Digitized by Google

B: 22
—
26

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLE

PRINCIPALI QUESTIONI

POLITICHE-RELIGIOSE

PER

GIACOMO CASSANI

2

Volume II

Del Primato del Pontefice e del valore giuridico del Concilio Vaticano

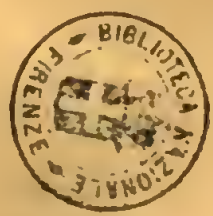

BOLOGNA
REGIA TIPOGRAFIA
1872

Digitized by Google

DELLE

PRINCIPALI QUESTIONI

POLITICHE-RELIGIOSE

PER

GIACOMO CASSANI

Professore di istituzioni canoniche nella R. Università di Bologna

Volume II

Del Primato del Pontefice e del valore giuridico del Concilio Vaticano

BOLOGNA
REGIA TIPOGRAFIA
1872

Digitized by Google

AL LETTORE

Come ne fu fatta promessa, ora volge l' anno, esce in luce il secondo volume *Delle principali questioni politiche-religiose*, contenente il trattato che ha per titolo *Del Primato del Pontefice e del valore giuridico del Concilio vaticano.*

Questo volume, che intermezza il trattato *Sui rapporti fra Chiesa e Stato* e quello *Della proprietà ecclesiastica e delle leggi onde è governata*, che sarà compiuto nel 1873, forse parerà a taluno o superfluo o fuori di tempo: imperocchè i rapporti fra la Chiesa e lo Stato pareranno forse a molti connettersi immediatamente colla *materia beneficiaria*, come sogliono denominare la proprietà ecclesiastica.

Grande è l' errore di chiunque avesse cotale opinione. I secoli e la barbarie ricorsa hanno introdotti molti elementi umani nella istituzione della Primazia cattolica, e n' è venuta tale confusione delle idee circa i beni ecclesiastici ancora, che maggiore non potrebbe essere. Gravi e perniciosi poi sono gli effetti di questa confusione, perchè molti confondono la Chiesa col soggettivismo di una persona: più gravi poi risultano tali effetti, quando l' ignoranza di queste materie si appalesa tanta che, a cagione di esempio, si confondono gli Ordini regolari colla gerarchia cattolica, il generalato di questi Ordini coll' Episcopato. Ignoranza e confusione che si scorge fino negli atti legislativi italiani e nei quali anzi a cominciare dalla legge del 7 luglio 1866 e venendo al progetto che il Ministero ha testè presentato al Parlamento per la così detta soppressione delle Corporazioni religiose in Roma, forma un crescendo da meravigliare anche il meno esperto.

Digitized by Google

Deplorando siffatta ignoranza, onde poi i concetti legislativi sono profondamente erronei e falsati, mette bene lo aggiugnere che non sarebbe uomo serio chi ne provasse meraviglia. Su cento dei nostri onorevoli (deputati, senatori e ministri) è un gran che se ne trovi due o tre che degli studii canonici si sieno occupati prima con qualche attenzione: la sorte poi di questi si è di non essere nè anche intesi dai loro colleghi. Altronde se alcun altro si occupò di tali studii, per lo più non si curò di conoscere che le idee pregiudicate di coloro, che nel decorso secolo volevano rialzare lo Stato-Chiesa. Ora, portati essi onorevoli a discorrere della materia, abboracciarono alcune idee, tanto da sputare sentenze con qualche parolone sesquipedale, e così si credettero legislatori perfetti.

Salve anzi poche onorevoli eccezioni, la è tutta gente che forse di Papa non vorrebbe nè anche il nome, ma poi messi all' opera come legislatori, ne portano la dittatura religiosa alle sue più innaturali esagerazioni. Oh! l' ignoranza presuntuosa!...

Per questo adunque, e perchè cotesta del Primato è una delle presenti questioni che ora maggiormente si agitano, era dovere di discorrerne: voglia Dio che la povera mia fatica serva a gettare qualche raggio di luce fra tante tenebre.

Come il primo, ancora questo volume è estratto dal giornale *Il Rinnovamento Cattolico*. Ciò serva di avviso a quelli dei lettori, ai quali, ignorandolo, potesse far caso la forma del lavoro, che bisognava pure adattare all' indole di un periodico.

Ancora qui debbo ripetere la preghiera di leggere tutto prima di darne giudizio, e se in qualche parte il concetto appaia incompleto, sovvenirsi che deve esservi ancora un terzo volume, col quale soltanto avrà compimento la serie delle idee, che mi risolsi di pubblicare. Non chiedo altro che di essere giudicato ad opera completa.

Bologna, dicembre 1872.

Digitized by Google

CAPO I.

Art. 1.

Preliminari sulla questione.

L' argomento che prendiamo a svolgere, grave per sè, diventa assai malagevole ed irto di difficoltà per le circostanze presenti. In coloro che vollero parlarne, occorreva la maggior calma dell' animo e serenità della mente: invece i partiti ne fecero arme di agitazione, ed esca per riaccendere le passioni, non meno religiose, che politiche.

Prima della riunione della Sinodo vaticana, a torto o a ragione questo non fa, molti se n' erano commossi, e ne temevano danno alle politiche libertà, e a quelle non meno care della scientifica indagine e discussione. La Germania principalmente appalesava sospetti e paure: gli scienziati discutevano già in ipotesi, il popolo interpellava i suoi Vescovi, e loro manifestava le apprensioni, i dubbi, onde gli animi erano profondamente agitati.

I Vescovi credettero buono espediente di riunirsi prima di recarsi al Concilio, e con qualche atto pubblico assicurare i loro soggetti, che nulla approverebbero, nulla sarebbe da loro accettato, che potesse infirmare le politiche libertà, la costituzione civile degli Stati.

Un' eco, meno potente sì ma sensibile abbastanza, si produceva ad occaso del Reno. Non pochi Vescovi della Francia pubblicavano ancor essi delle lettere pastorali, intese a tranquillare gli spiriti, adombrati dalle tendenze che si presupponevano nella Sinodo romana.

Molti avrebbero voluto che il Governo si preoccupasse della imminente riunione dell' Episcopato cattolico, e prediligendo le intromettenze dello Stato negli affari ecclesiastici invocavano dall' imperatore Napoleone III che mandasse un ambasciatore al Concilio, siccome si costumava in altri tempi, e che in caso di opposizione divietasse ai Vescovi della Francia di recarsi a Roma. Non mancarono le eco di queste rancide teorie presso altri popoli e Stati, e qualche voce abbenchè fioca si ndì ancora in Italia.

Erano i rantoli del medio-evo, che spento già in ordine agli Stati, anelava di vivere qualche giorno di più in seno della Chiesa cattolica. Intanto il Pontefice che, senza o saperlo o volerlo, è il più gran fabbro della separazione fra Chiesa e Stato, procedeva diritto per la sua via. Esso aveva convocato il Concilio di sola sua autorità, e, conviene dirlo, provvidenzialmente nè prima nè poi ne fece partecipazione ai Governi, affinchè vi mandassero loro agenti, o lasciassero ai Vescovi libertà di intervenirvi.

Pio IX adnnque, il quale forse si esagera l' esercizio della sua primaziale antorità, rendeva alla civiltà del nostro secolo il più grande servigio. Esso dava agli Stati l' esempio massimo ed efficacissimo della separazione degli uffici delle due autorità, la civile e la religiosa. Pnò essere, siccome taluni pretesero, che di lni siasi avverato il *quod nolo, illud facio* di Paolo Apostolo; ma conscio o no che egli fosse, il che va lasciato alla sua religiosa coscienza, è certo che fn ministro di Dio provvidente, e ministro il più efficace per riuscire alla sospirata separazione fra le dne società, la civile e la cattolica. Qnando il Pontefice la rompeva risolutamente con un passato di tanti secoli: quando egli dava ai politici, agli Statisti di tntto l' orbe terracqneo nn esempio così luminoso e tanto insolito di antonomia religiosa, e quindi di separazione, anche i più pregiudicati e rilnttanti dovevano persuadersi, che l' ora suprema e fortunata, in che ognuna delle due potestà camminerebbe da sè, era suonata. Lode somma n' è quindi dovuta al venerato Pontefice, che inaugurava con tanta solennità l' èra novella della sospirata separazione.

Questo fatto cotanto straordinario doveva predisporre gli animi ad un certo favore per questi atti veramente benefici del Pontificato; ma diverse cagioni si frapponevano malanguratamente alla realizzazione di coteste favorevoli disposizioni. All' attuale Pontefice si erano fatti compiere azioni molto gravi, ma furono ravvisate quale opera, e fine insieme, di un partito altamente maleviso, di quel partito cioè, al quale viene attribuito il piano di respingere l' Europa incivilita fra

Digitized by Google

le tenebre medio-evali, e quindi alla teocrazia pura e semplice di un' altra età. Non è questione qui di risolvere se sia o no così come affermano: il fatto si è che tali erano le preoccupazioni degli animi, e quindi i giudizi o, se vuolsi, i pregiudizi erano molto avversi alla sacra assemblea, che andava ad inaugurarsi.

Intanto i fatti compiuti dal Pontefice producevano l'effetto naturale che se ne doveva attendere. I Governi, non ricercati, non si occuparono del prossimo Concilio, lo guardarono con una specie di ufficiale indifferenza, e dissero coll' esempio: La teologia e i canoni della Chiesa cattolica non sono nostra messe: noi abbiamo i nostri codici, e le leggi dello Stato: salve queste, a noi non deve interessare del resto: di teologia e di canoni si debbono interessare il Papa e i Vescovi coi loro teologi e canonisti: se mai l' ordine civile e politico venga turbato, noi, arbitri della forza opportuna a dare efficacia alla legge, ci provvederemo.

Questi sentimenti prevalsero specialmente in Italia, dove e pel naturale buon senso, e pei fini proprii della politica nazionale meglio si era penetrati del dovere di serbare integra la libertà religiosa. Anche in Italia non sarebbe mancato chi, agitato da paurosi fantasmi, avesse voluto vedere lo Stato imbarazzarsi alquanto in un ibrido bizantinismo; ma il buon senso del nostro popolo la vinse facilmente sui pochi animi preoccupati, li lasciò gracidare a posta loro, e tirò innanzi per la sua via, riconoscendo che il Concilio era affare del Papa, dei Vescovi e dei cattolici, ma non perchè cittadini.

Ma se guardiamo ai popoli, siccome fu detto, non erano altrettanto calme le disposizioni degli animi fuori d' Italia: le riunioni dei Vescovi, le pastorali o collettive o individuali da loro pubblicate ne facevano fede; laonde non era difficile di prevedere quanto sarebbe avvenuto.

Qui siamo costretti di scrivere gravi parole sull' Episcopato non italiano. Le opinioni correnti erano, che questo primo Ordine della Chiesa fuori d' Italia possedesse molta dottrina: su tutte le altre nazioni era in voce di dottissimo l' Episcopato germanico: dietro lui si collocava il francese. E in verità guardando ai fatti materiali coteste opinioni avevano aspetto di essere molto fondate. Quegli Episcopati avevano dato in luce libri di una certa mole: vi si leggono per entro alcuni sprazzi di luce moderna, il che dava loro un certo credito: insomma le parvenze erano notevoli, e quindi molta deferenza a cotesto Episcopato per noi straniero. Ma la realtà era molto discorde da queste apparenze, perchè quelle opere avevano la specie di pro-

Digitized by Google

fonda dottrina, non la sostanza. In Germania portavano l' impronta della scuola storica, prevalente colà, pregevole se vuolsi, ma fatta per tarpare le ali del genio, se alquanto se ne abusi, come ora avviene: in Francia, checchè ne sembrasse, non si faceva che rifriggere le viete teorie del gallicanismo, il quale è vera antitesi colle idee predominanti dell' età nostra. Il gallicanismo non si regge che sulla confusione dei due poteri, o meglio ancora delle due società; e se voglia portarsi alle ultime conseguenze, esso non è che la teoria della preminenza dello Stato sulla Chiesa.

È questa la cagione, per la quale gli autori di quei libri si sono poi ritrattati con una facilità che tiene del prodigioso. Quando non vi ha la sostanza delle cose, nulla può reggere: *opinionum commenta delet dies*, ci lasciò scritto un antico sapiente: è così, e così bisogna che avvenga, perchè le opinioni sono pensamenti soggettivi e mutevoli degli uomini, mentre la verità è obiettiva ed eterna.

Un altro ben grave difetto si ravvisava in genere in quei libri, difetto che più o meno è comune a tutti i lavori teologici, venienti in luce oggidì: esso consiste nel non portare l' impronta dei tempi nostri. Ben altrimenti che chi scrive non abbia stima e grande assai della dottrina di molti e valenti teologi; ma non può dissimulare che questi egregi scienziati si tengono troppo chiusi nelle forme del passato; laonde avviene che le opere loro, sebbene dotte e stimabilissime, non producono l' effetto desiderato, e paiono scritte piuttosto pei morti che pei viventi. Quando, siccome ai tempi di Dante, il mondo viveva della teologia, e tutti convenivano di riguardare in essa la scienza prima; quando la scolastica formò il sistema comune di scrivere e di pensare, e di lei si compiacevano tutti i dotti, era naturale che i pensatori cattolici adoperassero quella forma; ma ora essa è morta, e volere ancora proseguire per quella via, non è altrimenti che la pretesa di galvanizzare un cadavere. La verità scientifica, la sostanza di una dottrina è sempre la stessa; ma la forma della sua estrinsecazione, della polemica sostenitrice varia secondo i tempi. Serva l' esempio dei secoli decorsi dagli Apostoli a noi. Origene e Tertulliano usarono forma molto diversa da quella di Girolamo ed Agostino: questi molto diversificano da Gregorio Magno e contemporanei suoi, i quali pure sono tutt' altra cosa dagli scrittori dell' ottocento e del mille. Più tardi ci scontriamo in Anselmo, in Bonaventura, in Tommaso d' Aquino, i quali per un intero mondo sono distanti dalla forma di Ambrogio e dal massimo dei padri l' africano Agostino. Perchè dunque ai dì nostri la forma non si adatterà ai tempi cotanto mutati?

Il secolo decimonono si picca degli studii sociali. Separato completamente il diritto pubblico dal privato, mentre in ordine a questo si pregia di attingere alla grande sorgente della romana giurisprudenza, se n' è distaccato perfettamente in fatto di diritto pubblico. A cagione di questo genio prevalente del secolo i grandi istituti scientifici amministrano ai discenti larga messe di dottrina sull' ordinamento, lo sviluppo, la costituzione fondamentale della società. Questo può dispiacere agli adoratori del passato, ma sono vane tutte le doglianze: il fatto è questo, ed è tale perchè il mondo degli uomini cammina sempre, e procederà innanzi finchè duri la sua esistenza. A che dissimularlo più lungamente? Se il clero cattolico non romperà l' inconsulto divorzio, che ogni dì più si va allargando e radicando fra sè e la società presente: se non entrerà nella vita sia pure agitata del nostro secolo, e smessi i pregiudizii non tornerà a frequentare gli studii a fianco del laicato; se mescolandosi con questo negli Atenei non porrà opera a conoscerlo intimamente, e quindi a sceverare il buono dal non buono che vi ha, e quello favoreggiare e questo combattere coll' ingegno e colla parola e cogli scritti, adattandosi a quella forma, che è conseguenza delle aspirazioni, delle tendenze, dell' indole tutta propria del nostro secolo; se questo non faccia, si abbia la pazienza di sentirselo dire, nè l' ingegno, nè lo studio, nè il più tenace proposito gli profitteranno. La superiorità, la preminenza non è più possibile, se non sia quella del sapere: noi riconosciamo utile, benefico, salutare l' ascendente morale del clero. Vorremmo che tornasse ad essere maestro benefico dell' umanità; ma come nol fu in passato, se non per una incontrastata superiorità del sapere, così nol potrà ritornare se non a patto di splendere sugli altri come astro che vince di luce le stelle circostanti.

E per riuscirvi prima sapienza si è di studiare il genio del secolo, e salva la sostanza della dottrina, vestirla della forma propria dell' epoca nostra. È ciò che generalmente difetta nei lavori teologici, che sono comparsi negli ultimi tempi, e più specialmente in quelli che precedettero, e che accompagnarono, ed anche hanno tenuto dietro al Concilio.

Per questo que' molti che parevano i luminari dell' Episcopato, ostarono in prima alle progettate risoluzioni, ma poi in modo veramente inesplicabile e con non lieve iattura della loro riputazione le hanno accettate, smentendo sè, e condannando le opere già pubblicate. L' esempio forse più saliente lo ha dato Monsignor Maret Vescovo di Sura. Chi scrive queste pagine confessa che al primo istante la con-

Digitized by Google

dotta di questo uomo gli recò meraviglia ben grande, e forse più che meraviglia, sorpresa. Subentrata però la riflessione cessò ogni stupore, e il fatto successivo potè anzi spiegargli perchè, messosi a leggere l' opera di Monsignor Maret pubblicata in precedenza al Concilio e in occasione di questo, ad onta della tenacità del suo carattere non fu capace di spingerne avanti la lettura. Esso non avrebbe potuto leggere questo libro come farebbe di un' opera del Leibniz o del Vico od altro sommo, scritta però in altri tempi e quindi col carattere proprio di altra età: lavoro del giorno, vi cercò dentro l' impronta del secolo nostro, che malauguratamente mancava: per questo non potè durarla costante. Gli è impossibile di leggere un' opera di un vivente, quando per ciò fare gli sia necessità di recarsi colla immaginazione fra i secoli trapassati. Fin da giovine studiò con piacere, a cagione di esempio, la corrispondenza fra Bossuet e Leibniz; ma forse gli sarebbe impossibile di leggerla tal quale, se fosse scritta da due viventi. Il presente non può essere identico col passato e vestirne le forme necessariamente sbiadite: bene o male che sia, bisogna vivere nel secolo proprio, e saperlo prendere quale esso è, col suo buono e col suo cattivo, e di quello giovarsi, e questo combattere, ma in modo che possa incontrare nel genio dei viventi.

L' Episcopato, specialmente il germanico, pareva informato di cotesto spirito, quando prima del Concilio vaticano assicurava il popolo da qualunque sorpresa, che là si temesse; ma a prova di fatto si è poi conosciuto che questo non era. I Vescovi della Germania ancor essi vivono effettivamente nel medio-evo, fra le idee esclusive del feudalismo, onde la confusione che essi fanno del cattolico col cittadino. Tanto è ciò vero, che non sanno sortire dalla cerchia dei *Concordati*, e a Magonza come a Monaco, a Vienna siccome a Posen non finiscono di reclamare queste ibride convenzioni, che confondono le due società. Non ha giovato che, a Monaco specialmente, i loro avversarii valendosi dei medesimi principii abbiano trovato modo di convertire una lotta religiosa in resistenza civile e polilica. Imbevuti di pregiudizii che fanno meraviglia, anzi stupore in uomini altronde così rispettabili, quali vi sono e nell' Episcopato e fra gli antinfallibilisti loro avversari, essi si ostinano per una via, che non ha mezzo di uscita all' infuori di un nuovo scisma. Che c' entra lo Stato in quistioni di teologia? Eppure sì gli uni che gli altri pretendono che vi si immischi, e come in secoli di barbarie insistono per l' appoggio del braccio secolare. È sempre la vieta teoria di Bonifazio VIII, che riconosceva ancora la spada simbolo del potere politico, ma da adoperarsi

a volere del sacerdozio. *(Ad nutum sacerdotis — Constitut. Unam Sanctam. De maiorit. et obed. in Extrav. Com.).* Si potrebbe scommettere che i Vescovi tedeschi ritornerebbero di buon grado principi temporali, elettori imperiali, come lo erano fino al secolo passato, e risusciterebbero, se il potessero, il *sacro romano imperio;* vale a dire che il capo politico dovesse per legge di Stato professare il culto cattolico, ed esserne deposto in caso di defezione dal cattolicismo. Parimenti i teologi, che sono alla testa della neo-confessione detta *degli antichi cattolici*, altro in sostanza non cercano che un Langravio, siccome lo trovarono i così detti riformatori del secolo decimosesto.

Vuol dire che gli uni e gli altri non conoscono la società civile presente, e vivono ancora fra le morte idee del passato. Di che non è da farsene meraviglia: finchè nella culta Germania avrà prevalenza la scuola storico-giuridica, e i suoi cultori vorranno isolarsi affatto dalla filosofica, non potrà essere altrimenti. Colà si commette l'errore della Curia romana, la quale si è fitta nel passato, e ripudia il presente senza nè anche volerlo conoscere.

Ecco la vera sorgente delle agitazioni religiose, ma tali più in apparenza, che in sostanza; perocchè se non ci inganniamo perfettamente nella cognizione degli uomini e delle cose, il sustrato è del tutto politico. E ci sembra che a prova di fatto lo dimostri l' Italia. Fra noi le circostanze politiche hanno spinto gli statisti nostrali sulla via della ragionevole separazione fra gli ufficii proprii della Chiesa e dello Stato. Molti progetti di legge furono presentati, ma fallirono perchè mettevano capo alla secolare confusione delle due società. Alcune leggi, come quelle di soppressione di alcuni enti religiosi e sulla destinazione dell' asse ecclesiastico, si risentono ancora dell' erroneo passato; ma oggi si accorgono dello sbaglio commesso, e si dovrà ripararvi. L' ingresso del Governo a Roma ha fatto toccare con mano quale triste servigio hanno reso diverse parti delle leggi *7 Luglio 1866* e *15 Agosto 1867*. Quelle ibridi istituzioni, che si chiamano *Amministrazione del fondo del culto, Economato regio, Quota di concorso* sono acerbi frutti delle idee giuseppine, leopoldine, giannoniane, e si sente quanto mai vigorosa la necessità di abolirle. Confidiamo che l' epoca di questa abolizione non sia molto lontana; e tanto meglio per tutti, quanto più verrà affrettata. E diciamo altrettanto dei *placet* e degli *exequatur* conservati temporaneamente. A chi scrive riesce omai impossibile di capire che dentro i confini del regno e per chi è cittadino, vi sieno per lo Stato altri documenti che rogiti o scritture legali da registrare, come si fa di qualunque titolo o docu-

Digitized by Google

mento giuridico: gli torna inconcepibile che alcuni atti relativi al possesso di beni usufruibili possano vestire altro carattere, che non quello conforme agli articoli 1313 e seguenti del Codice civile. Si può esigere che le bolle beneficiarie sieno consegnate ad un notaio, e così passino alla registrazione degli atti civili, ma non può ammettersi che lo Stato vi ravvisi documenti di un ordine eccezionale, ed anzichè correre la via comune, se ne debba sottoporre la ricognizione civile al Ministro di Grazia e Giustizia, o per esso alla Procura reale. Questo poteva durare finchè reggevano i concordati, finchè si aveva l'ufficialità della Chiesa, ma non ora. Perdurare ancora su questa via è un controsenso che ci disonorerebbe in faccia alle nazioni capaci di apprezzare la vera libertà, come la vecchia Inghilterra e la giovane America.

E qui tornando all'assunto ci affrettiamo di avvertire che scrivendo queste considerazioni non abbiamo fatta una digressione, siccome potrebbe sembrare ai lettori. Se non vuolsi cadere in errore, uopo è cominciare dal formarsi un vero e distinto concetto di una società normalmente costituita e ordinata: bisogna sapersi rendere esatta idea delle funzioni e quindi dei poteri sociali, dei diritti e delle obbligazioni che sono proprii di questi poteri.

Non ignoriamo che la scuola storico-giuridica, quella che è radicalmente tale, non vuole saperne di archetipo e di obbiettività ideale del giure, e quindi di una forma sociale idealmente perfetta; ma non esitiamo a dichiararci contrarii a coteste esagerazioni. Riconosciamo che la scuola opposta, se vuole contenersi nel solo ordine ideale, finisce col perdersi nel mondo delle astrazioni; ma questo non impedisce che l'una e l'altra, ostinandosi nel vicendevole esclusivismo, vivano nell'errore. L'uomo, ancora come grande famiglia, non è nè pura materia, nè pura intelligenza, nè pura storia: esso vive di vita a un tempo fisica, intellettuale, e tradizionale o storica: laonde la sua vita reale non può essere che il riflesso di tutti e tre questi elementi. Sappiamo e ricordiamo benissimo il famoso principio del Vico: « La » filosofia considera l'uomo quale dev'essere; e sì non può fruttare » che a pochissimi, che vogliono vivere nella Repubblica di Platone, » non rovesciarsi nella feccia di Romolo » come ci è noto pure quest'altro: « La Legislazione considera l'uomo qual è, per farne buoni » usi nell'umana società » (Prin. di Sc. Nov. Ass. VI e VII); ma non per questo daremo mai prevalenza all'una od all'altra delle cozzanti scuole: e la ragione è semplice, perchè l'uomo, siccome fu detto, non è nè tutto spirito, nè tutto corpo, nè tutto tradizione. L'umanità

Digitized by Google

progredisce trasformando perennemente le proprie istituzioni; ma questo avviene perchè, vogliasi o no, v' ha in essa un ideale che l'attrae siccome centro: questo probabilmente non sarà mai raggiunto, ma è la forza potente, che funge come legge di attrazione morale.

Uopo è dunque che gli amatori del vero sapere, coloro che in buona fede cercano la verità, si consacrino allo studio complessivo di questa società nel cui seno viviamo: occorre loro di studiarne profondamente il passato, ma altresì il presente e le sue tendenze per l' avvenire. Vedranno che in fondo a tutto questo vi ha qualche cosa più che dei puri fatti e della pura storia: vedranno che il fondo, o la sostanza rimane sempre la stessa, ma che le forme, i modi di essere mutano di continuo, e quello che è più, mutano in meglio, o per essere più esatti nel meno imperfetto.

Siamo convintissimi che sarà eternamente non più che una splendida utopia una società civile, in seno alla quale tengano autorità soli coloro che sono i migliori per integrità della vita, e i più capaci per i doni dell' intelligenza: una società i cui componenti, compresi del supremo dovere del lavoro, sieno tutti quanti nemici dell' ozio corrompitore, e dedicati all' attività industriosa: una società in conseguenza che non conosce la triste miseria, perchè ognuno che n' è capace provvede a se stesso colle onorate fatiche, e per l' impotente provvede spontaneo l' amor fratellevole: una società perciò dove non si sappia che sia il delitto, e vi fiorisca la pace, e la sicurezza *a porte aperte,* siccome cantò con idealismo poetico il celebre Venosino. Queste idee, che farebbero del mondo tutto qualche cosa di somigliante al biblico Eden, saranno sempre utopia, splendida, amabile, ma utopia. Vuol dire per questo che l' ideale non esista, e che non sia un desiderio, un bisogno per la povera umanità di compiacersene e porre ogni sforzo per accostarsi a questa perfezione? Sarà una sete come quella del favoloso Tantalo, ma questo è il fatto: ognuno di noi se ne diletta, e va dietro al bel sogno, e vorrebbe pure realizzarlo.

Ma quello che, dopo la tradizionale cacciata dell' uomo dal suo primiero soggiorno di felicità, è un sogno per la società nel suo ordine naturale (la quale tuttavia si affatica per accostarsi a questo ideale, ed è appunto questo perenne conato di miglioramento che dicesi progresso e civiltà, o meglio incivilimento) non è un sogno per l' ordine religioso. Chi n' è profano, indarno si proverà di capacitarsene; ma chi assiduo e paziente studiò la dottrina salutevole del Vangelo, chi sente una fede nelle sovranaturali promesse del Cristo, chi sta certo sulla parola sua, adombrata col velo orientale della parabola, che *si*

Digitized by Google

farà un solo ovile e un solo pastore, quegli sarà certo che il ritorno dell' umanità ad uno stato di perfezione e di inalterata felicità non è sogno, non è utopia, ma è speranza che è certa della sua realizzazione.

Negli scrittori che fino ab antico hanno discorso delle due società, la civile e la religiosa cristiana, vi ha sicuramente molto del mistico; ma cotesto misticismo è più nella forma che nella sostanza: la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrena, Babilonia e Sionne, la città di Dio e la città degli uomini, tengono di questo misticismo; ma quando uomini di gran mente quanto di profondo sapere si addentrarono nell' ideale di questi simboli, raggiunsero la più splendita meta. Rileggendo i parti mirabili del loro ingegno si è compresi di rispetto e di ammirazione, e si prova un conforto, che sembra lenire le vicende di questa vita affannosa: sempre poi il cuore si allarga a soave speranza.

Pigliando a scrivere delle ardue questioni che furono annunziate, non possiamo a meno di raccomandare al lettore di buona fede lo studio assiduo di questo ideale dell' umanità, di questo gran fine a cui dessa è chiamata in coloro, che sono sollevati all' ordine sovranaturale, e perciò compongono una società che se nel soggetto è naturale, religiosamente però è recata al suo ultimo compimento e alla piena realizzazione.

Il lettore non digiuno di gravi studii si avvede che abbiamo qui designata la Chiesa fondata da Cristo, e lo abbiamo fatto colle idee, che Antonio Rosmini ha svolte nella sua *Filosofia del Diritto.* Infatti secondo il dotto pensatore roveretano la Chiesa cattolica può definirsi: « La società naturale del genere umano, sollevata in alcuni » uomini all' ordine sopranaturale, e recata all' ultimo suo compimento » ed alla piena realizzazione ». Non ci troviamo sempre concordi col famoso e pio filosofo trentino, sono anzi molte e profonde le differenze che ci dividono; ma in questa materia siamo perfettamente d' accordo. La Chiesa, società religiosa istituita da Gesù Cristo che era Dio incarnato secondo il domma cattolico, deve rappresentare ed essere una società idealmente perfetta. Se ciò non fosse, le mancherebbe questo suo dommatico fondamento della sua fondazione e natura divina. Sentiamo il bisogno di manifestare tutte ed intere le nostre convinzioni: gli uomini che compongono la società religiosa, alla quale noi medesimi apparteniamo, possono indurre qualche macchia e difetto nella parte accidentale, temporanea, esteriore della medesima; ma se ricerchiamo l' istituzione nella divina costituzione che le ha data il suo Fondatore, nulla può esservi che non sia degno della Divinità sua

autrice, vale a dire nulla può esservi se non perfetto, nulla mancarvi. Allorchè la Divinità, secondo il domma vetusto, ebbe compiuta la grande opera della creazione, il biblico narratore ci dipinge Iddio medesimo quasi contemplante con riflessione l'opera sua, e quindi gli pone in bocca la grande sentenza: Iddio riguardò tutte le cose che aveva fatte, e queste erano molto buone, vale a dire, *erano perfette.*

Secondo il domma stesso, che forma ancora un grande sistema scientifico, l'imperfezione che oggi vi ha, fu conseguenza di una causa seconda, non della prima, dell'uomo e non della Divinità. La redenzione poi operata dal Cristo di Dio (sempre in conformità del domma e ad un tempo sistema scientifico) è l'intervento immediato della Divinità; la quale, a nostro modo di intendere, mossa a compassione di noi mortali (Iddio non si muta e non ha gli umani affetti o le passioni dell'uomo, perchè tutto è perfetto in lui, ma noi siamo impotenti a pensarlo e discorrerne altrimenti che in forma umana); la redenzione diciamo non è altro che l'intervento immediato e gratuitamente compiuto della Divinità, che ha voluto ritornare l'umanità allo stato di perfezione. Ed è perciò che i credenti in Cristo, i redenti dal Verbo umanato formano una società che si chiama di *santi*, e vuol dire, perfetti nella virtù. L'opera di Dio redentore, come quella di Dio creatore, lascia intatta la libertà nostra, e quindi è in noi quel libero arbitrio, pel quale, siccome profondamente notò Agostino nella città di Dio per riguardo all'uomo primo, ognuno di noi *può non peccare, e può ancora peccare,* mentre arrivato alla meta ultramondana il libero arbitrio del giusto sarà tanto perfetto, che non potrà più avere la debolezza di commettere colpa: laonde questa integrità del libero arbitrio è la causa (*deficiente* non *efficiente*) per la quale anche il redento finchè sia viatore nel mondo può declinare dal bene al male, dalla giustizia all'iniquità, rendendo vana l'opera di Dio redentore, siccome l'uomo primo guastò quella di Dio creatore. Ma questo non altera in sè l'opera divina della redenzione, questa sublime costituzione di una società che deve essere *di santi*, cioè perfetti fin dove all'uomo è possibile raggiungere la perfezione (1).

La perfezione è dunque il carattere essenziale della società religiosa istituita da Cristo, ed è legittimo e logicamente necessario il dilemma seguente: *questa istituzione o è divina ed è ancora perfetta, o non è perfetta e allora non è nè anche divina.* Ne ragio-

(1) Queste sono dottrine di Sant'Agostino *De Civ. Dei Lib. 22 cap. 30 e Lib. 12 cap. 7,* ripetute in molti altri luoghi di quel suo grande lavoro.

Digitized by Google

niamo come istituzione in sè, conosciuta e studiata nella sua fonte, non quale possono averla ridotta accidentalmente gli uomini, che colle loro passioni sono capaci di tutto adulterare e corrompere.

Il concetto che esponiamo non è nuovo, nè nostro. Esso è insegnato da tutto il corpo della rivelazione così scritta come tradita. Potrebbe essere più esplicita la divina sentenza di Paolo Apostolo? (ad Ephes. V, 25 e seg.) *Cristo ha amata la Chiesa e ha dato se stesso per lei*, PER SANTIFICARLA MONDANDOLA COL LAVACRO DELL' ACQUA NELLA PAROLA DI VITA, **al fine di dare a se medesimo una Chiesa gloriosa, che non abbia nè macchia nè ruga, od altro di somigliante, e sia anzi santa ed immacolata.**

Le parole non possono essere nè più manifeste nè più esplicite. È dunque da questo grande fondamento, che bisogna partire: è su di esso che ci occorre di costruire il nostro edifizio. Quanto di perfetto può esservi nella costituzione di una società, tutto deve ritrovarsi in questa divina istituzione della Chiesa. Se gli uomini colle loro passioni abbiano introdotta della scoria nell' opera grande e mirabile di Dio, è di loro la colpa: questa scoria va separata dall' oro fine, affinchè esso risplenda in tutta la propria lucidezza; ma non potrà mai essere che a cagione delle umane tristizie venga meno la bellezza celeste della divina istituzione.

Art. 2.

Di alcuni altri criterii per lo svolgimento della tesi.

Fin dal cominciamento del precedente trattato sui *rapporti fra Chiesa e Stato* fu data idea generale di queste istituzioni sociali, e fu detto per Chiesa doversi intendere *una società ordinata e costituita con una forma determinata, la quale mediante la professione delle stesse credenze e l' uso degli stessi mezzi spirituali intende al conseguimento del fine ultramondano dell' uomo* (1). Le idee, o principii che ivi furono svolti non vanno dimenticati, perchè sono base e fondamento al trattato che prendiamo a discorrere.

A molti sorride l' idea di considerare una religione o chiesa qualunque come cosa di pura coscienza, e quindi società invisibile come

(1) Vol. I, pag. 8.

lo spirito, al quale, secondo questi pensatori, appartiene esclusivamente la credenza religiosa in ogni sua parte ed effetto.

Questo errore vuol subito essere confutato; ma perchè almeno in parte lo abbiamo già fatto nel luogo citato, non vi spenderemo attorno molte parole.

La credenza, non vi ha dubbio, è interiore, e dessa è che forma il principio religioso nella sua essenza: se non si creda internamente quanto è costitutivo della dottrina di fede religiosa, non vi ha nulla di sostanziale e quindi atto a produrre una società di credenti. È in questo senso, che Paolo Apostolo disse: *Giustificati adunque per la fede;* (ai Rom V, 1) in quanto cioè la fede interiore è prima condizione per entrare nella *società dei santi*, quale ancora è chiamata la nuova Chiesa da Cristo istituita. Questa fede però, che lo stesso Paolo definisce: *Sostanza delle cose da sperarsi, argomento di quelle che non appaiono*, e *senza della quale è impossibile di piacere a Dio* (agli Ebrei XI, 1-6) non è cosa emanante dal fondo dello spirito, ma virtù infusa dall'alto; laonde se non siamo prevennti da Dio coi doni suoi, che si appellano grazia, l'uomo non può elevarsi a questa fede sovranaturale, che è principio della sua ginstificazione. Ancora questa è dottrina fondamentale, che lo stesso Apostolo ci ha tramandata nella lettera ai Romani (C. III, 24) ove dei credenti in Cristo è detto: *Giustificati gratuitamente per mezzo della sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Gesù Cristo.*

Ma se tutto questo è operazione interiore, che si compie nello spirito, e da questa parte il principio costitutivo di una società religiosa è affatto invisibile, non è men vero che per attestazione del medesimo Apostolo Paolo tale principio è insufficiente per l'uomo onde raggiungere l'ultimo suo fine. Eccone le parole: *Col cuore si crede a giustizia, colla bocca si fa confessione a salvamento* (Rom. X, 10). E vuol dire che, se mediante la fede interiore (onde per così dire l'nomo è animato psicologicamente nell'ordine religioso) esso diventa soggetto capace della giustificazione interna; di quello stato cioè, in cui è riparato il guasto di origine, e l'animo nmano è informato a giustizia nell'ordine sovranaturale; ordine che poi per l'identità del soggetto si riflette altresì sul naturale, formandone il cittadino probo ed onesto, e nel quale sia *volontà costante e perpetua di tribuire a ciascheduno il suo diritto;* ciò tuttavia è ancora insufficiente per essere parte della società religiosa o Chiesa istituita da Cristo, occorrendovi il secondo principio, che è la confessione esteriore della fede interna: è questa confessione fatta colla bocca, e per che l'interna credenza,

Digitized by Google

alla quale è condizionato il salvamento, diventa sensibile, che fa l' uomo capace di arrivare al suo fine ultramondano, dove nella tranquillità e nella pace si goda perfetta e interminabile felicità. Sono innumerevoli i luoghi biblici, nei quali è attestata questa necessità della confessione esteriore, di che ragiona Paolo Apostolo nel luogo precitato. In San Matteo (X, 32) così parla Cristo medesimo. *Adunque ciascuno che confesserà me alla presenza degli uomini, sarà confessato ancora da me dinanzi al Padre mio, che è nei cieli: chi poi mi avrà negato dinanzi agli uomini, sarà negato da me dinanzi al Padre mio, che è ne' cieli.* Sentenza ripetuta in S. Marco (VIII, 38) e in S. Luca (IX, 26 e XII, 9). E S. Giovanni nella sua prima lettera (IV, 15) dice: *Chiunque avrà confessato che Gesù Cristo è il figlio di Dio, Iddio abita in lui, ed egli in Dio.* Laonde alcune confessioni dissidenti trovandosi imbarazzate da quanto dice S. Giacomo sulla fede, impotente a salvarci e morta senza le opere (II, 14 al 24) trovarono molto più comodo di rifiutare l'autenticità della sua lettera; senza pensare poi che con questo rinnegavano tutto il sistema della rivelazione, e per di più rinnegavano la sana ragione umana.

Imperocchè lungi dal potersi ammettere che l' interna credenza e la confessione esteriore sieno i costitutivi della sola società religiosa o Chiesa cattolica, si deve convenire che analoghi principii lo sono di qualunque società religiosa, e per quanto i due ordini possono somigliarsi in loro intima natura, lo sono di ogni società anche civile. Esaminiamo per un momento e confermiamoci in questa verità.

Non è possibile società alcuna, o per lo meno nessuna consociazione è capace di raggiugnere il fine proprio e rispettivamente procurarlo ai soci, se tutti non cospirino al suo conseguimento: ma questa efficace ed attiva cooperazione di tutti nell' obiettivo sociale non è punto sperabile, se ognuno non sia animato da convinzione, o almeno da persuasione profonda, che ciò facendo si arriverà al benessere individuale e sociale; che questa cooperazione è un dovere, una stretta obbligazione del cittadino; che postergando questo dovere trasciniamo a rovina e noi e la società di che siamo parte.

E non basta che questo sentimento esista interiormente in ogni socio, sia diretto, sia dirigente la società: uopo è che sia professato apertamente, che si traduca nel fatto con azione perenne, e formi la comunione vera dei sentimenti, che costituiscono lo spirito sociale o nazionale. Non vi è verità più certa, e praticamente efficace della sentenza di Cristo: *Ogni regno in sè diviso sarà desolato.* Dessa non è vera solamente nel campo religioso: lo è altresì nel campo so-

Digitized by Google

ciale civile. Del suo terribile avveramento ne abbiamo sott'occhio sommi e palpabilissimi esempi. Diciotto mesi fa la Germania, uniti gli animi da questi efficacissimi sentimenti, si presentava compatta a combattere la guerra suprema della sua unità nazionale; la Francia invece da più generazioni scissa in partiti rivali mancava affatto di questa potente coesione. Il popolo tedesco mirava unanime ad un solo gran fine, ricostruire ad ogni patto la gran patria germanica: in Francia all'opposto la difesa nazionale si trovava al secondo posto; perchè i napoleonidi non intendevano che ad assicurare la propria prevalenza a scapito dei loro interni avversari, mentre ogni altro partito sperava invece di arrivare al potere mediante la guerra, il che implicava una desiderata disfatta degli imperialisti. Questa erronea coscienza nazionale si rivelò in tutta la sua luce nefasta dopo la catastrofe di Sedan. Le difficoltà erano immense, e appena una suprema e portentosa unanimità di tutti i francesi poteva superarle: che si fece al contrario? I repubblicani fecero un colpo di Stato per insignorirsi essi del potere, gli orleanisti intravvidero la possibilità del ritorno per la dinastia a loro favorita, e si maneggiarono per riaprirle la via del trono: fecero altrettanto i vecchi realisti pel loro Eurico V; e (a non parlare del napoleonismo) i fanatici radicali si prepararono al regno fatale della Comune. Si faccia l'analisi psicologica della nazione francese, e si vedrà che in fondo al suo cuore non era spirito nazionale, ma prevalente amore o mania di partito. E perchè ciò? Perchè il sentimento del dovere sociale, della grande e vigorosa cospirazione di tutti al fine comune mancava in quel popolo, e da parecchie generazioni non vi si professava che lo spirito della divisione e dei partiti. Se il popolo tedesco ha ottenuta vittoria, essa è dovuta alla sua meravigliosa compattezza. Senza di questa nè la pertinacia di re Guglielmo, nè i talenti di Moltke e degli abili generali da lui comandati avrebbero potuto compiere i prodigi militari operati da loro.

La misera Spagna è altro deplorabile esempio: anche là manca questo gran sentimento della vera nazionalità, della efficace cospirazione sociale: anche là non vi sono che partiti, solleciti non di altro che di scavalcarsi a vicenda. Amor di patria, abnegazione personale per raggiungere il ben comune non si sa neanche che sia: il regno è diviso, cioè gli animi sono partigiani, e quindi la desolazione della povera patria.

Quella che dicono fortuna, e per noi è Provvidenza divina, ebbe gran parte nella ricostituzione d'Italia; ma uopo è convenirne, i partiti politici vi discomparvero, quando si trattò di compiere l'unità e

Digitized by Google

l' indipendenza della nazione: repubblicani o costituzionali che fossero, tutti si schierarono sotto le insegne nazionali; e se dimani la patria in pericolo facesse appello a questi suoi figli, possiamo dirlo con giusto orgoglio, tutti sarebbero pronti al sacrifizio novello. Quelli stessi che avversano il mutamento politico, nè osarono mai, nè oserebbero ora di unirsi apertamente ai nemici stranieri. Un certo pudore li trattenne e li tratterrebbe pur anche, perchè in loro stessi non è estinto affatto questo sentimento del cittadino dovere.

Ci tratteniamo in queste considerazioni, perchè molto è necessario che si capisca come in ogni ordine sociale due sono gli elementi costitutivi ed efficaci: il sentimento dell' animo e la sua traduzione all' atto esterno che è il vero cemento sociale, onde nascono e stanno le comunioni degli uomini. Adunque credenza interiore e confessione esteriore sono i veri principii che operano sull' uomo religiosamente: principii indispensabili secondo la dottrina cattolica positiva, ma che è pienamente conforme alla natura psicologica umana nello stesso ordine naturale.

Vi è un fatto, che generalmente non si avverte da quegli egregi, i quali si consacrano allo studio storico degli errori dell' eterodossia cristiana, ma che è della massima importanza. L' errore, o più comunemente eresia come sogliamo dirla, si modellò sempre a seconda della condizione della società civile, nel cui seno viveva la società cattolica. L' esempio forse più luminoso lo diedero i Valdesi, che esagerarono i due difetti della loro età. La soverchia ricchezza del clero cattolico e quindi la corruzione che ne derivava al chiericato, li indussero a negare al clero ogni capacità di possedere beni materiali. Il disgregamento poi della società feudale, che viveva in minimi gruppi sotto la privilegiata signoria del temuto castello del feudatario, fu il modello preso ad imitare nella costituzione delle *pastorie*, tipo del presbiterianismo invalso più tardi appo alcuni popoli settentrionali.

La stessa Chiesa cattolica, opponendovi rimedii disciplinari, non andò esente da cotesta influenza disgregatrice. Alla fantastica povertà dei *Poveri di Lione* oppose alcune congregazioni od *Ordini regolari*, che appunto si dissero *mendicanti*. Che era propriamente ciò? L' idea di una immaginosa povertà volontariamente professata, ma evitando l' errore che separava i seguaci di Valdo dalla Chiesa ortodossa: questa idea però non era scompagnata, anzi si basava sul concetto del triturameuto sociale; imperocchè il monastero co' suoi privilegi, colla sua indipendenza dal Vescovo, colla sua soggezione alla sola autorità lontana del Pontefice, siccome il feudatario a quella parimenti rimota

dell' Imperatore e non meno privilegiato, era una foggia di disgregamento, una società dentro la società, e come ora si dice *uno Stato nello Stato.*

Nè da quelle del feudalismo si differenziarono la sorte e le vicende dei monasteri, perchè una ed eterna è la legge che tutte umane cose governa. Lotte acerbe per le giurisdizioni, lamentanze dei Vescovi che vedevano contrastata la loro autorità religiosa emanante da Dio, decreti di Concilii non mancarono certamente per mettere al dovere coteste associazioni, che introducevano nella Chiesa il particolarismo disgregatore del medio-evo, una forma analogamente privilegiata, e con essa il fomite delle divisioni.

A che dissimularlo? Oggidì prevale contro gli Ordini dei Regolari quella stessa avversione, che lungamente contrastò e finì col distruggere il feudalismo. Ai dì nostri si vuole cessato il Monastero, come in passato (e presentemente ancora dove sopravviva la feudalità) si volle distrutto il castello feudale: diremo con più precisione: oggidì si vuole che l' antico monastero cessi di essere una istituzione a sè, si vuole che si tramuti in una semplice casa di cittadina convivenza, come l' antico baronale castello non è più che la dimora di un cittadino uguale agli altri in faccia alla legge.

Bisogna sapere capacitarsi di queste verità. L' avversione non è contro individui, ai quali piaccia di vivere in data maniera, nella così detta povertà volontaria. Se ciò fosse, non li vedremmo liberamente camminare per le nostre città vestiti dell' abito fratesco. Quello che ora non si vuole più è il Monastero co' suoi antichi privilegi, il quale altra volta godette della personalità civile come istituto ecclesiastico. Le fraterie sopravivranno alla soppressa loro personalità giuridica per parte dello Stato; ma tosto o tardi che sia, dovranno costituirsi come tante congregazioni sotto la dipendenza del Vescovo.

Coteste istituzioni monastiche, nate quando la società declinava al suo frazionamento, o già questo era completo, sono rese impossibili oggidì nella vecchia loro forma, e bisogna che o muoiano, o si adattino alla nuova condizione sociale. Le istituzioni ecclesiastiche, le quali sole godranno della civile ricognizione in un tempo più o meno lontano e questo presso ogni nazione, sono la parrocchia, la diocesi, l' arcidiocesi, forse la primazia nazionale, e per l' Italia la patriarchia non che il Papato che si riuniscono nella stessa persona del Vescovo di Roma. È agevole conoscerne la ragione. La ricognizione civile, onde viene la personalità giuridica, induce una corrispettiva responsabilità. Lo Stato riconosce il parroco responsabile della parrocchia in quanto

è un istituto godente dei diritti civili; così fa del Vescovo per la Diocesi. E questo avviene perchè il diritto ecclesiastico impone a questi ministri cattolici la residenza e la garantisce anzi coll' inamovibilità, salvo il caso di delitto, o di volontaria rinunzia. Come ciò potrebbe avvenire delle fraterie quali erano costituite? Il frate è amovibile al cenno di un suo preposto generale, che è lontano, e fuori comunemente del territorio dello Stato. Questa indipendenza dal Vescovo mette il frate in una condizione eslege in faccia allo Stato, come lungamente lo fu la signoria feudale co' suoi privilegi e le sue immunità. Lo Stato per necessità delle cose deve tenere responsabile il Vescovo e rispettivamente il parroco, nella cui diocesi e rispettiva parrocchia esistano queste congregazioni: ecco dunque la morale necessità della soggezione delle congregazioni religiose al Vescovo ed al parroco: esse non potranno essere, se non come appendice della parrocchia e gerarchicamente della diocesi. Le *prepositure generali*, che in altri tempi ebbero ragione di essere, perchè le condizioni sociali erano anormali, ora sono rese moralmente impossibili. L' epoca nostra non vuol saperne di privilegi: vuole che la legge sia uguale per tutti. Abbiamo fiducia che l' Italia, la quale, piaccia o no di sentirselo dire, è maggiormente progredita in coteste quistioni di diritto sociale, sarà prima a darne l' esempio. Conservata la ricognizione civile alla sola diocesi e alla parrocchia a tenore dell' articolo secondo del Codice italiano, essa deve logicamente statuire che ogni responsabilità la richiede dal Vescovo e dal parroco, e da loro soli come presidenti degli istituti ecclesiastici cattolici, esclusa qualunque ingerenza estranea ai medesimi. Le altre nazioni l' imiteranno, e quindi ogni intromettenza di persona estranea alla circoscrizione diocesana o parrocchiale nel regime di qualunque associazione cattolica speciale verrà meno di sua natura. Allo Stato non interessa, se un frate che si chiami preposto generale, scriva lettere, o vada peregrinando pel mondo alla così detta visita di ritiri religiosi: quando egli non ha ricognizione civile di sorta, e quindi gli atti suoi non possono sortire civilmente alcun effetto; quando, in caso, per avere una qualunque legale esistenza questi ritiri debbano essere una pura e semplice coadiutoria parrocchiale sotto l'immediata giurisdizione del parroco e gerarchicamente del Vescovo del luogo; quando perciò e Vescovo e parroco possono mandare pei fatti loro cotesti uomini peregrinanti col nome di *generali* di ordini religiosi, e così venga meno in loro ogni privilegio, ogni personalità giuridica, la Chiesa capirà tutta la inconvenienza di cotali istituzioni; e o un Papa che abbia buon senso, o un Concilio che sappia

Digitized by Google

essere riformatore davvero, li aboliranno, risollevando realmente non da burla l'autorità episcopale.

Dio sa egli solo quanto coteste parole sieno per essere indigeste ed amare a taluni, che in buona fede credono perduta la Chiesa, se realmente si sciolgano queste privilegiate società, che si dicono fraterie. Iddio solo può conoscere a quanti il nostro discorso parerà temerario o peggio. Fin d'ora puramente e semplicemente rispondiamo che Cristo istituì una Gerarchia di Ordine e di Giurisdizione, ma non ha mai istituiti dei frati: rispondiamo che il mandato di reggere la società cattolica l'ha dato ai Vescovi, con a loro capo un Primate, e dei quali solamente si legge negli *Atti degli Apostoli:* « Attendete a » voi e a tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo ha posti voi » Vescovi per reggere la Chiesa di Dio, la quale esso ha acquisita » col proprio sangue »; ma non lo ha mai dato a dei frati o preposti generali: queste sono istituzioni umane, che sono destinate a correre la sorte di quanto è opera dell'uomo, cioè nascere, crescere, declinare e morire: solamente ciò che ha fatto Iddio, e lo abbia destinato a vivere finchè durerà questo mondo, ciò solo non perirà mai. Del resto dicano gli oppositori quello che vogliono, ma non muteranno di un iota nè i sentimenti nè i giudizi di chi scrive, perchè la sua non è dottrina personale, ma sì della rivelazione divina. Chi non sa quanto ne scotti alla Curia romana, allorchè si toccano le fraterie? Assai meno colà ne cale dell'autorità vescovile, derivata da Cristo medesimo; ma questa benedetta Curia vive in quella Roma, dove fu recitata, or fanno quasi venti secoli, una celebre orazione *pro domo sua.* Lo sappiamo, in quel giorno che la tonaca di un frate non imporrà più ad un Vescovo; in quel giorno che quella Curia avrà perduto cotesto braccio vigoroso della sua universale dittatura, essa per la prima subirà una radicale riforma; ma quello sarà il giorno felice, nel quale la Chiesa di Cristo rifulgerà in tutta la sua bellezza, e si vedranno le membra divise ritornare alla primiera unità, e avverarsi la parola di Cristo: *Si farà un solo ovile ed un solo pastore.* Le vie della eterna Sapienza sono misteriose, ma sempre grandi e mirabili. I pregiudizi inveterati facevano credere a molti che il giorno della cessazione di un regno politico nella persona del Pontefice segnerebbe quasi il naufragio della Chiesa cattolica, specialmente in Italia; ma se non era consumata malizia, il che non vogliamo credere, quanta ignoranza dominava in questi poveri di mente! L'indomani di questo avvenimento il Primate cattolico ha potuto fare quello che da secoli più non gli era stato consentito, e forse in modo, quale mai non

avvenne: esso di pura sua autorità ha potuto provvedere le diocesi italiane di quei pastori, che giudicò opportuni. Ecco gli effetti del ritorno del Primate alla sola autorità di Pontefice. Ebbene, nel giorno che verranno meno tanti organismi umani introdotti dai tempi eccezionali nella Chiesa di Cristo; nel dì fortunato che il regime di questa Chiesa tornerà pienamente nella vera gerarchia di giurisdizione, quale fu costituita dal suo divin Fondatore, e quindi scompariranno le istituzioni parassite, vedremo la vera libertà della Chiesa e nel suo Capo e nell' ordine episcopale tutto quanto, e nei gradi anche minori della giurisdizione spirituale. Chi scrive cotoste pagine rispetta tutte le opinioni, e quindi ancora quella di molti cattolici, che aspettano il rifiorire della Chiesa dal ritorno alla scelta dei pastori a clero e popolo; ma questo premesso, confessa che per sua parte non vi dà niuna o ben poca importanza: e ne dirà anche la ragione: ha spesi troppi anni nello studio della storia per credere che questo sia un rimedio veramente efficace. Almeno nella sua diocesi vi ha molte parrocchie, che sono di ginspatronato dei parrocchiani; dove perciò la scelta del parroco si fa da questi. Ebbene l' esperienza non breve addimostra che, su cento casi, almeno 99 i peggiori parroci sono quelli, che in sostanza vengono scelti dal popolo parrocchiano. Prima di chiedere il ritorno ad una disciplina, che mutò per la rilassatezza dei costnmi, fa d' uopo di ritornare le popolazioni cattoliche allo spirito dei primi secoli, quando lo zelo sinceramente religioso impediva i tristi effetti delle umane passioni e cupidigie. Altronde anche presentemente non mancano nel popolo i diritti esercibili in coteste nomine; ma non è qui luogo da parlarne. Del resto non sarà mai con umani espedienti che si provvederà ad una società che è divina: ogni provvedimento deve attendersi dal ritorno a quanto è di divina istituzione. Quando ciascun membro della gerarchia, dal Pontefice sommo all' infimo parroco, senza l' intromissione di estranei elementi godrà della libertà giuridica che compete a ciascun grado, allora si avrà quella riforma, che da tanti secoli è il sospiro delle anime elette; e che, invocata sempre, non fatta mai, fu la pietra di inciampo di tanti, che confondendo la forma colla sostanza si sviarono con funeste separazioni dalla cattolica unità.

È per questo che secondo le umili nostre forze prendiamo a scrivere di coteste materie e vi dureremo costanti finchè, per quanto sta in noi, non le avremo esaurite. In chi scrive non è animosità nè avversione di sorta contro le fraterie: tutt' altro: sieno quello che debbono essere, cioè l' eroismo in seno della società religiosa cattolica

Digitized by Google

(ma eroismo di abnegazione) e non che accettarle ne avrà la più profonda venerazione. Comincino dunque dalla prima e più necessaria delle abnegazioni la repulsione di ogni privilegio, chiedendo di essere soggettate alla divina autorità episcopale, come ogni altro cattolico. Dopo ciò vivano pure nelle astinenze, consacrate agli uffici di fraterna carità, ovvero allo studio profondo delle scienze tutte, e allora vedranno che saranno circondate, non che di rispetto, della generale ammirazione. Ma si abbia pazienza: per digiunare e astenersi da certi cibi, per catechizzare le plebi, o soccorrere i poveri infermi, per dare opera a gravissimi studii, non v' è bisogno nè punto nè poco di non essere soggetto ai Vescovi, *posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio.* La pretensione di questa indipendenza rivela umano orgoglio, uno spirito tutt' altro che religioso. È questo un punto sul quale non transigeremo giammai: quanto è di istituzione divina, sappiamo che è immutabile, e lo difenderemo contro ogni attacco pugnando fin dove ci reggono le nostre forze; ma non consentiremo in eterno alla stolta pretesa che sia ugualmente immutabile quanto è opera umana, causata dai tempi che mutano perennemente. Queste pretese sono demenze. Sì la loro esistenza rimonta addietro di molti secoli, anzi è coeva dell' umanità, perchè furono e sono proprie di tutti coloro, che saliti ad un potere qualunque tengono potestà. Finchè non lo abbiano raggiunto, sono progressisti come suol dirsi, e ti predicano a squarciagola, che al mondo tutto cammina, tutto è movimento e tutto si muta sotto del sole per legge intima di natura, o consiglio arcano di Provvidenza; ma quando han conseguita la loro meta; quando si assisero nella sede preminente a che agognavano, allora tutto ha da essere stabile, non più mutarsi, perchè, dicono, si è raggiunta la condizione normale. In grande come in piccolo, nella Chiesa come nello Stato, queste sono le pretese di chi arrivò a sovrastare. Non è certamente questa la dottrina di Cristo, che disse: *Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato* (Matt. XXIII, 12. Luc. XIV, 11; XVIII, 14). E perchè? Per il comandamento formale che *chi è maggiore, sarà ministro* (Matt. loc. cit.): perchè il principe degli Apostoli, quello che deve essere modello ed archetipo di ogni suo successore sulla prima Sede della cattolicità, ha scritto con volontà imperativa: « Adunque io che sono conseniore e testi-
» monio dei patimenti di Cristo; io che sono ancora comunicante di
» quella gloria, che in avvenire si deve manifestare, scongiuro i se-
» niori che sono fra voi: Pascolate la greggia di Dio, che è tra di
» voi, provvedendo non forzatamente, ma spontaneamente; non per

» avidità di turpe guadagno, ma volontariamente; e non come signo-
» reggiando sui cleri, ma di cuore facendovi modello del gregge (I
» Petr. C. V) ».

Ogni forma di impero signoreggiatore deve quindi sbandirsi dalla Chiesa di Cristo; e fermamente dichiariamo di respingere inesorabilmente qualsivoglia spirito dispoteggiatore. Sovra tutto poi respingiamo l' inconsulta pretesa di imporre come divino quello che sia umano, e che all' infuori della parte di divina istituzione siavi alcuna altra cosa, che debba durare *necessariamente immutabile.* Diciotto secoli di esistenza fanno fede della immutabilità della fede a fianco della mutazione perenne della disciplina cattolica, della perpetuità della sostanza nel cangiamento perpetuo della forma. Questa è l' opera di Cristo medesimo, il quale, siccome aveva fatto Mosè, non diede minuziosi ordinamenti; ma compiuta la sostanziale costituzione, la parte strettamente divina e quindi immutabile, pel resto incaricò i suoi Apostoli e loro successori, dei quali è detto, che *lo Spirito Santo li ha posti vescovi a* REGGERE *la Chiesa di Dio:* quasi ripetendo il prodigio dell' uomo miracolosamente sanato, al quale disse: *Sorgi e cammina.*

Adunque inesorabili nel difendere quanto è di istituzione divina, ed esigerne l' immutabilità, come avviene di quanto è sostanziale essenza, non solo non saremo immobili nelle cangianti forme ed accidentalità, ma con uguale risolutezza ed energia combatteremo coloro, che n' abbiano la inconsulta pretesa.

Laonde i lettori veggono che noi non saremo nè anche di quelli, che non trovano buono, se non quanto fu altra volta, e specialmente costumò negli inizi della società religiosa cattolica. Lo ripeteremo ancora una seconda volta: fermi in professare la grande regola *in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas,* rispetteremo fino allo scrupolo tutte opinioni professate in buona fede, e quindi quella ancora che tiene con Nicolò Macchiavelli, che per riformare una istituzione sociale, sia d' uopo di ritornarla alle sue origini; ma soggiungiamo che questa non è persuasione nostra, se non molto limitatamente. Vi ha un ideale del retto e del buono, come dell' equo e dell' onesto. Ogni società composta d' uomini ha in questo ideale la sua stella polare, e si studia di raggiungere questa gran meta del suo pellegrinaggio terreno; ma la via non è unica nè esclusivamente di una sola forma. Noi abbiamo raccolto l' eredità dei padri nostri, e studiandoci di aggiungervi l' opera nostra la tramandiamo ai nepoti, che faranno altrettanto. Credere che siavi un' immutabilità in quanto risente di questa perenne opera dell' uomo, è qualche cosa di più che

ignoranza. Questa è l'eterna legge del Creatore, legge che il Cristo ha ugualmente preposta allo svolgimento della sua Chiesa in quanto vi ha dell'umano: Che viviamo ciascuno nel nostro secolo, influenzati ed a volta nostra influenzando la società di che siamo parte, dando a lei e da essa ricevendo. Indi quel principio ognora professato dalla Chiesa veramente cattolica di adattarsi ai tempi, esemplificandosi nella condotta di Paolo Apostolo, che si gloriava di adattarsi ai Giudei coi Giudei, ai Greci coi Greci, ai Romani coi Romani, facendosi tutto per tutti, onde guadagnar tutti a Cristo.

Lungi da noi le inconsulte avventatezze, che abbandonandosi ad un idealismo fantastico e partendo dal concetto di perfezione assoluta vorrebbero foggiare una società quale se la figurano possibile nelle astrazioni della fantasia; ma lungi ugualmente da noi l'immobilità orientale, la stolta pretensione che una forma qualunque del passato umano sia la perfezione, e quindi meta e riposo dell'umanità, a che invece disse Dio Creatore *Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra.* Misteriose parole, che hanno valore ben più che materiale. Nel passato, ripeteremo col famoso Leibniz, sta la ragione sufficiente del presente, come in questo è riposta quella del futuro; ma il passato non è il presente, nè questo il futuro.

L'esempio più mirabile è la stessa Chiesa istituita da Cristo. Nascente e bambina ancora negli angusti confini della Palestina, essa mantenne i riti giudaici; ma quando passò fra le genti ella stessa dovette abolire le mosaiche legalità. Fin d'allora comparvero quelle menti anguste e paurose, che temendo di ogni mutazione volevano imporre anche il grave fardello del Moseismo; ma lo spirito di sapienza e di verità, che è l'essenza della religione cristiana, facilmente trionfò di questo erroneo immobilismo, e quindi la nuova società si apprestò a conquistare il mondo alla sua fede, invadendo la sterminata mole romana.

Allora eccola influenzata dal romanismo imperiale di cui ricopia le circoscrizioni, finchè diventa affatto romana sotto l'imperio non più idolatra. Essa lotta vigorosamente coi barbari, serbando le preziose reliquie della vetusta civiltà romana; ma poichè il feudalismo diventò organizzazione politica delle genti europee, essa vi si adattò prendendone le forme esteriori. Verità dimostrata già largamente nel precedente volume. Ora ferve il grande lavoro della civiltà, e volere o no, la Chiesa ne proverà l'influenza, come le avvenne in passato, quando prevalsero altre forme e altri ordinamenti sociali.

Digitized by Google

Ecco in breve i criteri, che ci paiono da usarsi. Adattarsi e camminare coi tempi, salva la sostanza e quanto è di istituzione divina. Il nostro desiderio è chiaro, non una Chiesa giudaica, non una romanizzata o feudale come in altre età; ma la Chiesa di Cristo adattata con sapienza al secolo XIX, e quindi armonizzata colle tendenze legittime dell' età nostra; affinchè, cessate le fatali rivalità, a vicenda e Religione e Stato cospirino al bene dell' uomo, così individuo come sociale.

Art. 3.

Il primato di giurisdizione secondo le idee israelitiche-apostoliche.

La questione del *Primato di giurisdizione* nel Vescovo di Roma è precisamente di quelle, che la successione dei tempi ha posata e non poco inasprita in conseguenza delle opinioni di ordine sociale, che invalsero e nelle diverse età e presso i popoli varii, quelli specialmente che tennero un primato politico. Stanno qui le grandi difficoltà onde essa è proprio irta; e siccome fu già accennato, sono queste che bisogna risolvere, sceverando quanto è divino da ciò che i tempi e le opinioni degli uomini vi hanno infiltrato di umano.

Il lettore si accorge che per la natura dell' argomento siamo ricondotti in quel campo, che ci intrattenne nel precedente volume sui rapporti fra Chiesa e Stato, vale a dire la trattazione istorica-critica, onde solamente si può risalire alla verità dottrinale, che si manifestò attraverso a molte vicende storiche, e direbbesi quasi, psicologiche dei popoli; ma come non farlo? Questa è la sorte corsa da tutte le istituzioni sociali, e questa è insieme la causa, per la quale il concetto primigenio assunse nella materiale estrinsecazione parvenze o forme diverse, che lo resero confuso e incerto per molti, i quali sostettero a queste speciosità. Altronde può dispiacere il criticismo, ma quando esso è l' arme generale dei combattenti, come non adoperarlo nella lotta, che si ha da sostenere? Entriamo dunque nell' argomento, e cominciamo da quel popolo, nel cui seno ebbe i suoi inizi l' istituzione primaziale di Pietro.

Presso gli Ebrei non poteva esservi alcun dubbio. La Chiesa mosaica, figura del Cristianesimo, aveva un ministero sacro ordinato a gerarchia, il quale dal grado di Levita ascendeva per quello del Sacerdozio al Sommo Pontefice. È questo un fatto assai importante

onde comprendere la medesima istituzione operata da Cristo in Pietro e ne' suoi successori. Gli Apostoli ai quali esso rivolse immediatamente la sua divina parola finchè fu visibile sulla terra, e che lasciò suoi mandatarii discomparendo d' infra gli uomini, erano tutti di stirpe israelitica, ed osservatori coscienziosi della legge mosaica. Adunque le idee che essi avevano, erano quelle del mosaismo; anzi queste idee non dovevano mutarsi di un iota se non dietro comandamento o insegnamento di Cristo medesimo, o dello Spirito Santo, che egli promise e mandò loro dopo la sua ascensione al cielo. Figurarsi la Chiesa novella costituita altrimenti che a gerarchia, e questa saliente fino ad un capo supremo, che ne fosse centro di unità, sarebbe stato financo impossibile agli Apostoli di Gesù.

Di questo stato dei loro animi che ritraeva le convinzioni di tutto Israele, ne abbiamo prove luminose nello stesso Vangelo. Notabilissimo è in primo luogo quanto è narrato in S. Matteo al capo XX: giova riferire le parole testuali: (1) « Poi Gesù, salendo in Gerusa-
» lemme, tratti da parte i suoi dodici discepoli, nel cammino disse
» loro: Ecco, noi sagliamo in Gerusalemme, e il Figliuolo dell' uomo
» sarà dato in man de' principali Sacerdoti e degli Scribi, ed essi lo
» condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani dei Gentili, da
» schernirlo, e flagellarlo e crocifiggerlo; ma egli risusciterà nel terzo
» giorno ». (vers. 17-19).

Eccoci dunque al momento supremo: Gesù sta per compiere la grande opera della redenzione: dopo il Calvario verrà la risurrezione: ma egli presto non sarà più visibile sulla terra: allora vi sarà altri che lo rappresenti nel suo mistico regno, che è la Chiesa da lui istituita. Chi ne sarà il capo visibile? Chi terrà il suo posto, quasi un *ad latus*, sedendo sulla cattedra eminente di Aronne? È allora che avviene il fatto della ambiziosa moglie di Zebedeo, così espostoci da Matteo in proseguimento della narrazione surriferita.

« Allora la madre dei figliuoli di Zebedeo si accostò a lui, coi
» suoi figliuoli, adorandolo e chiedendogli qualche cosa. Ed egli disse:
» Che vuoi? Ella gli disse: Ordina che questi miei due figliuoli seg-
» gano, l' uno alla tua destra, l' altro alla sinistra, nel tuo regno. E
» Gesù rispondendo, disse: Voi non sapete ciò che vi chieggiate: po-

(1) Ma disputa essendo specialmente coi dissidenti della nostra confessione, avvertiamo che a maggiore larghezza verso di loro d' ora innanzi ci serviremo precipuamente della versione del Diodati, usando una fra le tante edizioni fatte dai biblici inglesi. Così per gli avversari non vi saranno dubbi sul senso che diamo alle parole testuali della Scrittura.

Digitized by Google

» tete voi bere il calice, che io berrò, ed essere battezzati del batte-
» simo, del quale io sarò battezzato? Essi gli dissero: Sì lo possiamo.
» Ed egli disse loro: Voi certo berrete il mio calice, e sarete battez-
» zati del battesimo, del quale io sarò battezzato; ma quanto è al
» sedere alla mia destra, o alla mia sinistra, non istà a me il darlo;
» ma sarà dato a coloro, a cui è preparato dal Padre mio. E gli altri
» dieci, avendo ciò udito, furono indignati di que' due fratelli. E
» Gesù, chiamatili a sè, disse: Voi sapete che i principi delle genti
» le signoreggiano, e che i grandi usano podestà sopra di esse. Ma
» non sarà così fra voi; anzi chiunque fra voi vorrà divenir grande,
» sia vostro ministro; e chiunque fra voi vorrà esser primo, sia vostro
» servitore. Siccome il figliuolo dell' uomo non è venuto per essere
» servito, anzi per servire, e per dar l' anima sua per prezzo di ri-
» scatto per molti ». (Ivi, vers. 20-28).

Questa narrazione ha la sua massima importanza, e splende per noi di luce veramente divina. Colle idee prettamente mosaiche del Sommo Sacerdote, udito appena da Gesù che si accosta l' ora suprema, la madre e i figli di Zebedeo cercano essi di essere i luogotenenti di Cristo in seno della nuova Chiesa, che essi chiamano il *suo Regno*. Questi ambizioselli si ricordano che Mosè, figura di Cristo, aveva istituito Sommo Sacerdote il fratello Aronne, e essendo già questo prossimo a morire gli aveva sostituito il figlio Eleazaro. Azione compiuta da Mosè quando egli medesimo si avvicinava a sortire da questo mondo: adunque, dominati dall' affetto, la madre e i figli invocano per sè la luogotenenza di Gesù nel suo regno.

Il maestro ne trae occasione ad un insegnamento squisito di umiltà. In prima chiede se *possono bere il suo calice*, e ricevere il *suo battesimo*, cioè incontrare la morte, com' egli è per fare. Essi rispondono che sì, come fanno sempre coloro che sono dominati da un' ambizione; ma anche ciò dato non sono essi i prescelti dal Padre celeste. Questo atto dei figli di Zebedeo e della madre loro sdegna però gli altri Apostoli, ognuno dei quali dentro di sè sperava forse il vagheggiato onore. Intanto Gesù (che non nega mai vi debba essere uno il quale sia Capo visibile della sua Chiesa, come vi era nel Mosaismo, ma avverte solamente che sarà quegli, al quale il Padre suo vorrà conferire questa dignità) chiama a sè gli Apostoli, e li avvisa quale poi sarà nella pratica il nuovo magistero: *Non signoreggiare*, come fanno i re delle genti: *chi vuole innalzarsi, sia ministro degli altri: chi vorrà esser primo, sia servitore degli altri*. E reca il proprio esempio, affermando di essere venuto *non per essere servito, ma per servire, e*

dar l' anima sua per prezzo di riscatto per molti. — Idea sublime di questo *primato*, che presto sarà da lui istituito: *primato* che non è signoria, ma servitù per amore e nella carità di Cristo: dovere sommo e tremendo, non vanità di potere, e pretensione ostentata di diritti come fanno i signoreggianti re della terra.

La lezione era stata solennissima; ma purtroppo anche Gesù aveva a fare colle misere ambizioni degli uomini. I suoi Apostoli non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo, quella prodigiosa confermazione nella grazia, per la quale essi non sarebbero più dominati da queste umane passioni. Erano ancora quello che sono oggidì Vescovi e Pontefici viatori nel mondo: labili come ogni mortale, soggetti alle cupidigie dell' ambizione. Quanto poco perciò profittasse loro la paterna ammonizione di Cristo lo abbiamo da S. Luca al Capo XXII. Il Nazareno era già in Gerusalemme, alla cui volta lo vedemmo diretto: era venuta l' ultima sera, che precederebbe la sua passione, ed aveva celebrata co' suoi Apostoli quella famosa cena, nella quale istituiva l' alto misterio dell' Eucaristia, allorquando, dispensato il pane consacrato e partecipato il calice del suo sangue, così prosegue a narrare l' Evangelista in bocca di Cristo.

« Nel rimanente, ecco, la mano di colui che mi tradisce, è meco » a tavola. E il Figliuol dell' uomo certo se ne va, secondo ch' è de- » terminato; ma guai a quell' uomo, per cui egli è tradito! Ed essi » (cioè gli Apostoli) cominciarono a domandarsi gli uni gli altri, chi » fosse pur quel di loro, che farebbe ciò. *Or nacque ancora fra » loro una contesa, chi di loro paresse che fosse il maggiore.* Ma » egli disse loro: i re delle genti le signoreggiano, e coloro che hanno » podestà sur esse son chiamati benefattori. Ma non già così voi: » anzi il maggiore fra voi sia come il minore, e quel che regge come » quel che ministra ». (Luc. XXII, 21-26).

Quale profonda impressione non fanno queste parole evangeliche! L' ora è solennissima, e trascorre fra i più grandi misteri e le più sublimi azioni di Cristo. È istituito il massimo de' Sacramenti, e poi Cristo ha annunziato che fra i suoi dodici Apostoli vi ha uno che lo tradirà. Eppure fra tante sublimi e insieme tremende memorie, questi uomini ancora carnali hanno tempo e voglia di contendere: *Chi di loro paresse che fosse il maggiore.* E Gesù paziente li ammonisce che non si tratta di dominare, ma di servire; che *quegli che regge deve essere come quello che ministra.*

Questo novello esempio di mondana ambizione, onde il cuore dei dodici Apostoli era ancora predominato, ci dimostra ad evidenza quanto

Digitized by Google

prevalevano in essi le idee e le tradizioni mosaiche. Mosè vicino a morire delega a Giosuè il potere politico, mentre il pontificale è già stabilito in Aronne, e si trasmette al figlio Eleazaro: perchè Gesù non farà altrettanto? Ed ecco madre e figli di Zebedeo fargliene la domanda. *Ordina che questi miei due figliuoli seggano l' uno alla tua destra, l' altro alla sinistra, nel tuo regno.* Là nell' augusto Cenacolo risorge la contesa, perchè uno ha da esservi, che tenga il posto del Gran Sacerdote nella nuova Chiesa: e chi *pare che debba essere?* Eppure se la voce della carne, questa eco della mondana ambizione, non fosse ancora troppo potente in que' dodici chiamati, ma non ancora riconfermati, potevano averlo ben chiaramente compreso. La maggiore intensità della fede, e l' ardore prevalente della carità aveva già provocata la suprema parola di Cristo. Quanto ci narra S. Matteo in pieno accordo degli altri Vangelisti sulla confessione di Pietro, da tempo era compiuto. Riportiamo ancora cotesto brano della storia evangelica.

« Gesù essendo venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò » i suoi discepoli: Chi dicono gli uomini che io, Figliuolo dell' uomo, » sono? Ed essi dissero: Alcuni Giovanni Battista, altri, Elia, altri, » Geremia od un de' profeti. Ed egli disse loro: E voi chi dite che » io sono? E Simon Pietro rispondendo disse: Tu sei il Cristo, il » Figliuolo dell' Iddio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: Tu sei » beato, o Simone, figliuolo di Giona, conciossiachè la carne ed il » sangue non t' abbiano rivelato questo, ma il Padre mio che è nei » cieli. *E io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa pietra* » *io edificherò la mia chiesa, e le porte dell' inferno non la po-* » *tranno vincere. E io* TI DARÒ *le chiavi del regno de' cieli, e tutto* » *ciò che avrai legato in terra, sarà legato ne' cieli, e tutto ciò* » *che avrai sciolto in terra, sarà sciolto ne' cieli.* Allora egli di- » vietò ai suoi discepoli che non dicessero ad alcuno che egli fosse » Gesù, il Cristo ». (Matt. XVI, 13-20).

Anche trascurando le molte altre circostanze, nelle quali Pietro è visibilmente designato *primo* fra tutti gli Apostoli, bastava questo fatto per dimostrare ad ogni uomo di buona fede e che non fosse dominato da secreta ambizione, chi fosse quello fra i dodici il quale, discomparso dalla loro vista il Nazareno, avrebbe il primato fra loro, o come usa l' Evangelista, che *paresse dover essere maggiore.*

È poi più che notevole la concatenazione strettissima, onde la narrazione evangelica collega tutti questi, che direbbonsi episodii, e ne fa un seguito compattamente unito. Infatti S. Matteo dopo narrato

che Gesù per allora proibì agli Apostoli di manifestare chi egli fosse, soggiunge questo altro fatto non meno notevole.

« Da quell' ora Gesù cominciò a dichiarare a' suoi discepoli che » gli conveniva andare in Gerusalemme, e soffrir molte cose dagli an- » ziani e da' principali sacerdoti e dagli Scribi, ed essere ucciso, e » resuscitare nel terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò » a riprenderlo, dicendo: Signore, tolga ciò Iddio; questo non ti av- » verrà punto. Ma egli, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene indietro da » me, Satana; tu mi sei in iscandalo, perciocchè tu non hai il senso » alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini ». (Ibi, vers. 21-23).

Così la confessione ardente di Pietro si collega coll' annunzio che fa Gesù della non molto lontana sua passione; e quando si mette in via per recarsi a Gerusalemme, ove troverà la crocifissione, la moglie e i figli di Zebedeo, memori del vaticinio, osano chiedere per sè onore e potestà primaziale; e finalmente nell' ora solennissima dell' ultima cena ritorna in campo cotesta questione della primazia.

Sono cuori tuttora carnali, e non dobbiamo meravigliarci: e meno poi ci debbono far caso queste umane miserie, se riflettiamo alle opinioni e ai pregiudizi, che erano invalsi fra gli ebrei. Mosè era stato figura del Messia: questo figurato, secondo le opinioni di già comuni in Israele, camminerebbe sulle orme del grande legislatore ebreo. Come quello aveva rivendicata la nazione a libertà, e l' aveva tolta alla servitù egiziana, così il Messia aspettato, che sarebbe stirpe di Davidde gran re degli Ebrei, ritornerebbe la nazione a splendore e potenza. Sulle orme di Mosè darebbe legge novella alla posterità di Giacobbe, e su quelle di Davidde ne risusciterebbe lo splendido imperio. L' uno e l' altro poi avevano dato ad Israele doppio ordinamento, politico e religioso: adunque altrettanto farebbe Gesù, che i dodici sanno già essere l' aspettato Messia. Così la pensava la madre di Giacomo e di Giovanni figli di Zebedeo, che ne invocò l' assunzione *ad latus* di Cristo, cioè l' uno gran Sacerdote come Aronne, l' altro capo politico a somiglianza di Giosuè. Contesa che si rinnova all' ultimo istante, quando Gesù sta per avviarsi al Getsemani, dove comincierà l' orrenda tragedia di sua passione.

A Pietro, che è ancora carnale esso pure, o, come lo aveva ripreso Gesù, che aveva il senso non alle cose di Dio, ma a quelle degli uomini, e avrebbe voluto distoglierne il suo caro maestro, Gesù fa grave rimprovero, e lo dice *Satana*, cioè tentatore del male. Quale sentimento dunque guidava questo primo de' suoi Apostoli? Era tutta carità per Gesù: era tutta sollecitudine per non vederlo in mezzo ai

patimenti da lui predetti? Possiamo dire che non vi si mescolasse secretamente qualche calcolo, ora che il suo Maestro lo ha manifestamente designato per primo fra suoi compagni, e gli ha promessa una speciale potestà simboleggiata nelle chiavi del regno dei cieli? *Ti darò,* dice la narrazione evangelica, *ti darò le chiavi del regno dei cieli:* non le dà ancora dunque; ma le promette. Pietro che deve essere Vicario, non lo può essere ora, perchè il Capo visibile è ancora Gesù; ma lo sarà: intanto che ne pensano gli altri compagni di Apostolato? Quando Gesù sia scomparso, ove metterà capo la promessa del maestro? Altronde cotesti dubbi di Pietro non sono infondati, se parliamo secondo il senso delle cose terrene, che Gesù gli rimprovera. La storia evangelica da noi riportata è là per attestarci le ambizioncelle che pullulano in que' cuori non per anco purificati e mondati completamente. Non molto prima questo futuro Vicario del Cristo aveva tentato di trattenere Gesù dallo ascendere a Gerosolima, ma n' era stato severamente rampognato, perchè non sapeva capire le cose di Dio, dominato com' era dal senso di quelle degli uomini.

Ma ogni dubbio sugli interni sentimenti di Pietro, che non erano scevri da secreta gelosia verso i compagni, e da dubitazione circa la nuova dignità a che sarà elevato anche in fatto, vien meno riflettendo alle parole che Cristo gli dirige dopo la contesa nata nel cenacolo sulla preminenza di alcuno fra loro. Ecco il testo del discorso.

« Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha ri-
» chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Ma io ho pregato ac-
» ciocchè la tua fede non venga meno; e tu quando un giorno sarai
» convertito, conferma i tuoi fratelli. Ma egli disse: Signore io sono
» presto ad andar teco e in prigione e alla morte. Ma Gesù disse:
» Pietro, io ti dico che il gallo non canterà oggi, primachè tu non
» abbia negato tre volte di conoscermi ». (Luc. XXII, 31-34).

Le parole di Cristo richiamano qui quanto è narrato di Giobbe, sul quale Satana potè compiere, sebbene indarno, le sue tristi prove. Secondo il linguaggio biblico, Satana (che invidia il bene dell' umanità e mira al fine di trascinare nella prevaricazione i più eletti medesimi, contro i quali si studia di porre in atto ogni sua arte malvagia) invidiosissimo della virtù e della futura grandezza di Pietro, fa gli estremi sforzi per farlo defezionare, come, secondo la narrazione, aveva tentato con Giobbe. Ciò suonano le parole di Cristo: *Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti, come si vaglia il grano.* Come però Dio aveva promesso che la dura prova non vincerebbe il paziente idumeo, così ora Cristo promette che, ad onta di ogni debolezza umana,

la fede di Pietro non verrà meno: esso per tre volte negherà di conoscere il suo maestro, e nel fatto egli sconfesserebbe la fede colla quale confessò già che Gesù era *il Cristo, il figliuolo del Dio vivente;* ma alla momentanea debolezza verrà dietro il pentimento e la conversione; e allora poi sarà che Pietro convertito *confermerà i fratelli.*

Ma che vogliono significare nel loro senso profondo le parole di Cristo? Quali sono le prove della tentazione a cui Pietro è soggettato? L'insieme della narrazione evangelica è troppo connesso, perchè non si ravvisi in essa la manifestazione dei secreti sentimenti di Pietro sulla grande sua vocazione, che al pari degli altri Apostoli non ha ancora compresa nel suo senso tutto spirituale. L'idea del pontificato aronnita, che non fu prettamente spirituale, ma involvette potenza anche terrena, predomina in lui come nei compagni: il regno di Cristo si intende ancora in senso materiale, secondo le opinioni pregiudicate degli Israeliti: ecco *il senso alle cose degli uomini, non a quelle di Dio,* che Cristo aveva rimproverato a Pietro medesimo: conveniva dunque che cadesse questa voce miserabile della carne e del sangue, e che il concetto della nuova dignità primaziale fosse mondato, come si vaglia il grano, come si monda l'oro nell'ardente crociolo.

Cotesta mondazione completa noi la vedremo poscia dopo la morte e risurrezione di Cristo. Intanto, qui rifacendoci a quanto dicevamo a principio di questo articolo, si noti come presso gli israeliti, e quindi presso gli Apostoli di Cristo nemmeno per sogno poteva esservi dubbio o questione se la nuova Chiesa avrebbe il suo *Sacerdote Sommo.* Gli ebrei non avevano altro concetto di una vera Chiesa; e come Mosè aveva costituita la gerarchia, che noi diciamo di giurisdizione, di tre gradi, leviti, sacerdoti e sommo sacerdote, così dovrebbero esservi questi gradi nella Chiesa del Figurato. Infatti non leggiamo mai che nasca disputa o che si interroghi Gesù se compirà ancor esso quanto aveva fatto Mosè. La contesa che nasce è, chi degli Apostoli avrà il sommo Sacerdozio. Disputare della elevazione alla carica vuol dire precisamente che l'ufficio in sè è posto fuori di contestazione. Così era nel fatto presso gli ebrei tuttiquanti, e quindi fra gli Apostoli, che tutti erano israeliti, e fedeli al Mosaismo. L'idea loro sulla natura di questo sommo sacerdozio non era certamente esatta, laonde Gesù si adopera a correggerne la parte erronea; ma con ciò esso non faceva che riconfermarla nella parte che era vera e divina.

E siccome questo primato di giurisdizione trova nelle osservazioni esposte una base inconcussa, a dire il vero ci sembra quasi impos-

Digitized by Google

sibile che uomini dedicati allo studio dei libri evangelici abbiano potuto, o possano rivocarlo in dubbio. Quando si tratta di istituzioni sociali, uopo è ricordarsi che desse sono la traduzione in atto delle idee, che un popolo professa in ordine alla propria società. Qui siamo in un ordine sopranaturale; ma che disse egli Cristo? Ecco le sue parole registrate in Matteo *(Cap. V, 17)*: « Non pensate che io sia » venuto per annullare la legge o i profeti; io non sono venuto per » annullarli; anzi per adempirli ». Adunque le grandi istituzioni mosaiche, la legge organica del grande legislatore ebreo devono restare completamente: soltanto laddove vi fosse qualche difetto, alcun vuoto, questo sarebbe riempito. Gli ebrei avevano introdotti elementi umani nel loro concetto del sommo Sacerdozio, massime nei secoli che passarono dal ritorno dalla schiavitù babilonese a Cristo nato: ebbene questa scoria sarebbe levata: ora purgare una istituzione da eterogenei elementi non è abolirla, ma sì anzi consolidarla. Come vedremo largamente nel seguito, ciò fece Cristo, che era venuto per adempire la legge e i profeti; ma appunto perchè l' opera sua era di purgazione, di correzione, di riempimento del vuoto, esso riconfermava l' istituzione: per questo in ogni circostanza corregge la parte falsa del concetto, ma non una sillaba sua accenna alla negazione di questo supremo ufficio sacerdotale. Quale prova adunque più manifesta della reale istituzione di questa primazia, che deve essere il centro visibile di unità? Vedremo che altre prove e scientifiche e storiche dimostrano questa verità; ma non ve ne fosse altra, questa dovrebbe bastare per ogni uomo spassionato e capace di un serio esame, storico ad un tempo e critico e giuridico.

Nol taceremo, la divina istituzione di Cristo patì nel seguito e grandemente per quella intromissione medesima di umani elementi, che i secoli vi indussero poi, e la tornarono presso molti quale se la figurarono gli stessi Apostoli prima della passione di Cristo; ma questo vorrà forse dire che Gesù non abbia costituita questa grande istituzione nella sua Chiesa? No, non può ragionarsi così dagli uomini serii: uopo sarà di rifare l' opera stessa di Gesù, che pose ogni sollecitudine in mondarla da ogni scoria delle umane passioni; ma questo non è nè negare nè distruggere: ciò anzi è edificare sul solido fondamento di Cristo, che è la pietra angolare.

Art. 4.

Disposizioni di altri popoli a favore o contro il Primato del Papa.

Altre erano le cagioni, ma i popoli occidentali o latini non meno degli ebrei erano disposti da natura a riconoscere un primato di giurisdizione nella nnova Chiesa, quale istituzione inseparabile da nna società idealmente perfetta. Roma aveva saputo compiere la più grande unità politica, che mai si fosse veduta nel mondo. La sua attuazione era stata opera della vittoria guerriera; ma la conservazione di quella grande unità, che durava non pochi secoli (e moralmente può dirsi non si spense che all' età nostra, quando disparve interamente ogni avanzo del *sacro romano imperio*), fu opera di un principio molto più vitale, e ragionevole ancora. L' edifizio della vittoria fu cementato dalla legislazione; chè il gius romano nella sfera privata è ancora e lo sarà sempre una delle meraviglie del mondo.

Dove le idee giuridiche arrivano a prevalere, ivi si ingenerano concetti maggiormente esatti di una convivenza sociale; ma su tutti prevale quest' uno, che la legge è la vera autorità imperante, e quindi il potere, nel suo esercizio, essere legittimo presso colui, che è l'esecutore imparziale di una provvida legislazione.

Altro principalissimo effetto è prodotto dalla causa medesima di una legislazione sapiente. Questa non nasce da sè: ha inevitabilmente un autore, sia poi personale o sia collettivo, che qui non cale. Ora questo abile legislatore diventa il centro natnrale di gravitazione, attorno cui si move, come in un' orbita, la società che per quella legislazione è governata. Eccoci quindi per intima ragione della natura psicologica dell' uomo sociale a quella unità di potere, centrale, supremo, che tiene su tutti un primato, e come suol dirsi forma il gran vertice della piramide sociale.

Nella mole sterminata del romano imperio cotesto centro era costituito da Roma, mediante quella potestà che variamente nelle diverse età vi aveva esercitato ad un tempo e il potere legislativo, e il potere politico, e non di rado il giudiziario. Finchè Roma fu piccola e il suo diritto rimaneva ancora bambino, questi poteri si intrecciavano nel senato e nel popolo romano; ma quando, crescinta in potenza, il suo imperio si allargò mano mano dal Tigri all' Oceano Atlantico, le lontane provincie (ora nazioni) non conobbero davvicino che un uomo,

Digitized by Google

venuto da Roma, il quale personificava in sè questa dominatrice del mondo. L' Italia medesima a poco a poco si assuefece a veder tutto in un capo della famosa repubblica, il quale poi col nome di Imperatore diventò centro di tutta l' azione politica, e cardine attorno a cui si ravvolgeva quella mole disterminata. Cotesto capo o centro dell' immenso imperio usufruiva poi egli i grandi risultati della sapienza legislatrice romana; perchè sebbene fosse opera non sua ma dei sommi giureconsulti di Roma, pure dacchè le leggi si pubblicarono a nome e per *Costituzione del principe*, a questo ne veniva l' onore, e a lui si accresceva l' autorità.

Queste erano le condizioni del mondo romano, allorchè, nei primi secoli della Chiesa novella, il Cristianesimo invalse e poi prevalse fra le genti, che tutte assieme costituivano l' immenso imperio. La nuova religione dunque sorgeva nel seno di un' immensa unità politica, quale mai si era veduta per lo innanzi: essa veniva distendendosi fra popoli che nella sfera privata erano governati da un giure stupendo, e del quale praticamente ne era divenuto autore ed applicatore un uomo, chiamato pretore, o urbano o peregrino o con altro nome. Anche politicamente aveva un ordinamento quale non si ebbe mai prima nessun altro popolo. Era imperfettissimo al paragone degli ordinamenti moderni; ma in confronto del gius pubblico dei grandi imperii preceduti era tipo di ragionevolezza. Dalla piccola consociazione del Municipio saliva attraverso alla Provincia fino alla grande unità dell' imperio, che i tempi, i costumi mutati, le circostanze di luogo e delle persone avevano personificato nell' imperatore.

Nell' ordine religioso uguali, se non anzi più favorevoli erano le condizioni onde far luogo con una facilità la più grande al concetto di primazia. Nel trattato sui *rapporti fra Chiesa e Stato* fu già discorso dei medesimi presso i romani ancora idolatri (1): il lettore voglia rileggere quanto ivi fu toccato, e conoscerà di per sè come l' idea di una primazia anche religiosa fosse, a dire così, insita alla società romana. Lo stesso culto idolatrico ebbe il suo pontificato massimo; carica in prima tenuta dai re, conforme alla quarta delle leggi regie, che diceva: *Rex sacrorum praeses, legum custos esto. Judicia exerceto. Belli imperium habeto.* Cacciati i re, i pontefici si elessero nei comizi, ma era l' ordine senatorio che vi era prescelto, e il pontefice massimo era sempre e patrizio e sommo giureconsulto. Chi non ricorda il celebre Scevola nei dialoghi ciceroniani? Passata

(1) Cap. II, Art. 4.

Digitized by Google

la forma politica all' imperio, il pontificato ancora fu conferito ad Augusto, e così a Tiberio, sotto il quale anzi divenne inseparabile dalla carica imperiale, come fu narrato nel luogo predetto.

Ivi pure fu accennato come sappiasi dalle lettere di Plinio a Traiano, e di questo a quello, che l' imperatore esercitava cotesto alto ufficio in tutto l' imperio, e risolveva quelle, che noi ora diremmo quistioni teologiche e disciplinari; vi fu dimostrato ancora che gli imperatori tenevano cotanto a questa carica religiosa del vecchio politeismo, che premettevano il titolo di *pontefice* a quelli stessi di imperatore e di console.

Cotesti fatti, e circostanze istoriche furono anzi cagione di opposti errori; imperocchè gli uni fra gli oppositori del primato giurisdizionale del Vescovo di Roma lo pretesero un' istituzione prettamente umana, che si fosse copiata dal concetto romano dei *Cesari*, imperatori e pontefici: gli altri per contrario vollero sostenere che la divina istituzione della primazia, per atto effettivo di Cristo suo fondatore, comprendeva una *vera* e *personale* dittatura del Vescovo di Roma su tuttaquanta la Chiesa, con piena, assoluta, illimitata potenza ed imperante, come era stata quella dei *Cesari* arbitri personali ed assoluti dell' imperio. Due eccessi ugualmente erronei, perchè falsarono entrambi l' idea vera della cattolica primazia, e contro i quali dovremo incresciosamente lottare nel presente trattato. Da questa doppia esagerazione, che o troppo tolse o troppo diede al primate cattolico sono derivati gli scismi più deplorabili, come n' è derivata quella deplorabilissima lotta sui decreti del Vaticano Concilio, che è venuta ad aprire novella piaga nel corpo mistico della Chiesa. Da essa finalmente emanarono le tristi contese fra Sacerdozio ed Imperio, massime nella forma degli ultimi secoli, e quelle medesime, che si agitano tuttodì.

L' Italia ha statuita nell' anno decorso una legge per le garanzie del Pontefice e i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica; ma da capo a fondo è impregnata di questi errori, onde poi non soddisfece a nessuno. Nella sfera politica, è vero, anche noi dopo avere combattuto le idee, che prevalevano nel Parlamento Italiano, accettammo la legge (che essenzialmente è transitoria), ma soltanto per quel grande principio della scienza della legislazione: Che la miglior legge non è quella, che razionalmente sia perfetta, ma quella che è più opportuna per le circostanze sociali e le opinioni prevalenti. Del resto nell' ordine scientifico, così civile come religioso, essa non potrebbe accettarsi involvendo troppo dell' erroneo in ordine alla cattolica primazia. Fu uno spettacolo strano: legislatori non solo non convinti, ma avver-

sarii della dittatura personale del Pontefice, formulavano e approvavano una legge che si fonda interamente su questa! Ma così doveva essere, perchè essi piegavano ad una necessità politica, mentre nell'ordine giuridico-canonico erano imbevuti di vieti pregiudizi. Forse dei cinquecento deputati che tanto discussero intorno a quella legge, non ve ne erano quattro che ne fossero persuasi, e conoscessero nella sua vera natura l' istituzione del Primato, quale Cristo l' ha fondato.

Tanto è complicata, difficile, brigosa la questione che abbiamo fra mani, e tanto perciò urge di fare quanto è possibile per recarvi luce.

Tornando al nostro assunto ci incombe ora di notare come per cause contrarie, disposizioni opposte all' idea della primazia cattolica esistevano fra altri popoli. Sovra tutti spiccavano i Greci. Questa classica nazione, prima che Roma stessa, aveva raggiunto un grado assai elevato nell' incivilimento scientifico ed artistico; ma nell'ordine legislativo nemmeno da lungi avea saputo sollevarsi ad alcun che simile alla romana sapienza. Le legislazioni di Licurgo e di Solone, di che si imbevono le menti giovanili negli studi chiamati classici, facendole fuorviare pazzamente dietro tipi fantastici, e profondamente erronei, non sono altro che puerili giocatoli a confronto della grande opera della giurisprudenza romana (1). Ommettendo il diritto privato, che

(1) Dei cinquantaquattro anni della mia vita, quaranta oramai li ho spesi nell' insegnamento: adolescente dovetti noiarmi nel primario: più tardi applicai variamente all' istruzione secondaria ginnasiale e liceale: ora volge il dodicesimo anno dacchè appartengo alla Facoltà giuridica in cotesta R. Università di Bologna. In questa lunga carriera dovetti occuparmi del molteplice programmismo scolastico, e conoscerne pregi e difetti. Ebbene, mentre i giovani li veggo anche ora venire all' Università piena la mente di Atene e di Sparta, dei due Bruti e di cento altri episodi, che a nulla servono, e anzi influiscono svantaggiosamente sulla gioventù, ardente per natura, non uno ho mai conosciuto dei giovani, che sorta dai licei e si presenti all' Università conscio del più gran fatto storico del mondo antico, la portentosa sapienza dei romani giureconsulti. Parlare loro di Labeone e di Proculo, onde la scuola *proculeana*, o di Capitone, Sabino e Cassio Longino autori della scuola *sabiniana* o *cassiana*, è qualche cosa di peggio che parlare arabo. E sì che queste celebri scuole del giure, antesignane la prima della *scuola storica* moderna e la seconda della *filosofica*, hanno bene qualche maggiore importanza che non Licurgo e Solone, e Bruto, e Orazio Coclite e Valerio Publicola, e somiglianti nenie, che a mio credere non sono altro che tanti romanzetti escogitati per divertire le menti dei romani ancora *rudi e agresti*, come li dissero alcuni sommi tra i loro scrittori. Debbo dire tutta intera la verità: maggiore tradimento dell' istruzione storica non si potrebbe ideare. E intanto si prosegue alacremente su questa via, e Camillo, e Regolo, e Fabrizio sono

Roma sollevò a tanta altezza e di cui nulla fu nella Grecia, lo stesso giure politico rimase addietro immensamente. L' unità nazionale non arrivò mai a prevalere fra i greci: tutto al più non vi esistette che un concetto embrionale, che si rivelò appena quando uei giochi pubblicl o nella superstiziosa immunità dei delubri idolatri e degli oracoli, quando in qualche lega temporanea onde resistere a straniera invasione; ma che poi cedeva alle rivalità interne, ed agli orrori delle guerre civili. La Grecia non conobbe alcun ordinamento gerarchico della pubblica amministrazione. Il municipio e la provincia romana erano qualche cosa di imperfetto al paragone degli ordinamenti moderni, come questi lo diverranno a confronto di quelli che si avranno fra qualche generazione, quando l' accentramento francese, dilagato in Italia per le tradizioni prevalenti del già regno sardo, avrà ceduto inevitabilmente il posto alle tradizioni veramente italiane; ma per quanto questi ordinamenti fossero imperfetti, vero è sempre che collegavano in una savia graduazione la vasta mole romana, la quale ascendeva fino al centro sommo della repubblica e poi dell' Imperio. La Grecia non conobbe nulla di tutto ciò: Sparta non trovò altro mezzo per dominare sull'emula, che la servitù di Messene, e l'oppressione degli Iloti. Le rivalità di Atene e di Sparta e di altre greche repnbblichette non rivelarono che la mania di conquista asservente, di dominazione dispotica sui vinti. Quando la ferrea Sparta arrivò a prevalere su di Atene, non seppe fare di meglio, di quanto fa ora la Russia cogli infelici polacchi.

Roma fu sempre un municipio signoreggiatore; ma il gius italico, e più il gius latino dischiudevano la via agli onori della repubblica anche al provinciale: il diritto politico del cittadino non era esercibile che in Roma, e sovente fu, più che altro, uno scherno; ma tuttavia dalle rimote provincie e dalle colonie poteva chiunque trapiantarsi nel Lazio, e mediante il diritto latino entrare in Roma. Come istituzione nulla di ciò si ebbe fra i Greci. Lo straniero poteva essere dichiarato cittadino ateniese, ma era un favore, una grazia; non era un' istituzione politica, la quale gli aprisse una porta giuridica alla cittadinanza col godimento dei diritti politici per un ordinamento fondamentale ossia costituente dello Stato.

tutta la dottrina storica appresa dai giovani, che poi, come ho detto, ignorano il più gran fatto storico, quello della romana legislazione. Eppure si pretende di allevare generazioni serie! Povera scienza!

Digitized by Google

È vero che uomini sommi, tra i quali tenne principato scientifico Aristotile, scrissero libri dottissimi in politica; ma che giovarono essi ai Greci? La profonda antitesi che appunto vi fu maisempre tra questi dettati dei pochi e sommi filosofi e il diritto pubblico praticato fra le greche repubbliche, altro non fa che rendere più manifesta la povertà della scienza politica di quei popoli, e mettere in evidenza che l' idea dell' unità nazionale, basata sovra graduali ordinamenti, non fu mai nè avvertita nè pensata dai greci.

In ciò consistette la profonda cagione, perchè l' opera di Alessandro perì con lui, mentre quella di Cesare, ad onta della sua morte violenta, rinacque subito in Augusto e durò tanti secoli. I popoli costituenti la gran mole latina avevano raggiunto la coscienza di una politica unità, coscienza che non si era mai fatta strada presso i Greci di Alessandro (1).

La Grecia passò in dominio di Roma; ma imbevuta delle sue tradizioni fu la provincia di tutto l' impero che o non si romanizzò affatto, o sì poco da non sentirne seria influenza. La quale azione non fu ristretta alla Grecia propria, ma si ripercosse in tutto l' oriente romano, dove era prevalsa la greca favella, e insieme la greca scienza, speculativa anzichè pratica, sottilizzante e sovente cavillatrice.

A molti fa meraviglia come l' eterodossia nel Cristianesimo prevalesse anzitutto in Oriente; ma questa meraviglia cessa quante volte uno si faccia a ponderare le tradizioni grecizzanti di quelle popolazioni. Fra l' oriente e l' occidente, fra il genio greco ed il latino vi è differenza radicale: colà tutto era speculazione e polemica, genio che più tardi formò il bizantinismo: qui invece tutto tendeva alla pratica; laonde se là in Oriente si ebbe la patria dei filosofi speculativi, qui nell' Occidente fiorì la giurisprudenza, che intende al governo pratico dell' umanità.

Questo antagonismo non poteva non avvertirsi da Costantino che, uomo eminentemente politico, si avvide come gli sarebbe giovato il

(1) Nel mio *discorso sulle età preistoriche* (Cap. VIII) ho fatto considerare quanto fosse il genio di Alessandro, e quale il vero scopo delle sue spedizioni; ma il lettore vi avrà ancora avvertito cotesto fatto, che le sue vedute non furono comprese. Questo doveva essere accorgimento dei greci; ma era loro impossibile, perchè di grande unità politica non avevano il concetto. Altra era la condizione dei popoli romani al tempo di Cesare. Alessandro aveva genio quanto Cesare; ma esso non guidava popoli quali furono i latini: e va aggiunto che nessuno aveva prima preparato il terreno, come in Roma avevano fatto i Metelli, e gli Scipioni fra tanti altri capitani e insieme profondi politici.

Digitized by Google

tramutare la sede imperiale a Bisanzio da lui detta Costantinopoli. Roma era troppo ostinata nelle sue tradizioni perchè si accomodasse alle grandi mutazioni, che egli operava. Quanto alla sua tenacità per il politeismo essa aveva torto, e ben grave; ma non va dimenticato come questa città era stata la grande maestra in legislazione ad onta di quello sconcio sì turpe di una religione politeistica.

Il fatto medesimo di Costantino e de' suoi successori, per quanto sembri strano, ribadiva l'errore dei greci sul vero ordinamento di una società. In Roma l'imperio era una istituzione che, almeno per finzione legale, risaliva al popolo, sorgente pratica della sovranità. A Costantinopoli invece compariva in un uomo, il quale da sè erasi fatto padrone: esso era un qualche cosa di somigliante ad Alessandro. Come questi destinava Babilonia a sede dello immenso imperio, e ciò con atto di volontà dispotica, così Costantino con atto di volontà personale tramutava la sua sede a Bisanzio. In Oriente cotesti Cesari erano perchè erano: a Roma invece avevano avuta un' origine dal popolo, e quindi una base sociale, diremmo quasi, razionale.

Questa diversità di concetti, per quanto possa parere sottigliezza, non lo è. L' opera individuale dell' uomo che si innalza da sè va soggetta a perire con lui: non si radica nella coscienza del popolo o mai, o con somma difficoltà e sempre non solidamente. Avviene l' opposto quando un' istituzione sorse gradatamente, e comunque ciò fosse, ebbe un solido fondamento morale, siccome lo fu in Roma la grande opera della legislazione. Nel seguito dovremo approfondire cotesto concetto, in parte toccato ancora nel precedente trattato *sui rapporti fra Chiesa e Stato:* qui basti averlo accennato.

Intanto nell' ordine politico la volontà di un uomo, non l' opera delle popolazioni costituenti l' imperio romano, aveva tramutata in Oriente la sede di questo, si era spostato il gran centro politico e giuridico della mole romana, era sorta una nuova Roma. Che avverrebbe nell' ordine religioso? Lo stesso uomo che da sè compiva questo spostamento politico aveva riconosciuto anche civilmente la religione cattolica, parificandola all' antico politeismo dirimpetto allo Stato. Al tempo medesimo egli dunque vi portava la libertà del nuovo culto. Avveniva di più. Insorte le dispute religiose dell' arianesimo, e venutosi alla risoluzione di convocare l' Episcopato in generale Concilio, il motore principale, chi maggiormente si era adoperato perchè ciò si facesse, era stato il medesimo imperatore. A Nicea, città dell' oriente greco, aveva avuto luogo questa Sinodo ecumenica. Per dei greci (che avevano altre idee dai romani) non sarebbe questa una traslazione

altresì del primato religioso in mezzo a loro, come vi era trapiantato il politico?

Ciò avvenne in quanto alle opinioni bizantine, e i Vescovi di Costantinopoli non tardarono ad affacciare le loro pretensioni, e, di suffraganei che erano, ad elevarsi fino alla dignità patriarcale, quando non ruppero l'unità cattolica. Quante volte poi infransero questa non esitarono ad intitolarsi *Vescovi universali*, o come diciamo Papi cattolici.

Così il primato di giurisdizione, conscii o no che ne fossero i vescovi di Costantinopoli, si tramutava per loro in un'istituzione umana, che seguiva le vicende della politica. Idea che è comune a tutte le confessioni dissidenti, le quali finirono col costituire capi della loro Chiesa in Inghilterra il re o la regina, in Germania il re di Prussia, a Pietroburgo lo Czar; il quale si afferma successore di Costantino, come Napoleone I nel famoso decreto (se ben ci ricorda datato da Wagram) in cui aboliva la sovranità pontificia in Roma, si intitolava successore di Carlo Magno. C'è da scoppiar dalle risa, ma il fatto è tal quale.

Somiglianti disposizioni, in forza delle prische tradizioni, si avevano in Germania. Fino al Danubio, che fu limite dell'impero colle provincie di Rezia e Norico, vi penetrarono le idee romane, e quindi vi prese facile e solida base il concetto della primazia cattolica; e noi vediamo anche oggidì che ad onta delle discordie nate a motivo dei vaticani decreti, nessuno dei *cattolici antichi*, come li chiamano, combatte il primato del Vescovo di Roma preso come istituzione. Al di là invece del Danubio e del basso Reno sempre più si manifestano opinioni contrarie, cosicchè oltre il Meno entriamo in pieno protestantesimo. Che vuol dire cotesto fatto meritevole di tanta attenzione? Gli antichi Germani non ebbero mai il concetto romano delle grandi unità sociali, costituite a piramide come suol dirsi: meno poi ebbero il concetto di una suprema podestà, che sopraeminendo in ordine di fatto si basasse su gli ordini sapienti di una grande legislazione, attuata e diffusa a nome di un capo messo al vertice della piramide sociale. I fieri Sassoni avevano opposta una resistenza spaventevole a Carlo Magno, che fu il grande propugnatore del romanismo col nuovo imperio. Convertiti al Cristianesimo non abbandonarono le tradizioni loro; e il primo che si arrogò potere di fare e disfare i pontefici fu appunto Ottone di Sassonia, come fu detto nel precedente trattato. Il fatto suo era la negazione perfetta della divinità dell'istituzione. Come a Bisanzio, così nella Germania, l'istituzione della primazia

cattolica era cosa sottordinata al potere politico, che seguiva le sorti dell' imperio, e così veniva ad essere prettamente umanizzata. Come di uomini scienziati abbiamo la più grande stima del prof. Döllinger e degli altri, secolui detti *vecchi cattolici;* ma la stima per le persone non ci trattiene dal notare che la presente lotta altro non è che uno dei tanti episodii dell' antico e tradizionale germanismo contro il romanismo; quello alieno dall' unità primaziale su di molti popoli, e questo esagerante invece cotesta istituzione. Non sappiamo e non cerchiamo chi sieno gli autori del *Janus;* ma quando leggemmo quel libro, cotesto stato degli animi là nella studiosa Germania ci sembrò più che palese. Per questo ancora più di una volta abbiamo detto che la questione in apparenza è religiosa, ma nella sostanza è politica. Non ci arroghiamo di certo la prerogativa dell' infallibilità nei giudizii nostri, e meno nelle opinioni; ma tuttavia crediamo di non ingannarci. Sono oppositori che contrastano, non propriamente contradditori che negano.

Disposizioni non differenti degli animi prevalgono in tutti i popoli di stirpe germanica al di qua come al di là dell' Atlantico; laonde umanamente parlando non dee recare meraviglia alcuna che sì facilmente si dividessero dalla Chiesa di Roma, Chiesa prima e madre nella cattolica. Per contraria natura di pari cagione non ci fa meraviglia quanto avviene in Francia, dove il gallicanismo, meglio assai che la vite all' olmo, si è maritato coll' ultramontanismo. La Gallia si romanizzò; ma l' antica tradizione druidica non si spense mai, laonde quella è la terra classica della confusione del potere politico col religioso; e vediamo Thiers farla da papa coi calvinisti; e a sua volta il clero cattolico, imbevuto delle tradizioni politiche, non sa dimenticare che costituì uno dei tre *Stati* della monarchia, che anzi fu il primo, quale appunto era stato il vecchio druidismo. Diciamolo pur sempre: le tradizioni sono indelebili e onnipotenti.

Il lettore non si meravigli se gli affermiamo che queste diverse disposizioni degli animi sono state la causa, per la quale il concetto del Primato di Pietro e de' suoi successori fu alterato dagli uni e dagli altri: i latini esagerandolo per le loro idee unitarie, i greci e i germani per gli opposti sentimenti distruggendo l' origine divina o negandolo recisamente, ovvero circoscrivendolo alla cerchia prettamente umana. Cause specialissime poi esistevano in Roma, e già il lettore avrà potuto intravvederlo leggendo il precedente trattato *sui rapporti fra Chiesa e Stato.*

Digitized by Google

Tanto è complicata, spinosa, ardua cotesta questione della cattolica primazia. Quasi col coltello dell' anatomico uopo è di sceverarne gli elementi umani, che alterarono il concetto divino, e furono causa vera dei tanti deplorabilissimi scismi.

E con ciò, tornando a quanto si disse a principio di questo articolo, vegga il lettore in che vero ginepraio si trova chi prende a scrivere di questa grave materia; e quindi disponga l' animo a benevola indulgenza se mai avvenisse che non ogni parola corrispondesse ai voti suoi o alle sue opinioni. Tolleri e voglia differire il giudizio alla fine di questo qualunque lavoro, che almeno è dettato colle più rette intenzioni.

Digitized by Google

CAPO II.

Art. 1.

Antagonismo fra l' idea del Primato dataci dal Vangelo e quella praticata dagli uomini.

Le osservazioni fatte negli articoli precedenti richiedono che ci preoccupiamo del vero concetto della istituzione del primato, che il cattolico deve riconoscere immediatamente da Cristo. In verità nè la scienza, nè la fede, nè la ragione, nè la rivelazione ci lasciano in dubbio su questa grave materia: le oscurità non sono che l' effetto delle passioni e dell' ignoranza umàna. Facciamo quanto è da noi per eliminare coteste malaugurate cagioni di errore.

Il sacerdozio mosaico era la figura del nuovo sacerdozio cristiano; ma fra l' uno e l' altro fu posta una differenza così radicale di attuazione, che li rende essenzialmente diversi. Mosè destinò al culto una delle tribù israelite, quella di Levi, alla quale apparteneva egli stesso. In questa tribù fu distinta la famiglia di suo fratello Aronne, che costitul il grado secondo ascendente della gerarchia, il sacerdozio propriamente detto, mentre il rimanente della tribù levitica era inferiore e destinata alle funzioni meno elevate del ministero. Nella famiglia poi di Aronne il primogenito in linea discendentale fu costituito Sacerdote Sommo, o noi diciamo Pontefice. Vi fu qualche passaggio da una ad altra delle tre linee discese da Aronne pe' tre suoi figli; ma appena operato il passaggio si tornò al pontificato ereditario come primogenitura, quale da Mosè era stato costituito.

Digitized by Google

Adunque presso gli Ebrei tutto il ministero sacro era ereditario. Forma che poco si differenziava dagli ordinamenti di altri popoli orientali, e più specialmente dagli Egiziani, fra i quali per più secoli gli Ebrei erano vissuti.

Cristo serbò l' ordinamento ieratico; ma cangiò radicalmente la scelta delle persone. I suoi Apostoli sono chiamati da lui in qualunque tribù. Pietro che ne sarà capo, e terrà il primato, non è nè levita, nè posterità di Aronne. La chiamata di questi dodici, che saranno l' episcopato nascente, è opera soltanto della volontà divina del Verbo umanato, predisposta da un dono interiore o *grazia*, che diciamo appunto *di vocazione*.

Ecco dunque distrutto pienamente ogni principio ereditario, e quelli prescelti che l' onniscienza divina conosce atti al grande uffizio, e per nostra forma d' intendere, preparati colla grazia a compiere gli alti doveri.

La gravità di questo fatto è di un peso incalcolabile. Presso l'antico popolo eletto il ministero sacro, dal pontefice al grado infimo di levita, era un diritto ereditario, a quel modo circa che nella ricorsa barbarie lo furono le primogeniture e i fidecommessi. Cotesto diritto poi vestiva doppio carattere, cioè era privato e pubblico. Come privato costituiva la persona (in forza, diciamo così, di *successione ab intestato*) nel possesso del ministero e quindi di una rata parte del godimento dei beni, che la legge mosaica aveva devoluto alla tribù levitica: come diritto pubblico poi non solo garantiva l' intangibilità personale del competente ministero, ma conferiva un gius positivo sul governo della società teocratica ebrea, e quindi al suo reggimento non solo religioso, ma ancora politico secondo la costituzione data già da Mosè.

Noi avvertimmo l' influenza massima, e il vero predominio morale, che questi ordinamenti esercitavano sulle menti e sugli animi degli israeliti, non esclusi gli Apostoli primachè fossero confermati nella grazia dell' Apostolato colla discesa del Paracleto (1). Ma era questo un' ideale di società perfetta? Il diritto ereditario, insieme alle proprietà materiali trasmette forse le qualità morali, l' ingegno, le speciali attitudini, che rendono l' individuo capace di ben compiere

(1) Avvertiamo il lettore il quale non fosse cattolico, che siamo in un ordine di idee giuridiche: e vuol dire che bisogna ragionare coi fatti e colle leggi positive della società che esaminiamo. Si creda o non si creda, questi sono i principii di gius positivo della società religiosa cattolica. Alcuno può pensare, ma non ragionare altrimenti.

Digitized by Google

determinate funzioni? Queste cose basta accennarle perchè si conosca a colpo d' occhio l' imperfezione degli ordinamenti mosaici. Cristo adunque che dichiarò di essere venuto a completare la legge, vale a dire a perfezionarla correggendone i difetti, appunto perchè Dio secondo il domma cattolico, doveva togliere questa massima imperfezione.

E lo fece recando l' istituzione all' idealismo del suo compimento. Non si contentò che la chiamata de' suoi Apostoli fosse una destinazione qualunque, lasciandoli in tutto il resto nella precedente situazione. In sugli inizi della sua predicazione passando un giorno lunghesso la sponda del lago di Tiberiade vide i due fratelli, Simone detto poi Pietro e Andrea che stavano pescando, come era la professione loro. Si volge ad essi e lor dice: Venite meco, e farò di voi pescatori d' uomini. E i due fratelli, *abbandonate le reti andarono dietro a lui.* Un poco più avanti vede Giacomo e Giovanni, pescatori ancor essi, che rassettavano le reti in compagnia del padre Zebedeo. Chiama lor pure, ed essi lasciati e il padre e le reti, vanno con lui. Così fanno fede Matteo al Capo IV, Marco nel I, Luca nel V dei loro Vangeli.

Ecco l' abnegazione generale di questi uomini: con islancio mirabile abbandonano tutto per servire ai disegni reconditi del Maestro. Ce lo attesta Matteo al capo XIX, dove, narrati gli insegnamenti di Cristo sulla difficoltà di salvarsi per chi non sa distogliere il cuore dalle terrene cose, Pietro volge al Maestro queste parole: *Ecco, noi abbiamo abbandonato tutto, e siamo venuti dietro a te: che sarà dunque di noi?* Cristo promette loro e ad ognuno che avrà simile abnegazione, una ricompensa centuplicata ed il possesso della vita eterna. Ma non è mercede di quaggiù; perchè sulla terra non avranno sorte diversa dal Maestro, che fu mandato al Calvario.

Tale si è l' assunzione all' Apostolato, la vocazione al sacerdozio novello. Da parte del Cristo-Dio è un dono soprannaturale, che diciamo grazia della vocazione; ma non è sorgente di umani diritti, sì anzi di abnegazione, di un eroico abbandono di quanto è del secolo. Il chiamato bisogna che possa ripetere con Pietro: Ecco, noi abbiamo abbandonato tutto: che sarà dunque di noi? E con Pietro e cogli altri Apostoli bisogna che sappia, la retribuzione essere grande, ma non materiale e mondana: che possederà la vita eterna, quando sarà stato degno *di giudicare nella rigenerazione le dodici tribù d' Israele.*

L' ideale del nuovo sacerdozio è dunque un solenne ed immenso cumulo di doveri, che avrà un grande premio nel possesso della vita eterna, quando il chiamato alla sublime carica gli abbia esattamente adempiuti. Nel sacerdozio mosaico era un diritto di successione: qui

non è che una immensa abnegazione, per la quale il prescelto abbandona quanto è di questo mondo, e per amore di Cristo si assume doveri così sublimi e difficili, che gli Angeli stessi sarebbero esitanti nell' accettarli.

Ecco l' ideale dato da Cristo medesimo, il quale, come fu detto nel precedente Articolo 3 (Cap. I), ammonì i suoi Apostoli che *i re delle genti signoreggiano su di loro; ma che essi non farebbero così:* ANZI IL MAGGIORE FRA VOI SIA COME IL MINORE, e QUEL CHE REGGE SIA COME QUELLO CHE MINISTRA. E perchè non si illudessero, li avvisa che i discepoli non saranno da più del maestro; che se lui avevano perseguitato, essi pure il sarebbero: tenessero a mente che li mandava come deboli *pecorelle in mezzo a dei lupi* (Matt. X, 16): non si brigassero di portare con sè *nè valigie, nè tasca, nè scarpe. In qualunque casa sarete entrati dite in prima: Sia pace a questa casa. E, se quivi sia alcuno figliuolo della pace, la pace vostra riposerà su di lui: se no, essa ritornerà a voi.... Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, recandovi nelle piazze di essa, dite: Noi spazziamo verso di voi anche la polvere, che si è attaccata a noi della vostra città* (Luc. X). Così, mentre aveva premesso di ricevere pure gli alimenti nella casa o nella città ove fossero stati accolti di buona voglia, perchè l' operaio è degno di sua mercede, quando invece un popolo non vuole ascoltarli, comanda di scuoterne fino la polvere, affinchè nulla si portino con sè di coloro che sieno stati sordi alla verità: ammoniscano solamente che non potranno allegare ignoranza, dappoichè si accostò ad essi il regno di Dio (Ivi). Ma non è tutto. Nell' impareggiabile discorso fatto ai discepoli là sul monte, e nel quale tutta è raccolta la nuova dottrina di verità e giustizia, di carità e fratellanza, discorso narrato da Matteo (Cap. V) dopo di averli dichiarati *il sale della terra e la luce del mondo;* dopo di avere affermato che non era venuto per *abrogare la legge, ma per completarla;* dopo di avere riconfermati i precetti dell' antico decalogo, e riprovata la cruda legge del taglione, che vuole *occhio per occhio,* e *dente per dente,* così prosegue: *Ma io dico a voi di non opporre resistenza al cattivo: ma se alcuno ti avrà dato uno schiaffo sulla destra guancia, porgi a lui anche l' altra. E a colui che vuole contendere teco in giudizio, e toglierti la tonica, abbandonagli anche il mantello.* Poi conchiudeva: *Voi dunque siate perfetti, come è perfetto anche il Padre celeste.* E nella sera fatale, dopo i misteri della cena eucaristica, dati gli ultimi

Digitized by Google

ammonimenti e fatta vedere quale debba essere l' umiltà degli eletti all' apostolato colla lavanda dei piedi così conchiudeva:

« Io vi ho dato l' esempio, affinchè come ho fatto io, facciate » anche voi; in verità, in verità io vi dico: Il servitore non è da più » del suo signore, nè l' Apostolo (che vuol dire messo o inviato) è » maggiore di quegli che lo ha spedito. Se sapete queste cose, se le » metterete in pratica, sarete beati ». (Joan. Cap. 13).

Diremo chiara e senza esitazioni la verità, memori del proverbio che colui che dice la verità loda Dio. Dal giorno che, giovani ancora, leggemmo nei sacri Vangeli queste ammirabili, ma sì lucide verità, ci diventò impossibile di comprendere e di acquetarci al modo purtroppo comune, onde l' immensa maggioranza di quegli uomini che sono succeduti agli Apostoli, governano la Chiesa di Cristo. Almeno in novantanove su cento combinazioni non ci fu dato di riscontrare o vedere che le maniere dispoteggianti dei Cesari della terra. Se discorrono della sublime loro missione, non hanno sul labbro che la secolaresca voce *diritto,* la quale (è dir tutto) non una volta sola tu leggi o nei Vangeli, o negli Atti degli Apostoli, o nelle loro lettere, o nella Apocalisse di Giovanni. È poi impossibile dire a parole come di imperioso fasto mondano sia piena quella burocrazia, che col nome di Curia si arroga il titolo venerando di Chiesa di Roma, Chiesa prima e madre.

E purtroppo non è d' oggi o di pochi anni questo malvezzo, cotesto fare orgoglioso copiato dai despoti della terra. A principio del quinto secolo, cento anni appena dacchè l' editto di Costantino aveva dato libertà civile alla Chiesa, esso era già invalso. Il fatto è troppo grave ed eloquente perchè non si rammenti.

Anche i mezzanamente istruiti della storia ecclesiastica sono edotti della celebre causa di Apiario, prete della diocesi africana di Sicca, onde venne la nota contesa fra Roma e la Chiesa africana. Giova tuttavia ripeterne brevemente la storia.

Urbano Vescovo di Sicca, allievo già del sommo Agostino, aveva scomunicato Apiario prete, convinto reo di delitti dinanzi la Sinodo diocesana. Ma costui fece ricorso a Papa Zosimo, il quale in opposizione al Canone V Niceno, divietante che lo scomunicato da un Vescovo fosse ammesso alla comunione cattolica da un altro, lo ricevette con benevolenza e lo rimise nella comunione.

Avutasene contezza nella Chiesa africana, splendidissima allora perchè fra molti altri dotti e santi Vescovi era illustrata dal celebre Agostino, quell' Episcopato assai si commosse per questa violazione della disciplina di Nicea, prevedendo che, postergate siffattamente le

Digitized by Google

leggi della Chiesa, ogni triste e colpevole troverebbe modo ad evadere e giudiziali sentenze e pene dovute al delitto giuridicamente comprovato. Il Pontefice Zosimo venuto a giorno dell' agitazione prodottasi tra gli africani, trovò bene di mandare una legazione a quella Chiesa, che fu composta di un Fanstino Vescovo e di un Ascello e di un Filippo preti della Chiesa di Roma, i quali dessero conto del suo operato.

Conoscintosi dagli africani che Apiario era sostenuto da Zosimo Papa, posero studio ad evitare contestazioni colla romana Sede, proponendo che il reo confessasse i suoi delitti, ne chiedesse il perdono, e quindi ne ricevesse l' assoluzione. Onde poi la sua presenza non fosse occasione di turbamento, proposero che gli fosse data una lettera dimissoriale, e così sortendo dalla diocesi di Sicca si andasse a stabilire dove volesse, riabilitato nel grado suo di presbitero. Accettò egli, e ne fece anzi dimanda, come risulta dalla lettera che gli Africani scrissero al Papa: lettere minutate dal grande Agostino.

Avanti però di venire a cotale deliberazione su questo lubrico affare di un pessimo uomo, chiesero dai tre legati le istruzioni che avevano. Dapprima questi tergiversarono; ma poi messi alle strette ne fecero la consegna. Cotali istruzioni vertivano su quattro punti, due dei quali non facevano grande difficoltà, e per essere brevi li tralasciamo; ma non era così degli altri due, che in ordine espositivo erano il primo ed il terzo. Il primo concerneva l' appello dei Vescovi al Vescovo della Chiesa Romana: l' altro rifletteva il modo di trattare le cause dei preti e diaconi presso i Vescovi confinanti, se fossero stati scomunicati indebitamente dal proprio Vescovo.

Si venne dunque a disputa molto grave fra l' Episcopato africano e i legati di Papa Zosimo, i quali sostenevano doversi o almeno potersi deferire cotali cause alla romana Sede; ma poi messi alle strette perchè adducessero in forza di quale canone conciliare ciò potesse aver luogo, essendo anzi del tutto opposta la vigente disciplina cattolica, essi in un plenario concilio di tutto l' episcopato africano citarono due canoni del Concilio ecumenico niceno I; i quali però non erano del niceno, ma sì del concilio di Sardica dell' anno 347, la cui disciplina allora non era stata accettata dalla Chiesa universale, e quindi non era nè cognita nè ricevuta nell' Africa.

Duole grandemente il doverlo dire: arte o malizia o tutto assieme che debba riputarsi, è ben vecchio e deplorabile l' abuso della romana curia in fatto di adulterazioni giuridiche. Zosimo papa morì l' anno dell' èra nostra 418: ebbene fin d' allora erano già cominciati cotesti

abusi, che poi dovevano crescere in proporzione smisurata dopo la grande impostura di Isidoro Mercatore, esistito quattro secoli e mezzo dopo.

Restarono sbalorditi i Padri africani, e naturalmente sospesero la loro adesione, dichiarando che ubbidirebbero, quando risultasse che quelli erano canoni niceni: intanto in ossequio e del Niceno Concilio e della medesima Sede romana farebbero inchiesta sulla loro genuità.

Ma nel codice niceno, che si serbava presso la Chiesa d' Africa, non si ritrovavano. Allora, su proposta di Alipio Vescovo, fu deliberato di mandare inviati ai tre patriarchi orientali, di Costantinopoli, di Alessandria e di Antiochia, per avere copia autentica dei canoni niceni presso loro esistenti, e così terminare questa contesa. Vollero fare anche di più. Essendo morto in quel tempo Papa Zosimo e succedutogli Bonifazio I, deliberarono di scrivergli lettera apposita onde informarlo sinodalmente delle prese risoluzioni. In questa lettera, che forma il Capo 134 dell' antico *Codice africano,* alzano di già la voce dignitosamente, e scrivono: Dato che presso le Chiese orientali, siccome presso di noi, questi canoni non si ritrovino, non *saremo costretti di tollerare tali cose, quali non vogliamo rammentare, ma crediamo che aiutandoci la misericordia di Dio Signor nostro, presiedendo alla romana Chiesa la tua Santità, non siamo per soffrire una condotta* (typum) *di questa fatta.*

La lettera era portata in Roma cogli stessi legati papali. Intanto nel novembre dello stesso anno tornavano dall' Oriente i messi africani, recando copie autenticate dei canoni niceni, e di più due lettere affettuose, una di Attico patriarca di Costantinopoli e l'altra di Cirillo patriarca di Alessandria.

Ma indarno fra i Canoni Niceni si erano ricercati quei due, che i legati papali avevano messi avanti. Adunque l' Episcopato d' Africa ne scrive a Bonifazio Papa, e per allora non ne avvenne altro: almeno nulla ne consta dagli atti della Chiesa africana, nè si sa che Bonifazio si immischiasse di questo brutto affare, in cui un pessimo uomo aveva soprafatta la buona fede del suo antecessore e cercata l' impunità al prezzo dell' esercizio della cattolica primazia in forma opposta alla canonica disciplina.

Intanto a Bonifazio succedeva Celestino I (anni 423-432) e quel pessimo arnese che era Apiario, giovandosi della protezione che gli prestava il legato Faustino, si mise in grazia di esso Papa. Credendosi invulnerabile sotto l' egida papale, ritornò alla vita sua criminosa, e ne fece tante, che i Vescovi d' Africa lo dovettero condannare

di nuovo. Lo scellerato allora ripete il suo giuoco; e poichè aveva già sperimentato quanto gli giovasse l' immeritato favore di Roma, conscio che ivi aveva nel legato Faustino un appoggio efficacissimo, ricorre a Papa Celestino. Questi non solo ripetè l' errore di Zosimo di riceverlo nella comunione, ma scrisse agli africani, e inviò colà il troppo famoso legato Faustino Vescovo, perchè ne facesse fare la restituzione canonica.

Adunque i Vescovi si adunano a Concilio, insieme al Legato Faustino, per discutere la causa di Apiario e giudicarlo, operando quella che noi diciamo rinnovazione di uno stesso giudizio. Ma eglino si ingannano. Faustino, che è uno di quegli uomini alteri, caparbi e violenti, che sono fatti apposta per eccitare le discordie e perdere una istituzione, si oppone al concilio, e come si legge nella lettera scritta al Pontefice, lo fa « investendo con diverse ingiurie tutta la sacra » adunanza, quasi asserente privilegi della Romana Chiesa; volendo, » dicono i Vescovi, che da noi si ricevesse nella comunione costui, » che la Santità tua credendo avere esso appellato ciò, che non potè » provare, aveva riammesso alla comunione; il che però non fu lecito, » come ancora si conoscerà dalla lettura degli atti ».

Purtroppo! non sembra egli di trovarsi ai dì nostri e in presenza di quelle violente pressioni, che sono la delizia di tanti inviati della Santa Sede, e sono poi cagione degli scismi fatali? Ma proseguiamo la storia che diventa sempre più importante.

La violenza non giovò all' orgoglioso legato: i Vescovi adunati a Concilio proseguirono nell' esame di Apiario, e dopo tre giorni di agitato e *faticosissimo* giudizio, sono sempre le parole della lettera a Celestino, *Iddio giudice giusto, forte e longanime* tagliò corto *e sulle opposizioni di Faustino Vescovo, e sulle tergiversazioni dello stesso Apiario,* CON CHE SI SFORZAVANO DI OCCULTARE TURPITUDINI NEFANDE. Fosse potenza del rimorso, fosse impossibilità di resistere all' evidenza delle prove, l' indegno Apiario, nel terzo giorno del dibattimento, confessò i suoi reati, e così ebbe fine il giudizio colla condanna di questo reo.

Il legato Faustino ne dovette avere abbastanza, ma i padri della Sinodo non istimarono che tutto dovesse terminarsi così. Fu quindi risoluta una lettera a Celestino Papa, che forma il Capo 136 dell' antico Codice africano, nella quale espongono l' avvenuto, e poi vengono alle conseguenze logiche e insieme giuridiche. Ecco le loro parole, quali si leggono nella lettera, scritta dal celebre Agostino.

Digitized by Google

« Pertanto insieme col predetto ufficio della dovuta salutazione,
» vi scongiuriamo con ogni istanza, perchè in seguito non porgiate
» troppo facilmente ascolto a coloro, che di qui si recano a voi, e
» non ricevere più nella comunione quelli, che furono da noi scomu-
» nicati. Perchè anche ciò sia stato definito dal Concilio Niceno, la
» tua Venerabilità facilmente lo avvertirà (1). Imperocchè sebbene
» sembri ivi trattarsi dei minori chierici o dei laici (che non comu-
» nicassero cogli scomunicati); quanto più volle che ciò si osservasse
» dai Vescovi, affinchè coloro che sono sospesi dalla comunione nella
» propria provincia, dalla Santità loro (dagli altri Vescovi) non si
» veggano restituiti alla comunione o con troppa sollecitudine, o con
» leggerezza, o indebitamente? La Santità tua, come è degno di te,
» respinga ancora il malvagio rifugiarsi dei presbiteri e degli altri
» chierici; conciossiachè in ciò *non fu derogato da alcuna sentenza*
» *dei Padri in quanto alla Chiesa africana, e i decreti del Niceno*
» *apertissimamente sottoposero le cause sia dei chierici di grado*
» *inferiore, sia degli stessi Vescovi ai loro Metropolitani.* Impe-
» rocchè essi (i decreti del Niceno I) provvidero con somma prudenza
» e giustizia: *Ogni affare doversi finire nel luogo ove sia nato:*
» Non essere per mancare ad alcuno il dono della sapienza dello Spi-
» rito Santo, pel quale *l' equità e si conosca prudentemente, e si*
» *segua con fermezza dai Sacerdoti di Cristo.* Massimamente poi
» perchè fu concesso ad ognuno, se sia stato leso nel giudizio pro-
» nunziato (a suo riguardo dal Vescovo o da qualunque altro giudi-
» cante in prima istanza) di appellarsi al Concilio della sua provin-
» cia, od ancora all' universale. Se per avventura *non vi sia taluno*
» *il quale creda* POTERE IL NOSTRO IDDIO ISPIRARE A CHIUNQUE IN
» INDIVIDUO LA GIUSTEZZA DEL DISCERNIMENTO, E NEGARLA AD INNU-
» MEREVOLI SACERDOTI ADUNATI IN CONCILIO. Come poi un cotale giu-
» dizio transmarino *sarà regolare, mentre o per motivo del sesso,*
» *o per gli incomodi della vecchiaia, concorrendovi molti altri im-*
» *pedimenti,* NON VI POTERONO ESSERE CONDOTTE LE **necessarie**
» PERSONE DEI TESTIMONII? *Altronde noi* NON TROVIAMO COSTITUITO
» DA NESSUNA SINODO DEI PADRI CHE SI MANDINO ALCUNI COME A LA-
» TERE (legati) DI TUA SANTITÀ: perchè di ciò che poco fa, in se-
» guito della causa, hai trasmesso per mezzo dello stesso Faustino,
» compagno di Episcopato, come parte del Concilio Niceno, nei più

(1) Avvertiamo che la denominazione *Venerabilità* o *Santità* erano le forme usuali, onde un Vescovo chiamava altro Vescovo.

Digitized by Google

» veri codici che sono serbati dal Santo Cirillo nostro compagno-Ve-
» scovo della Chiesa Alessandrina e dal venerabile Attico Antistite
» costantinopolitano, autenticamente inviatici (le quali cose anche
» prima d' ora furono da noi trasmesse al Vostro Predecessore Boni-
» fazio Vescovo, di venerata memoria, per mezzo di Innocenzo prete
» e di Marcello suddiacono, mediante i quali da loro ci erano state
» dirette) *nulla di somigliante abbiamo potuto ritrovare.* NON VO-
» GLIATE NÈ ANCHE, A RICHIESTA DI CHICCHESSIA, NÈ MANDARE NÈ CON-
» CEDERE VOSTRI CHIERICI ESECUTORI; **affinchè non si vegga**
» **introdurre il TIPO FUMOSO del secolo**
» NELLA CHIESA DI CRISTO, *la quale precede colla luce della sempli-*
» *cità e col sole della umiltà coloro che desiderano di vedere*
» *Iddio.* Imperocchè in quanto al nostro fratello Faustino (rimosso
» già dalla Chiesa di Cristo per le sue nefande scelleraggini il de-
» plorabile Apiario) siamo certi che l' Africa, salva la carità fraterna,
» non tollererà di sopportarlo ulteriormente per la prova data e il
» diportamento della Santità sua ». (*Cf. Van-Espen. Tract. Hist. Can.* Part. II, Cap. III, § XII).

La gravità di questo documento ognuno vede quanta sia. Prima però di aggiugnere altro dobbiamo notare col celebre annalista Baronio essere indegna impostura (uscita purtroppo dalla fabbrica sciagurata di Isidoro Mercatore) che allora e fino al pontificato di Bonifazio II vi fosse scisma fra la Chiesa Africana e quella di Roma. La cattolica unità era fra loro piena e perfetta. I Padri africani, guidati specialmente da quel gran luminare che fu Sant' Agostino, respingevano, sfolgorandola acerbamente ma giustamente, l' alterigia mondana *(typum fumosum)* che il clero romano assumeva, allorchè qualche suo membro era destinato a rappresentare questa prima Sede della Cristianità: si opponevano alle novità, che intaccavano la disciplina vigente nella Chiesa: e posciachè due volte il romano Pontefice si era immischiato in una brutta causa, contrariamente alla disciplina ecumenica del Niceno, e colla loro improvvida facilità Zosimo e Celestino non avevano fatto altro che sostenere un indegno e criminoso; così colla potenza più vigorosa del ragionamento fanno vedere quanto ciò disconvenga alle persone loro e a quella Sede venerabile, che tenevano.

Non ignoriamo come Papa Celestino si adoperasse di rendere ragione del fatto suo, e ponesse avanti un principio, lodevole in sè ma che era da lui invocato fuori di ogni opportunità. Appoggiavasi egli alla massima che al più reo degli uomini non deve negarsi niun mezzo

di giusta difesa: aver egli voluto non altro, che l'applicazione di questa massima tanto giusta in punto a diritto penale. Ma non considerava che questo principio trova la sua applicazione non nelle intromettenze personali, ma nella retta applicazione delle leggi e delle regole forensi, e specialmente nel non sottrarre giammai il reo all' immediato suo tribunale. La lettera degli Africani, degna dell' alto ingegno di Agostino, mentre chiaramente fa vedere quanto essi rispettassero il Primato del Vescovo di Roma, ne combatte le esagerazioni, e lo fa in modo che si direbbe terribile. Quale infatti non è la gravità di coteste parole, che nel senso interrogativo raggiungono fino il sarcasmo? *Se per avventura non siavi taluno, il quale* CREDA POTERE IL NOSTRO IDDIO ISPIRARE A CHIUNQUE IN INDIVIDUO LA GIUSTEZZA DEL DISCERNIMENTO, E NEGARLA AD INNUMEREVOLI SACERDOTI ADUNATI IN CONCILIO?

E poi dimostrano fino all' evidenza l' impossibilità che a Roma si potesse giudicare di una causa, che aveva suoi testimonii in Africa, povere donne, e vecchi pieni d' incomodi. Riprovato quindi il contegno del legato Faustino Vescovo, invitano Celestino a non mandare più Chierici esecutori di suoi atti, AFFINCHÈ NON SI VEGGA INTRODURRE NELLA CHIESA DI CRISTO IL TIPO FUMOSO DEL SECOLO. E da ultimo conchiudono che, salvi i modi voluti dalla carità fraterna, l' Africa non permetterà più oltre la permanenza del Legato papale, la cui condotta, messa in luce cotanto sinistra dopo la confessione del reo Apiario, non poteva più esservi tollerata.

Comprendiamo quanto cotesti fatti e documenti, e le stesse nostre parole debbano riuscire non gradevoli a quella Curia, che è la tarda succeditrice del Vescovo e Legato Faustino. Colà si professano le più spinte esagerazioni, e non si esiterà forse ad affibbiare titolo di eretico a chi non accetti puramente e semplicemente questa dottrina che è testuale presso il famoso decretalista Fagnano: *Il Sommo Pontefice non è sottoposto alle forme del gius positivo, ma* CIÒ CHE EGLI VUOLE, È LEGGE, SE APPARISCA DELLA SCIENZA DI LUI, ESSENDO EGLI INDIPENDENTE DALLE LEGGI.... *Adunque tuttociò che vuole il Pontefice si osservi, conosciuta la di lui volontà,* CHECCHÈ DICANO I CANONI (quidquid dicant jura). *(In V Decret. De Sent. Excom. Cap. Responso).* Ma ai tempi di Sant' Agostino e con tutta una celeberrima Chiesa non si pensava così. Si risponde in prima che si procederà come vuole il suo Legato, se si troverà che gli allegati Canoni Niceni sieno propriamente stati emanati da quel celebre ed ecumenico Concilio, altrimenti no: e quando si scopre che il Concilio Niceno non

fece mai essi Canoni, la Chiesa d' Africa procede come è comandato dai Canoni effettivi: punto non piega alle violenze del Legato romano, e qnando tutto è finito, francamente que' Padri scrivono a Papa Celestino: che non ripeta simili atti, che stanno contro la disciplina statuita dai Concilii, i quali *provvidero con somma prudenza e giustizia:* poi chiudono avvertendo che l' Africa non soffrirà più la presenza di cotal uomo, come il pontificio legato. *(Ulterius Africa minime sustinere patietur).*

Quanto siamo lungi dalle stranezze che leggiamo nei corruttori fatali della sublime istituzione di Cristo, come questa dell' Ostiense presso il Fagnano *(In III Decret. — De Cleric. aegrot. — Cap. Consultation.)* Il Papa può mutare il quadrato in rotondo. E quest' altra. *Della pienezza di potestà secondo la quale* può mutare la sostanza della cosa, e di ciò che è niente, ne fa qualche cosa. (Ibi, *De Stat. Monac.* Cap. *Cum ad monasterium*).

Ecco un profondo e ben pericoloso antagonismo fra la dottrina evangelica, ove non si parla che di immensi e gravosissimi doveri, e l' esempio di una grande maggioranza, che nelle parole e nei fatti non ha altra forma del dire nè dell' operare, all' infuori dell' imperativa e signoreggiatrice del secolo (*typum fumosum saeculi*, come dissero gli Africani) introdotta nella Chiesa di Cristo; la quale invece, nella istituzione del suo Fondatore, è preordinata a precedere coloro che vogliono arrivare alla visione beata di Dio, *colla luce della semplicità e col sole dell' umiltà.*

Ma dunque nessuna idea di *diritto* dovrà comprendersi e riconoscersi nella istituzione della cattolica Primazia? Risponderemo in seguito al grave problema, quando la continuazione del ragionamento l' avrà portato a sufficiente chiarezza, perchè agevolmente sia conosciuta la verità. Qui basti per ora lo avere messo in luce quale profonda differenza si trovi fra la dottrina evangelica e le sciagurate tradizioni degli uomini, sostituite a quelle di Dio.

Art. 2.

Primato di onore e Primato di giurisdizione.

Negli articoli precedenti, e specialmente nell' ultimo, il ministero della cattolica primazia del Vescovo di Roma fu rappresentato come un grave dovere, anzichè siccome un diritto. Come perciò si concluse

nell'articolo superiore, nasce spontaneo il quesito del diritto primaziale, e quanto sia cotesto diritto. In altri termini, ci si presenta il problema seguente: Se il Primate cattolico *debba* vigilare alla conservazione dell' unità religiosa *solamente pregando, esortando, sollecitando*, ovvero se gli competa ancora *autorità per dare efficacia alle sue cure pastorali, costringendo i renitenti* (nell' ordine e coi mezzi proprii della società religiosa cattolica) *a compiere quanto da lui sia ordinato in virtù del proprio magistero:* più in breve, si deve risolvere: SE IL PRIMATO DI PIETRO E DE' SUOI SUCCESSORI SIA SOLAMENTE UN ALTO E GRAVOSO DOVERE, O SE ANCORA SIA UN DIRITTO A LUI COMPETENTE, QUALE IN MATERIA RELIGIOSA IL DIRITTO PUÒ ESSERE COSTITUITO.

La disputa è tutt' altro che nuova o recente: per lo passato fu agitata sotto nome di Primato di onore e Primato di giurisdizione, ma la diversità delle parole non muta l' essenza dell' idea o della cosa. Nessnna delle Chiese separate dalla Romana, sconoscendo la primazia giurisdizionale del Vescovo di questa, osò mai contrastare che gli si dovesse un *onore particolare:* esse negarono solamente che potesse esercitare alcun atto di cura pastorale siccome diritto, e quindi tale che dovesse avere un effetto di ordine giuridico ecclesiastico.

Confessando che alla Sede romana e quindi al Vescovo che vi siede è conveniente tribuire un particolare onore, una certa deferenza di ordine morale, si dice in sostanza che non solo non gli disconviene, ma gli sta bene sulla bocca e negli atti scritti, e la preghiera, e il consiglio, e l' esortazione verso dei compagni nell' episcopato: i qnali perciò qnando mancassero ai doveri, al cui adempimento li sollecitasse questo *onorabile* Vescovo di Roma, tanto più diventerebbero colpevoli in coscienza e dinanzi a Dio. Ma poi negando che questa primazia abbia natura di diritto nell' ordine suo ecclesiastico, si viene a dire che la sua autorità è puramente morale, e quindi che non essendo ascoltate le sue preghiere ed esortazioni e postergati i suoi consigli, esso non deve, nè può far altro, che deplorare i fratelli, mancanti a sè, all' nfficio loro e alla Chiesa particolare, che ad essi è confidata.

A suo tempo esamineremo poi che valore e morale e giuridico potrebbero avere gli espedienti, che ai separati dai Successori di Pietro paiono da surrogarsi all' istituzione del *primato di giurisdizione*, e vedremo come non reggano nè alla prova logica, nè alla scienza giuridica-ecclesiastica: qui ora basti accennare queste diversità di linguaggio. E ne diremo ancora il perchè. Il moderno linguaggio, ngualmente che le pratiche di diritto pnbblico, distingue ancor esso il

Digitized by Google

funzionario nominato, ma non entrato al possesso della sua carica, da quello che è nel possesso ed esercizio delle sue funzioni: lo si fa però in modo diverso dall' antico ecclesiastico, che passò in uso fra i teologi e i canonisti. Imperocchè mette bene di ricordare costì come fino a principio del quarto secolo il canone 18 del Concilio ancirano, che si legge anche in Graziano (Dist. 92, C. 6) dopo di avere divietato ad un Vescovo, nominato ad una Chiesa ma respinto dal popolo, di insediarsi in altra con tal quale violenza, o turbare i prelati nella cui circoscrizione giurisdizionale si trovasse, dice che *se* (un tale nominato) *voglia rimanere nell' ordine del presbiterio come prima si trovava e resiedeva come prete, non sia respinto* DALLA PROPRIA DIGNITÀ (queste ultime parole, nota il Piteo, non si trovano in antiche versioni). *Se poi ecciterà turbamenti contro il Vescovo ivi costituito, sia privato ancora dell' onore del presbiterio, e se ne pubblichi la condanna.*

Cotesto canone che non è molto chiaro, prende luce però dal canone 18 del Concilio antiocheno dell' anno 341, che si trova pure in Graziano nella citata Distinzione (C. 5). Eccolo testualmente tradotto:

« Se alcuno ordinato Vescovo non si recherà alla parrocchia » (nome che allora davasi a quella che ora diciamo diocesi) della » quale è l' eletto, non per sua colpa, ma *perchè il popolo glielo* » *vieta*, O PER ALTRA CAGIONE, *non però a lui imputabile*, QUESTI » SIA PARTECIPE DELL' ONORE E DEL MINISTERIO; purchè in niuna cosa » si renda molesto alle cose della Chiesa, nella quale si vegga eser- » citare il ministero ».

Questo canone, che diventò universale a tutta la Chiesa, e forma ancora la disciplina canonica riguardo ai Vescovi, che per una causa qualsiasi a loro non imputabile sono impediti di insediarsi nella rispettiva Chiesa, a che furono eletti, e per la quale furono ordinati, stabilisce dunque che il Vescovo ordinato riceva *onore* di Vescovo, e sia capace del ministero episcopale in quanto all' Ordine ovunque egli si trovi, a condizione però che non si renda molesto alla Chiesa presso la quale è ospite, nè pretenda di arrogarsi potestà giurisdizionale. Esso quindi potrà vestire le insegne episcopali, usare i modi rituali dei Vescovi nella celebrazione della Messa, ordinare chierici quando n' abbia avuta licenza o mandato dal Vescovo del luogo; ma non potrà punto immischiarsi del governo della Chiesa, presso la quale dimora.

Qui dunque vediamo chiarita per bene la differenza fra la potestà di Ordine e quella di giurisdizione. Chi è ordinato Vescovo riscuote

Digitized by Google

puramente dimostrazioni onorifiche dove egli si trova, e non può che influire moralmente col consiglio e coll' esortazione al migliore andamento della Chiesa, che lo ospita; ma diritti non ne ha nessuno. Qnesto concetto nella sua sostanza è quello che forma il sostrato del *Primato di onore*, qnale dalle confessioni dissidenti è consentito al Vescovo di Roma. Nella sua Chiesa ha la giurisdizione propria; ma se egli ne sorta personalmente, o si rivolga per lettera alle altre Chiese, non può che riscuotere formalità di onore, non esercitarvi in niun caso un' autorità ecclesiasticamente giuridica.

Il concetto dei dissidenti è del tutto erroneo, perchè non solo è in contraddizione coll' istituzione evangelica del Primato di giurisdizione; ma ripugna collo stesso concetto razionale di una società sapientemente ordinata. Ragioniamo pacatamente.

Il carattere del medio-evo era il disgregamento sociale: quello della civiltà è l' unione sociale stabilita sovra ordinamenti che la sapienza, illuminata dalla scienza e dagli ammaestramenti dell' esperienza, riconosce atti al fine della società. L' unità civile di nna nazione, secondo le idee che ora si professano in diritto pubblico, non può essere opera della violenza, ma effetto della ragione illuminata; la quale riconoscendo come nel solo fascio compatto di tutti gli elementi sociali è possibile di trovare il mezzo adeguato al conseguimento del fine, fa sentire alla coscienza di ciascuno individuo il bisogno e il dovere di una spontanea ma piena adesione alla società di cni è parte. Laonde ora è prevalso il principio che appunto mediante l' istruzione educatrice si faccia comprendere all' individuo la necessità della ordinata convivenza sociale, affinchè spontaneo vi aderisca; che siasi tolleranti verso colui il quale non ancora abbia compresa questa necessità, e il sommo dovere che vi corrisponde; ricorrendo ai mezzi coattivi soltanto quando la sua irragionevole o dolosa opposizione alla società ordinata divenga pericolosa, e minacci la quiete e sicurezza del civile consorzio.

In addietro queste grandi associazioni che diciamo nazionalità, si imposero colla forza e comunemente dalla volontà dispotica di un uomo, che voleva dei soggetti o servi, anzichè dei cittadini nel senso vero della parola: oggidì questo modo di riunire le sparse membra di una nazione è riprovato; laonde quando gli eventi del 1866 ebbero sottratta la Venezia alla dominazione austriaca, il Ministero italiano, giovandosi dei poteri eccezionali che gli erano stati conferiti, non dichiarò quella regione unita al regno; ma decretò che la guerra aveva fatti liberi i Veneti per disporre di sè, e quindi fu rimesso a loro il

Digitized by Google

risolvere per plebiscito se volevano o no congiungersi col rimanente Regno d' Italia. Altrettanto si fece dopo la breccia di Porta Pia, che dischiuse all' Italia l' Eterna Città.

Sappiamo che molti rideranno delle nostre parole, e diranno che questi plebisciti erano commedie e pantomime. E noi lasciamo che ognuno rida a posta sua, e sragioni ancora a beneplacito; ma risponderemo pur sempre che nell' ordine razionale sono conquiste innegabili della ragione illuminata e del diritto sovra la forza brutale. A principio del presente secolo la signoria temporale del Pontefice fu cessata in Roma; ma in che modo? Era l' atto arbitrario di un uomo, che fortunato sul campo di battaglia decretava finito il potere temporale dei Papi, e dichiarava quella terra italiana unita immediatamente all' impero francese. Spingeva il cinismo fino a dichiararsi successore di Carlo Magno, morto da mille anni. Ora queste esorbitanze dispotiche sono riprovate da tutta la scienza giuridica e politica, arbitra vera del mondo. Tanta è la differenza che si è operata nelle idee di diritto pubblico in due generazioni o poco più!

E le idee che prevalgono in fatto di società politica ai tempi nostri, non solo diametralmente sono opposte alle medio-evali, sostituendo le nazionalità al disgregamento sociale, ma si aspira alla riunione delle nazionalità in una grande famiglia; onde poi il genio cosmopolita che si vede predominare nelle menti di coloro, che più attendono a questi studii.

Certamente molto diversa è la coscienza che di questo cosmopolitismo od umanitarismo hanno i pensatori e scrittori, o gli agitatori. Gli uni pensano e si studiano di arrivare alla meta rimovendo gli ostacoli che la natura o i pregiudizi frapposero all'amichevole fratellanza dei popoli: quindi si traforano Alpi, si allargano le libertà di commercio, l' una dopo l' altra facendo cadere le barriere dell' insensato protezionismo. Altri datisi allo studio profondo del *diritto internazionale* pensano seriamente come o impedire le guerre desolatrici, o almeno diminuirne le tristi conseguenze; come regolare la posizione del cittadino in faccia alla nazione per la quale è estero, costituendogli una posizione giuridicamente determinata. Altri finalmente, uomini più di affetto che di riflessione, mirano a togliere affatto i nazionali confini, e quindi riunire in una sola grande società federativa le nazioni, come si trovano riunite le provincie diverse costituenti un regno. Indi l' aspirazione di molti ad avere un *presidente degli Stati uniti d' Europa,* come ve n' ha uno al di là dell'Atlantico.

Vi hanno in queste idee molte e grandi illusioni; ma chi abbia il buon senso e un poco di logica non potrà negare il fatto e il suo grande significato. Il Cristianesimo ha dichiarato che tutti gli uomini sono fratelli, perchè tutti *figli del Padre celeste, fratelli nel Cristo, e seco lui coeredi del regno spirituale nel cielo.* Questa religione, che è sorgente inesauribile di civiltà, annunzia ovunque che le genti, i popoli, le nazioni si debbono riunire nella sua confessione, e che secondo la metaforica ma sublime sentenza di Cristo di tutti *si ha da fare un solo ovile ed un solo pastore.*

Perciò lo diremo con asseverante franchezza: dove il Cristianesimo prevalse in tutta la sua forza, ivi necessariamente debbono prevalere le idee e i sentimenti di fratellanza di tutti gli uomini, e con ciò una tendenza al cosmopolitismo, che vagheggia una fratellanza universale. Menti esaltate potranno esagerare cotesti principii, e fabbricare delle utopie le più strane; ma l' abuso che gli uomini possano fare di ciò che è vero e santo, in nulla pregiudica alla verità e santità dei principii in sè.

Intanto nell' ordine sociale naturale, o come diciamo politico e civile, unica è la difficoltà insormontabile che si frappone alla vagheggiata alleanza di tutte le nazioni legalmente stabilita. Questa insuperabile difficoltà proviene dal non aversi un' istituzione politica, la quale incarnando in sè l' unità centrale, attorno a che si ravvolgerebbe l' umanità tuttaquanta, fosse atta, non colla forza brutale come fanno quelle nefaste comete che si dicono genii guerrieri, ma colla giuridica applicazione dei sommi principii di fratellanza, tradotti in legge costituzionale dell' uman genere, a porre in atto la federazione dei popoli, e all' uopo dirimere le cause funeste di discordia, che poi eccitano i tremendi duelli fra popolo e popolo, quale ancora testè ne vedemmo uno spaventevole esempio tra Francia e Germania. Si sono vagheggiati i congressi, si è parlato di un arbitrato internazionale, che conoscesse delle contese pullulanti fra i popoli, e di altre somiglianti istituzioni. Cose bellissime nell' ordine ideale; ma che nel campo della realtà si rimangono sempre nella sfera dei pii desiderii.

E non è difficile capirne la ragione. L' osservanza delle leggi, sieno di pubblico o di privato diritto, non ha che due moventi, o la coscienza del dovere che ispirando l' amore del retto induce all' obbedienza spontanea, o la sanzione penale che all' ultimo vi costringe pel timore del gastigo, quando siavi una forza capace di tenere a partito gli animi riottosi. L' ordine giuridico umano indarno farebbe a fidanza colla sperata ubbidienza degli uomini per solo amore del retto e del

giusto: le passioni hanno troppa forza per non soggiogare il cuore, traviare la coscienza e spingere individui e popoli sulla via del male. Se le belle teorie degli umanitarii avevano bisogno di ulteriore smentita, se ne incaricarono testè Francia e Germania: e sì che la smentita fu tremenda, e tale da mettere proprio alla disperazione questi poveri vagheggiatori di non si sa quale biblico eden, ritornato sulla terra per dimora beata degli uomini.

Ecco lo scoglio fatale, dove urtano e si infrangono e vanno naufraghi tutti gli sforzi, che nell'ordine politico e civile si sono tentati, si tentano e si tenteranno per avere cotesta grande istituzione centrale, suprema, universale e cosmopolita: la quale possedendo un'immensa forza morale arrivi ad ottenere ubbidienza alla legge per coscienzioso sentimento del dovere, e così sia capace di attuare giuridicamente l'unità politica del genere umano: questo poi non già distruggendo i caratteri particolari delle diverse famiglie dei popoli, ma collegandoli come fratelli in una consociazione universale, in seno della quale cotesta istituzione suprema fosse capace di mantenere la concordia, e prevenire coll'uso sapiente della sua autorità le discordie e politiche e civili, e l'iliade dei guai che incessantemente ne scaturiscono.

Or bene, perchè l'umanità vede il bene nell'ordine ideale, ma imperfetta com'è non riesce ad attuarlo nell'ordine della realtà; perchè è costretta di ripetere col poeta

« Io veggio il meglio ed al peggior m'appiglio »

per questo le sue grandi aspirazioni cesseranno di essere, e vere idealmente, e buone nel desiderio? Perchè un bene nol possiamo raggiugnere, muta forse la sua natura, e diventa un male? Ripeteremo col celebre Agostino (De Civ. Dei L. 12 C. 7). *Nessuno chieda la causa del male; essa non è efficiente, ma deficiente.* Le idee sorridenti dell'umanitarismo rimarranno per sempre non altro che splendide e seducenti utopie: lo sappiamo e lo diciamo francamente: questo però non vuol dire che se fosse possibile umanamente di attuarle, non fossero un bene, e bene massimo per questa travagliata umanità.

Ma non è questo che a noi più principalmente importa: altra e molto più grave è la conseguenza logica che per noi va dedotta dalle premesse considerazioni. Chi non è estraneo ai moderni studii sociali e politici, riconosce e sente essere evidente come un'immensa lacuna si colmerebbe, se fosse possibile di arrivare allo stabilimento di una

regola universale, avente forza di legge, in base alla quale poter diminuire, e risolvere con giustizia i conflitti internazionali, che poi, non risolti pacificamente, spingono le nazioni a lacerarsi fra loro colle guerre fatali, cioè sostituendo la forza al diritto, la violenza alla giustizia. Raggiungere questa meta è la pietra filosofale dei dotti, che incombono a questi studii.

Ma che altro è mai lo ammettere un principio di diritto universale e vagheggiarne la traduzione in legge positiva, se non affermare che al conseguimento del grande fine occorre altresì un magistrato, che sia custode ed esecutore di cotale costituzione universale, e possa darvi la necessaria autorità giuridica? Purtroppo l' umanità, agitata da tante passioni, nella sfera della natura non potrà mai raggiungere questo ideale della propria perfezione; ma ognuno sente che ciò è un vuoto, un difetto, e che sarebbe la più grande e beata fortuna quella di poterlo colmare.

Traducasi in altre forme più comuni di parlare, e ognuno conosce intuitivamente che tutto questo e la prova di un bisogno il più sentito di avere una istituzione giuridicamente costituita, la quale sedendo al vertice della gran piramide sociale, ne conservi l' unità, e dirimendo i fatali conflitti coll' autorità della legge, conservi il corpo sociale nella tranquillità della pace. Una cotale istituzione, la quale eserciti la sua legittima primazia e salvi dallo sfacelo il corpo sociale, entra come primo principio costitutivo nell' essenza ideale e razionale di una società perfetta. Certamente che questa suprema primazia non va confusa colla volontà arbitraria di un uomo: certamente che deve essere una grande e sapiente istituzione, attuata a solo beneficio della società che si move attorno ad essa, come attorno al suo cardine: senza dubbio che essa deve essere talmente ordinata che la persona in che si incarna, non possa abusare della sua posizione. Tutto questo è vero, logico, incontrastabile; ma per quanto l' attuazione sia difficile, questa difficoltà non può mutare la verità intrinseca della cosa, e sarà sempre vero che la mancanza di cotale suprema autorità è un difetto; che quella società che n' è priva, non potrà mai dirsi perfetta.

Lo stesso medio-evo (sebbene la barbarie sia essenzialmente disgregatrice, non potendo reggersi che sulla separazione degli uomini in pochi privilegiati e una gran massa di servi ridotti a pure cose) lo stesso medio-evo diciamo, sentì questa grande verità e variamente si studiò di tradurla in atto colla prevalenza o dell' Imperatore sul Papa, o di questo su quello. Va confessato che i tempi, allora davvero tristissimi, fecero capo al fine opposto, e anzichè arrivare ad un qua-

Digitized by Google

lunque cosmopolitismo politico, si arrivò alla segregazione gelosa e ordinariamente rivale dei popoli; ma non appena si giunse a questo rivale isolamento, si ricominciò da capo; e quando Spagna, quando Francia, quando Inghilterra o Germania, o altre nazionalità europee si arrogarono un primato forzatamente conseguito, e ciascuno pretese fosse necessario al bene di tutti, e a questo titolo si provò di difenderlo: così mutano le forme appariscenti, ma dura la sostanza delle verità ideali.

Sappiamo bene che questi conati di una primazia conseguita colla violenza provocarono reazioni tremende, e nello stesso ordine ideale si considerò come una mostruosità cotesto principio altronde sentito così vivamente; e si dipinsero coi più tetri colori quegli uomini, che fecero prova di imporsi, quali primati, appunto colla forza e colla violenza. Sappiamo che altrettanto si fece nell' ordine religioso, e quegli che l' una confessione riconobbe come Primate, dagli altri si chiamò coi nomi più odiosi, fino a quello di Anticristo; ma come la violenza degli uni (altamente riprovevole in sè perchè tramutante l' ideale in un uomo brutalmente oppressore) non può infirmare la verità intrinseca della razionale istituzione, così mai potrà essere che l' infirmi l' ombroso linguaggio delle commosse fantasie, o il violento delle umane passioni.

Insistiamo più che mai su queste verità, perchè siccome più volte abbiamo accennato, sono questi contrarii elementi, ingenerati dalle opposte opinioni politiche, i quali rendono difficile e quasi impossibile agli uni il persuadersi che il Primato del Vescovo di Roma, quale Cristo lo istituiva, non è nè una dittatura nè una dominazione sulla Chiesa della quale è capo, e agli altri che questa primazia ripugni all' ideale di una società. Gli uni e gli altri vivono ancora molti secoli addietro da noi. Senza avvedersene, entrambi gli estremi e cozzanti partiti si sono immobilizzati in una forma storica del passato, la ravvisano come idealità perfetta, e così, conscii o no poco ci cale, rinnegano e passato e futuro, che alle loro idee non sia consentaneo, anzi sottordinato. Le confessioni divise dalla Romana Chiesa rimproverano a questa, nella persona dei suoi Vescovi, di avere abbandonata la dottrina di Cristo per sostituirvi quella dei loro antecessori medio-evali. Se parlano della Curia romana hanno ben altro che il torto: omai è divenuto impossibile di vedere un sol atto di questa curia, il quale nelle idee, nelle frasi, nell' intero linguaggio, nelle pretensioni non ricopii le forme feudali, o non accampi come diritti quei privilegi, che furono il sostrato della feudalità, già morta

Digitized by Google

e sepolta. Ma questo schiettamente confessando, dobbiamo dire che altrettanto pregiudicate sono le Confessioni cristiane che fecero scisma dalla Chiesa romana. Dovunque rivolgiamo lo sguardo, a Londra come a Berlino, a Stoccolma come a Pietroburgo, non vediamo nulla di differente. Dappertutto è il potere civile che fa da papa, e ad onta della civiltà del secolo non vuole recedere dalla ufficialità di una Chiesa. E che vuol dire ciò? Non altro, se non che vi debba essere una istituzione religiosa che signoreggi sulle altre, e viva sul privilegio come al medio-evo. Ciò non sarebbe più logico, quando riconoscessero una primazia religiosa di ordine prettamente spirituale; data questa, non si potrebbe più sostenere una prevalenza speciale convertendola in vera forma dominatrice. Imperocchè questo poi è l'uso comune di parlare, che sieno perfettamente sinonime le frasi seguenti — *Religione dello Stato, Chiesa ufficiale, Religione dominante.*

La vecchia e sapiente Inghilterra diede un gran passo sulla via della verità e della giustizia abolendo la Chiesa anglicana in Irlanda; ma quante difficoltà non dovette superare il Ministero liberale, che propose quella legge! Ha dovuto contentarsi dell'Irlanda: guai se avesse osato di comprendervi ancora l'Inghilterra propria! Ebbene i sostenitori della Chiesa ufficiale anglicana, di questa *Religione dominante* nella grande Brettagna, sono forse più ragionevoli dei curiali romani, che imprecano alla caduta dei Concordati in Italia, onde ne venne la cessazione della ufficialità della Chiesa presso di noi? Questa medesima ufficialità dell'anglicanismo non involve il concetto di una primazia, non quale Cristo l'istituiva, sibbene quale essi la rimproverano ai Vescovi di Roma, che accusano di volere signoreggiare sul mondo intero? Finchè l'Anglicanismo sarà *religione dello Stato,* o *dominante,* non sarà vero per logica necessità che gli altri culti dovranno sottostare ad esso, e subirne una dominazione?

Così le confessioni da noi dissenzienti, mentre respingono il concetto di una primazia cattolica, perchè a loro avviso sarebbe una dominazione sugli altri, esse medesime fanno altrettanto; laonde non solo vengono a confessarne l'inseparabilità sua ideale da un tipo di società perfetta, ma la vogliono tradotta in atto a loro beneficio. Egli è sempre che, volere o no, questo concetto di un centro, di una istituzione che imprima l'unità visibile ad una società possibilmente perfetta, sorge spontaneo nell'umana coscienza, ed è uno dei costitutivi essenziali della perfezione negli ordinamenti sociali. Vano perciò è il conato di rinnegarlo, o di combatterlo. Bisogna spogliarlo da ogni elemento eterogeneo, ridurlo alla vera natura sua, non confondere

Digitized by Google

l' istituzione con chi volesse abusarne, e allora sarà possibile di venire a soluzione delle difficoltà, onde gli animi sono generalmente preoccupati.

Qui perciò sul finire di questo articolo sentiamo il bisogno di dir francamente quanto è nelle nostre convinzioni, e fu accennato a principio.

In prima va confessato che qualunque istituzione di primazia sociale, e più specialmente la cattolica, non è altro nella sostanza che un grave ed immenso dovere, cui l' investito impone alla propria coscienza. Il successore di Pietro ha sovrattutto una responsabilità innanzi a Dio e dinanzi alla Chiesa della quale è capo: responsabilità formidabile. Questa è già la norma, secondo che giudicare della posizione morale degli uomini, che ascendono per la scala pericolosa detta degli onori, e meglio si chiamerebbe dei rischi. L'umile privato, che non si diparte dalla sua modesta sfera, ha soddisfatto al dover suo, quando come cittadino ubbidì le leggi, e non offese il suo concittadino: nell' ordine religioso va detto altrettanto; il laico, per esempio, ha compiti i doveri di buon cattolico, quando ha osservate le discipline della sua religione, serbandone illibata la fede. Quando invece il cittadino diventa funzionario pubblico o il laico entra nel chiericato e funge ecclesiastico ministero, essi ai doveri comuni di cittadino o di cattolico, aggiungono quelli più gravi ed onerosi del funzionario pubblico civile o chiesastico. Allorchè poi esso aumenta di grado, e più si accosta alla cima della scala sociale, di tanto più accresce la somma de' suoi doveri: cosicchè quanto più si eleva secondo il linguaggio comune, tanto più viene assumendo più larga ed onerosa responsabilità. Adunque l'uomo che ascende fino al culmine della immensa piramide, sotto le parvenze di altissimo onore altro non è che il gran servo gallonato della società, alla quale presiede come suo centro visibile.

Certamente che se questo uomo adempie i suoi gravi doveri, l' opera sua è la più benefica per la società presieduta, e per questa ne consegue il dovere di riconoscergli i meriti suoi, e di onorarli condegnamente. E questa è propriamente l' onoribilità dovuta a chi regge una carica sociale.

Ma al dovere sociale compiuto consegue in parità di ragione il *diritto*, cioè la facoltà di usare dei mezzi adeguati al conseguimento del fine, che del dovere medesimo è l' obietto. Quando io ho rispettato altrui nella vita, nell' onore, nelle sostanze, com' è il *mio dovere in società*, ho diritto che ciascuno rispetti me nelle stesse mie

Digitized by Google

pertinenze. Se io ricuso di adempiere il dover mio, non mi compete più alcun diritto che altri lo faccia verso di me. Sono io medesimo che abdico il mio diritto mancando al dover mio.

Forse cotesto principio non garberà a coloro, che levano a cielo il *diritto*, e non rifiniscono di farne il panegirico, e mai non si odono parlar di *dovere* o di *obbligazione:* di pretesi ragionatori senza ragione purtroppo ve ne sarà sempre su questa terra, e non è di costoro che dobbiamo preoccuparci. Diceva il poeta « Non ti curar di lor ma guarda e passa ». Avvertiremo soltanto per incidenza che questa teoria va bene per coloro che prescelgono di non essere onesti. Guardi il lettore chi sono quelli che dopo brev'ora di aura popolare finiscono al disonor proprio, non di rado alle assisie, e vedrà che sono sempre i panegiristi del diritto, ma che mai non parlano del dovere.

Ciò notato come fra parentesi, torniamo a noi. Abbiamo detto che il diritto consegue al dovere adempito. Non vogliamo che ci si fraintenda. Se nell'ordine razionale diritto e dovere sono correlativi, e questo è causa e quello è effetto, nell'ordine reale ed esterno di una società va ragionato diversamente. Il dovere e il diritto sono recisamente distinti. Fino a prova contraria l'uomo si presume sempre aver fatto il dover suo; laonde egli non è *reo* in seguito di imputazione, ma quando realmente è comprovato colpevole. Fino a questo esito di una imputazione esso non è giuridicamente reo, nè quindi può comunque essere privato di alcun diritto, che gli appartenga.

Sono idee comuni per chi abbia alcuna pratica delle scienze sociali e giuridiche: ma vi insistiamo perchè è troppo facile di vederle o dimenticate o postergate, e perchè da cotesto malvezzo ne scaturiscono poi il danno privato e il turbamento sociale.

Del resto sono dottrine anche religiose, e più specialmente della Comunione cattolica. Nella legislazione di questa società, denominata *Canoni*, noi abbiamo il suo stupendo e solidissimo ordinamento. Il suo Capo supremo vi tiene autorità primaziale, ma a condizione che egli sia ancora il *primo dei credenti:* se mai avvenisse che egli defezionasse dalla verità della fede, è soggetto alla deposizione come l'ultimo del ministero ecclesiastico, e quindi di privazione della comunione come l'ultimo laico, il quale venga meno alla fede da lui professata col battesimo. Il che succedendo, ognuno vede come al mancato dovere tenga dietro la privazione dell'ufficio, e quindi del diritto proprio dell'ufficio medesimo.

E qui onde sia rimossa ogni occasione di equivoco nella scabra materia che abbiamo fra mani, invitiamo il lettore a ben distinguere

fra il diritto inerente alla persona perchè uomo, e quello inerente ad un ufficio sociale, e del quale l' uomo che vi è sollevato, non possiede che l' esercizio. Il diritto, come sempre, così in questo ultimo caso è per sè indistruttibile, nè personale prevaricazione può infirmarlo: il magistrato prevaricatore può e comunemente parlando deve essere privato dell' esercizio di qnel diritto, che eragli confidato; ma questo atto di privazione, che in diritto canonico si dice *sospensione* se è a tempo, e *deposizione* se perpetua, non affetta di niuna guisa il diritto oggettivo competente alla carica, a che sta inerente, come non ne altera punto il *dovere* obbiettivamente considerato. L' esercizio di esso diritto passa da uno ad altro magistrato, e resta inalterabile.

Anche queste sono nozioni rudimentali; ma purtroppo è quotidiano il loro sconoscimento, e con esso l' adulterazione della verità. Terminiamo con un esempio, che più tardi ci occuperà seriamente.

I più fatali nemici della cattolica primazia, ma in apparenza suoi sostenitori, sono coloro che affermano l' *infallibilità soggettiva* o *personale;* i quali perciò confondono il magistero coll' uomo che n' è rivestito; o come altri usa dire, sebbene con frase non abbastanza chiara, la *Sede* col *Sedente.* Rimettendo al tempo suo il discutere a fondo di qnesta grave questione, staremo contenti di fare avvertito il lettore che questi fatali panegeristi della infallibilità soggettiva commettono appunto il grave errore di scambiare dovere e diritto proprio dell' ufficio coll' esercizio loro, affidato ad un uomo che per questo non cessa di essere figlio di Adamo, e soggettivamente esposto ad errare ancor esso come l' ultimo dei mortali. Riteniamo che non se ne accorgano; ma essi confondono *l' ufficio colla volontà personale* di chi lo sostiene. Ecco il grande e fatalissimo errore. L' uomo che siede giudice nel tribunale, per volontà perversa può tradire la giustizia; ma forsechè ciò muta l' essenza oggettiva del magistero giudicante? L' uomo che ne abusa a prevaricazione, è abominevole; ma l' infamia sua non può mutare l' istituzione. E tanto è ciò vero che, cacciato l' indegno e messo al suo posto un funzionario onesto e capace che compia il dover suo, ognuno china la fronte dinanzi alle sue sentenze, nè oserebbe pretenderne la nullità, o comunque infirmarle, perchè prima uno scellerato sostituì la sua perversa volontà al magistero di verità e giustizia, di cui eragli demandato l' esercizio. Il lettore non le dimentichi mai queste verità.

Digitized by Google

Art. 3.

Dell' estensione del Primato di giurisdizione.

Fu detto il diritto non essere altro che la facoltà di usare liberamente dei mezzi pel conseguimento del fine, cui l'individuo o l'ente morale deve conseguire per legge propria della sua natura. Perchè la sussistenza è necessaria a me individuo, altrimenti muoio; perchè la conservazione di me stesso è il primo de' miei doveri; così ho il diritto di avere a mio libero uso quanto mi è necessario per ciò; ma perchè son nato per essere laborioso, perchè l' ozio è colpa, io debbo anzitutto usare la mia attività naturale onde procurare a me stesso quei mezzi di sussistenza; e se nol faccio per negligenza, per amore dell' ozio inerte, il mio diritto scema di tanto, quanta è la pigrizia o la sfaccendaggine mia. Il diritto, come Dante ci lasciò scritto, non è che una reale e naturale proporzione da uomo a uomo, che serbata conserva la società, corrotta poi la corrompe. Ora cotesta proporzione, come dicono i matematici, ha per sua *ragione* la proporzionalità dei mezzi col fine, basata sul dovere o legge, che ci impone di raggiungerlo, e determinata dalla socialità in cui viviamo; laonde nasce per necessità di natura l' idea di mio e di tuo, e quindi il concetto di appropriazione legittima o diciamo di proprietà. Se io fossi unico al mondo, avrei piena facoltà di usare di tutte cose materiali a me stesso appropriabili; ma perchè ogni uomo che viene sulla terra è destinato al fine stesso, e porta seco uguale dovere e diritto, così io debbo circoscrivermi a quanto mi basta in ordine naturale, ogni altro facendo altrettanto: e se voglio di più, onde aver copia maggiore dei mezzi, io debbo procurarmeli colla mia opera, coll' attività industriosa, che è capace di centuplicare il prodotto, cui madre natura ci darebbe abbondonata a se stessa.

Così rendesi manifesto che il diritto consiste per ognuno nella facoltà di agire onde arrivare al fine proprio; che questa facoltà deve essere amplissima, nè viene limitata che da parità di condizione negli altri consocii. Se io pretenda di invadere quest' orbita de' miei consimili, io cado allora nella negazione del diritto, e commetto l' *ingiuria*, cioè la violazione dell' altrui diritto, cui pretendo di ridurre *non jus*, quale si è il senso della parola *in-juria*, onde la voce italiana ingiuria.

Questo che diciamo degli individui, si applica parimenti alle istituzioni sociali. Il loro fine è l' ordine e la pace conservati appunto

mediante l' azione salutare delle istituzioni, che sono attuate per questo. Dal che si pare il diritto, cioè l' uso libero dei mezzi atti al conseguimento del fine sociale, essere proprio dell' istituzione in sè; e in quanto all' individuo o ai più individui che sono elevati alla carica, e ne debbono compiere le funzioni, non ne posseggono che l' esercizio. Sta qui l' ignoranza di coloro, che aderiscono in buona fede a un dispotismo qualunque. Essi tribuiscono alla persona, soggettivamente presa, quanto è proprio dell' istituzione; e anzichè la retta ragione, e la superiorità del diritto, che n' è la conseguenza, riconoscono la volontà arbitraria di un uomo; e quindi gli tribuiscono onori semidivini, sè non divini completamente, come fecero i romani coi loro Cesari, non esclusi quei mostri di tirannide che furono Nerone e Domiziano ed altri cotali. Bisogna capovolgere affatto le idee, e sovvenirsi che l' uomo per sè è nulla, e tutto è proprio dell' istituzione. Quando l' uomo compie il dover suo, egli è certo che l' onore dovuto all' istituzione si riverbera sovra di lui, e diviene propriamente *onorabile;* ma se egli manca al suo dovere, e non compie l' ufficio a lui demandato, ovvero pretende di imporre la sua volontà invece della rettitudine del diritto, di cui gli fu confidato l' esercizio, non che onorabile, diventa spregevole; e se perseveri a non compiere il dover suo, se spinge all' eccesso la sua prepotenza, non può che incontrare la deposizione dalla carica, della quale si è reso indegno. Noi già lo abbiamo fatto avvertire: nella società religiosa cattolica, che è l' ideale di una società perfetta, lo stesso Capo supremo è passibile di deposizione, se cada in eresia e vi persista con ostinazione. Altro che *infallibilità soggettiva,* come i fatali piaggiatori si ostinano a predicare!

Queste considerazioni, che furono fatte altre volte, ma per la gravità della materia qui conveniva risovvenire e riepilogare, ci permettono di posare ora un problema importante. Abbiamo sostenuto, e speriamo, fatto vedere col ragionamento che la potestà primaziale del Successore di Pietro, se per lui è un immenso e formidabile dovere, essa è ancora un diritto; perocchè, massime socialmente, dovere e diritto si corrispondono sempre. Or bene chiediamoci qui francamente: Quanto è questo diritto che compete all' istituzione del Primato, e quindi, nell' esercizio, alla persona, alla quale n' è commessa l' attuazione?

Nell' ordine razionale la risposta è facilissima: la quantità del diritto è tanta, quanta occorra per raggiungere il fine dell' istituzione primaziale. Il Successore di Pietro deve potere liberamente usare dei

mezzi opportuni e indispensabili al fine che la sua carica gli impone di conseguire: ecco l' ideale.

Ma discendendo alla pratica la faccenda volge ben altrimenti. Uopo è di precisare quale sia il fine dell' istituzione del Primato, quanta ne sia la comprensione logica, quale l' estensione. Dal fine occorre poi venire alla proporzionalità dei mezzi. Nei quali due campi, non lo dissimuliamo, ci avverrà di riscontrare una vera Babele; imperocchè gli uni vorranno così stremare l' estensione e comprensione del fine e dei mezzi da ridurli al niente o poco meno; gli altri vorranno allargarli cotanto, che la primazia sia tutto, e il rimanente nulla. Se in tanta gravità di materia fosse possibile una divagazione quasi scherzevole, diremmo di trovarci dinanzi alle istruzioni che Dedalo ammanì al figlio Icaro, concludendone l' *inter utrumque vola;* equilibrio che il povero ragazzo non seppe trovare, laonde affogò nelle acque del mare. Speriamo che non ci occorra la sorte del misero Icaro.

Primo e grande fine della istituzione del Primato di giurisdizione, cioè primato con diritto vero e non di puro onore, è la conservazione dell' unità visibile della Chiesa, sicchè si verifichi ancora sotto questo rapporto la divina sentenza di Cristo: Si farà un solo ovile e un solo pastore. L' unità invisibile della Chiesa è costituita dalla medesimezza della fede, e come società degli spiriti ne è capo Cristo. Arrivati che sieno i redenti al loro fine ultramondano, giunti in possesso della vita avvenire, della loro società non vi sarà altro capo che Cristo medesimo.

Ma noi viatori non siamo puro spirito; anzi quanto è spirituale ci sfugge completamente se non si incarni in alcun che di sensibile: il pensiero, la coscienza sono impenetrabili socialmente, se non prendano forma sensibile colla manifestazione verbale. Nello stesso ordine di natura non si attua società che mediante l' estrinsecazione dei propositi, dei sentimenti, degli stessi bisogni conosciuti, provati dentro di noi. Questo è della natura nostra; e finchè saremo quali ora siamo, la sociabilità, come principio, consisterà sempre in questa sensibile manifestazione di quanto si passa dentro di noi. Indi il bisogno, anzi la necessità di incarnare l' ordinamento sociale in determinati istituti, che ne comprendono le funzioni, e questi istituti confidare a uomini, che praticamente ne fungano il ministero. Questo fu, è, e sarà, finchè al mondo starà questa umana progenie.

A questo punto ritorna quanto fu discorso negli articoli precedenti, che cioè una società perfetta deve salire fino a tale istituzione, che ne costituisca l' unità sensibile, e sia il centro attorno a cui equa-

bilmente si mova. Se i tempi di barbarie e di ignoranza hanno potuto essere disgregatori, questo era difetto, imperfezione, rinnegamento del vero fine, a cui l' uomo è preordinato.

Adunque tanto dovere è proprio del Primate, e quindi tanto diritto gli compete (ossia tanto uso dei mezzi necessari ed opportuni) quanto bisogna per la conservazione di cotesta unità.

Ora l' unità visibile ed esteriore della Chiesa è mantenuta principalmente dall' unità dell' Episcopato; ed era in questo senso che parlava S. Cipriano, quando scriveva *L' Episcopato è uno.* E questo è quanto fu sostanzialmente definito a Trento nei canoni dommatici (Sess. 23) cioè I sul sacerdozio esterno e visibile, VI sulla Gerarchia di Ordine e i tre suoi gradi, primo de' quali l' Episcopato, VII sulla superiorità dell' Episcopato al Presbiterato.

Questa unità dell' Episcopato va diligentemente esaminata e compresa. Essa raccoglie in sè atti, e fini molteplici dell' Episcopato medesimo. In primo luogo comprende la perfetta unità della fede professata da ciascuno che ne riceve o possiede il grado; requisito cotesto che è comune a chiunque voglia appartenere alla società religiosa cattolica. In secondo luogo comprende la *potestà ieratica di Ordine,* la quale è uguale in tutti i Vescovi, nè l' uno si differenzia dall'altro, compresovi il Vescovo di Roma. Vi si comprende in terzo luogo l' identità del dovere, che incombe a tutti e singoli i Vescovi, della sollecitudine nella cura pastorale, per la quale tutti sono obbligati a vigilare affinchè sia mantenuta l' unità della fede, della dottrina, del reggimento ecclesiastico. Nessun Vescovo del mondo cattolico può serbare il silenzio dinanzi all' errore dommatico, alla violazione della legge evangelica: praticamente, onde non avvenga confusione, ciascun Vescovo dovrà usare modi e forme determinate nell' opporsi a questi sconoscimenti della credenza o della legge; ma questo non vuol dire che in lui non sia obbligo strettissimo di compiere il dover suo. In diritto positivo e costituzionale evangelico (siccome conviene chiamarlo) ciò discende dalla missione data in comune a tutti gli Apostoli. Eccone la forma testuale: « Gesù accostatosi parlò loro dicendo: È stata data » a me ogni podestà in cielo ed in terra. Andate adunque, istruite » tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figliuolo, dello » Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutto quello che io vi » ho comandato. Ed ecco io sono con voi per tutti i giorni fino alla » consumazione dei secoli ». (Matt. XXVIII, 18 e seg.) Alle quali parole sono perfettamente consone queste altre in Giovanni (XX, 21 e seg.): « Disse loro di nuovo Gesù: Pace a voi. Così come il Padre

» mandò me, anch' io mando voi. E detto questo soffiò sopra di essi
» e disse: Ricevete lo Spirito Santo. Sono rimessi i peccati a chi li
» abbiate rimessi, e sono ritenuti a chi li abbiate ritenuti ».

Adunque come ogni Apostolo ricevette al tempo e nel modo stesso la missione dell' apostolato, così è dei Vescovi che loro succedono perennemente, e ai quali perciò passa identico il mandato di pascere, e di vigilare al retto andamento della società cattolica da Cristo istituita.

Ma la parità del dovere inducendo parità del diritto, noi ci troviamo subito nel caos, se nel rapporto sociale esterno l' esercizio di un diritto che è identico in natura, non sia governato dalla sapienza. La parità di diritto in più individui socialmente uniti porta alla guerra sociale, se non venga in ciascheduno circoscritto ad una sfera ragionevole, e a forma tale di esercizio che prevenga un cozzo, diciamolo pure, *hobbesiano*. Il lume stesso della ragione ce ne convince; ma non manca l' autorità della rivelazione: ecco ciò che scrive l' Apostolo nella lettera ai Romani (XIII): « Ogni persona sia sottoposta alle
» podestà superiori; imperocchè non vi è podestà se non da Dio; e
» le podestà che sono, sono da Dio ordinate, talchè chi resiste alla
» podestà, resiste all' ordine di Dio ».

Non ignoriamo quanto siasi detto e scritto su queste parole di Paolo, e quanto se ne sia abusato; chè gli uni vi trovarono non so quale diritto divino dei re, e strascinarono la verità rivelata nel campo iroso delle politiche passioni; mentre gli altri rigettarono l' autorità dommatica delle medesime, perchè accettandola temettero di doversi curvare dinanzi ad ogni più efferata tirannide. Ignoranza universale di tutti! Paolo Apostolo non si sognò mai di politicare, ma sì, ubbidiente alla ingiunzione di Cristo, predicava la verità. Nella rivelazione, per chi sia capace di intenderla, non si confonde l' istituzione colla persona che è chiamata a disimpegnarne l' ufficio. Il potere come entità ideale è inerente all' istituzione: all' uomo, suo funzionario, n' è commesso l' esercizio, ma passibile di pena, se abusi della potestà a lui demandata. Chi non è cattolico parlerà di natura, chi è cattolico sa che natura è un nome astratto, e che la causa prima di ogni cosa è Dio. Checchè ne pensi il nostro lettore, non faccia question di parole. Noi lo deploriamo, ma sostituisca pure per un momento la parola *natura* all' altra *Dio*, e legga a posta sua: *Non vi è podestà se non da natura, e le potestà che sono, sono da natura ordinate:* e perchè non avvengano equivoci (continuando l' argomentazione *ad hominem*) spieghi il senso razionale della frase: *Le potestà che sono, sono da natura ordinate;* cioè sono disposte con ordine e per modo,

che corrispondano al fine per cui sono istituite: nel qual senso è pur detto quanto fa seguito, e che ai nostri avversarii razionalisti vogliamo concedere di leggere così: *Talchè chi resiste alla podestà* (cioè al diritto proprio dell' istituzione) *resiste all' ordine di natura*, o *da natura costituito*. Francamente lo chiederemo: così tradotto il testo biblico, avvi una sillaba solamente che non sia vera ad avviso medesimo del razionalista più spinto? Noi vedemmo orrori i più spaventevoli nell' infelice Parigi; ma que' medesimi più nefasti comunardi non pagavano a modo loro un tributo formale a questo grande principio? Non affermavano essi di volere distruggere un ordine di cose, che asserivano *contro natura* per sostituirvene uno a loro avviso *conforme a natura?*

Via, si renda una volta franco omaggio alla verità: questa è l' intuizione di tuttaquanta l' umanità, questo il consentimento universale degli uomini dal più ortodosso cattolico al più sbrigliato razionalista o materialista: Che ovunque e in tutto sia un ordine, una sapiente disposizione di cose e di istituzioni. Venendo alla pratica, queste parti così cozzanti potranno essere discordi, la sorgente sarà riconosciuta dagli uni in *Dio*, da altri in un' idea confusa che dicono *natura*, ovvero in un principio ancora meno comprensibile, che diranno *forza della materia:* si disputerà fra di loro sul modo di attuare queste ordinate istituzioni; ma il principio non potrà essere contraddetto da nessuno. Società vera senza ordinamenti saggi e stabili non è possibile: se questi vengon meno non resta che l' anarchia, ossia la dissoluzione sociale. Nella politica società gli uni appunteranno l' ordinamento sociale, per esempio, alla monarchia assoluta, altri nella costituzionale, altri vorranno un capo eleggibile, o presidente di una repubblica; ma tutti salgono ad un' unità di istituzione, in che si imperni il potere supremo, e attorno a che tutta si ravvolga nella sua orbita la società sapientemente ordinata.

Sarebbe egli presumibile che Cristo solo non avesse capite queste rudimentali verità? Si può immaginare che egli, il quale disse doversi fare un solo ovile e un solo pastore, avesse lasciata praticamente pari la potestà de' suoi Apostoli e senza tale ordinamento, che la facesse corrispondere al fine suo, che è quello di raccogliere il mondo intero nell' unità della fede? Mette bene qui di riferire la testimonianza di Paolo Apostolo su questo effettivo ordinamento da Cristo operato. Ecco le sue parole nella lettera agli Efesini (IV, 11 e seg.):

« Egli stesso ha dati gli uni apostoli, e gli altri profeti, e gli » altri evangelisti, e gli altri pastori e dottori, per lo PERFETTO ADU-

» NAMENTO DEI SANTI, *per l' opera del ministero, per l' edificazione* » *del corpo di Cristo, finchè ci scontriamo tutti nell' unità della* » *fede*, e della conoscenza del figliuolo di Dio, in un uomo compiuto, » alla misura dell' età del corpo di Cristo; acciocchè non siam più » bambini, fiottando, e trasportati da ogni vento di dottrina, per la » *baratteria* degli uomini, per la loro astuzia nell' artificio, ed insidie » nell' inganno; ma che seguitando la verità in carità cresciamo in » ogni cosa in colui che ne è il Capo, cioè in Cristo: dal quale tutto » il corpo *ben composto e commesso insieme per tutte le giunture* » *della somministrazione* (amministrazione subordinata) secondo la » virtù che è nella misura di ciascun membro, prende l' accrescimento » del corpo, all' edificazione di se stesso in carità. Questo dico adun- » qne e protesto nel Signore, che voi non camminiate più, come cam- » minano ancora gli altri Gentili, *nella vanità della loro mente, in-* » *tenebrati nell' intelletto, alieni dalla vita di Dio* PER L' IGNORANZA » *che è in loro* ». Tali sono le parole di Paolo, tolte, a larghezza, da una versione che i dissidenti da noi ci raccomandano essi medesimi. Or bene: queste parole si uniscano alle altre che lo stesso Paolo scrisse ai Romani, e qua sopra abbiamo riferite; si congiungano a molti altri luoghi che per brevità ommettiamo, e ci si dica se dalla rivelazione non sia più che manifesto che Cristo (come era Dio umanato, e Dio non fa opere se non perfette) ordinò a perfezione la nuova società o Chiesa da lui fondata; la quale deve raccogliere nel suo seno l' umanità tutta quanta *nell' unità della fede e della cognizione del figliuolo di Dio*. Apostoli, profeti e vangelisti, pastori e dottori sono tutti *dati*, e istituiti sapientemente da lui; ma perchè? *Per lo adunamento perfetto dei santi, per l' opera del ministero, per l' edificazione del corpo di Cristo*. Che vuol dire adunamento perfetto? Appunto una società modello, una società tipo di perfezione. Che significa *opera del ministero?* Appunto il dovere imposto agli uomini da lui chiamati ai varii ufficii, al quale poi corrisponde necessariamente il diritto di reggimento ordinato e sapiente. Che vuol dire edificazione del corpo di Cristo? Appunto la fondazione, la costruzione, il consolidamento, ordinato a perfezione, di questa società che è corpo morale e mistico del Redentore.

E tanto fine si crederà voluto dall' eterna Sapienza, discesa sotto forma dell' uomo, abbandonando a sè slegatamente questi e *apostoli* e *profeti*, e *vangelisti*, e *pastori* e *dottori*, sicchè l' uno si spinga a destra l' altro a sinistra e poi si urtino fra di loro convertendosi, a volontà di ciascuno, sul proprio cammino?

Digitized by Google

Con tutta la carità che mai Cristo abbia comandato nel deplorare chi è fuori di strada, ci rivolgiamo quindi a quelli che sono da noi dissidenti, e li scongiuriamo nell' amore di Cristo a meditare seriamente queste verità, evidenti nell' ordine naturale, e non meno splendide nell' ordine della rivelazione. Cristo non poteva lasciare cotanto imperfetta la società religiosa da lui fondata, la sua Chiesa. Noi per i primi respingeremo ogni abuso, e in questo ci vedranno inesorabili, salva la carità, come dissero i Padri africani in ordine al Legato Faustino, cui dichiaravano che l' Africa non soffrirebbe di tollerare più oltre; ma per questo appunto li preghiamo e scongiuriamo di considerare senza prevenzioni la divina istituzione, e riconoscerne la verità evidente. Tanto lume delle scienze moderne in fatto di studii sociali, lume che originariamente discende dal Cristianesimo il quale recò nel mondo i nuovi principii di fratellanza e di amore, non deve essere inutile per nessuno. Che ai tempi di Fozio e fino a quelli di Enrico VIII di Inghilterra sia stato possibile di essere fuorviati dalle opinioni allora prevalenti sulle forme sociali, non ce ne meravigliamo: che ciò possa accadere anche oggidì fra quelle nazioni, che non hanno raggiunta la civiltà nostra, come in Russia, non ce ne facciamo caso; ma che ciò possa essere presso le nazioni più colte dei due mondi, questo è quanto ci diviene incomprensibile. È egli vero che tutti vogliamo la ricomposizione delle membra divise della Chiesa? Questo affermano tutti. Ebbene diamovi opera senza passione e senza pregiudizio di sorta. Da parte nostra confessiamo spontanei che amici pericolosi del Primato di giurisdizione ne fecero largo abuso, e questo deve assolutamente cessare: le confessioni da noi divise non hanno torto di porre questo abbandono dei vecchi abusi come condizione *sine qua non* della loro riunione; ma ce lo consentano a volta loro, l' abuso fattone dagli uomini non permetterà mai di respingere l' istituzione buona in sè, santa, indispensabile ad una vera e perfetta società. Uopo è dunque che intanto essi ammettano l' istituzione come principio, affinchè eliminata questa insostenibile difficoltà possiamo venire a discorrere degli abusi, che realmente van tolti.

Intanto procediamo col nostro ragionamento. L' Episcopato è uno nella potestà di Ordine come nella professione di fede; uno dunque come istituzione di ordine intellettuale: ma questa unità verrebbe meno in quanto alla sociale estrinsecazione, se nessun vincolo esteriore e positivo collegasse fra loro gli individui, che sono istituiti nell' Ordine episcopale: essa unità scomparirebbe se ciascheduno potesse tutto, in ogni luogo, in ogni tempo, presso qualunque congre-

Digitized by Google

gazione di fedeli o Chiesa particolare: la conservazione sua sarebbe impossibile, se ordinamenti certi, e sapientemente gerarchici non collegassero questa immensa società, la quale non ha altri confini se non quelli del mondo. Sono verità intuitive, e di naturale evidenza.

Ma chi è l' autore dell' Episcopato? Quegli stesso che ha istituita la gerarchia così di Ordine, come di giurisdizione. L' autore è Cristo, e l' opera sua non può essere alterata dagli uomini. Come deve essere intangibile l' istituzione del primato, perchè opera di Cristo, così deve essere intangibile quella dell' episcopato, perchè ugualmente opera sua. Quando Fozio ed altri autori di scismi ruppero l' unità cattolica respingendo il Primato del Vescovo di Roma quale Successore di Pietro, rinnegarono l' opera di Cristo, e attentarono alla sapiente e divina istituzione da lui data alla sua Chiesa; ma quando certi curiali pretendono che il Primate sia anche Vescovo individuale di ogni diocesi, cosicchè il Vescovo proprio altro non sia che un puro e semplice Vicario, che amministra in vece e nome del Vescovo di Roma, distruggono ugualmente l' opera di Cristo, essendo già detto di tutti e singoli i successori degli Apostoli: « Badate a voi stessi, e a tutto il » gregge, di cui lo Spirito Santo vi ha costituiti Vescovi per pascere » la Chiesa di Dio, acquistata da lui col proprio sangue ». (Atti XX,28).

E qui, sebbene possa dispiacere a non pochi, diremo quanto la lunga meditazione ci ha fatto conoscere. Egli è certo che nelle istituzioni sociali, ordinate sapientemente a gerarchia, quella che è di grado superiore comprende ancora l' autorità e il potere, che è proprio dei gradi inferiori. Pigliando esempio dagli ordinamenti civili non vi ha dubbio che nel capo di una provincia si raccolga la potestà che è propria di un vice-prefetto, o di inferiori ufficiali; ma da questo vero alla massima che l' autorità di grado superiore debba essa far tutto, e gli altri perchè minori non abbiano ufficio proprio della loro carica, ovvero che in una società bene ordinata sia in facoltà arbitraria di chi sta sopra lo avocare capricciosamente tutto a sè, ed esautorare a posta sua chi è costituito in grado inferiore, la distanza è immensa, e la conseguenza sarebbe fallace. Ciò è di naturale evidenza per chiunque non sia affatto digiuno del pubblico diritto. In ordine religioso poi questo è di fede, avendo scritto S. Paolo che *non vi ha potestà se non da Dio, e quelle potestà che sono da Dio, sono ordinate* (Rom. XIII, 1). E vuol dire che Dio medesimo, istituendole, le ha disposte per modo che ciascuna, fungendo l' ufficio proprio, tutto vi cammini ordinatamente. Spetta alla potestà di ordine superiore provvedere affinchè le inferiori e sulle quali esercita autorità, compiano

Digitized by Google

il loro dovere: se queste mancano, l'autorità superiore deve procedere contro di loro, onde facciano il dover loro, o altrimenti cnrarne la rimozione; ma questo è ben altro che mettersi in loro vece, e fungerne ad arbitrio l'uffizio personale. Allora si finirebbe a questo, che chi sta capo dovrebbe possedere l'ubiquità al pari di Dio e più o meno la sua medesima onniscienza ed onnipotenza.

Lo sappiamo: pei fautori dell'assolutismo dispotico questo è l'ideale di un retto governo: la volontà del capo deve far tutto: la sua mente, come quella di Dio, deve essere capace di conoscere tntto, e giudicarne con inappellabile verità. Ma l'anarchia non è propria solamente della piazza: essa lo è ugualmente della reggia, nella quale si insedia una dispotica volontà, che può dire: *Lo Stato sono io.* Il disordine è comune ad entrambe queste sbrigliate volontà, come non vi ha storica differenza fra Nerone che arde Roma, e i petrolieri che incendiano Parigi. Bisogna che lo capiscano ancora questi ciechi, in buona o mala fede che sieno: la podestà è da Dio; cioè da chi è Sapienza infinita; ma lo è ordinatamente; cioè costituita per modo che, ognuno fungendo l'ufficio proprio, tutto proceda con sapiente armonia, e ne sia rimossa ogni invasione, sorgente inevitabile di conflitti e di divisioni.

Del resto in quanto a noi penseremo diversamente da quello che ora facciamo, quando sarà spento il lume divino della ragione, e saranno strappate dal Vangelo e dal rimanente deposito della rivelazione tante pagine sublimi, che ne formano la meraviglia anche presso coloro che non hanno la fortuna di crederne la divinità.

Per lo che sapendo pel raziocinio e per la fede che ogni autorità da Dio stabilita, è *ordinata,* non accetteremo giammai la dottrina purtroppo comune fra i curiali e i loro ignoranti o maliziosi pedissequi, la quale annientando la potestà ordinaria dei Vescovi ci condurrebbe a dire che l'istituzione dell'Episcopato e la sua santa missione non sono di origine divina.

Diminuiamo per questo l'autorità del Primate? Niente affatto. Egli pure è Vescovo, ed integra possiede la potestà di Ordine: egli è Vescovo particolare di una Diocesi, quella di Roma, e colà egli solo vi esercita legittimamente la sua giurisdizione particolare: egli è metropolita della provincia romana, e vi esercita solo la podestà, che è propria di questo grado della gerarchia. Ommettendo la sua qualità di Primate d'Italia, ora che questo grado passò in disuso, esso è Patriarca di occidente, e non riconosciamo alcun altro che per l'occaso possa esercitare questa potestà giurisdizionale: finalmente esso è il

Digitized by Google

successore di Pietro e come tale ha il dovere di volgere la sua attenzione e sollecitudine a tutta quanta la Chiesa, collegandola in una grande unità visibile, ponendo cura che ovunque e da tutti si cammini regolarmente. Finchè ogni altro Vescovo di grado ginrisdizionalmente minore compie il dover suo, esso nulla deve turbare. Si è quando alcuno manca, che la sua pastorale sollecitudine deve accorrere per farlo rientrare nell' ordine. E questa doverosa e legittima intromissione non la deve compiere a capriccio; ma serbati quei modi che la Chiesa, istruita dallo Spirito Santo, ha stabilito colla sua secolare e grande sapienza. L' azione del Primate si estende dalla sua sommità fino all' ultimo dei fedeli; ma non disordinatamente o arbitrariamente. È ufficio e mandato divino di questo Capo venerabile far sentire la sua autorità fino all'infimo gradino, ma discendendo gerarchicamente, come dalla base inferiore pei gradi tutti si ascende infino a lui. È suo ufficio di ordinare alle autorità intermedie di provvedere; quando poi queste sieno sorde alla sua voce autoritativa, allora, come supremo provvedimento, farà egli, se nella sapiente economia della Chiesa non gli convenga meglio di unire a sè tutto o parte dell' episcopato, affinchè pel senno e per l' autorità collettiva di questo maggior forza estrinseca ne venga alla suprema sua potestà.

Quando perciò sia richiesto dalla negligenza o prevaricazione dei minori, che fecero i sordi alla sua voce paterna, anche noi conveniamo che può, e deve anzi il Primate far discendere l' azione della sua autorità, e ciò immediatamente, anche fino all' ultima parrocchia della cattolicità: imperocchè riconosciamo, e dichiariamo ciò essere di fede ortodossa, che nella divina istituzione del Primate si riassume ogni potestà gerarchica, così di Ordine come di Giurisdizione; ma altra cosa è una potestà, un diritto riferito all' istituzione, ed altra l' esercizio pratico di questa potestà e di questo diritto. Quella è un' entità che sta in sè, ed è assoluta, mentre l' esercizio è sottordinato alle regole della sapienza ed al fine, pel qnale fu fatta l' istituzione e conferita la potestà.

Questa dottrina l' abbiamo appresa dall' Apostolo Paolo, colà dove scrive ai Corinti (II C. XIII): « Questo ancora domandiamo, la vo» stra perfezione. Per questo tali cose scrivo io assente, affinchè » presente non abbia da agire più duramente *secondo la podestà da» tami dal Signore per edificazione, non per distruzione* ». L' abbiamo imparata dal medesimo Apostolo, che nella lettera agli Efesini (e le parole furono riferite di sopra) dichiarava che Dio ha dati *altri Apostoli, altri profeti, altri vangelisti, altri pastori e dottori, per*

il perfezionamento (o l'adunamento) *dei santi, pel lavorìo del ministero, per l' edificazione del corpo di Cristo.* (Cap. IV, 12). L' abbiamo sovra tutto imparata da quanto lo stesso Apostolo con luce di verità scriveva nella I sua lettera ai Corinti (Cap. XII) e distesamente qui riportiamo.

« Riguardo poi ai doni spirituali non voglio che siate nell' igno-
» ranza.... Vi sono distinzioni di doni, ma un medesimo è lo Spirito:
» e vi sono *distinzioni di ministeri*, ma un medesimo è il Signore:
» e vi sono distinzioni di *operazioni*, ma lo stesso Dio è quegli, che
» fa in tutti tutte le cose.... Imperocchè siccome uno è il corpo, ed
» ha molte membra e tutte le membra del corpo essendo molte, nul-
» ladimeno sono un sol corpo; così anche Cristo.... Imperocchè il corpo
» non è un sol membro, ma molti. Se dirà il piede: non sono del
» corpo, attesochè io non sono la mano; forse per questo non è del
» corpo? E se dirà l' orecchio: non sono del corpo, attesochè non
» sono l' occhio; forse per questo non è del corpo? Se il corpo fosse
» tutto occhio, dove l' udito? Se tutto udito; dove l' odorato? Ora però
» Dio ha collocato i membri del corpo, ciascheduno di essi nel modo
» che volle. Che se fosser tutti un sol membro, dove il corpo? Ora
» però le membra son molte, uno il corpo. *E non può dire l' occhio*
» *alla mano: non ho bisogno dell' opera tua:* O SIMILMENTE IL CAPO
» AI PIEDI: NON SIETE NECESSARII PER ME. ANZI MOLTO PIÙ SONO NE-
» CESSARIE QUELLE MEMBRA DEL CORPO, CHE PAIONO PIÙ DEBOLI.... Dio
» contemperò il corpo col dare maggior onore a quelle, che ne man-
» cavano: *affinchè non siavi scisma nel corpo, ma abbiano le mem-*
» *bra la stessa cura le une per le altre.* E se un membro patisce,
» patiscono insieme tutti i membri; e se un membro gode, godono
» insieme tutte le membra. Or voi siete il corpo di Cristo; *membri*
» *(uniti) a membro.* E ALCUNI HA DIO COSTITUITI NELLA CHIESA IN
» PRIMO LUOGO APOSTOLI, *in secondo luogo profeti, terzo dottori, di*
» *poi le podestà, poscia i doni delle guarigioni, i sovvenimenti, i*
» *governi, le lingue* di ogni genere, *le interpretazioni* delle favelle.
» Forse tutti Apostoli? Forse tutti profeti? Forse tutti dottori? Forse
» tutti sono podesta?... »

Così Dio medesimo ha ordinata la sua Chiesa nella quale ogni membro vi compia la sua funzione; nè il capo dica ai piedi: Non ho bisogno di voi. Ecco la scuola, sebbene non sola, del nostro apprendimento.

Digitized by Google

Art. 4.

Cause storiche onde fu alterata l' istituzione divina della cattolica primazia.

Ripigliando l' argomento che fu soggetto dell' articolo precedente risoverremo a noi medesimi la differenza massima, che dottrinalmente passa fra il diritto come pertinenza di una istituzione sociale e il suo esercizio. Quello è in sè, pieno e perfetto, e non va commisurato che alla gravità del dovere rappresentato dall' istituzione idealmente considerata: l' esercizio invece entra nel campo delle idee relative, ed è sottordinato alla sapienza, che deve costantemente guidarlo e reggerne il freno. Piace di confermare questo principio scientifico con un esempio che non ammetta replica. Ce lo fornisce il tridentino Concilio nella Sessione 25 al Capo III della Riformazione.

Nell' ordine razionale chi è reo, deve subire la pena della sua mala azione: laonde finchè siamo nel campo della speculazione non puolsi non convenire che colui, il quale si è reso autore di un crimine religioso passibile della scomunica, cioè della privazione della comunione cattolica, *ex jure* possa essere scomunicato. È un dovere e quindi un diritto inerente all' istituzione governante la società religiosa cattolica. Ma nella pratica, ossia quando l' autorità competente religiosa debba venire al pronunciamento della sentenza, la via è dessa così spedita, è sapiente consiglio di applicare lo stretto giure? Non parliamo dei procedimenti arbitrari, che mai non si possono ammettere: intendiamo dire della regolare, ma severa applicazione del *jus* sociale. Ascoltiamo la Sinodo ecumenica di Trento nel luogo di già prenotato.

« Quantunque la spada della scomunica sia il nerbo dell' ecclesiastica disciplina, e sia molto salutare per contenere i popoli nel » dovere; tuttavia *si deve adoperare con sobrietà e con grande » circospezione,* ammaestrandoci l' esperienza che, *se si infligga temerariamente* o per cose leggere, è più disprezzata che temuta, e » approda più presto a ruina che a salute ».

Ecco lo statuito prudenzialmente da una Sinodo ecumenica. E quale ne fu la ragione? La diede Paolo Apostolo quando, siccome riferimmo testualmente nel precedente articolo, parlando della propria apostolica podestà datagli da Dio, la dichiarò data a lui *per edificazione, non per distruzione.* E giova bene fare attenzione al senso

Digitized by Google

letterale delle parole. Come in altri luoghi, così in questo, la voce *edificazione,* sebbene usata metaforicamente, è tuttavia adoperata nel senso di costruire un edifizio. La Chiesa è detta corpo mistico, di cui Cristo è fondatore e capo invisibile, e n'è la pietra angolare: lo stabilimento di questa società è chiamato edifizio, dovendosi ognora procedere da chi vi lavora attorno, come gli artefici procedono nella costruzione di una fabbrica materiale.

Questo senso della parola *edificazione* adoperata da Paolo corrisponde perfettamente al linguaggio usato da Cristo con Pietro, quando gli disse: *Tu sei Pietro e su questa pietra io* EDIFICHERÒ *la mia Chiesa.* Ogni potestà data da Cristo ai suoi Apostoli essendo data per *edificare,* cioè innalzare moralmente questa fabbrica meravigliosa, ne viene per conseguenza logica che l'uso della medesima potestà, ossia l'esercizio del diritto inerente all'istituzione sociale riesce legittimo, *quando realmente si fabbrica,* cioè quando si guadagnano a Cristo le anime, e si conserva con l'azione giuridica del potere la concordia e la pace nella società cattolica. Se invece l'uso di questo potere, ossia l'esercizio del diritto autoritativo, avesse da riuscire a pregiudizio della società stessa suscitando discordie, producendo conflitti, turbando l'azione regolare delle potestà sottordinate, allora anzichè *per edificazione* sarebbe *per distruzione,* e con tutte le buone intenzioni l'uso stesso sarebbe contrario alla sapienza onde Cristo ordinò la società religiosa da lui fondata; e ricadrebbe a seria imputabilità per coloro, che in tal caso ne farebbero abuso, non uso legittimo.

Insistiamo con forza su queste verità manifestissime, perchè ad onta della loro evidenza le vediamo troppo spesso misconosciute, e perchè questo difetto di sapienza è causa principale dei mali, onde è travagliata internamente la Chiesa, e al di fuori è avversata, combattuta, astiata forse dai più. Egli è per lo sconoscimento di questa sapiente economia nel governo pratico della Chiesa che fino dal quarto secolo noi vediamo introdursi nei modi de' suoi reggitori principali il fare orgoglioso della dispotica signoria, quel *tipo fumoso del secolo,* che i Padri africani rimproveravano ai messi papali, a quegli archetipi del curialismo posteriore e più specialmente moderno.

Ma onde mai cotesta opposizione fra la dottrina così bella e santa, che richiede tanto maggiore l'umiltà, quanto più l'uomo sale nella scala gerarchica del potere, e il fatto già vecchio di tanti secoli, che dalla storia ci viene attestato, e noi vediamo tuttodì rinnovarsi, di questo fare orgoglioso e signoreggiatore del secolo? Since-

ramente confessiamo che lo indagarne la causa ci costò non lieve fatica; ma posciachè dopo anni di meditazione e di studio cotesta cagione ci si rese chiara, anzi evidente, sentiamo proprio dell' ufficio assunto di parlarne abbastanza diffusamente: lo facciamo ancora perchè senza risalire a questa causa di turbamento e di male non sarebbe possibile d riconoscere il rimedio opportuno ed efficace, che possa ridonare sanità al corpo mistico della Chiesa (a che dissimularlo?) molto e ben molto scompaginato dalle secolari discordie. L' ordine delle idee nel quale siamo per entrare, sembrerà condurci fuori della questione; ma il lettore voglia attendere, e vedrà quanto le apparenze sieno ingannevoli.

Il primato è proprio del Vescovo di Roma quale successore di Pietro. Mentre scriviamo queste pagine (11 febbraio 1872) i giornali parlano di nna disputa fra alcuni ministri evangelici ed alcuni teologi romani, destinati dal Pontefice, sulla venuta o no e morte di S. Pietro in Roma. Disputa inutile, perchè ognuno probabilmente penserà dopo siccome prima; più inutile poi perchè la questione del Primato di Pietro rientrando nell' essenza razionale di una società perfetta ne' suoi ordini, non si può negare se non rinnegando, colla teologia, la ragione umana. Il Primato, indispensabile per avere l' unità giuridica della società religiosa fondata da Cristo, avrebbe dovuto logicamente dedursi dalla sua intima natura, quando ancora non ne constasse per la rivelazione scritta e tradita: in altri termini, sarebbe sempre uno di quei dommi, che chiameremo di *logica conseguenza,* e che non può impugnarsi se non rinnegando la stessa potenza ragionatrice dell' uomo. È questa natura della verità ora discussa, che pone in falso manifestamente gli avversarii del Primato, e li costringe a dire essi (data e non concessa la loro ipotesi della non venuta e morte di Pietro in Roma) dove adunque siasi stabilito e abbia dato fine ai suoi giorni: e questo non con asserzioni opinative, incerte, ma positive, irrefragabili. Ma vi ha ancora di più: il Primato essendo uno degli attributi essenziali di una società ordinata sapientemente (perchè poi non è altro nell' ordine religioso se non quella istituzione sociale suprema, attorno la quale siccome centro di attuazione si move equabilmente il corpo consociato, istituzione propria di ogni società) converrebbe loro di dimostrare presso chi sia stata la primazia fino da principio, se dunque non appartenne per fatto originario al Vescovo di Roma.

Lo diremo schiettamente: ai dì nostri questa del Primato è più una questione di filosofia del diritto sociale-costituzionale, che di teo-

logia. Sta qui il difetto comune dei molti che si preoccupano di questa grave questione, cioè di non discuterla ancora sotto l' aspetto filosofico-sociale, giovandosi dei progressi che la scienza ha fatto in questo rapporto. È perciò che molti teologi, con tutto il loro affannarsi, non arrivano a conseguire seria attenzione, e questo diciamo per entrambe le parti: è per questo anzi che affaticano indarno, e la teologia, che pure è la scienza prima, è generalmente negletta, se non forse derisa: è per questo che omai si riguardano come sinonimi *teologo* ed *ozioso disputatore di inutili vanità.*

E qui non taceremo nè anche i fini secondari, troppo ancora presumibili nei disputatori romani, a cui abbiamo accennato. Colla disputa storica, spogliata affatto di ogni aspetto filosofico-giuridico, i romanisti confidano probabilmente di far trionfare le loro opinioni di dittatura pontificale, anzichè di primazia quale Cristo l' ha istituita; mentre gli avversari sperano forse di poterla affatto negare, e così dare prevalenza alle loro opinioni. Il campo filosofico-giuridico invece sarebbe fatale per gli uni e per gli altri: fatale pei dissidenti, che non potrebbero più contrastare una istituzione, che è dell' essenza di ogni società sapientemente ordinata: fatale ai romanisti, perchè allora bisogna che abbandonino ogni esagerazione che si è infiltrata nella divina istituzione di Cristo, e quindi rientrino tutti nella verità.

Lasciando che a piacimento si sfiatino i polemisti, facciamo di metterci noi sulla buona via, e ricercando onde sia venuto l' errore, che purtroppo prevale, poniamo cura per quanto sia da noi di porre in chiaro e in sodo la verità.

La cagione del male è di quella stessa natura, onde il rimedio si deve dedurre. Il primato dei Successori di Pietro si svolse praticamente in Roma, che era già la grande legislatrice del mondo, e non poteva a meno di risentirne l' influenza. Pietro, per istirpe e per educazione ricevuta qual uomo, era israelita, e lo vediamo ancora, dopo ricevuta la missione del suo apostolato, tener molto a quelle opinioni e costumanze che si compresero sotto il nome di *giudaizzanti.* Più ancora di Pietro vi teneva Giacomo costituito Vescovo di Gerosolima, che era il centro dell' antico mosaismo. Chi prima lo scosse e lo fece altresì deporre a Pietro definitivamente, fu il celebre Paolo, la cui anima ardente, passato egli ad evangelizzare i popoli gentili, comprese tosto che non si dovevano imporre oneri gravosi senza ragione.

Questo trapasso della nuova religione dalla piccola Palestina fra i popoli del romano imperio operava un vero e completo rivolgimento. Come Paolo, che protestava di essersi fatto greco coi greci (siccome

prima era stato giudeo co' giudei, adattandosi dovunque) così ogni altro Apostolo, o i loro discepoli che si recavano fra i gentili, con lodevole sapienza si conformavano alle costumanze, alle abitudini di questi, purchè non fossero in opposizione colla dottrina evangelica.

Non era dunque da attendersene che la *romanizzazione* della Chiesa nascente; fatto che si renderebbe tanto più spiccante, quanto più si procedeva verso l' occaso, dove tutto era romano. Ma questo fatto, se fu universale e notevole dovunque, quanto non lo sarà stato nella stessa Roma, capo del vasto imperio, e madre delle leggi? L' impero, ufficialmente considerato, era tuttavia idolatra; ma la vicendevole influenza del romanismo sulla Chiesa e di questa sulla romana società era un fatto che si rivelava dovunque. La Chiesa adottava le circoscrizioni esteriori dell' impero, e Roma, Alessandria e Antiochia, le tre grandi città dell' imperio, diventano le tre grandi Metropolite e poi Patriarchie primitive. Ne fanno fede i canoni del Concilio niceno un decennio appena dacchè Costantino aveva pubblicato il famoso editto di Milano; i quali parlando di questa dignità gerarchica la chiamano già un *antico costume*.

Non diciamo nulla di nuovo sottoponendo ai lettori queste ovvie considerazioni: uomini estranei agli studii religiosi, ma portati a studiare la società romana sotto il rapporto della legislazione, hanno scritto pagine bellissime, alcune delle quali non sarà inopportuno di qui riferire. Ecco, per esempio, come si esprime l' Ortolan nella sna *Storia della legislazione romana* (N. LXXIII): « Sin dal regno di » Tiberio gli Apostoli percorrendo le provincie dell' Impero avevano » diffuso attorno di loro la religione novella, che annunziavano ai » popoli. Questa morale pura, questa idea grandiosa della Divinità » colpivano gli spiriti, e coprivano di ridicolo e di vergogna i principii » e gli Dei del paganesimo. Come fede, il politeismo, già abbandonato » dalle classi elevate della società romana, andava di giorno in giorno » dileguandosi. Più non esisteva che come istituzione, come culto » esterno, nelle abitudini e nelle pratiche della vita pubblica e privata. » La credenza degli Apostoli, che apportava la più grande rivoluzione » sociale, non per la forza, ma per lo spirito, pel sentimento, attirava » a sè i piccoli come i grandi, i deboli come i forti, i poveri come i » ricchi. Il numero delle persone che a quella si rannodavano aumentò » rapidamente; le chiese ov' esse radunavansi, moltiplicaronsi; tutto » contribuiva presso i particolari, nell' ordine privato, alla propaga- » zione della religione cristiana. Avveniva lo stesso del governo? Non » si è abbastanza esaminato questo punto sotto il rapporto delle leggi

» politiche. Sinora noi abbiamo fatto osservare il diritto sacro di Roma
» fortemente collegato al diritto pubblico, e formante una parte intima
» di questo diritto (1). I pontefici erano de' magistrati del popolo, no-
» minati nelle elezioni come altri magistrati, e facendosi intervenire
» le loro funzioni negli affari più importanti dello Stato; il primo po-
» tere del diritto pubblico, l' imperatore, era anche la prima potestà
» del diritto sacro, il sommo pontefice. L' unità delle leggi religiose
» non era meno essenziale al governo dell' unità delle leggi politiche,
» poichè queste leggi si confondevano le une colle altre. Questa unità
» era stata precisamente il prodotto della pluralità degli dei. Una
» provincia nuovamente aggiunta a Roma aveva nuove divinità? Que-
» ste si ricevevano, loro si elevavano dei templi, si assegnavano dei
» sacerdoti, e il sistema religioso non era disturbato un solo istante.
» Ma allorquando apparve una religione la quale, rivelando l' esistenza
» di un solo Dio infinito, non poteva essere ricevuta senza annientare
» tutte le istituzioni attuali; una religione che dava dei sacerdoti in-
» dipendenti dalla scelta delle autorità civili; che si separava intera-
» mente dal pubblico potere e diceva: «« Il mio impero non è di questo
» mondo, ma di un altro »», allora tutto il diritto pubblico (di Roma)
» si trovò attaccato in una delle sue basi fondamentali. I capi del
» governo dovettero pensare a difenderlo o a cambiarlo totalmente.
» Fu quello il primo partito che presero. Comunque assurdo fosse il
» politeismo, l' uomo non riviene sì facilmente dai suoi errori, sopra-
» tutto quando a questi errori è attaccato il governo di un grande
» impero. Come imperatori e come pontefici sovrani, i principi vollero
» arrestare una religione che minacciava il diritto dello Stato, e per
» effettuare i loro disegni impiegarono il mezzo più vizioso, quello
» della forza e della crudeltà, che d' altronde il loro carattere feroce
» inspirava alla maggior parte di essi. Le persecuzioni di Nerone, di
» Domiziano, di Vero, di Gallo non fecero che dei martiri: i cristiani
» si moltiplicarono in mezzo de' patimenti; la religione si diffuse più
» brillante e più venerata, e ben tosto queste vaste provincie, su
» tutta la loro superficie, videro gli abitanti divisi in due classi di-
» stinte, i cristiani e i pagani. Una guerra, una peste, un flagello
» qualunque colpivano l' impero? I pagani non mancavano di attribuirlo

(1) Noi pure lo facemmo vedere nel precedente trattato. Veggasi l' articolo *Chiesa e Stato presso i romani* (Cap. II, Art. 4, pag. 74). I lettori vogliano rileggere quanto ivi fu detto. Ne li preghiamo.

» alle innovazioni funeste dei cristiani, e questi di rigettarlo sull' ac-
» cecamento e sull' opposizione dei pagani.

» I giureconsulti, uomini della legge regnante e delle istituzioni,
» divennero, nella lotta contro il Cristianesimo nascente, gli ausiliari
» dei capi del governo, e sovente loro ministri come depositari dei
» pubblici poteri. La loro filosofia proveniente dalla Grecia, naturaliz-
» zata a Roma, e coltivata da loro come madre di tutte le scienze.
» aveva progressivamente sostituito al diritto civile quiritario (diritto
» materiale, esclusivamente proprio dei soli cittadini) un diritto più
» razionale e più largo, dischiuso a tutti gli uomini; ma lo avevano
» fatto mercè procedimenti ingegnosi, proclamando il diritto civile e
» prendendo il suo luogo, quando in apparenza sembrassero metterlo
» da banda. Il Cristianesimo fu per essi un nemico dello Stato e delle
» istituzioni da doversi respingere; forse un rivale della loro scienza
» filosofica, che colla sua semplicità veniva a distruggere radicalmente.
» Pur tuttavia è permesso di congetturare che la loro morale, anche
» a loro insaputa, *andasse rischiarandosi ai novelli lumi di questo*
» *inimico;* che l' influenza delle dottrine evangeliche penetrasse indi-
» rettamente la propria filosofia; che, anche allorquando era proscritto
» e perseguitato, il Cristianesimo influisse sui progressi della giuris-
» prudenza e della legislazione in una via più larga e più dolce per
» l' umanità ».

Come vede il lettore, il dotto Ortolan riconosce ampiamente l' influenza del Cristianesimo su Roma pagana, non esclusa, anzi compresavi la parte somma della legislazione, che i giureprudenti vi rappresentavano: cento volte ci avverrà di contemplare la contraria vicenda dell' influenza romana sulla Chiesa ancora giovane. Intanto alle parole del celebre scrittore francese ci sembra opportuno di far seguire queste altre del non meno celebre Ahrens nel suo *Corso di diritto naturale,* o di *Filosofia del diritto privato e pubblico. (Vol. II — Parte speciale — Seconda divisione — Sviluppo storico della nozione del diritto e della giustizia,* § *1).*

« Le idee di ginstizia e di diritto naturale fecero un passo più
» innanzi collo Stoicismo.... Seneca concepì un diritto umano per gli
» uomini liberi, i liberti, gli schiavi. La schiavitù non investe tutto
» l' uomo, la miglior parte ne rimane esente: l' anima appartiene a
» se stessa, è *sui juris.* Siffatti principii, che *sembravano già pregni*
» *dell' atmosfera cristiana fra i nobili intelletti di Roma,* influirono
» non poco sulla legislazione; per cui le idee di uguaglianza vi pene-
» trarono ogni dl più. Florentino considera «« la schiavitù, qnale isti-

Digitized by Google

» tuzione delle genti, come uno stato contro natura, la quale pose tra
» gli uomini una certa parentela »». Ulpiano dice: «« In quanto al
» diritto di natura tutti gli uomini sono eguali, e tutti nascono li-
» beri »».

» Per tal modo l' antichità si avviava incontro al Cristianesimo,
» e *cominciava ad assimilarsi alcune idee cristiane.* Ma non poteva
» il mondo venir rigenerato da alcune massime sparse qua e colà.
» Volevasi una nuova vita ispirata da una causa divina, propagata da
» un intero sacrifizio di se stessa, e tale *che fornisse ogni umana*
» *personalità di una dignità superiore.* Bisognava al diritto e alla
» legislazione un nuovo principio *valevole a sottrar l' uomo dal*
» *giogo, che lo Stato aveva gravato su di lui, e far riconoscere*
» *nella sua natura superiore ed imperitura diritti superiori ad*
» *ogni legge ed istituzione sociale.* Era forza opporre alla vecchia
» idea dell' ordine oggettivo, ma fatale, il principio della divina prov-
» videnza e della personale libertà; dovevasi infine sostituire alle mas-
» sime più o meno negative del diritto, al *suum cuique* ed al *nemi-*
» *nem laedere,* positivi principii di azione, ed invocare per questo
» elemento spirituale il foro interno della coscienza, collegandolo più
» intimamente alla religione. Tale riforma fu opera del Cristianesimo ».

Di questa religione novella, che appunto invadeva il mondo romano, così scrive più sotto lo stesso autore (ivi § II): « Il Cristia-
» nesimo considerò l' uomo nell' intimità del suo essere e nella pie-
» nezza delle sue facoltà, del suo cuore, della sua volontà ed intel-
» ligenza: indi lo innalzò a Dio siccome Provvidenza del mondo,
» proclamando l' unità della natura divina e umana nel simbolo del-
» l' Uomo-Dio, e preparò così un nuovo ordine sociale fondato sui
» principii elevati di amore, di giustizia, d' eguaglianza e di libertà.
» L' unità di Dio conduce all' unità ed eguaglianza degli uomini tutti
» in Dio. Le religioni antiche furono nazionali, il Cristianesimo invece
» *si enuncia come religione universale, che abbraccia tutto l' uman*
» *genere.* «« Non vi è più, dice S. Paolo, nè gindeo, nè greco, nè
» schiavo, nè uomo, nè donna, e voi siete tutti un sol corpo in Gesù
» Cristo »». L' uomo non va annullato dal cittadino, ma, sollevatosi
» oltre l' ordine meramente civile e politico, appare anzitutto come
» membro di un ordine divino, assoluto, da cui deriva i proprii diritti
» di assoluta personalità. *Quel che nell' antichità era fine, diviene*
» *mezzo:* la società civile e politica è considerata come il corpo che
» dev' essere animato dallo spirito divino: l' ordine religioso *rimane*
» *distinto dal politico, lo spirituale dal materiale, l' eterno dal*

Digitized by Google

» *temporale:* distinzione giusta per se stessa, *ma che addusse più* » *tardi, in grazia di false analogie, a deplorabili contrasti ed esor-* » *bitanti pretensioni.* La reazione dello spirito novello contro il corpo » tarlato dell' antichità era una legge provvidenziale: però siffatta rea- » zione si effettuò secondo i principii religiosi e sociali. Il Cristiane- » simo procedeva mediante la persuasione, parlava ai cuori, e can- » giava gli uomini cambiando le convinzioni ed i costumi. Esso riceve » provvisoriamente tutte le forme sociali, non provoca gli schiavi alla » rivolta, le donne e i figli alla disobbedienza verso i mariti e i ge- » nitori, e ciò non ostante viene in aiuto di tutti gli oppressi con » mezzi che raggiungono con maggiore efficacia lo scopo. Nel mondo » vien gettata una nuova vita, che *matura sotto l' involucro dell' an-* » *tica società,* e appena la metamorfosi è compiuta, la nuova religione » s' impossessa del trono imperiale. *Numerose vicissitudini han poi* » *contraddistinto lo sviluppo del Cristianesimo,* E NON POCHE DE- » VIAZIONI EBBERO LUOGO LUNGO LA VIA TRACCIATAGLI DALLA PROV- » VIDENZA. La religione, libera e spirituale per sè, si fece oppressiva » del pensiero, *se ne smarrì il senso sublime in forme anguste e* » *meccaniche, l' eguaglianza mutossi in privilegio, la libertà fu* » *assorbita dall' autorità,* e la giustizia che Cristo aveva si strettamente collegata coll' amore, sparve dinanzi a una giustizia che non » sa altro che punire. Però attraverso cotante aberrazioni il soffio » divino fece avanzare senza interruzione l' umanità sulla via del » perfezionamento sociale, e tutto sembra omai presagire che lo spirito » religioso meglio compreso si unirà nuovamente a tutti gli elementi » della vita individua e sociale, porgendo loro la sanzione suprema.

» I cangiamenti, introdotti dal Cristianesimo solo e col suo con- » corso in ogni ramo della legislazione politica e civile dei popoli an- » tichi e moderni, sono essenziali e molteplici.... Il dualismo che ri- » levasi in tutta la storia del diritto romano, e che fu causa di quella » lotta onde l' elemento progressivo, il diritto cioè del pretore, andò » sempre più prevalendo sul diritto prisco ed aristocratico, definitiva- » mente scompare sotto l' influenza del Cristianesimo.... Nè meno vi- » sibile risulta l' efficacia cristiana sulle legislazioni dell' età di mezzo, » essendochè dovunque tennero dietro massime più sublimi e più ca- » ritatevoli, forme più dolci ed umane alle barbare e spietate leggi e » costumanze vigenti ».

A queste autorità di uomini grandi negli studii della legislazione chiediamo licenza di aggiugnerne un'altra che farà meravigliare, ma è una prova di più della onnipotenza della verità e della splendida sua

luce, quando investe lo spirito umano. Le parole che riferiamo sono di Ernesto Renan, troppo celebre ancora pel suo criticismo razionalista; ma il brano che soggiungiamo (sovvenendoci però sempre che parla un razionalista puro) è veramente singolare e mirabile. Ecco le sue parole che si riportano all' ingresso del Cristianesimo nell' impero di Roma. « Per circa trecento anni esso (l' impero pagano) seguirà » per la sua strada, senza sospettare nè anche che al suo fianco cre- » scessero dei principii destinati a far subire al mondo una completa » trasformazione. L' idea gettata da Gesù nel mondo, teocratica e de- » mocratica ad un tempo, insieme colla invasione dei Germani fu la » causa più efficace della dissoluzione dell' opera dei Cesari. Da una » parte il diritto di tutti gli uomini a partecipare del regno di Dio » era proclamato. Dall' altra la religione era omai un principio sepa- » rato dallo Stato. I diritti della coscienza, sottratti alla legge poli- » tica, giungono a costituire un potere novello — *il potere spiri- » tuale.* — Questo potere più di una volta ha smentita la sua origine: » lungo dei secoli i Vescovi sono stati principi, e il Papa è stato un » re. Quello che è chiamato impero delle anime, si è fatto vedere a » diverse riprese come un' odiosa tirannide, impiegando per mante- » nersi la tortura e il rogo. Ma il giorno verrà, in cui la separazione » porterà i suoi frutti ». *(Vie de Jesus, C. 27).*

Piacque di riportare queste pagine di scrittori assai celebri o famosi, affinchè si vegga come nel secolo nostro da cinquant' anni in qua gli studiosi volsero il loro potente ingegno a qualche cosa di meglio che lo studio consueto della storia, che si potrebbe denominare *del classicismo.* In una precedente nota lamentammo l' erroneo insegnamento, che in fatto di storia si dà ai giovani ne' ginnasi e nei licei, di dove si recano agli studii universitari pienamente inconscii del più gran fatto del mondo antico, la storia della romana legislazione: qui dobbiamo allargare il campo di quelle lamentazioni, ed estenderlo altresì alla ignoranza storica della legislazione posteriore, venendo mano mano fino alle codificazioni moderne. Non pretendiamo che l' insegnamento storico da apprestarsi ne' licei e da cominciarsi ne' ginnasi entri nelle particolarità della *storia interna ed esterna del diritto* come suolsi dire fino dai tempi del Leibnitz: questo si faccia pure dentro le università; ma che almeno la gioventù fosse resa conscia della storia del giure come di un fatto rilevantissimo, e che involve tutte le grandi questioni riflettenti l' universale consorzio dell' umanità.

Digitized by Google

Noi medesimi infatti, e il lettore lo avverta bene, dovremo richiedere pressochè intero lo scioglimento della scabra questione che abbiamo tra mani, da uno studio accurato della vicendevole influenza, che l' una sull' altra esercitarono la dottrina del cristianesimo e la legislazione romana sotto il doppio rapporto di diritto pubblico e privato. C' è d' uopo di notare accuratamente come le fasi del diritto romano si riprodussero con piena medesimezza nello svolgimento del diritto canonico; come perfettamente si riscontrano, a cagione di esempio, l' influenza esercitata nella romana legislazione dalla legge delle dodici tavole e nella canonica dai primi Concili ecumenici; come il progresso segnato nella romana legislazione dall' *editto pretorio* si ripetè nell' ordine suo, dal sesto secolo in poi e per secoli molti, dall' azione ecclesiastica dei Pontefici; come il periodo imperiale che fece luogo alle costituzioni del principe, ebbe sua ripetizione nelle costituzioni dei Pontefici; come al Codice Giustinianeo ed alle *Novelle* corrispondono a volta loro i cinque libri delle Decretali di Gregorio IX, il VI di Bonifazio VIII e le posteriori appendici del *Diritto Nuovo,* siccome lo chiamano.

Svolte le quali considerazioni, sviluppato il quale paralellismo storico dei due diritti, non ci sarà arduo di comprendere come la Chiesa di Roma, rappresentata da' suoi Pontefici, era posta in condizione molto più vantaggiosa delle altre anche nella sfera puramente umana: imperocchè per essa non si trattava che di continuare le nobilissime tradizioni dell' antica Roma madre della giurisprudenza. Donde poi quel senno profondo ed eminentemente pratico, il quale, volere o non volere, spicca negli atti di tanti Pontefici anche nella sfera puramente umana. Tutte circostanze che contribuivano potentemente a conciliare venerazione e quindi autorità a questi Capi del Cattolicismo, anche al di fuori della missione loro confidata da Cristo nella primaziale istituzione.

Splendidi elementi, ma che poi facilmente l' adulazione avrebbe sfruttati pretendendo di renderli proprii del primato giurisdizionale religioso, col quale nulla hanno che fare: amalgama che poi è divenuto fatale, perchè l' adulterazione della verità non solo si produce negando ciò che la costituisce tale, ma ancora introducendovi e tribuendole come proprietà sua naturale quello che non le appartiene.

Dopo il quale esame (che il lettore scorge non essere nè piano nè facile) ci diventerà poi agevole di ripigliare e chiarire il grave problema della logica comprensione ed estensione del primato religioso del Pontefice, quale da Cristo venne istituito. Verità felicemente

intuita dal celebre Ahrens quando nel luogo preaccennato scriveva: *Numerose vicissitudini hanno poi contraddistinto lo sviluppo del Cristianesimo, e non poche deviazioni ebbero luogo lungo la via tracciatagli dalla Provvidenza.... Se ne smarrì il senso sublime in forme anguste e meccaniche, l' uguaglianza mutossi in privilegio, la libertà fu assorbita dall' autorità.* Sono tutti fatti compiuti e innegabili, e sono appunto questi fatti che, travisati dagli opposti partiti, hanno intenebrato una questione, che altronde sarebbe molto meno spinosa. Urge dunque di portar luce fra le tenebre condensate, ed è quello che secondo le deboli forze siamo per tentare. Lo ripeteremo pur sempre: non presumiamo punto di noi, non abbiamo nè vanità nè pretensioni: se alcun che di buono ci avvenga di compiere non lo tribuiremo ad alcun vanto per noi, consci di non aver fatto altro che adempire un grave dovere. Se mai non raggiungessimo la meta, saremo contenti di provocare discussioni, che finiranno col mettere in sodo la verità, e ci chiameremo fortunati se ad altri, più valente di chi scrive queste pagine, daranno occasione di recare l' opera a quel compimento, che a noi troppo deboli non fosse dato di conseguire.

CAPO III.

Art. 1.

Parallelismo sull' origine del diritto romano e canonico.

Se tutti i nostri lettori possedessero una sufficiente cognizione della storia di Roma sotto il rapporto della sua legislazione, potremmo essere assai brevi nel paralello storico-critico, che dobbiamo tessere fra lo svolgimento del gius romano e del gius canonico: a vicenda se tutti ugualmente conoscessero le fasi storiche del diritto canonico, la brevità nostra potrebbe essere anche maggiore. Senza punto offendere la suscettibilità di chicchessia, e addebitandone la cagione ai falsi metodi dell' istruzione secondaria, specialmente dei seminari, dobbiamo confessare che appo noi lo studio storico delle due grandi legislazioni romana e canonica è troppo poco conosciuto, perchè se ne possa presumere una discreta e generale cultura. La prova più solenne ce la fornisce il fatto di coloro che anelano a riformazione così nella Chiesa come nella società civile: per ordinario non dicono o scrivono che errori e non vagheggiano che utopie. E onde ciò? Perchè ignari della grande legge naturale e storica, la quale presiede allo sviluppo della coscienza e conoscenza del giure, credono possibile di applicare all' umanità, nel suo complesso movimento sociale, l' idealismo delle loro metafisiche speculazioni. Abbandoniamo questi illusi ai sogni dorati della commossa fantasia, e poniamoci sul terreno pratico, imparando dal passato come si possa far meglio per l' avvenire.

Il titolo secondo del libro primo dei *Digesti* o *Pandette (De orig. juris)* contiene uno stupendo frammento del grande giurecon-

Digitized by Google

sulto Pomponio intorno alla storia della romana legislazione: esso per la sua lucida brevità ci torna del massimo giovamento onde avere un conciso ma chiaro concetto storico di questo diritto dalle sue origini fino ai tempi del giureconsulto, vale a dire dall' ottavo secolo avanti Cristo al secondo dell' êra nostra. Ecco il brano che si riferisce al primo periodo di Roma, quello dei re.

« § 1. Al principio della nostra città il popolo cominciò ad operare senza legge certa, senza stabile diritto, e tutto reggevasi per mano dei re ».

« § 2. In appresso, cresciuta in qualche modo la città, *dicesi* che Romolo stesso dividesse il popolo in trenta parti, che chiamò *Curie*, perciocchè a sentenza di queste parti disimpegnava allora le cure del governo. Ond' è che egli ed i seguenti re proposero al popolo alcune leggi *curiate*, le quali tutte trovansi scritte nel libro di Sesto Papirio, che fu uno dei principali personaggi a' tempi del Superbo, figlio di Demarato da Corinto. Questo libro è intitolato *Diritto civile Papiriano*, non perchè Papirio vi abbia aggiunto alcun che di suo, ma perchè egli adunò in uno le leggi promulgate senz' ordine ».

« § 3. Cacciati quindi i re per legge tribunizia, tutte quelle leggi andarono in disuso, e il romano popolo cominciò di nuovo a reggersi con diritto incerto, e più dietro la consuetudine che secondo alcuna legge emanata: e così continuò per circa vent' anni ».

Il grande giureconsulto con questo prezioso frammento non ci disegnò solamente gli esordi del diritto presso i romani, ma sì in ogni società che comincia da deboli inizi, e coll' opera di una savia legislazione raggiunga una splendida meta. Intanto rifletta il benevolo nostro lettore all' immensa influenza che questi ruderi tradizionali della prisca Roma dovettero esercitare sulle forme esterne della Chiesa nascente, e subito entrata nel romano imperio.

L' antico popolo di Roma fu diviso in due ordini fondamentali, il *Senato* e la *Plebe:* l' Equestre, ordine mediano, sorse molto più tardi, e non acquistò seria importanza che verso il fine della repubblica. La *città*, cioè la società romana primitiva, dee definirsi: *La plebe congiunta al Senato*, a capo del quale stava il *re*, che, secondo la quarta delle leggi chiamate regie, era — *Preside delle cose sacre* — *Custode delle leggi* — *Giudice nelle contese* — *Comandante in guerra.* Noi riferimmo alcune di esse leggi (quelle che ci interessano) tribuite ai re di Roma nel precedente trattato (1) e non ci ripeteremo:

(1) V. Vol I, Cap. II, Art. 4, pag. 74 e seg.

raccomandiamo però vivamente al lettore di richiamare alla sua memoria quelle pagine.

Veniamo ora al Cristianesimo, e vediamo come i fatti si riproducono. Cipriano Vescovo di Cartagine definì una Chiesa: *La plebe unita al Sacerdote.* Nel capitolo XX degli *Atti degli Apostoli* ci si racconta che Paolo, giunto a Mileto e in via per Gerosolima, fece chiamare da Efeso i *seniori di quella Chiesa,* ai quali per l'ultima volta sentiva di rivolgere i suoi ammonimenti. Questo corpo dei *seniori* od *anziani* (presbiteri) si riguardò come un vero senato della rispettiva Chiesa; senato che oggi si è tramutato nei *Capitoli cattedrali.* Opportunamente scrive l'eruditissimo Van-Espen: « Ai primi secoli » della Chiesa nascente i Presbiteri e i Diaconi, che avevano la cura » delle anime nella città episcopale, costituivano quasi un sol corpo » col Vescovo, e formavano un *Senato:* i quali perciò dal B. martire » Ignazio, scrivendo ai Magnesiani, sono detti tener posto di *Senato* » *Apostolico.* E nell'epistola ai Tralliani li chiama *Concistorio sacro,* » *Consiglieri ed Assessori del Vescovo.* Di loro anche Girolamo scrive » (in Isaia C. 3): *Noi pure abbiamo nella Chiesa il* NOSTRO SE- » NATO, L'ADUNANZA DEI PRESBITERI ». *(Jus. Can. Univ. P. I, Tit. VIII, C. I).*

Noi vedremo più tardi come il *Concistorio* o *Concistoro,* l'*Auditorato* ed altre istituzioni riprodottesi nella Chiesa di Roma furono ordinamenti attuati dagli imperatori nella sfera legislativa e giudiziaria: qui basti al lettore di fare attenzione alle parole del santo martire Ignazio, Patriarca antiocheno, che aveva conversato cogli Apostoli. Esso parla di *Senato apostolico,* siccome fino dai tempi di Romolo si parlò di *Senato romano,* parla di *Concistoro sacro*, di *Assessori del Vescovo.* Ma più ancora consideri le parole di S. Girolamo che dice: *Noi* PURE *abbiamo il nostro Senato, l'adunanza dei Presbiteri.* Esso parla comparativamente e fa vedere come non minore sapienza e giustizia politica regnassero nella Chiesa, che in sostanza era succeduta agli antichi ordinamenti romani.

Ma quanta sia la potenza delle tradizioni lo vegga il lettore nella considerazione che gli sottoponiamo. Si dice che le tre tribù romane, cioè le tre genti *latina, sabina* ed *etrusca,* che popolarono la primitiva città di Romolo, furono divise in trenta *curie, perciocchè a sentenza di queste parti disimpegnava allora le* CURE *del governo.* Il Vescovo ebbe al suo fianco il *Senato dei presbiteri,* e la Chiesa da lui governata fu detta appunto *La plebe unita col sacerdote;* ma egli non potrebbe essere ovunque: perciò si dovette venire alle minori

circoscrizioni, e nacquero quelle, che ora diciamo parrocchie, il cui capo genericamente diciamo *Curato*. Ma quale di questo funzionario ecclesiastico è il nome latino? Egli si appella *Curio* (Curione): e questo era appunto il nome di ogni capo delle trenta curie, in che sotto Romolo furono suddivise le tribù romane. Così dopo circa duemila e seicento anni, quanti sono decorsi da Romolo a noi, si conservano ancora quei tipi tradizionali, e vigono i nomi che furono dati ai capi delle romane curie. Che più? Il nome romano antico di Curia è quello che tuttora si applica agli uffici burocratici di ciascuna chiesa latina, compresavi la romana, e mediante cui i Vescovi, e quello di Roma in particolare, mettono in pratica il loro governo ecclesiastico. Tanto sono potenti le tradizioni!

Noi adunque possiamo riguardare l'ordinamento esteriore di ogni Chiesa particolare, specialmente latina, come una copia della costituzione politica della prisca Roma. Il Vescovo vi presiede alle cose sacre ed è custode dei canoni, che sono le leggi della Chiesa; egli propriamente rende la giustizia fra il popolo dei credenti, e a lui spetta principalmente di combattere colla parola contro l'errore, che sorge ad attaccare la verità religiosa. Siamo ben lungi dal credere che queste imitazioni siansi riflessivamente compiute; cosicchè debba ritenersi che la Chiesa studiasse in prima gli ordinamenti della vecchia Roma, e li abbia copiati per sè: non è questo che vogliamo dire; ma sì che somiglianti essendo le condizioni sociali estrinseche, pari corse la vicenda dei pratici ordinamenti, nei quali quasi istintivamente si imitavano le tradizionali istituzioni di Roma.

Infatti come sappiamo di Roma, per testimonianza dello stesso Pomponio, che per oltre due secoli si governò colla consuetudine, così vediamo accadere in seno della Chiesa. Gli Apostoli tennero alcune adunanze, alle quali fu dato nome di Concilii: qualcheduna fu tenuta dai Vescovi prima della pace data da Costantino; ma noi non abbiamo nessun canone disciplinare propriamente tale, che risalga al di là della conversione costantiniana. In quei quasi tre secoli, che decorsero dall'Ascensione al cielo di Cristo fino al mutamento operato dall'imperatore Costantino, specialmente impedita la Chiesa dalle feroci persecuzioni, tutto vi si governò colla tradizione e colla consuetudine. Non è che verso la fine di questo periodo che si vede cominciare qualche disposizione disciplinare avente forma di legge. Alcune questioni, come quella della giornata in che celebrare la Pasqua, quella dei *lapsi*, ossia dei ricaduti nell'idolatria pel timore del martirio, quella dei *ribattezzanti*, porsero occasione di statuire ancora qualche disciplina. Ma

non sorge alcun' idea di codificazione religiosa. Noi siamo costretti di ricercare i primi ruderi della disciplina negli scrittori di quella età, tra i quali tengono primato Cipriano, Origene, Tertulliano, Ireneo. Le loro opere sono per noi qualche cosa di somigliante a quanto fece Papirio in Roma; e come dal libro di questo, ora perito ma noto ai tempi di Pomponio, si potevano dedurre le tradizioni, le consuetudini, le disposizioni di legge esistite dal 753 al 510 A. C., cioè dalla fondazione di Roma secondo il calcolo comune fino alla cacciata dei re, così noi siamo costretti di ripescare le tradizioni, le consuetudini, le discipline della Chiesa nella prima età sua negli scritti fortunatamente rimasti dei Padri ed Apologisti di quell' età.

Ancora di più. Secondo la testimonianza di Pomponio, l' antica Roma, cacciati i re e ordinatasi a repubblica, torna a governarsi per circa venti anni colle consuetudini. Noi abbiamo qualche cosa di somigliante nei dodici o tredici anni che passano dalla conversione di Costantino al primo Concilio ecumenico tenutosi a Nicea l' anno 325. Qua e colà si tengono Concilii; ma i loro canoni non sono che disposizioni locali: la Chiesa universale non ha ancora diritto disciplinare positivo: essa tiensi ai *mores antiqui*, come la vecchia Roma ai *mores patrii*. Quando a Nicea si stabilisce positivamente il grado giurisdizionale metropolitano, o come altri vogliono patriarcale, il famoso canone comincia così: *Antiqui mores serventur* (Si conservino gli antichi usi). Ovvero come si legge nella versione antica romana: *Antiqui moris est* (è di uso antico). Dionigi anzi tradusse *Antiqua consuetudo servetur* (si osservi l' antica consuetudine): e Mercatore tradusse *Mos antiquus perduret* (sia mantenuto l' antico costume). Abbandoniamo le versioni dette *arabica*, *alessandrina*, *melchita*, *maronita* che tutte vi corrispondono (1): quanto abbiamo detto è prova solennissima che i Padri del Niceno, dacchè si trovavano adunati, diedero opera a tradurre in canoni positivi (che sono le *leggi* ecclesiastiche) le antiche consuetudini. Ma ritorniamo al diritto romano e ascoltiamo Pomponio che così parla del secondo periodo, cioè dalle dodici tavole ad Augusto.

« § 4. Onde ciò non avesse a durare più a lungo (cioè il governo consuetudinario) piacque allora che fossero nominati per pubblica autorità dieci, che togliessero le leggi dalle greche società e la città mu-

(1) Cf. Motta. *Dissert. De jure metropolit.*

Digitized by Google

nissero di leggi (1). Incise su tavole d' avorio le esposero sui rostri, affinchè si potessero le leggi meglio imparare; e fu loro dato in quell' anno il diritto massimo nella città, di correggere se facesse bisogno e di interpretare le leggi, nè v' era appello da loro come dagli altri magistrati. Essi medesimi avvertirono mancar qualche cosa a quelle prime leggi, e perciò l' anno seguente vi aggiunsero altre due tavole, e così per l' accidente del numero furono chiamate *Leggi delle XII Tavole.* Narrano alcuni che la composizione di esse fosse stata proposta ai decemviri da un certo Ermodoro da Efeso, esule in Italia ».

« § 5. Promulgate queste leggi avvenne, come naturalmente suole, che per l' interpretazione si desiderasse l' autorità dei prudenti e la necessaria disputazione del foro: questa disputazione e questo diritto ordinato dai prudenti, senzachè venisse scritto, non ha nome in alcuna parte propria, come vengono distinte tutte le altre con proprio nome, ma chiamasi con titolo generico *Diritto civile* ».

« § 6. Quindi dietro queste leggi quasi contemporaneamente furono composte le azioni, colle quali gli uomini agitassero i litigi nati fra loro; le quali azioni, affinchè il popolo non le facesse a capriccio, vollero che fossero stabili e legali; e questa parte del diritto chiamasi *Azione di legge,* cioè legittime. E così quasi ad un tempo medesimo nacquero questi tre diritti, delle dodici tavole, da che scaturì il diritto civile e quindi le azioni. *Sì però l' interpretazione delle leggi, sì le azioni spettavano al collegio dei pontefici, dal quale ogni anno sceglievasi chi dovesse sopraintendere ai privati,* e per circa cento anni il popolo seguì questo uso ».

« § 7. In appresso avendo Appio Claudio proposto e ridotto a forma queste azioni, Gneo Flavio suo scrivano e figlio di un suo liberto, sottrattogli il libro, lo fece di ragione del popolo; il quale servigio fu al popolo tanto grato, che elesse lui tribuno della plebe, e senatore, e edile curule. Questo libro, contenente le azioni, chiamasi *Diritto civile Flaviano,* siccome quell' altro *Diritto civile Papiriano;* ma neppure Gneo Flavio aggiunse alcun che di suo al libro. Cresciuta la città e mancando alcune specie di azioni, non molto dopo Sesto Elio ne istituì altre, e pubblicò il libro, che chiamasi *Diritto Eliano* ».

« § 8. Quindi essendovi nella città la legge delle dodici tavole, e il diritto civile, e le azioni di legge, accadde che venuta la plebe a

(1) Qui Pomponio segue la tradizione volgare: a noi non importa la disputa sulle dodici tavole, se greche d' origine o meglio romane, come disse anche Cicerone.

Digitized by Google

discordia coi padri e separatasene, istituì le leggi che chiamansi *Plebisciti*, cioè decreti della plebe. Non guari dopo richiamata la plebe, perchè frequenti discordie nascevano intorno a questi plebisciti, per la legge Ortensia fu stabilito che si avessero anche quelli per leggi; e così avvenne che i plebisciti e le leggi differissero pel modo di farle, ma ne fosse uguale l' autorità ». (1)

« § 9. Quindi, perchè la plebe accordavasi difficilmente, e molto più difficilmente il popolo in sì grande moltitudine di persone, fu d' uopo che si affidasse al Senato la cura della repubblica. Così cominciò ad intromettersi il Senato, ed osservarsi tutto quello che esso aveva decretato, e questo diritto fu detto *Senatoconsulto* ». (2)

« § 10. A que' tempi anche i magistrati profferivano giudizii, ed affinchè i cittadini sapessero qual giudizio intorno ad ogni cosa si proferirebbe e se ne premunisse, pubblicavano gli *éditti*, che costituirono il *diritto onorario*, così detto perchè veniva dall' onore, cioè dalla carica del pretore ». (3)

Questo brano della storia della legislazione romana tiene un' importanza massima per l' ordine delle idee che ci occorre di conoscere. Tutti sanno quanta venerazione si avesse in Roma per quel primo

(1) Secondo le testimonianze di Tito Livio (Lib. VII N. 17 e IX N. 33 e 34) nella dodicesima fra le dodici tavole era stabilito *che fosse diritto ciò che per ultimo il popolo avesse decretato.* Da ciò propriamente derivarono i plebisciti, e infatti si ha che subito dopo cacciati i decemvivi fu fatta la legge *Orazia*, che dichiaravali obbligatorii (Anno 305 di Roma – 449 A. C.). Anche la legge *Petilia Papiria* (Anno 428 U. C. – 326 A. C.) aveva di fatto data efficacia ai decreti della plebe; ma quella che li pose fuori di ogni contesa fu la legge *Ortensia* (Anno 468 U. C. – 286 A. C.). Il giureconsulto Teofilo dice anzi che la stessa legge *Ortensia* stabilì ancora i *senato-consulti.* La disputa la lasciamo agli scrittori di queste materie: intanto facciamo susseguire quello che ne scrive Pomponio.

(2) Il primo Senato-consulto di cui sia rimasta memoria, secondo gli storici, è quello *sui baccanali* (De Baccanalibus – Anno 568 U. C. e 186 A. C.) cento anni in punto dopo la legge *Ortensia* sui *plebisciti.*

(3) Avvertiamo i non pratici di queste materie che il diritto *onorario* non fu propriamente costituito dal solo *editto pretorio* (del pretore) come si potrebbe credere dalle parole di Pomponio; ma altresì dagli editti di altri magistrati, come gli edili che pubblicavano l' *editto edilizio.* Pomponio che teneva conto della storia della legislazione fa parola del solo *editto pretorio,* e dal lato suo ha ragione, perchè questo solo ebbe vera influenza legislativa, gli altri essendo rimasti a quel grado, che oggi diremmo del *regolamentarismo.* A scanso di equivoci noi useremo sempre la frase *diritto pretorio* o *editto pretorio,* anzichè genericamente *onorario.*

embrione di codice, che si chiamò leggi delle dodici tavole. Cicerone soleva dire che quel libretto superava in sapienza e per preziosità del contenuto tutte le opere dei greci filosofi. In verità che noi ne possediamo ancora abbastanza di quelle famose leggi per conoscere quanto la stima che se ne fece, fosse esagerata; ma questo non muta il fatto gravissimo di quella specie di culto, in che furono tenute. Su tutto poi è rimarchevole la comune persuasione della romana giurisprudenza, cotanto splendida, cioè che tanta profondità nella scienza e sapienza legislatrice fosse un portato diretto e immediato delle famose leggi delle dodici tavole.

Adunque cotesto monumento legislativo fu pei romani quello che il Pentateuco di Mosè era per gli ebrei, ciò che le leggi di Licurgo per Sparta, di Solone per gli ateniesi, di Manù per gli indiani, di Confucio per li chinesi. E a dire il vero se la razza latina, personificata in Roma, non fosse, per sna indole, seria ma altrettanto progressiva, la famosa legislatrice del mondo antico, anzichè centro e causa di una splendida civiltà, sarebbe divenuta una Pekino per la sua immobilità.

Mentre dunque si prestava un vero culto alle famose leggi delle dodici tavole, si comprese che molto ancora mancava, e per l' interpretazione loro si desiderò l' autorità dei prudenti e la disputazione del foro. Il fatto era gravissimo, perchè ciò imponeva uno studio razionale sulle leggi medesime, mettendo opera a conciliare il rigore letterale del giure positivo colla ragione umana fatta per iscrutare e diffondere la verità, e mettere in pratica l' equità, che rettamente si definisce: *Stricti vel summi juris cum ratione conciliatio* (1).

Un fatto somigliante si riproduceva in seno della Chiesa. Appena avuta pace con Costantino essendo insorte contese radicali, come quella dell' Arianesimo, si adunò il primo Concilio ecumenico (Niceno I. Anno 325 dopo Cristo). È allora che si comincia a sortire dalla consuetu-

(1) Qualche cosa di somigliante avvenne fra gli ebrei. È narrato nella Bibbia che Samuele istituì una scuola di profeti *(navim)* cioè di uomini che applicavano allo studio delle leggi mosaiche onde conoscerne il vero senso e rettamente applicarle. Qui la parola profeti non ha nulla di comune coi vaticinanti il futuro. Da questa scuola, che mai non si estinse, vennero poi gli *Scribi*, i *Dottori della legge*, i *Legisperiti*, che sono menzionati ancora nel Vangelo. Ai tempi di Cristo formavano una scuola che ora diremmo storica, e che rilegando tutto nella morta lettera della legge ne sconosceva lo spirito. Anche per questo essi furono nemici implacabili di Gesù, che invece dichiarava di essere venuto a completare essa legge, e rimproverava ai petrificati seguaci della lettera che uccide, di avere abbandonato la tradizioni di Dio per quelle degli uomini.

dine, e i venti canoni tanto celebri ivi stanziati sono il cominciamento di un diritto certo e positivo. I nostri lettori si risovvengano qui il famoso conflitto avvenuto per la causa dell'africano Apiario (1) e comprenderanno la somma importanza che si dava ai canoni niceni.

Uguale profondissima venerazione si ebbe pei tre Concilii successivi, e cioè *Costantinopolitano I* (anno 381), *Efesino* (anno 431) e *Calcedonense* (anno 452). Vennero paragonati financo ai quattro Evangeli, e ci resta ancora la costituzione giustinianea, colla quale quel famoso autore del Codice da lui denominato comandò che essi quattro primi Concilii si venerassero, ed avessero autorità come i Vangeli medesimi. *(Novel. 131)*.

Gli orientali dello scisma greco vivono ancora fra quelle idee che conducevano al decreto giustinianeo: prova solennissima la celebre contesa sulla parola *Filioque* aggiunta alla frase seguente del Simbolo niceno: *qui ex Patre Filioque procedit*, la quale parola *Filioque*, aggiunta posteriormente onde precisare il senso del domma della *processione dello Spirito Santo*, è una delle cagioni della irreconciliabilità dei greci coi latini, perchè, essi dicono, gli occidentali han toccato uno degli intangibili primitivi quattro Concilii. Ai dì nostri, nell'Occidente, la cosa è da muovere a riso più che altro, ma il fatto è così.

Questo ci prova come l'Oriente inclinava sempre ed inclina alla immobilità pratica, mentre nell'ordine scientifico è più che speculativo, e non di rado sofistico.

I quattro famosi Concilii, che ottennero di essere parificati ai quattro Vangeli stessi, cose che a noi uomini del secolo XIX tornerebbero incredibili se non fossero un fatto palpabile, furono dunque per la società religiosa cattolica quello che pei romani antichi le tanto famose leggi delle dodici tavole. Entrambe le Chiese, orientale ed occidentale, se ricerchiamo lo spirito della rispettiva disciplina come fatto legislativo, pretendono di avere dedotto da quei celebri Concilii tutta la legislazione canonica, precisamente come i grandi giureconsulti di Roma, quando la giurisprudenza era al suo apogeo, tutto ritenevano dedotto dalle famose dodici tavole.

Qui però vediamo apparire fra le due celeberrime Chiese, orientale ed occidentale, una differenza profonda, radicale. L'Oriente, vago delle dispute astratte, si adagia nella vecchia tendenza alla immobilità in ordine alla pratica della vita sociale, mentre l'Occidente rinnova lo spettacolo dell'antica giurisprudenza romana, alla quale la venera-

(1) Vedi sopra Cap. II, Art. I.

Digitized by Google

zione per l'elemento tradizionale non impedì mai di progredir sempre. Vi ha di più. La Chiesa nascente, quando i fedeli erano poco numerosi, aveva proceduto con ispecie di adunanze popolari. Si tratta di surrogare un Apostolo in luogo di Giuda? È al popolo che se ne chiede la disegnazione, o proposta, o nomina che voglia chiamarsi. Occorrono de' ministri inferiori, che incombano ai servigi materiali, e così gli Apostoli sieno liberi per la predicazione? È l' adunanza dei fedeli che è invitata a proporre i sette diaconi. Diresti di leggere in questi fatti apostolici un qualche cosa di simile al *municipio romano*, dove il popolo è raccolto per alcune funzioni pratiche della vita e del reggimento municipale. Questo non impedisce però che Tito e Timoteo sieno costituiti Vescovi da Paolo con atto suo personale, e che Marco sia mandato da Pietro Vescovo-Patriarca di Alessandria nell' Egitto, ed altri sieno costituiti Vescovi direttamente da altri Apostoli.

Quando però veniamo alla seconda età della Chiesa, cominciata con Costantino, troviamo che gli orientali hanno operato un grande mutamento disciplinare nella scelta dei loro pastori. La mozione non parte più dal popolo, ma è la Sinodo provinciale che provvede essa, o lei impedita il Metropolitano, il cui assenso è indispensabile. Presto anzi vi si mescola il potere imperiale, che pretende di sollevare e deporre i pastori ecclesiastici. Al popolo, tutto al più, non rimane che di ratificare la scelta già fatta: anzi il suo intervento man mano viene così scomparendo, che si riduce ad una semplice opposizione per l' insediamento. Il canone Antiocheno *(Dist. 92 C. 5)* dell' anno 341, che contempla il caso di un Vescovo ordinato per una Chiesa, ma che non può recarsi alla sua sede per opposizione del popolo, ci attesta che già fino dai tempi costantiniani la scelta della persona del Vescovo presso gli orientali non partiva più dal popolo.

Tutto il contrario avveniva presso i latini. Nel precedente trattato *sui rapporti fra Chiesa e Stato* vedemmo più volte come in Roma stessa, tardi assai, il popolo continuasse a scegliere la persona del proprio Vescovo. A Bologna questo costume durava ancora nella prima metà del secolo XV.

Come documento è celebre su tutti la lettera XXI di S. Leone il grande. In essa, contro l'alterazione già compiuta presso gli orientali, esso comanda che, morto il Vescovo, chi ne fa provvisoriamente le veci (vale a dire quel collegio di presbiteri che rappresentavano la Chiesa, e dei quali scrisse S. Girolamo *habemus et nos Senatum nostrum, coetum presbyterorum*) aduni il popolo, perchè questo faccia la scelta della persona da costituirsi novello pastore; che questa poi

nominata se ne riferisca a lui, patriarca dell' Occidente, e così sia provveduto alla consacrazione ed istituzione canonica.

Il lettore conoscerà l' importanza di questo fatto, e in esso avrà una misura assai facile per accertare il cammino sociale fatto dalle due Chiese. Per la scelta del Vescovo di Roma non fu fatta innovazione giuridica se non seicento e più anni dopo, quando Nicolò II, a causa dei disordini lungamente avvenuti per la nomina popolare, stabilì che prima i Cardinali Vescovi designassero il nuovo Papa, e ne facessero proposta agli altri cardinali; che poi avuta la loro adesione se ne facesse proposta pubblica al clero e popolo, che quindi mutava l' iniziativa di scelta nel diritto di *veto*, immagine dell' antica podestà tribunizia.

Adunque dai fatti si palesa evidente la profonda differenza che si produceva fra le due Chiese orientale e occidentale. Fra noi il popolo continuava nel primitivo costume apostolico, il quale trovava un perfetto riscontro nelle tradizioni popolari romane. Sotto i re eravi stata nel governo la compartecipazione delle *Curie*, presso le quali rimasero pur sempre alcuni tradizionali diritti. I Pontefici ed altri magistrati si eleggevano nei *comizi tributi* (delle tribù). Le leggi si discutevano dal Senato, poi dopo il censo di Servio Tullio, che fece luogo alle classi dei censiti, e alle ripartizioni di quelle in *Centurie*, si approvavano dal popolo nei *comizi centuriati* (delle centurie) presso i quali comizi stava ancora la scelta o approvazione di alti magistrati della repubblica. Nulla di ciò si aveva più fra gli orientali fino dalla prima metà del quarto secolo, come ne fa fede l' accennato canone antiocheno presso Graziano (loc. cit.).

Noi raccomandiamo l' attenta considerazione di questi fatti ai non pochi, i quali ammirano le chiese orientali da noi divise, e forse credono che presso di loro siasi conservata quella primitiva disciplina, piena di elementi popolari, che oggidì si vorrebbero vedere risorti e riattivati. Questa buona gente non fa che mettere in chiaro un suo grande difetto nella cognizione della storia ecclesiastica. Non è colà che va ricercata quella disciplina che loro è prediletta: essa è di genio tutto affatto latino, e diremo loro anche il perchè. Le grandi tradizioni dell' antica Roma si riscontravano a capello coi fatti registrati negli Atti degli Apostoli. I comizi *tributi*, *curiati* e *centuriati* della vecchia Roma si affacevano troppo bene a quello che si legge sulla scelta di Mattia e dei sette diaconi: ed era ben naturale che i Vescovi di Roma, patriarchi dell' Occidente, e viventi fra quelle splendide memorie, le conservassero nel loro grande patriarcato. Vedremo a suo

Digitized by Google

tempo come ancora qui penetrò l'alterazione introdotta dagli orientali circa sette e più secoli prima; ma non è ai Papi che vada imputata la primitiva alterazione. Potrà spiacere, ma essi per mille e più anni rappresentano l'elemento progressivo: lo vedremo nel seguito dell'opera, nella quale ci avverrà pure di tornare sulla somiglianza fra la nomina dei ministri cattolici e i comizi romani.

Art. 2.

I Canoni sardicensi e le azioni di legge, la Pretura e il Pontefice.

Nel Concilio Niceno I (anno 325) una parte dei canoni ivi costituiti, o adottati da particolari precedenti concilii, fu di materia processuale. Era l'embrione della procedura canonica, la quale andrebbe poi a stabilirsi col successivo svolgimento dei canoni. Ciò ricorda allo studioso della legislazione delle dodici tavole la prima, che suolsi intitolare *De in jus vocando* (Della chiamata dinanzi al magistrato) e così la seconda *De judiciis* (Delle istanze giudiziarie) non che la terza *De rebus creditis* (Dei crediti) o come invece legge l'Ortolan *De aere confesso, rebusque jure judicatis* (Dell'esecuzione in caso di confessione e di condanna). Queste tavole ponevano i germi per un codice di procedura, che poi sorgerebbe tardissimo, cioè quando la scienza progredita avrebbe fatto conoscere che la legge governante il procedimento giudiziario deve distinguersi da quella che regge il diritto privato dei cittadini (Codice civile). Così camminò d'accordo la prima creazione del diritto positivo, romano e canonico.

Ma le poche disposizioni di legge processuali contenute nelle dodici tavole tosto si rivelarono insufficienti; laonde prestissimo si dovette ricorrere alle interpretazioni dei prudenti e alle disputazioni del foro, finchè dopo un secolo vennero formulate le *azioni di legge*, che erano appunto le regole stabili del giudicare.

Uguale bisogno si manifestò nella Chiesa non appena fu chiuso il Concilio niceno. Ne fornì occasione la celebre causa di Sant'Atanagio il famoso campione dell'ortodossia contro l'arianesimo. I partiti sono sempre gli stessi, intolleranti, implacabili, cospiratori l'uno contro dell'altro: a sua volta il bizantinismo aveva cominciata già la sua vita di triste memoria, e i Cesari teologizzanti vennero di moda subito con Costantino, come più tardi rivissero nei Carolingi, negli Ottoni e nelle dinastie succedute a quei Sassoni. Il celebre Atanagio ebbe a patire ogni sorta disagio, e sentirsi imputato dei più strani e

infamanti delitti. Giudicato in conciliaboli partigiani, cacciato dalla sua sede, egli ricorse al Vescovo della vecchia Roma. Secondo le idee e le opinioni degli orientali ciò non era conforme alla lettera materiale della disciplina nicena, o aggiunta di già a quella per invalsa consuetudine; ma d' altra parte la naturale equità non consente che l' ingiustizia trionfi per l' imperfezione di leggi umane non corrispondenti al fine loro, che è la giustizia (1). Il fatto era gravissimo e si mostrava urgente il bisogno di colmare una dolorosa lacuna. Fu quindi ricorso al Concilio, che si convocò in Sardica, città dell' Illirio, l' anno 347. Vi convennero dalle due Chiese orientale ed occidentale molti Vescovi, ma il numero preciso è incerto. Fra gli occidentali vi era il celebre Osio Vescovo di Cordova, legato del Pontefice romano S. Giulio I.

La convocazione del Concilio era legittima; ma gli orientali, la cui maggioranza era infetta di arianesimo e quindi nemica di Atanagio, prevedendo che le arti loro non approderebbero, ricorsero ad una singolare questione pregiudiziale. Il Concilio era adunato per giudicare fra Atanagio e i suoi avversari: ora, poichè in un conciliabolo di essi orientali Atanagio ed un Paolo, secolui coinvolto nella causa, erano stati deposti e scomunicati, inerendo alla materialità della lettera dei canoni niceni, divietanti di comunicare con chi era scomunicato, pretesero che i due imputati e supposti rei non potessero essere presenti al Concilio. Era una teoria che poteva sembrare di avere l' appoggio dei canoni niceni, ma inammissibile perchè ripugnante con ogni equità. Qual uomo di retta coscienza può ammettere che si faccia un giudizio penale escludendo il reo da ogni dibattimento dinanzi al legittimo tribunale? Si aggiungevano altre circostanze molto gravi. In Oriente si erano tenute diverse sinodi particolari per questo malaugurato affare, e come suol avvenire quando vi ha parteggiamento, si era venuto a contrarie sentenze: ciò aveva fatto sì che ancora dagli avversari di Atanagio si deferisse la causa al Vescovo di Roma. Papa Giulio infatti aveva tenuto un Concilio particolare in Roma l' anno 341, invocato dai medesimi incaricati degli orientali qua venuti. Atanagio vi era stato dichiarato innocente, mandato assolto perciò, e quindi emanata sentenza di restituzione. Nello stesso Concilio romano era stato assolto

(1) Per coloro che difettando di serii studi ritengono che la dottrina cattolica sia fatta per sorreggere il dispotismo, ne piace recare come esempio queste parole dell' Aquinate: « Ogni legge posta umanamente, in tanto ha » della ragione di legge, in quanto è derivata dalla legge di natura: se poi » in alcuna cosa discordi dalla legge di natura, non sarà legge, ma corru- » zione della legge ». *(Sum. Theol. Sec. Q. 95, Art. 2)*. Altro che dispotismo!

e restituito nella sua sede Marcello Vescovo di Ancira, che gli Eusebiani (nome sotto il quale si raccoglievano gli avversari di Atanagio e de' suoi aderenti) avevano deposto in uno dei loro conciliaboli.

Queste contese diedero luogo a due celebri attestazioni storiche, le quali conviene di riportare. Socrate, scrittore costantinopolitano del secolo successivo, così parla degli Atti di Giulio I *(Ap. Nat. Alex. Hist. Ecc. saec. IV, C. 3, § 12)*: « Egli, poichè la Chiesa romana » ad eccezione delle altre teneva il privilegio, colle sue lettere ai Ve» scovi di Oriente, scritte con molta libertà *(liberius)* si studia di » proteggere le loro parti (degli ortodossi): manda lettere in Oriente, » affinchè e a ciascheduno fosse restituito il suo posto, e lo riprendessero quelli, che temerariamente lo avevano abbandonato. Essi » (gli accusati ed assolti) partono da Roma, e confidati nelle lettere » di Giulio Vescovo, tornano alle proprie Chiese ». Similmente l'altro storico orientale Sozomeno, nativo di Palestina, scrittore del secolo stesso, così parla (Lib. 3, C. 7): « Poichè a lui (Giulio Papa) per cagione della dignità della Sede apparteneva la cura di tutte, restituì » ad ognuno la sua Chiesa; e scrisse ai Vescovi di Oriente accusandoli di avere giudicato inconsultamente intorno a questi uomini, e » di avere conturbate le Chiese, non volendo essi stare ai decreti del » Concilio Niceno ».

Senza andare più oltre nelle discussioni, i fatti accennati comprovano come nelle cause si sentiva già il bisogno di regole certe pel processo. Il fatto dei greci, che avevano accampata la strana pregiudiziale, era occasione per venire agli opportuni provvedimenti. Se non che gli occidentali avendo ricusato di ammettere questa pregiudiziale, e sostenendo che Atanagio, di già assolto in Roma, e l'altro coimputato Paolo dovevano essere presenti, e difendersi con libertà, gli orientali si ritirarono dal Concilio.

Il fatto è gravissimo: gli orientali ebbero torto marcio: tuttavia non essendo rimasti che i Vescovi occidentali, il Concilio non passò mai fra gli ecumenici. Indarno alcuni si sbracciano per sostenere che questa sinodo sardicense va riguardata come un'appendice del Niceno. I Canoni di Sardica non ebbero vigore di legge universale che alcuni secoli dopo, essendo stati accettati più tardi anche dagli orientali. Osta poi il fatto degli africani nella causa di Apiario superiormente narrata. I Canoni a cui si appoggiavano i legati di Zosimo e poi di Celestino, e da loro asserti niceni, erano appunto il III, IV e V della sinodo di Sardica (seguendo l'ordine dato dai greci ai medesimi). Forse in Roma era invalso di considerarli come appendice al Niceno; ma noi vedemmo

come non li avessero accettati nè la Chiesa d'Africa, nè le patriarcali di Costantinopoli, Antiochia ed Alessandria, cioè tutta la Chiesa orientale più l'Africana: vedemmo anzi con quanta energia vi si opponessero gli africani.

Stante la gravità della materia non sarà inopportuno di riassumere qui la disciplina stabilita a Sardica, la quale come fu detto più tardi divenne comune a tutta la Chiesa, potendosi di certa guisa equiparare i canoni sardicesi alle *azioni di legge*, che formano il *gius civile flaviano*, ampliato poi dall' *eliano* e con altre posteriori aggiunte.

Colpiti di scomunica col primo e secondo Canone que' Vescovi che, o per maneggio proprio o per asserta chiamata del popolo, passavano da una minore a più cospicua sede, ecco il Canone III (1).

« Osio Vescovo disse: Questo ancora necessariamente si deve ag-
» giugnere, che i Vescovi non migrino dall' una provincia ove sono
» ad altra; se non per avventura invitativi dai loro fratelli (i Vescovi);
» affinchè non sembrino chiudere la porta della carità. Che se in al-
» cuna provincia qualche Vescovo abbia una contesa contro un Ve-
» scovo fratel suo; uno dei due chiami da altra provincia un Vescovo
» arbitro. Che se qualche Vescovo sia stato giudicato in alcuna causa,
» e ritiene di avere giusto motivo, che si rinnovi il Concilio (altre
» versioni hanno *il Giudizio* il che torna lo stesso, perchè il Concilio
» della provincia era giudice delle cause episcopali); se a voi piace,
» *onoriamo la memoria dell' Apostolo Pietro*, cosicchè si scriva a
» Giulio Vescovo di Roma; e se egli giudicherà doversi rinnovare il
» giudizio, si rinnovi, e dia giudici. Se poi egli proverà che la causa
» è tale da non rifarsi quanto sia stato fatto, passi in giudicato ciò
» che abbia decretato. La Sinodo rispose: Piace ». La seconda parte di questo canone è riferita anche da Graziano *(Caus. VI, Q. 4, C. 7)* con alcune piccole varianti, delle quali non occorre di occuparci.

Il Canone IV fu così concepito: « Gaudenzio Vescovo disse do-
» versi aggiugnere, se piaccia, a questa sentenza, che hai messa in-
» nanzi piena di santità, che quando qualche Vescovo sia stato deposto
» per giudizio di quei Vescovi, che dimorano nei luoghi vicini, ed esso
» abbia dichiarato di essere per trattare l'affare nella città di Roma,

(1) Pel contenuto seguitiamo l'edizione di Dionigi il Piccolo tenendo però la greca numerazione, e ommettendo per brevità le varianti, che per noi qui non hanno importanza. Si possono vedere presso gli eruditi scrittori, e all' uopo i nostri lettori possono ricorrere al già citato *Tractatus Hist.-Can.* di Van-Espen. *(Parte III, Cap. I, § 1. De Canon. Sardic.)*

» non si ordini assolutamente un altro Vescovo, dopo l' appellazione
» di quegli che pare essere deposto, nella Cattedra di lui, finchè la
» causa non sia stata ultimata nel giudizio del Vescovo di Roma ».

Canone V: « Osio Vescovo disse: Piacque poi che se un Vescovo
» sia stato accusato, e adunatisi i Vescovi di quella regione lo ab-
» biano giudicato e deposto dal suo grado, se quegli che è stato cac-
» ciato abbia appellato, e siasi rifugiato presso il Vescovo della Chiesa
» romana (1) e vorrà essere udito: se questi (il Vescovo di Roma)
» stimerà giusto che sia rinnovato il giudizio, e l' esame della discus-
» sione, si degni di scrivere a quei Vescovi, che sono nella confinante
» Provincia, perchè essi scrutino tutto con diligenza, e sentenzino
» conforme a verità. Che se quegli che insta perchè la sua causa sia
» di nuovo trattata, colla sua istanza indurrà il Vescovo Romano a
» mandare un Presbitero come *a latere*, sarà in facoltà sua di fare
» quello che gli piaccia e stimi buono: e se decreterà doversi mandare
» alcuni i quali presenti giudichino insieme coi Vescovi, avendo l' au-
» torità di quegli dal quale sono stati destinati, sarà in piena facoltà.
» Se poi reputerà che bastino i Vescovi per dare fine all' affare, fac-
» cia quello che in suo sapientissimo consiglio giudicherà conveniente ».

Furono questi i canoni, asserti come *Niceni*, che Faustino Vescovo poneva avanti cogli africani, e in forza dei quali sosteneva di poter esso sedere come giudice nella causa del famigerato Apiario; ma allora questo ordinamento dei giudizii ecclesiastici non era ancora passato in gius comune della Chiesa. In altro articolo abbiamo narrata l' opposizione degli africani, che finirono col dire apertamente a Celestino Papa, che l' Africa non tollererebbe più a lungo esso Legato Faustino (2). Qui non è luogo per noi di entrare nell' intrinseco valore di questa procedura statuita nel Sardicense. Ci basti avvertire come gli occidentali provavano il bisogno di stabilire regole certe pei giudizi, massime in materia di appellazione, e facevano del Vescovo di Roma qualche cosa di somigliante ad una Corte di Cassazione: storicamente è forse la prima volta che si vide apparire l' idea embrionale di cotali giudiziarie istituzioni. Ma così non la pensavano gli orientali, non usi agli studii giuridici, i quali invece, come avevano tolto al popolo l' ingerenza nella scelta dei proprii pastori concentrando tutto nella Sinodo provinciale, così volevano costituire questa, con al più alcuni Vescovi di vicina provincia, in tribunale supremo. Erano i germi latenti dello

(1) Questo era stato il caso di Sant' Atanagio.
(2) V. Cap. II, Art. 1 di questo Volume.

scisma, che poi si consumò definitivamente dopo il famoso Fozio nel secolo nono. Prevalendo le idee degli orientali, il grado supremo giurisdizionale sarebbe stato il patriarcale; e come già più erano le patriarchie, così per sua natura sarebbe venuta meno l' unità visibile della cattolicità. Basta il buon senso per capire come tutto si sfascia, se non vi sia un' istituzione suprema, centro di unità.

Proseguendo nel riassunto abbiamo il Canone VI che provvede al modo di ordinare Vescovi novelli dove ne sia bisogno, se non vi provveda chi n' ha l' ufficio ordinario; ma vieta di porre dei Vescovi altrove che nelle città, *affinchè non si svilisca il nome e l' autorità di Vescovo.* (Questo canone si trova anche diviso in due, onde una differenza di enumerazione). Col VII si divieta ai Vescovi di bazzicare nelle corti dei principi, salvo il caso di intercedere per qualche sventurato, e specialmente pel condono della pena capitale. Meglio anzi che mandino l' istanza mediante un loro diacono, e usino l' intermedio del metropolitano, nella cui provincia si trovi l' Imperatore (Can. VIII e IX). Stabilito che il nominato Vescovo, se sia laico, ascenda per tutti i gradi dal minore all' Ordine episcopale (C. X) si statuisce col Canone XI che un Vescovo non discrediti altro Vescovo presso il popolo di questo (1). Prescritto col Canone XII (dionigiano, e mancante nel greco codice), che prima di richiedere la precettiva osservanza della nuova disciplina se ne informino coloro che fossero assenti, col dodicesimo (secondo il computo greco) si provvede contro l' abuso di que' Vescovi, che stavano fuori della Sede per leggeri motivi, e col susseguente si ripete il V niceno — che il chierico scomunicato dal suo Vescovo non sia accolto da altro, e ammesso nella comunione. Il XIV però provvede al caso di ingiusta persecuzione da parte del Vescovo proprio, dando facoltà al perseguitato indebitamente di appellare ai Vescovi finitimi. « E quel Vescovo che giustamente o ingiustamente » lo cacciò, *si riceva in pace che il negozio sia discusso,* affinchè » o la sua sentenza sia riconfermata da moltissimi, o sia riformata ». Il che è parimenti rinnovazione del quinto canone niceno. Fino però a giudizio finito anche l' indebitamente cacciato dal suo Vescovo, cioè finchè non sia revocata la sentenza di primo grado, egli, come presunto reo, rimarrà alla condizione di scomunicato.

(1) Poichè le leggi sono fatte per reprimere i vizi invalsi, vuol dire dunque che già fin dall' anno 347 si era venuto a tanta decadenza che l' un Vescovo si adoperava per togliere stima al confratello presso i suoi diocesani. Oh! le umane passioni!

Il XV come il XVIII dichiaravano irrita l'ordinazione fatta da Vescovo non proprio: il XVI impone la residenza dei presbiteri e diaconi al pari dei Vescovi: il XVII dispone sulla cortese ospitalità da usarsi verso un Vescovo ingiustamente cacciato dalla sua sede. Si chiude da ultimo statuendo che quella sarà la disciplina da osservarsi dalla Chiesa universale.

Certamente che fra materie di procedura il lettore vede ancora disposizioni estranee alla medesima, e all'ordinamento giudiziario; ma resta vero altresì che la parte principale e, a dire così, sostanziale concerne le *azioni di legge canonica.* A Nicea si era dato un primo passo; ma la pratica aveva dimostrato in soli 22 anni che la procedura nicena, determinata la competenza nelle cause episcopali prima nella sinodo provinciale e come appello nella medesima aggiuntivi altri Vescovi della vicina provincia, non bastava a garantire un Vescovo perseguitato ingiustamente. Il rimedio si ravvisa dagli occidentali nel Vescovo di Roma, fungente quasi come una Corte di Cassazione. Questo era consono alle tradizioni loro, poichè educati alla civiltà romana era in loro la coscienza giuridica di un gran centro sociale, che chiariva in essi l'idea della cattolica primazia, e come dicono i logici, la rendeva non solo *chiara* ma *distinta.* Gli orientali invece, che avevano altre idee sociali, ricusarono ancora per qualche secolo di accogliere questi famosi canoni, i quali fra loro compaiono per la prima volta nella collezione di Giovanni Scoliaste contemporaneo di Giustiniano, cioè nella prima metà del sesto secolo, e definitivamente nel famoso Canone II del Concilio Quinisesto o Trullano alla fine del secolo settimo.

Voglia in grazia il cortese lettore conservare la memoria di cotesto Concilio sardicense, e della disciplina costituitavi: ci perdoni ancora le avvertenze sovente aggiunte tra parentesi sulle diverse lezioni antiche; le quali però non sono senza ragione. Anche il lettore che non ha uno studio storico molto largo si accorgerà quanto sia scabro l'argomento, allorchè si tratta di appurare il senso preciso di Canoni antichi, che hanno subite tante alterazioni o per mano dei copisti, o per le moltiplicate traduzioni. Ora torniamo al nostro assunto.

Anderemmo troppo lontano dal nostro proposito ricercando analogie fra i *plebisciti* e i *senatoconsulti,* come sorgente di civile legislazione in Roma, e somiglianti istituzioni che non ci sarebbe difficile di rinvenire nella Chiesa primitiva. Quando Leone Magno voleva che per volontà del clero e popolo si scegliessero i novelli Pastori, e quando egli ed altri Pontefici protestavano di essere non altro che i custodi

dei canoni e gli esatti loro esecutori, si mostravano animati da quella sapienza che in Roma seppe accettare per legge così la volontà della numerosa plebe, come le ponderate risoluzioni del senato. Ma di queste cose passandoci veniamo ad una delle grandi istituzioni romane, che doveva in certa guisa riprodursi nella Chiesa, e di un magistrato originariamente giudicante doveva farne una sorgente legislativa. Intendiamo parlare della famosa pretura, e della stragrande influenza che fu esercitata dall' *editto del pretore.*

Ottantadue anni dopo la promulgazione delle dodici tavole, cioè l'anno 387 U. C. (A. C. 367) suolsi fissare l'istituzione del *pretore urbano.* Gneo Flavio non pubblicò le *azioni di legge* che quarantatrè anni dopo. Il pretore era un giudice personale, che divenne ben presto l'ordinario tribunale civile di Roma. A noi non interessa di ricercare il fine che si avesse la classe patrizia che ne fu promotrice, e che lo conservò con molta abilità nel proprio ordine: basti avvertire come seppe conciliare al pretore massima autorità, fino a renderlo pari ai consoli che tavolta suppli in loro assenza, essendo ancor esso preceduto dai littori. Ci interessa invece di sapere che mediante l' istituzione del pretore si separò la giurisdizione: e quindi il potere giudiziario fu distinto dall' amministrativo, questo rimanendo ai consoli, e quello trasferendosi nel pretore. Gran fatto cotesto, e che addimostra il senno pratico dei romani nella propria costituzione. È questo uno dei più grandi progressi della civiltà — che il potere giudiziario sia separato dall' amministrativo, che sia supremo e pienamente autonomo. Ciò fecero i romani specialmente colla Pretura, la quale essendo pari al magistrato supremo dei consoli, non aveva potestà a lei superiore.

Ciò sarebbe più che sufficiente per farci comprendere la somma importanza della Pretura; ma vi hanno fatti che ne ingrandiscono ancora l' idea, siccome quelli che la sollevarono fino al grado di potere legislativo. Somma fu l' autorità del Senato romano: vi contribuivano la ricchezza sua, e l' ordine privilegiato che esso costituiva; ma questo non gli avrebbe giovato a lungo senza la capacità. E questa capacità l' aristocrazia seppe procurarsela collo studio assiduo, anzi pertinace della giurisprudenza. Il pretore prescegliévasi fra i patrizi; ma era sempre uno di que' patrizi, che erano sommi nello studio delle leggi: udimmo da Pomponio che dopo le dodici tavole si desiderò l' autorità dei prudenti per la loro interpretazione; e come di più questa interpretazione così delle leggi come delle azioni di legge spettasse al Collegio dei Pontefici, che per lungo tempo constò di patrizii, tutti profondi nella scienza del diritto. Quel famoso giureconsulto ci apprese

anzi come *dai Pontefici ogni anno si sceglieva chi dovesse sopraintendere ai privati.* Mentre in ciò si ravvisa la prima origine del pretore prima ancora che gli fosse dato tal nome e divenisse istituzione formale, veniamo avvertiti che in Roma l'*autorità dei prudenti, il pontificato e la giurisdizione giudiziaria,* concentrata poscia nel Pretore, erano a così dire patrimonio della classe patrizia, la quale perciò vi manteneva sopra, come su base sicura, la sua politica autorità. Questa situazione di cose ci spiega altresì un altro fatto in apparenza contraddittorio, che cioè il popolo romano (o meglio l'ordine plebeo) quando nelle lotte coi patrizi otteneva di nominar esso a qualche carica suprema nella repubblica, finiva collo scegliere uno di quell'ordine senatorio, col quale contendeva. Egli era che l'aristocrazia romana a quella del sangue sapeva unire la nobiltà del sapere, e massime di quel sapere che più concilia credito e autorità nel reggimento della cosa pubblica, la giurisprudenza.

Adunque una volta istituito il pretore, e trasferito ad esso il potere giudiziario, anche perchè la carica era gratuita, fu cosa dell'ordine patrizio. Per lo che il Pretore, valente per sè nella giurisprudenza, per gli stretti rapporti dell'ordine a cui apparteneva, poteva calcolare su tutto l'appoggio di questo, sia per lumi, sia per consigli, sia per ogni aiuto che gli bisognasse nell'alta sua carica. E poichè nell'ordine stesso lungamente si stette chiuso il magistero pontificale, interprete delle leggi, così al pretore non mancava questo altro validissimo appoggio.

Più ancora. Quando si istituì la Pretura non si avevano ancora le azioni di legge siccome codice scritto, ma solamente come consuetudine introdotta dai giureprudenti, cioè dallo stesso patriziato. Era dunque naturale che il Pretore, entrando nella sua carica, stabilisse egli in che modo avrebbe esercitate le sue alte funzioni e resa la giustizia. Così di sua natura, prima per consuetudine, poi come atto scritto, nasceva *l'editto del pretore;* cioè la pubblicazione delle norme che il pretore avrebbe seguito nell'esercizio della sua magistratura.

Ma vi era ancora qualche cosa di più, e gravissima. Le leggi umane per quanto sieno abilmente costituite, restano sempre ridondanti di imperfezioni. Inoltre le leggi scritte sono l'effetto dei bisogni e della condizione in cui si trova una società all'epoca della loro promulgazione. Ma le società umane mutano perennemente, come si trasformano di continuo i loro bisogni: è perciò che dopo alcun tempo anche la più savia legislazione perde di sua bontà, e uopo è adattarla alle mutate condizioni della società: così tra per questo cangiarsi

continuo delle umane cose, tra perchè al legislatore umano è impossibile di prevedere i casi imaginabili con tutte le circostanze e quindi contemplarli nella legge, diventa inevitabile che questa, mediante una ragionata interpretazione, venga adattata alle circostanze o nuove o imprevedute, quando non si muti radicalmente abolendo la vecchia e sostituendone una novella.

Sebbene l' ultima via, razionalmente parlando, paia la migliore, essa in pratica è la peggiore: questi trapassi da una ad altra legislazione suscitano tante difficoltà, turbano tanti interessi, che senza una vera necessità sociale non si deve mai ricorrere ad essi. È grande fortuna per un popolo quando, a così dire, dal fondo della sua stessa costituzione sociale, e quindi in armonia co' suoi costumi, sorge una istituzione che, o mediante le savie interpretazioni, o mediante modificazioni altrettanto perenni ma quasi insensibili e quindi non turbatrici, viene conciliando lo stretto rigor della legge colla ragione illuminata, tutto contenendo nell' equità. Ecco l' elemento progressivo di una legislazione, equabilmente contemperante il sommo giure, che poi si trasformerebbe in somma ingiuria.

Questo uffizio lo compì in Roma il pretore, mediante l' editto che ogni anno pubblicava assumendo le sue funzioni. Esso non intendeva di mutare le leggi famose delle dodici tavole, che fu il gran codice e intangibile dei romani; ma, guidato dalla ragione scientifica, ispirato ai bisogni e alle esigenze della società romana, traduceva la legge al senso che bisognava darle, perchè non fosse in conflitto colla vera equità. Alle volte coteste interpretazioni parevano fin anche mostruose, tanto il senso dato razionalmente alla legge si discostava dalla lettera della medesima: talvolta il pretore ricorse a formole che toccavano alla stranezza, onde non sembrasse che fosse attentato alla materialità o lettera della legge; ma questo facilmente passava, perchè il risultato era buono, e gli amministrati ottenevano la giustizia.

Così essendo le cose, e poichè lo splendore di questa magistratura durò molti secoli, ognuno conoscerà quale immensa autorità dovesse ottenere, e di quanta venerazione si dovesse naturalmente circondare. Se Pittagora, come si narra, potè essere venerato come una mezza divinità scientifica, e fu tempo che i suoi seguaci per tutta risposta ai loro oppositori potevano dare l' *ipse dixit* (l' ha detto lui) si figuri il lettore qual peso di autorità si fosse acquisita ad un' istituzione, che per la società romana fu il vero sole della sapienza nell' ardua materia legislativa. L' antica Roma, con più ragione sicuramente, poteva appli-

Digitized by Google

care a questo sommo magistrato il proverbiale *ipse dixit*, che i pittagorici tribuirono al loro maestro.

Ma queste gloriose tradizioni (vigendo ancora in tutto il suo splendore l' ufficio del pretore quando in Roma vi penetrò il Cristianesimo) non eserciterebbero poi una grande influenza sulla nuova società per quanto concernesse il suo esteriore ordinamento, che la sapienza ecclesiastica dovrebbe attuare? Non verrebbe tempo che l' adunanza dei Vescovi (convenuti senza del popolo siccome era avvenuto nei tempi apostolici) ricalcherebbe le tradizionali vestigie dell'antico Senato, lo si dica pure, ricco di tanto senno, e di profonda sapienza? Non risorgerebbe nella Roma cristiana il collegio dei Pontefici con a capo il Pontefice Massimo, il quale fosse interprete delle leggi e delle azioni di leggi, ossia dei canoni aventi natura così di legge come di regola processuale, siccome lo era stato il collegio pontificale nella prisca Roma? Siamo sinceri. Nei Vescovi suburbicarii, costituenti l' ordine episcopale del Cardinalato, non è egli ovvio di ravvisare un' istituzione somigliante all' antico collegio pontificale? Quando Nicolò II mutò la forma di elezione del Pontefice, e stabilì che la proposta partisse dai Cardinali Vescovi, non riconosceva in essi Vescovi Cardinali una specie di pontificale collegio?

Ma queste cose lasciando, chiederemo agli uomini spassionati se la virtù e anche la molta dottrina di che i Vescovi di Roma e Primati cattolici ordinariamente furono adorni, non dovesse nella sfera umana acquistare ad essi altrettanto ascendente e profonda venerazione, quanto l' alta carica di Pretore si ebbe in Roma? Vedemmo come l'anno 347, a Sardica, del successore di Pietro si costituì un tribunale supremo a foggia noi diremmo di cassazione: ma si proceda: nei molteplici suoi giudizi il Primate della cattolicità non rinnovò esso innumerevoli volte l' esempio del romano Pretore, traducendo lo spirito dei canoni ad equa applicazione, abbandonandone la lettera che uccideva? Chi ha pratica della storia dei Papi avrà ognora trovato che essi non si vantarono di altro, che di essere gli esecutori dei canoni: essi medesimi altamente proclamarono per bocca di Gregorio IX *(De Election. et Elect. pot. Cap. 57) non doversi mai presuppore che il Romano Pontefice il quale difende i diritti* (qui jura tuetur) *abbia voluto sovvertire con una parola ciò che altra volta fu escogitato e rinvenuto buono al prezzo di molte veglie.* Eppure, se guardisi al fatto, ognuno si accorgerà di leggeri come perennemente li abbiano tradotti a senso distinto dal letterale originario: eppure le loro sentenze vennero accettate generalmente senza difficoltà. A parte qui la questione della

autorità primaziale; la cosa per sè era ovvia. L'Occidente, in Roma sovratutto, era abituato da secoli ad un fatto somigliante, che era passato in lunga consuetudine ed aveva assunta forza di legge. Perchè poi un popolo accetti, non che facilmente ma con riconoscenza financo, atti cotali, non occorre che di provvedere realmente ed efficacemente ai suoi giusti desiderii, ai suoi bisogni. Chi fa il bene pubblico e provvede ai privati come parte della società, si vede sempre approvato, qualunque sia l' origine della sua autorità. Questo anzi è il mezzo per cui il genio si dischiude la via al potere anche supremo, e talora assoluto, e senza difficoltà alcuna consegue una sociale legittimazione, quando ancora la sua salita non fosse che effetto di ambizione. Nel campo ideale, ai così chiamati sapienti, questo urta nei nervi, e non si vorrebbe che fosse; ma non bisogna dimenticare che i filosofi, rispettabilissimi nel loro idealismo, quando passano alla pratica sono d'ordinario gli eterni fanciulli dell' umanità. L' uomo è fatto così: nè le astruse speculazioni dei sofi, nè le le pedanterie dei dottrinarii varranno mai a cangiarne la natura.

Finchè perciò sarà tale la natura umana, a parte qui l'istituzione divina del Primato di Pietro, è manifesto a sovrabbondanza che le tradizioni romane concorrevano potentemente a conciliare autorità somma ai Vescovi dell' Eterna Città, e che questa autorità sarebbe tanto maggiore e tanto più facilmente consentita quanto più questi uomini collocati a Capo della Chiesa sarebbero dotati di quella pratica sapienza, che forma la prima dote di un reggitore dei popoli.

Scriviamo queste cose raccomandandole alla meditazione di parti fra loro oppostissime; imperocchè molte confessioni dissidenti fanno colpa a noi latini di avere quasi pecorilmente aderito alla stragrande autorità di questi Primati del cattolicismo: è vero: ciò era nelle abitudini e tendenze di noi occidentali, che discendiamo dall' antica Roma, ossia fummo gli eredi della sua legislatrice sapienza; ma forse è imputabile a colpa od altro addebito qualunque? Sentiamo in coscienza che no. Non è forse vero che i romani Pontefici hanno resi alti, anzi sommi servigi anche fuori dell'ordine religioso? Noi riproveremo sempre ogni abuso che si sia fatto di questo morale ascendente; ma accettare imputazioni non meritate, oh! questo no. Similmente offriamo queste considerazioni a quegli altri, che falsando la divina istituzione del Primato religioso tribuiscono ad esso quanto ancora vi si aggiunse per forza di circostanze del tutto umane. Lo credano pure, questo è un errore e ben fatale: tutte queste furono circostanze favorevoli allo

stabilimento del Primato anche nel suo ordine religioso; ma le circostanze che accompagnano un fatto, non vanno confuse col fatto stesso: si rammentino che il *cum hoc, ergo propter hoc* è un sofisma. Dopo ciò ritorniamo all' assunto e proseguiamo l' importante confronto delle due legislazioni romana e canonica.

Art. 3.

Somiglianza dei concili apostolici colle leggi e le elezioni comiziali di Roma.

Nel precedente articolo fu richiamata l'attenzione del lettore sulla grande somiglianza dello sviluppo della podestà pretoria nell' antica Roma, e quella dei Pontefici in Roma divenuta cristiana: fu fatto riflettere come l' *editto pretorio* diventasse presto una grande sorgente del romano diritto, anzi la più grande e mirabile, perchè ne rappresentò a lungo l' elemento progressivo; poscia si avvertì come l'autorità dei Pontefici di certa guisa ne rinnovò l' esempio, non potendosi contrastare che, almeno per molti secoli, gli atti di questi Capi del cattolicismo, anche considerati nell' effetto puramente umano, non solo furono improntati di singolare sapienza, ma tradussero ad equità lo stretto giure, che per le circostanze mutate non corrispondeva più alle nuove condizioni della società cattolica. La storia del diritto ha molto, ma ben molto ancora da fare e da studiare per mettere in luce questa verità. Tutte le dispense, le riserve, le devoluzioni, le aspettative, i mandati *de providendo,* di cui più tardi poi fu abusato, e tanto se ne abusò che le aspettative e i mandati si abolirono conciliarmente, possono affacciare generalmente questa comune origine, cioè il bisogno pressante, istantaneo, di provvedere a nuove condizioni sociali, e togliere di mezzo il conflitto che nasceva fra lo stretto diritto e l' equità.

Chi voglia procedere con sapienza in questi studii non deve mai dimenticarsi del seguente canone di critica logica-giuridica: « Tutte le istituzioni sociali, dalle più libere alle più dispotiche, sono l'effetto della situazione della società in seno alla quale vengonsi attuando: esse giungono a radicarsi, perchè realmente provvedono ad una presentanea necessità sociale, e vengono poi meno perchè (pretendendo che le circostanze eccezionali onde ebbero l'origine, sieno esse medesime una condizione immutabile della società che invece muta sempre, e quindi non se ne debba mai sortire) affettano di chiudere essa società

Digitized by Google

in una forma immobile sconoscendo la natura sempre progressiva dell' umanità ».

Questa verità guidava per certo la mente profonda di Tacito, quando in principio degli *Annali* dettò quell'incomparabile cenno delle origini e della successione delle forme politiche in Roma, e che vale sempre il prezzo dell' opera di richiamare alla memoria. « Roma da » principio ebbe i re: da Lucio Bruto la libertà e il Consolato. Le » Dittature erano a tempo. La podestà dei Dieci non resse oltre due » anni: nè molto l' autorità di Consoli ne' Tribuni de' soldati. Non » Cinna, non Silla signoreggiò lungamente. La potenza di Pompeo e » di Crasso tosto in Cesare, e le armi di Lepido e di Antonio cad- » dero in Augusto: *il quale, trovato ognuno stracco per le discordie* » *civili, con titolo di Principale si prese tutto* (1) ». Così l' uomo forse più eminente fra gli scrittori romani penetrava a fondo la legge arcana, che regge praticamente l' umanità, notò come perennemente mutarono le vicende sociali dell' antica dominatrice del mondo, e come da un uomo, Lucio Bruto, *ebbe la libertà*, ma poi un altro, Augusto, *trovato ognuno stracco per le discordie civili con titolo di Principale si prese tutto.* Il volgo de' semidotti crede che questi mutamenti sieno l' opera dell' uomo, dal quale li vede attuarsi; ma l' individuo può farlo solamente, perchè la causa già esiste nelle condizioni sociali, e non, viceversa, perchè da lui sia questa causa prodotta. Come suol dirsi, codeste individualità che traducono in atto quello che potenzialmente già esiste nel seno di una società, *sono gli uomini delle circostanze*, ed emergono perchè sanno *far proprie le circostanze.* La Francia a principio del secolo ebbe Napoleone I, simbolo incarnato di forza, perchè tutto allora accennava in lei ad una spaventevole energia, ad una forza pressochè irrestibile. Mezzo secolo dopo ebbe Napoleone III che immensamente distava dallo zio, e non era che una mediocrità a somiglianza di Augusto, nel quale passò l' opera di Cesare; ma la Francia del 1848 non ebbe nulla di grande: tutto anzi vi fu appena mediocre. Nel 1871 dopo momentanei eccessi, nei quali anche dal lato degli orrori non si ebbero che risoluzioni insensate, ha fatto capo al sig. Thiers che vive nel secolo e colle idee di Colbert: tutto ciò diventa naturale, quando i francesi non seppero far altro che mandare all' Assemblea una maggioranza vivente mille e più anni addietro da noi, e che sogna ancora le *gesta Dei per Francos.*

(1) Traduz. del Davanzati.

Ci intratteniamo su queste generali considerazioni, perchè ci preme che il lettore si convinca bene che una legge arcana guida l'umanità, e la sospinge incessantemente, sicchè mai non si ferma in un medesimo stato; e quelle fermate che paiono tali, non lo sono che in apparenza. Anche il seme, diceva un giorno Gesù, ha d'uopo di essere gettato alla terra, e morirvi (come seme), ma questa morte non è che trasformazione che poi dà frutto copioso: se non muore, esso rimane solo, un umile granellino. La divina parabola spiega stupendamente la legge arcana che governa l'umanità, dove ogni sosta non è che apparenza, perchè quello è il momento di una trasformazione che non apparisce alla vista di noi mortali, vista proprio corta di una spanna. Vi sarà chi chiami cotesta legge coi nomi di evoluzioni, di successioni, di progresso, o che altro di simigliante, anzichè ravvisarvi un atto volitivo dell'eterna sapienza, scambiando la causa cogli effetti; ma di questo non ci curiamo; il fatto è come diciamo: l'umanità mai non si ferma, e questi fenomeni che vediamo apparire nel seno di lei, non sono che l'effetto dello stato suo presentaneo, figlio del passato e padre dell'avvenire, come diceva il Leibnitz. E come l'umanità non si ferma, così non cammina a sbalzi, a precipizio; ma tutto gradualmente vi si matura in conformità della legge eterna che la conduce e vi fa succedere con istrettissima connessione. Il perchè sono ugualmente irragionevoli, per non chiamarli pazzi addiritura, tutti gli estremi partiti, che pretendono o di immobilizzarla o di farla correre precipitosamente, scambiando così i sogni della loro mente malata con la legge di natura, che è partecipazione della legge eterna nelle creature ragionevoli. Tutti costoro non possono co' loro conati che produrre scosse e mali maggiori. Coloro che vorrebbero l'immobilità sono i veri autori delle rivoluzioni violente, perchè le rendono inevitabili: gli avventati, che vorrebbero sospingere l'umanità secondo le loro utopie, anticipando e tempi ed eventi e perciò non isconoscendo meno la gran legge di natura, sono gli autori, non meno sciagurati, dei rivolgimenti che falliscono, e spingono addietro quella società, che da impazienti vorrebbero far correre con precipitosa prestezza. Così i due estremi partiti lavorano sempre ad una medesima opera di distruzione, e, volere o no, rappresentano il genio del male. Riteniamo che sieno in buona fede, ma ciò non muta lo stato della questione: sotto la grave meditazione del filosofo, fra coloro che ai dì nostri hanno fanatizzato pel venticinquesimo anno del Pontificato di Pio IX e quelli dell'estremo opposto che fecero l'apoteosi al Mazzini, o che a suo tempo faranno altrettanto per Garibaldi, non vi ha differenza: tutti sconoscono la

legge eterna che guida l' umanità nel suo interminabile cammino. La pretesa di fermare il sole, come suol dirsi, o di anticiparne l' arrivo sull' orizzonte, è stolta egualmente. Il sole nascerà e tramonterà secondo il naturale suo corso, checchè sognino e pretendano gli uomini: così ancora l' umanità.

Più volte fu già accennata in questo lavoro una verità che è principio per noi, e qui la ripeteremo, perchè non sia mai dimenticata. Cristo istituendo la nuova società dei credenti in lui, che diciamo Chiesa, non la sottrasse alla legge universale di qualunque società, in ordine al suo svolgimento esteriore. La ragione, la storia e la rivelazione medesima ci dimostrano questo fatto fondamentale. Egli ha distinti gli uffici delle due podestà, che reggono questi umani consorzi, il civile e il religioso; ma non li ha resi contrarii: ha voluto che ognuno camminasse per la sua via, ma entrambi giovando l'uomo, che è l' oggetto della consociazione: finchè sarà nel mondo società civile e società religiosa, l' una avrà influenza sull'altra, e questo a seconda delle circostanze. A tempi normali questa influenza sarà di ordine puramente morale: in tempi abnormali prevarrà l' una o l' altra, e la prevalente raffazzonerà la consorella minore secondo l' indole propria, in quanto vi ha di materiale, esteriore, sensibile. La Chiesa si romanizzò nell' impero, diventò feudale nell' evo di mezzo, e ora, sebbene a ritroso di coloro che principalmente la rappresentano, si va conformando alla civiltà; ma alla sua volta il mondo civile moderno è penetrato in ogni sua parte del genio del Cristianesimo. Se Cristo non avesse infrante le catene della servitù nell' ordine spirituale, dichiarando la fratellanza di tutti gli uomini per la comune figliuolanza di Dio nostro Padre celeste; se con ciò non ci avesse avvertiti della nostra uguaglianza di natura; se quindi non ci avesse detto che non siamo figli della servitù ma della libertà, che Dio ci ha dato; questa vecchia Europa sarebbe ancora deturpata dalla piaga brutale della schiavitù, come vediamo esserlo tanta parte del mondo: quella parte cioè dove non penetrò la dottrina del Vangelo, che lo stesso razionalista Renan in cento luoghi delle sue opere ripetè essere la dottrina dell' umanità: e coloro che oggi si decantano gli apostoli della politica libertà, probabilmente non ne saprebbero nè anche balbettare il nome, se questa dottrina del Vangelo, che ha redenti gli spiriti nell' ordine religioso, non avesse altresì illuminato l' uomo anche nell' ordine civile per la naturale consociazione delle idee e dei sentimenti, che informano ciascuno di noi.

Non entreremo nel campo della rivelazione; ma quanto vi è detto dei due Adami, il primo l' Adamo materiale o figura, e il secondo, l' Adamo spirituale o figurato, il Cristo, contiene appunto il concetto che qui elucidiamo: naturalmente lo contiene in forma teologica-biblica, però non meno vera per questo.

Ma basti, affinchè il lettore avverta e sia convinto di questa innegabile verità, la quale è base fondamentale del nostro ragionamento. Ora torniamo all' assunto.

Quando il Cristianesimo compariva nel mondo, la mole romana, che fu l' immenso teatro sul quale faceva la grande apparizione, subiva un cangiamento fondamentale. Poichè, siccome disse Tacito, *ognuno essendo stracco per le civili discordie* tutto passò in un solo con titolo di Principale, questo fatto capitalissimo doveva essere gravido di conseguenze molto serie anche in ordine alla Chiesa per ciò che in lei vi avesse di mutevole ed umano nelle sue forme esteriori. Questo politico mutamento di Roma così ce l' ha riassunto Pomponio nel luogo tante volte citato delle Pandette. *(De Just. et Jure).*

« § 11. Da ultimo, siccome pareva che l' autorità di far leggi fosse, per naturale effetto delle cose, passata nel minor numero, un po' per volta avvenne che fu necessario che un solo provvedesse alla repubblica; poichè il senato non poteva del pari amministrar bene tutte le provincie. Stabilito quindi il principe, gli fu dato il diritto che si avesse per rato checchè avesse egli determinato ».

« § 12. Così nella nostra città (mette bene di soggiungere anche queste parole del grande giureconsulto che riepiloga in brevi tratti la storia della romana legislazione), così nella nostra città o si giudica pel diritto, cioè secondo la *legge;* o vi è l' interpretazione dei prudenti, non iscritta; *le azioni di legge* che contengono le forme da usare; *i plebisciti* che furono emanati senza la volontà dei padri; *gli editti* dei magistrati, donde nasce *il diritto onorario; i senato consulti* che emanano dal solo senato costituente senza legge; e *le costituzioni del principe*, cioè quello che il principe determinò che si osservi come legge ».

Abbiamo già avvertito come la vicenda si fosse ripetuta in seno alla Chiesa. Il terzo concilio degli Apostoli e la risoluzione presa di abolire le legalità mosaiche ci rammentano quella che i romani dicevano *legge*, la quale si discuteva dal Senato, e si approvava dal popolo. Nel sesto versetto del capo XV degli *Atti apostolici* è detto: *E si adunarono gli Apostoli e i seniori per disaminare questa cosa.* Ecco la vera immagine del Senato; e così infatti chiamarono gli

antichi Padri della Chiesa il ceto dei Vescovi e presbiteri o seniori. La discussione avviene fra loro; poi, quando la discussione si è fatta matura, sorge Pietro che tiene grave discorso, dopo il quale *tutta la moltitudine si tacque. (Ibi, vers. 12).* Quindi parlano Barnaba e Paolo, e poi Giacomo. Con questi rimane chiusa la discussione, e si formula la nuova legge, che è così concepita: (Vers. 19 e 20) *non si inquietino quelli che dal gentilesimo si convertono a Dio: ma scrivasi loro che astengansi dalle immondezze degli idoli e dalla fornicazione, e dal soffocato e dal sangue.* Così il Senato ecclesiastico, questa adunanza degli Apostoli e dei seniori, che poi si disse Concilio, formula il primo CANONE che la storia della Chiesa ci ricordi. Ma qui non finisce la narrazione degli *Atti:* nel versetto ventitrè e seguenti si soggiunge: *Allora piacque agli Apostoli, e ai sacerdoti* CON TUTTA LA CHIESA, *che si mandassero persone elette da loro ad Antiochia* (dove erano insorte le contese).... *ponendo nelle loro mani questa lettera:* « Gli Apostoli e i sacerdoti fratelli ai fratelli gentili che sono » in Antiochia, nella Siria e nella Cilicia, salute. Giacchè abbiamo » udito che i discorsi di alcuni venuti da noi (a' quali non ne ab- » biamo dato commissione) vi hanno recato turbamento, sconvolgendo » gli animi vostri: è paruto a noi radunati insieme di eleggere alcuni » uomini e mandargli a voi con i carissimi nostri Barnaba e Paolo, » uomini che hanno esposte le loro vite pel nome del Signor nostro » Gesù Cristo. Abbiamo pertanto mandato Giuda e Sila, i quali vi » riferiranno anch' essi a bocca le stesse cose. — Imperocchè è pa- » ruto allo Spirito Santo e a noi di non imporre a voi altro peso, » fuori di queste cose necessarie: Che vi astenghiate dalle cose im- » molate agli idoli, e dal sangue e dal soffocato e dalla fornicazione; » dalle quali cose guardandovi ben farete. State sani (1) ».

(1) La frase latina *visum est Spiritui Sancto et nobis,* così dal Martini come dal Diodati è tradotta: *È paruto allo Spirito Santo e a noi,* siccome fu pure da noi usata qua sopra. Conviene tuttavia notare che qui il *parere* o *sembrare,* con che suolsi tradurre il *videor* dei latini, può avere due sensi, l' uno esprimente la forma, sotto cui le cose sono vedute dalla mente, e costituisce la cognizione soggettiva della verità in ordine all' intelletto percipiente, l' altro poi significativo della dubbiezza delle nostre cognizioni, che rimangono allo stato di incertezza: tutte le opinioni si esprimono volgarmente da noi col *mi pare, mi sembra.* Il testo biblico non è detto in questo senso. La frase *Visum est* non è di verbo *deponente* come direbbero i grammatici: essa è di verbo passivo, e significa la visione spirituale della verità: visione che ai ha, in quanto allo Spirito Santo come principio illuminatore della Chiesa, e in quanto agli Apostoli e seniori adunati in Concilio, o Senato apostolico, illuminati per

Questa celebre adunanza che doveva essere il modello di ogni Concilio futuro della Chiesa, ha tanta similitudine colle tradizioni legislative della Roma primitiva, che se ne potrebbe chiamare una parodia. Certamente che nè gli Apostoli, nè alcun altro sognava nè anche di ricalcare coteste orme: forse ignoravano ancora che altrettanto fosse avvenuto in Roma; ma questo non toglie che i fatti si somiglino perfettamente. E in realtà lo storico degli *Atti degli Apostoli* nota prima di tutto che *si adunavano gli Apostoli e i seniori per disaminare questa cosa*. È più che manifesto che la discussione avviene in seno di questo apostolico Senato: esso nota come appresso il discorso di Pietro (che non parla se non dopo *matura discussione*) *tutta la moltitudine tacque*, il che prova quanto già fosse comune la cognizione o coscienza della sua autorità. Esso però non si impone di sorta alcuna: dopo di lui parlano, e sono uditi in silenzio, Barnaba e Paolo, e da ultimo Giacomo, che termina formulando esso quel primo *canone*. È allora che si delibera di scrivere ai fedeli di Antiochia, Siria e Cilicia, e quest' è la proposizione, che è approvata anche dal popolo, compreso dallo storico sotto nome di *tutta la Chiesa:* ecco le sue parole: *Allora piacque agli Apostoli, e a' sacerdoti* CON TUTTA LA CHIESA. Questa parola *Chiesa* non comparisce che due volte in tutta quella narrazione di Luca, e cioè nel versetto 4 dove si racconta il ricevimento fatto agli inviati Antiocheni, i quali *furono ricevuti* DALLA CHIESA, *dagli Apostoli e dai seniori*, poi nel versetto 22 quando si delibera di spedire la decisione in Antiochia, e con essa alle provincie che ne dipendono, Siria e Cilicia. Questo fatto, che è fondamentale nell' istituzione della Chiesa vuol essere profondamente considerato e compreso. Il popolo fedele è presente, e non è negato che egli possa discutere come fa chiunque sia teologo; ma quando la discussione è *matura*, non si odono più che degli Apostoli: si nota anzi che dopo il discorso di Pietro, discorso nel quale il primo degli Apostoli richiama fatti e decisioni antecedenti (V. *Atti Cap. XI*) cioè *come fin da principio Dio elesse che per bocca mia* (di esso Pietro) *udisser i gentili la parola del Vangelo, e credessero.... purificando colla fede i cuori*, TUTTA LA MOLTITUDINE SI TACQUE. Vi ha di più: il contesto logico della narrazione ci sta in prova irrefragabile che gli altri Apostoli, che parlarono dopo di lui, compreso Giacomo, non facevano che

la rivelazione divina. Gli Apostoli parlano non in senso dubitativo, ma certo; senso perciò che esclude il *parere* in quanto significasse stato ancora incerto dell' animo, stato dubitativo dell' opinione.

Digitized by Google

rincalzare questa conclusione di Pietro: *Adesso dunque perchè tentate voi Dio per imporre sul collo dei discepoli un giogo, che nè i padri nostri nè noi abbiamo potuto portare? Ma per la grazia del Signore Gesù Cristo crediamo essere salvati nello stesso modo, che essi* (v. 10). È qui che succede il silenzio di *tutta la moltitudine,* ma perchè? Per la evidenza delle ragioni da Pietro addotte appresso la *discussione matura*, in virtù di che ognuno si era persuaso della verità, e quindi si aveva quel previo consentimento della Chiesa, ministri e popolo, che è la gran base di ogni definizione dommatica da prendersi, come di ogni legge disciplinare da farsi: base di assoluta verità in punto alla fede, e di riconosciuta opportunità in fatto di disciplina.

L' evidenza non può essere maggiore: quanto spetta alla definizione dommatica, o alla deliberazione giuridica della legge disciplinare è compiuto dagli Apostoli e dai seniori: quando si viene all' esecuzione esteriore si dice: *Allora piacque agli Apostoli e ai sacerdoti con tutta la Chiesa.* In che meglio si potrebbe ravvisare la somiglianza colle *leggi* di Roma, alle quali prima di applicarle accedeva la ricognizione del popolo? Sì, lo ripetiamo, nè gli Apostoli nè gli altri vi pensavano nè anche; e se essi imitavano qualche istituzione, questa era piuttosto il *Sinedrio* istituito già da Mosè; ma ciò non toglie che poi la Chiesa, passata nell' imperio, anche avvertitamente accogliesse le grandi e sapienti tradizioni romane, e a poco a poco, secondo i tempi e le circostanze, nel suo reggimento esteriore così legislativo come amministrativo e giudiziario introducesse quanto era proprio delle istituzioni politiche di Roma madre delle leggi.

Perchè l' ordine delle idee sia compiuto e in seguito non cada oscurità su quello che ci avverrà di dire, conviene qui di far notare la grande, anzi radicale differenza che passa fra questo Concilio tenutosi dagli Apostoli per l' abolizione (che dobbiam dire *giuridica* essendochè di fatto erano abolite almeno dai più) delle legalità mosaiche, e le due altre adunanze tenute l' una per l' elezione di Mattia in luogo di Giuda *(Atti C. I)* e l' altra per la scelta dei sette Diaconi *(Atti C. VI)*. Nella prima non è parola di discussione alcuna; ma solamente essendo adunati tutti *(circa cento venti persone)* Pietro sorge, avverte il bisogno di surrogare l' Apostolo prevaricatore, dice quali debbano essere le qualità del nominando, perchè sia capace dell'Apostolato, e aggiunge che si ha da sceglierlo fra quelli, che avevano seguito sempre Gesù, e così erano testimonii dei fatti e della dottrina di lui. La nomina è quindi rimessa all' adunanza senza distinzione di

persona in ordine ai nominanti. La sorte poi, fra i due prescelti, decide in favore di Mattia. Similmente quando si sente il bisogno di avere dei ministri *(diaconi) i dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dicono: Non è ben fatto che noi abbandoniamo la parola di Dio per servire alle mense. Scegliete adunque, o fratelli, tra voi sette uomini di buona riputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali diasi da noi l'incombenza di tali occorrenze.... E piacque questo discorso a tutta la moltitudine, elessero Stefano* (cogli altri in numero di sette) *e li condussero dinanzi agli Apostoli: i quali fatta orazione imposer loro le mani (Atti VI, 2-6).* Qui pure nessuna discussione: il popolo sceglie e presenta, e gli Apostoli conferiscono l'ordine e istituiscono i diaconi nel loro ufficio. Nessuno certamente vi pensava, crediamo anzi che tutti quanti, in questa adunanza di israeliti passati alla nuova fede, ignorassero fin anche il nome dei romani *comizi*, che erano convocati per la nomina dei magistrati della repubblica; ma, Dio così disponendo, chi non ravvisa in questi fatti apostolici una perfetta somiglianza colle scelte comiziali della prisca Roma? Sì, finchè si era a Gerosolima niuno pensava a coteste romane istituzioni; ma quando il centro del Cattolicismo si fu stabilito nella famosa metropoli del mondo; quando il primo fra gli Apostoli ebbe posta qui la sua sede, se non a lui, certo ai successori suoi non si sarebbe manifestata questa somiglianza delle istituzioni? Qual uomo di buon senso potrà mai negare che le antiche tradizioni romane, tanto consone alla tradizione apostolica, non esercitassero grande influenza sull'animo dei Vescovi di Roma, patriarchi di Occidente e primati della cattolicità!

Se ne vuole prova lampante? Si faccia novellamente il confronto fra l'Oriente e l'Occidente, fra greci e latini. Dove prima andarono in disuso quelle forme apostoliche e insieme romane? Nell'Oriente. Colà fino dal principio del quarto secolo vediamo richiamata già in seno dei Concili la scelta e costituzione dei ministri nei gradi della gerarchia: al popolo non resta più che un vago diritto di opposizione. Chi non sarà voluto dal popolo, non potrà stabilirsi nella sua sede di Vescovo; ma però ne conserva il titolo. Questa è in sostanza la disciplina orientale sulla metà del quarto secolo come risulta dal celebre canone XVIII antiocheno dell'anno 341 già superiormente riferito. Più di un secolo dopo, noi invece troviamo la famosa lettera 21.ª di Leone Magno, il quale per la patriarchia d'Occidente ordina invece che, morto il Vescovo, si aduni il clero e il popolo locale, e questi colla forma apostolica scelgano il nuovo pastore, il quale poi sia rimesso a lui per

la canonica istituzione come ora diciamo. Ma perchè durava questa disciplina nell' Occidente, e vi durò integra in Roma stessa fino all' anno 1059, data della costituzione *In nomine Domini* di Nicolò II? Perchè le tradizioni romane erano pienamente consone colle apostoliche, e questa duplice forza strettamente congiunta resisteva potentemente all' esempio contrario dato dai greci. Viceversa perchè le tradizioni apostoliche, e le forme di nomina dei sacri ministri così splendidamente registrate negli *Atti degli Apostoli* tanto presto si spensero fra gli orientali? Perchè la tradizione cristiana non aveva questo altro appoggio di una tradizione locale, siccome avveniva di Roma.

Lo ripeteremo qui come altrove: è strano di vedere accusati i romani Pontefici di avere corrotta l' antica disciplina, quando la storia ce li mostra suo più grande sostegno nel loro patriarcato, sul quale più erano in grado di esercitare l' influenza loro gerarchica. Che dire poi di coloro che vanno in cerca di coteste discipline e della loro conservazione fra i greci, ossia nei patriarcati di Costantinopoli, di Antiochia, di Alessandria, di Gerosolima? Che dottrina storica hanno essi?

E non è tutto ancora. In quale patriarcato i principi cristiani posero anzitutto la mano profana nelle cose ecclesiastiche, e nulla ommisero per tornare alla confusione fra Chiesa e Stato, anzi per istabilire lo Stato-Chiesa? Furono i Cesari di Bisanzio: furono questi imperatori d' Oriente dai quali dipendevano direttamente le provincie che formavano le patriarchie di Alessandria, Gerosolima, Antiochia e Costantinopoli, che fecero le invasioni nel campo della religione. Lo fecero colla più raffinata politica, in aspetto di favori e di privilegi conferiti alla religione cristiana; ma questi doni, ai quali va sì bene applicato il *timeo Danaos et dona ferentes*, non erano che artificiosa politica, onde signoreggiare sulla Chiesa come erano despoti nello Stato. Sì, molto più tardi si vide anche l' Occidente mettersi per questa via, e la scelta dei sacri pastori passare in mano degli imperatori e dei re della terra, mano mano che si ritirava dal clero e dal popolo; ma perchè appunto l' Occidente venne assai dopo, non si potrà accusarlo di primo nella alterazione della disciplina vetusta. E poichè su cotesto Occidente prevalse cotanto l' autorità del suo Patriarca, Primate insieme della Chiesa universale, si potrà dire in caso che esso imitò l' esempio degli orientali, ma non già che a questi ne abbia dato esso l' esempio. Lungo intanto sarebbe il cammino, e non pochi secoli volgerebbero primachè il mutamento si compisse in Occidente ancora, e molte le fasi, traverso le quali esso si sarebbe operato. È questo appunto che dobbiamo esaminare onde toccare la nostra meta.

Art. 4.

I Senato-consulti e i Concilii.

Non occorre di andar dietro minutamente a tutte le analogie, che in tanto numero si riscontrano nello svolgimento storico-sociale dei due diritti, romano e canonico. Le sentenze dei Padri, che non rade passarono in *canoni* della Chiesa, somigliano troppo alla interpretazione dei prudenti: i plebisciti non mancherebbero essi pure di molte ripetizioni, come quando fu riconosciuto che un pastore non potrebbe assumere il governo della Chiesa per la quale fu ordinato, se il popolo non lo volesse accettare. Il capo X *De Renunciatione*, nelle Decretali di Gregorio IX, in forza del quale anche un Vescovo benchè legittimamente insediato alla sua Chiesa deve rinunziarvi quando il popolo assolutamente nol vuole, ci richiama troppo bene *i decreti della plebe*, ossia *i plebisciti;* e la decretale citata, che buono o malgrado li legittima, ha tutto il carattere della legge *Ortensia*, per la quale, come scrive Pomponio nel § 8 surriferito *fu stabilito che si avessero anche quelli per legge* (noi diremmo *canoni*) così avvenendo *che i plebisciti e le leggi diferissero pel modo di farle, ma ne fosse uguale l' autorità.*

Se non che una società, che rapidamente si allarga, non può continuare a lungo nelle forme che sono proprie unicamente di una città. I Comuni italiani del medio-evo, poichè l'ordine regnante era ristretto alla cerchia della città propriamente detta, potevano convocarsi in arringo al suono della campana, e deliberare sulla piazza con autorità suprema: il forese o contado, come lo dicevano, non ci entrava: esso era nn *vassallo*. Ma come oggidì potrebbe farlo, non che una grande nazione, anche una semplice provincia? Quando adunque i diritti civili e politici si allargano e si accomunano a tutti, discomparendo ogni differenza sociale fra i cittadini, e tntti diventano uguali dinanzi alla legge, coteste forme popolari non sono più possibili, e di necessità cedono il posto alle forme rappresentative. L' antica Roma, come tutte le ristrette e severe aristocrazie, resistette acerbamente; ma la famosa *città* dovette mano mano allargarsi e dischiudersi politicamente alle nuove genti. Già l' anno 498 A. C., proseguendo la guerra contro i Tarquini, aveva dovuto dischiudere una porta concedendo il *jus civitatis* ai Latini, o come fu chiamato, stabilendo il *gius latino*. Per

Digitized by Google

avere alleati nella guerra contro di Annibale questo diritto si ampliò, concedendosi a tutti i popoli che rimasero fedeli a Roma contro lo straniero. L' anno 90 A. C. si partecipò all' Etruria, così distaccandola dai soci italici in quella guerra che minacciò di abbattere definitivamente il municipalismo di Roma per sostituirvi una *nazione italiana*. L' anno successivo (89 A. C.) si concesse a tutta l' Italia, come allora si intendeva, cioè dal Rubicone e dalla foce della Magra al Capo Spartivento, eccettuati solamente i Sanniti e i Lucani. Quarant' anni dopo colla *Lex de Gallia cisalpina* questa cittadinanza romana, cotesto *gius latino* chiamato già *sociale*, si allarga a tutta l' Italia superiore, e così nasce per la prima volta l' unità nazionale sotto nome di cittadinanza romana. Quando, lungo quattro secoli, per una finzione di legge la cerchia ristretta di Roma si allargava fino alla cima delle Alpi ed al mare, non poteva non avvenire quello che Pomponio scrive (loc. cit. § 9) *in sì grande moltitudine di persone fu d' uopo che si affidasse al Senato la cura della repubblica. Così cominciò ad intromettersi il Senato, ed osservarsi quello ch' esso avesse decretato, e questo diritto fu detto Senato-consulto.*

Le lotte sociali, le guerre cittadine che lacerarono Roma, specialmente nell' ultimo secolo avanti l' èra volgare, influirono grandemente su queste trasformazioni politiche, ma non ne erano causa che al più occasionale ed estrinseca: la vera e intrinseca cagione stava nell' allargata dominazione della repubblica, per la quale di necessità doveva scomparire la plebe romana e passare ad una rappresentazione politica di tutta Italia. Questa rappresentazione allora si riconobbe nel Senato, nel quale potevano entrare anche uomini nati altrove, ma partecipi del *gius latino*, poi dell' *italico*. Se una più larga cognizione e maturità delle idee politiche avessero consentito di trasformare quel celebre Senato di Roma in un corpo elettivo alla forma dei nostri deputati al Parlamento nazionale, forse la cessazione della repubblica o non sarebbe avvenuta o almeno più tardi assai; ma altre erano le opinioni, e le tradizioni, e altri i costumi: gli avvenimenti erano la conseguenza dello stato in cui si trovava la società di allora; e una mente meno pregiudicata dei Catoni, dei Bruti, dei Cassii, e dello stesso Cicerone avrebbe preveduto assai prima le dittature di Silla e Cesare, come la Monarchia assoluta che fu inaugurata con Augusto.

Così per natura di cose, siccome direbbe il Vico, ai *plebisciti* dovevano venir dietro i *senato-consulti*, per poi cedere il posto alle *costituzioni del principe*, quando, secondo la formola aurea veramente di Tacito, *le armi di Lepido e di Antonio caddero in Augusto, il*

Digitized by Google

quale TROVATO OGNUNO STRACCO PER LE DISCORDIE CIVILI, COL TITOLO DI PRINCIPALE SI PRESE TUTTO, e quindi si mutò e la forma politica, e il potere legislativo, che cesserebbe anche nel Senato, come verrà esposto a suo tempo.

Rivolgendoci alla storia della Chiesa, ed esaminandone lo svolgimento esteriore così nel suo diritto dei canoni come nelle istituzioni, noi vediamo ripetersi in tutta la sostanza, e salva l'indole delle due società, quanto avvenne di Roma antica. Nell'età apostolica, quando la Chiesa ancora nascente si raccoglieva in ristrette congregazioni, tutto vi passa coll'intervento o almeno colla presenza del popolo. E quando circa l'anno cinquantesimo dell'êra volgare sorgono dispute sulle legalità mosaiche, si manda a Gerosolima per avere una decisione legittima, o *canonica* siccome ora diremmo, dove si tiene il più celebre dei tre Concilii apostolici coll'assistenza immediata di Pietro; ma ivi ancora è presente il popolo, che ci è indicato colla frase *tutta la Chiesa*. Questa immediata assistenza e presidenza di Pietro è una grande prova che non ancora si riconosceva il centro della nuova religione altrove che a Gerosolima, e dimostra perciò che vanno lungi dal vero coloro che rifiutano l'autorità di Lattanzio che fiorì ai tempi di Costantino o di chi ne sia propriamente l'autore, e così scrisse della venuta di Pietro in Roma: « Gli Apostoli, per venticinque anni » fino al principato dell'imperio neroniano, posero le fondamenta della » Chiesa per tutte le provincie e le città. Imperando poi Nerone, Pie- » tro arrivò a Roma, ed operati alcuni miracoli, cui esso faceva in » virtù dello stesso Dio, datagli da esso la podestà, convertì molti alla » giustizia di Dio, e pose a Dio un tempio *fedele* e STABILE ». *(De mort. persec. C. 2)*. La quale autorità, che ha un peso sì grande, fece dire a Francesco Pagi sulle orme del suo celeberrimo zio Antonio, il grande annotatore del Baronio: *Questa opinione dei venticinque anni della Romana Sede di Pietro non può sussistere.... Pertanto la Sede romana di Pietro* TUTTO AL PIÙ FU DI DIECI ANNI. *(Brev. gest. Pont. Rom. — Gesta Petri)*.

Quanto era avvenuto nella adunanza degli Apostoli a Gerosolima non si potrebbe ripetere lungamente. La definizione dogmatica e giuridica, per la quale la Chiesa novella si dichiarava universale, e più non vi sarebbe distinzione fra israelita o gentile per la predicazione del Vangelo e l'aggregazione alla nuova società spirituale di Cristo, ci ricorda la trasformazione di Roma per l'allargamento del diritto suo prima ai latini, poscia agli italici, e da ultimo a tutto l'orbe romano. Questa decisione, può dirsi, era stata presa altresì in occasione

del fatto di Cornelio narrato nei Capi X e XI degli *Atti degli Apostoli;* ma era stata più una tolleranza che una sentenza definitiva, o come si direbbe dommatica. Da quell' epoca gli Apostoli, e Pietro specialmente, accolgono ancora i gentili, ma guardinghi e peritosi, e più che altro alla forma del proselitismo mosaico, siccome si vede istituito nel capo XII dell' Esodo. Tanto è ciò vero, che un grosso partito di convertiti dal Mosaismo al Cristianesimo pretendeva ancora che fosse necessaria la circoncisione pei convertiti dal gentilesimo: dopo il quale rito mosaico *la legge sarebbe la stessa per l' indigeno* (l' israelita vero) *e pel colono,* o come ha il testo greco, *pel proselito che si sarà unito a voi.* Ecco dunque un partito, che noi diremmo più che conservatore, il quale non ammette il gentile nella nuova società dei credenti se non colla condizione *sine qua non* di rendersi israeliti, e prendere la cittadinanza mosaica. Partito al quale sembra avere appartenuto l' Apostolo S. Giacomo divenuto Vescovo di Gerosolima: partito potente in modo, che lo stesso Paolo, il grande Apostolo delle genti e quindi l' avversario più energico della circoncisione, si indusse a circoncidere Timoteo, che a lui si unì in Listra, e questo dopo lo stesso decreto della Sinodo gerosolimitana: ecco la testimonianza degli *Atti* (C. XIII) dove, narrato l' arrivo di Paolo a Listra, dopochè, sciolto il Concilio, aveva lasciata Gerusalemme, così si prosegue (v. 1 e seg.): « Quivi si ritrovava un certo discepolo per nome Timoteo.... » Volle Paolo che questi andasse seco: e presolo *lo circoncise* PER » RIGUARDO DE' GIUDEI CHE ERANO IN QUE' LUOGHI; **perchè tutti » sapevano che il padre di lui era gentile ».** Così sappiamo che ad onta del decreto della Sinodo gerosolimitana il *vecchio mosaismo* non si era quetato, e precedendo molte manie dei nostri tempi, voleva imporre la sua immobilità, i rancidi pregindizi, e collocare le tradizioni degli uomini al di sopra di quelle di Dio, siccome Cristo aveva rimproverato ai suoi nemici.

Non è inutile di porre attenzione al decreto gerosolimitano. Dommaticamente vi è definito che la circoncisione non è necessaria; ma il tempo è ancora lontano, in cui la si dichiari disciplinarmente proibita: non è più di necessità assoluta, ma si riguarda ancora da molti quasi di necessità relativa, come direbbe l' attuale Pontefice circa il poter temporale. Lo stesso Paolo china la testa al pregiudizio volgare, e circoncide Timoteo. Tanta è la forza dei pregiudizi, una volta che sono entrati profondamente negli animi.

Sforzi inutili tuttavia, perchè il mondo cammina secondo la legge eterna da Dio stabilita. Siccome Roma, ad onta del severo Catone e

di cento altri suoi pari, dovette schiudersi ampiamente ai provinciali e dimenticarsi il suo municipalismo; e come i temporalisti dei nostri tempi, che sono i veri posteri dell' antico esclusivismo romano e mosaico, dovranno rassegnarsi alla legge di natura che guida l' umanità a dispetto di tutte le ignoranze e le cocciutaggini dei don Abbondi e dei cappellani del Cardinal Federico Borromei, che non sapevano digerire l' accoglienza fatta al terribile *Innominato;* così ancora i giudaizzanti retrivi dovettero chinare la fronte e vedere la Chiesa diventare universale, ossia cattolica, accogliendo nel suo seno tutte le genti, e discomparendovi mano mano tutti gli avanzi delle mosaiche legalità, che erano un peso insopportabile, come fu detto nel memorabile Concilio di Gerosolima.

Questa trasformazione si operò dalla morte di Cristo all' epoca di Costantino: nè va dimenticato che il mezzo, terribile in sè ma efficacissimo, furono le persecuzioni. Queste, come tutti sanno, cominciarono in Gerosolima poco dopo la morte di Gesù; ma il risultato che se ne ricavò, si fu di indurre gli israeliti fattisi cristiani a spatriare, e così distaccarsi dal centro influentissimo del giudaismo. Non vi è mezzo più potente onde cambiare le opinioni degli uomini e dissipare i loro pregiudizi, quanto di costringerli a migrare fra altri popoli, dove tutto è diverso dalle loro abitudini intellettuali e morali. Cristo aveva detto alla Samaritana che verrebbe tempo, e questo tempo era allora, in cui non si pregherebbe più nel tempio samaritano di Garizim, nè in quello di Gerosolima; ma si adorerebbe Dio in ispirito e verità *(Jo. IV).* Questa dottrina, sebbene così esplicita, non doveva prevalere che coll' opera del tempo, e quando per la tremenda catastrofe di Gerosolima indarno si sarebbe voluto continuare nel culto tradizionale ad un tempio materiale. Tanto è vero che anche la nuova società dei credenti in Cristo, in quanto vi ha di mutabile, non era eccettuata dalla legge universale governante l' umanità.

Ma cresciuta la Chiesa fino ad abbracciare più che l' orbe stesso romano: distrutta Gerusalemme che in certa guisa preludeva alla morte del romano imperio in Occidente e più tardi in Oriente, e così annichilito cotesto centro dell' esclusivismo, come sarebbe possibile di continuare le adunanze, chiamate *Sinodi* o *Concili* alla forma delle tre gerosolimitane, tenutesi dagli Apostoli? Quando i successori di questi si radunerebbero in alcuna parte della cristianità, come potrebbe intervenirvi *tutta la Chiesa* siccome era avvenuto a Gerusalemme? Già l' esempio era dato: i cristiani di Antiochia, presso i quali era nata la contesa, non si erano recati in massa a Gerusalemme, ma vi

andò una loro rappresentanza: *fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni dell' altra parte andassero per tale questione a Gerusalemme dagli Apostoli e dai seniori. Eglino dunque accompagnati dalla Chiesa* (fino al luogo di naturale separazione) *si partirono, e passarono per la Fenicia e per la Samaria, raccontando la conversione delle genti e apportando grande allegrezza ai fratelli.* (Atti, XV, 2-3). Ecco dunque i veri *deputati* come necessariamente avviene nelle società estese, e *deputati delle opposte opinioni* dei contendenti. Nè si deve passare inosservato come nel viaggio annunziano ovunque i fatti di già compiuti sulla conversione dei gentili, e mentre narrano quanto è a loro notizia, si informano dello stato religioso fra i nuovi credenti nella Fenicia e nella Samaria. Il primo ufficio dei Vescovi in un Concilio è quello di testimonii della dottrina e della tradizione, che vige nelle singole Chiese, e dovunque essi abbiano potuto conoscerne lo stato reale. Ciò facevano Paolo e Barnaba camminando alla volta di Gerusalemme, dove principalmente fungeranno da testimoni circa la fede dei convertiti.

Così nei venti anni circa, quanti erano decorsi dall' Ascensione di Cristo (che coi migliori cronologisti va riferita all' anno 29 dell' êra volgare) si venivano svolgendo quelle forme, che poi sarebbero il tipo dei Concili futuri, A Gerusalemme troviamo ancora presente il popolo; ma vi si tratta di avvenimenti compiutisi altrove: egli dunque non può esservi come suffragante la mozione di trasmettere ad Antiochia il decreto conciliare già stabilito: il popolo, a dir breve, vi è discente in quanto a dottrina, e testimonio materiale della definizione o canone che si stabilisce. Se una parte legittima spettava al popolo, sarebbe stata del popolo antiocheno, ma egli è rappresentato dai deputati delle contrarie parti, che discutono e depongono come testimoni, finchè parlano poi Pietro, Paolo, Barnaba e Giacomo: e si nota che dopo il discorso del Primo fra gli Apostoli *la moltitudine si tacque.* Non poteva nè doveva essere altrimenti in forza delle stesse tradizioni mosaiche. Il Concilio rifaceva l' opera dell' antico Sinedrio, e un fatto narrato dal Vangelo ci può dare l' idea dl cotali adunanze presso gli ebrei. In S. Giovanni al capo XI è narrato come saputasi dagli avversari di Gesù la risurrezione di Lazzaro, « radunarono perciò i Pontefici e » Farisei il consiglio, e dicevano: Che facciamo noi? Questo uomo fa » molti miracoli. Se lo lasciam fare così, tutti crederanno in lui, e » verranno i romani, e sterminerannno il nostro paese e la nazione ». Ecco manifestamente nna discussione, degna sì delle bolgie infernali, ma che attesta del modo, con cui si procedeva nel gran Consiglio o

Sinedrio. Ma chi pon fine alla discussione? Ecco le parole del Vangelista che fanno seguito (v. 49 e 53): « Ma uno di essi, per nome » Caifa, che era in quell'anno Pontefice (e quindi presiedeva) disse » loro: Voi non sapete nulla, nè riflettete, che *torna conto a noi*, » *che un uomo muoia pel popolo,* e la nazione tutta non perisca.... » Quindi è che da quel giorno pensarono a dargli morte ». Dopo la parola del presidente cessa la discussione, e si delibera. Qui si deliberava il più orribile dei delitti, e da questo lato non vi ha somiglianza, ma invece ogni più profonda diversità. Ma l'esempio, preso come forma delle adunanze del gran Consiglio o Sinedrio, ci dice come si procedeva, quali fossero le tradizioni ebraiche, e quindi ci spiega come dopo il discorso di Pietro *la moltitudine tacque,* e se alcuno parlò, nol fece che per confermare vieppiù la sentenza del *Primo* Apostolo, presidente il Concilio precisamente nella sua qualità di Pontefice, in piena conformità della consuetudine e della tradizione della Chiesa mosaica.

Questi fatti attestati dal Vangelo hanno importanza superiore a quanto mai si possa immaginare, e la Primazia di Pietro, così contrastata da alcune confessioni che la sconoscono, vi compare in tutta la sua evidenza. Dicemmo che, oltre il ragionamento filosofico-giuridico sulla natura di una società perfetta nella cui essenza vi ha necessariamente un' istituzione primaziale, non sarebbero mancate altre prove: confidiamo che il lettore sentirà il peso gravissimo di questa, che qui gli abbiamo fornita, e discendente da quanto fu detto nel 3.° articolo Cap. I di qnesto volume.

Quando però la Chiesa divenuta più estesa ancora dello stesso imperio romano si adunerebbe a generale Concilio, molti inevitabili cangiamenti si dovevano trovare compiuti. Nelle sinodi particolari poteva trovare un posto il popolo, siccome nei Concili apostolici; ma qual popolo, giuridicamente parlando, poteva rappresentare la Chiesa, presa qui pel laicato credente (siccome lo abbiamo veduto denominato negli *Atti degli Apostoli*) quando l' anno 325 si adunò la prima sinodo ecnmenica a Nicea? Il laicato fedele si distendeva dalle colonne di Ercole e dalle Isole Britanniche fino oltre l' Eufrate ed il Tigri: come averlo presente al Concilio? Forse in sua vece vi starebbe il laicato di Nicea? Ma quale mandato aveva esso per rappresentarvi l' universo laicato cattolico? Attorno a Gerosolima, la città santa, si raccoglievano millennari tradizioni, e là solamente fino allora era esistito l' unico tempio del vero Dio: il pio israelita doveva periodicamente recarvisi ad adorare il Signore: tutto insomma si raccoglieva

a Gerusalemme pel vero israelita. Non è così pel Cristianesimo, che ha vivo e vero qui sulla terra il suo Autore divino, dovunque si conserva la sacra Eucaristia. Mosè aveva ordinata una piccola nazione: Cristo è venuto per adunare attorno a sè tutto il mondo, perchè esso ha redento il gentile come la posterità di Abramo, Isacco e Giacobbe.

Un laicato cattolico, vera adunanza di questa immensa moltitudine, è dunque fisicamente impossibile in seno di un concilio di tutta la Chiesa, e lo è pure in un Concilio della patriarchia, o della nazione, o metropolitico. Oggidì che la diocesi abbraccia vaste provincie civili, diventa impossibile anche nella sinodo diocesana, se non si ricorra alla nomina di mandatari speciali o deputati. È dunque un profondo errore di scienza sociale, come di filosofia della storia, l'opinione di coloro che pretendono necessaria la presenza popolare, o meglio comiziale del laicato cattolico nei concili. Questo era possibile quando la Chiesa era nascente e finchè le Chiese particolari ritraevano la natura del *Municipio romano*, che era ristretto alla cerchia di una città, come lo furono i comuni del medio-evo che n'erano parodia; ma dal giorno che discomparvero questi disgregamenti sociali, coteste forme si dileguavano per intrinseca natura della nuova società maggiormente progredita. Coloro adunque che pretendono Cristo e gli Apostoli avere costituito come diritto fondamentale cattolico cotesto intervento giuridico del laicato, non sanno propriamente quello che dicono, e sarebbero tanto ragionevoli, quanto un pubblicista di diritto costituzionale politico, il quale, a cagione d'esempio, pretendesse che il popolo romano dovesse prendere parte nella deliberazione delle leggi insieme alla Camera dei Deputati e a quella del Senato, perchè una volta esso pure votava le leggi nei *comizi* prima *curiati* e poi *centuriati*.

Adunque dilatata per tutto il mondo la società religiosa e divenuta cattolica, cioè *universale*, anche in ordine ai luoghi, doveva accadere di lei quello che di Roma narra Pomponio: « *fu d'uopo che si affidasse al senato la cura della repubblica. Così incominciò ad intromettersi il senato, ed osservarsi tutto quello che esso avesse decretato, e questo diritto fu detto Senato-Consulto.* Se alla parola *senato* si sostituisca l'altra *Concilio*, a quella di *repubblica* l'altra *Chiesa*, e da ultimo a questa *Senato-consulto, Canoni conciliari*, tenendo conto della natura diversa delle due società, noi, per dirlo col Vico, abbiamo un vero *ricorso storico*, uno stesso andamento sociale.

Il che poi, e questo va ben notato, discende dall' intima natura delle società, che da piccoli inizi crescono ad immensa diffusione ed estensione. Agli spiriti superficiali può sembrare che ciò sia opera di qualche ambizioso, il quale si imponga ad una società; ma nessun giudizio sarebbe maggiormente erroneo. Un uomo non può far nulla, se prima tutto non è già maturo nel corpo sociale. Quando Augusto in Roma, Gregorio VII nella Chiesa, Lutero in Germania, Enrico VIII in Inghilterra, Napoleone I in Francia si dicono aver mutato lo Stato delle società che ressero, si dice una vera eresia scientifica. Essi mieterono quello che di lunga mano era stato seminato, nudrito, maturato nel mondo degli uomini cui dominarono. Quando il frutto è maturo, cade da sè; e sebbene colpisca un Newton che ne tragga l' occasione a discoprire una legge della natura, è sempre vero che la maturità, e non altro, è causa della caduta.

Il lettore ci perdonerà se ci tratteniamo su queste considerazioni, che gli pareranno forse estranee all' argomento; ma oltrechè ciò non può dirsi, lo invitiamo a considerare che noi viviamo in tale e tanta incertezza e confusione, o meglio forse, anarchia delle idee, che non sarà mai superfluo qualunque conato che si faccia per introdurvi ordine, serietà, e solidità, qualunque sia la natura della società, intorno alla quale si prenda a discorrere.

Qui poi non possiamo nè dobbiamo chiudere questo articolo senza notare una gran differenza fra le Chiese latina e greca, e tutta a favore della latina. Vero Concilio degli Apostoli non si fu che quello dell' anno 51 dell' era volgare, in cui furono abolite le legalità giudaiche: gli altri, narrati ai Capi I e VI degli *Atti degli Apostoli*, anzichè *Concili* dovrebbero chiamarsi col romano linguaggio di *Comizi per la scelta dei ministri ecclesiastici*. Ebbene, perchè in Roma si sapeva ben distinguere fra il Senato e le adunanze comiziali per la nomina dei magistrati della repubblica, la Chiesa latina per ben mille e più anni conservò ancora questi *comizi* popolari per la nomina dei pastori ecclesiastici; mentre nella Chiesa orientale li vediamo discomparsi fino dal quarto secolo, e tutto concentrarsi nella Sinodo provinciale, appena lasciando al popolo facoltà di fare opposizione all' insediamento di un Vescovo. Sono fatti meritevoli della più grande attenzione. Si vide e vedremo pure come queste nomine comiziali scomparissero anche nella Chiesa latina, quasi parodiandosi quanto accadde in Roma sotto Tiberio, e ci è attestato da Tacito; ma questo non muta il fatto di molti secoli nella stessa Roma pontificale. Questa differenza fra le due Chiese è notevolissima; ma ora il nostro leggitore ne scorgerà

la vera cagione: questa consiste nella grande prevalenza delle tradizioni romane in tutto l'occidente, tradizioni che a capello si confacevono colle primeve apostoliche. I Papi, eredi della romana sapienza, compresero bene che il laicato cattolico non poteva certamente raccogliersi nei Concili, ma non per questo lasciarono morire nelle loro patriarchie le *nomine comiziali*, e il lettore farà bene a ricordarsi la famosa lettera 21 di Leone Magno, il quale comandava formalmente di procedere alla scelta di un nuovo Vescovo comizialmente a clero e popolo, quando già questa tradizione e consuetudine apostolica era spenta da un secolo e mezzo almeno fra gli orientali. Era l'influenza delle antiche istituzioni romane che teneva fra noi nn sopravvento così deciso; e i Patriarchi di occidente, che insieme sono Papi cattolici, non possono che commendarsi di questa sapienza. Ne veniva rinforzo alla loro primaziale autorità? Oh! strana idea! Si condanneranno forse perchè ai lumi divini, comuni a tutta la Chiesa, univano il prodotto di una grande sapienza anche umana? Ma la ragione non è forse lume divino ancor essa?

Art. 5.

L' Imperatore col Senato, i Pontefici nel Concilio.

I senato-consulti non furono, come già ne avvertì Pomponio, l'ultima fase della romana legislazione. Alla scorta del celebre giureconsulto (§ 10 loc. cit.) vedemmo già che anche i magistrati pubblicavano gli editti, e quindi come *l' editto del pretore* diventasse l'elemento progressivo della romana legislazione. Non intralasciammo allora di riflettere che la grande autorità di questo magistrato personale preparava gli animi alla monarchia, la quale sorgerebbe sulle ruine della repubblica non appena le circostanze le aprissero l'ingresso nella famosa città. Pomponio conobbe esso pure questo arcano andamento delle umane cose, e con profonda sapienza ce lo espresse in questo § 11 che torna utile di riprodurre.

« § 11. Da ultimo, siccome pareva che l'autorità di far leggi fosse, *pel naturale effetto delle cose, passata nel minor numero,* un po' per volta avvenne che *fu necessario* che un solo provvedesse alla repubblica; poichè il senato *non poteva del pari amministrar bene tutte le provincie.* Stabilito quindi il principe, *gli fu dato il diritto che si avesse per rato checchè avesse determinato* ». Onde poi, come

conchiude nel § susseguente, si ebbero LE COSTITUZIONI DEL PRINCIPE, *quello cioè che il principe determinò che si osservi per legge.*

Così la romana repubblica faceva capo alla monarchia, della quale ci interessa conoscere le istituzioni che poi, serbata la differenza fra le due società, si riprodurrebbero nella Chiesa. Qui diamo la parola all' Ortolan.

« Dopo la battaglia di Azio e i trionfi che la seguirono, Cesare Ottaviano non dichiarò che la repubblica sarebbe rovesciata, che un nuovo modo di governo si sarebbe elevato, che un solo comanderebbe allo Stato.... Ei guadagna i soldati colle larghezze, i nemici colla clemenza. Il tumulto e i mali delle guerre civili sono cessati, la tranquillità rinasce, e con essa le belle arti.... Il senato ed il popolo sembrano da se stessi stringere i loro ferri di anno in anno: il Senato conferisce ad Ottaviano il titolo di *imperatore perpetuo,* conferma i suoi atti e ne giura l' ubbedienza (anno 725 U. C. — 27 A. C.). Due anni dopo il Senato decora Ottaviano del titolo di *Padre della patria,* di quello di Augusto, riservato alle cose sacre; gli affida per dieci anni il potere supremo, gli abbandona le provincie dell' impero come a lui appartenenti *(provinciae Caesaris)* alcune soltanto restano al popolo *(provinciae populi)* (anno di Roma 727 — A. C. 25). Quattro anni appresso il popolo conferisce ad Augusto il potere tribunizio a perpetuità; a perpetuità il potere proconsulare (anno di Roma 731 — A. C. 22); dopo altri quattro anni a perpetuità il potere consolare (anno di Roma 735 — A. C. 18). Due anni appresso il Senato rinnova per dieci anni il potere assoluto di Augusto (Anno 737 di Roma — 16 A. C.). Finalmente dopo l' elasso di altri quattro anni il popolo attribuisce ad Augusto il titolo di *Sovrano pontefice:* egli presiederà al culto degli dei, come usavano i re. (Anno di Roma 741 — A. C. 13)....

« Pur non di meno v' ebbero ancora de' consoli, de' proconsoli, de' pretori, de' tribuni, dandosi per colleghi al principe di cui erano sudditi. L' imperatore si associava alla loro elezione, designando dei candidati sicuri di essere nominati. Augusto non mancò di recare queste dignità nella sua famiglia a favore de' suoi nepoti, de' suoi generi, de' suoi nepotini appena usciti d' infanzia (1). Ma per compiere il novello sistema che si elevava, bisognava un' organizzazione dipendente dal principe, nuove dignità da lui nominate ed attaccate alla sua fortuna: perciò vedremo nascere sotto Augusto molte cariche nuove, le

(1) Così precorrevasi al famoso nepotismo, grande e piccolo, che si ripetè poi in Roma cristiana.

quali riceveranno sotto i suoi successori maggiore o minore sviluppo: *i luogotenenti, i procuratori dell' imperatore, il prefetto della città, i prefetti del pretorio, i questori candidati dell' imperatore, il prefetto degli approvigionamenti, il prefetto delle guardie notturne....*

« Tutte queste magistrature imperiali estendendosi, soppressero in seguito le magistrature repubblicane: molte di queste ultime disparvero interamente; alcune non rimasero che di nome; assai poche, come quelle dei pretori, conservarono una parte della loro importanza, e il potere assoluto si elevò circondato d' istituzioni novelle, che a lui dovevano l' origine e servivano a sostenerlo.

« Questo cambiamento rilevante della amministrazione si scorge eziandio nella legislazione: sotto l' influenza della volontà imperiale non solo i *senato-consulti* acquistarono maggiore estensione, e regolarono con maggiore frequenza i punti del diritto civile, ma il principe dal canto suo *cominciò a pubblicare le sue volontà e dar loro forza di legge sotto nome di* COSTITUZIONE.

« È questa per ora e dappresso l' unica sorgente del diritto. Il nome generico di *costituzione* abbraccia tutti gli atti emanati dal principe, ma fa d' uopo ripartirli principalmente in tre classi distinte: 1.° le ordinanze generali, promulgate spontaneamente dall' imperatore (EDICTA, *editti*): 2.° i giudizi renduti nelle cause ch' egli avocava al suo tribunale (DECRETA, *decreti*): 3.° gli atti indirizzati da lui a diverse persone, come ai suoi luogotenenti nelle provincie, ai magistrati inferiori delle città, ai pretori o proconsoli che l' interrogavano su di un punto dubbioso di giurisprudenza, a particolari che l' invocavano in una circostanza qualunque (MANDATA, EPISTOLAE, RESCRIPTA, *mandati, lettere, rescritti*). Di queste costituzioni alcune erano generali, e applicavansi a tutti, altre particolari, destinate solamente ai casi, alle persone, per le quali erano rendute. (*Ortolan. Stor. della Legis. rom. Epoc. III*, § 1, N. 57, al 64).

La natura del nostro lavoro non ci permette di entrare nella disputa sulla *legge regia*, la quale sarebbe stata discussa in Senato e approvata dal popolo, onde propriamente avrebbe avuta origine e natura di *legge*, e così sarebbe stata la base giuridica di questa podestà assoluta degli imperatori. Dopo la scoperta del Gaio a Verona non se ne può più dubitare, per quanto si rimangano ancora disputabili alcuni punti del suo contenuto, non che della sua attuazione; se cioè fosse una legge strettamente tale, o con tal nome si debba intendere l' atto collativo dell' Imperio, specialmente quando ciò si fa-

ceva per l'acclamazione del popolo: la quale ultima forma si risuscitò in Roma allorchè si ristaurò l'impero in Carlo Magno.

Ma questo intralasciando, e perchè il lettore, un po' pratico di questi studii, nelle parole dell'Ortolan gli sarà sembrato di leggere un cenno storico sulla trasformazione del *diritto canonico* in *diritto pontificio*, trasformazione che si operava nel fondo del medio-evo, siccome vedremo anche più particolarmente in seguito, non si deve trascurare un cenno intorno ad altri mutamenti legislativi accaduti in Roma imperiale e che si dovevano ripetere con analogia sorprendente in Roma pontificale.

La prima trasformazione fu quella dell'autorità dei prudenti, che diventò *un consiglio permanente dei giureprudenti*, antesignano delle *romane Congregazioni dei Cardinali*. Su di ciò mette bene di ascoltare novellamente Pomponio (loc. cit. § 47). « Ma come tutti sanno, » prima di Augusto non dai principi concedevasi il diritto di dare ri- » sposte in pubblico, ma chiunque confidava negli studii fatti, rispon- » deva a quanti lo consultavano. Nè però davansi queste risposte in » iscritto, ma per lo più le scrivevano i giudici stessi, o le attestavano » quelli, che gli avevano consultati. Il *divo* Augusto pel primo, onde » in maggiore stima venisse il diritto, ordinò che si domandasse per » l'innanzi, come privilegio, di poter dare risposte in pubblico. Perciò » Adriano, principe ottimo, avendogli alcuni che erano stati pretori » domandato di poter essere consultati in pubblico, così loro rescrisse: » Non solersi ciò domandare, ma fare; consolarsi se vi avesse qual- » cuno che, in sè confidando, si apprestasse a rispondere al popolo ».

Ma qui non si arrestò quanto fece Adriano. Come ora sappiamo dalle *Istituzioni di Gaio* (I, § 7), con un rescritto di questo imperatore fu stabilito che quando le *sentenze ed opinioni dei prudenti* fossero concordi, avessero forza di legge; quando invece fossero opposte, il giudice seguirebbe quella delle due parti che più gli paresse. Non erano però tutti i giureconsulti, di cui Roma era piena, che facessero autorità, ma quelli soltanto, che fossero abilitati a dare responsi in pubblico.

Due altre istituzioni dell'imperio richiamano la nostra attenzione, e sono il *Consistorium* e l'*Auditorium principis* (Concistoro e Uditorato del principe). Poichè l'imperatore divenne padrone vero, e in lui si concentrarono anche il potere legislativo e il giudiziario, era ben naturale che egli si chiamasse attorno uomini capaci di operare in suo nome. Perciò fino dai tempi di Augusto l'imperatore si venne circondando di un Consiglio privato che a lui medesimo in forma consultiva

forniva gli atti legislativi o giudiziarii. Crescendo a poco a poco l'importanza di questo che noi diremmo *Consiglio di Stato del Principe*, da Adriano (117-138 D. C.) fu ordinato e distinto in due. Il primo si chiamò *Consistorium* (Consistorio o Concistoro) ed era un Consiglio privato a cui il principe rimetteva gli affari di governo, onde averne il parere. Specialmente le costituzioni, ossia gli atti legislativi del principe, si elaboravano dal *Consistorio*. L'altro Consiglio fu detto *Auditorium* (Uditorato) e questo serviva al principe per gli affari giuridici-contenziosi. I più grandi giureconsulti di Roma a volta loro ne fecero parte, e ciò spiega la sapienza innegabile che splende nelle costituzioni degli imperatori, e nelle sentenze giudicatorie, colle quali risolvevano qualche litigio; ma chi non vede altresì nel *Consistorium* di Adriano (che siccome l'*Auditorium* ebbe ancora maggiore importanza sotto Alessandro Severo, punto culminante della scienza giuridica fra i romani) il *Concistoro pontificio* dei Cardinali e nell'*Auditorium* il tribunale del Papa, tutto suo proprio che si chiamò dell' *Uditorato?*

Intanto in meno di due secoli scomparivano tutte le istituzioni legislative di Roma precedute all'imperio. Dopo il primo quarto del secolo primo dell'èra nostra non troviamo più le *leggi*, come prima elaborate dal Senato e approvate dal popolo nei *comizi centuriati*. Tutto quindi si fa per Senato-consulti, finchè le costituzioni del principe non avranno soppiantati anche questi.

Insieme colle *leggi* vennero meno anche le elezioni dei magistrati nei comizi o *tributi*, o *curiati*. Questo accade subito con Tiberio, di che Tacito così scrive (Annali L. I): « Li squittinii si ridussero » allora dal Campo Marzio al Senato; perchè gli uffici fino a quel dì » s'erano dati per favori delle Tribù, benchè i migliori dal Principe. » Il popolo di tal preminenza levatagli non fece che un po' di scal- » pore: al Senato fu ella cara, per non avere a donare, o con inde- » gnità dichinarsi » (cioè inchinarsi alla plebe e comprarla onde avere le cariche, alle quali si nominava dal popolo ne' comizi).

Il Senato, che per testimonianza di Tacito ebbe cara la cessazione delle elezioni comiziali, si accorgerebbe a sua volta come allora suicidava se stesso. Passò poco tempo, e la sua autorità, che prima era legislatrice, non rimase più che di un corpo consulente. I senato-consulti riceverebbero la loro forza dal principe, e all'uopo sarebbero modificati da questo, finchè cesserebbero affatto nella prima metà del terzo secolo per lasciar luogo alla sola e personale autorità legislatrice dell'imperatore.

Digitized by Google

Questo ultimo stadio della romana legislazione si prenunziava ancora assai prima. Sulla metà del secondo secolo il giureconsulto Papirio Giusto scriveva i suoi 24 libri sulle costituzioni di Adriano: non si scrivono tali opere su ciò che non abbia già grande importanza. Poco prima l'opera di Salvio Giuliano, conosciuta col nome di *editto perpetuo* ma lavoro di un privato, otteneva la sanzione imperiale da Adriano. Qualunque sia stato il fine di questo libro di Salvio, su di che lasciamo ai dotti il disputare, una cosa è certa, ed è che allora cessò nei pretori la facoltà di pubblicare ciascuno il *proprio editto*, e così spegnevasi ancora questa sorgente della romana giurisprudenza. Dopo Alessandro Severo (222-235 D. C.) cominciano gli *editti* dei prefetti del pretorio, i *rescritti* degli imperatori prendono il posto dei responsi dei prudenti, e quindi si entra nel periodo della decadenza giurisprudenziale. Meno di un secolo dopo cominciano i collettori delle costituzioni imperiali, e circa l'anno 306 Gregorio ne fa la raccolta cominciando da Adriano fino ai tempi suoi, quasi due secoli. Forse un sessant'anni dopo Ermogene vi unirà in appendice le costituzioni posteriori. Sono lavori di privati, ma invece di studio intimo si trova meglio di fare i raccoglitori. Poco più di mezzo secolo appresso, Teodosio II prima si occuperà di determinare quali giureconsulti debbano avere autorità nei giudizi, Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano, Modestino (426 D. C.); meno di tre altri lustri dopo (439) esso farà fare il Codice, dal nome suo detto *teodosiano*, il primo che sia comparso nel mondo. Giustiniano lo rifarà dopo quasi un secolo; e intanto si avranno le *Novelle (costituzioni)* dello stesso Teodosio, come poi verranno quelle di Giustiniano ad onta della perpetuità dei *Digesti*, delle *Istituzioni* e del *Codice* di seconda edizione, che possediamo ancora e da lui detto *giustinianeo*.

L'edizione dei codici per sola autorità dell'imperatore, fatti compilare d'ordine suo così da Teodosio II come da Giustiniano I sono il suggello della onnipotenza imperiale, e può dirsi nel modo più assoluto *quod vult lex est*.

Queste vicende storiche, come già fu accennato, dovevano ripetersi colla massima somiglianza in seno della Chiesa. Vedemmo fra i greci ben presto venuto meno l'intervento del popolo anche nella scelta comiziale dei ministri della religione, che ne reggessero i seguaci; diritto che si trasferì nella sinodo o in sua vece nel metropolita, come sotto Tiberio *li squittini passarono dal Campo Marzio al Senato*. Nell'occidente durò assai più lungamente, e ciò senza dubbio per l'influenza delle tradizioni romane, consone alle apostoliche, delle

quali i Pontefici romani furono lungamente sostenitori; ma poi scompare anche qui.

Ma dove più particolarmente si rassomiglia lo svolgimento storico dei due diritti, si è fra i Senato-consulti come sorgente di legislazione e i Concili ecumenici o generali. La gravità della materia vuole che vi poniamo qualche attenzione. Per quattro secoli circa sta ferma l'autorità legislativa del Senato indipendentemente dal popolo, due prima e due presso a poco dopo Cristo. Poco più di altrettanto tempo dura nella Chiesa la consnetudine dei concili ecumenici senza l'immediata presenza del Papa. Sono i primi otto, adunati tutti in oriente, e cioè Niceno I (325), Costantinopolitano I (381), Efesino (431), Calcedonense (451), Costantinopolitano II (553), Costantinopolitano III (680), Niceno II (787), Costantinopolitano IV (868).

Le cose mutano quando si passa nell'occidente. Il Concilio Lateranense generale I fu convocato e presieduto immediatamente da Callisto II per farvi approvare l'accordo (Concordato) che si era conchiuso coll'imperatore Enrico V (1). Al Lateranense generale II presiedeva Innocenzo II (anno 1139): il Lateranense III (1179) lo fu dal celebre Alessandro III dopo e in conseguenza della pace di Venezia, facendovi approvare fra altre disposizioni disciplinari la costituzione che devolse al Collegio dei Cardinali l'elezione del Sommo Pontefice (2). Il IV Leteranense (1215) fu presieduto dal famoso Innocenzo III, e vedemmo già come la base teocratica della società civile vi passasse in diritto a dire così costituzionale (3). Il Lugdunense generale I si tenne sotto la presidenza di Innocenzo II, che vi fece deporre Corrado figlio di Federico II. L'altro Lugdunense generale (1274) in cui si trattò la riunione dei greci co' latini fu presieduto da Gregorio X, che si valse principalmente dell'opera del celebre francescano S. Bonaventura, morto poi l'anno stesso, anno che fu pure quello della morte del celeberrimo S. Tommaso d'Aquino, decesso mentre camminava alla volta di Lione per assistere ad sso Concilio. Clemente V presiedette al Viennense generale dell'anno 1311, dove per soddisfare alle cupidigie di Filippo (tipo del favore francese prestato alla romana sede) furono soppressi i Templari.

Tre concili troviamo poi nell'occidente, indetti ecumenicamente, ma, da Roma specialmente, non consentiti per tali, due provocati dal

(1) Vol. I, pag. 204.
(2) Ivi, pag. 306.
(3) Ivi, pag. 311.

grande scisma, e l' altro per la riforma indarno invocata per tanti secoli. I due primi furono il Pisano dell' anno 1409, abortito al fine proprio, perchè invece di due si ebbero tre pretendenti la dignità di ontefice, e il Costanziense (1414-1418) nel quale fu posto fine allo scisma, però differendo la riforma ad altro prossimo Concilio. Il terzo fu il Concilio di Basilea indetto da Martino V per l' anno 1431, ed aperto sotto Eugenio IV l' anno medesimo.

Se queste tre Sinodi fossero quietamente passate fra le generali, noi avremmo nell' occidente dei Concili simili nella forma agli orientali, cioè confessanti il Primato del Pontefice, ma operanti con una specie di autonomia conciliare e ritraente l' autorità del Senato Romano, quando invalsero i senato-consulti, e non ancora predominava su questi la volontà del principe; ma le dispute accanite ed acerbe fra gallicani e romanisti non consentono di ravvisarvi una cosiffatta natura. A Costanza, come poi a Basilea, si era tentato un colpo di grazia, come si direbbe, dichiarando la superiorità del Concilio sul Pontefice romano: la quale dottrina, se avesse ottenuto quieta prevalenza, niuno avrebbe potuto mai più proporre quanto due anni fa si decise nel Vaticano snl magistero del Pontefice. In altro articolo vedremo una delle potissime cagioni della resistenza opposta in Roma a questa dottrina, che fu propugnata specialmente dai gallicani, finchè quella nazione tenne un primato, e i suoi eserciti ignoravano le sconfitte, di che noi siamo stati or ora i testimoni: allora ne diremo un poco più distesamente: ora continuiamo questa conciliare rivista.

Le condizioni così religiose che politiche della Cristianità non consentivano ad Eugenio IV di sciogliere puramente e semplicemente la riottosa Sinodo basileense. Prese egli dunque l' espediente di opporre concilio a concilio, e mentre dichiarava non più legittima la Sinodo di Basilea convocava l' Episcopato a Ferrara, trasferendo poi il Concilio a Firenze, essendosi recato egli stesso a presiedervi (1438-39).

Eugenio IV fu molto fortunato. I greci, ridotti già agli estremi, vedevano appressarsi la fine dell' impero bizantino se non lo sostenesse la Cristianità d' occidente. Come dunque all' epoca del Lugdunense II, così ora si chiarirono disposti a cessare lo scisma. Michele Paleologo venne in Italia con certo numero de' suoi greci, compresovi il patriarca di Costantinopoli. Dipendeva da questi il dare prevalenza o ai separati di Basilea, ovvero ai congregati in Ferrara poi a Firenze; ma che aiuto aspettarsi contro le orde turche da pochi accigliati Vescovi, i quali non volevano cedere alle ingiunzioni del Papa? Le dottrine dei greci si confacevano certamente coi segregati di Basilea;

ma quando mai i principi della terra, pressati da necessità politiche, si curarono delle dottrine preferendole ai calcoli dell' interesse? Ci vuole tutta la semplicità adamitica per essere persuasi che il Paleologo e i suoi ministri si curassero della estinzione dello scisma, anzichè di fini politici. Ne facevano ardente polemica i suoi Vescovi; ma ciò esigendo gl' interessi di Stato, si troverebbe mezzo a rappattumarsi. Si trovò qnindi modo per formulare anche il celebre decreto sul Primato ginrisdizionale del Pontefice, del quale avremo poi ad occuparci discorrendo della Sinodo vaticana.

Il Concilio di Firenze segna un periodo transitorio a causa delle condizioni difficili in cui versava la S. Sede. Papa Eugenio vi presiede; ma non è lui che propone in modo esclusivo una costituzione da approvarsi, specialmente la presenza dei greci ne lo impediva. A queste cagioni dunque che erano effetto immediato del grande scisma e poi delle sinodi di Costanza e di Basilea, va tribuita ogni differenza che si scorga fra questo e i precedenti concili generali, tenutisi in occidente prima del Costanziense; ma questo non durerebbe a lungo. Torneremo probabilmente su ciò nella seconda parte del presente trattato: ora diamo termine a questa materia dei concili.

Uomini di infelice memoria, tra i quali tiene primo posto Alessandro VI, avevano occnpata la Sede Romana. Giulio II a lui succeduto, immerso in ogni altra idea, che quelle proprie del Successore di Pietro, aveva eccitati contro di sè Luigi XII di Francia e Massimiliano imperatore; l' opposizione dei quali aveva fatto luogo al concilio di Pisa, dove il Re di Francia e il Sire germanico volevano rinnovare l' esempio di Ottone I, deponendo Giulio, come quello aveva fatto deporre Giovanni XII. Papa Giulio ricorse a quell' espediente, che aveva sì bene salvato Eugenio IV: convocò il Concilio generale lateranense V (1512-1517). Morto Ginlio II l' anno appresso, che si potrebbe chiamare il *Giulio Cesare* dei Papi, e succedutogli Leone X che fu parodia di Augusto, seguendo le tradizioni medicee lavorò potentemente di politica. Lasciati vescovi e cardinali alle loro dispute teologiche e canoniche, si rivolge a Francesco I di Francia, e viene ad accordi con lui. Il Papa cede da parte sua quello che sente di non poter conservare, e Francesco a sua volta abolisce in compenso la sanzione prammatica. I rapporti fra Chiesa e Stato diventano quindi oggetto di relazioni internazionali conchiuse dai capi strettamente monarchici delle due società: il concilio in Roma, come il parlamento feudale in Francia aderirono *pro forma* alla sottoscritta convenzione, che ad ogni modo sortiva il suo effetto, perchè già il Papa era

Digitized by Google

superiore al Concilio, e il Re al Parlamento, come a Roma l'imperatore lo fu al Senato.

Così si ritornava in modo puro e semplice al periodo che era decorso da Calisto II a Gregorio X; ossia dal Lateranense generale I al Lugdunense II.

Ma al tempo stesso che ciò accadeva in Roma e Parigi, una tremenda buffera si scatenava da settentrione. Lutero aveva cominciato a diffondere le sue dottrine sotto Leon X, *mediocre Augusto* come lo direbbe Vico: Leone si rideva di questo *monaco avvinazzato*, e non ricordava come ottant'anni prima il pio Cardinal Giuliano, Legato di Eugenio IV a Basilea, l'aveva sì tristamente predetto. Ma che si curano mai dei consigli della sapienza coloro, cui sorride fortuna, e brucia sete d'impero?

L'incendio germanico, non saputosi estinguere a tempo, divampò irresistibile, e la Chiesa soffrì perdite, quali mai non aveva patite. La voce flebile del Santo Abbate di Chiaravalle, che intuonò tante profetiche lamentazioni sulla riforma indarno invocata, e l'altra del pio Cardinale che ne fu l'eco a Basilea, diventavano una spaventevole realtà. Indarno Iddio aveva racconsolata la sua Chiesa con un pio e virtuoso Pastore Adriano IV, e dal quale si poteva sperare una vera riforma. Egli non durò Papa due anni, e seco svanì ogni speranza che gl'interessi del cielo si anteponessero alle cupidigie umane, alla sete di regno. Clemente VII, di casa Medici, e Paolo III, Farnese, dicono abbastanza per confermare questa verità dolorosa.

Da ogni parte come panacea a tanti mali si invocava il Concilio. Paolo III primo autore della famosa Bolla *In coena Domini* (1536), ampliata poi da Pio V (1567) da Paolo V (1610) e da Urbano VIII (1627), indarno si crede di far argine al torrente nella sua qualifica di arbitro supremo della Cattolicità. Egli stesso l'anno 1542 è costretto di convocare il Concilio, che poi si aprì in Trento l'anno 1545, e dopo innumerevoli vicende e proroghe, e traslazioni si chiuse l'anno 1563, durato ad intervalli per 18 anni.

La storia di questo Concilio, e ci intendiamo di quella che non può essere sospettata, quella cioè del celebre Cardinale Pallavicino, ci fa fede come a Trento tutto si passasse a seconda della direzione impressa da Roma, e con quanta destrezza i Legati vi governassero la Sinodo in vece del Pontefice. Qui non accenniamo che i fatti senza pronunziarvi sopra giudizio di sorta. Anche i mediocremente istruiti sanno come si facesse opposizione da una minoranza capitanata dagli spagnuoli alla formola *proponentibus Legatis*, e tuttavia fosse am-

Digitized by Google

messa. È più che noto ancora con quanta abilità si eliminasse la frase nella quale tanto insisteva il Vescovo di Fiesole, dichiarante il Concilio *Universalem Ecclesiam repraesentans*, che si era usata a Costanza e Basilea.

Ma dove spiccò l'accorgimento romano si fu specialmente nell'espediente, mediante cui si eliminò la questione della potestà di giurisdizione *immediata* o *mediata*, che tengono i Vescovi per divina istituzione, sostituendosi, per soddisfare gli opponenti, la clausola — *etiam ut Sedis Apostolicae delegati*, potestà della quale in via ordinaria si servirebbero i Vescovi; e cioè quando specialmente per la singolarità dei casi avrebbero dovuto altrimenti agire come depositarii di una podestà giurisdizionale ricevuta immediatamente da Cristo, in forza di quel comune principio che *la necessità non ha legge.*

Se altre fossero state le condizioni, il Pontefice avrebbe presieduto personalmente la Sinodo, e allora si avrebbe avuta la formola già comune fra gli occidentali fino al Costanziense — *sacro approbante Concilio;* ma i tempi non lo consentivano: quindi le formole surrogate, e per le quali se in apparenza sembrava che si fosse tornati alle maniere dei Concili ecumenici orientali, nella sostanza si continuava la tradizione romana, insegnante che sorgente di ogni autorità conciliare è il Pontefice. Ecco infatti che ne dicono i Decretalisti: « Il » Papa è superiore al Concilio,.... e nel Concilio può fare una costi- » tuzione anche senza il Concilio, anche in materia di dommi.... Per » contrario quelli che sono in Concilio, nulla possono senza l'Autorità » del Papa.... Esso ha la pienezza del potere..... non è soggetto ai » canoni, e non ha l'autorità da questi, ma tutto al contrario. » (*Fagn. In I Decret. — De Const. — Cap. Canonum Statuta n. 28*).

Ommettendo qui l'esame di cotale dottrina, niuno che abbia letta la storia del Cardinale Pallavicino, ignora con quanta abilità si ponesse in atto dai pontificii Legati a Trento. Così si ripeteva nella Chiesa la vicenda dello svolgimento del gius romano, e la Sinodo divenne un semplice ausiliario del Primate, come in Roma a sua volta il Senato divenne a poco a poco un semplice consulente dell'imperatore, poichè *fu necessario.... che si avesse per rato checchè avesse egli determinato*, siccome scrive Pomponio.

Stanno qui specialmente le somme difficoltà, che impediscono la cessazione degli scismi, onde la Cristianità è divisa: le nazioni separate non consentono la dottrina, di che vedemmo interprete fra tanti il Fagnano. D'altra parte questa, almeno sembra, fu introdotta nella

Digitized by Google

Costituzione vaticana *Pastor aeternus* là ove è detto: « I romani » Pontefici poi, come la condizione dei tempi e delle cose persuadeva, » ora convocati i Concilii ecumenici o esplorata la sentenza della » Chiesa dispersa pel mondo, ora mediante Sinodi particolari, ora » adoperati altri aiuti, quali la divina provvidenza li forniva, defi- » nirono quelle cose, che coll' aiuto di Dio *avevano conosciuto* con- » sentanee alle Sacre Scritture e alle Tradizioni Apostoliche. » Dovremo tornare su queste parole del Concilio: qui basti riflettere come, prese nel senso ovvio, esse dicono che anche gli stessi Concili ecumenici sono mezzi di cui i romani Pontefici si servirono, come i Cesari di Roma per un certo tempo si servirono del Senato a fare le leggi, mentre potevano farne senza. Vedremo a suo tempo come queste parole sono capaci di una doppia interpretazione, una vera, ma l' altra non accettabile.

Art. 6.

Gli storici ricorsi dell' Impero e del Pontificato.

Il mondo degli uomini ha le sue leggi eternamente prescritte dalla Sapienza divina non altrimenti che il mondo materiale. L' individuo è dotato della potenza morale della libertà, e questa non vien meno per la sua vita in società. Quelli dei lettori che hanno data opera agli studii filosofici, conoscono certamente la differenza, che col Leibnitz deve porsi fra la *libertà di ragione* e la *libertà di fatto:* quella radice intellettuale, e questa arbitrio o padronanza che abbiamo di noi medesimi; la prima esistente in noi, nello spirito pensante e raziocinante, e in virtù della quale a voler nostro ci fermiamo a meditare sulle idee e cognizioni per poi deliberarci alle opere, e la seconda estrinsecazione della nostra volontà, la quale può spingersi tanto oltre da operare anche il male, e scientemente operarlo, tuttochè vediamo le conseguenze funeste, che ne verranno a detrimento di noi medesimi. Sta in ciò la ragione psicologica della sentenza del vate:

« Io veggio il meglio ed al peggior m' appiglio ».

Senza andar dietro a filosofiche teorie per quanto belle, ma che ci condurrebbero in un terreno, che non è il nostro, ci basti di avvertire come da questa libertà di ragione si pone in atto la legge eterna, partecipata nella creatura ragionevole, e abbiamo nel fatto lo

svolgimento dell' umanità così in individuo come socialmente considerata.

Il perchè preso un andamento noi vediamo popoli e nazioni compiere invariabilmente, sebbene liberamente, l'orbita loro, e quindi quelli che il Vico denominò *ricorsi storici*. L' idea del filosofo non è esatta, se con essa alcuno voglia intendere o fatale necessità del ricorso, o invariata medesimezza degli avvenimenti. Non si tratta di metafisica o fisica identità: sono ripetizioni al tutto morali, e vuol dire identiche nella sostanza, perchè l' uomo fu e sarà sempre pensante e ragionatore, ma varie nei modi o accidenti, perchè l'uomo è altresì libero di libertà così interiore, come esterna.

Adunque, perchè posta la causa è inevitabile che ne venga l'effetto, e nello svolgimento dei due diritti il romano-imperiale e il canonico-pontificio, come già in parte vedemmo, si ripetevano circostanze tradizionali e sociali, che ponevano in azione morale una stessa cagione, uguali fino al loro completamento ne dovevano essere gli effetti. Uno sguardo rapido agli eventi ci basta per riconoscere questa verità.

Finchè Roma antica ebbe a temere di potenti rivalità, non vi discomparve la prisca severità del costume, e con essa una solida libertà politica, per quanto fosse di casta anzichè di popolo; ma quando queste vennero meno, e specialmente dopo vinta e distrutta l' emula Cartagine, tutto si muta nella famosa repubblica. I Gracchi, Mario e Silla, Crasso, Pompeo e Cesare preparano la monarchia di Augusto, *il quale*, come Tacito disse, *trovato ognuno stracco per le discordie civili, con titolo di principale si prese tutto.*

L' illimitata potenza diventa però fatale per casa Giulia: dal genio di Cesare, passando per Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, si era messo capo a Nerone; ma, per usare le parole del Sismondi (*Storia della caduta dell' impero romano.* Cap. II) « Gli eccessi della demenza » e dei furori di Nerone le diedero alfine il crollo ». Diciotto mesi di lotta fra i pretendenti Galba, Ottone, Vitellio, Vespasiano ridussero finalmente le cose in mano di questo ultimo, che fu stipite della casa Flavia, estintasi poi 123 anni dopo in Comodo che insieme con Domiziano sono le due nere macchie di un periodo, che altrimenti sarebbe de' più pregevoli nella storia dell' umanità, se la falsa ragione di Stato non avesse mantenuta l' intolleranza pagana di religione.

È sotto i Flavii che la giurisprudenza toccò al suo apogeo, proseguendo fino ad Alessandro Severo, sotto il quale fiorì Modestino, ultimo dei sommi giureconsulti: Alessandro saliva al trono appena

trent' anni dopo la morte di Comodo, ultimo dei Flavi, e non vi sedeva che per 13 anni, spento da un sicario di Massimino.

Il periodo decorso dalla morte di Comodo (192 D. C.) alla assunzione di Diocleziano (284) è dei più disastrosi. In questi novantadue anni *trentadue imperatori e ventisette pretendenti si precipitarono l' un l' altro dal trono con una perpetua guerra civile.* (Sismondi, loc. cit.) Diocleziano, che avrebbe lasciata buona fama di sè, ove per falsa politica non fosse divenuto il più feroce persecutore dei suoi sudditi cristiani, comincia un nuovo periodo; ma il rappresentante di questo doveva essere altri, cioè Costantino: allorchè esso ai 25 di luglio dell' anno 306 fu salutato Cesare a York dalle sue legioni, non aveva che 32 anni, ma da *natura dotato di qualità che impongono il rispetto: presenza maestosa, figura nobile e graziosa, forza di corpo distinta fra i legionarii, e un coraggio segnalato a giudizio dei più prodi* (loc. cit. Cap. IV).

I figli di Costantino non ebbero nè il senno, nè l' avvedutezza del padre: se questi può paragonarsi a Cesare, i suoi posteri somigliano piuttosto ai successori di Augusto. A nome della religione, parteggiando chi per l' arianesimo e chi per l' ortodossia, risuscitarono le civili discordie: nè di meno triste memoria furono i successori fino a Teodosio I. In altre circostanze di luoghi, tempi e persone, si ripetè dunque alcun che di simile alla casa Giulia, come l' arrivo al trono di Teodosio I si può paragonare a quello della Flavia: e la sua dinastia ne avrebbe ripetuti anche meglio gli esempi, se altri quasi tre secoli non avessero fatta decrepita la gran mole romana, che presto si limiterebbe all' Oriente, per istrascinarvi colà pure lunga agonia di quasi mille anni.

Al nome del suo nipote Teodosio II è legato il primo Codice, che nel senso vero della parola sia comparso nel mondo: opera che sarebbe poi rifatta da Giustiniano, il quale inoltre vi aggiungerebbe i *Digesti* e le *Istituta.*

Sarebbe superfluo proseguire questo riassunto. Ci basta avvertire o risovvenire come sotto l' imperio, da Augusto ad Alessandro Severo, la scienza del diritto salì al suo massimo splendore, ma di pari passo decadde l' autorità del Senato. All' epoca di questo Cesare cessano affatto i senato-consulti come leggi, e più non si hanno che le *costituzioni* o gli *editti* del principe: in pari tempo vengono meno anche le *quistioni perpetue,* ultimo avanzo della Pretura. Alessandro Severo si circonda di un consiglio di sedici savi, tra i quali splendono sommi giureconsulti, e così resta vana ogni opera del Senato: la monarchia

assoluta ha toccato al suo punto culminante: quanto vorrà il principe sarà legge.

E già il rinomato giureconsulto Paolo dà opera a raccogliere le sentenze imperiali sotto Alessandro Severo, precorrendo a Gregorio, che raccoglierebbe le *costituzioni dei principi* da Adriano in poi, lavoro che sarebbe poscia continuato da Ermogene, onde il codice Gregoriano-ermogeniano; finchè circa un secolo dopo si avrebbe un codice ufficiale, quello di Teodosio, poi indi ad un altro secolo la codificazione giustinianea.

Ma dall' istante che cominciano le collezioni ha principio altresì la decadenza, la quale poi tocca il suo massimo grado quando tutta la scienza si ridurrà a disputare sul significato di una parola non chiara, o della presunta intenzione del legislatore. Non è più la ragione umana che scruta le norme eterne del giusto e dell' equo: è l' arido criticismo che si preoccupa del senso materiale delle parole scritte da un uomo. La scuola filosofica del diritto muore per fare luogo esclusivamente alla scuola storica: lo spirito si spegne per cedere il posto alla materia. *Stabilito il principe* (fino da giorni suoi scrisse Pomponio) *gli fu dato il diritto che si avesse per rato checchè avesse egli determinato;* come più tardi un' altra scuola disse: *quod vult lex est.... quidquid ergo vult servetur, constito de illius voluntate, quidquid dicant jura.* (Ap. Fagn. V Decr. De Sent. excom. C. Responso).

Convertendo lo sguardo alla Chiesa, vediamo ricorrervi punto non dissimili le vicende. Finchè a Roma si ha soggezione delle rivalità bizantine, il Pontificato e seco la Chiesa vi splendono dell' antica virtù. Fu data altra volta la statistica dei Pontefici fino al 1048 (Vol. I, pag. 207): è utile di riassumerla e completarla.

Periodi ed Epoche	Anni dell' Era Volg.	Num. dei Papi	Santi	Non
I. Da S. Pietro alla morte di Gregorio M.	33–604	66	64	2
II. Da Gregorio M. a Zaccaria. . . .	604–752	27	9	18
III. Da Zaccaria a Giovanni IX . . .	752–900	23	5	18
IV. Da Giovanni IX a Damaso II . .	900–1048	34	—	34
V. Da Damaso II a Martino V eletto.	1048–1417	56	7	49
VI. Da Martino V a noi	1417–1872	50	1	49
		256	86	170

Digitized by Google

L' eloquenza di queste cifre è ben tristamente significativa, e si meritano l' attenzione anche dei più tenaci temporalisti; ma noi dobbiamo riassumere gli storici riscontri. Dalla morte di Cristo, data del Pontificato di Pietro (secondo il calcolo volgare anno 33), a quella di Gregorio Magno scorrono 571 anno, e questo è il periodo dell' integra virtù, della splendida santità. E 570 anni circa dura la prisca virtù romana. L' anno 526 di Roma fu fatta la *Legge Scatinia — De nefanda venere;* segno di immoralità invadente. La legge *Metella — De fullonibus* e l' *Oppia* contro il lusso delle donne sono degli anni 534 e 539 di Roma; ma quello che segna più decisamente la invalsa demoralizzazione è il Senato-consulto *De baccanalibus*, che più volte fu memorato: or bene questo è del 568 di Roma. Così vediamo fino il ricorso del tempo.

Da Gregorio Magno a Zaccaria (e di ciò fu discorso a lungo nel primo trattato *Sui rapporti fra Chiesa e Stato*) (1) abbiamo il periodo nel quale l' influenza morale dei Pontefici, paragonabile a quella dei Metelli, degli Scipioni ed altrettali della vecchia Roma, si veniva tramutando in un principio di regno, ma di pari passo la santità si viene diradando. Mentre nel primo periodo due soli sovra 66 Papi non sono posti nel catalogo dei santi, nel secondo ben due terzi ne sono esclusi, e nel terzo ve n' ha poco più di un quinto. Questi 296 anni della storia della Chiesa e del Pontificato, comprendenti il secondo e terzo periodo, rassomigliano anche troppo ai 242 che passarono dalla legge Scatinia contro i vizi vergognosi (228 A. C.) alla morte di Augusto (14 D. C.). Vi compariscono ancora uomini eminenti tra i quali tiene primato Nicolò I; ma la congiura dell' anno 799 contro Leone III rivela già le fatali ambizioni dei partiti, come gli intrighi politici di Giovanni VIII, dei quali fu lungamente discorso, ci avvisano che alla cura pastorale succede l' ambizione d' imperio, e presto si vedranno i venerabili successori del pescatore galileo abbandonarsi a tutti gli eccessi di uno sfrenato e licenzioso potere.

Non si può ripensare a quelle tristi vicende senza profondo dolore; ma uopo è dirlo: come Giovanni VIII somiglia molto al mediocre e fortunato quanto subdolo Augusto, così fra i successori suoi fino alla deposizione di Giovanni XII purtroppo ve n' ha che non distano molto da Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone stesso. Questo, con quello posteriore dei Borgia, è il periodo più infelice nella storia del pontificato e della Chiesa. Sembra che avvenga qualche ristoro sotto gli

(1) Vol. I, Cap. IV, Art. 5 e 6.

Digitized by Google

Ottoni. I Papi che essi danno alla Chiesa sono meno corrotti a confronto di quelli che gli avevano ultimamente preceduti; ma la Chiesa cade in servitù dello Stato, e la servitù è sempre fatale. Un' epoca di risorgimento non principia che col periodo V, allorchè si incomincia a reggere la Chiesa di Roma e con essa il Papato secondo i consigli di Ildebrando, e poi da lui stesso è governata col nome di Gregorio VII.

Da Gregorio VII ad Innocenzo III (1072-1216) decorre un periodo molto simile a quello che passò da Vespasiano ad Alessandro Severo (69-235). Lo studio della giurisprudenza canonica arriva al suo vero apogeo, mentre al suo fianco risorge lo studio del gius civile romano, di cui Irnerio è il sommo ristauratore. Quando si considera che Irnerio, il monaco Graziano e Papa Alessandro III, grandi figure medioevali, sono pressochè contemporanei, si scorge subito quale epoca sia cotesta; e come gli uomini che sedettero sulla Cattedra di Pietro, e si valevano dei grandi giureconsulti (canonisti e civilisti) della loro età, ripetono il periodo di Tito, di Adriano, di Antonino, di Marco Aurelio, che sono i più chiari nomi della casa Flavia.

Ma quando, se non le stesse, somiglianti sono le cagioni, diversi non possono essere gli effetti. Come nella Roma imperiale i comizii per le elezioni dei magistrati si trasferiscono nel Senato, così Nicolò II (1059) trasporta ai Cardinali la scelta del Pontefice, e al popolo non è lasciato che un diritto di *veto;* ma questo ancora non dura molto: Alessandro III riduce tutto nel Collegio dei Cardinali che faranno l' elezione in conclave.

Il collegio cardinalizio aveva già buona parte negli affari ecclesiastici; ma non era ancora il *senato inseparabile del Pontefice,* come divenne poi. Di questo consesso a suo tempo se ne farà il *Concistoro,* ripetendo l' omonima istituzione organizzata dall' imperatore Adriano. Esso formerà pure un consiglio speciale del Pontefice, che egli darà a se medesimo, come operò Alessandro Severo.

Ma chi sono poi i Cardinali, specialmente in questo celebre periodo? Gli uomini più insigni per sapere, i più stimati nella giurisprudenza, particolarmente canonica; siccome il Concistoro di Adriano e il Consiglio di Alessandro Severo ebbero nel loro seno il fiore dei giureconsulti romani.

Nel periodo romano di cui discorriamo, sono gli imperatori che rendono la giustizia, discomparendo gli antichi ordinamenti, compresa la pretura: essi danno il nome alle decisioni sebbene chi le fa realmente sia l' *Auditorato.* Ma un identico tribunale sorge in Roma: esso pre-

para le decisioni che il Pontefice farà spedire apponendovi la sua firma. Queste decisioni saranno anche a forma di semplice *rescritto,* come non di rado avevano fatto gli imperatori, ma avranno autorità anche di legge.

Certo che queste istituzioni pontificie non sono ricalcate meccanicamente sulle imperiali, o come si direbbe stereotipate, perchè nè i Cesari nè i Pontefici erano macchine o cretini; ma il fatto è che a somiglianti condizioni sociali vengono dietro simili istituzioni. A molti fa meraviglia che il mondo potesse accogliere questi fatti e la loro riproduzione; ma qui è il caso di ripetere con Vico: *la meraviglia è figliuola dell' ignoranza.* Quello che importa è di saper fare, e per un legislatore interessa che egli faccia leggi provvide e consentanee alla società, che per esse ha da essere governata. Quello che fecero i celebri Papi del Medio-Evo, era riconosciuto opportuno dalla società di allora e per questo era accolto con facilità. D' altra parte la trasformazione sociale, che poi condurrebbe al mondo presente, alla civiltà nostrale, e ciò fu altrove dimostrato discorrendo di Gregorio VII, si operava appunto in quel tremendo crogiolo: noi non saremmo ciò che siamo senza quelle lotte, e dicasi pure, senza quel battesimo terribile di sangue (1). Non era fatalismo necessitante, ma tuttavia era la legge naturale e governante l' umanità quella che operava, e l' uomo veramente filosofo può deplorare i mali, che sì spesso affliggono noi mortali, ma non può disconoscerne gli effetti, una volta che vede posta in atto la cagione.

Come dunque nella Roma imperiale il principe divenne tutto, e si *ebbe per rato checchè avesse determinato,* come disse Pomponio fino dai tempi suoi, così, pari condizioni sociali ritornando, doveva accadere che nella società religiosa cristiana il Primate si stimasse tutto, e che *ciò che vuole, sia legge,* come vedemmo scritto presso il Fagnano: tutto perciò anche nella qualità di legislatore: cosicchè *può fare una costituzione nel Concilio, anche senza il Concilio, anche in materia di dommi:.... al contrario quelli che sono in Concilio nulla possono statuire senza l' autorità del Papa.... Esso ha la pienezza della potestà.... non è soggetto ai Canoni nè l' autorità gli viene da questi, ma al contrario.* (Fagn. in I Decret. — De Constit. Cap. *Canonum Statuta*).

Questo linguaggio non era nuovo: somigliante dottrina avevano professata i giuristi di Roma, quando i Cesari diventarono soli po-

(1) Vol. I, Cap. V.

tenti. Vi ha egli una legge arcana, in virtù della quale sia inevitabile per l' umanità di traversare ancora questi periodi del più assoluto potere di un uomo? Queste idee, che troviamo presso il Fagnano, non sono nè l' istituzione di Cristo, nè il diritto incontroverso e positivo della Chiesa. Gregorio IX diede un codice alla cattolicità, ma nelle *Decretali* leggiamo, appunto laddove il citato decretalista vi fabbrica su la propria sentenza: *Gli Statuti dei Canoni sieno custoditi da tutti, e* **nessuno** *nelle* AZIONI *e nei* GIUDIZI ECCLESIASTICI *si conduca a senso proprio, ma colla loro autorità* (Decret. I, Tit. II, Cap. 1). A ciò suffraga mirabilmente Innocenso III che diceva: *Adunque dovendo osservare ciò, che ha stabilito verso di un altro; e dicendo l' autorità del sapiente:* STA SOGGETTO ALLA LEGGE CHE TU STESSO AVRAI FATTA, *comandiamo,* ecc. (Ibi, Cap. 6). E Gregorio IX appunto in una causa dove sotto pretesto di pontificia ingiunzione si pretendeva di sortire dallo spirito dai canoni, così rispondeva: *Imperocchè non si deve credere che il R. Pontefice (il quale difende i diritti) abbia voluto sovvertire con una parola quanto fu escogitato e ritrovato al prezzo di molte veglie.* (Ibi, Tit. VI, Cap. 57).

Uopo è confessare che questo *mal seme di Adamo* sembra natofatto a corrompere tutto. Nessuno dei grandi uomini che sedettero sulla sede di Pietro pretese mai una dominazione sovra la Chiesa; perchè ognuno sapeva bene il comandamento di Pietro *non ut dominantes in cleris;* ma vi avevano da essere esageratori, che tribuissero al Primate cattolico un' onnipotenza, diremmo, quasi più che divina. Le riferimmo già queste esagerazioni, ma giova tornarvi sopra, perchè si vegga, e si tocchi con mano chi sia vero autore dei guai così grandi della cattolicità. Ecco dunque le testuali parole del Fagnano.

« Il Papa fa un diritto di ciò, che non è diritto, e *può mutare* » *la natura della cosa.* (*De Pact.* Cap. *Cum pridem*, N. 27). Il » Papa è tutto e su tutto, secondo il Baldo, *e può mutare i quadrati* » *in rotondi* come disse l' Ostiense (*De Cler. aegr.* Cap. *Consult.*, » N. 25). Quantunque il Papa non possa dispensare per ordinaria po- » testà e regolata dal diritto, poterlo tuttavia per la potestà *assoluta,* » ossia per la *pienezza di potestà,* secondo la quale *può mutare la* » *sostanza della cosa, e* DI CIÒ CHE È NIENTE, NE FA QUALCHE COSA ». (De Stat. Monac. — C. *Cum pridem,* N. 54).

Così i due cicli si completavano pienamente, ricevendo ciascuno un suggello che merita tutta l' attenzione dei pensatori, vale a dire la codificazione compiuta in Roma imperiale da Giustiniano, e in Roma

pontificale da Gregorio IX colla famosa compilazione delle Decretali. L'opera di Teodosio e poi di Giustiniano non era un'idea nuova. Sei secoli prima di questo secondo, Pompeo si era accinto a raccogliere in libri le leggi: Giulio Cesare ne aveva riassunto il progetto, e divisava di dare al diritto una forma stabile. Il tempo mancò all'uno ed all'altro, e forse i tempi non erano maturi. Fu notato come Paolo raccolse le sentenze, e Gregorio, poi Ermogene le *Costituzioni del Principe* a far epoca dall'imperatore Adriano. Papirio Giusto lasciò 24 libri sulle costituzioni di M. Aurelio e di Vero. Erano lavori di privati che preludevano ai codici ufficiali.

Da Dionigio il Piccolo (530 circa) che cominciò le collezioni private di canoni e decreti, fino all'Innocenziana II che fu la prima ufficiale (1215) si succedettero numerosi i raccoglitori dei canoni e delle decretali. Il più fortunato di tutti fu Graziano monaco, coetaneo di Irnerio, la cui *Concordantia discordantium canonum*, o come più comunemente lo dicono *il Decreto di Graziano* ha preso posto accanto al *Corpus juris canonici*, ossia ai *Cinque libri delle Decretali* colle loro appendici denominate il *VI delle Decretali, Le Clementine, Le Estra-vaganti di Giovanni XXII* e *Le Estra-vaganti Comuni*. Se respingiamo i primi conati di romana codificazione alla *Regola catoniana* (circa il 150 A. C.) come realmente dee farsi, noi abbiamo ancora l'identità del tempo; perchè da essa *Regola catoniana* alla pubblicazione del Codice *repetitae praelectionis* di Giustiniano corrono circa 680 anni, quanti appunto ne passarono dalla *Collezione dionigiana* alla pubblicazione dei *Cinque Libri delle decretali* di Gregorio IX.

E non mancano i perfetti riscontri delle appendici all'una ed altra codificazione originaria. Le *Autentiche* ossia *Novelle Costituzioni* e gli *Editti* di Giustiniano hanno perfetta corrispondenza nel *VI delle Decretali* di Bonifazio VIII. Le Costituzioni di Leone detto il Sapiente fanno le veci delle Clementine, come quelle di Giustino, di Tiberio, di Giustiniano stesso, di Zenone e le *imperatorie*, raccolte all'infuori delle preaccennate collezioni, tengono il posto delle *Estravaganti*.

Così da un lato le famose dodici tavole, legislazione deliberata dal popolo romano, e da lui sanzionata, facevano capo ad una codificazione pubblicata per atto esclusivo del principe; e dall'altro la canonica disciplina, che ebbe le sue XII Tavole nei primi quattro Concili ecumenici, paragonati ai quattro Evangeli, riuscì ad una compilazione ufficiale, ma personalmente promulgata da un Pontefice. Nulla dunque di più somigliante nell'ordine umano, nessuno storico ricorso

Digitized by Google

più completo fra le tante vicende, che l'umanità ha percorso. E i moventi così di Giustiniano, come di Gregorio IX? Sono gli stessi: dare ordine alla ingente mole del diritto, provvedere ai giudizi, e ad un tempo avere dei testi per l'insegnamento. Giustiniano colla sua triplice compilazione pensa alle scuole di Costantinopoli e di Berito, nelle quali solamente si apprenderà la scienza del giure. Gregorio IX così parlava nella Costituzione *Rex pacificus*, colla quale promulgò i *Cinque libri delle Decretali*. « Per opera del nostro diletto Figlio Raimondo » nostro Capellano abbiamo provveduto che fossero raccolte in un » volume solo (le Decretali dei Papi) risecando quello che fosse su- » perfluo, a comune utilità, *massimamente degli studenti:* aggiun- » gendovi le nostre costituzioni e lettere decretali, per mezzo delle » quali alcune cose che nelle precedenti erano dubbie, vengono dichia- » rate. Volendo dunque che tuttiquanti si servano di questa compila- » zione *nei giudizi e nelle scuole,* rigorosamente proibiamo che nes- » suno presuma di farne altra senza speciale autorità della Sede Apo- » stolica ».

Chi fossero poi que' studenti, e quali le scuole che userebbero della sua collezione ufficiale, lo abbiamo dalla mansione della Lettera che dice testualmente: « Gregorio Vescovo, servo dei servi di Dio, ai » figli diletti Dottori e Scolari tutti dimoranti a Bologna Salute ed » Apostolica benedizione ».

I fatti sono quali si compirono, non altrimenti. Ma dopo un ripetersi così completo e minuto di avvenimenti, a quasi sette secoli di lontananza, sarà egli semplice caso? L'esempio dell'antica Roma non avrà influito sulla Roma pontificale, e la sconfinata autorità di Cesare non avrà punto contribuito a far esagerare quella dei Pontefici? Quando i decretalisti tribuirono ai successori di Pietro un' onnipotenza, che essi non chiedevano, e fu anzi respinta dai più illustri fra loro, che altro facevano, se non ricalcare le orme dei civilisti, che avevano esagerata l'autorità imperiale fino a chiamare *divi* i loro Cesari?

Noi mortali siamo troppo esposti all'errore: anche senza volerlo, inconscii affatto di quel che facciamo, ci è comune di cadere nel falso, anzichè la retta ragione, seguendo i pregiudizii, le volgari opinioni, le inconsulte abitudini. Dio solo è perfetto, e per sè infallibile: il fallare, per contrario, è triste appannaggio dell'uomo, del quale è detto che *cade sette volte per giorno* anche se *giusto;* per lo che *se diciamo di non avere alcuna colpa, siamo mentitori.* Come apparirà anche in seguito e più chiaramente, Gesù istituendo la cattolica primazia punto non fondava una signoria, una personale dominazione, un *Ce-*

Digitized by Google

sarismo, siccome adesso è di moda il chiamarlo; ma d'altra parte se egli mandava i suoi Apostoli e i loro successori a predicare il Vangelo, non li faceva sortire da questo mondo, nè sottraeva la nuova società dei credenti dalle eterne leggi, che in sua infinita sapienza ha preposte al governo del mondo fisico e morale. Quando vediamo Pietro che dopo il Concilio di Gerosolima, in cui si erano abolite le legalità mosaiche, pagare tuttavia un tributo al pregiudizio dei convertiti ma ancora giudaizzanti; quando vediamo Paolo che lo riprende, ma poi circoncide Timoteo, che era nato di padre gentile, e così paga un tributo alla forza del pregiudizio, ben più grande che non quello di Pietro, siamo ammoniti della enorme influenza esercitata dalle opinioni prevalenti, tuttochè erronee, fino sui primi e più energici degli Apostoli; anzi su quelli stessi, che usciti più coraggiosamente dalla ristretta cerchia israelitica portano il Vangelo fra le nazioni del gentilesimo! E se Paolo e Pietro hanno subita cotale influenza, crederemo noi che gli esempi di Roma antica, la quale al postutto fu legislatrice del mondo, e meravigliosa legislatrice, non abbiano influito sullo svolgimento estrinseco della cattolica Primazia, mentre questo avveniva appunto in quella Roma, nella quale così potenti erano le tradizioni vetuste? Negar ciò sarebbe negare la luce del giorno, quando il sole è al meridiano.

Da parte nostra nulla neghiamo, tutto anzi vogliamo integro, che appartenga alla divina istituzione del Primato cattolico: ma questo non farà mai che accettiamo per divino quanto è umano, e le circostanze di luogo, di tempo, di condizioni sociali vi abbiano mescolato. Nel sì contrastato decreto del Concilio vaticano sull' *Infallibilità* è detto che i Papi procedettero *come la condizione dei tempi e delle cose persuadeva, ora convocati i Concili ecumenici, o esplorata la sentenza della Chiesa dispersa pel mondo, ora per mezzo di Sinodi particolari, ora adoperati altri aiuti, quali fornivali la divina provvidenza.* Consci o no che ne fossero quelli che ciò dettavano, qui si dichiarava la causa determinante (si badi bene *determinante* non *efficiente*) circa lo svolgimento esterno e pratico della cattolica primazia; la cui legge providenziale è questa, che ove la corruzione sia nel corpo dell'Episcopato, la salute si debba ricercare nel Primate, siccome avvenne ai tempi di Gregorio VII; e se invece il male abbia sua radice nel Primate, siccome accadde nel secolo X quando fu deposto Giovanni XII, e nel XIV e XV, allorchè per finire lo scisma a Costanza si deposero tutti i pretendenti che n'erano la cagione, il salvamento della cattolicità si attenda dall'Episcopato.

All' infuori poi di queste circostanze eccezionali tutto deve venire dall' azione intrinsecamente concorde dell' Episcopato col Primate.

Diciamo con riflessione *intrinsecamente* concorde, non parliamo di consenso precedente o successivo, dove si nasconde forse il più grande fra gli equivoci o gli errori, che ora mantengono una fatale discordia. Una concordia intrinseca è l'effetto della verità, che sta in sè, e quindi si riferisce allo intelletto che la vede e la professa; un consenso posteriore o antecedente può riferirsi, e comunemente anzi suole riferirsi ad atto di volontà, che può essere ancora in conflitto con l'intelletto o la coscienza psicologica. Ritorneremo su ciò allorchè fra poco discorreremo del Concilio vaticano e del suo valore giuridico; ma intanto preghiamo il lettore di far tesoro di questa avvertenza, e meditarla seco medesimo, mentre noi ci studiamo di affrettare al suo termine questa prima parte del presente trattato; dalla quale però dipende, quasi in tutto il suo peso, la seconda riguardante il Concilio vaticano, in seno al quale agirono cause le più diverse, ma che tutte cooperavano ad un arcano disegno di provvidenza, come speriamo di dimostrare nel seguito.

Art. 7.

La costituzione e l' autorità del Collegio dei Cardinali.

L' uomo non viola mai impunemente le leggi della natura. Questa sentenza di un celebre pensatore italiano ha la sua applicazione dovunque, per l' individno come per la società, in ogni ordine, vuoi economico, vuoi civile, vuoi religioso.

Ogni società è retta dalle leggi, che sono il precetto della sapienza, applicate poi dalle istituzioni governamentali, ma non confondibili colla personalità soggettiva, che ne tiene l' ufficio. L' istituzione è in sè, immanente, stabilmente ordinata: l' uomo che ne esercita le funzioni, che ne compie i doveri, e ne difende i diritti, come soggetto, non conferisce nulla all' istituzione: esso riceve anzi tutto da questa: qual uomo, esso è nulla, e quanto è, deriva in lui dall' ufficio o magistero cui tiene: nè il tiene per sè, ma a benefizio della società, alla quale anzi deve consacrare tutto sè stesso e tutte le cure e sollecitudini sue. Estrinsecamente la virtù e capacità personale conferisce onore alla carica; ma questo pel volgo, che facilmente confonde l' ufficio colla persona, e da questa giudica di quello; ma non è dal *volgo*

profano, come disse l' antico vate, che deve apprendere l' uomo che non vuole essere volgo insipiente. L' istituzione della cattolica primazia è la stessa, come opera di Gesù, sia che la rappresenti S. Pietro o Sergio III, e su quella Sede venerata segga un Gregorio Magno o un Alessandro VI. Guai se i difetti degli uomini potessero mutare la sostanza di ciò che Dio abbia istituito.

Gli uomini però, se declinano dal retto cammino, sono colpevoli, e tanto più sono rei, quanto più sono alto locati: ma di loro colpe denno scontare inevitabilmente la pena. Ogni violazione dell' ordine o legge di natura è opera loro, e nol faranno impunemente. In Roma la famosa repubblica si ridusse in Augusto: lui ancora, ma più i suoi successori sostituirono la persona all' istituzione, e vennero a quello che ora diciamo *governo personale* nel senso più rigoroso della parola. Non ne andarono però impuniti; imperocchè maggiormente invalse cotesto assolutismo soggettivo, e più declinò l' impero che essi personificavano, finchè tutto si spense, e impero e imperatori. Se si consulti la storia si vedrà questa essere la legge universale: *Sono portati in alto per cadere con maggiore precipizio,* disse il Venosino; e prima di lui, con più venerata sapienza, il Salmista aveva detto: *Vidi l' empio esaltato e levato in alto come i cedri del Libano: passai ed ecco non era più.* L' esempio, forse più memorabile, è dei nostri tempi. Napoleone I fu il genio più potente del nostro secolo. Ingegno, fortuna, ambizione soggettiva e circostanze eccezionali di una società ripiombata in una specie di caos lo sollevarono ad una potenza, che un dì parerà favolosa; ma egli sale finchè si conserva rappresentante dei popoli, che gli riconoscono una grande missione: quando poi invanito di sua grandezza egli non vede l' istituzione che in sè, non sè nella istituzione, precipita a ruina con altrettanta rapidità, con quanta erasi sollevato; e il mondo, attonito, vide il pria oscuro figlio dell' umile Corsica finire i tristi suoi giorni sullo scoglio ancora più umile di Sant' Elena, quasi perduto nell' immensità dell' Oceano. E seco lui tramonta l' opera sua. Un nipote la ripiglia, e sembra risuscitarla quasi altrettanto gloriosa o almeno splendida; ma come il primo, così il secondo impero effettivamente è un uomo, una persona, anzichè una istituzione, e discompare coll' uomo, che l' incarnava. Singolare riscontro! nessuno dei due vede l' opera sua e con essa la sua personale potenza durare quanto la vita individuale: entrambi mutano il trono nell' esiglio, caduti con precipizio tanto maggiore, quanto più eransi levati in alto.

Digitized by Google

Se la cattolica istituzione della primazia non fosse opera divina, cento volte a quest' ora sarebbe morta. L' avrebbero uccisa se non altro un Sergio III o un Giovanni XII, un Cossa od un Borgia, o chiunque altro di triste memoria. Immortale, al contrario, perchè da Dio stabilita, ella stette; ma non andarono impunite le ambizioni, che su quella Sede venerata, dove in tutto il suo splendore ha da rifulgere l' umiltà e carità del Vangelo, vi portarono invece l' alterezza orgogliosa, o come dissero i Padri africani colla penna di Agostino, il *tipo fumoso del secolo.*

Nessuno dunque si meravigli se talvolta le umane ambizioni potendo più nei sedenti che non l' esempio divino di Cristo e del suo fedele Pietro, il servaggio più fatale si aggravò su coloro, che tennero l' alto ufficio di primati. Noi già vedemmo in che modo l' opera augusta di Leone e Gregorio Magno mettesse capo in Giovanni VIII e ne' successori suoi più ancora infelici: finchè Ottone I in aspetto di riparatore non si costituì arbitro della Chiesa facendo deporre Giovanni XII, indegnissimo sì, ma legittimo Papa. Vedemmo pure come l' opera di Gregorio VII e di celeberrimi suoi successori finisse in Nicolò III e Bonifazio VIII, alla schiavitù Avignonese, al grande scisma, alla Sinodo di Costanza, che depone ogni preteso Papa, onde applicare il rimedio supremo a mali estremi.

Ma sciaguratamente il male non fu curato dalla radice. Lo stesso Martino V, sostituendo sè all' ideale dell' istituzione, anzichè alla riforma tanto urgente della Chiesa, pensò alla consolidazione di un regno terreno. Veste fatale, direbbe il Magno S. Gregorio, per la quale Satana facilmente piglierebbe il lottatore e lo avrebbe atterrato.

L' uomo, come individuo, quando viene elevato al regime di una società, può dirsi effettivamente che discompare: in lui si concretizzano invece le opinioni prevalenti attorno di sè, e come suol dirsi, non respira che l' aura a lui circostante. La storia non presenta forse un esempio più significante dell' attuale Pontefice Pio IX, strumento inconscio di tante vicende sociali, che Dio ne' fini suoi imperscrutabili suscitava attorno di lui. Se al mondo vi fu mai uomo, a cui si potesse applicare socialmente il *quod nolo illud facio* di Paolo Apostolo, questi è lui. Allevato, vissuto, invecchiato in quell' aura che si denomina Curia romana, egli ha portato sulla Sede apostolica, e colla miglior fede imaginabile, tutte e sole le idee di un evo morto e sepolto. Come Papa, i suoi ideali furono Gregorio VII e Pio V; ma senza avvedersi che essi conobbero i loro tempi, operarono col secolo proprio, cui seppero rappresentare, mentre egli per sè ottimo

uomo non si accorse del secolo nostro; e non poteva accorgersene perchè moralmente vissuto in altra età. Per lui, uomo di coscienza delicata forse fino allo scrupolo, deve essere stato una specie di vero martirio vedere come tutto falliva alla meta da lui intesa, ovunque ponesse la mano. Riformatore politico ai primi suoi anni, vide tutto finire alla più dolorosa catastrofe. Più tardi, colla pubblicazione del *Sillabo*, si credette di assicurare e ribadire le secolari idee della Chiesa ufficiale e della soggezione, morale almeno, della spada politica alla volontà del Sacerdote; e invece se vi fu cagione che più sospingesse le nazioni sulla via della separazione degli uffici dei due poteri, fu certamente la pubblicazione del *Sillabo*, in cui tutti videro e temettero rediviva l' ombra di Bonifazio VIII. Col Concilio sperò di pacificare la Cristianità nel suo ordine religioso (parliamo dei fini del Pontefice non della Curia che lo circonda) e invece non solo durano le vecchie divisioni, ma nuove si aggiunsero. Fin molte delle sue paterne benedizioni parvero quasi fatali. Ei benedisse l' Austria, quando le era sì fida e in gravi frangenti, e l' Austria allora toccò Solferino e Sadowa. Una tenera benedizione si ebbe l' infelice Massimiliano prima di andare nel Messico; e l' ottimo principe finiva alla catastrofe spaventevole, che tutti sanno. Nell' ultima guerra il suo cuore stava per natura colla Francia cattolica e primogenita della Chiesa; e la Francia ebbe Wörth, Metz, Sédan. Quale dolore non deve essere stato pel canuto vegliardo, egli di tanta buona fede, e persuaso di una missione provvidenziale tutta opposta a quella che effettivamente compie! Può ben ripetere con Paolo Apostolo: *Oh! profondità della sapienza e della scienza di Dio!*

Torniamo ora alla morte di Martino V. I molti mali della Chiesa, lo scisma specialmente, erano stati conseguenza dei partiti rivali in seno del collegio dei Cardinali. Le cause erano molto più profonde, ma questa era l' appariscente. L' esistenza del *Sacro Collegio* era quindi stata in pericolo. Si temeva principalmente che un Papa di tempra assolutista volesse sbarazzarsene. Questo Collegio nel suo accorgimento vedeva dunque che il Papa era divenuto di fatto dominante sulla Chiesa, e volendolo, potrebbe ogni sua voglia. Chi più li teneva in pensiero era la memoria di Bonifazio VIII.

Fu già detto che l' uomo non viola mai impunemente le leggi della natura: lo apparire delle forme sociali dispotiche suole essere con parvenza di grande splendore anzichè di decadenza; ma è tutto altrimenti. L' uomo che sembra essere tutto, e può ripetere con

Luigi XIV — *Io sono la Francia*, dischiude invece la via alla servitù o per sè, o certo per successori non lontani.

Uno dei grandi esempi storici di questa verità lo abbiamo l'anno 1431, allorchè il collegio dei Cardinali fu per unirsi in conclave dopo la morte di Martino V. Il Papa era divenuto onnipotente, e noi già vedemmo le esagerazioni in proposito dei decretalisti: per la legge arcana di Provvidenza toccava dunque alla sua massima servitù. Un documento della storia ecclesiastica ne sta in prova indelebile. Essa è la Costituzione cardinalizia, che fu stabilita aprendosi il conclave per la elezione di Eugenio IV. Eccola tradotta dagli annali ecclesiastici del *Raynaldus* (Ann. 1431 N. 5).

Costituzione del Sacro Collegio

Noi tutti e singoli infrascritti Cardinali giuriamo e votiamo a Dio ed a' suoi Santi, e promettiamo alla Santa Chiesa che se qualcheduno di noi sarà eletto Papa, subito dopo la elezione di sè fatta, giurerà e prometterà puramente e semplicemente ed in buona fede di fare osservare ed adempire con effetto i capitoli infrascritti, non che di darne ai cardinali dentro tre giorni dopo la coronazione una bolla a perpetua memoria del fatto, avente forza di decretale e costituzione perpetua da doversi inviolabilmente osservare; nè in cosa alcuna contravvenirvi senza l' espresso consenso della maggior parte dei cardinali presenti in Curia, del di cui consenso consti appunto per la sottoscrizione dei signori cardinali come infra.

I. Il Papa riformerà la Curia romana nel capo e nelle membra, e ciò comincerà qualunque volta e quante dai signori cardinali per sè, o loro mandatarii ne sarà richiesto, secondo il consiglio della maggior parte degli stessi cardinali: e di poi continuerà fino al pieno compimento, e la fatta riforma come legge osserverà: nè senza un simile consiglio e consenso condurrà fuori della città di Roma la detta Curia, o la trasferirà da luogo a luogo, da provincia a provincia, o da patria a patria affinchè sieno evitati gli scandali e i pericoli sperimentati.

II. Parimenti il Papa celebrerà, o farà celebrare il Concilio generale solennemente, e colla dovuta forma, nel luogo e tempo da stabilirsi per consiglio della maggior parte dei signori cardinali, e riformerà in esso, o farà riformare la Chiesa universale circa la fede, la vita, i costumi, tanto rispetto ai chierici secolari e regolari, quanto rispetto ai religiosi, anche militari, e rispetto ai principi temporali, e comunità, in tutto e su tutto quello, che spetterà al giudizio e alla provvisione della Chiesa.

III. Parimenti il Papa non creerà nuovi cardinali se non secondo la forma e gli ordinamenti fatti nel Concilio di Costanza, che sarà tenuto di osservare, quando non sembri opportuno di fare diversamente per il consenso e parere della maggior parte dei signori cardinali.

IV. Parimenti affinchè i liberi consigli dei signori cardinali giungano al romano Pontefice, questi non imputerà, nè da alcuno permetterà che sia imputata cosa alcuna a pregiudizio delle loro persone o dei beni di alcuno di loro: nulla muterà nello stato loro e provvisione per qualunque causa od occasione, se non con espresso consiglio e consenso della maggior parte dei signori cardinali: nessuno ne condannerà se non convinto pel numero dei testimoni, che è espresso nella costituzione di Silvestro Papa fatta nel Sinodo generale la quale comincia: *Praesul non damnetur etc.* (1)

V. Parimenti che il Papa non occuperà in niun modo i beni dei signori cardinali, e dei prelati, nè degli altri cortigiani che muoiono in Curia, nè tollererà che sieno occupati; ma permetterà, secondo la disposizione del diritto e la consuetudine che si osserva in molti regni e paesi, che si facciano le esecuzioni secondo la volontà dei defunti, lasciando alle loro coscienze la distribuzione dei beni a loro in qualunque modo appartenenti, eccettuati i soli religiosi che di proprio volere emisero voto di povertà, i beni dei quali saranno devoluti a quello, od a quelli, a cui per consuetudine, diritto o privilegio appartengono: nulla occuperà sui diritti di cappello dei cardinali che muoiono, nè farà cosa, o permetterà che si faccia in contrario: ma sia libero il cardinale di trasferirli negli eredi, o di fare come gli piacerà meglio; ovvero morendo intestato i beni passino agli eredi, tolto ogni abuso in contrario.

VI. Parimenti il Papa farà prestare ubbidienza a sè, ai suoi successori, ed al ceto dei cardinali, con tutti e singoli i patti opportuni, da tutti i feudatari di regni, ed altri vicari, capitani, governatori, senatori, castellani ed officiali tutti della città di Roma: cosicchè in caso di sede vacante le città, le terre, i luoghi, i castelli, le fortezze soggette alla santa Chiesa sieno liberamente consegnati e senza contraddizione alcuna a mandato dei signori cardinali.

VII. Il Papa permetterà ai signori cardinali di ricevere liberamente, e loro farà assegnare la metà di tutti e singoli censi, redditi, proventi, ed emolumenti di ogni sorta della romana Chiesa secondo la concessione di Nicolò IV, il cui tenore osserverà e farà osservare in tutto e per tutto: non darà alcuna terra della Chiesa romana in vicariato, feudo od enfiteusi senza il consiglio e consenso della maggior parte dei signori cardinali; non moverà guerra, non farà confederazione con alcun re o principe temporale o comunità senza un tale consiglio e consenso: non imporrà nuove gabelle od altre tasse nella città di Roma, nè in altre terre della Chiesa romana; non accorderà ad alcun re, signore temporale, o comunità esazioni di tasse fuori o contro la libertà ecclesiastica sul clero, o sulle chiese, ovvero sui beni appartenenti alle Chiese ed ai luoghi pii, senza causa ragionevole, ed in allora con simile consenso dei signori cardinali.

VIII. Parimenti non alienerà cosa alcuna dei diritti della Chiesa romana, ovunque essi esistano; non confirmerà, nè approverà le cose

(1) Questo è uno dei tanti canoni apocrifi, che furono tolti dalle false decretali di Mercatore, e che il monaco Graziano pose nella *Caus. 11. Q. IV, Can. 2.*

alienate di diritto qualunque delle altre chiese, delle religioni, ordini, ancora militari, senza tale consiglio e consenso dei medesimi signori cardinali.

IX. Parimenti che in tutte e singole le cose predette, e nelle dipendenti da esse, e nelle altre, nelle quali è richiesta l' adunanza dei cardinali, eccettuate solo le promozioni alle prelature, nelle sue bolle o lettere apostoliche farà scrivere i nomi dei cardinali, che danno il loro consiglio e consenso, cioè dove si dice: *Per consiglio e consenso dei venerabili nostri fratelli,* cioè *il tale* e *i tali,* come era costume prima di Bonifazio VIII, affinchè si tolga l' abuso, che si è osservato per lungo tempo: dei nomi dei quali consti almeno per la firma dei primi tre, od in loro assenza dei tre cardinali più anziani, uno cioè per ciascun ordine, che sieno intervenuti all' atto: nelle cose ardne poi si richiede la sottoscrizione del Papa e dei cardinali.

Il lettore in primo luogo faccia attenzione a queste parole del nono articolo: *come era costume prima di Bonifazio VIII.* L' ombra di questo uomo, che finì tanto miseramente, sembra quasi imporsi tuttora al *sacro Collegio.* E in verità Bonifazio VIII aveva esercitata una potestà assoluta, imperante: nulla trattenevalo nelle sue risoluzioni, eccetto le viste e i calcoli suoi personali. Gregorio VII era stato una tempra ferrea ancor esso, ma le sue grandi risoluzioni le vedemmo prese nei concili-parlamenti di quella età. Egli vuole che la volontà legislatrice sia collettiva non personale. Tale non fu Bonifazio VIII, il famoso autore del *VI delle Decretali.* Di lui, che si narra aver fatte fino a cinque Bolle in un giorno, sotto un certo rapporto si potrebbe dire con Sallustio: « Digiuni, veglie, rigor di stagioni oltre ogni cre» dere sopportava: di audace e versatile ingegno.... nei desideri bol» lente, più eloquente assai che assennato. Sempre nella vasta sua » mente smoderate cose rivolgeva, inverosimili, sublimi troppo ». E per verità Bonifazio VIII non vagheggiò meno della piena e universale teocrazia: lungi da noi che lo imputiamo a malvagità o mala fede; ma l' idea che egli aveva del pontificato era quella del *Rex regum et dominus dominantium.*

È sentenza volgare, che gli estremi si toccano, e una legge arcana di Provvidenza fa sì che tanto più sia vicina la catastrofe, quanto è maggiore l' altezza a cui si giunga. Gregorio VII era morto lungi da Roma, lasciata in preda de' suoi nemici; ma nella calma dell' animo e della buona coscienza poteva ripetere: *Amai la giustizia e odiai l' iniquità e per questo muoio in esilio.* L' infelice Bonifazio VIII muore tragicamente, fuori di sè per gli insulti patiti. Fine compassionevole di *smodate troppo vaste idee.*

Questa onnipotenza, o questa velleità di onnipotenza precipita tosto Papato e Chiesa in una completa servitù, a che tien dietro lo scisma. Sel sanno i cardinali, e pongono un freno insuperabile a cotesta assoluta volontà. Quelle parole, in apparenza così indifferenti, *come era costume prima di Bonifazio VIII*, hanno significato immenso, e ci richiamano a mente secoli di storia e una catastrofe spaventevole. Il nuovo Papa non potrà nulla, nulla affatto da sè: egli non sarà che il presidente del sacro Collegio; ma presidente senza propria volontà. Vorrà o non vorrà unicamente *secondo il loro consiglio e consenso*. Il capitolato del 1431, salve poche modificazioni di pura forma, più noto col nome di *Costituzione eugeniana del sacro Collegio*, è quello ancora che governa questo *Senato inseparabile dal Pontefice*. Così il regime della Chiesa romana è trasformato in una ristretta oligarchia. A poco a poco si abbandonarono i Concili, radi gli ecumenici, omai ignoti i particolari, che fin dopo Gregorio VII erano frequentissimi, quasi annuali. Agli uni ed agli altri supplì il Collegio dei Cardinali. Dacchè Sisto V specialmente, il grande organizzatore burocratico, stabilì definitivamente la più parte delle *Congregazioni dei Cardinali*, per più di tre secoli non si parlò più di generale Concilio; e quando poco fa ne fu convocato uno, non se ne poteva attendere esito più sfortunato: non che cessare le divisioni, altre se ne sono occasionate, il cui significato ci dovrà occupare non poco.

Intanto che dire di tanto gridìo sulla libertà e indipendenza del Pontefice? La più alta attribuzione del Primate, la convocazione del Concilio, è subordinata al consiglio dei cardinali per il tempo ed il luogo: la riforma della Curia la farà, se richiesta dai medesimi. Nella creazione di nuovi cardinali starà alle prescrizioni del Costanziense; però *se non paia diversamente alla maggioranza dei cardinali*. Libera, incensurabile è la loro parola: guai se il Papa tocchi i cardinali, o permetta che altri li tocchi. Nulla può mutare nel loro modo di essere, senza loro *espresso consiglio e consenso:* intangibili i loro beni, e unici fra i chierici che possono disporre dei beni di ecclesiastica provenienza, *lasciando alle loro coscienze la distribuzione dei beni* A LORO IN QUALUNQUE MODO APPARTENENTI. Compartecipi della sovranità politica e dei proventi, nulla di niuna guisa il Papa ne cederà, o impedirà che loro pervenga, *senza il loro consiglio e consenso*. E perchè dell' assenso dato alle papali risoluzioni non cada mai dubbio, di questo consterà per la firma apposta alle lettere o ai de-

creti pontificii dai tre *primi* cardinali degli Ordini: *nelle cose ardue poi si richiede la sottoscrizione del Papa e dei cardinali.*

Ecco dunque il Pontefice reso impersonale: non ha volontà propria: vorrà, non vorrà secondo che vorrà o meno il *sacro Collegio;* laonde coloro che parlano di volontà onnipotente del Papa non sanno proprio quello che si dicano.

Ma non è tutto. La Sinodo tridentina si preoccupò di questo potentissimo Collegio, e così statuiva nella Sessione 24 *(C. 1 de Ref.)* intorno alla scelta dei cardinali. « Il santissimo romano Pontefice, » quanto più comodamente potrà farsi, li assumerà da tutte le nazioni » della Cristianità, come ve li troverà idonei.... Il beatissimo romano » Pontefice ponga qui specialmente quella sollecitudine, che esso per » uffizio della sua carica deve alla Chiesa universale, che chiami al » suo fianco solamente sceltissimi Cardinali ».

Poichè il sacro Collegio doveva essere, vollero dunque i Padri di Trento che fosse la raccolta degli uomini *sceltissimi*, presi per quanto sia possibile *da ogni nazione della cristianità.* Vediamo a che punto si sia in questo anno di grazia 1872. Il famoso *Almanacco di Gotha* dell' anno presente nè dà al solito la statistica a pagina 741-44: eccola riprodotta.

Cardinali	Num. attuale	Italiani	Francesi	Spagnuoli	Austriaci	Tedeschi	Inglesi
Dell' Ordine dei Vescovi .	6	6	—	—	—	—	—
» dei Preti . .	36	24	5	3	2	1	1
» dei Diaconi .	6	6	—	—	—	—	—
Totale . .	48	36	5	3	2	1	1

Ecco di che guisa è osservata la prescrizione del Tridentino. L' Italia co' suoi 26 milioni di abitanti ha 36 su 48 cardinali; cioè i 3|4 del sacro Collegio. La Francia, con quasi 37 milioni di abitanti, ne ha cinque, ossia uno su dieci all' incirca. La Spagna con 16 milioni e tante colonie ne ha tre su quarantotto. La Germania con quasi quaranta milioni di popolazione ne ha uno appena. Uno ne ha la Grande Bretagna, che stende l'impero su circa 200 milioni di sudditi, e nelle cui immense colonie sono sparse infinite missioni. L' impero Austro-

Ungarico con 36 milioni di popolazione ne ha due in tutto, vale a dire il 4 0|0. Tanto in Roma da quella Curia e dalla famosa Società che la predomina si tengono a conto i decreti di un Concilio ecumenico, pubblicato nel modo il più solenne! Ma che Concilio? Non è già detto nell' articolo II della surriportata costituzione eugeniana, che si osserveranno gli ordinamenti conciliari, *quando non sembri opportuno di fare diversamente per il consenso e parere della maggior parte dei signori cardinali?*

Eppure non è tutto ancora. Non si avvisi il lettore che tutti i 48 cardinali abbiano voce nella prestazione del *consiglio e del consenso.* Di que' 48 cardinali diciannove sono Arcivescovi o Vescovi fuori di Roma e delle Chiese suburbicarie. Or bene quando un Cardinale è Vescovo altrove, si dice *non più presente in Curia,* e qnindi *senza voce* nel Concistoro, dove si danno i consigli e il consenso legalmente. La Chiesa romana è dunque rimessa al beneplacito dei rimanenti 29 cardinali che sono *presenti in Curia.* Ebbene fra questi quanti almeno sono tolti *dalle Nazioni tutte della Cristianità,* ora specialmente che si può fare con piena libertà, siccome il Tridentino ingiunge? Uno solo *dell' Ordine dei Preti,* S. E. Gustavo Adolfo Hohenlohe, nato a Schillingfürt in Germania. Adunque non un solo cardinale, che vi rappresenti la *Cristianissima* Francia; chè il cardinale Bonaparte è nato a Roma il 15 febbraio 1828, e per soprammercato è un astro tramontato col cugino imperatore: non uno che vi rappresenti la *Cattolica* Spagna, nè l' *Apostolica* Austria, nè il *Fedelissimo* Portogallo. Non l' ultra-cattolico Belgio vi è rappresentato, non i cattolici dell' Oriente, non quelli d' Asia o d' Africa, dell' America o dell' Oceania.

Non ce ne facciamo meraviglia alcuna. Se questo eminentissimo Senato, che può tutto sul Pontefice, fosse una vera, proporzionale rappresentanza della cattolicità, con voce attiva nel Concistoro, sarebbe impossibile alla fazione gesuitica-curiale di tenere in Roma quella dominazione assoluta, che ora vi possiede. Un settanta uomini, quale sarebbe la cifra di questo alto Senato ecclesiastico, insigni per virtù, chiari per dottrina, conoscitori dei tempi e dei luoghi, chiamati a Roma da tutta la cattolicità a condividere col Pontefice la cura universale della Chiesa; un Senato di *scelti ssimi Cardinali, assunti da tutte le nazioni della Cristianità,* come alla lettera comanda il Tridentino, non potrebbero lasciar andare le cose come ora vanno. Adesso che tutto può farsi liberamente, questo venerabile Senato, a mente della Sinodo tridentina, dovrebbe constare del numero completo dei Cardi-

nali (tutti residenti a Roma e aventi voce attiva nel Concistoro) in ragione della popolazione cattolica di tutto il mondo. Vediamo dunque quali ne sarebbero le proporzioni, ritenuto il numero dei cardinali al suo completo, cioè di 6 per l' Ordine dei Vescovi, 50 per l' Ordine dei Preti e 14 per quello dei Diaconi. Noi in Italia abbiamo tanto più ragione di farlo, in quanto che l' articolo 15 della *legge sulle garanzie del Pontefice* eccettua i benefizi di Roma e delle diocesi suburbicarie dall' obbligo di conferirli a cittadini italiani, e quindi da ogni vincolo di *exequatur* o *placet* col successivo articolo 16.

Suolsi dire che vi hanno nel mondo duecento milioni di cattolici: aggiungiamone altri dieci per abbondare, e che ci danno delle proporzionali a cifre rotonde. Posto il numero di 70 cardinali componenti il sacro Collegio, si avrebbe un cardinale per ogni tre milioni di cattolici; quindi le proporzioni seguenti:

REGIONE	Popolazione cattolica	Cardinali in ragione di uno su tre milioni
Europa.	150,000,000	50
Resto del mondo. .	60,000,000	20
Totale . .	210,000,000	70

Ma non fermiamoci qui: raccogliamo in un quadro più sviluppato le proporzionali che dovrebbero comporre il *sacro Collegio,* affinchè si avesse in lui una vera rappresentanza cattolica, e vediamo ad un tempo in che proporzioni ora si trovi. La popolazione particolareggiata cattolica di Europa ce la dà precipuamente il citato *Almanacco di Gotha* (pag. 857 del 1872).

REGIONE		Popolazione cattolica	Cardinali in ragione di uno su 3,000,000	Numero attuale		
				Totale	Presenti in Curia	Fuori di Curia
Europa	Italia	26,710,000	8 27/30	36	28	8
	Francia	35,833,000	11 28/30	5	—	5
	Austria-Ungheria . .	27,904,000	9 9/30	2	—	2
	Spagna . , ...	16,833,000	5 18/30	3	—	3
	Impero germanico .	14,563,000	4 26/30	1	1	—
	Russia	7,634,000	2 16/30	—	—	—
	Gran Brettagna . .	5,420,000	1 24/30	1	—	1
	Belgio	5,000,000	1 20/30	—	—	—
	Portogallo	4,360,000	1 14/30	—	—	—
	Altri Stati europei .	5,753,000	1 28/30	—	—	—
Altre parti del mondo .		60,000,000	20	—	—	—
Somme . .		210,000,000	70	48	29	19

A prova di fatto e col significante linguaggio delle cifre vegga il lettore che stima si fa della santa Sinodo tridentina da quella violenta e sciagurata fazione, che può tutto in Roma, e di là domina assoluta e dispoteggiante sulla cattolicità. Quel Senato inseparabile dal Pontefice, e che giuridicamente gli impone la sua volontà, il quale al suo completo sarebbe di 70 individui, non è rappresentato in Roma, con voce attiva e deliberante, che da 29 individui, dei quali ventotto sono italiani (1): ecco gli *sceltissimi cardinali, assunti da ogni nazione della Cristianità,* quali si richiedono dal tridentino Concilio. E si osa parlare di cattolicismo e di autonomia del suo Primate, e di cognizione posseduta da lui del mondo tutto, mediante i suoi *collaterali*, come li chiamò S. Bernardo, e dei quali disse: *Non si debbono scegliere da tutte le nazioni questi che debbono governare il mondo?*

(1) Il cardinale Hohenlohe vivendo ora in Germania è come non fosse in Curia: quindi si riducono a 28. Effettivamente quelli che fanno tutto non sommano forse a 20.

Ma se il venerato decreto del Tridentino fosse osservato, le cose non anderebbero come vanno; e un deplorabile partito, che in maschera di religione brutta del fango delle sue cupidigie la Sposa immacolata di Cristo, non isfogherebbe i suoi malnati rancori, le sue basse passioni. Che Dio pietoso provveda egli e salvi la sua religione!

Chiudiamo sclamando con Paolo Apostolo: Quanto sono incomprensibili i giudizii di Dio, e imperscrutabili le sue vie! La vicenda si doveva ripetere fino all' ultimo compimento. I Cesari della vecchia Roma non furono mai meno liberi di allora, che parvero di avere tutto accentrato in se medesimi, e ognuno di essi potè ripetere e come governante e come legislatore: Io sono l' impero. Ma ripetiamolo anche una volta: L' uomo non viola mai impunemente le leggi della natura; ed è legge eterna che ogni libertà non governata da norme sicure divenga servitù umiliante.

Digitized by Google

CAPO IV.

Art. 1.

Riepilogo — L' Episcopato primaziale.

È tempo di raccoglierci in porto, e porre studio a determinare, come fia meglio possibile, l' idea e l' istituzione del Primato del Pontefice, da cui specialmente dipende la soluzione delle difficoltà intorno al vaticano Concilio, che precipuamente trattò questo argomento.

Nell' ordine razionale vedemmo come l' esistenza di un' istituzione, che sia centro di unità sociale, è condizione *sine qua non* per la consistenza di una società perfetta nel suo ordine, o meglio anzi, come entri a costituirne l' essenza. Fu riflettuto che tale istituzione sta in sè in quanto all' ordine ideale ed obiettivo, ma in atto si estrinseca in una individualità, che ne esercita le funzioni: che poi questa individualità sia dinastica od elettiva, a vita o temporanea, è cosa che non fa differenza per noi. La sostanza rimane la stessa, e la diversità di modo nell' estrinsecazione del ministero sociale non muta l' istituzione in sè. A Washington vi ha un presidente elettivo, a Londra invece una monarchia ereditaria; ma il presidente americano, finchè tiene la carica, ha potere personale senza paragone più esteso che non il re o la regina della Grande Brettagna. Vero è che vi furono popoli, come Cartagine e Roma, che invece di una persona sola delegarono l' ufficio supremo di capi della società a due persone, altri a più, ma queste furono eccezioni, non la regola comune; inoltre furono forme transitorie, e mentre stettero, l' autorità effettiva possedette quello dei due, che prevaleva per capacità, più spesso per ambizione.

Nell' ordine teologico vedemmo parimenti come Pietro fu distinto da Cristo fra tutti gli altri Apostoli e discepoli; il che non si potrebbe

negare, se non rigettando il Vangelo e seco gli *Atti degli Apostoli*, e tutta la tradizione divina, apostolica ed ecclesiastica.

Chiamando poi in aiuto la storia, rischiarata da quella che ora diciamo filosofia della storia, potemmo conoscere come questa idea di un Sommo Sacerdote, o noi diciamo Primate di giurisdizione, per logica necessità era un supposto indubitabile da parte di ogni israelita. La Gerarchia distinta per ordini con a capo il *Sommo Sacerdote* era la più manifesta e indubitabile delle istituzioni mosaiche, mentre era cardine e base di tutto l'ordinamento religioso e politico di quel popolo.

Perchè dunque Cristo dichiarò nel modo il più formale che non era venuto ad abrogare la legge, ma a completarla, il dubbio, anche solo momentaneo, che nella nuova Chiesa non vi dovesse essere un *Primo*, un *Sacerdote Sommo*, che ne fosse capo, sarebbe stato per un Apostolo, e per qualunque altro israelita seguace di Gesù, un controsenso, una vera demenza. E noi vedemmo come in forza di questo convincimento la madre coi due figli di Zebedeo, tentati dall'ambizione, chiedessero al Maestro l'alto magistero: ambizione che disgustò gli altri Apostoli, ma che non alterò la loro coscienza religiosa su questo rapporto. Gesù poi non solo non negò mai che ciò dovesse essere; ma poichè si era già spiegato abbastanza sulla scelta della persona, colse l'occasione per ribadire il chiodo, premunendo i suoi fidi seguaci che l'alto ufficio non sarebbe appagamento di vanità o cupidigia di potere, ma sì grande servitù, mantenuta nel suo grado di funzione sociale dalla più profonda umiltà: *Chiunque vorrà tra voi essere più grande, sarà vostro ministro, e chi tra voi vorrà essere* IL PRIMO, SARÀ VOSTRO SERVO. (Mat. XX, 26, 27).

Gli Apostoli, Pietro specialmente, esercitarono con zelo ardentissimo la divina missione, che il Maestro aveva loro commessa. È indubitato che presto si diedero alle peregrinazioni dell'Apostolato; ma ripugna alla sana critica lo ammettere che abbandonassero la Palestina con animo riflessivamente deliberato di stabilire altrove la loro dimora prima del celebre concilio dell'anno 51 dell'êra nostra. Pietro, lo dice la tradizione universale, per diversi anni frequentò Antiochia, la più cospicua città di Oriente; più che mai ci pare da ritenersi che si trovasse in Babilonia di Egitto, antica terra di Gessen, la famosa Ramesse, la erede di Eliopoli e succeduta a questa quale metropoli romana di quella parte di Egitto detta arabica da Strabone, quando scrisse la prima sua lettera; ma non sapremmo ammettere che nè in Antiochia e meno a Babilonia si fosse recato con animo deliberato di stabilirvi la sua sede. Come altrove, fra le Chiese del Ponto, della

Cappadocia, della Galazia. Asia e Bitinia, ad Antiochia dimorò di fatto, ma non risoluto di porvi stabilmente la sede suprema. Non neghiamo la possibilità ed anche la probabilità che vedesse Roma sotto Claudio, prima dell'anno 51, ma come visitatore degli israeliti, forestieri in Roma al modo stesso che lo erano altrove. L'animo deliberato, così in Pietro come negli altri Apostoli, di costituire sedi stabili fuori di Palestina, e specialmente di fissarne altrove la sede primaziale, non potè esservi che dopo il Concilio gerosolimitano, quando una solenne e formale sentenza ebbe troncato ogni dubbio sulla vocazione delle genti, e l'abolizione delle legalità mosaiche. In ordine di fatto la Chiesa ha ragione di celebrare anche la festa della Cattedra antiochena di Pietro; ma in ordine di diritto (ci sia lecita l'espressione) la vera cattedra primaziale da lui stabilita con deliberato proposito fu quella di Roma, dove imperando Nerone egli si recò siccome a ferma dimora, e vi finì i suoi giorni. Non che egli più volte non se ne allontanasse, continuando la visita alle Chiese, siccome fu solito anche in Oriente fino dai primi anni dopo l'Ascensione di Cristo; ma ovunque egli si recasse (come diremmo noi) manteneva il suo domicilio, ossia la *Sede propria*, a Roma, e guidato dallo Spirito di Dio colà tornò per finirvi i suoi giorni.

Per certo non era senza un profondo consiglio della Provvidenza, che tutto dispone con fortezza e soavità, questo venire di Pietro in Roma con animo deliberato di mettervi la sua sede. Nell'ordine esteriore la costituzione della cattolica primazia non poteva essere agevolata se non a Gerosolima e a Roma. In qualunque altro luogo si sarebbe trovata in un terreno irto di difficoltà, perchè bisognava vincere tradizioni e abitudini contrarie. A Gerusalemme la cosa sarebbe stata agevole, a motivo che il Primate cattolico sarebbe stato non altro che l'erede e il successore del Sommo Sacerdote mosaico, anche materialmente realizzando la paolina sentenza: *trasportato il sacerdozio è di necessità si muti anche la legge* (ad Haeb. VII. 12). In Roma si riscontravano tradizioni e abitudini altrettanto, se non forse più favorevoli: la grande metropoli dell'impero poteva chiamarsi città cosmopolita, città primate del mondo, che da lei dipendeva. Ivi fino dalle sue origini eravi un sacerdozio molteplice, un collegio di pontefici con a capo un *pontefice massimo*. Era dunque nata-fatta per diventare la sede della cattolica primazia: meglio assai vi era adatta della stessa Gerusalemme, in quanto questa era dominata da idee esclusiviste; mentre il vecchio municipalismo era spento in Roma, e non era lon-

tano il tempo in cui la famosa cittadinanza romana, di già partecipata a tante colonie, sarebbe comune ad ogni cittadino del vasto impero.

Fu per questo che ci trattenemmo a discorrere delle naturali disposizioni in che le genti latine, educate da Roma, si trovavano per accogliere cotesta primaziale istituzione, mentre abitudini e tradizioni opposte vedemmo essere negli altri popoli conosciuti; e più specialmente fra le due famiglie circostanti, la greca e la germanica.

Ma se tutto questo è indubitato, non è meno certo altresì che si correva pericolo di vedere alterata la divina istituzione infiltrandovisi, per influsso di circostanze, molti di questi elementi umani, che, sì, ne agevolavano lo svolgimento, ma non sono opera di Cristo come fondatore del Primato.

E vedemmo infatti di che guisa le tradizioni e gli esempi di Roma antica, di questa legislatrice civile del mondo, influirono potentemente sulla parte esteriore e pratica di questa cattolica Primazia. Nel governo come nella legislazione potemmo vedere la Chiesa, specialmente latina, passare per tutte quelle fasi, che già erano state traversate dalla prisca Roma da Romolo a Giustiniano, e giù fino a Leone sopranomato *il Sapiente*, di cui ricordammo le *Novelle Costituzioni*. È un gran fatto cotesto, che tutto siasi ripetuto nello svolgimento dei due diritti, dir si potrebbe fino all' identità anche del tempo, nei diversi periodi che ricorsero.

Questo fatto è della maggiore importanza, perchè costituisce il perno di ogni divisione che si è operata nella Chiesa di Cristo. Gli occidentali che, direbbe un frenologo, avevano il lor cervello in Roma, facilmente e per naturale disposizione accoglierebbero tutto, non esclusi gli apocrifi documenti, che renderebbero, a così dire, giuridica per loro l' infiltrazione della parte umana nell' istituzione divina. Tutto al contrario erano le disposizioni degli animi, avvalorate da opposte tradizioni, presso gli altri popoli, specialmente greci e germanici. È inutile di negarlo, o di farsi delle illusioni: anche oggidì questa è l' intima causa delle discordie che commovono e scindono la cristianità. Nè a tanto male vi ha rimedio, se non questo uno: che ponendo studio a sceverare quanto di umano per forza di circostanze si è introdotto nella divina istituzione, nulla si voglia imporre al di là di quanto è opera di Cristo, abbandonando per amore di pace, e per ispirito di carità qualunque modalità accidentale, sebbene non fosse aliena dalla istituzione in sè. Allora sarà vero che si vuole seriamente l' unione delle sparse e dilacerate membra della cristianità: allora potrà dirsi con verità di esercitare un potere dato da Dio, ma in edificazione, non

Digitized by Google

in distruzione. Finchè nulla si vorrà cedere, non diciamo del divino, che non si deve nè si può, ma dell' umano; finchè si vorrà essere irremovibili negli accessorii, e senza cui sta la cosa, come bisogna esserlo nella sostanza, la pace sarà impossibile.

Noi assistiamo, in Germania specialmente, ad uno spettacolo il più affliggente: gli uomini più eminenti per dottrina, fino a ieri propugnacoli della più rigida ortodossia, li vediamo impegnati in una lotta acerba e fatale per tutti; ma onde cotanta sventura per la Chiesa di Dio? A torto o a ragione, che qui non cale, essi nei decreti vaticani non veggono che un supremo conato di imporre come di istituzione divina anche la parte umana, che per effetto del tempo si è congiunta a quella prima: per loro, cotesti decreti non sono che uno sforzo titanico e inteso unicamente ad imporre come domma un cesarismo religioso non punto dissimile dal più assoluto e assorbente cesarismo politico. Indarno i loro Vescovi hanno usato delle censure, e così tentato di vincere colle penalità ecclesiastiche la loro resistenza. Bisognava far loro vedere che realmente i decreti vaticani non mutano nulla nella divina costituzione della Chiesa; che per essi non è alterata l'origine divina dell' Episcopato, nè la potestà ordinaria dei Vescovi nelle loro diocesi; che insomma l' autorità soave ed evangelica del Primate non è mutata in dominazione o signoria o che altro di assoluto e dispotico, siccome loro ne pare.

In verità là è cosa stranissima questa lotta a cui assistiamo. Nè il Döllinger, nè il Friedrisch, nè lo Schulte, nè il Reusch o chiunque altro di quella schiera di uomini dottissimi, che timoneggiano quella tenace opposizione, impugnano l' autorità del Primate. Una volta dunque che veramente fossero capacitati che gli atti della Sinodo vaticana nulla, proprio nulla, hanno mutato dell' estensione di questa autorità; che nulla di nuovo siasi introdotto nella Chiesa, come il Papa ha detto in un recente suo Breve ai Vescovi della Svizzera, essi ritornerebbero quello che erano. Indarno però lo si pretenderà da loro, finchè amorevolmente non sieno fatti capaci di questo. I loro Vescovi, che in Roma avevano principalmente rappresentata l' opposizione, hanno un bel dire, e firmare adesioni, e pubblicare pastorali: se con altri libri non distruggeranno quanto avevano detto in contrario, invano si sforzeranno di estinguere l' incendio.

Piace dirne il perchè. Sia bene, sia male, il fatto è come soggiungiamo, e i fatti son quelli che sono. La Germania in queste materie è dominata, diremmo irresistibilmente, da quella forma di studii, che si appellano scuola storica. Le osservazioni, i confronti, i paral-

lelismi che abbiamo superiormente e con brevità esposti, i dotti tedeschi li conoscono quanto noi, più di noi, e ne sono profondamente impressionati. La pnbblicazione del *Janus* (diciamo un fatto e non altro) fu un prodotto di quella scuola e della profonda impressione, che tali studi esercitano su quegli animi meditabondi. Sotto questa specie di incubo (ci si consenta la frase) essi negli impugnati decreti non veggono se non l'applicazione diretta di apocrifi documenti, che appunto caratterizzano e sono i punti salienti degli storici ricorsi avvenuti nello svolgimento dell'esercizio della primaziale autorità. I dotti alemanni, qnesta è la persuasione nostra, si esagerarono queste paure, cotesto spettro che li commove. Ma gli animi loro vi erano predisposti e sarebbe da veri ignoranti il meravigliarsi di quanto è successo fra loro e di loro. Tutto questo si poteva, anzi si doveva prevedere, perchè essendo in azione una causa era da uomini esperti riconoscere l'effetto, che ne verrebbe. Ossia che si differissero le decisioni, o che si formulassero esenti da ogni equivoco, e con un'impronta quale si richiedeva dalla gravità delle circostanze, che d'ogni intorno si presentavano minacciose, egli è certo che il fatale turbamento si poteva e si doveva evitare.

Ora che il fatto è dolorosamente compiuto non rimane che di cercare il mezzo onde rimediare al male che più si aggrava giorno per giorno, stndiandosi di apportarvi qualche farmaco salutare. Il quale però, desideriamo che si comprenda, non istà nelle censure ecclesiastiche, dalle quali non è da aspettarsi che sempre maggiore recrudescenza. Il rimedio non è possibile, se non ricalcando la via, che ha condotto colà dove si è arrivato: le condizioni della scienza germanica avvisavano del pericolo, e sono la vera causa di quanto è accaduto: non vi è dunque altro mezzo che illuminare quegli uomini, che pur sono di gran mente e cuore; e questo deve essere l'ufficio, l'impegno assiduo di quell'eminente Episcopato. Smetta i rigori già constatati inutili, venga a pacata e caritatevole discussione cogli oppositori, e potrà sperare di estinguere l'incendio che arde: in ogni altro modo, questo è l'umile avviso nostro, non si farà che incrudire la sanguinante e già profonda ferita.

Ma basti, e ritorniamo al nostro assunto, che è di formarci possibilmente un'idea chiara e distinta della cattolica Primazia sceverando l'umano dal divino, questo conservando inalterato, e quello modificando a seconda dei tempi e delle circostanze.

Intorno a ciò va prima notato che il Primate cattolico egli stesso, innanzi tutto, si intitola *Episcopus, servus servorum Dei* (Vescovo,

Digitized by Google

Servo dei servi di Dio). Tale dicendosi egli stesso, conviene dunque riguardare cotesto concetto come fondamentale. Cominciamo dalla etimologia. La parola *Episcopus* viene dal greco, ed equivale alla nostra italiana *ispettore*, che a volta sua viene dal latino *inspector*: questa voce latina poi, se la si deduca dal verbo *inspectare* disegna una persona che *guarda attentamente*, e se dal verbo *inspicere* una che *guarda dentro le cose*, che *le esamina*.

E questo è l' ufficio primo di ogni Vescovo, cioè esercitare con la carità ineffabile di Gesù una continua e vigilante ispezione sulla Chiesa, nella quale fu ciascuno posto dallo Spirito Santo onde reggerla.

Perchè, ove l' esercizio pratico di questo ministero non fosse determinato con ordine sapiente, si finirebbe nell' anarchia, uopo è che ciascuno circoscriva per modo l' ufficio proprio a luoghi e tempi e persone, che non ne vengano i conflitti per soverchio di zelo, o il rilassamento per manco di vigilanza. È perciò che nella successione dei tempi tutto venne determinato sia per luoghi come per le persone. L' ispezione si esercita dentro i confini, che per legge sono stabiliti in ordine ad ogni Vescovo, e su quelli che appartengono alla Chiesa nella quale è posto Vescovo, e quindi hanno dipendenza religiosa da lui.

Questo ufficio di ispettore l' esercita dunque immediatamente ogni Vescovo nella propria *diocesi* (altra voce greca che significa *amministrazione*) e su coloro dei fedeli, che sono della diocesi. Ben a ragione i canoni vietano e vogliono sia punito il Vescovo, che volesse entrare nella diocesi altrui ad esercitare l' ufficio suo: se ciò non fosse, tutto andrebbe in dissoluzione per il fuoco della discordia.

Ma il Vescovo non cessa di essere uomo, e può mancare al suo dovere con pregiudizio gravissimo delle anime da Cristo redente. Vi può mancare per negligenza, e occorre vi sia chi lo ecciti a zelo sapiente; può mancare per eccesso di zelo, e uopo è che vi sia chi ne moderi l' intemperanza. A chi dunque spetterà l' ispezione sui Vescovi, per conoscere se essi facciano il dover loro, o se mai trasmodassero? Chi li sospingerà se pigri, o li modererà se eccessivi?

I canoni hanno provveduto. Vi è la *provincia ecclesiastica*, consistente in questo, che fra un certo numero di Vescovi ve n' ha uno, che ha nome di Metropolita o Arcivescovo (primo Vescovo) al quale spetta appunto la vigilanza sugli altri, e in caso, serbato il modo prescritto dai canoni, provvede a che ogni Vescovo dipendente compia regolarmente il debito suo. Non è lui che debba agire immediatamente, ma deve obbligare il renitente a compiere normalmente l' ufficio suo. Solamente allorchè ogni altro mezzo sia esaurito, e nell' adunanza dei

Vescovi dipendenti (Concilio provinciale) questo sia riconosciuto necessario o conveniente, può il metropolita eseguire lui l'ispezione *(visita pastorale)* nella diocesi del colpevole dipendente (suffraganeo).

Ma ancora i Metropoliti sono uomini, e possono essi medesimi venir meno al proprio dovere: quindi il bisogno di chi sia ispettore anche a loro riguardo, come dessi lo sono in ordine ai suffraganei. Ancora qui i Canoni hanno provveduto, perchè adesso ancora si hanno i *Patriarchi*, i quali tengono l'uffizio di ispezione su molti dei metropoliti, quelli cioè che sono dentro i confini della loro giurisdizione, detta *patriarchia*. In altri tempi vi fu un grado episcopale intermedio fra il Metropolita e il Patriarca, denominato dai *Primati nazionali;* ma ora non sono più, meno forse che nel regno di Ungheria, che ha ancora un primate, e non di puro nome, sebbene non abbia tutte quelle attribuzioni che una volta erano ordinarie dei primati nazionali.

Il Patriarca, a sua volta, come il Metropolita, non procede ad arbitrio: i Canoni, che sono le leggi della società religiosa cattolica, stabiliscono essi i modi di agire all'uopo, e sebbene ai dì nostri non si abbiano più questi esempi, tuttavia in altre età non fu rado vedere i Concili, particolari sì, ma numerosi perchè di tutti i Vescovi di una nazione, se era caso di primati, e di tutti quelli della patriarchia, se fosse convocante il Patriarca. Sono i Concili che nell'Africa specialmente si dissero *plenari,* quando constarono di tutti i Vescovi dipendenti da quello di Cartagine, primate dell'Africa romana.

Cinque furono i patriarchi detti maggiori, residenti a Roma, Alessandria, Gerosolima, Antiochia, Costantinopoli, dacchè questa città fu la seconda Roma; altri si dissero patriarchi minori, come il Vescovo di Lisbona, quello di Venezia, e alcuni altri in Oriente, che sono a capo di alcune nazionalità etnografiche, siccome gli Armeni, i Maroniti e si vada dicendo.

Ma questi ancora sono uomini, e non era difficile, come la storia ancora lo dimostra, che fra questi se ne trovasse alcuno postergante il dover suo o per rilassatezza o per ambizione invaditrice. Nulla dunque di più naturale che siavi uno su tutti, che vigili anche sopra di loro, e prevenga la decadenza sociale per colpa di questi alti dignitari. Vedemmo che la ragione e la rivelazione in ciò convengono pienamente, che in ogni bene ordinata società vi sia per istituzione fondamentale, chi vi imprima l'unità, chi sia centro congiungitore di tutte le sue parti, e di là parta l'impulso che ne conservi equabile il movimento vitale. Vedemmo che nella società religiosa cattolica una tale istituzione costituisce la Primazia di giurisdizione, in virtù della quale chi

Digitized by Google

n' è investito deve esercitare una generale ispezione su tutta la Chiesa rappresentata nell' episcopato; cosicchè a dirla con forma prettamente italiana vi fosse un ispettore *(Vescovo)* di tutti gli ispettori *(Vescovi)* il quale nella sua sollecitudine universale prevenisse o i rilassamenti o le invasioni, che sono causa inevitabile di discordie.

Questa profonda idea sociale, che si applica a qualunque consorzio umano, si rivela in molti luoghi delle Scritture in un modo il più evidente. Ce l' apprese il divino Maestro in S. Matteo (XII, 25) quando disse ai Farisei (nome che appunto significa *separati, divisi dagli altri*). « Qualunque regno diviso in contrarii partiti, sarà devastato; » e qualunque città o famiglia divisa in contrarii partiti non sussi- » sterà ». Ce lo apprese quando nella sublime preghiera che volse al- l' eterno suo Padre *(Jo. XVI)* così parlò: « Padre Santo, custodisci » nel nome tuo quelli che hai a me consegnati, affinchè sieno una » cosa sola come noi *(v. 11)*.... Nè prego solo per questi, *ma anche* » *per coloro, i quali per la loro parola crederanno in me:* Che » sieno tutti una sola cosa, come tu sei in me, o Padre, e io in te; » che sieno anch' essi una sola cosa in noi; onde creda il mondo che » tu mi hai mandato. E la gloria, che tu desti a me, la ho io data » ad essi: affinchè siano una sola cosa, come una sola cosa siam noi. » Io in essi e tu in me; *affinchè sieno consumati nell' unità* ». (v. 21-23). E se mai potesse rimanere alcun dubbio, questo viene tolto di mezzo dall' Apostolo Paolo nella prima ai Corinti *(Cap. XII)*, le cui parole furono di già riportate. Quella similitudine del corpo umano, quell' universale armonia delle membra col capo, *affinchè non siavi scisma nel corpo*, sono riprova più che evidente di questa verità. E sono riconfermate di nuovo nella lettera agli Efesini (IV). « Vi » scongiuro.... che camminiate in maniera convenevole alla vocazione » a cui siete stati chiamati.... solleciti di conservare l' *unità* dello » spirito mediante il vincolo della pace. *Un solo corpo, un solo spi-* » *rito*, come siete stati chiamati ad una sola speranza della vostra » vocazione. *Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un* » *solo Dio e padre di tutti*.... Ed egli altri costituì Apostoli, altri » profeti, altri evangelisti, altri pastori e dottori per il perfeziona- » mento (adunamento) dei santi, pel lavorio del ministero, *per la* » *edificazione del corpo di Cristo:* fino a tanto che ci riuniamo tutti, » per l' unità della fede e della cognizione del Figliuolo di Dio, in » un uomo perfetto,... e seguendo la verità nella carità, andiam cre- » scendo in lui che è il capo (cioè) Cristo, da cui *il corpo è compa-* » *ginato e commesso* PER VIA DI TUTTE LE GIUNTURE DI COMUNICAZIONE

» IN VIRTÙ DELLA PROPORZIONATA OPERAZIONE SOPRA DI CIASCUN MEM-
» BRO ». E ai Colossesi (III. 14-15): « Sopra tutte le cose conservate la
» carità, la quale è il vincolo della perfezione; e la pace di Dio trionfi
» nei vostri cuori, *alla quale siete anche stati chiamati per (fare)*
» *un sol corpo* ».

La gerarchia e l' alto suo fine non si potrebbero significare in modo più chiaro e patente. Tutto è costituito ordinatamente da Cristo nella sua Chiesa, perchè vi sia unità: *unità di spirito e unità di corpo.* L' unità di spirito è certamente mantenuta da Cristo, capo supremo, invisibile ora per noi, mediante la sua carità; ma come si manterrebbe l' *unità di corpo* senza salire fino all' unità suprema del ministero gerarchico? Ovunque nel Vangelo e in tutti i libri scritturali la nuova società dei credenti in Cristo è chiamata il *regno suo:* esso ha dichiarato che questo regno non è da questo mondo, non è di qui; che è *regno de' cieli, regno di Dio* (non adduciamo le citazioni, perchè sommerebbero a qualche centinaio); ma come potrebbe dirsi regno senza l' unità suprema mantenuta per una sociale istituzione, che faccia visibilmente, nell' ordine esteriore sociale, quello che è compiuto da Cristo nell' ordine spirituale, interiore, invisibile? Noi dobbiamo confessarlo candidamente: per non accettare questa istituzione che dà forma di *regno* alla Chiesa di Cristo, non solo dovremmo rinunziare alla fede, ma alla stessa ragione umana, a quel bricciolo qualunque di scienza, resa in noi di evidenza intuitiva per quel po' di studio, che abbiamo fatto nelle materie sociali. Quanto a noi, lo diremo chiaramente, ci riesce almeno altrettanto incomprensibile una società sapientemente ordinata, ma senza un potere sociale supremo, quanto (ci si consenta la frase) è incomprensibile il mistero della Trinità. Si incarni pure cotesto potere in una dinastia ereditaria, o in un capo elettivo a vita, come i dogi di Venezia, od a tempo come il presidente dell' Unione americana; sia pure ad anno, o materialmente concretizzato in più di una persona come i consoli in Roma: checchè ne sia, sarà pur sempre vero che il potere regio, o la presidenza, o il consolato è supremo nel suo ordine ed è *uno.* Roma antica, durante la Repubblica, mentre sembrò essere un' eccezione, ne fu la più solenne riconferma. I suoi grandi poteri sociali furono *il Consolato, la Pretura, il Pontificato massimo, la Censura:* erano tante unità per quanto le persone potessero essere plurali di numero: unità di governo nel consolato; unità di potere giudiziario nella pretura; unità religiosa nel pontificato massimo; unità di conservazione morale nella censura. Vi era una materiale disgiunzione, è vero, e questa sepa-

razione materiale di un concetto che moralmente forma l'unità sociale, poteva tornare pericolosa, e sovente lo fu; ma come allora si occorreva al pericolo? Col *dittatore*, che poi era l'eccesso dell'unitarismo. Il borioso, ma qui ignorante classicismo, può andar tronfio di questo suo ideale di repubblica: però il filosofo della storia ride e compiange ad un tempo cotesti illusi. Bruto e Collatino scindevano l'unità ideale, ma dalle istituzioni per loro nate germogliano le dittature, che sì, *furono a tempo*, come scrisse Tacito negli annali, ed elettive, ma nol sarebbero sempre: quei famosi fondatori della repubblica erano i progenitori di Silla e di Cesare, come Bruto e Cassio, più ancora ignoranti della scienza sociale, spianavano la via del trono ad Augusto.

L'impero ci rappresenta il più sbrigliato dispotismo, e sovente una feroce tirannide; ma questa era la conseguenza logica del periodo repubblicano, durante il quale l'unità istituzionale, praticamente scissa, dischiuse la porta alle ambizioni personali, che fanno capo inevitabilmente alla signoria assoluta e spesso odiosa di un solo, quando il popolo, stracco ognuno per le discordie, sciaguratamente è maturo per un dispotismo sempre fatale.

Coloro che lamentano la forma imperatoria nella cattolica primazia, e l'ispezione pastorale tramutata in maniera dittatoriale, e per questo o se ne divisero o perdurano nella separazione, non si avveggono di aggirarsi in una petizione di principio. Si fu precisamente la negazione o lo sconoscimento di un centro istituzionale supremo, che di certa guisa ripetè la vicenda politica di Roma antica in seno alla cristianità. Non neghiamo che la Primazia sia divenuta esteriormente dittatura; ma questo fu conseguenza, deplorabile sì, ma conseguenza della istituzione sconosciuta nella sua essenza. Bisogna cessare la causa, se vuolsi cessato l'effetto. Ecco a un di presso il resto dell'argomento che dobbiamo svolgere nel presente trattato.

Digitized by Google

Art. 2.

La Primazia non può ledere l' istituzione divina dell' Episcopato.

Nell' articolo precedente fu posto in luce l' ufficio di ispezione (episcopato) che per ragione della cattolica primazia il Pontefice tiene sull' Ordine intero di cui è primo, e quindi su tutta la Chiesa. In cotal senso egli è veramente *episcopus episcoporum*, tutti essendo sottoposti al suo ispettorato, o come dicono, alla cura e sollecitudine che gli incombe per tutte le Chiese.

Gravi opposizioni si fanno, e in prima si chiederà quale dunque si rimanga l' autorità del residuale episcopato. La celebre denominazione di *Ordinarius Ordinariorum* data al Primate cattolico tornò sempre indigesta a moltissimi, ed è ora principale cagione delle lotte che sono insorte ardenti e fatali. È dunque doveroso ufficio di ricercare con calma, e con animo deliberato a respingere ogni esagerazione che poi è alterazione della verità, quanto le menti commosse vi annettano di erroneo e quanto sia vero.

Il successore di Pietro fa le veci di Cristo qui sulla terra per il governo della Chiesa, e ciò al grande scopo di conservarne l' unità, così visibile mediante la gerarchia, come spirituale colla integrità della fede e dottrina. Egli però non è Cristo: la sua autorità viene da un mandato, legittimo sì, ma i cui limiti non possono da lui sorpassarsi.

Una prima limitazione sta dunque in questo, che il Primate cattolico nell' esercizio della sua carica non disconosca nè infirmi di guisa alcuna l' origine divina e la conseguente autorità da Cristo data ad ogni Vescovo; imperocchè tutti sono successori degli Apostoli, ai quali pure fu detto: « In verità vi dico: Tutto quello che legherete sulla » terra, sarà legato anche nel cielo: e tutto quello che scioglierete » sulla terra sarà sciolto anche nel cielo ». *(Matt. XVIII, 18)*. Nessuno, a meno che non sia affatto estraneo agli studii sacri, o preoccupato da false prevenzioni, negherà certamente che a Pietro sia stata data in un modo particolare la facoltà di sciogliere e di legare; ma di fronte a parole così manifeste nessuno ancora negherà che sia stata conferita agli altri Apostoli e in loro a tutti i Vescovi, che ne sono i successori, e lo saranno fino alla consumazione dei secoli.

Ma questo non è tutto: urge di porre ogni attenzione all' ordine storico e ad un tempo giuridico, serbato dal divino Maestro nella colla-

Digitized by Google

zione della potestà di sciogliere e di legare. È al capo XVI di Matteo, che si narra il conferimento di essa potestà fatta a Pietro, poichè esso ebbe emessa la celebre confessione: *Tu se' Cristo, il Figliuolo di Dio vivo* (v. 16). Per questa confessione Gesù lo chiama *beato*, affermando che *non la carne o il sangue glielo ha rivelato, ma il Padre che sta ne' cieli:* e parimenti per questa confessione di una fede cotanto viva così prosegue Gesù (v. 18-19): « E io dico a te, che tu sei Pietro e sopra » questa pietra io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell' inferno non » la potranno vincere. E a te io darò le chiavi del regno dei cieli: » e qualunque cosa tu avrai legata sopra la terra, sarà legata anche » ne' cieli: e qualunque cosa avrai sciolta sopra la terra, sarà sciolta » anche ne' cieli ».

Continua poi il Vangelista narrando come Gesù comandò ai discepoli di nulla manifestare per allora; ma però da quell' epoca esso principiò a parlare della sua andata e della fine che lo attendeva in Gerosolima. Pietro, racconta quindi l' Evangelista, lo prese in disparte e volle persuaderlo a non andarvi; ma Gesù lo riprende e lo chiama Satana (tentatore) *perchè non ha la saggezza di Dio, ma quella degli uomini.* Pietro dunque ha ricevuto il divino mandato, ma non cessa di essere uomo, esposto ad errare, male intendendo i disegni di Dio.

Prosegue l' Evangelista Matteo raccontando come, *sei giorni dopo,* Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni, e andò su di un' alta montagna dove fu fatta la trasfigurazione: ma di nuovo comanda loro di serbare il secreto. Tornato poscia dove erano le turbe, e operata la guarigione del demoniaco, che i discepoli non avevano potuto ottenere, si reca cogli Apostoli a Cafarnaum in casa di Pietro: è là che paga il tributo, avendo mandato quel suo primo Apostolo a pescare il pesce, nel cui ventre si troverebbero le quattro dramme, due per tassa di capitazione di Gesù e due per quella di Pietro.

Dopo ciò continua il narratore evangelico, nel capo XVIII, a farci sapere come *nel tempo stesso i discepoli si appressarono a Gesù e gli dissero:* CHI È MAI IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DE' CIELI? Eccoci da capo colle meschine ambizioncelle; ma Gesù risponde coll' esempio di un fanciullo, che egli chiama e pone in mezzo agli interroganti, e li ammonisce che l' ingresso nel regno de' cieli non è sperabile, se non umiliandosi come pargoli, e avendo sollecitudine per queste piante tenerelle, nelle quali si deve ravvisare lui istesso. Guai se alcuno darà loro scandalo! guai se si disprezzi alcun simile nostro! *Il Figliuolo dell' uomo è venuto per salvare quello che si era perduto.* E qui soggiunse la soave parabola del buon pastore, che perduta un' agnella

non si dà pace, ma lascia le altre e va in cerca della smarrita, che rinvenuta raccoglie amorevole, ben più lieto del ritrovamento di questa, che non delle altre non ismarrite. Ammonisce quindi sulla correzione fraterna, che sarà fatta prima in secreto, poi unendosi a due o tre persone prudenti: solamente quando il traviato perduri riottoso, se ne farà parola alla Chiesa: che se poi nè anche questa egli ascolterà, allora si abbia *come per gentile e pubblicano.*

È a questo punto che viene conferita a tutti gli Apostoli la facoltà di sciogliere e di legare colle parole qua sopra riferite, e dà loro sigurtà che: *dove due o tre persone sono congregate nel mio nome qui sono in mezzo di loro* (v. 20).

Pietro allora dimanda per quante volte debbasi perdonare, se per sette volte; ma Gesù colla frase orientale *non sette, ma sette volte sette* gli fa capire che devesi perdonar sempre; e quindi soggiunge (v. 23): *Perchè il regno de' cieli si assomiglia ad un re, che volle fare i conti co' suoi servi:* e narra la famosa parabola del servo debitore, che implorando pietà ottiene la rimissione del debito, ma poi esso nega pietà ad un suo piccolo debitore; laonde il padrone lo condanna, e lo imprigiona: *Nella stessa guisa farà con voi il mio Padre celeste, se di cuore non perdonerete ciascuno al proprio fratello.*

Questa accurata esposizione evangelica ha un significato il più importante. Se Gesù avesse conferita la potestà di sciogliere e di legare prima agli Apostoli, e poi dopo la più speciale a Pietro, si avrebbe potuto anche intravedere quasi una revoca di quella prima. Ma esso opera contrariamente: prima conferisce a Pietro il mandato speciale, poi dopo si piace di fare altrettanto cogli Apostoli. L'autorità di sciogliere e di legare, che nel biblico linguaggio è l'effettiva espressione della legittima potestà di Ordine e di Giurisdizione, è dunque conferita da Cristo immediatamente agli Apostoli tutti, e in essi ai successori loro. Ecco una istituzione che nessuno al mondo può toccare: l'episcopato e ogni suo potere vengono da Cristo ugualmente che la primazia di Pietro e de' suoi successori: l'uno e l'altra sono una potestà che viene da Dio, e quindi, giusta la dottrina di S. Paolo, è ordinata; cioè disposta in modo che nè il potere dell'episcopato leda quello speciale del primato, nè questo intacchi l'istituzione non altrimenti divina dell'episcopato. Quante volte adunque il Primate infirmasse l'autorità divina dell'Episcopato, esso opera illecitamente e va fuori, anzi contro il mandato ricevuto da Cristo: parimenti se l'Episcopato volesse infirmare la primazia, si fa reo di abusato potere, diventa colpevole, e gli atti suoi non possono sortire effetto legittimo.

Digitized by Google

Perchè poi ancora il primate cattolico non invanisse dell' alta sua dignità, avviene un fatto, intermedio fra i due conferimenti della potestà di Ordine e di Giurisdizione, ben atto ad ammaestrarlo. Pietro, costituito già pietra fondamentale della Chiesa, poichè ode Gesù narrare la tragica fine che lo attende, tenero come è del Maestro, lo vuole dissuadere dal recarsi a Gerosolima. È l' esempio più luminoso di uno zelo ardente pari all' affetto immenso che ha pel Maestro; ma che ne raccoglie il primo Apostolo? Acerbi rimproveri, ed è chiamato *Satana* a dirittura, *perchè non ha la saggezza di Dio, ma quella degli uomini.* Sono gravi e ad un tempo tremende queste parole di Cristo, e chiunque siasi il Successore di Pietro, deve ben temere e tremare leggendole, e rimeditandole. Pietro non vorrebbe che Gesù incontrasse la dolorosa passione: umanamente parlando se gli dovrebbe ogni lode: non è ciò naturale in chi ama? Eppure Gesù lo chiama *Satana*, e *privo della saggezza di Dio*, solamente informato *a quella degli uomini.* Il capo degli Apostoli si affannava per la vita medesima di Gesù, che era ben sacra e più preziosa di tutte le cose di questo mondo; ma Cristo lo chiama Satana!! Ahimè! Che pensare dunque di tutto il rumore, e dell' incessante gridìo, che rintrona da ogni parte gli orecchi, perchè non la vita immacolata e preziosissima di Gesù, ma caduche e miserabili cose ha perdute il suo Vicario? Che somiglianza fra la crocifissione di Cristo e un miserabile regno di questo mondo? E se Pietro, che per amore a Gesù non voleva vederlo finire in modo sì tragico, fu rimproverato così acerbamente, e detto financo *Satana*, che dire o pensare di questi sciagurati gridatori, che commovono il mondo per pochi palmi di terra? Dopo il crudo rimprovero fatto a Pietro, Gesù rivolto a tutti i discepoli pronunziò queste gravi parole, che sono un' ammonizione e una condanna ad un tempo, e ben severa. » Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, dia di mano alla » sua croce e mi segua. Imperocchè, chi vorrà salvare l' anima sua, » la perderà: e chi perderà l' anima sua per amor mio, la troverà: » imperocchè che giova all' uomo di guadagnare tutto il mondo, se » perda l' anima? o che darà l' uomo in cambio dell' anima sua? »

Così Gesù Cristo personalmente chiudeva quel gravissimo episodio, nel quale sono tanti, utili e sapientissimi ammaestramenti! Ebbene, dinanzi a questi fatti divini e alle parole di Cristo medesimo, che dire o pensare di una fazione carnale ed ipocrita, la quale sommove il mondo per materiali interessi, che mai non potranno, nemmeno a distanza incommensurabile, paragonarsi colla vita e persona sacrosanta di Cristo? Eppure mentre Gesù diede del Satana al suo Pietro, perchè

si mostrava sollecito della sua vita, questi adulteratori dell' Evangelo, sedicenti cattolici, chiamano empio, eretico, scomunicato chiunque non si adatti con loro a misconoscere i sublimi e santi insegnamenti di Cristo!...

E non è solamente per queste umane miserie che ti ricolmano di improperi. Guai se alcuno osi fare una considerazione, intesa non a menomare l' autorità divina del Primate, ma ad impedire che, per servire a fini e passioni umane, si alterassè mai la soave e santa idea della cattolica primazia! Allora non si conosce più nè termine, nè misura. Ma già di costoro Gesù ha pronunziata la solenne sentenza, quando così rispose ai loro patriarchi, i quali gli avevano diretta la dimanda (Marc. VII, 5) *per qual motivo i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, e mangiano senza lavarsi le mani?* A cui Gesù così fece solenne e giusta quanto acerba risposta: « A ragione Isaia profetò di voi, ipocriti, come sta scritto: » Questo popolo mi onora colle labbra, ma il cuor loro è lungi da » me. Inutilmente poi mi onorano *insegnando dottrine e comanda-* » *menti d' uomini.* Imperocchè trascurati i comandamenti di Dio, » *siete tenaci delle tradizioni degli uomini,* dei lavamenti degli or- » ciuoli e dei bicchieri: e molte altre cose voi fate simili a queste. » E diceva loro: *Voi benissimo distruggete i comandamenti di Dio* » *per osservare la vostra tradizione....* VIOLANDO LA PAROLA DI DIO » PER LA VOSTRA TRADIZIONE **inventata da voi** ». È ben chiaro o messeri?

Ma torniamo all' assunto. È dunque evidente che per istituzione divina l' ispettorato della Primazia non può in niun caso essere mai a pregiudizio della potestà divina da Cristo medesimo conferita ai fratelli nell' episcopato. Quando perciò alcuno messo a compiere l' ufficio di primate, pretendesse di attentare alla divina istituzione dei Vescovi *posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio* (*Atti* XX, 28) quegli non sarebbe più il mandatario di Cristo, ma sconoscerebbe la fede cattolica, e si farebbe indegno dell' alta funzione che esercita. Qualunque decisione perciò sia pronunziata sulla natura e sulla estensione del potere primaziale, essa va intesa sempre sottordinata, come condizione *sine qua non,* a che non alteri o menomi in niuna guisa quanto vi ha di divino nell' istituzione dell' episcopato.

Non è senza compiacimento che vediamo, almeno teoreticamente, professarsi questa dottrina dai medesimi successori di Pietro, i quali da omai quattordici secoli non iscrivono lettera senzachè al titolo di Vescovo, che loro compete nel modo che abbiamo detto, cioè con ufficio

di ispezionare tutta la Chiesa, aggiungono queste significanti parole: *Servo dei servi di Dio.*

L'importanza del fatto richiede qualche considerazione. Giovanni, detto *il digiunatore*, patriarca di Costantinopoli, aveva assunto il titolo di *Vescovo ecumenico*, ossia universale. S. Pelagio II e S. Gregorio Magno furono solleciti di resistere a questa smodata ambizione del costantinopolitano. Nel quarto Concilio ecumenico (il Calcedonense) si era riconosciuto che questo titolo conviene al Vescovo dell'antica Roma, successore di Pietro: ma *nessuno de' miei antecessori*, scrive Gregorio Magno nella lettera ad Eulogio ed Anastagio, *consentì mai di essere chiamato con questa* VOCE PROFANA. (Lib. IV Epist. 16): e nella 58 così parla allo stesso Giovanni, dopo di avere accennato all'atto gravissimo di superbia che sarebbe questa fastosa denominazione: « Certamente l'Apostolo Pietro è il membro » primo della Chiesa universale: Paolo, Andrea, Giovanni, che sono » altro, se non capi di plebi singolari? E tuttavia sotto di un sol » capo tutti sono membri della Chiesa.... La Santità vostra poi conosca » quanto in sè si rigonfi quegli che ha smania di essere chiamato » con tal nome, col quale nessuno *che fu veramente santo* presunse » mai di chiamarsi. Forsechè, siccome sa la vostra Fraternità, dal » venerabile Concilio Calcedonense non furono chiamati Universali, » per onore offerto, i Vescovi di questa Sede Apostolica? Pur tut- » tavia nessuno mai volle essere chiamato con tal titolo, nessuno » si arrogò *questo nome temerario;* affinchè, ove si arrogasse il » vanto di singolarità nel grado del Pontificato, non sembrasse di- » niegarla a tutti i Fratelli ».

Le quali ultime parole sono ben gravi, sebbene d'ordinario non riflettute. S. Gregorio, il più grande dei Papi succeduti a S. Pietro, conosceva bene che l'universalità reale è propria dell'*episcopato uno*, cioè dell'Ordine intero dei Vescovi uniti al Primate sul fondamento dell'istituzione divina: egli sapeva e professava che il Vescovo di Roma era il *primo*, ma *non il solo*. Che l'alto suo ministero comprendeva l'ispettorato sui fratelli che deviassero, e lo esercitava appunto allora col secondo dei Patriarchi; ma riprovava l'assunzione di questo titolo (che egli chiama *profano*, e germoglio della secreta superbia) *affinchè arrogandosi il successore di Pietro questo vanto di singolarità, non paresse diniegarla ai Fratelli*, cioè agli altri Vescovi, che tutti assieme col primate costituiscono l'unità e l'universalità reale dell'Episcopato. A ragione egli temeva di ledere la

divina istituzione ponendo avanti cotesta pretesa, che accennava a dominazione fastosa, non a pastorale sollecitudine.

Ma le sue profonde convinzioni prendono luce di evidenza dalla lettera ad Eulogio patriarca di Alessandria. Questi in una sua epistola a Gregorio Magno lo aveva chiamato *Papa Universale:* ora Gregorio così risponde: « Il che prego la Santità Vostra a me carissima di » non fare mai più; perchè a voi è sottratto quello che si dà ad un » altro *al di là di quanto sia ragionevole.* Imperocchè io non cerco » di avvantaggiarmi colle parole (coi titoli) ma coi costumi. Nè stimo » esservi onore in ciò, in cui conosco che i miei Fratelli scapitano » nell'onor loro: conciossiachè l'onore per me è l'onoranza della » Chiesa Universale: onor mio si è la solida vigoria dei miei Fra- » telli. *Allora dunque io sono veramente onorato, quando il debito » onore non è ricusato ai singoli tutti.* Imperocchè se la Santità Vostra » me chiami Papa Universale, nega di essere ella ciò che confessa » me essere. Ma lungi da noi questa cosa: si respingano titoli che » gonfiano la vanità e trafiggono la carità ».

Ma non bastava alla grande anima di S. Gregorio predicare colla parola: esso prediligeva di predicare coll'esempio; e mentre l'infelice costantinopolitano ambiva il titolo fastoso di *ecumenico,* ossia *Patriarca Universale,* egli, Primate vero della Cattolicità, respinge questo nome fastoso, e si intitola invece *servo dei servi di Dio:* titolo veramente degno dei Vicarii di Gesù Cristo, che dichiarò di essere venuto per servire non per essere servito; per servire cioè colla sua divina carità e mansuetudine alla salute delle anime, non per essere servito, ossia riscuotere i falsi onori del fasto mondano, e come i signoreggiatori del mondo *farsi chiamare benefici, perchè imperano sugli uomini.* Non così *sarà di voi; ma chiunque vorrà tra di voi essere più grande, sarà vostro ministro: e chi tra di voi vorrà essere il primo,* SARÀ VOSTRO SERVO; SICCOME IL FIGLIUOLO DELL'UOMO NON È VENUTO PER ESSERE SERVITO, MA PER SERVIRE, E DARE LA SUA VITA IN REDENZIONE PER MOLTI (Mat. XX, 26-28).

Ma non deve dimenticarsi quanto quel massimo fra i successori di Pietro scriveva ad Eulogio nella menzionata lettera, e pone il colmo alla sublime umiltà di questo grande e santo Pontefice. Esso patriarca alessandrino, scrivendogli, aveva detto di avere già tralasciate certe orgogliose denominazioni, siccome Gregorio *aveva comandato, (sicut jussistis).* Ebbene il santo e dottissimo Papa risponde: « La quale » parola *comandamento,* ve ne prego, rimovetela dal mio orecchio: » perchè chi sono io? Chi siete voi? Imperocchè nel luogo voi mi siete

» Fratelli, nei costumi mi siete padri. *Non comandai adunque*, MA » MI STUDIAI DI INDICARE QUELLE COSE, CHE MI PARVERO UTILI ».

Dio immortale! Quanta distanza dai sentimenti dei tempi nostri, e da quelle deplorabili adulazioni che si spingono fino a proporre i troni d'oro! Quanta distanza dal Magno Gregorio, che respingeva con tanta e nobilissima umiltà questi titoli, e che li chiamava *profani*, a coloro che di continuo chiamano i successori suoi (tra i quali nessuno mai ne uguagliò i meriti) col nome profano di SIGNORI, e vorrebbero far credere quasi perduta la Chiesa di Cristo, perchè il Vicario suo non porta ancora il titolo di re! Ma Gregorio è santo, e, due soli eccettuati, sono tutti santi i sessantacinque suoi predecessori. L'eloquente statistica dei pontefici, la cui santità discomparve in ragione diretta del fasto mondano e della terrena signoria che si introdusse negli uomini collocati nell'augusta dignità, l'abbiamo data più volte: è a quella che noi ci appelliamo, e sfidiamo chiunque a smentirci o a convincerci in errore; se prima non osi porre in mezzo la falsa dottrina, che la santità vera ripugni o sconvenga a quelli che per consuetudine si sogliono chiamare *Santissimi*. È vero: ai tempi del Magno Gregorio vi era nella Chiesa una schiera di uomini dotti e santi che l'onoravano e reggevano, non eravi una società artificiosa, non fazione violenta, che la disonorasse dispoteggiando sovra di lei; ma noi, lo confessiamo apertamente, riconosciamo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, quella istituita da Gesù, non la Chiesa adulterata dagli uomini per farla servire alle loro passioni, adulterata da costoro, ai quali lo stesso vivente Pontefice (ed è tutto) ha dovuto dire che senza carità non si è cattolici.

Quale sia il concetto vero dei poteri sociali, e come si debbano considerare negli uomini, che ne sono investiti, lo abbiamo accennato superiormente (1). Qui dobbiamo aggiugnere, per amore di verità, che quel concetto lo abbiamo precipuamente desunto dalla dottrina e dal fatto del Magno Gregorio. L'uomo, dicemmo nel luogo citato, « quanto » più si eleva secondo il linguaggio comune, tanto più viene assu- » mendo larga ed onerosa responsabilità. Adunque l'uomo che ascende » fino al culmine dell'immensa piramide, sotto le parvenze di altis- » simo onore altro non è che *il gran servo* gallonato della società, » alla quale presiede come suo centro visibile ». Sì, aggiugneremo qui, il *servus servorum*, come Gregorio Magno professò con profonda sapienza e verità. Deh! si voglia capire una volta! La Primazia

(1) Pag. 64 del presente Volume.

cattolica è divina istituzione di Cristo: ma non è dominazione sui cleri, non è signoreggiamento sulla Chiesa da lui fondata. Essa è un grave e formidabile dovere, che viene assunto da quegli che ne viene insignito; ma dovere che non può compiersi altrimenti che con immensa carità: *carità paziente, benigna, benefica, non astiosa, non insolente, non vanitosa, non ambiziosa,* NON CUPIDA DEL PROPRIO INTERESSE, *non iraconda, non male pensante, non gaudente dell' ingiustizia, ma facente suo il godimento del godimento della verità (che) a tutto s' accomoda, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non viene mai meno.* Così Paolo Apostolo dice chiaramente (I Cor. XIII) dover essere la carità del pastore, e più quindi del *Primo dei pastori.* E ciò dice dopo aver dichiarato che a lui medesimo, prescelto Apostolo delle genti, nulla varrebbe *o parlar lingue di Angeli, o aver dono di profezia per intendere tutti i misteri e tutto lo scibile, o tanta fede da traslocar le montagne.* SE NON HO LA CARITÀ, SONO NIENTE! egli esclama. E se Paolo sarebbe stato *niente,* lui *Apostolo e vaso di elezione,* nientissimo dunque diviene chiunque di noi miserabili mortali, dall' infimo del volgo ai potenti più elevati, dall' infimo al sommo della gerarchia. L' alta carica è *augusta,* ma non può essere sostenuta che sulla base di una immensa umiltà. *Io vi ho dato l' esempio, affinchè come ho fatto io, facciate anche voi;* diceva Gesù dopo lavati i piedi agli Apostoli, funzione da umilissimo servo (Joan. XIII, 15): e proseguiva co' suoi inviati: « In verità, in verità vi dico: non v' ha servo » maggiore del suo padrone, nè ambasciatore maggiore di colui che » lo ha inviato. Se tali cose voi comprendete, *beati sarete quando » le mettiate in pratica* » (ibi v. 16-17). E perchè niuno si facesse illusione sovra una certa fidanza per la grazia dell' episcopato, ricevuta già dagli Apostoli, vanno ricordate le parole che fanno seguito, e si riferiscono all' Apostolo traditore. L' episcopato lo aveva ricevuto anche lui come gli altri Apostoli: ce lo dice S. Pietro (Atti I, 17) *Egli, che fu annoverato fra noi ed ebbe in sorte* QUESTO STESSO MINISTERO. Gesù dunque proseguì (*Joan. loc. cit. v. 18*). « Non di » tutti voi parlo: conosco quelli che ho eletti; ma conviene che si » adempia quella Scrittura. *Uno, che mangia il pane con me, le- » verà le sue calcagna contro di me..... In verità, in verità vi dico » che uno di voi mi tradirà* (v. 21). » Ma il traditore non sarà Pietro, il *Primo* fra gli Apostoli: no, chè l' anima sua è credente, e piena di amore; ma egli però non invanisca. Appena manifestato chi sarà il traditore, Gesù raccomanda la carità vicendevole, ed annunzia

l'imminente separazione; e quando Pietro protesta di essere pronto *a dare la vita pel Maestro*, Gesù gli rispose: *Darai la tua vita per me! In verità, in verità ti dico: Non canterà il gallo fin a tanto che mi abbi negato tre volte* (ibi v. 38). Il primo fra gli Apostoli piangerà poi per tutta la vita la sua colpa; ma questa insegna a lui e in lui a chiunque gli succederà, di non fidare in sè, a nell' alto ufficio a cui sia elevato. Sublime è la dignità, grande l'autorità, ma l'uomo vecchio, il mal seme di Adamo rimane in loro come in ognuno di noi: sono uomini come tutti, e coi difetti inseparabili dell'inferma nostra natura.

Queste verità devono tenere chi siede alto in tanto maggior pensiero, quanto più si vede elevato in dignità, perchè la responsabilità, e dicasi pure, il pericolo della propria salvezza cresce in ragione diretta della sublimità dell' ufficio, a cui uno è chiamato. Un istante di troppa fiducia in se stesso costa a Pietro la negazione del suo Maestro per ben tre volte. Gregorio VII che noi stimiamo per talenti e virtù e per animo grande, non serbò certamente la mansuetudine che raccomandò il Nazareno (allorchè disse a Pietro di perdonare non sette volte ma sette volte sette) là in quel dramma lugubre di Canossa. Una secreta compiacenza in vedere umiliato e proprio annichilito il suo avversario traspare dal suo contegno: ma i giudizi di Dio sono tremendi. Più tardi è costretto a fuggire dinanzi a questo umiliato avversario, e finisce i travagliati suoi giorni esule da Roma sua Sede. Il canuto vegliardo del Vaticano si degni di meditare su questi memorabili esempi, che sono tutti per lui: ricerchi nell' intimo della coscienza se aura di vanità aleggiasse attorno a lui quando riscosse applausi dal mondo nei primi anni del suo pontificato: cerchi se umana compiacenza ei non gustasse, quando armi straniere lo ricollocarono sul suo trono di re, congiunto alla Sede pontificale: indaghi se mai alcun sentimento di vanità lo gonfiasse, quando più volte si vide attorno, e in aspetto più di servi che di fratelli compartecipi della pastorale sollecitudine, i Vescovi della Cattolicità, e forse troverà la ragione per cui Dio abbia disposto arcanamente che in lui finisse un' istituzione, *che non sorgerà più*, ma che egli rimpiange incessantemente e alla quale egli sarebbe pronto di tutto sacrificare. Avverta per carità di avere attorno un partito ipocrita e adulatore, che se n'è fatto bandiera, e tutto pone in opera per sedurlo col vento gonfiatore della vanità. Dopo tutto questo potrà conoscere che ad ognuno ancora dei Primati cattolici sono dette le parole di Pietro suo massimo antecessore: *Umiliatevi adunque sotto la potente mano di Dio,*

affinchè vi esalti nel tempo della visita, ogni sollecitudine gittando in lui, imperocchè egli ha cura di voi. Tolleri che glielo si dica: si sovvenga che il Magno Gregorio amò di essere e non solo di dirsi: *Servo dei servi di Dio.*

Art. 3.

Di alcuni atti supremi del Romano Pontefice.

Nell' articolo precedente, appoggiandoci in modo particolare sui luoghi più chiari del Vangelo, degli Atti e delle lettere degli Apostoli, abbiamo veduto come sarebbe falsato il concetto della Primazia, se del Sommo Pontefice si facesse il Vescovo dei Vescovi, l' *Ordinarius Ordinariorum* in tale guisa, che ne venisse menomata e lesa l' autorità da Gesù conferita pure immediatamente agli altri Apostoli e in essi ai loro successori. E perchè non ci si accusasse di privata interpretazione quanto al deposito della Rivelazione, fu aggiunto l'esempio e la dottrina del più illustre dei Papi succeduti a Pietro, S. Gregorio meritamente appellato *il Grande.*

Se la nostra discussione fosse di ordine puramente scientifico-teologico e non ancora pratico-giuridico, non sarebbe lontana dal suo termine; ma non è così per questo ultimo motivo. È perciò che dobbiamo adoperarci alla soluzione di un altro quesito: Se cioè sia in libera facoltà del Pontefice sostituirsi nell' ufficio proprio dei Vescovi suoi fratelli nell' episcopato, come può farlo ogni Vescovo con un suo Vicario, e più ancora con un pro-Vicario od altro suo delegato. Lo affermano i fanatici adulatori del Primato, che poi vengono effettivamente a sostenere nulla esservi di divino e non revocabile in forma ordinaria nei Vescovi presi singolarmente: lo negano in modo non meno reciso quelli che adesso è passato in costume di appellare *vecchi cattolici*, i quali respingono i vaticani decreti perchè li ritengono distruttori dell' episcopato come istituzione divina: sono esitanti ed incerti i più, i quali ondeggiano fra l' uno e l' altro timore: cioè temono di andar contro alla istituzione divina dell' episcopato se tutto concedono al Pontefice, come temono di errar nella fede circa la Primazia prefiggendole certi limiti. Penosa condizione, e della quale pochi sono testimonii al pari di chi scrive coteste pagine; conciossiachè dall' istante che entrò a discorrere di questa materia, quasi non passa giorno senzachè a voce o per lettera se gli movano dubbi, interpellanze, ri-

cerche non di rado anche strane, ma che tutte appalesano la lotta acerba che soffrono gli animi fluttuanti. È uno spettacolo, sia lecito dirlo, da muovere a compassione; e se certi fanatici potessero conoscere a che martirio soggettano innumerevoli coscienze, essi, per quanto anche tristissimi, osiamo dirlo, non continuerebbero un' ora sola per la via che seguono, tanto sarebbero commossi del male che fanno. Tentiamo una soluzione più che sia possibile adeguata dello scabro problema.

È indubitato che per l' alto ufficio della primazia il Vescovo di Roma esercita per dovere e quindi per correlativo diritto l' ispettorato universale su tuttaquanta la Chiesa: nel qual senso non è per certo contro verità il chiamarlo Vescovo dei Vescovi. Ma l' ispezione vuol dire propriamente vigilanza, affinchè ciascuno compia il dover suo, e così tutto cammini ordinatamente e quindi regolarmente nella società che si governa: l' ispettore provvede perchè sia fatto quanto si ha da fare, ma non è ordinario che debba immediatamente far lui. Quando però chi è sottordinato, anche dopo di essere stato richiamato coll' ispezione al dover suo, continui a postergarlo e non curi di adempierlo, allora chi sta sopra, non solo può, ma deve intervenire provvedendo egli all' uopo anche direttamente, affinchè la società non ne patisca danno. Siamo nel caso della famosa massima romana: *Cavcant consules ne respublica aliquid detrimenti capiat.* Principio supremo, la cui evidenza legittimava le dittature, quando si vedeva in pericolo la città, e i Consoli (provveditori ordinarii) non dessero speranza di salvarla.

Non crediamo perciò che siavi cattolico, si chiami vecchio o nuovo non cale, che osi negare al Pontefice romano, in forza del suo Primato di giurisdizione, il diritto di universale ispezione con facoltà di provvedere quando i sottordinati non adempiano alle loro obbligazioni, e, in caso, di agire esso, anche direttamente, in luogo dei Vescovi mancatori. La quale verità non solo l' ammetteranno i cattolici, ma tutti coloro che hanno sana e retta la mente, specialmente poi se conoscitori degli ordinamenti sociali informati a sapienza. In ultima analisi qui siamo nel caso della necessità sociale. In una società bene ordinata non può mai mancare chi provveda: se venga meno chi lo deve fare in via ordinaria, ha da esservi chi lo possa in via straordinaria, perchè i socii hanno sacro diritto che nessuna funzione del potere governante venga sospesa con loro pregiudizio.

Viene ora avanti una seconda ipotesi, che deve accuratamente esaminarsi. Dato il caso non di necessità, ma di utilità della Chiesa, an-

che per adattarsi alla legge del minor male possibile, può egli il Primate cattolico compiere tali atti, che esigano il sacrifizio di uno o più Vescovi suoi fratelli, cosicchè egli disponga del loro episcopato costringendoli ancora ad abdicare senza demeriti personali? In una parola può il Primate, a titolo di utilità della Chiesa, esautorare alcuno de' suoi compagni nell' episcopato? Premettiamo qualche fatto storico atto a chiarire le idee.

Il lettore si ricorderà quanto fu narrato di Pasquale II (1) nel suo concordato con Enrico V. Il nobile slancio di Pasquale, che proponeva di abdicare ad ogni sovranità feudale, prevenendo l'età nostra di quasi otto secoli nelle idee di separazione fra gli uffici delle due potestà, avrebbe risparmiato all' umanità un' iliade di guai e mari di sangue: non gli sarebbe occorso che di potere imporre la sua volontà, lodevole e santa, ai Vescovi che seco lui dovevano compiere la grande abdicazione. Come andassero le cose il lettore lo sa, e può rivederlo nel luogo citato; ma si potrà non deplorare che allora il santo pontefice Pasquale non valesse ad imporre a tanti Vescovi la rinunzia a quei legami del secolo?

Circa sette secoli dopo, la Francia, attraverso ad una tremenda rivoluzione, aveva tutto rimutato negli ordini suoi: una legge dello Stato aveva preteso alla cancellazione delle antiche diocesi ed alla erezione delle nuove, ma per dipartimento. Molti Vescovi, fedeli al loro dovere, avevano incontrato ogni sorta disagio anzichè piegare dinanzi a questo nuovo genere di dispotismo. Erano degni di lode, non passibili di pena. Pur tuttavia il Pontefice e lo Stato vengono ad accordi, e Pio VII acconsente alla convalidazione dei mutamenti operati dal governo nel rimescolamento delle diocesi, e si impegna a renderle vacanti legalmente esigendo la spontanea abdicazione da quei Vescovi, dei quali non poteva a meno di ammirare la generosa fermezza e la nobiltà dei sacrifici incontrati. La situazione era molto simile a quella di Pasquale II, ma Pio VII fu di gran lunga più felice negli atti suoi. Vi furono Vescovi, ai quali essendo troppo amaro di cedere, tentarono dal fondo del loro esilio di non piegarsi; ma la Bolla *Qui Christi Domini* ottiene esito completo, e le rimostranze dei *Vescovi non dimissionari*, sottoscritte da trentotto di loro, rimangono prive di effetto. Così l' anno 1802 si compiva in Francia per atto pontificio e in vista della utilità della Chiesa quanto nel 1111 non potè farsi per la pace fra Sacerdozio ed Imperio, e per una causa nella quale era ben meglio che

(1) Vol. I, Cap. VI, Art. I.° pag. 279 e seg.

i sentimenti del santo Pontefice Pasquale II trionfassero. Pio VII n' ebbe lode, sebbene egli dovesse aggravare la mano contro Vescovi, che avrebbero meritato premio, mentre a Pasquale II non si risparmiò amarezza, fino a tacciarlo di eretico, perchè anteponeva gli interessi del cielo a quelli del mondo, la salute delle anime alle vanità della terra.

Che giudicare dunque degli atti di questi venerabili Pontefici? Se Pasquale II avesse potuto fare quanto compì Pio VII, risparmiando all' umanità come alla Chiesa secoli di sventure e di desolazioni, avrebbe egli usato di un potere legittimo? L' utilità ben grande a cui avrebbe servito, può giudicarsi ragione sufficiente, perchè in virtù della primaziale autorità avesse fatto piegare i Vescovi resistenti, esautorandoli anche se fosse di bisogno, come fece Pio VII? La critica deve essere imparziale: l' autorità del Pontefice non si deve riconoscere o negare secondo che giova o meno a chi ne giudica, ma secondo quello che è in sè.

Intanto quale si era la causa, che impediva a Pasquale II di porre in atto una risoluzione immensamente più doverosa e utile ancora alla Chiesa di Dio che non quella stessa di Pio VII? Quale invece il motivo per cui potè farlo questo ultimo?

Ai tempi di Pasquale II l' autorità del Primate non aveva ancora toccato esteriormente la forma di potere assoluto. Il Pontefice non operava che unitamente al Concilio, almeno particolare: quando Calisto II ebbe conchiuso il primo Concordato, convocò subito il Concilio generale *(Lateranense I, 1123)*: Alessandro III fece altrettanto dopo la pace di Venezia, convocando il Lateranense III (1179). Lo stesso Leone X, stretto il concordato con Francesco I durante il Concilio Lateranense V, fu sollecito di riferirsene ai padri. Tali sono i fatti: i Pontefici non si riguardavano per disobbligati dal concorso della sinodo, almeno nei grandi atti e provvedimenti che la necessità o l' utilità sociale consigliavano di prendere.

Altre circostanze, altre opinioni prevalsero a principio di questo secolo. Pio VII colla Bolla *Qui Christi Domini* compiva tale azione, che nè Gregorio VII. nè Innocenzo III od altro dei celebri Papi medioevali si sarebbero risolti a fare senza prima o poi riferirsene ad un Concilio. Non si deve punto dissimulare: Pio VII operava nell' ordine religioso, come avrebbe fatto un dittatore dell' antica Roma, quando investito di un potere illimitato tutto taceva dinanzi a lui, senato, pretore, censore, tutti insomma i grandi magistrati e corpi, che reggevano e governavano la repubblica. E in verità Pio VII esautorava

dei Vescovi, che non solo non erano rei, ma avevano incontrati patimenti e l'esiglio per mantenersi fedeli alla loro missione religiosa: Vescovi perciò ai quali si sarebbe dovuto premio, non già imporre di rinunziare. Si ricerchi per tutta la storia ecclesiastica: non si troverà esempio di più grande autorità esercitata dal Papa. Egli fa tutto: dichiara vacanti le sedi tenute da Vescovi venerabili per eroismo della virtù, e vi istituisce altri nominati dal Bonaparte capo civile dello Stato. Eppure nè il gallicanismo francese, nè altra nazione cattolica riprova o censura il fatto di Pio VII. Ne riceve anzi lode, perchè cede sui più alti interessi del cattolicismo, sagrificando tutto per la pace di una Chiesa orrendamente conturbata da vicende quasi senza esempio.

Adunque era o no legittima l'autorità esercitata da Pio VII, che mai nè prima nè dopo si avvisò di convocare il Concilio? Il fatto risponde. La Francia dal 1802 ad oggi ha traversate altre rivoluzioni e vicende; ma chi dei rivali partiti ha mai osato di rivocare in dubbio la validità di quell' atto pontificio? Ai tempi di Pasquale II nessuno forse avrebbe accettato un atto simile, e quando si fosse voluto imporre, ne sarebbero venuti scismi i più fatali. Via, siamo sinceri. L' atto di Pio VII, e questo apparirà manifesto fino all' evidenza nel seguito, fu molto più grave che non il vaticano decreto sul Primato del Pontefice. Qui si dice che può compiere atti supremi, là si compivano senz' altro, e vengono riconosciuti. Nel vaticano decreto vi sono clausole condizionali, l' atto di Pio VII era assoluto, dittatoriale. Eppure nessuno ne dubita nella cattolicità: nessuno sogna nè anche a separarsi in vecchi e nuovi cattolici.

Il fatto dunque sta per la legittimità: che pensarne in diritto? Uopo è dire la verità tutta intera, per quanto possa essere amara ad alcuno.

Il ministero pastorale è assolutamente fondato sulla carità, ed al fine unico di edificazione della Chiesa di Cristo. L' uomo che n' è investito, quale persona o soggetto individuo, non ha diritto alcuno nè di salire, nè di rimanere nel suo ufficio, se non in quanto nella carità serve a questa edificazione del corpo mistico della Chiesa. Il potere che esso tiene è *per edificazione, non per distruzione:* lo dice letteralmente S. Paolo (II Cor. X, 10 e XI, 10): *Noi siamo cooperatori di Dio:* CULTURA DI DIO SIETE VOI, VOI EDIFIZIO DI DIO, egli dichiara altrove (I Cor. III, 9). Per l' uomo, soggettivamente preso, che regge un ministero ecclesiastico non vi è diritto nel senso rigoroso della parola; quanto si attiene all' idea giuridica, è dellacarica, siccome mezzo pel fine, ma non è dell' uomo personalmente considerato.

Digitized by Google

Dall' infimo parroco fino al Pontefice, se per il bene manifesto della Chiesa, per rimovere a cagione di esempio lo scisma, *sia necessario* che essi abdichino al ministero ricevuto, come uomini non possono esitare un solo istante. Questo fu il motivo, la cagion vera che legittimò la sentenza della Sinodo di Costanza, per la quale si deposero tutti i pretendenti, non escluso l' uno che pur era vero Papa, onde procedere ad una elezione non più incerta.

Per la stessa ragione, allorchè nell' alto interesse religioso della Francia era richiesto il sacrifizio da parte dei Vescovi non rinunziatari, questi non potevano esitare a farlo. *Il buon Pastore dà la vita per le sue pecorelle* (Jo. X, 11): sono le parole di Cristo medesimo, che diede esso la vita per la salute delle anime, e prima di andare al Calvario diceva: « Vi diedi l' esempio, perchè facciate anche voi » come ho fatto io ». (Jo. XIII, 15). Indarno que' Vescovi altronde rispettabili potevano ostare: tutto, siccome pastori, dovevano dare, fino alla vita, pel bene della Chiesa; tutto poteva chiedere da loro ed esigere il Primate in nome e pel bene di questa Chiesa. Egli non si arrogava diritto alcuno soggettivo, personale: compiva un grave, un solenne dovere a bene della religione e non altro. La nequizia dei tempi non tollerò che Pasquale II potesse fare altrettanto; ma la sorte a che dovette rassegnarsi non era il bene: era un male, anzi un male gravissimo.

Il fatto indiscutibile, solennissimo, da nessuno impugnato sta dunque per questa specie di potere che si direbbe dittatoriale del Pontefice. Diremo di più. I Vescovi da lui istituiti dietro nomina del capo dello Stato furono riconosciuti, come lo erano, veri Vescovi. Si era precisamente nel caso del canone VIII dommatico del Tridentino *sul Sacramento dell' Ordine* (Sess. 23) che dice: « Se alcuno dirà che i » Vescovi, i quali *vengono assunti per autorità del Romano Pon- » tefice*, non sono legittimi e veri Vescovi, ma un trovato umano; » sia anatema ».

Questo Canone vuole essere considerato con ogni attenzione. Coloro che non veggono altro al mondo all' infuori del curialismo romano, crederanno forse che debba aversi come un domma, che non vi possa essere Vescovo, se non istituito immediatamente dal Papa, scambiando la *Regola 2.ª di Cancelleria* con una definizione in materia di fede. Non è questo che fu definito a Trento. I Padri di quella Sinodo ben sapevano quanto variò lungo i secoli la forma della istituzione in Vescovo. La questione era, se ancora quelli che fossero assunti per autorità del Romano Pontefice, fossero *legittimi e veri Ve-*

scovi, ovvero no come alcuni pretendevano. Il Concilio dice che sì, e lo sentenzia dogmaticamente. Vuol dire con ciò che non lo sieno quelli assunti con altra forma canonica, per quanto fosse diversa, siccome si costumò in antico, e ancora si usa in alcune Chiese, quale la cattolica-armena? La Sinodo definisce che sono *legittimi e veri* quelli assunti per autorità del R. Pontefice, come lo sono gli altri *canonicamente assunti.*

Erano dunque legittimi e veri i Vescovi di Francia *assunti* da Pio VII, e quindi vera e legittima la loro potestà giurisdizionale. Si ha da concludere perciò che uguale giudizio si deve formare a cagione d' esempio di Monsignor Hassun, assunto dal Romano Pontefice all' episcopato, e poi alla Patriarchia armena di Cilicia? Vi ha in Oriente una ragione quale vi aveva per la Francia nel 1802? Si è avuto colà dal 1866 al 1871 un uragano politico, distruttore di tutto, siccome si ebbe in Francia dopo il 1789? Nella sciagurata contesa degli armeni-cattolici di che si trattava? Forse di una di quelle supreme necessità della Chiesa, che richiedono estremi rimedii a mali estremi? Niente di tutto ciò: tutta la questione si è di soggettare alquante centinaia di migliaia di cattolici, che serbano le antiche forme disciplinari, alla dominazione imperatoria dei gesuiti e della Propaganda, che smaniano di signoreggiarli in nome e vece della Santa Sede. Il Pontefice, strascinato personalmente su falsa via da subdoli consiglieri, si è indotto a far uso di una potestà straordinaria, che niuno gli nega nelle grandi necessità, laddove si tratta di affari prettamente ordinarii, dove non vi ha nulla di insolito, di momentoso, di necessario per la Chiesa, alla quale presiede. Inconscio strumento, ha servito alle miserabili ambizioni del curialismo, a viste deplorabili di altrui dominazione sui cleri, prettamente in opposizione colla dottrina apostolica-rivelata di S. Pietro che disse a tutti i pastori di anime, non escluso chi è primo: « Pascete il gregge di Dio, che da voi dipende, governandolo *non forzatamente, ma di buona voglia secondo Dio;* non per amore di vil guadagno, ma con animo volonteroso: *nè come per dominare sopra l'eredità* (del Signore) ma fatti sinceramente esemplare del gregge ». (I Petr. V, 2-3). Così il primo Vicario di Cristo, di lui che disse: *Io sono il buon Pastore. Il buon Pastore dà la sua vita per le sue pecorelle.* (Jo. X, 11). Quando vi è la necessità, ogni sacrifizio può esigersi, fino a quello della vita, da qualunque pastore cattolico. Per una grande utilità molto può esigersi ancora, siccome fece Pio VII colla Francia. Senza dura necessità, senza manifesta e seria utilità nulla può esigersi coattivamente, ma solo *di buona voglia secondo*

Dio; perchè volendo usare la coazione fuori della necessità, un potere che è dato da Dio *per edificazione e non per distruzione,* si esercita per distruggere anzichè per edificare.

Ma *se il Signore non edifica egli la casa, indarno si affaticano quelli che la edificano* (Salm. 126. 1). Pio VII serviva unicamente alla carità che edifica, e l' atto suo ottenne compimento con benefizio di una intera nazione riacquistata alla Chiesa: era il Signore che edificava. Ora per artificio deplorabile si serve ad ambizioni altrui, non al bene della Chiesa, e visibilmente *indarno si affaticano quelli che edificano,* appunto perchè non è il Signore che fabbrica. Che hanno ottenuto i falsi consiglieri dello ingannato Pontefice? La fatale discordia, un deplorabile turbamento delle coscienze, e in fine l' umiliazione dell' uomo, che acconsentiva a servire da strumento di ambizioni signoreggiatrici. Deh! vogliano conoscerlo una volta questi falsi zelatori, che lo ha detto Cristo, e di sua parola non un iota perirà: *Chi meco non raccoglie, dissipa* (Luc. XI, 23). E già Dio aveva detto di costoro in Osea (VIII, 7): *Semineranno del vento, e raccoglieranno tempesta.*

Prevediamo lo sdegno che si scatenerà contro questa sentenza, sebbene non facciamo che ripetere la parola di Dio: facciano pure i fatali corrompitori della sublime religione di Cristo: da parte nostra ci sovverremo unicamente delle parole di Gesù *ai principi dei sacerdoti, ai prefetti del tempio, e ai seniori che si erano mossi contro di lui* (per catturarlo nel Getsemani)... QUESTA È LA VOSTR' ORA, E LA BALÌA DELLE TENEBRE. Uomini privi di ogni carità, come quei loro sciaguratissimi patriarchi, maledicano a posta loro, e chiamino bestemmiatore chi non consente di sostituire le tradizioni umane a quelle di Dio: anzichè risentircene o commuovercene ci ricorderemo solo che di altri ben da più di noi meschinissimi, quando parlarono in modo insolito parole di vita, *facendosi beffe dicevano: Sono pieni di vino* (Atti II, 13), ricordandoci in pari tempo che sta scritto: *Sarete in odio a tutti per causa del nome mio.... Non vi ha discepolo da più del maestro, nè servo da più del suo padrone.... Se hanno chiamato Beelzebub il padrone di casa, quanto più i suoi domestici. Non abbiate dunque paura di loro.... Dite in pieno giorno quello, che io vi dico in oscuro e predicate sui tetti quel che vi è stato detto in un orecchio. Non temete coloro che uccidono il corpo e non possono uccidere l' anima* (Matt. X, 22-28).

E ubbidiremo senza esitazione come senza timore o rispetto umano all'ingiunzione evangelica. dicendo in pieno giorno che sono ribelli alla

dottrina di Cristo coloro, i quali, invece di servire alla redenzione delle anime, da mercenari anzichè da pastori si ricusano di rinunziare alle terrene cose, abbracciando per amore di Gesù la nudità della croce: ribelli coloro che, non la vita (sebbene dietro l'esempio di Cristo anche questa dovrebbero dare all'uopo) ma pochi palmi di terra o gli onori profani e superbi del secolo non vogliono cedere, quasi si trattasse della fede immacolata o della legge santa di Dio: ribelli coloro, che dimenticandosi di essere labili mortali come ogni postero di Adamo prevaricatore, dimenticando l'umiltà profonda dei pescatori galilei chiamati da Cristo all'apostolato, si fanno tributare gli incensi profani della superbia umana, ed amano di *essere chiamati dalla gente* MAESTRI.... *mentre uno solo è il Maestro, e loro sono tutti fratelli,... perchè* L'UNICO MAESTRO È CRISTO (Matt. XXIII, 7-10): ribelli coloro che ad imitazione dei superbi e forsennati Cesari di Roma pagana vogliono onori divini e le adorazioni degli uomini, il che forma l'ultima follia di un orgoglio insensato.

Questo diciamo, e lo diremo finchè Dio ne lasci spirito di vita e di parola. Ne strabigli chi vuole, e ci maledica, e ci scagli contro l'anatema: gli impotenti fulmini si ritorceranno su loro, e per noi non avranno altra forza, se non che di farci sovvenire le parole di Cristo, *unico maestro:* « Sulla cattedra di Mosè si assisero gli Scribi » e i Farisei.... ma non vogliate fare quello che essi fanno; conciossiachè dicono e non fanno. Imperocchè accumulano somme gravi e » importabili, e le pongono su le spalle degli uomini; ma per loro » non vogliono moverle col loro dito. Fanno poi tutte le loro opere » per essere osservati dagli uomini: *imperocchè portano* PIÙ LARGHE » *le filatterie e più lunghe le frange* (della veste). Ed amano i primi » posti ne' banchetti, e le prime sedie nelle sinagoghe, e di essere » salutati nel foro, e di essere chiamati dalla gente MAESTRI ». (Matt. loco cit.) Sono le testuali parole di Cristo, che parlava ai suoi Apostoli e loro prescriveva il tenore di vita nel ministero dell'apostolato. E perchè non si illudessero, così loro diceva proseguendo *(repetita juvant):* « Ma voi non vogliate essere chiamati maestri; imperocchè » UNO SOLO *è il vostro maestro, e voi siete* TUTTI *fratelli.* Nè vogliate chiamare alcuno sulla terra VOSTRO PADRE; imperocchè *il* » *solo* Padre vostro è quegli che sta ne' cieli. *Nè siate chiamati* » *maestri, perchè l'* UNICO VOSTRO MAESTRO È IL CRISTO. Chi sarà » maggiore tra voi sarà vostro servo. *E chi si esalterà, sarà umiliato, e chi si umilia, sarà esaltato* ». (Ibi).

Dopo ciò, dopo una dottrina così evidente, pronunziata in modo così solenne da Gesù Cristo, lascieremo Scribi e Farisei sulle loro cattedre, ma non ne imiteremo le opere. Sfoghino la bile impotente a posta loro: non otterranno altro che farci sovvenire come certi loro antecessori furono quelli che istigarono una corrotta e forsennata plebaglia a gridare tutta insieme con iscellerata nefandità: *Leva dal mondo costui, e rendi a noi libero Barabba* (Luca XXIII, 8), *a gridare replicatamente:* NON COSTUI, *ma Barabba.* OR BARABBA ERA UN ASSASSINO (Joan. XVIII, 40). Compiangeremo la loro cecità, ma nè delle minacce, nè del furore in che prorompano, ci faremo alcun caso. *Dio è che giustifica,...* NÈ L' ALTEZZA, *nè la profondità, nè alcun' altra cosa potrà dividerci dalla carità di Dio* (Ai Rom. VIII, 33-39). Ci ricorderemo anzi che fino dai tempi suoi, tempi altronde eccezionali, così scriveva un Papa veramente grande per la vasta dottrina, Innocenzo III, le cui parole formarono poi canone nel gius delle Decretali *(De Sent. excom. Cap. 28):* « Noi dunque brevemente rispondiamo » alla tua consultazione, che il giudizio di Dio *si basa sempre sulla* » *verità,* la quale nè inganna, nè è ingannata: ma il giudizio della » Chiesa talvolta segue l' opinione, alla quale spesso accade di ingan- » nare ed essere ingannata. Per lo che avviene alle volte che quegli » che è legato appresso Dio, sia sciolto presso la Chiesa, e chi è li- » bero presso Dio, sia legato da sentenza ecclesiastica ». Certi perciò, finchè siamo colla dottrina manifesta, evidente di Cristo, di non essere legati appo Dio, per nulla ci cureremo delle pretese irragionevoli degli uomini.

Le quali cose scriviamo non per vana forma oratoria, ma per intima convinzione, e di proposito deliberato: la nostra convinzione si muterà, quando più non esisteranno nel Vangelo e negli altri libri della rivelazione le belle e sante pagine che abbiamo recate innanzi, e le molte altre, che cento e mille volte ripetono le stesse verità e infallibili dottrine.

Il perchè noi dichiariamo di riconoscere ogni *potestà ordinata,* perchè la potestà viene da Dio, e quelle che vengono da Dio sono costituite ordinatamente; le riconosciamo e riveriamo dentro i limiti del mandato, che è conferito a chi ne tiene l' ufficio; ma professiamo altresì, che dall' ufficio deriva la potestà nell' uomo, che lo esercita, non viceversa dall' uomo si dà potere al ministero. L' uomo chiunque egli sia, rimane sempre il figlio di Adamo, col germe fatale della corruzione, soggetto alle passioni, all' errore, come ogni altro mortale. Come soggetto, a dire così, egli non esiste: tutto è nelle attribuzioni

Digitized by Google

della sua carica: esso ne tiene l' esercizio per un mandato, nè in lui può essere potestà di sorta, che non sia propria della carica in sè, presa come istituzione sociale; sia poi questa opera di natura per la società civile, o di Cristo per la società religiosa. Re e Ministri, Papa e Vescovi tengono l' esercizio di una funzione per il governo ordinato della società a cui presiedono, non sono essi l' ufficio, l' istituzione, che rappresentano. Onorandi se eseguiscono con coscienza l' alto mandato che ricevettero, riprovevoli se mancano al dover loro: intangibili finchè non vanno contro il mandato che fu loro commesso, deponibili ancora se, misconoscendolo, lo rivolgano a pregiudizio di quella società, pel cui bene lo hanno esclusivamente ricevuto.

Art. 4.

Alcuni principii sull' attribuito di veridicità nella primazia cattolica.

L' assolutismo, che poi facilmente degenera in oppressione e qualche volta in tirannide, consiste appunto in questo, che si scambi l' individuo colla istituzione, l' esercizio di un potere confidato ad un funzionario col potere in sè come istituzione sociale. Questa umana società è messa non di rado a prove durissime, però sono l' effetto de' suoi errori. Quando, ognuno essendo *stracco per le discordie civili*, sorge uno, che *col titolo di Principale si prende tutto*, facilmente in quella generale stanchezza ciascuno si accascia, si rassegna non ad essere governato, il che è necessario in una bene ordinata società, ma ad essere padroneggiato. È allora che succede quel fatale ricorso, che il padre della filosofia della storia disegnò nel Assioma LXVIII dei *Principii di Scienza Nuova*, allorchè delineando il succedersi di coloro che diriggono le società, così scrive: « Quindi » (prevalgono) valorosi e giusti, quali gli *Aristidi* e gli *Scipioni* » *Africani;* più a noi, gli appariscenti con grandi immagini di virtù, » che si accompagnano con grandi vizi, che appo il volgo fanno stre- » pito di vera gloria, quali gli *Alessandri* e i *Cesari:* più oltre i » tristi riflessivi, quali i *Tiberi;* finalmente i furiosi, dissoluti e » sfacciati, quali i *Caligoli*, i *Neroni*, i *Domiziani* ». Da parte nostra col sommo pensatore diciamo che: « I governi debbono essere » conformi alla natura degli uomini governati (ivi. Ass. 69) » e ancora una volta ripetiamo che la tirannide non è possibile, se una

società non sia guasta e corrotta fino al midollo: ma riconosciamo che anche questo più volte è avvenuto, laonde non ci facciamo caso che, alcune generazioni addietro da noi, si udisse un volgo ignorante professare che *un re è padrone di vita e roba:* non ci meravigliamo che ancora ai dì nostri vi sia un partito così ignorante, che negli uomini del potere (qualunque ne sia l'ordine sociale) riconoscono *dei padroni,* non dei *magistrati.* Vuol dire che costoro, quali che siensi le loro apparenze, hanno toccato l'estremo confine della demoralizzazione sociale, e imbestiati come Nabucco, sono curvati a terra, e fatti incapaci di sollevare la fronte e lo sguardo alla dignità dell'uomo, che Dio fece intelligente, volente e libero di libertà interiore, e di sapiente libertà esteriore. Nel loro abbrutimento si sentono degradati alla schiavitù, e come il negro selvaggio che si vende schiavo, si credono di perire l'indomani che sieno restituiti alla dignità di creature ragionevoli. A tanta degradazione sono discesi!

Con profonda umiltà adoriamo i disegni di Dio, i cui fini (sempre santi però) sono un mistero per noi; ma con altrettanta schiettezza dobbiamo confessare la verità. Il perchè lo abbia fatto, lo sa egli solo Iddio sapientissimo; ma nei reconditi suoi consigli ha voluto permettere che queste umane vicende, questi malaugurati ricorsi si vedessero ancora negli uomini preposti al governo della sua Chiesa. Quale doloroso contrasto fra le maestose e care figure dei santi Pontefici Leone I e Gregorio I ben a ragione insigniti del titolo di *Grandi,* e quella di Stefano VII che inferociva contro le spoglie esanimi di Formoso, di Sergio III, di Giovanni XII! Che immensa distanza fra Leone IX, Gregorio VII, Pasquale II e Nicolò III, Giovanni XXIII, Alessandro VI. Deh! che il lettore non ci chieda per carità di mutare la riguardosa condotta di Japhet e Sem nel cinismo di Cam: non lo otterrebbe da noi: si distingua invece fra l'istituzione o l'uffizio in sè e l'uomo a cui ne sia delegato lo esercizio; e quello riconoscendo in tutta la sua estensione, questo lo si approvi in qnanto n'è esecutore fedele, e se ne condannino le azioni quando, servo infedele al suo mandato, se ne renda prevaricatore.

Qui perciò rientrando nell'argomento, che ci occupò nel superiore articolo, riconosceremo proprio della istituzione divina della primazia ricorrere a provvedimenti anche insoliti e supremi, quando insolite e supreme sono le circostanze; imperocchè tutto è buono nell'ordine religioso, quando è opera della carità che edifica; quando il potere si esercita realmente per *edificazione,* non per *distruzione.* Pio VII *edificava* effettivamente quando nel modo il più insolito l'anno

1802, colla Bolla *Qui Christi Domini*, provvedeva alle condizioni ecclesiastiche della Francia. Vi provvedeva meglio forse che se avesse convocato un Concilio, perocchè in quello stato degli animi era da presumersi che si sarebbe messo a pericolo di vedere rinnovata l' opposizione, che i Vescovi de' suoi tempi fecero al nobile e santo proposito di Pasquale II. Come presupporre che l' Episcopato di altre nazioni ammettesse quietamente l' obbligazione anche per sè in caso simile, di lasciarsi esautorare? Oh! gli uomini non sanno che parlare di diritti, e confondere sè colla carica che tengono, e far proprio, come individui, quanto spetta unicamente alla istituzione! L' Episcopato è divino; ma l' uomo che ne esercita la giurisdizione non è nè divino, nè assolutamente inamovibile. La cattolicità accolse riverente la risoluzione di Pio VII, perchè chiunque, non traviato dalle passioni ottenebranti, vedeva il venerato Pontefice non essere che lo esecutore puro e semplice della dottrina di Cristo, convalidata dal suo esempio, e registrata in S. Giovanni (X, 11): *Io sono il buon Pastore. Il buon Pastore dà la vita per le sue pecorelle.* Nessun Vescovo, il Papa stesso non può esitare a compiere il sacrifizio di sè, quando ciò sia richiesto dal bene vero e certo della Chiesa, e che altrimenti nelle umane previsioni non si conseguirebbe. Dunque Pio VII imponeva ai Vescovi della Francia di rinunziare con potestà altrettanto legittima, quanto i Padri di Costanza quattro secoli prima avevano imposta l' abdicazione a Giovanni XXIII, onde cessare lo scisma. Nè Pio VII, nè i Padri costanziensi esercitavano un dispotismo, una violenza: essi erano esecutori di ciò che Cristo aveva insegnato colla parola e coll' esempio. Queste verità non le vogliono sentire i partigiani del diritto divino dei re, che lo traducono nel *legittimismo dei pretendenti;* ma sia cieco e cammini nelle tenebre chi non vuole vedere la luce, e neghi il Vangelo chi non crede a Gesù Cristo: da parte nostra, e per divino favore, non vogliamo essere di costoro.

Le quali cose premesse ci pare sia venuto il momento di porre alcuni principii, che siano guida nella intricata materia. Ecco dunque il primo.

Il Primate cattolico opera legittimamente negli atti suoi quando questi sono l' effettuazione manifesta della dottrina infallibile di Cristo, *e nella carità evangelica usa della potestà ricevuta da Dio per edificazione non per distruzione.*

Se Pio VII invece di applicare la sentenza del Vangelo che *il buon Pastore deve dare anche la vita per le sue pecorelle*, e quindi avesse voluto imporre ai Vescovi la loro abdicazione, non per amore

di Cristo e della sua Chiesa, ma per mostrare la sua potenza sovra di loro, per esercitare una dominazione sui fratelli suoi nell' episcopato, egli avrebbe commesso tale eccesso che, rivoltando la coscienza della cattolicità, avrebbe costituito lui colpevole, e legittimata la resistenza contro l' atto suo, emulando Paolo quando *resistette in faccia (a Pietro) perchè meritava riprensione* (Galat. II, 11). Il lettore ricorderà le esagerazioni dei Decretalisti, che noi fedelmente desummemmo dal famoso Fagnano. Questi corrompitori infelici della Primazia dicono che *il sommo Pontefice non soggiace ad alcuna forma di gius positivo;* MA CIÒ CHE VUOLE È LEGGE, *se apparisca della scienza di lui, essendo sciolto dalle leggi.* (In V, Dec. *De Sent. Excom.* Cap. *Respon.*). Ma queste dissennatezze nè le accettarono i Pontefici della Chiesa, qnando non sia stato alcuno di coloro che erano mercenari non pastori; nè hanno fondamento alcuno nel Vangelo, o nell' esempio di Cristo e degli Apostoli, dai quali è stata data alla Chiesa la sua divina costituzione: sono anzi contrarie come alla ragione illuminata, così alla rivelazione divina. Non ignoriamo che tali stranissime pretensioni godono il sommo favore di un partito, il quale non si fermò dinanzi a nessuno ostacolo, e adulterò anche il celebre Decreto del Concilio di Firenze, onde servire alle sue macchinazioni e mutare un' autorità rispettabile e santa in un dispotismo sbrigliato, di cui esso poi a pro suo ne sfrutterebbe l' opera; ma non sono gli errori o le malvagità degli nomini che dobbiamo rispettare ed accogliere come fondamento del giusto e dell' equo: la divina costituzione della Chiesa, in sè imutabile in quanto è divina, è contenuta nella rivelazione, non nei commenti adnlteratori degli uomini. Accettiamo del miglior grado e con viva riconoscenza qnanto Gesù ha stabilito nelle istituzioni da lui attuate, ma respingiamo con assoluto e irremovibile proposito quanto gli nomini pretendono di aggiugnervi come divino, ed invece è opera dei loro artificiosi conati.

Per lo che al modo stesso che professiamo il snperiore principio, professiamo qnest' altro:

» Il Primate cattolico opera illecitamente negli atti suoi quando,
» in opposizione alla manifesta dottrina rivelata, fossero effetto dello
» spirito di dominazione, e quindi usi della potestà datagli da Dio per
» distruzione anzichè per edificazione: nel qual caso l' episcopato ad
» esempio di Paolo può, e all' uopo deve anche, *resistergli in faccia*
» *perchè merita riprensione.* »

A quella guisa che Paolo resistendo a Pietro fece opposizione alla persona, ma si guardò bene di sconoscerne la missione, che era

di istituzione divina, così resistendo l' episcopato deve fare opposizione all' uomo perchè prevaricante, non mai all' istituzione che è inviolabile. Questo fu l' errore commesso e continuato da molte confessioni scismatiche, le quali trovandosi in lotta coll' uomo esercitante l' uffizio, anzichè opporsi alle sue pretese ritenute indebite, negarono l' istituzione in sè. Allora si cade nella ribellione, non si fa la resistenza legittima ad un uomo che, abusando della sua posizione, non esercita la potestà ricevuta da Dio, ma la guasta invece e corrompe. Questo è massimo e fatale errore. Il curialismo che si è sostituito al Pontefice in gran parte dell' esercizio della Primazia, ha delle pretese insostenibili, ha lo spirito fatale della dominazione, e non di rado la cecità dell' umano orgoglio; ma non è a questa burocrazia che Gesù Cristo ha conferito il primato di giurisdizione: esso lo dava a Pietro, creando in lui un' istituzione, e della quale i suoi successori eserciterebbero l' alta funzione, ma unicamente nel modo, che esso ha stabilito. La carica non avrebbe mai reso impeccabile l' uomo, nè la primazia salverebbe il primate da dannazione, se lui pure, come l' ultimo dei credenti in Cristo, non serbasse integra la fede, e non ubbidisse alla legge divina; anzi la primazia non gli servirebbe che a motivo di maggiore condannagione, se invece di esercitarla colla carità del Maestro, e in conformità dell' unico fine da lui voluto, *l' edificazione, non la distruzione,* osasse falsarla; e così far servire ad umane passioni, a fini mondani una potestà tutta divina, data solamente per servire alla unità anche visibile della Chiesa ed alla salute delle anime, non per farne strumento di vanità mondana.

Sono veramente strani certi adulatori, che sotto veste di agnelli mentiscono rapacità di lupi. Dell' uomo chiamato all' altissimo ufficio ne fanno come divinità, e con tutta abiettezza pagana pretendono di tribuire ad un mortale titoli e onori a Dio solo convenienti. Eppure il fatto delle Scritture, Codice inviolabile anche pei Vescovi e pel Pontefice, separati od uniti, è là chiaro e lampante. I fatti e le parole del Vangelo si riportarono sovente, ma qui è il caso di dire: *repetita juvant.* Come dunque altra volta fu detto, in S. Matteo al Capo XVI è narrata la collazione del potere primaziale a Pietro, quasi come un premio della sua viva fede; ma poco dopo, e proprio di seguito, avviene che Gesù gli rimprovera il suo falso affetto per lui, e gli dice: *Ritirati da me Satana; tu mi sei di scandalo; perchè non hai la saggezza di Dio, ma quella degli uomini.* Così in Pietro sono gravemente ammoniti i suoi successori, quanti e quali saranno fino alla consumazione dei tempi, che anche lassù in quella

Sede suprema restano uomini come gli altri, coi difetti proprii di questa fragile umanità, e quello che è peggio esposti ad avere forse più di tutti la *saggezza degli uomini, non quella di Dio.* E cos' è questa saggezza degli uomini così opposta a quella di Dio? Quella che vediamo tuttodì sotto degli occhi nostri: ambizione di dominare anzichè umiltà di servire per la salute delle anime: macchinazioni artificiose della politica, anzichè semplicità evangelica. Pietro si affannava perchè non voleva che Gesù incoutrasse la morte: chi umanamente potrebbe disapprovarlo? Eppure Gesù lo dice *Satana*, perchè la sua non è saggezza di Dio, ma degli uomini. Che direbbe Gesù, se ancora fosse vivente e Pietro si affannasse non per la vita del suo Maestro, ma perchè non abbandonasse le vanità di questo mondo? Se Pietro non aveva la saggezza di Dio, perchè preso in disparte Gesù (dopochè ebbe rivelato la prossima sua passione e morte) lo voleva dissuadere, e cominciò a riprenderlo dicendo: *Non fia mai vero o Signore: non avverrà a te simil cosa;* quale sarà la saggezza di costoro, che sostengono con pertinacia irremovibile non dovere nulla dare e cedere chi è ben da meno di Cristo? Se Pietro fu detto Satana da Gesù, come si chiamerebbero costoro?...

Ma non è tutto. Giorni dopo si era compiuto il mistero della Trasfigurazione, onde Pietro cogli altri due Apostoli avevano avuta una illuminazione novella: in quel torno medesimo di tempo Pietro aveva ricevuta l' ammonizione di perdonare non sette volte solamente, ma fin anche sette volte sette. cioè sempre, e per conferma aveva udite la soave parabola del pastore che aveva smarrita la pecorella. Poco dopo cogli altri Apostoli era stato testimonio del ricco giovane, al quale Gesù finì col rispondere: « Se vuoi essere perfetto va, vendi ciò che hai, e dallo ai poveri... e vieni e seguimi ». Poscia Gesù gli aveva tutti ammaestrati colla parabola del padre di famiglia che a diverse ore aveva condotti operai nella sua vigna; dopo di che si mise in via per Gerosolima, dove lo aspettavano nella domenica il trionfo e nel venerdì la morte su di una croce. Così con tutto un seguito l' Evangelista Matteo, facendoci passare per l' episodio dell' ambiziosa madre dei due figli di Zebedeo, ci conduce all' ultima sera, quando fra gli alti misteri della Cena Gesù dà gli ultimi ammonimenti a' suoi fedeli Apostoli, come si leggono più distesamente in Giovanni dal Capo XIII al XVI. Ivi è narrata la lozione dei piedi, a cui Pietro in prima fa opposizione, non parendogli da permettersi che il Maestro si abbassasse a tanta umiltà. Nuova saggezza non di Dio, ma degli uomini sempre dominati da spirito di superbia anche

quando nè a loro, nè ad altri è dato di avvedersene. Ma perchè nè Pietro, nè altri si inganni, dopo l' eloquenza del fatto, Gesù pone quella ancora della parola. *Intendete quello che ho fatto a voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perchè io lo sono. Se dunque ho lavati i vostri piedi io, Maestro e Signore, dovete anche voi lavarvi i piedi l' uno l' altro.* CONCIOSSIACHÈ VI HO DATO L' ESEMPIO, AFFINCHÈ, COME HO FATTO IO, FACCIATE ANCHE VOI. (Altro che farsi adorare baciando i piedi!) *Vi dico: non vi ha servo maggiore del suo padrone... Se tali cose voi comprendete*, BEATI SARETE, QUANDO LE METTIATE IN PRATICA. È Gesù che parla, non siamo noi meschini mortali! E parla ai suoi Apostoli, parla a Pietro che è costituito primo fra loro. È ciò chiaro?

Ma non basta ancora. Pietro, sempre fuorviato dalla saggezza degli uomini che è ognora presuntuosa, si vanta che seguirà Gesù anche nell' ora suprema: *Darò la mia vita per te.* Povero Pietro! *Darai la tua vita per me?* lo interrompe Gesù: *In verità, in verità ti dico: Non canterà il gallo fino a tanto, che non mi abbi negato tre volte.* (Io. XIII. 38). E così avviene poche ore dopo! Tremenda ammonizione per Pietro e per chinnque sarà assunto alla medesima dignità. La fralezza umana resta nell' uomo fino alla tomba, e ce lo insegna il fatto stesso di Pietro anche dopo ricevuto lo Spirito Santo nella memorabile Pentecoste. Trascriviamo la narrazione che ne ha fatto Paolo (Galat. II). — Essendo poi venuto Pietro ad Antiochia, » gli resistei in faccia, perchè meritava riprensione. Conciossiachè » prima che arrivassero alcuni (mandati) da Giacomo (da Gerusa- » lemme) egli mangiava coi gentili: venuti poi quelli, si ritirava e » tenevasi a parte per timore di que' circoncisi. E alla simulazione » di lui si accordarono gli altri Giudei, di modo che anche Barnaba » fu indotto da loro alla stessa simulazione. Ma avendo io veduto » come *non andavano con retto piede secondo la verità del van-* » *gelo*, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei Giudeo » vivi da Gentile e non da Giudeo, come costringi i Gentili a giu- » daizzare? (v. 11. - 14). — Nemmeno dunque il ricevimento dello Spirito Santo aveva distrutte le fragilità di natura, questa saggezza degli uomini, che è stoltezza appresso Dio. Non gli era bastata la riprensione di Cristo, che lo aveva chiamato Satana; non gli bastava la memoria della negazione del suo Maestro, pianta poi così amaramente: il carattere a vicenda un po' presumente di sè, e poi debole dinanzi ai rispetti e ai timori umani, non lo aveva abbandonato neanche vent' anni circa dalla morte del suo Maestro, dopo rice-

vuto lo Spirito Santo, dopochè ripetutamente colla sua parola, in presenza dei fratelli e solennemente nel concilio di Gerusalemme aveva condannato i giudaizzanti, che in fondo negavano la redenzione partecipabile ai gentili, se per lo meno non vi unissero le legalità mosaiche: vale a dire facendosi *proseliti*, non veramente diventando *il popolo del Signore*. Se questo fu di Pietro colmato di tanti doni speciali, che sarebbe de' successori suoi, ai quali Dio non farebbe più alcuna rivelazione, nè concederebbe in modo sì particolare i carismi della profezia, delle lingue o somiglianti?

Si concluda dunque doversi in modo assoluto distinguere fra l' istituzione e l' uomo che ne esercita la funzione: quella essere in sè, quale fu costituita da Dio: in essa concentrarsi come i doveri, così i diritti che sono indispensabili quai mezzi pel conseguimento del fine: per sè non potersi nè menomare, nè imputare di colpa o di abuso: l' uomo invece potere sconoscere o alterare il mandato che tiene; potere abusare della sua posizione, operando a fini o per calcoli umani, anzichè *per edificazione* della Chiesa immacolata di Cristo: l' uomo quindi, finchè è viatore nel mondo, rimanere personalmente fallibile in qualunque ufficio egli sia collocato: l' errore e la debolezza di animo, lo spirito di vanità o di cupidigia, quali germi funesti di Adamo prevaricatore, non estinguersi nell' uomo pel fatto di sua assunzione ad una carica per quanto elevata, quella compresa della cattolica Primazia.

Ma dunque in che consiste la promessa di Cristo fatta alla sua Chiesa, che *le porte dell' inferno non la vinceranno*, e quella fatta a Pietro: *pregai per te affinchè non venga meno la tua fede?* Non occorre poi essere nè gran teologi nè straordinari ermeneuti per capire il vero senso delle sentenze evangeliche. Gesù non dice che le tempeste delle umane passioni non turberebbero la società religiosa che egli costituiva; dice solamente che coteste buffere, uscite d' averno, non la sommergerebbero. I credenti qui sulla terra formano una Chiesa che dicesi militante appunto perchè ha da sostenere un perpetuo combattimento colle passioni umane. La divina promessa accerta che, qualunque sforzo si faccia da' suoi nemici, la società dei credenti che costituiscono la Chiesa, starà sempre, non perirà nella guerra incessante che dovrà sostenere. La Chiesa abbraccia tutti dal successore di Pietro all' infimo dei credenti, e li abbraccia non come una massa informe, ma come una società divinamente ordinata: essa non verrà meno nel suo assieme completo, cioè laicato, ministero inferiore, ministero maggiore, presbiterato, episcopato, primate:

la Chiesa è l' insieme di tutto questo, ordinatamente istituito; e tale, quale uscì dal Cenacolo dopo la Pentecoste, durerà fino alla fine del mondo. Ecco la Chiesa della quale è detto — *Le porte dell' inferno non la vinceranno;* le battaglie possono essere dure, tremende, ma la vittoria finale non sarà de' suoi nemici. Tutto però è in senso metaforico: non è combattimento di armate falangi in un campo materiale: è pugna dell' uomo spirituale contro l' uomo carnale, della saggezza di Dio contro la fallace saggezza degli uomini. Ancora di questo Gesù ammonì i suoi Apostoli e nel modo il più solenne: avvertiamolo col Vangelo alla mano.

Era sempre la grande notte dei misteri: Gesù prima di incamminarsi nel Getsemani, predicendo quanto stava per accadere, aveva detto *chi non l' ha, vende la sua tonica e comperi una spada.* (Luc. XXII 36). Gli Apostoli intendono in senso materiale quello che esso dice in senso tutto spirituale, e soggiungono (v. 38) *Ecco qui due spade. Ed ei disse loro: Non più.*

Si movono quindi alla volta del Getsemani, e venuto poi Giuda lo tradisce. — E quelli che erano intorno a Gesù, vedendo dove la » cosa andava a parare gli dissero: Signore adopreremo noi la spada? » Ed uno di essi ferì un servo del principe dei Sacerdoti, e gli » tagliò l' orecchio destro. Ma Gesù prese la parola e disse: Basta » così. E toccata l' orecchia di colui, lo risanò — (ibi v. 49-51).

Ma chi è questo degli Apostoli che fece uso delle armi? Ce lo dice l' Evangelista Giovanni (XVIII. 10). — Simon Pietro che aveva » la spada, la sfoderò e ferì un servitore del sommo Pontefice.... » questo chiamavasi Malco. — Ebbene che gli disse più particolarmente Gesù? Ecco le parole testuali di Cristo (*Matt. XXVI 52 e seg.*). — Allora Gesù gli disse: Rimetti la spada al suo luogo: imperocchè » tutti quelli che *daran di mano alla spada, di spada periranno.* » Pensi tu forse che io non possa pregare il Padre mio, e mi porrà » dinanzi adesso più di dodici legioni di Angeli »? Il discorso è ben chiaro. Gesù sapeva tutto, aveva tutto preordinato per giungere a questa mirabile conclusione; ma perchè? Appunto per ammonire i suoi Apostoli e Pietro in particolare che l' uso delle armi materiali non è proprio di lui: altrimenti sappia che *quelli che daran di mano alla spada, di spada periranno.* Non sono dunque le battaglie sanguinose degli eserciti quelle che aspettano la Chiesa, ma le spirituali. Opportunamente perciò sclamava Lattanzio: La religione non

PUÒ IMPORSI: SI DEVE DIFENDERE NON UCCIDENDO, MA MORENDO (*per lei*) (1).

Veniamo alla fede di Pietro, che non verrà meno. A principio del trattato precedente vedemmo che tre elementi, due come causa ed uno come effetto costituiscono una società religiosa o Chiesa: la fede interna, la sua confessione esteriore, e la sociabilità dei credenti uniti dalla fede professata esteriormente.

In vario modo si può dunque mancare contro la fede; cioè o cancellandola dal cuore, diventando interiormente apostata; o per fini umani, per debolezza di animo, per difetto di scienza sconfessandola esteriormente; ovvero alterandone il vero senso, perchè non si comprende la rivelazione divina; o finalmente ancora sconoscendo l'unione spirituale, che dei credenti si forma per l'unità della fede professata, tradotta in visibile società cogli ordinamenti esteriori, e costituenti quella comunione anche visibile dei santi che diciamo *Chiesa militante*. Più brevemente: la fede può essere lesa così per incredulità vera dell'animo, come per ignoranza nell'intelletto, per difetto di fortezza nel confessarla, per dominio delle passioni sul cuore, per isconoscimento dell'unità sociale, pur credendo e confessando la verità rivelata.

Or bene in che senso disse egli Cristo a Pietro, che aveva pregato perchè non venisse meno la sua fede? Non certo in quanto alla confessione esteriore, perchè anzi poco dopo in un momento di debolezza rinnegò triplicatamente il suo maestro: non in quanto la sua mente fosse sgombra da ogni illusione umana, perchè vedemmo come poco prima Gesù lo aveva rimproverato di non possedere la saggezza di Dio, ma quella degli uomini dicendolo fin Satana; difetto che accompagnato da mancanza di coraggio vedemmo in lui anche venti anni circa dopo la Pentecoste, quando Paolo lo riprese della sua simulazione giudaizzante. Non certo nel senso che l'uomo elevato a quell'alta dignità non sia sottoposto a difetto di scienza come ogni altro uomo, sia perchè Gesù Cristo rimproverò sovente ai suoi Apo-

(1) Noi offriamo queste verità del Vangelo da meditarsi a coloro che hanno consigliato al successore di Pietro, e se le circostanze il permettessero, lo spingerebbero di nuovo all'uso delle armi materiali per interessi che si dicono della Chiesa, e non sono che umane ambizioni e cupidigie. I giudizi di Dio si sono compiuti. *Si diede di mano alla spada, e perì di spada* ciò che loro premeva come una vita preziosa. O ciechi duci di altri ciechi: Un solo iota non perisce delle parole di Dio. Capitelo una volta, e umiliatevi sotto la sua mano potente.

Digitized by Google

stoli, compreso Pietro, di non capire le cose di Dio ad onta di molte rivelazioni già ricevute, sia perchè nessuno osò mai di negare che il Papa, quale *privato dottore*, come dicono, possa errare per ignoranza, e diventare anche eretico. Il caso poi di mancanza di scienza è tutt' altro che astratto. Nel Capo *Quanto te novimus-De Divortiis* delle Decretali ce lo attesta Innocenzo III a carico del suo predecessore Celestino III. Era proposta la questione se il reato di eresia di uno dei coniugi fosse causa sufficiente pel divorzio, come può esserlo il caso opposto di conversione dalla infedeltà alla credenza cattolica. Ora così risponde Innocenzo. « Sebbene un certo nostro predecessore si vegga » aver pensato diversamente, noi rispondendo alla tua consultazione » distinguiamo », cioè fra chi essendosi coningato prima del battesimo si converte alla fede cattolica, e chi avendo contratto matrimonio dopo il battesimo cada in eresia. Decide quindi potere aver luogo il divorzio nel primo caso, ma non nel secondo, come Celestino aveva lasciato scorgere di giudicare nella decretale *Laudabilem*. di cui una parte è recata al titolo *De conversione infidelium*. Onde questo conflitto fra la dottrina dei due Pontefici? Da questo che Celestino III in quanto a scienza teologica e canonica era notevolmente al di sotto di Innocenzo III, che fu incontrastabilmente o il massimo dei giureconsulti de' suoi tempi, o non ebbe alcuno che lo superasse nella scienza del diritto, come fu detto nel precedente trattato (1). E si noti bene che l'uno e l'altro rispondeva come Pontefice a quesiti che gli venivano fatti sulla indissolubilità del matrimonio.

Nè la promessa della non mancanza nella fede può riguardare l'unità sociale di fatto. Se ciò fosse, papa Stefano, tante volte menzionato, non avrebbe mai potuto scinderla fino alla pretesa deposizione di Formoso: dato che Gesù parlasse in questo senso, il fatto di Stefano non avrebbe mai potuto essere: Dio, in forza di quella promessa, si sarebbe obbligato a distornarlo.

Resta dunque un solo caso, cioè che le parole di Cristo riguardino la fede come interiore credenza. Pietro, ancora quando protestava e giurava di non aver conosciuto Gesù, in cuor suo non ne sconosceva la divinità, che aveva confessata giorni prima tanto solennemente. Giuda può ritenersi che avesse realmente apostatato, quando convenne il tradimento: esso commetteva un delitto enorme a sangue freddo, e deliberatamente premeditato; Pietro invece pagava un doloroso tributo alla fiacchezza umana: mancava della cardinale virtù

(1) Vol. I. Cap. VI. Art. 2. pag. 217.

della fortezza, non della fede interiore, che Gesù fosse *il Cristo, il figliuolo del Dio vivo.* Ci piace di non fare la pregiudiziale se quella promessa riguardi ogni suo successore, come sostiene la scuola dell'infallibilismo soggettivo o personale: sia dato per concesso. Ciò posto diremo anzi che la storia non presenta alcun fatto, da cui si desuma che la fede, come interna credenza, sia venuta meno nei successori di Pietro. Sotto qualunque altro rapporto vi furono dei papi sgraziatissimi, ma nulla ci autorizza a ritenere che nei loro medesimi traviamenti abbiano sconosciuta, o rinnegata internamente la fede ricevuta col battesimo, come per certo non la rinnegò Pietro, mentre colle parole sconosceva e rinnegava il Maestro. Siamo persuasi che questa sia promessa fatta in Pietro ad ogni suo successore, e che il mondo attonito non vedrà mai un Papa sfacciatamente e per convinzione apostata dalla fede, o pertinacemente eretico, rinnegando tutta o parte della verità rivelata; ma questo non garantisce l'uomo da errore, causato o da pervertimento di cuore, siccome di Stefano avvenne contro Formoso, o da mancanza di fortezza, come in Pietro negante Cristo poi giudaizzante, o per difetto di scienza, onde sia riconosciuto inetto al suo alto ministero come Celestino V, già virtuoso ma ignorante solitario. Ciò in una parola non fa di niuna guisa che l'uomo non resti uomo, soggettivamente fallibile, come resta mortale. Il fondamento della verità dottrinale sta in altro, come siamo per dire.

Art. 5.

Dei poteri legislativo, amministrativo e giudiziario.

Dalle premesse teorie o dottrine esce una conseguenza logica sulla quale deve esercitarsi la nostra riflessione. Il ministero governante la Chiesa è un mandatario di Cristo: perciò a forma di chiunque tiene un mandato, nel mentre deve eseguirlo con fedeltà, non può eccedere i limiti che il mandante ha prefisso. Ora il mandato che Gesù Cristo, fondatore della Chiesa, ha fatto al ministero da lui costituito, mette bene di considerarlo sotto questi rapporti, razionali ed insieme giuridici; 1.° in quanto alla sostanza cercando gli attributi che lo compongono. 2.° In quanto al fine per cui è dato. 3.° In quanto al modo secondo cui deve essere esercitato. Veniamo a dirne con brevità.

È dell'essenza di ogni società che essa abbia tre distinti poteri, cioè di fare le leggi pel buono e retto andamento sociale: — di go-

vernare colla solerte esecuzione delle leggi stabilite; — di giudicare sulle questioni che insorgono, mantenendo illeso il diritto di ciascheduno.

Di queste materie si è detto sparsamente nella parte già pubblicata di questo lavoro; ma giova riunire tutto assieme onde la verità compaia in tutta la sua luce.

Sotto nome di potere legislativo dunque si intende la facoltà di fare le leggi pel buono e retto andamento della società: quegli che tiene questo ufficio lo diciamo appunto *legislatore*. Ebbene quali requisiti costituiscono un vero e buono legislatore, cioè perfetto nell' ordine suo? Eccoli brevemente:

1.° *Scienza dei bisogni, a cui fa d'uopo di provvedere.* È questo il motivo ed il fine per cui si fanno le leggi; vale a dire, affinchè gli uomini componenti una data società, vivendo in essa per raggiungere il fine proprio mediante il consorzio, trovino nella legge una regola sicura, tracciante la via per la quale devono camminare, e provvedendo loro ordinatamente i mezzi opportuni di cui hanno bisogno pel conseguimento del loro fine. Se dunque il legislatore non conosca i bisogni dei consociati, ai quali deve apprendere la via e provvedere i mezzi opportuni pel legittimo soddisfacimento, esso non potrà mai compiere il suo ufficio come ha in obbligo di fare onde servire al vero fine del potere legislativo.

Difficilissima è questa scienza dei bisogni dei consociati: vi ha qualche cosa di invariabile ed assoluto; ma il più muta perennemente per forza di circostanze; laonde minima è la parte invariabile di una legislazione, grande invece la parte che muta con uno svolgimento perpetuo della medesima. È appunto cotesta parte mutevole che costituisce la grande difficoltà per un legislatore, al quale occorre la scienza attuale dei presenti, ma sempre mutevoli bisogni della società.

2.° Accanto alla scienza dei bisogni va collocata quella dei mezzi, coi quali provvedere ai bisogni preaccennati. Questi ultimi sono tanti fatti, non già speculazioni da metafisico. Come i bisogni, così i mezzi variano quasi all' infinito, laonde la loro bontà riesce sommamente relativa. Da ciò nasce appunto quella che diciamo opportunità della legge, e quindi il principio che le migliori leggi non sono quelle che più abbiano di bontà speculativa, ma quelle che sono più opportune alle condizioni presentanee della società, per la quale son fatte: laonde il pessimo dei legislatori è il filosofo che vive nel mondo delle astrazioni, e considerando l' uomo non quale è, ma quale dovrebbe

essere, fa leggi per una società immaginaria, e che poi sono in fatale conflitto colla società reale, e la turbano orrendamente. I filosofi, rispettabilissimi finchè spaziano nel mondo ideale, quando scendono nel mondo della realtà, non sono che gli eterni fanciulli dell' umanità, e diceva bene quel reggitore di popoli che ripeteva: Se volessi punire una nazione, la darei da governare a dei filosofi. Non vi ha gente che diventi più ridicola di costoro, quando pretendono di imporsi all' umanità, e far legge delle loro utopie.

Adunque per essere ottimo legislatore, oltre la scienza dei bisogni a cui la legge dee provvedere, occorre quella dei mezzi, coi quali vi può essere provveduto.

3.° Ma non basta: questi mezzi sono molteplici, e la loro bontà riesce relativa. Pasquale II, quando proponeva la generosa rinunzia alle vanità della terra, poneva innanzi il mezzo più perfetto onde cessare la fatale contesa del sacerdozio coll' impero; ma in que' tempi infelici il mezzo suo non era opportuno, perchè la feudalità che aveva materializzata la nobile missione della cattolica gerarchia, era ancora troppo vigorosa onde gli animi non ne subissero una fatale influenza. Dopo quasi otto secoli il laicato italiano, raccolta la generosa idea di Pasquale II, propone esso di attuarla; ma noi vediamo come si accolga dall' altra parte. La Chiesa, per mala ventura, è dominata da un partito, la cui divisa è *aut sint ut sunt, aut omnino non sint* (divisa di immobilità), e la nobile, quanto saggia offerta si respinge con un furore, che fra qualche generazione stupirà tutto il mondo.

Non basta dunque la scienza dei bisogni e dei mezzi molteplici: occorre nel legislatore perfetto la sapienza onde scelga i mezzi veramente apportuni, e che poi costituiscono la bontà sociale della legge.

4.° Allorchè uno o più uomini posseggono questa scienza e sapienza si ha potenzialmente il migliore e più capace legislatore; ma sarebbe la più grande sventura che chiunque abbia scienza e sapienza, pel fatto solo di possederle, potesse costituirsi legislatore di un consorzio umano: che Dio ne scampi da questo flagello. È vero, questa è l' inconsulta pretesa di tutti i partiti sociali: ognuno pretende di essere egli solo il conoscitore dei bisogni dei consociati, e dei mezzi per provvedervi: egli solo perciò il legislatore nato-fatto per esercitare l' arduo ufficio. Indi quella babele, in che si trovano ai dì nostri il vecchio e nuovo mondo incivilito. Eccoti qua il clericale col suo diritto divino dei re, che ti sacramenta egli solo conoscere la verità, e non potervi essere pace per questa povera umanità, se non si torna ad avere dei padroni signoreggianti, anzichè dei magistrati reggenti:

Digitized by Google

di là vedi l'accigliato repubblicano, che ti giura sull' onor suo non potersi aver pace nel mondo senza la sua prediletta repubblica, dove, divenuti gli uomini tanti angeli, si avrà l' età felice dell' oro: sconosciuto il delitto, ardente amor vicendevole, e l' *otium apertis portis* del Venosino! Lasciali fare e ti promettono una così profonda e tranquilla felicità, che potrai dormire a porte aperte, e un filo non ti mancherà di quanto hai nella casa. Alcuni anzi vanno più oltre, e ti assicurano che, pareggiate le fortune, la si finirà una volta colla storia del vecchio Adamo a cui fu detto: Mangerai il pane nel sudore della tua fronte. Invidiabile felicità!... Al tempo stesso odi a destra una rosea gente che ti dice: lasciate fare a me, chè io sola conosco quello che vi abbisogna: voi lo sapete; noi siamo gente onesta, e potete tranquillamente rimettervi a noi. Ma nel mentre ascolti costoro, altri di azzurro colore ti gridano a manca di non fidarti delle loro seducenti promesse: che le melate parole di questi rosei nascondono una cupidigia ipocrita: farai bene dunque se mandati tutti gli altri pei fatti loro ti confiderai a questi nuovi venuti, che soli posseggono il talismano della scienza e della sapienza.

Bisogna dunque, onde uscire dalla babele, che vi sia modo a sortirne: ognuno si affatichi pure onde stabilire teoricamente la legge opportunamente fatta per la società, che deve reggerci; ma perchè non si cada nell' anarchia, uopo è si abbia l'ultimo elemento che costituisce il perfetto legislatore; cioè, oltre la certezza del suo mandato, una volontà suprema e legittima, che mediante l' atto imperativo dia efficacia esteriore alla legge, e le conferisca la potenza di obbligare ciascuno, o come si dice, legittimamente la promulghi.

I nostri lettori, quelli ancora che sono estranei agli studii giuridici, sanno ora come in pratica variano le forme legislative. Ricordano certamente che le leggi propriamente tali in Roma si facevano dal senato, e poi si promulgavano dal popolo, quando vi univa la sua accettazione: da quel punto cominciava ad essere in vigore la nuova legge. Più tardi si ebbe l' una e l'altra potestà riunita nel senato, i cui atti legislativi si dissero *Senato-Consulti*. Poi il senato formolò la legge e il principe la promulgò esso, rendendola obbligatoria. Più tardi il principe ne delegò l' estensione ad un Consiglio che pensasse per lui, pubblicando poi la legge come opera tutta propria: *costituzione del principe*. Da ultimo la sola volontà sua venne in legge, il che formò l'assolutismo sbrigliato. Ma il lettore si ricorderà in pari tempo come, finchè la legge si maturava in Senato e poi veniva promulgata dal popolo colla formola sacramentale *uti rogas*, la società

romana salì in grandezza e potenza; mentre al contrario decadde e si spense a misura che tutto si concentrò in pochi, e da ultimo in una volontà individuale.

Diciamo ora, ma con più brevità del potere amministrativo. La parola ci manifesta l'idea vera: è un potere che è *ministro* al fine di governare la società mediante e in conformità della legge stabilita. Nella prima parte del nostro lavoro (1) abbiamo discorso dei rapporti di dovere e diritto, che nascono in società: rimettendoci a quanto dicemmo allora, soggiungiamo che al potere amministrativo spetta principalmente di applicarsi all'adempimento di quei doveri verso gli individui, e alla custodia di quei vicendevoli diritti. Il che posto, ecco ciò che costituisce il vero e buon amministratore.

1.° Egli non può arrogarsi da sè l'ufficio amministrativo, ma deve riceverlo per legittimo mandato, ed eseguirlo in conformità del medesimo. Cristo elesse gli Apostoli, e ne costituì capo Simon Pietro: nè questo si fece Papa da sè, nè quelli si eressero in vescovi per autorità propria.

2.° L'amministratore essendo l'esecutore della legge, deve possederne la scienza, perchè altrimenti non potrebbe eseguire il suo mandato. Nè gli basta conoscerla in un modo qualunque; ma nel suo spirito, affinchè riesca effettivamente la provveditrice dei mezzi opportuni all'andamento regolare della società.

3.° Al potere amministrativo occorre la disponibilità dei mezzi atti ad assicurare l'esecuzione della legge, della quale deve essere il ministro nell'ordine governamentale. Senza ciò il suo potere sarebbe effimero, e poichè gli uomini spesso sono rivolti al male, uopo è che disponga ancora della forza competente, affinchè alla legge non venga mai meno la sua efficacia.

4.° Però il potere amministrativo confidato ad un uomo, non lo è a pro' suo, ma della società degli amministrati. Esso dunque non è che un ministro a servigio di questi, e nell'interesse dei quali unicamente, conformandosi in tutto alla legge di cui è esecutore e che sola impera sovrana, deve esercitare il mandato che gli è commesso. Perlocchè Paolo scriveva. (Rom. XIII, 3, 4). « Vuoi tu non avere » paura della potestà? Opera bene, e da essa avrai lode. Imperocchè « ell'è ministra di Dio per te per il bene. Che se fai male, temi; » conciossiachè non indarno porta la spada. Imperocchè ella è ministra

(1) Vol. I, C. I, Ar. 5.

» di Dio, vendicatrice per punire chiunque mal fa. » Così la dottrina rivelata e quella della sana ragione sono perfettamente d'accordo. L'Apostolo non parla di uomini investiti del potere e svariatamente denominati, ma di *potestà*, che egli dice *ministra di Dio*, cioè di verità, e giustizia a lode e rimunerazione di chi opera bene, a punizione di chi opera male.

È delle cose umane l'essere difettose, solamente le opere di Dio ponno essere perfette: laonde quando nelle istituzioni vi ha una parte fatta dagli uomini, questi vi portano i difetti della loro labile natura. E il primo dei nostri difetti è l'ignoranza, che mai non espelleremo del tutto. L'onniscienza è propria di Dio solo. Eccoci dunque agli errori, alle false interpretazioni, agli sconoscimenti del vero e del giusto: eccoci al turbato diritto individuale o sociale, e non di rado siffattamente sconvolto, che torna impossibile il dire a prima vista chi sia il colpevole. Inoltre, ancora colui che visibilmente apparisce reo, può esserlo sciente e volente, o inconscio e talvolta nolente. Come dunque dirimere questi conflitti? La pena va applicata al reo, ma quando è tale veramente. Atroce delitto è l'omicidio, ma non punibile se compiuto per necessità di difesa, o da un infelice demente.

Ecco dunque necessario il terzo potere sociale, quello che giudichi dello incerto diritto e lo metta fuori di dubbio, ovvero lo rivendichi se sia stato violato: ecco il *potere giudiziario* che ancor esso è indispensabile in ogni società.

Ancora questo è esecutore della legge, ma in aspetto diverso dall'amministratore: questi deve operare sempre quale governante: al giudice non ispetta alcun'azione, se non siavi contesa da dirimere, diritto da reintegrare, reato da punire. Beata una società, i cui tribunali non avessero nulla da fare!

Intanto ancora qui mette bene di avvertire i requisiti costituenti un potere giudiziario normale. A questo magistrato occorre dunque:

1.° Scienza della legge e del suo vero senso; imperocchè se ciò non sia, indarno il giudice si proverà di amministrare coscienziosamente la giustizia. Non saprà che si faccia.

2.° Scienza della ragione della legge, affinchè mediante una sana interpretazione egli possa togliere le dubbiezze che per l'oscurità intrinseca o per la inattesa e complicata materia dedotta in giudizio facilmente insorgono.

3.° La sapienza logica nell'applicazione della legge al caso speciale dedotto in giudizio. Il procedimento è la prima garantigia della

retta amministrazione della giustizia: nulla può essere abbandonato al cieco arbitrio, nessuno può essere condannato e peggio poi punito, senzachè lo si comprovi reo. Sono principii eterni e quindi immutabili di ragione, scaturienti dalla stessa natura dell'uomo in società. Ed è per questo che ancora al reo colto in flagrante delitto vanno applicate le norme inviolabili del giusto procedimento contro di lui; che lo si deve giudicare regolarmente, e lasciargli la facoltà della difesa per quanto sia manifesta la sua reità. I soli selvaggi puniscono senza cautela e per solo impeto di furore o di vendetta: i soli barbari misconoscono gli eterni principii di verità e di giustizia, che qui sopra abbiamo accennato, facendo luogo ad arbitrio di persone. Barbaro quindi o selvaggio chi non si conforma a questi supremi principi del vero e del giusto.

Splendida è in questo la dottrina della Chiesa cattolica, della quale il più eminente interprete fu il celebre Padre S. Isidoro Vescovo di Siviglia, quello certamente che sorvola come aquila tra i Padri nella scienza canonica, vuoi positiva, vuoi considerata nel suo ordine razionale. Sono celebri le sue parole nel libro secondo *De officiis* (Cap. 5): così vi parla delle obbligazioni del Vescovo « Del quale a pre-
» ferenza di tutti è particolare ufficio leggere le sante Scritture, stu-
» diare i canoni, imitare gli esempi dei santi, applicarsi alle vigilie
» ai digiuni, alle orazioni, vivere in pace coi fratelli, *nè alcuno re-*
» *scindere de' suoi membri, niuno condannarne se non convinto*
» *reo, nessuno scomunicarne, se non processato.* Il quale perciò
» deve presiedere con umiltà e autorità, in modo che nè per cagione
» della sua troppa umiltà dia ansa ai vizi de' suoi soggetti, nè eser-
» citi la podestà con ismoderata severità, ma sì tanto più cautamente
» verso quelli che gli sono commessi, quanto più egli teme che Cristo
» gliene chiederà severo conto. »

La dottrina del Santo Vescovo non potrebbe essere più chiara ed esplicita; ma si avverta bene che ora non è più la parola privata di un Padre, ma la parola della Chiesa cattolica. Chiunque reciti il *Breviario* la legge nell'Omelia (Lez. VIII) del giorno 4 di aprile, sacro a S. Isidoro stesso. È dunque la Chiesa che la fa sua, e l'ha posta fra le sante dottrine che essa professa. Non può essere altrimenti, quando l'ufficio de' suoi ministri è quello del *Buon Pastore*, quello del *Padre del figlio prodigo:* colle quali parabole Gesù volle disegnare il modo secondo cui l'autorità sarebbe esercitata dai suoi Apostoli e dai loro successori.

Così per inconcusso principio di legge naturale, divina ed umana, tanto ecclesiastica come civile, è manifesto il modo, secondo il quale si deve esercitare il potere giudiziario, cioè con procedimento così ordinato, che conduca a regolare e certa sentenza. Deve dunque il giudice possedere questa scienza e sapienza.

4.° Da ultimo il potere giudiziario deve disporre della forza necessaria perchè la sentenza, una volta resa definitiva, sorta il suo effetto con una incontrastata esecuzione. Sta qui il coronamento di un edifizio sociale. Da questo lato il potere giudiziario sovrasta a tutti, nè ostacolo di sorta può essere frapposto alla sua legittima azione e turbarne il corso.

Non è d'uopo di aggiugnere che tutti questi attributi di una società ordinata, messi in atto secondo la natura e il fine suo, spettano ancora alla Chiesa: anzi in lei si denno trovare al loro stato di perfezione, essendo un'istituzione costituita immediatamente da Dio, e quindi tipo di una società sapientemente ordinata. Gioveranno perciò alcune altre considerazioni atte a mostrarci come praticamente si debbano esercitare questi poteri nella società religiosa cattolica.

L'ideale di un legislatore collettivo nacque e si svolse in seno della Chiesa. I Vescovi, come il Pontefice, sono eleggibili. Il battesimo, la professione della fede cattolica, la capacità dottrinale, la santità della vita sono i titoli che soli rendono eleggibile all'Episcopato. È dovere di coscienza non eleggervi che i migliori e più capaci. Non vi è privilegio di casta, nè personale.

Vi ha di più. Il Vescovo deve vivere in continuo contatto co' suoi governati come il pastore col gregge suo. Per diritto positivo, prescritto ancora dal Tridentino, tiene obbligo indeclinabile di visitare la sua diocesi almeno biennalmente: almeno ogni biennio deve convocare la Sinodo diocesana. Nol fanno? Vuol dire che mancano alla coscienza, alla Chiesa, a Dio, *e ne saranno giudicati con tanto maggior rigore, quanto più si veggono aver ricevuto da Dio in questo mondo:* sono parole del gran Papa Gregorio Magno non nostre, e che si danno a leggere al clero nella omelia sul Vangelo nel comune ufficio dei Confessori pontefici. Ci pensi dunque chi è Vescovo: nè le dispense nè le benedizioni papali li salveranno dinanzi a Dio, che si dichiarò non accettator di persone.

Nessun dubbio perciò che nel Vescovo, se fa il dover suo e possiede i requisiti che lo rendono eligibile, si trovi la scienza dei bisogni sociali e dei mezzi per provvedervi, e la sapienza onde scegliere gli opportuni. Nessuna meraviglia perciò che fino dal tempo

degli Apostoli il potere legislativo si esercitasse collettivamente da loro, come vedemmo tra gli altri memorabili esempi nel concilio apostolico tenuto l' anno 51 in Gerusalemme, e poscia nei concili ecumenici. Il potere confidato da Cristo ai suoi Apostoli, a questi ispettori, che con voce greca diciamo *Vescovi*, non è *signorile*, ma assolutamente *ministeriale*, e vuol dire una grande servitù e responsabilità sotto forma di onore più che umano. Essi debbono governare, non per sè, ma pel solo bene degli amministrati, e per la salute delle loro anime. Vigilanza e carità sono tutto il ministero confidato ad essi. Cotesta natura di una potestà caritativa richiedeva che l' Episcopato, anche di fatto, si mostrasse uno, e in comune stabilisse le disposizioni che nell' ordine loro ponno dirsi legislative.

Il Vescovo tornato nella sua sede è poi l' esecutore delle regole (canoni) stabiliti in comune: ciò riesce naturale in una società che deve vivere della carità. Quei congegni dei politici antagonismi, onde la società civile si trova sopracaricata, han ragione di essere in lei per elidere possibilmente i conflitti delle passioni; la più grande delle utopie essendo quella di supporre che nella sfera prettamente umana tutto si faccia dall' uomo spontaneamente, di buona voglia, senza fini secondarii, e rimossa ogni cupidità di lucro. Coloro che ne menano vanto, si hanno da giudicare tanto più ipocriti e tristi, quanto più ne strombazzano dinanzi al pubblico. Chi realmente ha spirito di amore fraterno, fa e non dice: chi dice e grida forte, grida appunto per darlo a credere, ma poi non far nulla se non a pro' suo individuale. Ce ne scorrerebbero delle belle dalla penna su questi zelatori di cento fatta e colori, ma non brutteremo queste pagine delle loro sozzure: nero o bianco, rosso od azzurro che sia, chi molto grida, giudicalo un impostore e non fallerai.

Tornando all' assunto diremo che nulla si oppone a che, stabiliti i canoni in comune, il Vescovo riedendo alla sua sede, amministri e governi la sua Chiesa come il secondo dei poteri sociali. Esso non è un padrone, ma un funzionario, puro e semplice esecutore dei canoni, che sono le leggi della Chiesa: le sue attribuzioni e il modo di esercitarle non rimangono nell' incertezza. Tutto per amore di Cristo e pel bene delle anime, nulla per sè, ecco il fine del mandato: tutto ispirato dalla carità niente per fine o interesse mondano, ecco il modo del suo esercizio. « Badate a voi stessi e a tutto il gregge, di cui » lo Spirito Santo vi ha costituiti Vescovi per pascere la Chiesa di » Dio acquistata da lui col proprio sangue, » questo è ciò che è comandato formalmente negli *Atti degli Apostoli* (XX. 28) « I Sa-

» cerdoti dunque che sono tra di voi, ingiungeva S. Pietro (I-V. 1-3), » gli scongiuro, io consacerdote e testimone de' patimenti di Cristo, » e chiamato a parte di quella gloria, che sarà un giorno manifestata: Pascete (*pascite* di modo imperativo) il gregge di Dio, che » da voi dipende, governandolo *non forzatamente, ma di buona* » *voglia* SECONDO DIO: non per amore di vil guadagno, ma *con* » *animo volonteroso:* nè come per dominare sopra l' eredità (del » Signore) *ma fatti sinceramente esemplare del gregge.* » Sono farisei coloro che dicono e non fanno: uopo è ammaestrare su tutto coll' esempio: « Voi sapete che i principi delle nazioni la fan da » padroni sopra di esse, e i loro magnati le governano con autorità. » Non così tra di voi: ma chiunque vorrà tra voi essere più grande, » *sarà vostro ministro:* e chi tra di voi *vorrà essere il primo* » SARÀ VOSTRO SERVO » (Mat. XX. 25-27). Così parla e comanda Cristo, condannando irrevocabilmente ne' suoi Apostoli e nei loro successori ogni forma o modo signoreggiante e dispotico. *Servus servorum* intitolossi il Magno Gregorio, ma non per ostentata e bugiarda umiltà; sibbene per conformarsi al comandamento di Cristo, che aveva detto: *Chi vorrà essere primo, sarà vostro servo.*

Ecco dunque ad un tempo e la legittimità del potere amministrativo nei Vescovi, e il modo unico, secondo il quale debbono esercitarlo: governino pei fedeli a loro commessi, non per sè, di buona voglia non forzatamente, esecutori dei canoni, non da padroni e dispoticamente. Ogni altra forma è illegittima, riprovata, condannata da Cristo medesimo: è tradimento, non adempimento del mandato che hanno ricevuto. Intendiamo che le severe nostre parole possano dispiacere a taluno, che fraintende la voce *Vescovo*, e la traduce in senso di padrone, e signoreggiante a forma dei principi delle genti: colà specialmente dove non si conosca che l' asiatico dispotismo di persona e di casta. Ce ne duole, ma prima che mutiamo noi di parere, uopo è che si strappino dal Vangelo le pagine immortali che abbiamo poste inanzi, e si cancelli nell'uomo la sana ragione. Allora può essere che chi scrive muti ancor esso parere: prima no certo.

Nè parimenti vi è difficoltà che i Vescovi sieno ancora possessori del potere giudiziario. Veramente se guardiamo l' istituzione come diritto positivo, è piuttosto *a nome* del Vescovo che si fanno i giudizi, che dal Vescovo giudicante. Vi ha poi una serie anche troppa numerosa di appelli. Ma ciò che forma la vera e solida garantigia. oltre lo spirito di paterna e inestinguibile carità onde si deve proce-

dere contro qualunque imputato, si è che nessuno può subire condanna se non regolarmente giudicato e comprovato reo. Vi è sempre la libertà di usare misericordia, assolvendo chi è pentito del suo malfatto: Perdonerai non sette volte, ma sette volte sette, disse Cristo a S. Pietro, il primo de' suoi Vicarii, che lo interrogava su ciò; ma non vi è la libertà di dispoteggiare o negare la giustizia. *Il padre evangelico*, che aspetta e fa festa pel figlio prodigo ritornato, è il modello impreteribile per un Vescovo nell' esercizio di questo potere.

Del resto quanto alla cognizione della legge e del suo vero senso, della ragion sua onde interpretarla direttamente se oscura ed incerta, non se ne può dubitare, quando sia Vescovo davvero. I canoni si fecero sempre dall' Episcopato.

Dove può esserci molta difficoltà è nella sapienza del procedimento. Coloro che giustamente respingono l' *informata coscienza* dove è caso di esercizio del potere giudiziario, specialmente penale, diranno, e con ragione, che la strana opinione costituisce il più ributtante dispotismo. I suoi sostenitori invece vorrano che tutto si possa dal Vescovo giudice, e batteranno le mani quanto più ne vedessero alcuno farsi anche carnefice della sua vittima: per costoro non vi ha del Vescovo altra idea, fuori di quella che si aveva dei fieri signorotti medio-evali, che tutto mettevano sulla punta della spada, e ostentavano le ferree armature, colle quali, invulnerabili fra le turbe di schiavi, insultavano nna plebe impotente a difendersi.

Una trattazione estesa di questo arduo argomento verrà nella terza parte del nostro lavoro: qui basti dire che da parte nostra non accettiamo potere, che non venga da Dio, che poi vuol dire *ordinato*. Per noi esiste l' istituzione, non mai l' uomo: questo è un semplice mandatario incaricato dell' esercizio di una podestà, e che deve porla in atto impreteribilmente secondo la natura della medesima, in conformità del fine per cui è data, e rigorosamente nel modo che è stabilito per cotale esercizio. Lo diciamo schiettamente: da parte nostra non conosciamo volontà soggettiva di funzionario quale che sia, ma soltanto la legge, di che deve essere l' esecutore fedele. Le viete teorie feudali sono morte e sepolte anche civilmente: tanto più nell' ordine religioso, dove mai non avrebbero dovuto introdursi. Chi è reo deve subire la pena; ma dopo che sia comprovato tale, dopo che sia stato discusso, come disse il grande Isidoro di Siviglia. È così che va riconosciuto nei Vescovi, come ogni altro potere, così anche il giudiziario, e non altrimenti.

Digitized by Google

Art. 6.

Dell' alterazione avvenuta nell' esercizio del potere ecclesiastico.

Dopo quanto fu detto nell' articolo precedente ci sembra di udire vivamente all' orecchio chi ci risponda: Voi, buon uomo, parlate di canoni fatti nei concili; ma dove sono qneste convocazioni o generali, o provinciali, o diocesane? Sentite voi altro, vedete altro che ordinanze, editti, notificazioni, circolari dei Vescovi? Non si parli poi del loro Primate, sul qnale voi medesimo ci avete recato le dottrine dei decretalisti, tenute in conto di dommi presso la curia romana: *Summus Pontifex nullis subiacet formis juris positivi, sed* QUOD VULT LEX EST, *si de illius scientia appareat, cum legibus sit solutus.* (Il sommo Pontefice non è soggetto ad alcuna forma del gius positivo, ma *quel che esso vuole, è legge*, se apparisca della scienza di lui, essendo sciolto dalle leggi) (Apud. Fagn. in V. Decret. *De Sent. excom. C. Responso.* n. 11). E questo è quello che vedete tutto dì: non si hanno più vescovi, ma satrapi dispoteggianti: lo stesso successore di Pietro è trasformato, nè più, nè meno, in un padrone assoluto, che signoreggia sulla Chiesa di Dio, quanto un Cesare della vecchia Roma sull' impero che ne fu il prototipo. Tutto è dunque alterato nei tre poteri sociali. La privata volontà dei Vescovi e del Papa è legge, non i precetti della sapienza: non si amministra eseguendo la legge, ma si fa quel che piace, tutto snatnrando e tutti opprimendo: non si giudica amministrando la giustizia, contemperata dalla carità del Vangelo, ma si condanna, si vuol punire a volontà sbrigliata, capricciosa, tirannica ancora. Così camminano le cose nella Chiesa santa di Dio; e voi ci parlate di potestà veniente da Dio, e perciò ordinata con sapienza; ci parlate di autorità, ma amorevole e paterna, nulla curante fuorchè il bene e il giusto? In che mondo vivete voi, illuso scrittore, che a qnesti lumi di luna ci parlate di canoni, e non di arbitrii, di autorità della legge, e non di dispotismo degli uomini?

La sfuriata è tremenda, e ce la sentiamo rumoreggiare attorno come il rombo di un minaccioso vulcano, o di un mare in tempesta. Studiamoci di non essere subissati o travolti dalla bnffera.

Pnrtroppo, eliminando la vivacità e sovente ancora la veemenza del linguaggio con cui queste accuse si sogliono ripetere. si deve

convenire che in ordine di fatto vi ha molto di vero. Se alcuno ai tempi nostri ricerchi, così nei Vescovi come nel Primo di loro, quelle forme del reggere e governare e quel procedimento nei giudizi, che in altra età resero tanto soave e caro il potere ecclesiastico, ne siamo lontani poco meno che la terra dal cielo.

Da parte nostra siamo tanto lungi dal negare ciò, che anzi abbiamo posto ogni studio per noi possibile a dimostrare colla storia alla mano in che modo siasi operato a poco a poco un cangiamento sì grande, da non riconoscersi omai più la primitiva semplicità delle istituzioni divine. E in verità chi nel Pontefice Romano, sollevato in certi riti sovra gli altari, portato a spalle d'uomini fatti come lui ad imagine e somiglianza di Dio, riscuotente atti di adorazione effettiva nelle prostrazioni dinanzi a lui per discendere fino al bacio dei piedi, chi ravviserebbe quel Pietro, il quale non voleva che Gesù gli lavasse i piedi; ma poi dopo la misteriosa lavanda insieme cogli altri Apostoli comprese quello essere l'esempio dell'umiltà che manterrebbe nel suo ministero? *Intendete quello che ho fatto a voi?... Dovete anche voi lavarvi i piedi l'un l'altro. Conciossiachè vi ho dato l'esempio... Vi dico non vi ha servo maggiore del suo padrone... Se tali cose comprenderete, beati sarete, quando le mettiate in pratica* (Joan. XIII, 12, 17). Non è possibile omai di riscontrare nei moderni successori ombra di quanto Gesù diceva e richiedeva dai suoi Apostoli, Pietro compreso. Tanto di umano e della vanità del secolo le lunghe e travagliate età hanno introdotto nella grande e santissima istituzione di Cristo!.

Ma non sarebbe da saggi la meraviglia: è sempre vero che la Chiesa, in quanto vi ha in lei di esterno e temporaneo (e cosa più temporanea degli uomini soggetti alla mortalità, anche Vescovi e Papi?) corre uguale vicenda colla società civile, nel cui seno essa vive. Teniamolo sempre fisso dinanzi al pensiero: vi furono periodi, in cui la Chiesa precedette l'umanità anche negli esterni e accidentali svolgimenti; ma altri ancora ne furono, in cui subì l'influenza di questa, e, a dire così, ne fu rimorchiata. A principio la Chiesa nascente fu rimorchiata, o almeno influenzata in grado sommo dai giudaizzanti; ma poi se ne svincolò, e viventi ancora gli Apostoli si sciolse da quei legami, gettando un peso che nè essi, nè i padri loro avevano potuto portare. Passata nell'impero, le sue dottrine vi esercitarono una grande influenza, tanta che di pagano divenne cristiano; ma a volta sua ne fu potentemente influenzata in quanto vi era di accidentale ed esterno nelle sue istituzioni, specialmente nelle cose e nelle per-

sone costituenti la gerarchia. Vennero i barbari: essa li soggiogò nell' ordine religioso e in parte anche nel civile; ma a sua volta essa fu rimorchiata nel pelago del feudalismo, che tutto materializzava e inchiodava in un possedimento, base e titolo di ogni diritto, a cominciare dalla personalità giuridica. Venuta in aperta lotta colla feudalità regnante, favorì la libertà e l' emancipazione dell' individuo e quella ancora della città dalle strettoie del privilegio e delle immunità delle caste; ma gli uomini che la rappresentavano pretesero poi di conservare per sè ciò che davano mano a rovesciare negli altri. Sotto questo rapporto Vescovi e Papi, dal mille in poi, presentarono ordinariamente lo spettacolo più commovente di incessanti contraddizioni: di queste può dirsi principe Alessandro III, che dopo di avere spinte, coll' influenza morale, le città della Lega lombarda ad una resistenza ad oltranza, stringeva poi senza di loro, anzi con loro risentimento la pace di Venezia. Il fatto, scambiato col diritto, gli faceva credere sostanzialmente inalterabili le istituzioni civili e politiche dell' età sua. Chi avrebbe allora dubitato di quella finzione legale, fonte di tanti mali per l' Europa, perchè fondamento di tante ingiuste pretese, che si chiamava *sacro romano Imperio?* Gli stessi collegati lombardi nemmeno nel giorno della vittoria pensarono a metterne in dubbio il diritto eminente. Quasi quattro secoli dopo, allorchè la Sinodo generale congregata in Trento vuol porre la proprietà ecclesiastica sotto l' egida delle censure, vi comprende *ancora i diritti feudali* (Sess. 22, Cap. 11, de Ref.). Tanto si riteneva per certo che il feudalismo fosse lo stato normale, perpetuo, immutabile dell' umanità! Per noi uomini del secolo XIX, viventi l' anno di grazia 1872, sono fatti e cose pressochè incomprensibili; ma allora si pensava e giudicava così. Erano gli effetti di un passato che contava dei secoli, e che aveva rimorchiata la Chiesa fra gli scogli tanto fatali del feudalismo: era il fatto scambiato col diritto.

Ma intanto il movimento impresso alla società laicale, specialmente ai Comuni italiani, nella tremenda lotta fra il sacerdozio e l' imperio, compiva il suo ciclo, e rinnovava l' esempio di *storici ricorsi.* Lo spirito di libertà civile prima combattè l' imperio, poi i feudali già prevalenti nelle città nostre indi alleati coll' impero, da cui originavano i loro feudi. Ma gli ambiziosi ne fanno lor pro: scossa una dominazione di gelosa aristocrazia, si viene in potere di uno di loro, che si pone alla testa del popolo in sembianza di suo duce contro l' ordine prevalente dei feudali, ma in fatto per crearsi un trono, fosse pure microscopico. Così diffilato si andava alla monarchia, e

Digitized by Google

questa assoluta. I partiti si erano lungamente disputato il predominio; nè i Cinna, nè i Marii, nè i Silla erano proporzionalmente mancati, nè la potenza di Pompeo o di Cesare, solamente diversa nelle forme per le condizioni varie dei tempi, dei luoghi e delle cose. Dei Cesari, molti proporzionatamente ne sorsero, nè meno del romano spenti da morte violenta; ma perchè poi rinnovandosi la fase di Lepido e di Antonio, tutto cadesse in un mediocre Augusto.

Di tal guisa l' Europa cristiana, e più specialmente l' Italia facevano capo a governi di un solo, *il quale trovato ognuno stracco per le discordie civili, col titolo di principale si prese tutto.* Si potrebbe altrimenti narrare la storia, a cagione d' esempio, dei Visconti a Milano, e più dei Medici a Firenze?

Così l' umanità nostrale, stanca dalle lunghe lotte, e sfinita nelle contese per una libertà non saputa comprendersi, metteva capo alla monarchia assoluta; e coloro che per mezzo delle seduzioni, delle frodi, delle guerre civili, del sangue fraterno ancora, si assisero finalmente sui troni, si dissero e si sostennero legittimi imperanti, e si invocò fin anco il diritto divino in loro appoggio.

Questo fatto divenuto comune, universale fra i popoli stessi i più progrediti, poteva non esercitare una grande, e purtroppo irresistibile influenza ancora sulla Chiesa in quanto è rappresentata e governata nel suo ordine esteriore da uomini figli ancor essi di Adamo? No, purtroppo, e le forme dell' assolutismo dovevano invadere ancora il campo suo, come si erano distese ovunque ed avevano modellato sul loro tipo e popoli e nazioni.

L' uomo non si ferma mai in un medesimo stato: è una verità assoluta. I monarchi dispotici (come a suo tempo aveva preteso la feudalità) sostennero che si era giunti alla sommità, allo stadio normale: questo giovava loro; e noi uomini giudichiamo facilmente vero e buono quanto è conforme agli interessi e ai desiderii nostri. Non farebbe altrettanto la Chiesa in quanto si concretizzava in uomini, figli di Adamo anch' essi, e che vi tenevano potestà?

Intanto nell' ordine civile l' assolutismo, già fracido, cominciò a scadere ovunque, e noi lo vediamo dissolversi come un corpo imputridito. I potenti resistettero, e tentarono supremi sforzi per trattenere e retrospingere l' onda invadente della civile e politica libertà, ma fu indarno: le dinastie che più si provarono di resistere furono le borboniche: ebbene, non una è rimasta sul trono, e se alcuno di loro ci spera ancora, non osa mettersi innanzi, se non collo stendardo della libertà, almeno affettata.

In meno di un secolo dunque si è compito un cambiamento totale nel seno della società civile. Nulla di sostanziale è avvenuto in seno alla Chiesa, che somigli al politico mutamento: i suoi governanti respingono anzi coteste che essi dicono novità pericolose, e le colpiscono anche di anatema. Ma volenti o nolenti che siamo noi, il mondo cammina, e procede avanti secondo la legge eterna che Dio gli ha tracciato. In prima, quando al secolo XVI scoppiò l' uragano della Riforma in Germania, si ricorse alle alleanze fra il trono e l' altare, si stipularono accordi. Fu indarno. La buffera spezzò l' annosa quercia, e chi menava più fatalmente l' ascia demolitrice era nn Cardinale della romana Chiesa, che reggeva qual ministro la Francia! Tanto sono profondi e incomprensibili i giudizi di Dio!

Or bene tutto questo, che sospinse l' istituzione della cattolica primazia a trasfosmarsi praticamente in una dittatura, circondata come i re della terra del fasto mondano, imperante alla guisa del cesarismo che personalmente e a sua voglia fa alto e basso nella società governata; tutto questo apparato, diciamo, di esterne forme perpetuamente mutevoli e cangianti, sono esse il Primato di giurisdizione, che Gesù Cristo istituiva nella sua Chiesa? Sono gli attributi che ne costituiscono l' essenza, o almeno la condizione *sine qua non* del suo esercizio nell' ordine religioso? Rispondiamo che no, e diciamo di più che professando cotali dottrine si sconoscerebbe formalmente la divina rivelazione.

Insisteremo su ciò, perchè ci preme che una buona volta si conosca la verità, e Vescovi e Pontefici, che da molte generazioni menano tanto scalpore per cose umane, si risovvengano finalmente il *percutiam et sanabo* (percuoterò e sanerò) che sta registrato a nome di Dio nelle divine Scritture. Vi ha una scuola nefasta, una setta malvagia che si ostina nella opposizione alla verità manifesta, e, non da meno dei petrolieri, appiccherebbe fuoco alla terra dai quattro punti suoi cardinali, pur di imporre le cupide sue ambizioni a nome di Cristo e della sua Chiesa. Costoro ricordano la sciagurata posterità di Israele, dopochè ebbe pronunziato il nefando grido: *Il suo sangue cada su noi e sui nostri figli.* I quarant' anni circa succeduti a quell' orrenda imprecazione ci presentano uno spettacolo miserando. La posterità di Giacobbe si mostra tenace fino al fanatismo delle antiche istituzioni, che Mosè e i profeti avevano attuate a nome di Dio, quali ministri suoi; ma il tempo le aveva adulterate, specialmente negli ultimi due secoli, dopochè la famiglia de' Maccabei, cominciata con tanta gloria e spentasi nel delitto, tutto aveva corrotto. L' israe-

lita, fuorviato dalle tradizioni umane, non possedeva più quelle di Dio, e ciò gli aveva impedito di riconoscere in Gesù di Nazareth l'atteso e desiderato Messia. Il prevalente fariseismo aveva reso onninamente carnale la posterità di Giacobbe: non un Redentore delle anime (che sollevasse l'umanità nell'ordine morale e di grazia) si aspettava da quella gente fuorviata, ma un Cesare, un conquistatore potente, che desse il mondo in sua balìa, e di lei facesse la signoreggiatrice dell'universo: quello che Roma era in que' tempi, Roma donna delle nazioni, doveva diventarlo Gerusalemme: ciò che era l'Italia, doveva diventarlo la Palestina. Queste le idee, queste le illusioni di quel popolo, che una setta ribalda, mentitrice, con una ipocrisia la più raffinata strascinava a completa ruina. Così essendo corrotto ogni buon senso, gli israeliti non ne azzeccavano più una: concepivano ogni dì nuove speranze, ma per toccare ogni giorno nuove disillusioni: essi, nella quotidiana e dolorosa esperienza, non si avvedevano che la maledizione del cielo pesava su loro a causa degli ipocriti onde si lasciavano sedurre. Tutto fallisce, e i piani meglio concertati, i conati più vigorosi non fanno che aggiugnere mali a mali, ruine a ruine. Eppure quel popolo infelice, sempre ingannato dalla setta ipocrita che mentiva religione e pietà per nascondere le vili sue cupidigie, non si avvedeva di nulla, e colle sue mani si scavava l'abisso, in cui andava presto a precipitarsi.

Vengono i giorni terribili: ogni speranza umana è fallita: tutto consiglia ed impone di rassegnarsi: il duce romano, che assedia la Città santa, egli stesso consiglia, esorta, prega quel popolo a desistere dalle sue ostinazioni, a non costringerlo alle guerresche severità. Tutto indarno. Que' sventurati, quando più non vi è scampo, sognano i prodigi del cielo, aspettano i miracoli da Dio. Sì, fino all'aspettazione di un miracolo sono spinti gli illusi: un miracolo per dare ad essi l'impero del mondo, cui sfrutterebbero Scribi e Farisei!

È duro a dirsi, ma noi assistiamo ad uno spettacolo ben poco diverso. Chi può ancora illudersi sulla legge eterna di Dio, che regge e governa questo mondo degli uomini, e tutto guida al fine da Dio prefinito? Chi può ancora non riconoscere la santa dottrina di Cristo sullo abbandono di ogni vanità mondana, sulla abnegazione di coloro, che egli assume ad un ministero divino, come un giorno fece di Aronne? Non è egli scritto nei libri divini « Nessuno ascritto alla » milizia di Dio s'impaccia dei negozi del secolo, affine di piacere a » colui, che lo ha arruolato?.. Pon mente a quello che io ti dico: » imperocchè il Signore daratti intelligenza in tutte le cose. » Così

Digitized by Google

Paolo ammaestrava il suo Timoteo, e in lui ogni ministro del santuario (II Tim. II 4-7). Ebbene chi ci bada a queste verità della fede cattolica? Non si sostiene anzi dovere essere re ed implicato nei negozi del regno quegli che deve governare la Chiesa santa di Cristo? Non si rimpiange la perduta mondana potenza de' suoi fratelli? Tanto il senso della verità è falsato, e le tradizioni degli uomini si sono sostituite a quelle di Dio!

Come per gl' infelici Giudei, non mancano i segni visibili della volontà divina, che vuole ritornata la Chiesa al puro e solo governo delle anime, quale Gesù ebbela istituita; ma si chiudono gli occhi per non vedere la luce del sole. Ovunque gli adulteratori pongono la mano, vi portano la dissoluzione, la ruina: tutto svanisce al loro fatale contatto, fallisce ogni speranza, cade impotente ogni sforzo: se è causa di sangue versato, o di cumulate ruine, raccolgono l'esecrazione; sono ricoperti del ridicolo, se a Dio piaccia che non ne vengano danni gravi: ma nulla giova per loro questa lunga e quotidiana esperienza, anzi più si veggono impotenti, e più si ostinano; e quando ogni illusione è svanita, nel cieco fanatismo ingannano sè e un volgo ignaro che loro va dietro, aspettando e promettendo un miracolo: un miracolo che sotto il manto di una Dignità la più augusta risusciti il regno degli Scribi e de' Farisei moderni! Che giova abbia Gesù detto a costoro quanto è registrato in S. Matteo (XXIII) e in tanti altri luoghi del Vangelo? Niente, niente affatto. Più Dio ammonisce colla sua santa dottrina, più scuote colla giornaliera esperienza, e più si ostinano, e si acciecano, e inviperiscono, e infuriano, e *scorrono mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia, lo rendono figliuolo dell' inferno il doppio di loro.* (Matt. XXIII 15). È uno spettacolo doloroso, nefasto: sono palesi, visibili i segni della riprovazioue dei loro conati, dei loro fini, contrarii a quelli di Dio; ma non giova; col crescere dei segni più manifesti della riprovazione cresce l' ostinazione, siccome nn giorno fra gli sventurati giudei. Indarno fu detto da Cristo per ammonirli anche tremendamente: « Col» mate pur voi la misnra dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, » come scamperete voi dalla condanna? » (ibi v. 32. 33).

Deh! che coloro, i qnali possono provvedere a tanti mali, aprano gli occhi, e riconoscano il precipizio che sta sotto dei loro piedi! Si umilii ognuno sotto la mano potente di Dio, nè più oltre si ostini per una via, che tutto condnce a perdizione, Non veggono come fra queste lotte sciagurate e fatali vacilla la fede, il sentimento religioso vien meno, e il fuoco animatore della carità tristamente si spegne?

Non ci mostrino certe pompe, sfoggiate in apparenza di religione dalle turbe, fuorviate appunto da loro: questo è il bianco appariscente di un sepolcro, che non lascia vedere il putridume interiore. « Se uno » crede di essere religioso senza raffrenare la propria lingua, anzi » seducendo il proprio cuore, la religione di costui è vana. Religione » pnra e immacolata nel cospetto di Dio e del Padre, è qnesta: vi- » sitare i pupilli e le vedove nelle loro tribolazioni, e di *conservarsi* » *puro da questo secolo* » (Iacob. I. 26. 27); e non già ingolfarsi fino alla gola nelle cure del mondo, nelle cupidigie di oro e d' imperio, nei raggiri della politica: perchè « quando io parlassi le lingue » degli uomini e degli Angeli, se non ho la carità, sono come un » bronzo suonante, o un cembalo sqnillante. E qnando avessi la pro- » fezia, e intendessi tutti i misteri, e tutto lo scibile: e quando » avessi tutta la fede, talmente che trasportassi le montagne, se » non ho la carità, sono niente. E quando distribuissi in nntrimento » dei poveri tutte le mie facoltà, e quando sagrificassi il mio corpo » ad essere bruciato, se non ho la carità nulla mi giova. La carità.... » non è ambiziosa, *non cerca il proprio interesse*, non si move » ad ira.. *a tutto si accomoda... tutto sopporta.* » È S. Paolo che avvisa, ammonisce, riprende (*I Cor. XIII 1-7*).

Purtroppo si deve confessare: è uno sviamento generale, una illusione massima quella che oggi prevale: il più sublime dei ministeri, quello che è tutto di abnegazione, è frainteso, scambiato colle vanità della terra, come nn giorno avvenne di un altro, che nello stesso modo si precipitava nell' abisso, e suggellava la propria riprovazione. L' opera immortale di Cristo non perirà: risorgerà invece gloriosa e trionfante; ma ben periranno gli uomini, che sono causa di tanti mali. Sono tremende le parole di S. Paolo ai Romani (*II. 5-11*) » Ma tu colla tua durezza e col cuore impenitente ti accnmuli un » tesoro di ira pel giorno dell' ira, e della manifestazione di Dio, il » quale *renderà a ciascuno secondo le opere sue.... Imperocchè* » *non è dinanzi a Dio accettazione di persone.* »

Conchiudiamo con libertà e verità. Le umane cnpidigie, e le secolari vicende hanno profondamente adulterato quanto vi ha di esteriore e accessorio nell' istituzione divina dei poteri episcopali e primaziali. Il mutamento è sì grande, che oramai i più scambiano questo bugiardo orpello coll' oro fine della divina istituzione. Che niuno ci accusi di quel che diciamo: è nn fatto che deploriamo; però un fatto, e che esercita la più sinistra influenza. Se non vi si ponga rimedio, le conseguenze saranno gravissime, e Dio non voglia fatali

per coloro che si ostinano contro i visibili disegni di Dio. Si è ancora in tempo a compiere una salutare riforma, partita da quelli, che ne tengono il mandato, e ne hanno il dovere: voglia Dio che a tempo sappiano imolare sull' altare della religione quanto di umano si è sovracaricato alla sublime istituzione di Cristo, e l' opprime come un' immane cappa di piombo. Imperocchè se questo non sia, sì, tutta questa umana superfetazione andrà naufraga: ma ciò avverrà attraverso ad uno di quei terribili uragani, che ben purgano l' atmosfera dai miasmi mefitici, ma a troppo caro prezzo per coloro che ne sono colti. Cristo ha assicurata dell' immortalità la sua Chiesa, ma non gli uomini che la rappresentano. Noi siamo in un periodo molto somigliante a quello che il Cardinale Giuliano, legato a Basilea, disegnava nelle memorande sue lettere ad Eugenio IV. Gli uomini sono andati fuori delle regole venerande, *e le sregolatezze* (o se vuolsi le immoderatezze) *eccitano l' odio del popolo contro tutto l' Ordine ecclesiastico; e se non saranno corrette, dee temersi che i laici si avventino contro il clero nella maniera, con cui vi si avventarono gli Ussiti... Dirassi che il clero è incorreggibile...* SI ATTRIBUIRÀ LA COLPA DI OGNI SREGOLATEZZA ALLA CORTE DI ROMA, CHE SARÀ CONSIDERATA COME LA CAGIONE DI TUTTI I MALI, PERCHÈ AVRÀ TRASCURATO DI PRESTARVI IL NECESSARIO RIMEDIO. Non è senza profondo dolore che ripetiamo queste parole del pio, dotto, e previdente sebbene inascoltato Cardinale: ci auguriamo che a quattro secoli e mezzo quasi di lontananza non siasi ciechi alla luce del giorno e sordi alle ammonizioni di Dio, come furono allora i patriarchi dei nostri scribi e farisei. Non c' è verso: o gettar nel mare tutta questa zavorra umana, o perire. Chi ebbe potenza di convertire il mondo fu la nudità della croce, non l' oro e le gemme, non i troni e gli scettri. *Infirma mundi eligit Deus.*

CAPO V.

Art. 1.

Dei limiti della Primazia e della base vera dell' esercizio di un potere sociale.

Venendo alle strette circa la divina istituzione della primazia, innanzi tutto si deve respingere la falsa dottrina dei decretalisti, che il Successore di Pietro tenga un potere sbrigliato, come un imperante borioso del secolo, senza freno di sorta, cosicchè debba dirsi *quod vult lex est.* Esso non è che nn mandatario di Cristo, e quindi non può eccedere i limiti del mandato che ha ricevuto.

Adunque in primo luogo non può nulla toccare di quanto è istituito per divina costituzione da Gesù Cristo, non potendo l' uomo por mano e mutare ciò che Dio ha fatto esso, perchè sia in conformità della sua sapientissima volontà. Per lo che il potere del Primate va inteso onninamente per modo, che non offenda in nulla quanto vi ha di divino nell' istituzione dell' Episcopato tutto, che fu opera immediata di Cristo. Esso n' è il capo, e gli altri sono il rimanente corpo: sono membri di uno stesso corpo, ma sono indispensabili per costituirne l' unità. Nè il capo da sè, nè il tronco isolato formano il corpo vivente, animato: bisogna che il capo sia unito al rimanente corpo, e questo a quello, altrimenti si hanno membra sparse di un cadavere, non un corpo reale e vivente. Lo insegna la ragione, lo attesta la rivelazione, in particolare S. Paolo nella I ai Corinti *(Cap. XII)* ed agli Efesimi (IV), luoghi già riportati. Quanto perciò si affermi

Digitized by Google

in contrario è errore, e se la forma del dire sia equivoca va intesa sottordinatamente a questa condizione, che non si vada contro all' istituzione divina dell' episcopato.

Il Primate nell' esercizio delle sue funzioni ha un secondo limite, e ciò parimenti per divina istituzione; ed è che quanto egli opera per la potestà ricevuta da Dio, sia *per edificazione*, *non per distruzione*. Il perchè riconoscemmo che la celebre Costituzione di Pio VII *Qui Cristi Domini* era legittima nelle circostanze del 1802, perchè serviva *per edificazione* della sbattuta e conturbatissima Chiesa di Francia, richiedendo un sacrifizio dai pastori suoi sull' esempio di Cristo; ma ora dobbiamo aggiugnere che eccederebbe i limiti del suo mandato un Pontefice, il quale senza bisogno della Chiesa e soltanto per mostrare la sua potenza si arrogasse di esautorare i suoi fratelli nell' episcopato: che perciò questi avrebbero legittima facoltà di imitare l'esempio di Paolo, (*Galat. II. 11.*) il quale *resistè in faccia a Pietro, perchè meritava riprensione*, a motivo del suo giudaizzare. Nè si oppongano vani sofismi. Nella sostanza Pietro non aveva leso alcun precetto divino; ma la sua condotta, anzichè servire *per edificazione*, serviva *per distruzione* cooperando a radicare negli animi dei convertiti i pregiudizi dei giudaizzanti, che erano di grave ostacolo alla libera e facile conversione dei gentili. Siamo precisamente nella cerchia della opportunità e di questa sola; ma tuttavia Paolo, che è minore, resiste in faccia a Pietro, lo arguisce, lo rimprovera, e anche dopo degli anni riconferma che era degno di riprensione allorchè ebbe la debolezza di farsi vedere giudaizzante. È tempo di capire esattamente il fatto, l' esempio, la parola divina di Paolo, che fa parte incontrastabile della rivelazione. L' opposizione non nega, non infirma la potestà primaziale: solamente corregge l' abuso, che l' uomo ne faccia nel suo esercizio. Checchè altri ne possa pensare, da parte nostra giudichiamo una malaugurata ripetizione della debolezza di Pietro quanto in Curia di Roma si è voluto fare coi cattolici armeni. Noi capiremmo che il Primate cattolico usasse di poteri straordinarii quando la Chiesa armena-cattolica ai tempi nostri si fosse trovata in condizioni eccezionali come la Francia a principio di questo secolo, e la Chiesa universale ai tempi dello Sinodo di Costanza; ma non sappiamo capacitarci di quanto si è preteso di operare al solo intento di cancellare alcune discipline vetuste, non punto discordi anzi concordi colla prisca disciplina cattolica, e care a quelle popolazioni. Ci si dia venia e si ascolti una volta la verità: questa è la pretensione bell' e buona

di *signoreggiare sui cleri*, contro l'espresso divieto di Dio, manifestato per bocca di Pietro; laonde in Curia romana non denno meravigliarsi che l'opera loro abbia finito *a distruzione:* questo sarà sempre, quante volte si voglia andar fuor dei limiti stabiliti da Dio, e dimenticare i sapienti precetti, che egli ha fatti. Sta scritto, lo tengano bene a mente gli autori di questi mali: *Io sono il Signore, e sono immutabile* (Malac. III. 6).

Ci si obietterà che ad ogni modo un Vescovo, qualunque sia il suo grado giurisdizionale, una volta assunto all'episcopato dal Pontefice, esso riceve validamente la potestà a tenore dei canoni dommatici del Tridentino sul Sacramento dell'Ordine. Risponderemo che la questione della validità dell'Ordinazione e del potere episcopale è cosa distinta dal possesso normale della giurisdizione. Lo stesso S. Paolo diceva. *Tutto mi è permesso, ma non tutto mi torna bene* (I Cor. VI. 12). *Tutto mi è permesso, ma non è di edificazione. Niuno cerchi quel che torna per lui, ma quel che torna pegli altri* (ibi X. 24. 25).

Ed è perciò che nella divina istituzione della Chiesa la potestà di giurisdizione è distinta da quella di Ordine; che, mentre questa è indelebile e personale, sicchè non possa delegarsi ad altri, quella di giurisdizione si acquista e si delega, si dimette e si perde secondo le circostanze. E perchè ciò? Perchè il conferimento dell'Ordine è atto sacramentale, in cui opera Dio, e l'uomo collatore non vi ha parte, che siccome ministro, mentre il potere giurisdizionale si acquista mediante una missione legittima, risultante da elementi molteplici, laonde è capace di essere conferito in modi diversi. Infatti mentre la forma cattolica di un sacramento è quella che fu stabilita da Cristo, la giurisdizione episcopale fu conferita quando dai singoli Apostoli, come Paolo fece con Timoteo e Tito, quando dai medesimi uniti, come a Mattia; e più tardi, quando nella sinodo della provincia, quando da un Vescovo costituito in grado maggiore dell'episcopato ordinario, quando da alcuni Vescovi convenuti a tal fine, sebben fuori del concilio, quando, e ora quasi generalmente, dal Pontefice. Va riflettuto anzi che sebbene lungamente fosse contemporaneo il ricevimento dell'ordine e la destinazione giurisdizionale ad una sede determinata, pure i due atti rimanevano giuridicamente distinti. E in verità fin negli *Atti degli Apostoli* (I 23-26 e VI 5. 6) questi fatti sono palesemente indicati. Quando è narrata la scelta di Mattia, si parla della indicazione fatta dal popolo fra coloro che avevano seguito costantemente Gesù, poi della orazione per conoscere il prescelto da Dio, e finalmente si dice

che *toccò la sorte a Mattia ed egli fu aggregato agli undici Apostoli.* Invece quando si eleggono i sette diaconi, il popolo fa la scelta, poi gli Apostoli fanno l' imposizione delle mani, cioè conferiscono l' Ordine, e quindi poi essi vengono preposti al loro ufficio. La differenza è notevole: conviene ammettere che Mattia era già costituito nell' Ordine, nè colla elezione e aggregazione agli undici Apostoli avere altro ricevuto che la missione esteriore, giurisdizionale. Questa sentenza è riconfermata da quanto si narra nel Capo IX sulla conversione di Paolo e sul suo Apostolato. Vi è detto infatti che vi *era in Damasco un certo* DISCEPOLO *per nome Anania.* Ora è questi, che in visione è mandato da Cristo medesimo a Paolo, il quale già da tre giorni era stato colpito dalla cecità: ed egli va, *ed entrò nella casa:* E IMPOSTEGLI LE MANI *disse: Fratello Saulo, mi ha mandato il Signore.... e alzatosi fu battezzato. E cibatosi ripigliò le forze.* E SI STETTE ALCUNI DÌ CO' DISCEPOLI, CHE ERANO A DAMASCO *e immediatamente nelle Sinagoghe predicava Gesù* (Vers. 10-20). Qui lo storico degli *Atti Apostolici* non ha ommesso di parlarci dell' amministrazione del battesimo, a cui precede la imposizione delle mani, e quindi come subito Paolo assunse l' esercizio dell' Apostolato. Anzi lo storico ha l' avvertenza di dirci che *si stette alcuni dì co' discepoli che erano in Damasco*, perchè ben si comprenda che fu operato quanto tradizionalmente si compie pel conferimento dell' Ordine, e per concomitanza dell' Apostolato: ha l' avvertenza di dirci che Anania era un *discepolo* e che a Damasco vi erano altri *discepoli*, certamente ritiratisi colà fuggendo dalla persecuzione, nella quale Stefano subì per primo il martirio.

Vedendo che Anania è mandato per divina visione da Saulo, divenuto poi Paolo, per imporgli le mani, battezzarlo, costituirlo di fatto Apostolo insignendolo dell' Ordine sacro (senza dubbio unitamente agli altri discepoli che erano in Damasco) conviene ammettere che questo Anania fosse già Vescovo, avente la pienezza del Sacerdozio: altrimenti non sarebbero più vere queste parole del Tridentino (*Sess. 23 C. IV. De Sacram. Ordin.*) « I Vescovi essere superiori » ai presbiteri, conferire il Sacramento della Cresima, *ordinare i* » *ministri della Chiesa.... delle quali funzioni gli altri di Ordine* » *inferiore* NON HANNO ALCUNA POTESTÀ. » Laonde si ha poi il canone VII dommatico che dice. « Se alcuno dirà, i Vescovi non essere » superiori ai Presbiteri, o non avere la podestà di cresimare e di » ordinare; *o quella che hanno* ESSERE LORO COMUNE COI PRESBITERI.... » sia anatema. »

Si tenga ferma dunque la distinzione fra l'Ordine e la Giurisdizione, come di loro natura sono distinti. Il primo è base della seconda, n'è la sostanza, e costituisce la capacità intrinseca per la giurisdizione; ma alcuno può tuttavia possedere l'Ordine ed essere privo della giurisdizione, che è qualità soggetta ad acquisizione e perdita, e perciò una forma estrinseca e mutabile della potestà episcopale tradotta al suo effettivo esercizio.

E per istare nell' esempio accennato della vertenza armeno-cattolica-orientale, nessuno mai negò che Monsignor Hassun, perno della contesa, non sia stato validamente ordinato Vescovo. La contesa è tutta sulla potestà di giurisdizione patriarcale, che egli pretende di possedere in forza di conferimento pontificio, mentre gli oppositori non la riconoscono in lui perchè appo loro altro è la forma, secondo la quale cotesta patriarcale giurisdizione va conferita.

La disputa perciò si riduce ognora a questo: Se il Pontefice, che in caso di necessità, o di grande e incontrastata utilità della Chiesa, può esigere da un Vescovo suo fratello anche l'esautorazione, applicando il principio evangelico: *Il buon Pastore dà la sua vita per le sue pecorelle*, possa fare altrettanto senza questi imperiosi motivi. Supponiamo che l'anno 1802 i cattolici della Francia, almeno nella grande maggioranza, avessero respinta la Bolla *Qui Christi Domini*, esigendo assolutamente il ritorno dei loro Vescovi, ricusando di accettare i novelli, che succedevano nelle antiche diocesi: il Pontefice avrebbe potuto esigere l'adempimento assoluto della sua Costituzione? I curialisti diranno subito di sì; ma nessuno che abbia fior di senno può essere con loro. Che cosa è il *diritto*, specialmente dove un uomo deve compiere un mandato? Una pretta corrispondenza del dovere. Quanta n'è l'estensione? Tanta, quanta è quella del dovere, nulla di più; perchè il diritto non è che la facoltà di usare i mezzi acconci allo adempimento del dovere e pel conseguimento del fine, che qui è determinato dal divino mandato di Cristo. Pietro e i suoi successori hanno piena ed ampla facoltà di sciogliere e di legare; ma il poter fare non è il dover fare, nè il fare. Somma potestà è nel Primate, ma unicamente *per edificazione*, non *per distruzione*. Quando perciò i provvedimenti suoi giurisdizionali (parleremo a parte del magistero dottrinale) anzichè metter pace conturbino; anzichè edificare distruggessero; esso deve desistere, e nella pratica cessa in lui il diritto di richiederne l'esecuzione ad ogni costo. Se non fosse così, la Chiesa legittimamente adunata nel Concilio di Trento, concordi Vescovi e Pontefice, non avrebbero potuto rico-

noscere nella Sessione 25 (*Cap. III. De Ref.*) che la stessa scomunica, *onde riceve forza la disciplina ecclesiastica, tuttavia debba usarsi con sobrietà e con grande circospezione.* E perchè ciò? Lo soggiunge tosto la Sinodo dicendo: *Insegnando l' esperienza che, se si imponga temerariamente o per cause leggere,* È PIÙ DISPREZZATA, CHE TEMUTA, E PARTORISCE RUINA PIUTTOSTO CHE SALUTE. Eppure volgevano ancora tempi, nei quali molto si deferiva al DIRITTO della potestà ecclesiastica, nè sì facilmente si commisurava all' estensione del pastorale dovere.

Noi adunque dobbiamo riconoscere amplissima e piena l' autorità primaziale del Vescovo di Roma considerata come potenza ed intrinsecamente all' istituzione divina della primazia: all' uopo, quando ciò sia richiesto dalla salute della Chiesa, egli deve potere quanto sia necessario, affinchè nel suo ordine religioso possa avere applicazione il grande assioma di diritto pubblico, riconosciuto sì amplamente dalla romana giurisprudenza: *Caveant consules ne respubblica aliquid detrimenti capiat.* Il Pontefice, lo riconosciamo di buon grado, ha l' alto e immenso dovere di impedire la ruina della Chiesa. Uno di questi supremi pericoli lo si ebbe storicamente nel secolo undecimo, quando pei tempi tristissimi già decorsi l' ordine ecclesiastico, e specialmente l' Episcopato erano imputriditi nella corruzione. Simonia, dissolutezza di ogni fatta, scherno di ogni disciplina avevano mutato in mercenari o piuttosto in lupi i più dei pastori. Si era a tal punto che la piaga non era sanabile altrimenti che col ferro e col fuoco: non facendolo la Chiesa sarebbe perita. Il primo dei pastori ne aveva dunque il dovere, e per conseguenza aveva il diritto corrispondente di salvare ad ogni costo la Chiesa pericolante. Ed è perciò che (pure riconoscendo che Gregorio VII non fu sempre felice nella scelta dei mezzi perchè poi era uomo anche lui, non Dio sapientissimo e perfettissimo) da parte nostra abbiamo sostenuto che gli atti suoi nè si debbono nè si possono rifiutare non solo come per sè invalidi, ma nè anche siccome illegittimi. Però tutto va subordinato ad un principio, cioè che mai non si confondano l' eccezione e la regola. In momenti eccezionali, quando si tratta di salvare o l' universa Chiesa, o una Chiesa particolare messa in evidente pericolo, diciamo e sosteniamo che il Primate cattolico non solo può, ma deve ricorrere ad ogni mezzo acconcio secondo la carità di Cristo per impedire la minacciata ruina: neghiamo poi, e ciò nel modo più reciso, che gli sia lecito di ricorrere a questo potere dittatoriale quando tutto cammina regolarmente nella Chiesa di Dio, o la sapienza fa vedere che

Digitized by Google

può essere provveduto utilmente e piu sicuramente nelle vie e forme ordinarie: che se il faccia non esitiamo a dire che egli si rende colpevole dinanzi alla sna coscienza, alla Chiesa, a Dio, perchè usa del suo potere in *distruzione* certa pei fatali conturbamenti che ne derivano, al quale fine non gli è data la potestà da Dio. Nel qual caso, per qnanto sia ciò doloroso, non solo può l' Episcopato, ma deve resistere ad imitazione di Paolo che resistette in faccia a Pietro, perchè era meritevole di riprensione.

Non ce la siamo fatta noi questa dottrina: l' abbiamo appresa da chi, secondo gli avversarii nostri, è onninamente infallibile; l' abbiamo appresa dal libro I delle Decretali di Gregorio IX (Tit. VI. Cap. 57) e confessiamo francamente che dal giorno in cui, portati dalle circostanze a dedicarci a qnesti studii, leggemmo le parole di esso pontefice, nè ci fu, nè ci sarà mai possibile di pensare altrimenti. Nella sua decretale discorre appunto esso Papa del conflitto che insorgesse fra la disciplina della Chiesa e un atto del suo Primate, esercente l' uffizio della sua giurisdizione snprema: si tratta di determinare quale delle due autorità debba prevalere, e quale interpretazione si debba fare di un atto pontificale, che di fatto viene in opposizione coi canoni, ma senza che possa avere sua applicazione la massima suprema: *Salus pubblica suprema lex esto.* Ecco la sapiente decisione di quel celebre promulgatore del pontificio diritto. « Non si deve credere che il Romano Pontefice (il quale difende i » diritti) abbia voluto con una sola parola sovvertire ciò, che altre » volte fu escogitato e trovato buono al prezzo di molte veglie. »

Nè questa dottrina era una novità anche nell' ordine positivo delle Decretali. Il celebre Alessandro III interrogato dall' Arcivescovo di Ravenna (anno 1186) sovra uno di questi conflitti, cosl rispondeva. (Decret. L. I Tit. VI C. 5) « Se alcuna volta noi dirigiamo » alla tua Fraternità qnalche cosa, che paia esasperare l' animo tuo, » non devi conturbarti. Considerando diligentemente la qualità del » negozio, pel quale ti è scritto, o dà esecuzione riverente al nostro » Mandato, o con tua lettera fa conoscere la causa ragionevole, per » la quale non puoi eseguirlo: *perchè noi ce lo sopporteremo in* » *pace, se tu non eseguirai quanto ci fu suggerito* DA MALVAGIA » INSINUAZIONE. »

Giova bene avvertire che qneste sentenze, ora poste nel *Corpus juris*, non sono dottrina privata, ma del Pontefice che nella sua autorità apostolica esercita ed insegna e decide come Primate: per lo che se debba ritenersi obiettivamente infallibile Pio IX, non lo

saranno stato meno nè Gregorio IX, nè Alessendro III. Ma non antecipiamo l' ordine delle idee.

Ripetiamo dunque che la dottrina da noi professata non è nostra, ma dettata dalla sana ragione, confermata dalla rivelazione e insegnata dagli stessi pontefici: per lo che prima che ci adattiamo a pensare diversamente uopo è che sia cancellata la ragione umana dal novero dei doni dati all' uomo dal Creatore, che si strappino le più importanti pagine delle sante Scritture, che si convincano di errore i venerati Pontefici, di cui abbiamo ripetute le testuali parole.

Qui, onde servire a verità e chiarezza quanto per noi sia possibile, stimiamo necessario di avvertire un fatto, che riteniamo elevarsi idealmente all' ordine di principio.

Riteniamo che nessnno vi sia più, fra coloro che hanno anche una semplice tintura di diritto sociale, il quale non sappia e riconosca che la socievole convivenza è mezzo per l' individuo, onde nel consorzio e mediante questo possa conseguire il suo fine; non viceversa che la società sia il fine, e a lei debba servire l' individuo come un mezzo, uno strumento. Fu detto con una sentenza molto significante della cattolica dottrina: *omnia propter hominem, homo propter Deum* (tutte le cose sono per l' uomo e l' uomo è per Iddio): questa bella sentenza ha un valore assoluto nelle scienze sociali: tntto è fatto per l' uomo, soggetto componente la società, onde esso ragginnga il suo fine.

Indi il concetto fondamentale della società e dei poteri che la governano, i quali non sono altro che un eminente servigio ad ntilità dei componenti il consorzio: indi ancora l' idea del vero legislatore, il qnale deve ricordarsi, la miglior legge non essere quella che è tale in teoria, ma quella che meglio corrisponde ai bisogni ed alle esigenze di fatto del corpo sociale per cui è costituita.

Ora solleviamoci ancora più. Quale di tntto questo è la ragione intima e sufficiente? Questa, e questa sola: Che la società umana costituisce un tutto complesso e reale, ma non immobile: che perciò tutto vi cammina bene, quando le leggi e gli atti dei poteri governanti corrispondono realmente allo stato presentaneo della società, che diriggono: che l' ordine e la quiete vien meno allorchè discordano da questa realtà sociale: che leggi e poteri sociali nel fatto possono essere in conflitto con questa realtà, mutevole perennemente; e questo o perchè pretendano di restare immobili nel mentre che muta il consorzio umano a cui servono; ovvero pretendendo di antivenire lo svolgimento sociale del medesimo con istituzioni non ancora mature:

od anche, allorquando il corpo sociale per interna corruzione sia diviso e declinante a dissoluzione, anzichè resistere a cotale dissolvimento sostenendo l'elemento sano e perciò vitale, malauguratamente van dietro alla parte opposta e dissolvente.

In qualunque ipotesi dunque leggi e poteri sociali son buoni, cioè quali debbono essere, quando corrispondono allo stato effettivo della società, e le servono pel conseguimento del fine, a cui l'uomo è preordinato. Il perchè la bontà delle leggi, e così quella dell'esercizio di ogni potere sono una conseguenza dello *stato sociale*, e sapientemente *compreso in tutto il suo modo complesso di essere.*

Il qual modo complesso di essere abbraccia dottrine ed opinioni nell'ordine razionale, costumi ed abitndini nella vita pratica, desiderii ed aspirazioni nelle tendenze: sono questi elementi in sè diversi, che presi assieme formano quel tutto reale ed obbiettivo, su che riposa nel fatto la bontà dell'azione così legislativa come governamentale.

Dal che si pare manifesto (almeno per coloro che sono capaci di addentrarsi nella ragione intima del modo di essere delle società e dei loro ordinamenti) in che si somiglino e in che si dispaiano li svariati consorzi degli uomini. Nell'ordine naturale le società tutte sussistono sovra alcuni principii eterni di ragione comune (legge di natura) quale fondamento loro teoretico: fondamento che non può sconoscersi senza che si esponga a perire con esso la società nel fine suo, che è la conservazione e il miglioramento dell'individuo. Questi principii di ragion comune, questa legge di natura, sono l'elemento perpetuo e immutabile su cui stanno tutti i consorzi umani; e poichè essi principii formano una teoria, una dottrina informatrice della vita di questi, così è legittimo il dire che ogni società esiste in base ad una dottrina incontrovertibile, che n'è la ragione eterna, il fondamento inconcusso.

Se ci rechiamo nell'ordine religioso abbiamo un identico fondamento: la differenza sta in questo solo che la dottrina su che riposano le società religiose, non è (almeno nella generalità delle religioni) un portato della ragione umana indagatrice del vero per la intelligenza di cui è dotata: consiste invece in una dottrina manifestata in modo snperiore alla natura dalla divinità, che si fece rivelatrice di verità (o accettate per tali) che o mai o in parte solamente e dietro enormi sforzi l'uomo avrebbe potuto conoscere. Così è sempre vero che a fondamento di una società abbiamo nna dottrina, che ne determina la natura, ne informa la vita, ne specifica il fine, ed è il grande principio da cui praticamente si deducono, o dovreb-

bero dedursi a rigore di logica le leggi, che sono la norma pratica pel suo governo.

Al lettore non ignaro degli studii razionali si rende manifesto che una siffatta dottrina, sulla quale stanno gli umani consorzi, costituisce l' oggetto intellettuale, a cui devono tener fisso lo sguardo coloro che si assumono l' arduo ufficio di legislatori, o di governanti la società: cotesta dottrina, considerata in sè, costituisce la norma suprema della loro azione, e quello che dicesi diritto in senso oggettivo, e che in linguaggio romano fu detto *jus*, vale a dire comando in modo assoluto, e da cui l' umanità non può discostarsi, se non a patto di fallire al fine suo e di perdersi.

È vero che per la limitata potenza dell' uomo, esso o mai è capace di veder chiaro l' ordine oggettivo di questo *jus*, che si confonde col vero immutabile ed eterno, o appena raggiunge l' ardua meta dopo enormi fatiche; laonde poi l' ordine soggettivo delle sue cognizioni spesso è difettoso ed opposto al vero obbiettivo, e ne nasce l' errore: è vero che nella pratica l' uomo segue queste sue cognizioni spesso erronee, e che perciò non lo scorgono al fine suo: è vero che le società danno a se stesse facilmente norme che sono erronee, essendo dettate da opinioni fallibili anzichè da scienza apodittica, e certa; ma tuttavia non per questo cessa di essere indubitato che la verità in sè, e non l' opinione fallace e quindi mutevole, ha da essere il fondamento inconcusso di ogni potere sociale come idealità; che ad essa verità si debbono conformare coloro, ai quali è confidato l' incarico di far leggi, o di governare una società umana; che l' esercizio di questi poteri in tanto è legittimo, in quanto si conforma e consente con esso ordine oggettivo della verità, col *jus* della natura. Dal che ne consegue che gli uomini fabbricano sull' arena, quando all' ordine sapiente e alla norma suprema oggettiva della verità sostituiscono le loro opinioni fallaci e per questo mutevoli. E ne consegue altresì che se quello che noi diciamo progresso, è un bene in quanto nella sua mutabilità si va abbandonando l' errore per accostarsi al vero, e si esce dal più imperfetto per avere il meno imperfetto, esso tuttavia è prova formale della nostra soggettiva imperfezione: a cagione di che mai raggiungendosi la verità assoluta finchè siamo viatori nel mondo, camminiamo più o meno sempre barcollanti, portati attorno da ogni vento contrario delle dottrine soggettive, cioè delle cozzanti opinioni.

Ma ritornando al nostro scopo ne consegue altresì che in questa scienza apodittica del vero oggettivo, come vi reggono su la sapienza e

grandezza e inviolabilità delle istituzioni sociali realmente ordinate a benefizio degli umani consorzi, così vi abbiamo una norma certa per giudicare della legittimità e bontà delle azioni potestative di coloro, ai quali è data cura di reggere una società. Esse azioni perciò in senso assoluto sono legittime e buone, quando sono conformi all' ordine eterno che è il *gius* supremo reggente l' umanità: in senso relativo poi sono legittime e buone quando riposano sovra un consenso unanime e precedente o almeno concomitante che vige nella generalità del corpo sociale, il quale o realmente conosce, o giudica opinativamente che l' esercizio dei poteri sociali debba essere in quella data forma, a quel modo che è, o si tiene per vero.

Art. 2.

Del fondamento su cui regge il ministero infallibile della Chiesa.

I principii di ordine scientifico, i quali furono posti nell' articolo precedente, ci dischiudono la via, così almeno è sperabile, per risolvere l' ardua questione che abbiamo fra mani. L' esercizio del potere si regge sovra un consenso che di fatto si è formato nel corpo sociale: se ha questo fondamento, e nella pratica si uniforma alla convinzione o persuasione comune, allora esso è benefico veramente, perchè ritrova gli animi pronti a secondarlo volonterosi: in caso diverso fallisce al proprio fine, ed avviene poi che colle migliori intenzioni si fa capo effettivamente al pregiudizio ed al male, anzichè al vantaggio e al bene della società governata.

Cotesto consenso però, e lo dicemmo già, può essere frutto di scienza certa, o di opinione incerta, secondo che la cognizione della verità sia posseduta o meno dai consorziati, che sono il soggetto morale di esso consentimento. Ora in ciò si dispaiano le società civili e le religiose, che mentre le prime hanno d' uopo di dedurre le loro norme pratiche, e quindi il consentimento, da principii ideali mediante l' umano investigatore raziocinio, che il più delle volte erra, le società religiose le ricevono mediante la rivelazione della divinità che per natura va riconosciuta infallibile. Le religioni che sono false, lo sono appunto perchè affermano di avere ricevuta una rivelazione, quando in realtà non l' ebbero, e quindi accolgono dottrine umane, anzi prette imposture, per divine manifestazioni. La religione che è vera, (fra le tante contrarie non può esserlo più di una) lo è ap-

punto perchè ha questa rara fortuna, di riposare sulla certezza prodotta dalla dottrina infallibile, che la Divinità ha manifestata.

Qui, dovendo ragionare in nn ordine prettamente giuridico, non è concesso di andar dietro alle dispute sulla possibiltà e realtà di una rivelazione. Per noi questo è un *dato*, da cui non possiamo astrarre, perchè si creda o no, questo è certo: — Che data una rivelazione divina, cioè dato che Dio onnisciente e sapientissimo abbia voluto manifestare delle verità agli uomini, esso che per la sua infinita perfezione non può patire difetto, non può aver detta che la verità. E siccome nel caso nostro cotesta rivelazione, questo fatto della manifestazione di Dio agli uomini, ebbe luogo appunto per insegnar loro la via, seguendo la qnale in santo consorzio sono certi di arrivare al fine desiderato; così diventa manifesto che non può a meno di esservi fra i consociati, i quali hanno fede in cotesta dottrina rivelata, un consenso unanime, perpetuo, universale sul modo della sociale convivenza: la quale poi a volta sua è prodotta dalla fede interiore e dalla professione esteriore di essa dottrina rivelata, come fu largamente dimostrato a principio del volume primo discorrendo degli attributi essenziali che costituiscono in sua essenza nna società religiosa. Il celebre Firmiano Lattanzio insegnava queste verità logicamente evidenti quando, inteso a fornire i criterii per giudicare della vera rivelazione e della sua integra conservazione, diceva consistere in *ciò che sempre, da tutti e dovunque fu creduto.* Le insegnava il sommo Leibnitz, quando nella sua *Teodicea*, parlando del Cristianesimo, dava cotesto canone logico-critico: Quello doversi avere come divinamente rivelato, che ci è attestato come tale dalla tradizione incontroversa dei primi tre secoli.

Stabilito come fondamentale principio che l' esercizio dei poteri sociali allora certamente è legittimo, buono, benefico, qnando è conforme e si appoggia sul generale consentimento dei consociati, e per contrario vien meno o s' inferma quando gli manchi cotesta base, non ci rimane che da applicare il principio generale al caso nostro particolare della società religiosa cattolica. Ciò facendo, non bisogna mai dimenticare che ella sta sovra la rivelazione fatta da Cristo; vale a dire sul deposito della dottrina da lui lasciata agli uomini quando fu presente sulla terra. Coloro stessi, che non accettano questa rivelazione, in ordine di fatto e giuridico non possono impugnarla. Altra sarebbe per loro la questione portata nel campo razionale, ma qui non possono negare che questa dottrina sia un fatto, ed è quello che è, non altrimenti.

Il che posto, è chiaro (e ciò costituisce un principio apodittico) che in virtù di essa dottrina lasciata in deposito da Cristo alla società religiosa da lui fondata, si produsse fino a principio un consenso unanime, perpetuo, universale sul modo di essere di essa società, e intorno alla verità obbiettivamente considerata: è manifesto che detto consenso non può a meno di passare costante e indefettibile di generazione in generazione; è palese da ultimo che ogni potere proprio di questa religiosa società è legittimo in sè, quando è conforme alla istitnzione ordinatamente stabilita da Cristo, e che esso opera in modo legittimo, buono e benefico, quando il suo esercizio si appoggia ed è informato a questo generale consentimento.

Il perchè errano profondamente coloro i quali, per legittimare l'azione pratica di cotesto potere, vanno in cerca di un consenso posteriore, successivo agli atti. Questa teoria suppone ciò che non può essere in un ordine rivelato; vale a dire che lo stato soggettivo degli animi, le opinioni individnali, fallibili e per lo più erronee, sieno il criterio della verità obbiettiva, la quale invece è per se stessa ed è assoluta. Bisogna dunque respingere nna teoria siffatta, perchè sta contro ogni principio e criterio della verità, e muterebbe di pianta lo stato della questione.

Una sola difficoltà può essere mossa, e non ne dissimuliamo punto la gravità. Questa rivelazione, fatta inevitabilmente col linguaggio degli uomini, è dessa così chiara nel senso delle parole, così manifesta nell'ordine suo dottrinale, così universalmente conservata integra e pura, che non possa far lnogo ad incertezze, ad apprezzamenti soggettivi diversi, ed anche, in buona fede sì, ma erronei?

Questa è la storia di tutti gli errori, che poi pertinacemente sostenuti anche quando non si poteva più essere in buona fede, costituirono le dannate eresie. Basterebbe la ragione per sè, ma conveniamo inoltre che la storia delle eresie è una prova di fatto e ognora parlante di ciò che è posto innanzi nella difficoltà qui sopra esposta: conveniamo che non di rado l'ordine soggettivo viene a sopraffare l'oggettivo ancora in queste materie rivelate, e sovente si sono fatti sforzi colossali per sostituire le opinioni degli uomini alla rivelazione, che per noi è verità obiettiva. Come dnnque sortire da questo inestricabile labirinto? Se Cristo, che va riconosciuto per Dio unito ipostaticamente coll'uomo, avesse lasciata la società da lni fondata in balla di tanta incertezza, avrebbe rinnegata la propria natura di Dio perfettissimo: ed anzichè costituire un tipo di società,

Digitized by Google

ne avrebbe istituita una che avrebbe tutte le immaginabili imperfezioni.

Era dunque di ragion divina che da lui fosse istituito un mezzo sicuro per uscire da ogni incertezza. Nell' ordine proprio non manca di cotesto mezzo la medesima società naturale o civile: il ministero giudicante vi tiene appunto l' ufficio di dirimere le dubitazioni sul vero giuridico, e mantenere l' inviolabilità del diritto, che poi non è altro, se non che una deduzione logica dai principii eterni di verità e giustizia, sui quali si reggono i consorzi umani nell' ordine di natura. Or bene: la società religiosa cristiana potrebbe mancare giammai di consimile istituzione, la quale, secondo una forma stabilita sapientemente dal suo fondatore, tolga di mezzo le incertezze relative alla rivelazione, che è la base di questa società religiosa o Chiesa? La logica, non meno che ragione e la storia, si ribellano a questo supposto, e insieme ci apprendono con evidenza, dover esservi nella Chiesa di Cristo una istituzione ordinata a dirimere ogni incertezza, risolvendo con sentenza inappellabile qualunque dubitazione o contesa, che rampollasse dai soggetti componenti il consorzio religioso. Si potrà discutere sulle forme, sull' esercizio pratico di cotesto potere giudicante, e giudicante in grado supremo e definitivo; ma negarne la necessità logica riesce impossibile.

Anzi vi ha di più. Cristo sarebbe vennto meno a sè stesso, quando, ponendo nella sua Chiesa una cotale istituzione, non avesse provveduto perchè nelle sentenze definitive sia immune assolutamente da errore. Le supreme sentenze dei tribunali umani sono irrevocabili, inappellabili; ma lo sono per necessità sociale, dovendosi arrivare ad un punto, in cui non sia più permesso di proseguire nelle contese: ciò è per la legge del minor male possibile. Ma nell' ordine religioso, che deve tenersi divino, non umano, Cristo che era Dio, avrebbe mancato a sè medesimo, se ordinando cotesto supremo ministero giudicante nella Chiesa, non avesse fatto in modo che le sentenze sue non solo fossero irrevocabili e inappellabili, ma altresì immuni da errore possibile.

È questo uno dei fondamentali principi della società religiosa cattolica: che cioè esiste nella Chiesa un potere supremo giudicante delle vertenze religiose, e le cui sentenze sono decisive, inoppugnabili, sia perchè supreme nel loro ordine, sia perchè mediante un' assistenza da Cristo promessa e mantenuta a qnesta istituzione, non le avverrà mai di cadere in errore quando pronunzia i suoi giudizii supremi, e da essere irrevocabili. Questo è canone supremo ginridico di cotesta società religiosa; è una verità dottrinale incontrovertibile,

che tien posto di assioma rivelato, o come si dice comunemente, è un domma.

Si guardi tuttavia dal confondere questa divina assistenza, per la quale Dio non permetterà che il ministero supremo giudicante nella Chiesa cada in errore, con una ispirazione positiva, sicchè in dubbio Iddio riveli alcun che di nuovo, quasi che faccia un supplemento alla rivelazione compinta da Cristo o per sè immediatamente, o col mezzo degli Apostoli. La rivelazione divina è chiusa per sempre: un solo iota non si può nè aggiugnervi, nè levarne: questa verità è fondamentale, assoluta nell'ordine della dottrina rivelata. Quella dunqne che si dice assistenza divina, garante dell' infallibilità del supremo ministero giudicante, considerata nel suo obbiettivo compie un'azione negativa, non positiva come fu l'atto rivelatore: impedisce che esso ministero cada in errore, non gli comunica direttamente alcun' idea che sia nuova; perchè queste lo furono già da secoli, nè ponno variare.

Cotesta dottrina, che è la pretta verità cattolica, assume per noi importanza suprema. Vi sono molti che non si acconciano a patto alcnno ad accettare una sentenza, per esempio, dommatica del Pontefice, ma professano che l'accoglierebbero sommessamente se identica fosse pronunziata da un Concilio ecumenico. Se costoro vengano interrogati della loro opinione, e si pongano alle strette, finiscono col darvene uno strano motivo; ed è che l' ispirazione divina guida indubitatamente il Concilio, e si può essere certi perciò che non erra. Insistete incalzandoli vigorosamente, e in ultima analisi voi troverete che la loro opinione involve il supposto di lumi sovranaturali comunicati al Concilio, schiaritori dei dubbi, dilucidatori della verità: vi accorgerete insomma che essi ritengono esservi a favore del Concilio un qualche cosa di rivelante, vero complemento della già fatta rivelazione. E perchè hanno l' opinione che tale promessa non sia fatta al Pontefice, indi ne viene che non riconoscono per infallibili le sne sentenze, mentre le accoglierebbero se venute da un Concilio.

Coteste opinioni partono entrambe da un erroneo supposto: ed è che il ministero supremo giudicante nella Chiesa cattolica possa pronunziare una sentenza, da aversi come assoluta ed infallibile, per nn sentimento soggettivo delle persone che lo compongono, e non esclnsivamente per la chiara verità di fatto, risnltante dalle dimostrazioni e prove che la rendono certa nel suo ordine rivelato. Diciamo rivelato, perchè cotesto ministero ecclesiastico sentenziante ha la sua competenza nella sfera della già fatta rivelazione, non su ciò che è rimesso alle

disputazioni degli uomini e costituisce l' ordine della scienza naturale. Del resto uopo è bene di capacitarsi che nè Papa nè Concilio possono pronunziare una sentenza definitiva e da tenersi per infallibile, se prima colla scienza teologica-critica non abbiano constatato che quella tal verità, formulata in una proposizione logica, è di fatto una di quelle che sono contenute nella rivelazione. Si è detto *scienza teologica-critica;* perchè non solo la verità, oggetto del giudizio, in quanto rivelata è il soggetto esclusivo della teologia, ma di più lo è come oggetto di critico esame; vale a dire inteso a riconoscere ed accertare il fatto della rivelazione circa la verità giudicanda, non nella sua intrinseca natura: si ricerca l' avveramento del fatto compiuto, non si entra in una discussione razionale intrinseca.

Avverta bene il lettore quello che qui si riflette. La verità, in sè, apparterrà anzi all' ordine del mistero, e quindi sarà intrinsecamente indimostrabile. Non è questa dimostrazione intrinseca che si richiede per una sentenza suprema, o definizione dommatica: questo sarebbe impossibile: è quella dimostrazione o prova, che dicesi estrinseca, ed è intesa unicamente ad accertare il fatto; che cioè quando Iddio rivelò agli uomini, manifestò ancora la verità, di cui si discute. È in questo senso che va intesa la certezza, richiesta per base della sentenza suprema e infallibile: certezza che i logici dicono *ab exstrinseco*, o *estrinseca*, per distinguerla da quella che si ricava dall' analisi intima del vero obiettivo, contenuta nella proposizione risolvenda.

Per servire a chiarezza, specialmente di coloro che hanno certa dottrina, ma non sono molto famigliari con queste materie, ci si consenta di chiarire possibilmente le idee con un esempio tolto da differente ordine della scienza. È una verità indubitabile questa proposizione: *Nel triangolo rettangolo il quadrato dell' ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti.* Certamente che alla semplice vista questo non si rivela, o per lo meno non si rende certo: la sola dimostrazione può indurre questa certezza. Intanto chi ha pratica dell' insegnamento, e lo esercitò pei corsi liceali, come chi scrive ebbe a farlo in altro stadio della sua vita, avrà riscontrato un fenomeno singolare, ma non raro: cioè trovarsi individui atti sufficientemente agli studii, ma che, non essendo nati per le matematiche, non arrivano alla comprensione logica della dimostrazione, e finiscono per esserne certi unicamente sulla autorità di coloro che la comprendono intimamente. Chi scrive non sa se altri sia ricorso ad uno spediente, ma lo ha fatto esso e si permette di sog-

giungerlo. Eseguita l' intera figura per la dimostrazione su un foglio di carta, lo si tagli lungo le linee tracciate per compiere la figura stessa, e con diligente pazienza si portino i due quadrati minori così ritagliati (e all' uopo colle incisioni opportune perchè tutto sia ridotto triangolare rettangolarmente) sul quadrato maggiore, che ne sarà esattamente riempito. Vedrà l' alunno colpito di meraviglia, lo vedrà starsi sicuro del fatto, acquistarne certezza indubitabile, ma tuttavia sentirsi pur sempre incapace di comprendere quel lungo ma sì evidente ragionamento, che forma la dimostrazione matematica di questo vero naturale: verità che pur tuttavia per l' alunno nostro si rimane sempre nel velo come di un mistero. Ancor esso la vede indubitabile, siccome un fatto che passò dinanzi ai suoi occhi, ma pel difetto di un'attitudine speciale non gli è consentito di coglierla nella sua intima e razionale evidenza.

Or bene, quello che per alcuni si è questo esempio arrecato dalle scienze matematiche, lo sono per tutti gli arcani misteri della rivelazione (e ve n' ha in natura non meno forse incomprensibili). Comprenderli intrinsecamente è impossibile; ma può essere dimostrato colla scienza teologica-critica il fatto positivo, che Dio ha rivelato quel vero misterioso; il che posto la sua verità diventa così certa nell' ordine di fatto, come se la si conoscesse nell' intima sua ragione ed evidenza. O Dio non rivela, o se rivela, dice assolutamente la verità: perfettissimo come è, non può nè mentire, nè fallare. La possibilità dell' errore in Dio non sarebbe potenza, ma negazione di lui e confessione che non è Dio perfettissimo. Niuno mi chieda la causa del male, sclamava ben a ragione Agostino nella *città di Dio*, perchè dessa è deficiente non efficiente (*non efficiens, sed deficiens*).

Qualunque perciò siasi il ministero supremo sentenziante sulle materie rivelate nel seno della Chiesa cattolica, esso non può di niuna guisa risolvere inappellabilmente, se egli medesimo non ha mezzo di premettere le prove del fatto, che Dio ha rivelata quella tale verità. Finchè non possegga questa certezza, potrà avere un' opinione, e questa più o meno attendibile; ma non può pronunziare una sentenza chè si regga sulla base inconcussa della certezza.

Ma nella questione di un fatto, che interessa milioni e milioni di gente, e questo per tanti secoli, dappoichè tutto deve essersi compiuto da quasi due mila anni, non può esservi novità. Se il fatto è vero, fin dal principio, ovunque e da tutti deve essersi conosciuto e confessato: se ciò non sia, se possa dimostrarsi che è un' aggiunta

posteriore e fattavi da altri, non da quegli che deve esserne autore, allora è menzogna, non verità. Insomma bisogna che il fatto risulti *cattolico*, vale a dire universalmente noto in tutti i tempi e in tutti i luoghi, dove penetrò la dottrina che n'è l'espressione: bisogna che sia *apostolico*, vale a dire che risalga immediatamente agli Apostoli, e per essi a Cristo, pietra angolare e fondamento reale dell'edifizio spirituale, che dicesi Chiesa.

Ciò posto, o almeno dato, ciascuno comprende per logica evidenza che nella intera società, alla quale esso fatto della rivelazione interessa, deve per necessità della nostra natura intelligente prodursi un generale consentimento; perocchè la certezza manifesta non può non causare questa uniformità delle convinzioni, o almeno delle persuasioni.

È questo il consenso che deve sorreggere le supreme sentenze del ministero giudicante nella Chiesa; consenso precedente, concomitante, ma non susseguente come volevano i gallicani. Coloro che tenessero ancora questa opinione del gallicanismo, il quale fa consistere la validità delle sentenze supreme nella successiva accettazione della Chiesa, come dicono, mutano radicalmente lo stato della questione. Essi vengono a scambiare il magistero ecclesiastico obiettivamente sentenziante (che perciò è un vero tribunale) con un corpo accademico di scienziati, che discute soggettivamente, e formula dei teoremi, ammissibili poi solamente in quanto chi li esamina *a posteriori* li trovi certi o no speculativamente, e *ab intrinseco*. Nell'ordine detto propriamente scientifico questo è ciò che avviene: un'assemblea di scienziati conchiuderà affermando alcuna proposizione essere certa; ma essa non può pretendere che venga accettata per sola sua autorità: se debba avere un effetto pratico, e prendere posto di regola dell'operare ottenendo il consentimento generale, uopo è che successivamente alla sua enunziazione sia accettata dalla generalità di coloro, che l'hanno da seguire, e quindi essi vi si conformino per soggettiva convinzione o persuasione. Questa induce poi l'abito di operare conformemente, ossia la consuetudine, la quale, una volta che abbia ottenuta la prescrizione dal tempo, acquista forza di legge obbligatoria.

Cotesto processo, che è la vera dottrina dei gallicani, è del tutto erroneo; conciossiachè, per esempio, confonde un canone dogmatico, il quale è una formale sentenza di un giudice supremo, con un teorema scientifico formulato da una accademia, e sul quale ciascuno ha do-

vere di rifarsi per ricercarne la ragione scientifica, razionale, intrinseca.

Insistiamo su questa distinzione, perchè è fondamentale. Se le cose si guardino nei loro effetti o nelle ultime conseguenze, l'idea di una tal quale infallibità si tribuisce a qualunque tribunale anche civile. che sentenzia in ultima o suprema istanza. Si dice che tali sentenze denno passare irrevocabilmente in cosa giudicata, perchè è pur necessario che le contese abbiano un termine, perchè la lotta in società non può essere eterna: in parte è vero; ma tuttavia uopo è confessare che se gli uomini non solo si rassegnano, ma riconoscono giusto il principio, è perchè, moralmente parlando, non può presumersi che dopo i lunghi dibattimenti, dopo giudizi ripetuti, il tribunale supremo non abbia conosciuta la verità del fatto che è soggetto del giudizio. A costituire un' infallibilità assoluta non manca altro, se non la promessa di una providenziale assistenza, la quale disponga le cose in modo che il tribunale giudicante non sia tratto in errore da un concorso di circostanze, le quali impediscano a lui la piena cognizione dei fatti, lasciando piuttosto libertà di non pronunziare sentenza, se non ottenga la certezza nel suo giudizio.

Procedendo nel ragionamento giova rifarsi sulla diversa maniera onde si ricevono le conclusioni di un corpo scientifico e quelle di un tribunale, denominate sentenze. Intorno alle prime ciascuno si fa ad analizzare le idee nell' ordine razionale e in se medesime; in queste seconde non si ricerca altra cosa che il nesso logico fra *i considerando* che sono la base, e la sentenza che è il coronamento dell' edifizio; gli uni avuti in conto di premesse, e l' altra di conseguente in un raziocinio. Così in queste ultime l' esame è tutto sulla forma giuridica, mentre per le conclusioni scientifiche l' esame consiste nelle inquisizioni analitiche sulle idee componenti le proposizioni.

Insistiamo di nuovo su questa capitale distinzione, che fa diversificare un corpo di scienziati speculatori da un tribunale giudicante, perchè da essa derivano tutti gli equivoci e quindi tutte le dispute, che storicamente sono avvenute in questa materia, compresa la famosa questione di Papa Onorio. Si disputa sulla autenticità degli atti a lui tribuiti: noi non facciamo disputa di ciò, perchè tornerebbe inutile: il fatto è che autentiche o no le sue lettere, a rigore di termini sono di un uomo che discute soggettivamente come professante una dottrina, non un tribunale che sentenzia. Nelle ultime e ancora ardenti dispute abbiamo udito più volte l' episcopato, il germanico segnatamente, affermare che le Bolle dommatiche si riducono a poche,

a una o due al più, e talvolta si è fatto notare che solamente in parte lo sono. Onde mai questo singolare linguaggio? Perchè il naturale buon senso avvertiva che anche le più famose bolle papali avendo forma dottrinale, non di sentenza giudicante, non si possono scambiare agevolmente con queste. Sono monumentali, ci si passi la frase, queste parole della celebre pastorale che i Vescovi di Germania diressero collettivamente a quel popolo nel maggio 1871. Discorrendo della potestà del Primate così parlano. « Ma questo potere non è » per verun conto senza confini. Esso è limitato dalle verità rivelate, » dalla legge divina, *dalla divina Costituzione della Chiesa:* esso è » limitato *dallo scopo a lui assegnato*, che è L' EDIFICAZIONE NON LA » DISTRUZIONE: esso è limitato dalla dottrina *divinamente rivelata*, » che cioè accanto all' ordine ecclesiastico esiste eziandio un ordine » civile, accanto allo spirituale anche un potere temporale che ha sua » origine da Dio, *che nel suo ordine è supremo*, ed al quale in » tutte le cose moralmente lecite di quest' ordine *devesi obbedire per* » *coscienza* ». E più avanti così si rincalza cotesta dottrina di verità, dopo di avere respinta l' insana idea di *infallibilità personale*, che dichiarasi *un' illusione assai grossolana*. « Il Concilio intitola » il relativo decreto: *Dell' infallibile magistero del Papa*. Esso » pronunzia solamente che l' infallibilità sia promessa al Papa nel » supremo esercizio ESATTAMENTE DETERMINATO della sua suprema » potestà d' insegnare: esso dichiara in questo atto la infallibilità » siccome UNA GRAZIA DELL' UFFIZIO, la quale consiste nell' assistenza » dello Spirito Santo, che lo preserva dal cadere in errore: esso di- » chiara che *con ciò non insegna una nuova dottrina*, *ma una* » *verità da Dio rivelata e consegnata nel deposito della fede per* » *mezzo degli Apostoli:* esso dichiara che questa *ufficiale* infallibilità » del Papa *non sia altra cosa* NÈ ABBIA ALTRO OGGETTO *ed estensione* » che l' infallibilità, colla quale il divin Redentore volle munire la » sua Chiesa nella decisione di una dottrina concernente la fede e » la morale: *esso dichiara che il Papa, nell' esercizio del supremo* » *suo magistero* È TENUTO AI MEDESIMI MEZZI PER CONOSCERE LA » DOTTRINA DELLA **fede della Chiesa** IN GENERALE ED IN » PARTICOLARE, AI QUALI È TENUTA LA CHIESA STESSA, *sia che lo* » *faccia dentro o fuori della Sinodo.* »

Non si poteva rovesciare con più forza e calore l' insensato edifizio, che i fanatici e i corrompitori del potere primaziale si sono sforzati e si sforzano ancora di innalzare. Queste parole, che la stessa Sede Romana con un anno e mezzo omai di silenzio ha legittimate,

sono ben più terribili pei fabbri delle menzogne adulatrici del pontificato, che non tutte le opposizioni dei vecchi cattolici e dei dissidenti di questo mondo. E lo si vedrà alla prima occasione, nella quale avvenga che il Primate faccia uso di cotale autorità. Sarà allora che si avranno le vere e supreme difficoltà. Se a Roma si saprà capire che somiglianti atti sono un giudizio di ordine giuridico-religioso, e quindi si procederà come tribunale, premettendo, quasi altrettanto *Considerando e Ritenuto*, le prove accertanti che quella è una verità effettivamente rivelata, si vedranno le sentenze passare quietamente in cosa giudicata: se invece si vorrà essere scienziati di teologia, che disputano e quasi ab intrinseco vogliono imporre una dottrina erigendosi in accademia scientifica, anzichè in tribunale che sentenzia *juxta allegata et probata*, sarà allora che andrà in fuoco tutta la cattolicità. L'esempio storico più luminoso è la famigerata bolla *Unam Sanctam* di Bonifazio VIII. Questo massimo esageratore della Primazia, che assume forma cattedratica da scienziato, scrive certamente una dommatica conclusione colle parole: *Decidiamo, definiamo e pronunziamo che è assolutamente di necessità della salute per ogni creatura umana essere soggett: al Romano Pontefice*, se intende con ciò che nell'ordine religioso ogni cattolico deve riconoscere, confessare e sottostare al primato di giurisdizione, che è centro dell'unità visibile; ma avrebbe detta una sciocchezza se egli pretendeva di stabilire una dominazione del Papa su tutto e su tutti, facendone il *Rex regum et dominus dominantium*. Eppure questa è dottrina professata dai decretalisti, continuata dalla Curia e dai Gesuiti. Ecco, per es., quanto si legge in Fagnano: « Crediamo che il Papa, che è Vicario di Cristo abbia potestà non solo » sui Cristiani, ma ancora su gl'infedeli.... Laonde per la potestà che » tiene, credo che il Gentile che non ha legge se non di natura, se » fa contro la legge di natura, possa lecitamente punirsi per mezzo » del Papa.... Similmente il Papa può giudicare i Giudei, se operano » contro la legge del Vangelo, dato che i loro Prelati non li puni» scano; *e somigliantemente se suscitino eresia contro la loro legge...* » Contro gl'infedeli, che ora tengono terra, sulla quale ebbero giu» risdizione principi cristiani, il *Papa può giustamente fare un* » *comandamento e una costituzione*, che non molestino i Cristiani » i quali sono soggetti alla loro giurisdizione. *Anzi, ciò che è più,* » *esso* PUÒ SOTTRARLI DALLA LORO GIURISDIZIONE E DAL LORO DOMINIO » IN TUTTO... Quando è lecito al Papa comandare qualche cosa (ai » Principi) se non obbediscano, *si debbono costringere col braccio*

» *secolare*, E SI DEVE DICHIARARE LA GUERRA PER MEZZO DEL PAPA E
» NON PER MEZZO DI ALTRI. (In I Decret. *De Constit.* Cap. *Canonum*
» *Statuta* n. 20 e seg.). Come insegna la glossa dicendo, *che il Papa*
» *nel suo foro può cassare la legge civile* ANCORA LÀ DOVE NON
» HA GIURISDIZIONE TEMPORALE (Ibi *De pactis.* Cap. *Antigonus*). »

Queste sono esagerazioni più degne del manicomio che di seria confutazione; ma tuttavia è un fatto che lungamente e ancora oggidì vi ha un partito che tuttociò vorrebbe compreso nella potestà primaziale: va confessato che la riportata conclusione di Bonifazio VIII può intendersi comprensiva ancora di questa onnipotenza papale. Così l' intendono in Germania governi e teologi oppositori del vaticano decreto, che sciaguratamente può tradursi ancora a cotesto senso perfettamente erroneo. È anzi universale persuasione che il fine inteso dai caldi suoi promotori non sia stato altro che di rimettere in piedi questa onnipotenza papale, questa universale teocrazia quale fu sostenuta al medio-evo. L' Episcopato germanico ha data una formale smentita, negando energicamente che questo sia il significato della decisione vaticana. A Roma si è serbato il silenzio, ma gli organi della Curia con opuscoli, coi giornali del loro partito, coll' agitazione, smentiscono a volta loro l' Episcopato germanico. Ben sappiamo che questi fanatici non sono la Chiesa, ed è per questo che non apparteniamo agli oppositori, detti *vecchi cattolici;* ma se mai potessimo ritenere che tale fu il senso ed il fine del vaticano decreto, dovremmo confessare di essere *vecchi cattolici* fino dalla gioventù, quando cominciammo ad occuparci di questi studii.

Ma onde tutta questa conturbazione? Sempre la stessa causa, e cioè che, siccome Bonifazio VIII, così gli autori della redazione del vaticano decreto si diportarono più da accademia scientifica la quale discute, che da tribunale sentenziante. Si finirà sempre così, finchè non si muti di strada.

Art. 3.

Della collazione divina dell'Episcopato insieme colla Primazia docente e governante.

Le idee svolte superiormente fanno insorgere una seria difficoltà. Ci verrà opposto che stanno contro il principio del *magistero docente* che è proprio dell' episcopato, e precipuamente del suo Primate, al

quale in Pietro fu comandato di *pascere le pecorelle*, *di pascere gli agnelli*. Uopo è di esaminare con attenzione questo divino mandato di Cristo.

Noi lo troviamo anzitutto in S. Matteo (XXVIII. 18-20) così formulato. « Gesù accostatosi parlò loro dicendo: È stata data a me » tutta la podestà in cielo ed in terra. Andate dunque, *istruite tutte* » *le genti*, battezzandole nel nome del Padre, del Figliuolo e dello » Spirito Santo: INSEGNANDO LORO DI OSSERVARE TUTTO QUELLO CHE » VI HO COMANDATO. Ed ecco che io sono con voi per tutti i giorni » sino alla consumazione dei secoli. » Discorriamo spassionatamente su questo luogo importantissimo del Vangelo. Gesù, prima della sua passione, aveva dato a Pietro la potestà di sciogliere e di legare (Matt. XVI. 18): questa propriamente non riguarda l' insegnamento ma l' esercizio di una giurisdizione secondo l' ordine della società alla quale si riferisce. Alquanto dopo esso dà la stessa potestà agli Apostoli, come fu altrove discorso; laonde il potere di sciogliere e di legare diventa proprio di tutto l'Ordine episcopale (Matt. XVIII. 18). Succedono poscia la sua passione, e la risurrezione. Quando è prossimo all' Ascensione conferisce a tutti insieme gli Apostoli il mandato dell' insegnamento per tutte le genti, come nel testo arrecato. Così Cristo medesimo ha distinto cotesto ufficio di docenti dalla potestà di sciogliere e legare, che è di ordine giuridico-religioso. Distinzione fondamentale; conciossiachè l' ufficio di insegnare sia proprio della *potestà di Ordine*, mentre l' altro, quando debba estrinsecarsi nel governo di una Chiesa, appartiene a quella *di giurisdizione*.

Non è inopportuno di avvertire un fatto molto significante che Gesù abbia dato in comune l' ufficio di insegnare, mentre l' altra missione, che è giurisdizionale, fu data prima a Pietro in particolare, poi a tutti ancora in comune. Inoltre a Pietro è conferita col simbolo metaforicamente adoperato delle Chiavi, che, specialmente nei costumi orientali, significa la potestà suprema in una società.

Intanto allorchè Gesù conferisce il mandato di insegnamento, premette che a lui è data ogni potestà in cielo e in terra. Il che vuol dire: in virtù del potere universale che io tengo siccome Divinità, mando voi ad ammaestrare tutte le genti. Questo fa fede che il ministero della predicazione del Vangelo è un ufficio, una funzione commessa non umanamente, ma per divino mandato. Però si noti che Cristo non dice di conferire agli Apostoli *ogni potestà in cielo ed in terra:* afferma di averla esso, laonde può far tutto essendo Dio: ma non è detto che dia parimenti l' onnipotenza agli Apostoli suoi. Le

sue parole hanno dunque questo significato: Essendo io onnipotente, pensate essere io che vi mando a predicare il Vangelo a tutte le genti. — Gli Apostoli quindi, memori di ciò, staranno fidenti in questa onnipotenza che li manda: come uomini non possono ripromettersi nulla: che mai farebbero poveri pescatori abbandonati alle loro forze? Si risovvengano però che il Maestro aveva promesso di farne pescatori d' uomini. Mandati da lui vadano dunque fidenti ad istruire tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlinolo e dello Spirito Santo.

Ma che cosa insegneranno? Forse dottrine di scienza naturale, come la medicina, la matematica, la giureprudenza, od altra umana dottrina? Saranno maestri sul diritto pubblico o privato delle nazioni? Alzeranno cattedre di diritto costituzionale ed internazionale per insegnare ai popoli quali sieno le forme legittime di governo, quali i diritti di guerra e di pace fra gli Stati? Niente di tutto questo. Essi compiranno il proprio ufficio verso tutte le genti *insegnando loro di osservare tutto quello che io vi ho comandato.* L' ufficio dell' apostolico ammaestramento è dunque rigorosamente determinato: esso è circoscritto alla dottrina da Cristo medesimo rivelata; la dottrina da lui comunicata ai medesimi Apostoli. Essi *insegnano alle genti di osservare,* ma che cosa? *tutto quello che egli aveva comandato a loro* già costituiti Apostoli. Saranno maestri, ma unicamente nella dottrina di Cristo: gli ammaestrati avranno delle obbligazioni, ma quali? Quelle e quelle sole (in qualità di credenti) intorno alle quali Gesù aveva fatto comandamento ai suoi Apostoli.

Ma come sortiranno poi effetto questi comandamenti, poichè essi Apostoli non dispongono di nessun mezzo materiale di potenza? Sapevano già che se alcuno non li volesse accogliere, se ne dovevano andare con Dio, scuotendo fino la polvere dai loro calzari (Matt. X. 14). Speranze umane non ne dava loro. no certo; ma ne dava una ben più grande e confortevole: *Ed ecco che io sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli.* E vuol dire: ardua è la missione che vi do, perchè, ve l' ho già detto, *vi mando come pecore in mezzo ai lupi* (Matt. X. 16); ma non temete per questo: *io sono con voi.* Esso parlava a degli israeliti avvezzi a ripetere le parole del salmista. *Il Signore è mia luce e salute: di chi ho io da temere? Il Signore difende la mia vita, chi potrà farmi tremare?* (Sal. 26. 1.) L' aveva già detto. « Sarete condotti per causa » mia dinanzi ai presidenti ed ai re come testimoni contro di essi e » contro le nazioni. Ma quando sarete posti nelle loro mani, non vi

» mettete in pena del che o del come abbiate a parlare; imperocchè
» vi sarà dato in quel punto quello che abbiate da dire. Imperocchè
» non siete voi che parlate, ma lo spirito del Padre vostro è quello
» che parla in voi (Matt. X. 18-20). » Tutto era dunque preannunziato agli Apostoli; laonde Gesù non ha che da riconfermarli e rassicurarli risovvenendo la promessa già fatta. Ardua è la missione, viene a dir loro, ma non temete. *Ho ricevuta ogni potestà in cielo ed in terra.... Ed ecco che sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli.*

I luoghi delle divine scritture, come nella sfera umana gli articoli di un codice, non vanno presi isolatamente, ma nello insieme, chiarendoli a vicenda coll' ordine ideale, che l' autore ha seguito nel complesso del suo lavoro. Questa è la prima e fondamentale regola della interpretazione.

Perchè è di somma importanza il vedere se mai altro concetto si potesse travedere da questa missione, ricerchiamone la testimonianza degli altri Evangelisti. S. Marco, ancor esso in sul terminare della sua narrazione, così ci racconta questo fatto (XVI. 14-16) « Ultima-
» mente apparve agli undici, mentre erano a mensa: e rinfacciò ad
» essi la loro incredulità e durezza di cuore; perchè non avevano
» prestato fede a quelli, che l' avevan veduto risuscitato. E disse
» loro: *Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutti*
» *gli uomini.* Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo: chi poi non
» crederà, sarà condannato. »

La missione è perfettamente la stessa: istruire gli uomini predicando il Vangelo. Solamente san Marco, invece della memorata sua onnipotenza per parte di Gesù e quindi della promessa sua assistenza (*io sono con voi*), pone il rimprovero fatto agli undici della loro incredulità e durezza di cuore, perchè non avevano creduto a quelli che avevano attestata la sua risurrezione. Or bene questo è forse in conflitto colla narrazione di S. Matteo? Tutt' altro: n' è anzi conferma e riprova. La fede degli Apostoli, che non ancora avevano ricevuto lo Spirito Santo, è debole tuttavia, e si direbbe semincredula a cagione dei terribili fatti della passione. Gesù dopo il rimprovero vuole rianimarla; ma come? Ce lo apprende Matteo informandoci che Gesù dice loro: *A me fu data ogni potestà in cielo ed in terra.... Ed ecco io sono con voi.* Che temete dunque, se Dio è lume e salute vostra, di che tremate se io sono che vi sostengo?

S. Luca ancor esso, al terminare del suo Vangelo, accenna a questo fatto, e alle dubitazioni sul risorgimento di Cristo: ne discorre

più succintamente, ma non diversamente: una sola circostanza egli vi aggiugne ed è così formulata: aspettando *il promesso dal Padre mio trattenetevi in città sino a tanto che siate rivestiti di virtù dall' alto.* Indi condottili a Betania li benedice, *ed avvenne che nel benedirli si divise da loro e si sollevava verso il cielo* (Luc. XXIV. 49-51). La circostanza aggiunta da Luca è notevole in quanto che, sebbene dia loro la missione, tuttavia memore che sovente si erano mostrati fidenti in sè e poi caddero d' animo, difetto già principale di Pietro, vuole che attendano la *virtù dall' alto.* Ciò riconferma la la natura divina, non punto umana, della missione.

San Giovanni nei capi XX e XXI discorre dei fatti medesimi, e più specialmente espone l' incredulità di Tommaso. Letteralmente esso non parla della missione di predicare, che già era narrata dagli altri, i cui Vangeli da molti anni erano stati divulgati. A che narrare ciò che allora era già un fatto largamente compiuto? L' Evangelo di S. Giovanni si ritiene scritto l' anno 96 dell' Era Volgare: cioè circa trent' anni dopo la morte di Pietro e ventiquattro dopo la distruzione di Gerusalemme, colla quale cessò ogni influenza dei giudaizzanti, che lungamente frapposero ostacoli all' evangelizzazione delle genti. Per contrario quello di S. Matteo è tribuito all' anno 39 dell' èra nostra, vale a dire cinquantasette anni prima che S. Giovanni scrivesse il suo: quello di Marco contava già quasi quarant' anni di diffusione, ritenendosi scritto l' anno 57 D. C. Quello di S. Luca è ritenuto contemporaneo a quello di Marco. Non vi era ragione adunque perchè S. Giovanni ripetesse una narrazione fatta circostanziamente dai precedenti Evangelisti. Invece, a circa mezzo secolo di distanza, è ben presumibile che altre circostanze richiedessero dal quarto Evangelista spiegazioni, complementari sì, ma un poco diverse. Vediamo se e come ciò siasi avverato.

Nel capo XX (19-23) narra la comparsa di Gesù alla sera della sua stessa resurrezione, e come disse agli Apostoli « Pace a voi. » Come mandò me il Padre, anch' io mando voi. » Ecco in altre parole attestata la grande missione. Cristo aveva detto in altra occasione che esso *Figliuolo dell' uomo è venuto a cercare e salvare quelli che si erano perduti.* (Luc. X. 19) Sarebbe dunque ufficio dell' Apostolato, che diviene perpetuo nell' Episcopato, di consacrarsi alla ricerca di tutti coloro che si sono perduti, e salvarli. Ma Cristo passò predicando, beneficando e sanando; e dopo tutto ciò così parlava ai fedeli suoi: *Vi ho dato l' esempio, perchè anche voi facciate come ho fatto io* (Io. XIII. 15).

Digitized by Google

Prosegue poi il narratore evangelico con queste parole. « E detto » questo soffiò sovra di essi, e disse: Ricevete lo Spirito Santo. Saran » rimessi i peccati a chi li rimetterete, e saran ritenuti a chi li ri- » terrete. » Così veniamo informati che anche dopo la risurrezione, oltre l'istituire o rinnovare il sacramento dell'Ordine, riconfermava la potestà di sciogliere e di legare, che aveva già conferita a Pietro in prima e poi agli altri Apostoli. Non rimaneva che la riconferma della prerogativa primaziale di Pietro, affinchè non vi cadesse dubbio di sorta. Ebbene questo ancora fu compiuto, e lo abbiamo nel capo seguente (XXI. 15-22). Aveva già narrato l'Evangelista l'incredulità di Tommaso, al quale, ritornato dopo la riferita apparizione di Gesù, gli altri Apostoli l'avevano raccontata: aveva detto della successiva apparizione nella quale si era fatto vedere, quando vi era anche Tommaso, e lo aveva fatto ricredere della sua dubitazione: ciò premesso si fa a raccontare l'apparizione al lago di Tiberiade e la narra minutamente. Pietro, Giovanni e gli altri Apostoli erano tornati alla pesca, ma non avevaao preso nulla in tutta la notte. Apparso Gesù, ma non riconosciuto, e rispostogli come nulla avevano preso, consiglia di gettare le reti a destra della barca. Prodigio! le reti si riempiono tanto, che si stenta a ritirarle dall'acque. A questo indizio Giovanni riconosce il Maestro, e Pietro incontanente si mette la tonaca, essendo pria scamiciato, e a nuoto va a riva, (non ne distava 200 cubiti). L'Evangelista è sollecito di farci avvertire uno di quei nobilissim slanci, di che Pietro era più di tutti capace.

Descritto poi minutamente il pasto che fecero assieme, così prosegue (v. 15-17) « E quando ebber pranzato, disse Gesù a Simon » Pietro: Simone figlinolo di Giovanni, mi ami tu più di questi? Gli » disse: certamente, Signore, tu sai che io ti amo. Dissegli: pasci i » miei agnelli. Dissegli di nuovo per la seconda volta: Simone, fi- » gliuolo di Giovanni. mi ami tu? Ei gli disse: certamente, Signore, » tu sai che io ti amo. Dissegli: pasci i miei agnelli. Gli disse per » la terza volta: Simone figliuolo di Giovanni, mi ami tu? Si con- » tristò Pietro, perchè una terza volta gli avesse detto; mi ami tu? » E dissegli: Signore, tu sai il tutto, tu conosci, che io t'amo. » Gesù dissegli: pasci le mie pecorelle (1) ».

(1) Mette bene di avvertire che la voce greca adoperata da S. Giovanni (il verbo ποιμαίνω) significa pascere in senso metaforico, e propriamente qui andrebbe tradotto per *reggere*, *aver cura*.

Digitized by Google

Da Pietro che per tre volte lo aveva negato, vuole tre splendide confessioni; ma le richiede in modo che il primo degli Apostoli non fosse più presuntuoso come prima: ne contrista anzi lo spirito coll' insistenza, attristazione però salutare, perchè serve a Pietro di ammonimento (e in lui a tutti i successori suoi) per non invanire della dignità, presumendo della umana virtù. Del resto cotesto fatto, di alta importanza per noi, va collegato intimamente con quanto è narrato in S. Luca (XXII 31. 32) « Disse di più il Signore: Simone, » ecco che Satana va in cerca di voi per vagliarvi, come si fa il » grano: Ma io ho pregato per te affinchè la tua fede non venga » meno: e tu una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. » Qui parla Gesù nella sera fatale prima di andare al Getsemani: notte che sarà per Pietro una tremenda alternativa di slanci nel suo affetto, e di umilianti paure, di ardite difese e di colpevoli sconfessioni: notte sciagurata, nella quale saranno in lotta la fragilità umana di Pietro colla grazia divina della vocazione. Terribile ammonimento pel capo degli Apostoli! Lo conforta Gesù tuttavia, perchè nè anche al momento supremo della sua debolezza in cuor suo ei cesserà di credere che Gesù è il Cristo, il Figliuolo del Dio vivente: e la perdita della fede interiore non avverrà per favore divino, perchè Gesù *ha pregato per lui, affinchè non venga meno.* Questo però non lo sottrae alla colpa della sconfessione esteriore, rendendosi eretico in foro esterno, come oggidì si direbbe. Egli conoscerà il suo fallo, ne piangerà amaramente e per tutta la vita, ma questo non lo rende meno esposto a fallare.

Compiuti gli alti misteri della passione, morte, e risurrezione, Gesù torna alle prove, e vuol conoscere se, dopo un' esperienza così grande e funesta, Pietro abbia imparata quella umiltà profonda, che sostenuta dalla carità deve costantemente guidarlo nell' alto e formidabile ministero. In prima gli aveva detto che una volta convertito confermasse i fratelli: dopo gli dice: *se mi ami* PIÙ DI QUESTI ALTRI, *pasci*, cioè REGGI, ABBI CURA *de' miei agnelli.* Per essere primo nella cura, uopo è dunque che sia primo nella carità. Altro che fasto mondano, e vanità della terra! Pietro in verità ha fatta esperienza: non si vanta più come l' altra volta di *essere pronto ad andare con Gesù in prigione e alla morte.* (Luc. XXII. 33): non osa nemmeno dire che ama il maestro più degl' altri: risponde sommesso: *Signore tu sai che io ti amo.* E questa è la trina risposta che egli fa al Maestro con vera e profonda umiltà. La seconda e terza volta Gesù dimanda puramente *se lo ami*, non vi aggiunge la comparazione *più*

di questi altri; ma Pietro non muta per questo l' umile risposta. Egli diffida di sè qual uomo, e si rimette a Gesù che essendo Dio vede il cuore: *Signore,* egli dice tutto mortificato, *tu sai tutto, tu conosci che io ti amo.*

È allora che gli comanda di pascere *(reggere, aver cura)* le sue pecorelle. Così il potere è conferito all'umiltà, ardente di carità, e già sanno gli Apostoli, sa Pietro, che chi vuol esser maggiore, ha da essere servo degli altri: *servo dei servi di Dio,* come da fedele discepolo volle intitolarsi il Magno Gregorio, che non era ambizioso di umano splendore, di regale potenza, nè riscuotitore di adorazioni che a Dio solamente sono dovute.

Le parole di Gesù, disegnanti la riconferma della potestà primaziale a Pietro, e in esso ai successori suoi, non si fermano lì. A tutti gli Apostoli aveva detto: *Ecco io vi mando come pecorelle fra i lupi.* Qui prosegue con Pietro: « In verità, in verità ti dico, quando » eri giovane, ti cingevi la veste, e andavi dove ti pareva; ma quando » sarai invecchiato, stenderai le tue mani, e un altro ti menerà dove » non vuoi » (Ioan XXI. 18). Delle quali parole così ci dà spiegazione S. Giovanni, che lungamente sopravisse al martirio della croce, subìto da Pietro: « Or questo lo disse, indicando con qual morte fosse per » glorificare Iddio (1). E dopo ciò gli disse: seguimi. Pietro voltatosi » indietro vide che gli andava appresso quel discepolo amato da Gesù » (il quale anche nella cena posò sul petto di lui, e disse: Signore chi » è che ti tradirà?) Pietro, adunque avendolo veduto, disse a Gesù: » Signore, e di questo che sarà? Dissegli Gesù: se io vorrò che » questi rimanga sino a tanto che venga io, che importa a te? Tu » seguimi (ibi, V. 19-22). »

Profonde parole per chi sia capace d' intenderle! Pietro che qui serba la più profonda umiltà, che diffida assolutamente delle forze sue qual uomo, memore come, giorni prima, una fatale fidanza e protesta di esser pronto a morire col Maestro erano state seguite dalla negazioae di Cristo, ode predirsi da Gesù come sarà catturato e condotto al supplicio del martirio, allorchè avrà raggiunta la vecchiaia. (Dovevano ancora passare più di trentasei anni). È dopo ciò che gli dice *seguimi.* Per dove? Al cielo dove Cristo ascenderebbe fra non

(1) È ben degno di nota come S. Giovanni, trent'anni circa dopo il martirio di Pietro, ne spiega il vaticinio; cioè parlandone come di un fatto che tutti sanno. Invitiamo a meditarvi su coloro che tanto leggermente rigettano le tradizioni sugli ultimi giorni di Pietro e il genere di morte da lui subìta nella persecuzione neroniana.

molto? Allora no; il fine ultimo degli eletti non lo conseguirà che alla sua morte. Egli deve seguir Cristo, ma non è un viaggio materiale: deve seguirlo nella sollecitudine di ricercare e salvare quello che era perito, ma pieno di amore pel Maestro e in lui amando i fedeli di Cristo, gli agnelli, le pecorelle sue. Pietro non ancora comprende l'alto significato delle parole di Gesù, e va materialmente dietro al Maestro. E dietro lui va secondo Giovanni, che gli era stato compagno nella trasfigurazione sul Taborre, e nel Getsemani; che seco era corso a vedere la tomba del risuscitato Messia, appena che n'ebbero notizia; che dopo la Pentecoste fu suo compagno nella andata al tempio, in sull'ora nona, ove Pietro guarì lo storpio chiedente l'elemosina alla porta *Speciosa* del tempio (Atti III). A dir breve, Giovanni è il compagno intimo di Pietro, come lo è nell'ardore della carità. Or bene poichè Gesù si chiama dietro Simon Pietro, questo con ingenua semplicità dimanda; Signore, e di questo che sarà? E vuol dire: mi seguirà egli ognora e fino a morire insieme testimoni della fede comune, sostenuta dalla carità sì ardente in entrambi? Gesù non vuol soddisfarlo nella curiosità dettata dal cuore: risponde sotto condizione: *Se io vorrò che questi rimanga sino a tanto che venga io* (cioè fin dopo la dispersione di Israele, distrutta Gerusalemme antico centro della religione, centro che passerà altrove) *che importa a te?* Tu SEGUIMI; cioè tu andrai dove io ti condurrò in ispirito, e come io disporrò. Predizione arcana della materiale separazione dei due Apostoli, che entrambi opereranno secondo il disegno di Gesù: intanto Pietro lo segua; lo segua dove gli inspirerà di recarsi, e lo segua alla morte, morte di croce, simile a quella del Maestro. L'altro, se così piaccia a lui, rimarrà, cioè sarà testimonio di tutto; testimonio della diffusione della nuova Chiesa, testimonio della destinazione e poi della morte del suo amato compagno. Pietro; testimonio della tremenda caduta di Gerosolima, dove si avverrerà l'imprecazione degli empi: Il suo sangue cada su noi e sui nostri figli.

È tutta nna narrazione importantissima, non esposta dagli altri Evangelisti (che avevano scritto assai prima, e non avevano bisogno di parlarne essendo nota in Giudea e fra la prima generazione di convertiti) ma che Giovanni aggiunge a complemento della missione dell'Apostolato, riconfermato da Gesù nei giorni decorsi fra la sua risurrezione e l'ascensione al cielo. Senza la narrazione di Giovanni potrebbe rimanere qualche incertezza sulla missione particolare di Pietro: dopo no. E tanto più se si consideri che S. Giovanni scriveva il suo Vangelo circa 67 anni dopo il fatto. 30 anni dopo la morte

di Pietro e 24 dall'eccidio di Gerosolima e della dispersione israelitica; che lo scriveva inoltre qualche tempo dopo l'Apocalisse, dove nella forma profetica si prenunziava l'avvenire della Chiesa e del romano imperio, e in generale l'eterna lotta fra le due *città* l'una di Dio e la mondana, figurata ognora nella riprovata *Babilonia* (1). S. Giovanni scrivendo il suo Vangelo sul cadere del primo secolo, egli già testimonio della vita e del fine di Pietro, non poteva non aggiugnere circostanze divenute storiche per lui, e delle quali gli altri non si erano occupati. Di già a quell'epoca si disegnavano le successioni delle sedi principali. In Alessandria a Marco erano succeduti Aniano e Avilio, e allora sedeva Vescovo Cerdone. Ad Antiochia eravi stato Avodio, e quando S. Giovanni scriveva, ne teneva la sede il celebre martire Ignazio. In Gerosolima, divenuta un cumulo di ruine, all'Apostolo Giacomo figlio di Alfeo era succeduto il Vescovo Simeone. In Roma secondo le cronologie più attendibili, sedeva almeno il terzo successore di Pietro. Il suo Vangelo doveva principalmente servire per le Chiese da lui evangelizzate ed alle quali aveva diretta l'Apocalisse. Ma queste Chiese erano nell'Asia, ed eraao vicine alla Bitinia e alla Galazia, tre delle cinque provincie evangelizzate da Pietro nella grande penisola di Natolia. Come dunque non completarne la storia?

Ma vi ha di più. Paolo ben due volte aveva traversata la provincia d'Asia recandosi in Macedonia e in Grecia; quando cioè si imbarcò ad Alessandria di Troade e quando prese la via di mare a Smirne. In questo secondo viaggio aveva fatto sosta, fra le altre città, a Colossi, a Laodicea, ad Efeso, poi a Smirne. Efeso era stata visitata da lui anche nel viaggio precedente, quando da Corinto fece vela per Cesarea-Gerusalemme, indi Antiochia. Di più ci restano ancora tre lettere di Paolo, cioè ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi scritte da lui a chiese di quelle regioni.

(1) Che l'autore dell'Apocalisse, il cui linguaggio è tolto dai Profeti, i quali avevano vaticinato la ruina di tante città ed imperii, ma specialmente di Babilonia, l'invisa distruggitrice del primo tempio, chiamasse Roma col nome di Babilonia, Roma che allora aveva distrutto il secondo tempio e disperso Israele in una seconda e anche più dura schiavitù, era ovvio e naturale; ma che S. Pietro col nome di *Babylone* intendesse Roma, egli che scriveva prima di qualunqne persecuzione romana, stante ancora il secondo tempio, con pace di tutti, è un assoluto controsenso. Può darselo ad intendere chi non è uso agli studii critici, o pone mano a studiare queste materie con animo prevenuto, ma non certamente chi non sia dominato da pregiudizio, e siasi abituato alla critica spassionata.

Erano dunque tre Apostoli, e tutti e tre insigni nell'Apostolato, Pietro, Paolo e Giovanni, che avevano evangelizzato nella provincia d'Asia, quale si denomina nell'Apocalisse. Chi dei tre si riguarderebbe come primo dagli asiani? Pietro e Paolo avevano sostenuto il martirio da ben trent'anni; Giovanni, l'Apostolo tanto amato da Gesù, era ancora vivente, ed è lui che non ci lascia incerti. Chiudendo il suo Vangelo vi aggiugne ciò che gli altri, viventi al tempo di Pietro, non avevano tenuto a calcolo, siccome notorio a tutti gli Apostoli. Così la missione particolare riconfermata a Pietro ci è narrata dall'ultimo evangelista, quando appunto, morti tutti gli altri Apostoli, poteva essere dimenticata o fraintesa. E narrandola fa risaltare tre circostanze capitali, che sono: prima l'interrogazione trina: *Simon Pietro m'ami tu?* onde il mandato di *pascere* a lui confermato, ma sul fondamento della carità: la seconda è l'annunzio della sua morte, avvisandolo che non andrà più dove vorrà, come quando era giovane, ma dove sarà condotto da altri: ammonizione che ben dice il modo di pascere; cioè servendo unicamente alla cura degli agnelli e delle pecorelle con assoluta abnegazione: terza l'invito di forma imperativa *Tu seguimi;* invito che è la riconferma della piena abnegazione, imitando Gesù che è il *Pastore*, il *Pastor buono che ha data la vita per le sue pecorelle:* invito che significa: Seguimi rinnovando l'esempio mio, finchè troverai a mia somiglianza la crocifissione.

A Pietro vien desiderio di sapere la sorte del suo fido compagno Giovanni; ma Gesù gli risponde austeramente: Se io vorrò che esso rimanga finchè venga io, che importa a te? Ciò fece credere agli altri Apostoli che Giovanni non morrebbe; ma l'Evangelista corregge esso l'errore e fa notare che *Gesù non disse: ei non muore: ma, se io voglio che egli rimanga sino a tanto che io venga, che importa a te?* (Jo. XXI, 23). Colle quali avvertenze Giovanni dà ragione del perchè abbia scritto le circostanze importanti ommesse dagli altri. La venuta a che Gesù allude, è la caduta di Gerosolima, che avverrebbe alcuni anni dopo la morte di Pietro. Giovanni non morrà prima: vivrà finchè non sia compiuta: vivrà anzi finchè non gli sarà stata fatta la più grande e misteriosa delle rivelazioni, la quale delineerà tutto il futuro. Quando poi tutto ciò sarà un fatto compiuto quando egli medesimo avrà scritte di sè coteste linee: *Questo è quel discepolo che attesta queste cose, e le ha scritte: e sappiamo che è veridica la sua testimonianza* (ibi 24), allora ancor esso lascierà questa vita.

Il lettore ci perdonerà questa digressione alquanto lunga sulla chiusura dell'evangelo di S. Giovanni, che si sarebbe potuto forse tralasciare senza venir meno al fine a cui tende il presente trattato. Ma si risovvenga che più volte, adoperandoci a dimostrare la primazia data a Pietro con argomenti razionali, fu aggiunto che altre prove non mancherebbero. Questa n'è una, e se non siamo affatto in errore, è la più convincente nell'ordine bibblico-teologico. Consideri ancora il benevolo lettore, che se è comune di leggere o udirsi ripetere i testi bibblici comprovanti il primato di Pietro, non è consueto che si riportino comparativamente e col lume aggiunto delle circostanze, onde ne viene chiarito il vero senso. Da parte nostra teniamo assai a questa maniera di esposizione bibblica, perchè ci sembra sia il vero modo di conoscere il senso così dei fatti come degli insegnamenti di Cristo e di tutti i ministri della rivelazione divina, ai quali Dio comunicò gli alti misteri e i fatti sovranaturali da lui rivelati. Dopo ciò ritorniamo al nostro principale assunto, e vediamo se ci riesca possibile di conoscere con precisione che cosa abbia voluto comprendere Gesù nella voce *pascere* che tre volte usò col suo Pietro.

Art. 4.

Della collazione delle varie potestà ieratiche.

Il mandato divino, ci sia lecito di ripeterci alquanto, che Gesù diede in comune ai suoi Apostoli e poi a Pietro in particolare, siccome si vide nei precedenti e in ispecie nel superiore articolo, ha tre oggetti distinti. Il primo è l'ufficio della predicazione, affinchè istruiscano tutte le genti. Questo è un dovere comune dell'episcopato senza distinzione di persona. *Andate dunque, istruite tutte le genti, battezzandole, insegnando loro di osservare tutto quello che io vi ho comandato* (Matt. XXVIII, 19, 20). La missione d'insegnare, o il magistero docente, non potrebbe essere nè meglio determinato, nè più evidentemente conferito a tutto l'episcopato ed a ciascuno de' suoi membri. Questo non è un favore: è un comandamento che fa loro Gesù, inducente una rigorosa obbligazione: questa verità ce l'attesta S. Paolo, che nella prima ai Corinti scrive (IX, 16): « Se io evan» gelizzerò, non ne ho gloria: attesochè *ne incombe a me la neces» sità:* E GUAI A ME SE IO NON EVANGELIZZERÒ. » Il risolvere se e

come l'Episcopato sia infallibile ne' suoi componenti compiendo questa missione obbligatoria, è questione diversa: qui si tratta del comandamento fatto in comune, senza distinzione di persona. Un Apostolo, e quindi un Vescovo, dovunque si trovi, porta con sè questo rigoroso dovere, che lo obbliga sempre. Nel pratico esercizio esso, *nel predicare il Vangelo, non deve abusare del diritto* che fosse congiunto coll' ufficio o magistero docente, siccome dice lo stesso Paolo (ibi v. 18); ma ciò non muta la qualità e obbligazione del dover suo.

Cotesta missione d' insegnamento, questo magistero docente, è poi precisato con un rigore che si direbbe matematico; imperocchè Gesù conferendolo dice: « *Insegnando loro di osservare tutto quello che vi ho comandato: ed ecco che sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli.* E vuol dire. Predicate quello che vi ho comandato io: il che facendo, state fidenti, perchè allora sono io che vi sostengo col mio aiuto. Se vi potesse cader dubbio, l' ha tolto San Paolo nella precitata lettera ai Corinti (I e II): « Mi ha » mandato Cristo.... a predicare il Vangelo: non colla sapienza delle » parole, affinchè non diventi inutile la croce di Cristo.... Conciossiachè » dopo che nella sapienza di Dio il mondo non conobbe Dio per mezzo » della sapienza, piacque a Dio di salvare il mondo per mezzo della » stoltezza della predicazione. Dappoichè e i Giudei chieggono i mi- » racoli, e i Greci cercano la sapienza: *ma noi predichiamo Gesù* » *crocifisso: scandalo pe' Giudei, stoltezza pe' Gentili.* Per quegli » poi che sono chiamati, e Giudei e Gentili, (predichiamo) *Cristo* » *virtù di Dio e sapienza di Dio....* Io poi quando venni a voi, fra- » telli, ad annunziarvi la testimonianza di Cristo, venni *non con subli-* » *mità di ragionamento,* o di sapienza: imperocchè *non mi credetti* » *di sapere altra cosa tra voi, se non Gesù Cristo, e questo cro-* » *cifisso....* e il mio parlare e la mia predicazione *fu non nelle per-* » *suasive dell' umana sapienza, ma nella manifestazione di spirito* » *e di virtù:* AFFINCHÈ LA VOSTRA FEDE NON POSI SOPRA L' UMANA » SAPIENZA, MA SOPRA LA POTENZA DI DIO ».

Così l' Apostolo delle genti ci ha lasciata una dichiarazione autentica della ingiunzione di Cristo allorchè disse: *Andate dunque, istruite tutte le genti... insegnando tutto quello che io vi ho comandato. Ed ecco, che io sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli.* La fede riposa sulla parola di Dio, sostenuta dalla sua potenza, perchè desso è con chi la predica.

Adunque cotesto magistero docente, a cui è promessa la divina assistenza, l' aiuto onnipotente di Dio, è circoscritto all' ordine rive-

lato, a quello che Gesù ha insegnato egli, e comandato di osservare. Quando gli uomini che lo esercitano, escono da questa cerchia, loro non è più promesso il sostegno della divina potenza: rientrano nella schiera dei sapienti di questo mondo, che sono esposti a tutte le illusioni della fantasia, degli affetti predominanti, della circoscritta intelligenza e conseguente ignoranza che rimane sempre nell' uomo circa lo scibile naturale, di cui appena una minima parte esso è capace di attingere: tanto sono ristrette le sue forze intellettive!

Il secondo ufficio commesso agli Apostoli è quello di sciogliere e di legare. Di questo, in quanto loro è riconfermato da Cristo dopo la risurrezione, ne abbiamo la testimonianza, già riportata, in S. Giovanni (XX, 21, 22): « Come mandò me il Padre, anch' io mando » voi... Ricevete lo Spirito Santo. *Saran rimessi i peccati a chi li* » *rimetterete: e saran ritenuti a chi li riterrete.* »

Qui abbiamo la collazione di potestà diversa dal magistero docente: in questo luogo apparisce il ministero giudicante, il potere, che dichiarerà ogni credente o prosciolto dalle sue colpe, o per quelle detenuto in una forma qualunque di non libertà in faccia alla comunione religiosa, che sta per sorgere.

Se per migliore intelligenza riportiamo questi poteri (l' uno di insegnamento *per l' osservanza di ciò che Cristo ha comandato,* l' altro di sciogliere e di legare) alle comuni idee circa gli ordinamenti sociali, ognuno alquanto dirozzato si accorge subito che nel primo, in ordine alla società dei credenti in Cristo (la Chiesa), si comprende ancora il potere legislativo, come nell' altro il giudiziario. E del terzo potere, che sta mediano, del potere amministrativo e governante non si è dunque Cristo occupato? Indubitatamente, e ne fanno fede le parole. *Come mandò me il Padre, io mando voi.* È dunque la stessa forma di mandato. Gli Apostoli e i loro successori, per volontà di Cristo e in quanto concerne la società religiosa da lui istituita, saranno quello che è lui medesimo: sappiano dunque che essi hanno *l' alter ego*, memori però sempre che egli si dichiarò *il Pastor buono* e soggiunse: *il buon pastore dà la sua vita per le sue pecorelle:* memori che hanno la potestà ma *per edificazione, non per distruzione.*

Ancora qui, se mai in alcuno potesse rimanere il dubbio, è tolto da altre testimonianze scritturali; Paolo, in via per Gerosolima dove lo attendevano le persecuzioni che lo farebbero mandare a Roma qual reo, aveva fatto sosta a Mileto: di là mandò a chiamare i seniori della chiesa di Efeso, e venuti essi da lui, ricordate le opere

del suo apostolato nell' Asia, prenunzia che non si rivedranno più. Fa dunque a loro riguardo una specie di suo testamento, ed ecco ciò che loro comanda: « Badate a voi stessi e a tutto il gregge, di cui » lo Spirito Santo vi ha costituiti Vescovi per pascere (*regere*) » la Chiesa di Dio acquistata da lui col proprio sangue. » (Att. XX, 28).

Alla autorità di Paolo si aggiunga quella di Pietro, il quale nella sua prima lettera ai fedeli del Ponto, della Cappadocia, della Gallazia, Asia e Bitinia così parla ai *Seniori* di quelle Chiese, e in loro ad ogni Vescovo. « Pascete il gregge di Dio che da voi dipende, » governandolo non forzatamente, ma di buona voglia secondo Dio: » non per amore di vil guadagno, ma con animo volonteroso: nè come » per dominare sopra l' eredità (del Signore) *ma fatti sinceramente* » *esemplare del gregge* (I Petr. V, 2, 3). »

Sanno già i nostri lettori come la parola *pascere*, che qui nel testo latino è tradotta col *regere*, significa *aver cura:* essa dunque rappresenta l' ufficio amministrativo, il quale, desso pure, è inerente ad una società, e indispensabile come gli altri due. Ecco perciò attestato dalla lettera scritturale ancora questo potere governante che esiste nella Chiesa, come in ogni società. Potere che è dato in comune agli Apostoli come gli altri due, e dei quali ognuno è ministro, ma sempre *per edificazione*, non *per distruzione.*

La Chiesa, se ha per fondamento la fede, e se questa *vien dall' udito mediante la parola di Cristo*, non è per questo men vero che, constando d'uomini uniti in consorzio visibile per la confessione della stessa fede, forma una società con tutti gli ordinamenti, che per natura sono inerenti ad un corpo sociale sapientemente costituito.

Or bene: in qualunque società le istituzioni sono stabilite dalla legge fondamentale, ond' è costituita e si regge: tuttavia quando veniamo alla concretizzazione di esse istituzioni nel funzionario che ne eserciti praticamente l' ufficio, non si può a meno di avere una o più forme, variabili ancora, però certe e determinate, secondo le quali esso ufficio sia confidato al funzionario stesso. Se mai ciò mancasse, quella società sarebbe anarchica, e presto andrebbe in dissoluzione, perchè le ambizioni personali, madri di ogni sorta usurpazioni, conturberebbero tutto. Basterebbe la ragione a dimostrarlo, ma perchè non rimanesse alcun dubbio, veggasi come ciò sia attestato da San Paolo (Agli Ebrei V. 1. 10). « Imperocchè ogni pontefice preso di tra » gli uomini *è preposto a pro degli uomini a tutte quelle cose, che*

» *Dio riguardano*, affinchè offerisca doni e sacrifizi pei peccati: che
» possa aver compassione degl' ignoranti e degli erranti: *come es-*
» *sendo egli stesso circondato d' infermità....* NÈ ALCUNO TAL ONORE
» DA SÈ SI APPROPRIA, *ma chi è chiamato da Dio, come Aronne.*
» Così anche Cristo *non si glorificò da sè stesso per essere fatto*
» *pontefice;* ma (glorificollo) colui che dissegli: mio figliuolo sei tu,
» io oggi ti ho generato. Come anche altrove dice: tu sei sacerdote
» in eterno secondo l' Ordine di Melchisedech. E benchè fosse figliuolo
» di Dio, imparò da quello che patì, l' ubbidienza...., essendo stato
» chiamato da Dio pontefice secondo l' Ordine di Melchisedech. »

Adunque l' Eterno Padre costituì pontefice immortale il suo Figliuolo, coeterno in quanto Dio, cominciato in quanto uomo: così noi, *avendo un pontefice grande il quale penetrò ne' cieli, Gesù Figliuolo di Dio, ritenghiamo la nostra confessione* (ibi IV, 14). Gesù poi costituì pontefici i suoi Apostoli, e Pietro lo pose primo fra loro, onde su di lui si edificasse la Chiesa, vale a dire se ne conservasse indefettibile l' unità, senza di che tutto cadrebbe nella confusione. E gli Apostoli, volendo surrogare il traditore, costituirono Mattia, che su mozione di Pietro fu scelto dall' adunanza fra coloro che avevano seguito sempre Gesù dopo il battesimo di Giovanni. E Paolo chiamato prodigiosamente, ma battezzato e costituito esteriormente da Anania e dagli altri discepoli, a sua volta costituì Timoteo per la Chiesa di Efeso, e Tito per quella di Creta (Candia).

Morti poi gli Apostoli, si perpetuò variamente la forma del costituirsi ogni Vescovo, che è pure *pontefice preso di tra gli uomini*, siccome disse Paolo; ma sempre e necessariamente vi fu un modo esterno, divino nell' origine e in quanto alla operazione di grazia, umano-ecclesiastico nella pratica sensibile, e secondo il quale ciascuno ricevesse l' Ordine quale Sacramento e quindi fosse preposto al governo di una Chiesa. I medesimi successori di Pietro corsero e correranno questa vicenda. Fu già narrato nella prima parte di cotesto lavoro come fino alla metà del secolo undecimo la persona fu scelta dal popolo romano, e poi consacrata secondo il rito sacramentale e quindi costituita sulla sua sede, preferendosi anzi tutto il Laterano, che disegna la patriarchia latina: fu narrato come per un altro secolo, poco più, partiva la proposta dai Cardinali Vescovi, accedendo poi gli altri, indi il clero e popolo di Roma; appresso la cui accettazione si procedeva alla consacrazione ed istituzione: si disse da ultimo come dopo l' anno 1179 e in seguito alla costituzione di Alessandro III nella Sinodo Lateranense terza, fu eletto dal collegio dei Cardinali,

Digitized by Google

dopo la quale elezione, e successive accettazione e consacrazione, è costituito nel Vescovado romano, nel Patriarcato latino, e nel Pontificato cattolico; ma costituito per mezzo d'altri, non da sè.

Che vuolsi dunque di più per conoscere che è divina l'istituzione, divino il potere che dalla medesima deriva nel funzionario a cui n'è commesso l'esercizio; ma che la forma della collazione sebbene emani direttamente dall'ordinamento divino, pure nell'atto pratico si compie mediante gli uomini come condizione *sine qua non*, e quindi inevitabilmente si umanizza, e di necessaria che è come istituzione, diventa contingente nelle persone? Sì, è un vero assoluto (qui specialmente) la sentenza di Paolo: *Non vi è potestà se non da Dio;* ma è pur vero che quelle che sono da Dio, sono ordinate, cioè costituite con sapienza.

Or bene, quale si è questo ordinamento lasciato dal Cristo? Egli poteva restare perpetuamente nel mondo per costituire i *Pontefici presi di tra gli uomini*, come fece degli Apostoli. Poteva stabilire una sua discesa ogni volta che si dovesse costituire un successore ai medesimi, un nuovo Vescovo, un nuovo Papa. Il poteva ma non l'ha fatto: invece ha voluto che cotesta costituzione si operasse per mezzo di altri uomini, secondo le tradizioni che a lui fanno capo. Questo è il fatto palese, universale per luoghi e per tempi.

A dire il vero ci sembra non esservi questione più malamente trattata dalla mediata o immediata origine della pótestà episcopale da Cristo. Tutti corrono la stessa sorte dal Papa all'ultimo dei Vescovi. L'Ordine, quale Sacramento, è cosa affatto divina: ma ancora qui il ministero collatore uopo è che sia umano: laonde l'amministrazione del Sacramento, come fatto materiale, si compie per mezzo dell'uomo. Compiuta l'amministrazione (giova insistervi) l'effetto del Sacramento, ossia la grazia, è dunque da Dio in modo assoluto, ma l'amministrazione in sè, come Cristo ha voluto che sia, è un fatto che non può compirsi senza intervento dell'uomo come condizione *sine qua non*. La potestà della Primazia è da Cristo immediatamente; ma in ogni primate, uno per uno, è concretizzata mediante l'intervento di chi *elegge, consacra e istituisce il Pontefice nel suo ufficio*, siccome per necessità delle cose uopo è che avvenga di ogni altro ministro dal Vescovo all'ultimo parroco.

Tutta la confusione deriva dunque da difetto di dottrina nelle scienze sociali: chi ha pratica di queste e sa comprendere che, per esempio, gli articoli 2 e 3 dello *Statuto Costituzionale* del Regno d'Italia determinano l'istituzione politica reggente lo Stato e quella

che ne costituisce il potere legislativo, quegli comprende che il deputato o il senatore, una volta eletti e posti in carica secondo le forme e i modi prestabiliti, sono in possesso dell' autorità propria dell' istituzione; ma non confonde questa autorità, questo potere di cui ad essi è dato l' esercizio, col modo secondo cui uno entra nell' ordine dei deputati o in quello dei senatori, ovvero il successore al trono è costituito re.

È tempo che gli uomini dedicatisi alle scienze religiose escano dalla vecchia cerchia, abbandonino le morte forme, e piglino ad usare il linguaggio della scienza vivente. Quando si credeva che il potere fosse cosa soggettiva, e quindi le consociazioni umane essere una eredità che passa di padre in figlio, perchè già il figlio se ne riteneva compadrone col padre, allora si poteva fare questione di origine immediata o mediata di una potestà; ma oggidì, quando si comprende che tutto è nell' istituzione, e che il funzionario ha d' uopo di essere istituito nella medesima col mezzo di umano intervento come condizione *sine qua non*, questa disputa non regge più. La podestà è, e rimane sempre nell' istituzione come entità razionale: l' uomo che è costituito nella carica non ne tiene che l' esercizio. Cristo istituì la primazia, e ne confidò l' esercizio a Pietro: lui morto poteva esservi chiamato altro Apostolo ancora vivente, come certo viveva S. Giovanni l' Evangelista, morto circa quarant' anni dopo di Pietro; ma occorreva ad ogni modo che fosse compiuta la sua istituzione nell' ufficio primaziale: non competeva a lui lo assumerlo qual uomo, e di sua potestà soggettiva.

Il perchè va detto che è divina l' istituzione sociale dell' episcopato, come è divina quella della primazia cattolica; ma eccettuati gli Apostoli, ai quali ne fece collazione Cristo istesso, ogni altro ha d' uopo di esservi istituito colle forme a ciò destinate e coll' intervento di un ministero, il quale, per quanto operi a nome di Dio, non cessa di essere umano.

E qui, venendo alle strette, diremo che il Romano Pontefice è indubitatamente ministro legittimo di Cristo nella facoltà di assumere alcuno in Vescovo, sebbene nol sia esclusivamente se non, in caso, per diritto positivo umano; ma non può dirsi senza errore che da lui derivi l' episcopato nè come Ordine-Sacramento, nè in quanto al Sacramento consegue per gli effetti di questo. Ciò è quanto fu definito a Trento nel Canone VII dommatico della Sessione XXIII, già riferito altre volte, ma che è bene ripetere: « Se alcuno dirà che i Vescovi » i quali sono assunti per autorità del Romano Pontefice, non sono » legittimi e veri Vescovi, ma finzione umana, sia anatema ». La Si-

Digitized by Google

nodo punto non esclude, anzi suppone che in altro modo ancora si possa assumere alcuno all' episcopato; dice solamente che sarebbe eretico chi negasse essere veri e legittimi Vescovi quelli assunti dal Romano Pontefice. Ma con questo vuol forse dire che dal Pontefice emana nella sua essenza la potestà episcopale, sicchè dipenda da lui farla essere o no in sè medesima come istituzione e potestà gerarchica? Niente affatto: e perchè non vi rimanesse dubbio, ecco ciò che la stessa Sinodo aveva definito col precedente Canone VI. « Se alcuno » dirà che nella Chiesa cattolica non vi è una *Gerarchia istituita* » *per divina ordinazione,* la quale consta di Vescovi, di Presbiteri, » e di ministri sia anatema ».

Che dunque è il Papa nella collazione dell'episcopato? Quello che è ogni altro ministro legittimo nella collazione di un Sacramento. Esso è ministro, non unico, ma legittimo, nella collazione dell' ordine Episcopale e per l' assunzione della persoua, *presa di fra gli uomini, perchè nessuno tal onore da sè si appropria, ma chi è chiamato da Dio come Aronne,* che fu costituito Pontefice da Mosè previo comandamento di Dio. Si direbbe egli forse (ci si perdoni l' insistenza) che chi è ministro in un ordinamento, fa scaturire da sè personalmente la potestà che è propria di un' istituzione sociale, e la trafonde personalmente, come farebbe Dio onnipotente?

Ma bisogna procedere. Gli uffici dell' episcopato sono dati generalmente in comune, siccome vedemmo dai testi del Vangelo: sono dati in comune la missione della parola, il comandamento del pascere, la facoltà di sciogliere e di legare. Ebbene ciascuno eserciterà queste funzioni sempre, dovunque, su tutti? Noi ci ricordiamo che S. Paolo, traversando la parte austro-occidentale della Natolia, ebbe ordine dallo Spirito di Gesù di non predicare nella provincia d' Asia che percorreva, e di non entrare, come aveva in animo, nella Bitinia limitrofa, due provincie evangelizzate da Pietro. Sappiamo che Gerusalemme fu confidata all' Apostolo Giacomo; che Paolo confidò chiese particolari a Timoteo e Tito; che Giovanni, nell' Apocalisse, ci fa conoscere le sedi stabili dei Vescovi preposti alle sette Chiese da lui menzionate.

Qnesto era inevitabile. Durante il periodo Apostolico poteva essere senza conflitto che essi, continuando le peregrinazioni loro, l' uno dopo l' altro visitassero le stesse Chiese; ma questo non poteva durare a lungo senza che si sfasciasse la società religiosa da Cristo istituita. Le cose che sono da Dio, sono ordinate, non abbandonate alla confusione anarchica.

Digitized by Google

La divisione adunque, come ora la diciamo, per patriarchie, primazie, metropolite, diocesi, qualunque fosse il nome che si sarebbe poi adoperato, era indispensabile, inevitabile. La Chiesa è una, come è cattolica, cioè universale: in lei fu posto un capo visibile, centro visibile della unità; questo capo, in conformità dell' istituzione divina, avrebbe il dovere di vigilanza e di ispezione sulla Chiesa universale al grande fine di mantenervi l' unità nella dottrina, nelle leggi comuni, negli ordinamenti della amministrazione. Ma egli, se avesse dovuto far tutto, avrebbe finito col far niente, coll' essere causa di dissoluzione anzichè di unione: le forze umane, l' azione della volontà sono ristrette da confini molto angusti. Perciò quando ancora Gesù Cristo non avesse istituito l' episcopato molteplice nei suoi componenti, sarebbe stato inevitabile che un simile ordinamento si fosse costituito per legge ecclesiastica: è impossibile di reggere e governare una vasta società in modo diverso. Però questo ordinamento affatto umano non sarebbe stato senza pericoli e ben gravi; perchè le ambiziose passioni ci si sarebbero mescolate con troppa forza. La storia ci apprende, e fu ancora narrato, come ad onta della divina istituzione dell' episcopato, siccome della primazia, le umane passioni giunsero a mescolarvi quantità enorme di scoria: tanta, che non di rado riesce difficilissimo distinguere l' opera di Dio, soffocata da questo loglio profano. Che sarebbe mia avvenuto se non fosse stato ordinamento di Cristo ed a cui ha promessa la sua fedele assistenza?

Anche la potestà che suole denominarsi di giurisdizione, e per la quale i successori degli Apostoli governano i fedeli commessi alla loro cura nelle cose ecclesiastiche, è da Dio: questo è fondamentale; ma siamo da capo circa il modo di confidarne l' esercizio all' uomo che deve compierne le funzioni. Uopo è che, e tanto più in questa parte della potestà che ha bisogno di esterne, sensibili e pratiche determinazioni, intervenga l' opera ministeriale umana, che serva all' attuazione degl' istituti e pel modo di conferimento. La diocesi, la provincia, la patriarchia hanno necessità di una circoscrizione certa, onde prevenire i conflitti che sono sorgente di discordia e di turbamento: tali anzi che talvolta ne va di mezzo la stessa società governata, piombando nell' anarchia.

Eccoci al punto supremo della contesa. Chi fu chiamato da Cristo a servire da ministro nell' attuazione pratica di questi ordinamenti esteriori? La storia di diciotto secoli risponde variatamente. A principio queste istituzioni si concretizzano in dati luoghi per consuetudine, tenuto conto della fondazione apostolica di alcuna Chiesa: più

Digitized by Google

tardi sono convalidate per legge positiva nei concilii ecumenici, siccome avvenne a Nicea per le tre patriarchie di Roma, Alessandria, Antiochia. Più tardi ancora queste patriarchie maggiori sono portate da tre a cinque: vi ha di più: l'ultima venuta, qnella di Costantinopoli, ottiene ancora la precedenza subito dopo la romana, sicchè l'ordine dei Patriarchi maggiori sia — Roma — Costantinopoli — Alessandria — Antiochia — Gerusalemme. La questione, in verità suscitata da umana ambizione per parte dei vescovi di Costantinopoli, durò 761 anno quanti ne passarono dal Concilio Calcedonense dell'anno 451, fino all'ultimo definitivo decreto del Lateranense IV sotto Innocenzo III l'anno 1215; ma nessuno potrà negare che la costituzione delle sedi patriarcali non sia conciliare.

Se discendiamo in questi gradi, e ricerchiamo l'origine delle primazie particolari, come l'africana di Cartagine, siamo nello stesso ordine di idee. Nascono per consuetudine e si riconoscono conciliarmente. Lo stesso avviene della provincia ecclesiastica e di quella che ora diciamo diocesi, e a principio si disse *parrocchia*, preso il concetto diversamente o dalla residenza presso una congregazione di fedeli di cui il Vescovo ebbe cura (*parrocchia*) ovvero dalla circoscrizione amministrativa *(diocesi)*. Tutto si compie in ordine di fatto fino dai tempi immediatamente apostolici, e si perpetua per tradizione che forma la consuetudine. Il lettore si ricorderà il celebre canone niceno, riconfermante la giurisdizione dei Vescovi (detti poi patriarchi) di Roma. Alessandria, Antiochia. Qualunque sia la versione che si segue, la Sinodo si appella alla consuetudine: *Si conservino gli antichi costumi. È di antica costumanza* e si vada dicendo.

Alla Chiesa non diventava scabro il determinare questi ordinamenti. Essa ne aveva splendidi esempi negli ordinamenti romani, detti municipii, provincie, colonie (idea così ovvia delle missioni) fin da quando Roma si reggeva a repubblica: più luminosi poi li aveva nelle circoscrizioni imperiali attuate da Augusto e dai successori suoi. Sbagliano coloro che dicono la divisione in gradi della gerarchia essere cosa affatto umana, copiata dagli ordinamenti romani, ispirandola l'ambizione di chi era vescovo nelle principali città. Nella sostanza essa è dell'essenza di ogni società, e il tipo generico si aveva già nella gerarchia della legge mosaica, legge che Cristo dichiarò di essere venuto a compiere, non per abrogarla: nell'ordine rivelato ne discorre l'Apostolo Paolo, qnando scrive agli Ebrei (VII) e tratta della traslazione del sacerdozio dalla vecchia alla nuova legge: ne parla ancora più esplicitamente scrivendo agli Efesini, ove dice

che Cristo medesimo « altri costituì *Apostoli*, altri profeti, altri » evangelisti, *altri pastori e dottori* per il perfezionamento (o adu- » namento) dei santi, *pel lavorio del ministero, per l' edificazione* » *del corpo di Cristo*, fino a tanto che ci uniamo tutti, per l' unità » della fede e della cognizione del Figliuolo di Dio, in un uomo » (corpo morale) perfetto, alla misura dell' età piena di Cristo » (IV, 11, 12, 13) ».

Dove si ha da fare attenzione a quella frase, *fino a tanto che ci uniamo tutti;* il che dinota il modo poi di essere di questi uffici gerarchici nel loro pratico svolgimento. Cotal modo non è assoluto che nella sostanza: la forma esteriore di attuamento può variare e varierà lungo i secoli secondo le ciscostanze, e le opportunità riconosciute dalla sapienza: perchè la nuova Chiesa diversifica dalla mosaica, inquantochè Mosè ordinava la religione di un popolo particolare, che doveva tenersi separato in ciò da ogni altro popolo, mentre Gesù istituiva una religione universale, e nella nuova Chiesa tutte le genti dovevano entrare ed unirsi nella professione della stessa fede. Tutto dunque era invariabile anche nei modi esterni presso gli Ebrei, tutto invece mutabile in questa parte esteriore presso la nuova Chiesa, affinchè essa diventi capace di adattarsi a tutti i luoghi, a tutti i tempi, a qualunque stadio sociale, in cui un popolo si ritrovi.

Digitized by Google

CAPO VI.

Art. I.

Potestà di Giurisdizione — Compendio della costituzione vaticana Dei Filius.

Dopo quanto si è precedentemente discorso ne conforta la speranza che sia fatta sufficientemente la luce sulla intricata questione della origine mediata o immediata da Dio dei poteri così episcopali come primaziali. Studiando sui disputatori ci parve che tutto rampollasse dalla confusione dell' istituto in sè colla persona che vi è istituita. Quello è opera esclusiva di Cristo; mentre l' immissione in esso del funzionario, che ne eserciti l' ufficio, non può compiersi altrimenti che mediante umano ministero (1).

È facile di capire come coloro che, inesperti degli studii costituzionali moderni, confondono la sovranità in sè coll' uomo a cui n' è commesso l' uffizio, o non comprendono affatto, o con molta difficoltà questo vero, che per gli uomini viventi di fatto nell' età nostra è ovvio e della più facile intelligenza. In quale confusione però delle idee si vivano quei primi, sia lecito di chiarirlo col fatto, che costituisce l' esempio il più saliente, quello della potestà di *giurisdizione ecclesiastica*. Si sono scritti volumi per risolvere se sia o no immediatamente da Dio; ma al solito diverse ed opposte furono le sentenze. Tennero alcuni che ogni Vescovo ricevesse immediatamente da

(1) Vedi anche pag. 116 e seg. di questo volume.

Cristo ogni potestà per lui esercibile: sostennero altri che il solo romano Pontefice derivasse poteri immediati da chi fu Autore dell' episcopato come della primazia, e i Vescovi invece immediatamente da lui ricevessero la potestà, e così solo mediatamente da Dio.

Eppure non ci voleva grande sforzo nè studio laboriosissimo per conoscere che dal momento in cui Gesù Cristo ascese al cielo, e quindi non è più disceso visibilmente fra gli uomini per costituire con atto proprio nuovi Apostoli, o Vescovi, o i successori di Pietro, nessun individuo ha più ricevuto *immediatamente* da lui potestà alcuna: tutti quanti e Vescovi e Primate sono quindi costituiti nella potestà così di Ordine come di Giurisdizione mediante un ministero umano: questo opera certamente secondo e in forza di istituzione divina; ma è inevitabile che la persona costituita nella potestà episcopale o primaziale lo sia immediatamente da chi n' è ministro. Ne fu parlato, ma giova insistere e venire ai fatti.

Quandochè sia Pio IX se n' andrà ancor esso nel mondo dei più, come ogni altro mortale. Se il pontificato cattolico fosse ereditario, come una volta il mosaico, sicchè niuno intervento umano vi occorresse, si potrebbe riguardare come atto immanente e immediatamente operativo la chiamata di Pietro; cosicchè nell' istante medesimo in cui spira un Pontefite, nel successore ne passarebbe l' autorità, l' erede si assumerebbe per azione propria, e della quale l' atto primo e divino che costituì Pietro in primate, ne sarebbe la causa unica e diretta: ma di questo non ne sarà nulla: in quella vece si adunerà il Conclave: forse dai Cardinali si patteggerà, come tante volte è avvenuto, e si finirà collo scegliere alcuno di loro, essendo passato in consuetudine di non prendere il nuovo Papa che dal seno del collegio cardinalizio. Nè, fatto ciò, egli sarà ancora Papa legittimo. Se non fosse già Vescovo, dovrà essere ordinato, e allora poi, co'riti d' uso, dai cardinali medesimi sarà immesso nella sua Sede apostolica, rogandosi di ciò l' atto autentico. Tutto questo compiuto esso potrà dire: *sono Pontefice*, e avrà facoltà o, a meglio dire, avrà stretto obbligo di compiere i doveri inerenti all' istituzione divina, della quale, mediante gli atti dell' elezione e consacrazione e istituzione compiuti dai cardinali, a lui n' è confidato l' esercizio. E perchè egli si assume l' adempimento di alti doveri, di obbligazioni gravissime, uopo è che abbia liberi i mezzi necessari al gran fine; correspettività rigorosa che costituisce e determina i suoi diritti quale Vescovo di Roma, metropolita romano, patriarca latino, e primate cattolico.

Ci dicano i disputatori della potestà veniente da Dio se qui, in ordine alla costituzione dell'uomo nel suo ufficio, vi sia immediato conferimento divino. Bisognerebbe che venisse Cristo personalmente, e, mandati pei fatti loro gli eminentissimi cardinali, egli solo prendesse a creare e costituire il Pontefice, come fece di Pietro. Vi ha così poco di immediatamente divino in questa costituzione giuridica di un nuovo Papa, che la forma presente non va oltre all'anno 1179 dell'era nostra, e quella che prima fu praticata, non risaliva più di 120 anni addietro, e quella che vi era prima, sebbene nella sostanza risalisse agli esordii della Chiesa, nella pratica esteriore variò cento volte. Imperocchè Gesù Cristo non si sognò mai di introdurvi o dipendenza della scelta e costituzione del papa dalla politica autorità, o, viceversa potestà di questo sulla costituzione di imperatori, come si pretese e si disputò per tanti secoli.

Così torniamo sempre ad uno stesso punto: che non può essere confusa l'istituzione in sè, come entità di ragione morale e sociale, colla persona, che ne riceve il mandato: quella è in se, divina veramente e nell'origine e nella propria natura, mentre a questa non viene confidato che l'esercizio e la pratica dei doveri coi diritti a questi relativi e commensurati; e ciò mediante l'opera di ministero umano. Si conchiuda dunque quella essere in sè e *sussistere perennemente* quale espressione della volontà divina e immutabile del suo autore; questa invece *esistere* transitoriamente finchè o per morte non lasci e la vita e l'ufficio, o per ispontanea volontà non si dimetta dal medesimo, come si legge di Pietro Morone, o, per violata costituzione fondamentale e suprema necessità non ne sia deposto, siccome fu fatto a Costanza onde finire lo scisma.

Dal che ne viene una conseguenza suprema e logicamente necessaria, che nell'uomo costituito in primate, in quanto è tale, non vi ha più volontà personale soggettiva: il perchè quando i decretalisti hanno detto dell'uomo costituito in tale carica *quod vult, lex est*, o non sapevano quello che si dicessero, o hanno rinnegata completamente la divina istituzione della primazia.

Mette bene di far riflettere che l'acerba lotta suscitatasi pei vaticani decreti ha sua origine da questa malaugurata confusione che si fa dell'uomo personalmente preso coll'istituzione in sè. Questo, dicono i *vecchi cattolici*, è il significato reale di essi decreti: lo negano i Vescovi di Germania, i quali nella celebre pastorale collettiva del maggio 1871 in modo il più esplicito rigettano un'*infallibilità personale*, e respingono con disdegno financo quella plenipo-

tenza dell' uomo, ossia *onnipotenza papale* che gli avversarii dicono contenuta nei decreti. Di cotesta infallibilità personale, secondo cui *dipenderebbe dalla personale volontà ed arbitrio del Papa stabilire nuove verità di fede, nuovi dommi* eglino scrissero: QUESTA È UN' ILLUSIONE ASSAI GROSSOLANA. E proseguono quindi: « Il Concilio » intitola il relativo decreto: *Dell' infallibile* MAGISTERO *del Papa.* » Esso pronunzia solamente che l' infallibilità sia promessa al Papa » *nel supremo esercizio*, ESATTAMENTE DETERMINATO, *della suprema* » *potestà d' insegnare.* Esso dichiara in questo atto l' infallibilità » siccome una *grazia* DELL' UFFICIO, la quale consiste nell' assistenza » dello Spirito Santo, che lo preserva dal cadere in errore.... esso » dichiara che *il Papa, nell' esercizio del suo supremo magistero,* » È TENUTO *ai medesimi mezzi per conoscere la dottrina* DELLA » FEDE DELLA CHIESA **in generale e in particolare,** » *ai quali* È TENUTA *la Chiesa stessa; sia che lo faccia dentro o* » *fuori della Sinodo.* »

I teologi tedeschi, noti ora col nome di vecchi cattolici, non sono rimasti soddisfatti di questa dichiarazione: se si consideri la forma letteraria, ossia il linguaggio adoperato, non possiamo dar loro tutto il torto: i Vescovi, uomini dotti come sono, potevano, anzi dovevano essere più chiari, più rigorosi nel linguaggio scientifico, più espliciti nella esegesi con che intendevano di togliere di mezzo le contese: dovevano farlo specialmente in vista delle circostanze. Un partito di forsennati, sedicenti cattolici, apertamente ha professato e professa d' intendere, anzi vuole che si debbano intendere i vaticani decreti nel senso di onnipotenza e infallibilità *personale* del Papa. Ne danno prova non poche effemeridi sedicenti cattoliche. Per somma sventura anche un grosso partito di Vescovi, in Italia principalmente (alla testa del quale dobbiamo riconoscere due Vescovi nostrali, Monsignor D'Avanzo Vescovo di Calvi e Teano e Monsignor Zinelli Vescovo di Treviso in seguito ad alcune loro pubblicazioni) ha sostenuto che il senso dei vaticani decreti sia questo appunto impugnato dal Döllingher e suoi compagni, respinto dai Vescovi di Germania, ma non abbastanza chiaramente se si guardi alla forma del loro linguaggio. Si è andato tant' oltre da questi esageratori, che se si avesse da prestar fede alle loro parole, ed accoglierle come dottrina cattolica, il Primate della Chiesa sarebbe *il soggetto* di una rivelazione perenne. Ecco un brano di ciò che ha stampato Monsignor di Treviso. « O Sede Apostolica, o Successore di Pietro!.. In Te compendii » le glorie della Chiesa. Lo Spirito Santo che discese in questo giorno

» (della Pentecoste) sopra gli Apostoli, *lo Spirito Santo* INESISTE
» (esiste dentro) *nella Sede Apostolica;* INESISTE NEL ROMANO PON-
» TEFICE **e parla per la sua bocca**. Sì: la bocca del
» successore di S. Pietro, quando INTIMA ALLA CHIESA *le norme del*
» *credere e dell' operare*, È BOCCA DELLO SPIRITO SANTO; *poichè* DA
» ESSA ESCONO **gli oracoli dello Spirito Consola-**
» **tore**, PROMESSO DA GESÙ CRISTO. Chi dice: IL ROMANO PONTEFICE
» HA PARLATO: dice: *la Chiesa ha parlato*, perchè quando egli parla
» la Chiesa di Dio è con lui, che è il suo capo, *e come dall' invi-*
» *sibile Capo, Gesù Cristo, riceve la vita interna, così* DAL
» ROMANO PONTEFICE, *come da capo visibile*, RICEVE LA VITA ESTRIN-
» SECA, che la dimostra sposa unica di Gesù Cristo. » (La Chiesa. — Omelia letta da Monsignor Federico Maria Zinelli Vescovo di Treviso nella Chiesa cattedrale l' anno 1871 nel giorno della Pentecoste. Treviso. Tip. Priuli, 1871 pag. 22).

Lo diciamo con profondo dolore: sono più gli errori che le parole; ma intanto sono le affermazioni di un Vescovo, e solennemente dettate a guida del popolo a lui commesso; e siffatte esagerazioni da niuna autorità sono state o censurate o respinte. A chi dunque i fedeli presteranno fede? Da una parte abbiamo i Vescovi di Germania che respingono con disdegno cotesta interpretazione dei vaticani decreti: Essi scrivono in proposito della fallace interpretazione di essi decreti; « La seconda parola capitale, la *personale in-*
» *fallibilità* del Papa deve significare quasi che secondo la dottrina
» del Concilio, l' infallibilità fosse una *proprietà personale del Papa,*
» *in virtù della quale dipenda affatto dalla sua personale volontà*
» *od arbitrio di stabilire nuove verità di fede, nuovi dommi.*
» QUESTA È UN' ILLUSIONE **assai grossolana.** » Dall' altra parte abbiamo il Vescovo Zinelli, gran caporione in Italia, che solennemente detta anche lui: « Lo Spirito Santo, che discese sopra gli
» Apostoli.... *inesiste* (cioè ha posta sede) *nel Romano Pontefice*
» *e parla per la sua bocca.* Sì: la bocca del successose di Pietro,
» quando *intima* (chi intima è una volontà assoluta) alla Chiesa
» le norme del credere e dell' operare, *è bocca dello Spirito Santo;*
» poichè DA ESSA ESCONO GLI ORACOLI DELLO SPIRITO CONSOLATORE,
» PROMESSO DA GESÙ CRISTO. » Non c' è verso: o le parole non sono più rappresentanti le idee, o conviene ammettere, secondo il Zinelli, che lo Spirito Santo è nel Papa come fu in Pietro, e negli altri Apostoli, che ebbero rivelazione immediata e furono agiografi. Per lo che ogni parola del Papa sarebbe un' aggiunta alla rivelazione

divina. Questa dello Spirito Santo non è, in caso, assistenza del Papa preservante dal cadere in errore quando parla nella sua qualità di Primate, ma realmente esso Spirito Santo *inesiste nel Romano Pontefice*, il quale *perciò è bocca dello Spirito Consolatore promesso da Gesù Cristo*. Sfido chiunque abbia intelligenza a capire altrimenti le parole dello Zinelli. Hanno un bel che dire i Vescovi di Germania; ma lo Zinelli è Vescovo al pari di loro, fu continuamente al Concilio, e votò i decreti. Possibile che non sappia egli stesso a che abbia dato il suo voto? I Vescovi tedeschi generalmente erano stati oppositori, e se dopo hanno aderito, non possono dire di essere i testimonii principali del senso in cui si hanno da prendere questi decreti: testimonii molto più attendibili, in buona, critica, dovrebbero essere i Vescovi, che pronunziarono il *placet* così nella privata, come nella pubblica sessione. La Pentecoste del 1871 cadde nel dì 28 di maggio. Mons. Zinelli scrisse dunque la sua omelia in Italia nel mentre che in Germania quell' Episcopato dettava la sua pastorale: tutti ci avevano studiato su dieci mesi: tutti conoscevano le opposizioni. Ebbene, quello che in Germania è risolutamente respinto e dichiarato *illusione assai grossolana*, questo in Italia dal pergamo di una cattedrale, e immediatamente dal suo Vescovo, è canonizzato come verità indubitabile. Si faccia attenzione a quella frase: *la bocca del successore di S. Pietro, quando* INTIMA *alla Chiesa le norme del credere e dell' operare, è bocca dello Spirito Santo*. Le intimazioni partono totalmente dalla volontà, che impera con arbitrio sovrano.

A chi dunque si deve prestar fede? Finchè, non diciamo giornalisti che non hanno mandato nella Chiesa, ma Vescovi cattolici insegnano dottrine così opposte, come si potranno chiamare seriamente in colpa il Döllinger e i suoi compagni, se' ricusano di quetarsi fra i venti di sì opposte dottrine? Essi non negano il Primato del Pontefice e quanto gli appartiene per divina istituzione: essi rigettano i decreti vaticani, non in quanto sieno veri in sè, ma per il senso a cui ponno tradursi, e sciaguratamente li traduce una parte di quell' Episcopato medesimo, che del senso loro si ha da ritenere il più legittimo testimonio. Da parte nostra, lo ripeteremo, altra sarebbe stata la via seguita: ai Vescovi non avremmo mai rilasciata dichiarazione alcuna, ma diretti costantemente dei quesiti, e in modo che fossero necessitati a sciogliere: e data una spiegazione (siccome non è possibile sia vera ed esatta senza respingere quelle parti umane che i tempi e le passioni degli uomini hanno amalgamate colla divina istitu-

zione della primazia) così alle risposte avremmo fatte susseguire nuove interrogazioni, nuovi quesiti. Il sa Dio fino a quando sarebbe durato cotesto gioco; ma ad una conclusione si sarebbe venuto: l'Episcopato avrebbe dovuto scegliere: o colla Curia romana sostenitrice di tutte le esagerazioni, e sostituente le false decretali al Vangelo ed ai Padri, e allora la causa era vinta pei teologi: o l'Episcopato, messo alle strette, rigettava tutta cotesta scoria, e allora si sarebbe finito colla Curia e colle esagerazioni; allora l'idea della primazia sarebbe risorta nella vera e divina sua purità; ma nella sostanza la vittoria sarebbe stata sempre dei teoligi, che avrebbero tirato a se l'Episcopato.

Ci si dirà che, solleticando l'italiano, schizza sempre fuori il macchiavellismo. Non è qui luogo a far quistione di ciò. Noi dobbiamo accettare le definizioni dommatiche, ma nel vero senso dommatico della rivelazione. Nessuno può mai essere tacciato di incredulo o di eretico finchè chiede legittimamente le spiegazioni opportune da chi ha la missione, e quindi il dovere di ammaestrare. Uomini altronde dottissimi, come il Döllinger e gli altri, ce ne scusino, furono molto inesperti. Essi si costituirono maestri e giudici, dichiarando il senso di essi decreti: non si ricordarono l'antica sentenza di Marco Tullio, che è facile criticare l'altrui sentenza, difficile sostituirvi la propria: non si ricordarono che quando fra i greci prevalse la sofistica, un celebre maestro in filosofia contro quegli adulteratori della verità si appigliò al metodo delle interrogazioni, che poi costringono a sortire dall'equivoco: non rifletterono che la Curia romana co' suoi celebri alleati sono l'antica scuola dei sofisti, risuscitata in corpo ed anima, e che per non esserne accalappiati uopo è di ricalcare le orme del filosofo antico, il quale ne fu l'antagonista. Che bella scena, ma che splendido effetto si sarebbe ottenuto, se quegli eminenti scienziati avessero presa cotesta via! A quest'ora forse tutto lo sforzo sofistico degli adulteratori del vero sarebbe caduto impotente, la verità avrebbe ottenuto uno splendido trionfo, e la pace sorriderebbe alla Chiesa, lacerata invece da nuove discordie.

Queste considerazioni intanto ci mettono per una via che direttamente conduce al fine nostro, ed è l'esame critico dei decreti, che furono fatti nella Sinodo vaticana.

Due furono le *Costituzioni dommatiche* approvate dal Concilio e pubblicate dal Pontefice. La prima *(Dei Filius)* nella Sessione III avutasi ai 24 di aprile 1870, e l'altra *(Pastor aeternus)* nella quarta Sessione, celebrata il 18 luglio del medesimo anno, vigilia della di-

chiarazione di guerra franco-germanica, gli effetti della quale si dovevano ripercuotere così potentemente anche sulla Chiesa romana. Della prima ne diamo brevissimo cenno con rapido esame della sua opportunità: la seconda ha duopo di essere sottoposta ad esame im. parziale ma assai più largo, e quanto più si possa criticamente esatto: il tenteremo secondo le forze nostre.

La costituzione *Dei Filius* (preceduta da una introduzione che subito fa vedere la differenza del Vaticano Concilio dalla forma dei primitivi, avutisi in oriente, e come invece esso non altro fosse che la continuazione della forma occidentale, quale vedesi introdotta fino dal secolo XII dell'era nostra) contiene quattro capi dottrinali, ai quali corrispondono altrettante categorie di canoni dommatici.

Il primo di essi capi dottrinali coi canoni relativi è raccolto nella rubrica: *Di Dio creatore di tutte le cose.* Vi si stabilisce in domma:

1. L'unità di Dio Creatore e Signore di tutte le cose visibili e invisibili. Questo già si era fatto nel celebre Simbolo Niceno.

2. Che è anatema chi affermi nulla esservi fuori della materia.

3. Anatema chi affermi Dio e le cose create essere una sostanza unica.

4. Anatema chi affermi l'emanazione da Dio delle cose finite, almeno delle spirituali, o che desse non sono che manifestazione o evoluzione dell'essenza divina, o comunque le cose stesse apparenti non essere che modificazioni di Dio ente unico e infinito.

5. Anatema chi neghi la creazione dal nulla per volontà sola e libera di Dio, o che questo mondo non fu creato a gloria di Dio.

Questo capo dottrinale e i suoi cinque canoni dommatici non sono che la parafrasi della proposizione prima del famoso Sillabo, a cui corrisponde l'enciclica *Quanta cura* dell'otto dicembre 1864.

Il capo secondo insieme ai canoni relativi è intitolato *Della Rivelazione.* Vi è pronunziato l'anatema contro chi affermi:

1. Dalle visibili creature non potersi conoscere con certezza, mediante il lume di ragione, Dio uno e vero, Creatore e Signor nostro.

2. Non essere possibile, o non essere espediente la rivelazione divina ad ammaestramento dell'uomo intorno a Dio e al culto a lui debito.

3. Non poter l'uomo essere sollevato divinamente a cognizione e perfezione sovranaturale, ma potere e dovere raggiungere tutto con proprie forze.

4, I libri della Sacra Scrittura, quali sono descritti nel canone tridentino, non essere sacri e canonici, e divinamente ispirati, e da accettarsi come tali.

Ancora queste definizioni canoniche erano comprese nel *sillabo* dalla seconda alla settima proposizione.

Il Capo terzo e così i canoni del III paragrafo sono compendiati nel titolo: *Della Fede.* Vi è anatemizzato:

1. Chi afferma così indipendente la ragione umana, che Dio non possa comandarle la fede.

2. Chi affermi non distinguersi la fede divina dalla naturale *intorno a Dio e alle cose morali*, nè richiedersi perciò alla fede divina, che si creda la verità rivelata per l'autorità di Dio rivelante.

3. Chi neghi potersi rendere credibile la rivelazione divina con segni esterni, e dovere gli uomini essere mossi alla fede per sola interna sperimentazione *(experientia)* e privata ispirazione.

4. Chi neghi la possibilità dei miracoli, e il racconto fattone nelle divine Scritture, rilegandoli fra i miti e le favole; ovvero neghi la possibilità di conoscere i miracoli, o che per questi non si comprovi l'origine divina della religione cristiana.

5. Chi neghi la libertà dell'assenso alla fede cristiana, e la dica invece necessariamente prodotta dagli argomenti della ragione umana; o che la grazia di Dio non sia necessaria alla sola fede viva, operante per la carità.

6. Chi dica pari la condizione dei fedeli, e di chi non ancora ebbe la vera fede: sicchè i cattolici possano avere giusto motivo di sospendere il loro assenso, revocando in dubbio la fede già ricevuta sotto il magistero della Chiesa, finchè non abbiano compiuto una propria dimostrazione scientifica della credibilità e verità della fede.

Ancora queste materie delle definizioni erano già comprese più o meno identicamente nel Sillabo, specialmente dalla seconda alla decima quarta proposizione chiudente il § II.

Da ultimo il Capo quarto coi canoni relativi fu compendiato nella rubrica: *Della fede e della ragione.* I tre canoni di questo Capo pronunziano l'anatema contro:

1. Chi affermi non esservi misteri contenuti nella divina rivelazione, o i dommi tutti essere dimostrabili razionalmente, argomentando dai naturali principii.

2. Chi dica doversi trattare le scienze umane con tanta libertà, che i loro asserti non possano proscriversi dalla Chiesa, e potersi ritener veri sebbene contrarii alla dottrina rivelata.

3. Chi affermi, poter accadere che ai dommi proposti dalla Chiesa, col progresso dei tempi e della scienza, possa tribuirsi altro senso da quello, che intese ed intende la Chiesa stessa.

Digitized by Google

Ancora questa materia era compresa nel Sillabo nelle proposizioni più volte citate (1. alla 14.).

Questo è brevemente il contenuto della prima costituzione dommatica. Intorno alla sostanza sua non vi ha bisogno di intrattenerci: quanto alla forma ed alla opportunità non può dirsi per verità altrettanto. Non senza premeditato consiglio accennammo superiormente le qualità che costituiscono un buon legislatore, che dicemmo essere: 1.° Scienza dei bisogni sociali a cui si vuol provvedere; 2.° Scienza dei mezzi onde provvedervi: 3.° Sapienza per la scelta dei mezzi più opportuni, e conducenti al fine: 4.° Suprema autorità promulgante la legge (1). Su quest' ultima non vi ha per noi disputa ragionevole: il diritto sociale moderno riconosce come la promulgazione spetti a chi è capo di una società: nessuna opposizione quindi potrebbe esservi all'atto promulgativo; ma può dirsi altrettanto delle altre qualità, che pur sono indispensabili perchè la legge veramente sia utile guida alla società, che deve reggere? Ne diremo con brevità e libertà.

Art. 2.

Della mancata sapienza nei promotori e direttori del Concilio Vaticano.

I bisogni della società religiosa cattolica, al momento in cui si adunava il Concilio vaticano, erano veramente grandi, molteplici, e vivamente sentiti. L' universale consentimento dei popoli cattolici ne indicava due grandi categorie: l' una era circa la dottrina della fede cattolica di fronte all' invadente razionalismo e materialismo: l' altra concerneva la riforma della disciplina ecclesiastica, ma una riforma assai larga, e per la quale si togliesse il doloroso antagonismo, che vi ha fra le istituzioni disciplinari cattoliche, tuttora improntate della feudalità medio-evale, e la presente civiltà.

Chi scrive non esita a dire che d' ogni parte si avevano molte preoccupazioni, e pregiudizi; che si attendeva fors' anco l' impossibile da una assemblea, la quale pur sempre consterebbe d' uomini, figli ancor essi di padre Adamo. Soggiungerà tuttavia che la medesima aspettazione, quanto grande altrettanto indefinita, doveva far riflettere assai chi promoveva e poi diresse questa celebre riunione della rappresen-

(1) Vedi anche questo volume pag. 211 e seg.

tanza cattolica. Si doveva principalmente riflettere che la si convocava dopo ben tre secoli, dacchè più non si erano veduti Concili generali; e che in questi tre secoli tutto era mutato radicalmente. Ai tempi del Tridentino il mondo era ancora feudale, e di più si volgeva dovunque alla monarchia assoluta. Nel secolo nostro le distinzioni per classi privilegiate sono interamente scomparse, e le monarchie dispotiche o già si spensero, o sono cadenti in tutta Europa.

Uopo è di persuadersene e confessarlo: gli ordinamenti delle due società, la religiosa cattolica e le nazionali civili, in quanto alla natura contingente delle medesime, rappresentano due mondi interamente opposti. Quella ci dà l' idea di un mondo già spento, caduti come sono i privilegi di ogni sorta, e resi uguali i cittadini in faccia alla legge: queste seconde sono il mondo attuale, vivente sotto degli occhi nostri.

L' età nostra, usa a vedere i parlamenti in nessun luogo presieduti dal Capo supremo della società civile, non potrebbe figurarsi altrimenti le cose (nell' ordine razionale) posta la convocazione e l' esistenza di un Concilio. E questo era tanto più naturale, quando si consideri che per più di mille anni i Pontefici non avevano mai presieduto personalmente queste grandi ed ecumeniche rappresentanze della cattolicità. Ciò si era fatto nel medio-evo per le sinodi occidentali; ma non era avvenuto nemmeno nell' ultima di Trento: e poi dopo tre secoli di tanti mutamenti sociali, dopochè i costumi e il diritto pubblico moderno trovano un pieno riscontro nei primi otto concili ecumenici della Chiesa, era troppo naturale che gli animi si figgessero in quella forma, e diffidassero di ogni altra, e più specialmente di quella che si andava ad adottare.

Bisogna dirlo schiettamente: a Roma fece difetto assoluto la sapienza legislativa, quando nella seconda metà del secolo XIX, di fronte alle tendenze dell' età nostra e al diritto pubblico delle nazioni incivilite, si scelse Roma per sede del Concilio, e lo si adunò sotto l' immediata presidenza del Pontefice, che poi lo ridurrebbe a suo Consiglio, come gl' imperatori fecero coll' antico Senato di Roma.

Tempo verrà che la storia giudicherà molto severamente il partito prevalente fra i Cardinali, che diedero il loro suffragio a questa scelta del luogo, del tempo e del modo di tenere il Concilio. Un' avvedutezza anche elementare li doveva consigliare a procedere al tutto diversamente. Già Roma era sicura della grande maggioranza dei Vescovi: essa non poteva avere nessun timore sulla loro fedeltà. Era dunque avveduto consiglio, posta l' idea di convocare la Sinodo, di

radunarla lontano da Roma, e il più lontano che fosse possibile. In secondo luogo era buon senso lasciare amplissima la libertà di discussione. Quando si è sicuri della maggioranza non vi è dissennatezza maggiore del troncarla, o impedire comunque che si discuta quanto si voglia dalla opposizione. Parliamo qui in ordine umano: per una Sinodo poi questo va fatto anche più amplamente, attesa la natura e gravità delle materie.

Fu tempo che la Curia romana ed il Collegio del Cardiuali godettero gran fama di accorgimento ed anche di astuzia; ma bisogna dire che quel tempo è passato. Per chi scrive, questa è una convinzione di lunga data, e i fatti gli danno ogni ragione. Perchè proprio il Papa perdesse ogni politica signoria, così completandosi l' unità d' Italia, non ci voleva di meglio della condotta tenuta dal Cardinale Antonelli e dal partito secolui prevalente in curia. Fino dal ritorno suo da Gaeta insieme col Pontefice, questa fu la ferma convinzione di chi scrive, e si compiace di non essersi ingannato. Sotto questo rapporto esso non si augura altro, se non che Pio IX viva fino al 1880 almeno, e che si tenga al fianco l' Eminentissimo Antonelli e suoi partitanti. Essi avranno allora consolidata l' unità italiana per modo, che dieci secoli di opposizione la più accanita non basteranno a scuoterla. Dio è sublime ne' suoi consigli, grande nelle sue vie. È da sperarsi che a tanti altri favori, dalla provvidenza divina elargiti all' Italia, vi si aggiungerà ancora questo. L' attuale Pontefice ha una grande e molteplice missione da compiere: Dio lo ha posto in suo grande strumento per abbattere ogni dispotismo. A principio del suo pontificato, veramente straordinario, diè il crollo supremo al dispotismo politico: rimaneva da fare altrettanto dell' assolutismo religioso; e fedele alla sua misteriosa missione non venne meno alla grande opera. Senza il supremo sbaglio di convocare il Concilio proprio in Roma, cioè sotto la soggezione immediata, o pressione che dir si voglia della Curia e dei molteplici suoi alleati, fra i quali tengono primo posto i Gesuiti, e senza aggiugnervi gli altri errori che ci facciamo subito ad accennare, non era previdibile che il curialismo fosse stato per ricevere un colpo così tremendo. Non è quistione qui di sapere se tali erano, o invece fossero contrarie le intenzioni di questo uomo singolarissimo: la verità si è che l' uomo è vero strumento nelle mani della Provvidenza, e che qualunque ne sieno i fini allorchè opera, gli effetti son quelli che Dio ha sapientemente disposto.

Digitized by Google

Al primo errore del luogo, che una scaltra previdenza non doveva mai fissare in Roma, si aggiunse il secondo circa le materie, che ad ogni costo si vollero mandare innanzi. È ben vero che ogni sincero cattolico era ed è giustamente allarmato dalla piena degli errori, che d' ogni parte allagano; ma è vero altresì che, fatte poche eccezioni (di coloro cioè che non hanno la vista più lunga di una spanna) chiunque ha senno, e qualche pratica del mondo, sapeva e sa, che a vincerli non varrebbero nulla le definizioni dommatiche, e il pronunziarsi di anatemi. Tutto questo apparato è inutile pel sincero cattolico, il quale non ha dubbio alcuno sulle verità da lui professate in ordine di credenza: ed è ancora più inutile per coloro, i quali malauguratamente vivono nell' errore. Se non si usino altri provvedimenti, purtroppo l' efletto unico delle scomuniche si è di provocare le ciniche derisioni.

Non si poteva dunque praticamente cadere in errore più grande, quanto si fu lo spendere quasi otto mesi per mandar fuori unicamente delle definizioni dommatiche. Peggio poi quando le sentenze pronunciate nella Sinodo non dovevano essere che la ripetizione delle condanne pubblicate cinqne in sei anni prima nel sillabo. Uno dei grandi allarmi intorno al Concilio (non è questione di dire se a ragione od a torto) era appunto questo, che la convocazione dell' Episcopato cattolico non dovesse servire ad altro fine, se non di riconfermare quanto era già stato giudicato in quel famoso elenco di proposizioni, noto a tutti col nome di *Sillabo:* si sospettava che cotesta conferma dovesse essere non una sentenza come di tribunale di appello, che giudica indipendente del merito intrinseco di una causa, ma una pura e semplice soscrizione di quel famoso atto, che da un lustro abbondante correva per le mani di tutti.

La Chiesa adunata in Concilio aveva tutta la ragione, siccome fu accennato, di preoccuparsi degli errori invadenti come immensa fiamma; ma il più volgare buon senso e un poco di tatto pratico bastavano per capire che era sommamente inopportuno cominciare di là le supreme sentenze dell' altissimo tribunale ecclesiastico. La Chiesa poteva e doveva farlo, ma più tardi, quando avesse mandati avanti atti ben diversi, e capaci da un lato di dissipare le prevenzioni e i pregiudizi, e dall' altro di cattivare favore alla sacra assemblea.

Ma quali potevano essere questi atti di una previdente saggezza? Bene o male che sia, il fatto è come ci facciamo a soggiungere. Non vi è uomo un po' illuminato, sia cattolico o non cattolico, il quale non sia intimamente persuaso che ai mali della Chiesa non si recherà

rimedio efficace, se prima di tutto non si compia una profonda riforma disciplinare, e come suol dirsi da tanti secoli, nel Capo e nelle membra, richiamando questa società di credenti ai suoi splendidi inizi. Esporremo per sommi capi le particolarità di queste desiderate riforme.

La prima riguarda il clero nel suo complesso: questo lo si vuole ineccezionabile nella moralità personale, informato allo spirito di vera carità, e largamente istruito: si vuole che il sacerdozio cattolico smetta lo spirito di intrigo, e più specialmente di intrigo politico: si è persuasi che la dottrina a lui occorrente non è più quale poteva essere alcuni secoli addietro da noi, ma tale che lo ponga in grado di comprendere i tempi, saper confutare gli errori attuali, e che, colla superiorità della scienza congiunta a illibatezza di vita e mitezza di animo, egli sappia ispirare il rispetto anche ai suoi più calorosi avversarii. Si riflette che lo stesso Apostolo delle genti sentenziò solennemente che il ministro della religione ha da essere *dottore* e di tanta virtù, che gli rendano *buona testimonianza anche coloro, che non sono della cattolica comunione.* Si aggiunge, e logicamente, che tali non possono essere i ministri del santuario, finchè si vorranno avere a numerose falangi, e per questo li si accetteranno nè maturi per età, come suona la parola presbitero, nè accertata la vocazione divina, che non può essere divenuta grazia così comune, mentre per tanti secoli Dio chiamò così scarsamente gli uomini all' arduo ministero. E si prosegue notando come il rilassamento della disciplina veramente canonica ha corrotta nei più fino l' idea nobilissima del sacerdozio, che si è confuso con una semplice professione civile, ricercandosi, forse dai più, a quel modo stesso che altri studiano per l' avvocatura, per l'ingegneria, per la medicina.

Accanto al sacerdozio in genere ogni uomo assennato si preoccupava degli Ordini regolari. Questi sono ovunque non bene visti, cacciati, disciolti, travagliatissimi. Ognuno riconosce che in questa opposizione vi ha della passione irragionevole; ma è pur vero altresì che nessuna pertinace avversione si ingenera senza una causa altrettanto potente. Ognuno quindi si risovveniva che il monacato fin dal suo nascere fu causa di contese e delle più grandi nel seno medesimo della Chiesa; che perpetuamente nacquero e si spensero Ordini monastici; che o la Chiesa medesima adunata in Concilio o i suoi Primati dovettero quando limitare gli Ordini dei regolari, quando abolirne, e sempre poi riformare: riflettevasi queste istituzioni punto non essere di divina e quindi inalterabile origine: error grande essere

perciò che le autorità ecclesiastiche stessero in lotta colle generali tendenze delle società, nel cui seno vivono, per istituzioni prettamente umane: doversi facilmente fare il sacrifizio di quanto non è divino, per salvare quanto è d'istituzione divina: gli Ordini regolari non avere speranza di sussistere, se il loro spirito, il fine loro non fosse consentaneo alle tendenze del secolo: ogni secolo avere le sue, e quelle del secolo nostro essere oppostissime alle aspirazioni degli uomini, allorchè nascevano tanti Ordini regolari; amati perciò allora, quanto oggi avversati.

Si procedeva poi molto più in alto. Posta in disparte la disputa sulla questione del diritto, ognuno considerava che ai nostri giorni s'invoca dovunque la larga discentralizzazione governamentale: ogni persona un po' seria ravvisava e ravvisa nel governo della Chiesa cattolica l'accentramento sospinto alla massima esagerazione: il Pontefice fatto non più primate, ma addiritura un dittatore: la Curia romana essere una burocrazia la più assorbente: essere cosa intollerabile che, in una società così vasta come la cattolica, tutto sia richiamato a Roma, fino le minuzie tanto piccole, che in ogni altro governo moverebbero a riso: più nulla esistere delle splendide discipline dei secoli più belli della Chiesa, quando il Papa era moderatore supremo, Pastore primo che vigilava sulla Chiesa universale, ma non aveva la pretesa di far tutto lui, nè di menomare comunque l'autorità, pur essa divina de' suoi fratelli nell'Episcopato: essere necessità di tornare a quei giorni veramente invidiabili, perchè una potestà suprema tanto più si rende accettevole e conserva autorità vera, quanto meno ne affetta, e pretenda pesare sulla società a cui è preposta: questo essere l'interesse vero della medesima Sede Apostolica, che di pieno accordo si ripristini l'antica decentralizzazione: altri secoli ed altre tendenze avere portato all'eccesso attuale del centralizzamento: ma ora mutati e tempi e tendenze non potersi più continuare in un sistema, che riesce fatale: la Chiesa essersi modellata ognora ne' suoi ordinamenti disciplinari sull'indole della società colla quale ha coesistito: doversi dunque riformare anche adesso e coordinarsi alla società del secolo decimo nono, che non è più nè barbarico nè feudale.

Queste erano e sono le aspirazioni, i desideri, i bisogni generalmente sentiti; e perciò ognuno si attendeva di veder posta mano ad una saggia riforma, il cui fine si fosse di soddisfare a cotali tendenze a così fatti bisogni. E questa sarebbe stata veramente sapienza legislativa. Quando si fosse visto il Concilio porre il dito sulla gran

piaga, siccome suol dirsi, un immenso favore si sarebbe prodotto per esso, e gli atti suoi avrebbero riscosso non che l'approvazione, l'ammirazione e la benedizione di tutta la Cristianità anche non cattolica. Fatta una riforma sì larga, e conforme ai generali desiderii, allora sarebbe stato facilissimo e insieme accettevole porre la mano alle definizioni dommatiche; le quali non che suscitare diffidenze, siccome è avvenuto, e fatali discordie, sarebbero state accolte colla più volonterosa concordia degli animi. Imperocchè se gli avversarii della verità cattolica riescono facilmente a farsi largo, non è per le loro dottrine, che i più non capiscono nè anche: egli è perchè sanno presentarsi al mondo in aspetto di riformatori, e promettere soddisfacimento dei bisogni comunemente sentiti.

Il contegno dunque di chi preparò, diresse e influì sì largamente sul Concilio, non poteva essere più insipiente: essi, quando fossero stati uomini o saggi veramente, o per lo meno scaltri, potevano riuscire alla stessa meta, ma in piena pace, e facendosi benedire dalla presente generazione; mentre ora non hanno ottenuto che universale condanna. Ben sappiamo che allora sarebbesi ribadito quell'assolutismo cotanto inviso della romana Curia, al quale invece, operando come fu fatto, si diede il crollo supremo; e da questo lato si debbono porgere somme grazie a Dio provvidente, ripetendo con Chiesa santa: *O felix culpa;* ma non è men vero per questo che il partito dei Cardinali prevalente in curia, e secolui ogni altro satellite suo, si mostrò sfornito del più volgare accorgimento.

Si lesse allora nelle *Gazzette* che il Vescovo Strossmayer, passando per Firenze reduce dal Concilio, dicesse ad un Deputato italiano « Voi potete esserne ben lieti: a Roma si è lavorato per voi » Questo vuol dire che nel Concilio vi era chi aveva senno; ma quando Iddio ha prestabilito un suo gran fine, non giova umano accorgimento. Per chi è cattolico davvero, vi è sempre la divina sentenza di Paolo, riflettente appunto le macchinazioni di costoro, i quali alla virtù della croce vogliono sostituire la potenza mondana: *Sta scritto: sperderò la saggezza dei savi, e rigetterò la prudenza dei prudenti* (I Cor. I. 19). E parlando di coloro, i cui consigli prevalsero allora in Roma, si può ben proseguire coll'Apostolo: *Dove è il savio? Dove lo scriba? Dove l'indagatore di questo secolo? Non ha egli Dio infatuata la sapienza di questo mondo!... La stoltezza di Dio è più saggia degli uomini, e la debolezza di Dio è più robusta degli uomini* (ivi v. 20, 25). Così fu, e a Dio sia gloria ed onore.

Nè a questo si arrestavano gli errori dei consiglieri fallaci. Sia stata la fretta, o più probabilmente difetto di scienza teologica, anche nelle definizioni che furono prese, il linguaggio è molto infelice. Fra i canoni, di cui ho riferito il contenuto, ve n'ha qualcuno così imperfettamente formulato in punto a linguaggio, che i più non arriveranno mai a capirne il vero senso. E sì che se vi ha formula di parole, in che bisogni nel grado massimo rigore logico e grammaticale, chiarezza scientifica e filologica, questa deve essere una definizione dommatica. Destinata a togliere le incertezze in qualche punto della fede cattolica, servirà mai al suo fine, se essa medesima sia oscura e mal fatta?

Non mi farò a riconoscere e dimostrare queste imperfezioni nella costituzione *Dei Filius;* mi riserbo di farlo invece sull'altra *Pastor aeternus*, che ci interessa più da vicino. Darò fine al presente articolo notando un ultimo difetto di senno pratico in coloro che diressero questa Sinodo.

Nei canoni del primo Capo: *Intorno a Dio creatore di tutte le cose*, è formulato in domma di fede prima l'esistenza *dell' uno vero Dio, Creatore e Signore di tutte cose visibili ed invisibili;* poi dopo è definito altresì qual domma (Capo II) potersi Dio conoscere *col naturale sicuro lume della ragione umana;* indi si procede a stabilire in domma così la possibilità come il fatto della divina rivelazione, e la sua credibilità pei segni esteriori.

Sono tutte verità; ma come potrebbe accettarsi il fatto della rivelazione divina, se altronde non ci constasse che vi è Dio, e che in lui è potenza di revelare? La smania di tutto racchiudere in definizioni dommatiche è la più inconsulta, ed anche illogica. Qui abbiamo questa petizione logica di principii. La rivelazione divina è di fede perchè vi è Dio il quale può rivelare ed ha rivelato: e poi abbiamo in fatto quest' altra affermazione dommatica: L'esistenza di Dio è di fede, perchè egli l'ha rivelata.

A quest' ora più di una volta ci è toccato di assistere allo scherno versato a piene mani su queste logiche inconseguenze, ma come negare l'incapacità di chi formulava quelle proposizioni? Io credente posso rendere oggetto della mia fede soggettiva anche l'esistenza di Dio; ma nell'ordine scientifico questa è una verità di ragione. E lo è tanto, che nessuna rivelazione potrebbe ammettersi, e quindi nessuna fede possibile in fatto, se la naturale ragione non mi mostrasse evidentemente che vi è Dio; che esso è uno e possiede tutti quegli attributi, di cui la ragione umana col lume suo naturale è capace di

fornirmi la dimostrazione. Nell'ordine psicologico, come nell'ontologico, *io* **so** *che vi è Dio, uno, vero, eterno, onnisciente, onnipotente,* e lo so per naturale evidenza scaturente dalla mia ragione che indaga il vero: **credo** poi che Dio *è trino nelle persone, che il Verbo si fe' uomo, e colla morte del Cristo fummo redenti,* e lo credo perchè Iddio lo ha rivelato.

Bisogna convenirne: una specie di fato avverso dominava quegli uomini che si imposero alla Sinodo, sicchè fin dove trattavano di verità assolute, loro venisse meno la saggezza che è da Dio, fuorviata com'erano dalla fallace degli uomini.

Art. 3.

Testo della Costituzione sul primato e l' infallibilità del Papa.

Dovendo occuparci estesamente della Costituzione *Pastor aeternus,* è opportuno di riferirla testualmente, tradotta dall' idioma latino al nostro volgare. Il facciamo quindi fedelmente e letteralmente sul testo che ne diede il *Giornale di Roma*, foglio allora officiale della Santa Sede, nel N. 161-19 luglio 1870. Essa è del tenore seguente.

» *Prima costituzione dommatica sulla Chiesa di Cristo, pubblicata nella sessione IV del sacrosanto Concilio ecumenico vaticano.*

PIO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
APPROVANTE IL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA

» L' eterno Pastore e Vescovo delle anime nostre, onde rendere perenne l' opera salutifera della redenzione, decretò di edificare una Chiesa santa, nella quale, come in casa del Dio vivente, tutti e-deli fossero contenuti pel vincolo di una sola fede e di carità. Per la qual cosa, prima di essere glorificato, pregò il Padre non solo per gli Apostoli, ma per quelli ancora, i quali erano per credere in lui mediante la loro parola, affinchè tutti fossero una cosa sola, come lo stesso Figlio e il Padre sono una sola cosa. Adunque, a quel modo che esso mandò gli Apostoli, che aveva scelti per sè dal mondo, come

Digitized by Google

egli era stato mandato dal Padre; così volle che nella sua Chiesa vi fossero Pastori e Dottori fino alla consumazione dei secoli. Affinchè poi lo stesso Episcopato fosse uno e indiviso, e tuttaquanta la moltitudine dei credenti si conservasse nella unità della fede e della comunione per mezzo dei sacerdoti congiunti strettamente fra loro, preponendo agli altri Apostoli il B. Pietro, in lui istituì il *principio* perpetuo e il visibile fondamento dell' una e dell' altra unità, sulla cui solidità (*fortitudinem*) sorgesse il tempio eterno, e la sublimità della Chiesa, che deve elevarsi al cielo, s' inalzasse sulla fermezza di questa fede (1). E poichè le porte d' inferno giorno per giorno insorgono d' ogni parte con maggior odio contro il fondamento della Chiesa onde rovesciarla, se fosse possibile; Noi, approvando il sacro Concilio, giudichiamo necessario alla custodia, incolumità, ed augmento del gregge cattolico di proporre la dottrina da credersi e tenersi per tutti quanti i fedeli, secondo la fede antica e costante della Chiesa universale, intorno *alla istituzione, perpetuità e natura* del sacro Apostolico primato, *nel quale consiste la forza e solidità di tutta la Chiesa*, e di proscrivere e condannare gli opposti errori, tanto perniciosi al gregge del Signore.

CAPO I.

Della istituzione del Primato nel B. Pietro.

» Pertanto insegniamo e dichiariamo, secondo le testimonianze dell' Evangelo, che il primato di giurisdizione su tutta quanta la Chiesa di Dio fu promesso e conferito immediatamente e direttamente al B. Apostolo Pietro da Cristo Signore. Imperocchè al solo Simone, al quale già prima aveva detto « Tu sarai chiamato Cefa (2) »; posciachè egli ebbe fatta la sua confessione dicendo « Tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivo », il Signore rivolse queste solenni parole: « Beato se' tu, o Simone figliuolo di Giona, perchè non la carne ed il sangue hanno rivelato a te, ma il Padre mio che sta ne' cieli: e io dico a te, che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell' inferno non la vinceranno: e io darò a te le chiavi del regno dei cieli: e qualunqne cosa legherai sulla terra, sarà legato anche nei cieli: e qualunque cosa tu scioglierai sulla terra, sarà disciolta anche nei cieli (3) ». E al solo Simon Pietro Gesù, dopo la sua

(1) S. Leo M. serm. IV (al III) c. 2 in diem Nat. sai.
(2) Io. I, 42.
(3) Matt. XVI. 16-49.

resurrezione, conferì la giurisdizione di sommo pastore e reggitore sull' intero suo ovile dicendo: « Pasci tu i miei agnelli: Pasci le mie pecorelle (1) ». A questa dottrina così manifesta delle Sacre Scritture, *come dalla Chiesa Cattolica sempre si è intesa*, si oppongono le prave opinioni di coloro, i quali, pervertendo la forma di regime costituita da Cristo Signore nella sua Chiesa, negano che il solo Pietro sia stato fornito (*instructum*) da Cristo di vero e proprio primato di giurisdizione sugli altri Apostoli, sia presi ad uno ad uno, sia tutti insieme: ovvero che affermano il medesimo primato non essere stato conferito immediatamente e direttamente allo stesso B. Pietro, ma alla Chiesa, e per mezzo di questa a lui, come a ministro della Chiesa stessa.

«« Adunque se alcuno dirà che il B. Apostolo Pietro non è » stato costituito da Cristo Signore principale (*principem*) di tutti » gli Apostoli, e capo visibile di tutta la Chiesa militante; o che il » medesimo ha ricevuto dallo stesso Signor nostro Gesù Cristo un » primato unicamente di onore, ma non immediatamente e diretta- » mente un primato di vera e propria giurisdizione, quegli sia » anatema »».

CAPO II.

Della perpetuità del primato del B. Pietro nei Romani Pontefici.

« Ciò poi che il Signor Gesù Cristo, principe dei pastori, e pastor grande delle pecorelle, istituì nel B. Apostolo Pietro a salute perpetua e bene indefettibile della Chiesa, ciò stesso, autore lui medesimo, è necessario che duri continuamente nella Chiesa, la quale fondata sulla pietra starà ferma insino al fine dei secoli. Certamente non è dubbio per alcuno, anzi è noto da tutti i secoli che il santo e beatissimo Pietro, principale (*princeps*) e capo degli Apostoli, e colonna della fede, e fondamento della Chiesa cattolica, ricevette le chiavi *del regno* dal Signor nostro Gesù Cristo, Salvatore e Redentore del genere umano: il quale vive e presiede, ed esercita il giudizio fino a questo tempo e sempre nei successori suoi, vescovi della santa Romana Sede, fondata da lui, e consacrata col suo sangue (2). Laonde chiunque *succede* a Pietro in questa cattedra, quegli ottiene

(1) Io: XXI. 15–17.
(2) Cf. Ephes. Conc. Act. III.

il primato di Pietro sulla Chiesa tutta *secondo l' istituzione di Cristo medesimo.* Dunque sta fermo l' ordine della verità (*manet dispositio veritatis*) e il B. Pietro, perseverando nella fortezza ricevuta della pietra, non abbandonò le raccolte redini della Chiesa (1). Per questa causa fu sempre necessario che ogni chiesa convenisse colla chiesa Romana a motivo della preeminente principalità (*ad Romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse semper fuit omnem convenire Ecclesiam*) cioè che quelli, i quali in ogni parte del mondo sono fedeli, si unissero nella commettitura di un solo corpo (*in unam corporis compagem coalescerent*) (2).

«« Adunque se alcuno dirà che non è per istituzione dello stesso » Cristo Signore, ossia per diritto divino che il B. Pietro abbia successori » perpetui nel primato sulla Chiesa universa; o che il Romano Pon- » tefice non è successore del B. Pietro nello stesso primato, quegli » sia anatema. »»

CAPO III.

Della forza (vi) e ragione del primato del Romano Pontefice.

« Per la qual cosa appoggiati alle manifeste (*apertis*) testimonianze delle sacre lettere, e inerendo ai sapienti (*disertis*) e chiari (*perspicuis*) decreti sì dei *Romani Pontefici nostri Predecessori*, sì dei generali Concilii, rinnoviamo la definizione del Concilio ecumenico Fiorentino, per la quale si deve credere da tutti i fedeli di Cristo, che la Santa Sede Apostolica e il Romano Pontefice tengono il primato *su tutto il mondo* (in universum orbem) e che lo stesso Romano Pontefice è successore del B. Pietro, principale (*principis*) degli Apostoli, e vero Vicario di Cristo, e capo di tutta la Chiesa, e che è *(existere) padre e dottore di tutti i Cristiani;* e che a lui nel B. Pietro è stata confidata (*traditam*) dal Signor nostro Gesù Cristo la *piena* potestà di *pascere reggere e governare* la Chiesa universale; siccome ancora (*quemadmodum etiam*) è contenuto negli atti dei Concilii ecumenici e nei sacri canoni.

« Insegniamo perciò e dichiariamo che la Chiesa Romana, disponendolo il Signore, tiene *principato di ordinaria potestà* sovra tutte

(1) S. Leo. M. Serm. III (al II) c. III.

(2) S. Iren. Adv. haer. L. III c. 3. et Conc. Aquilei. ann. 381 inter ep. s. Ambros. Ep. XI.

le altre, e che questa potestà di giurisdizione, *la quale è veramente episcopale*, È IMMEDIATA: verso la qnale i pastori e fedeli di qualunque rito e dignità, tanto presi ad uno ad nno, quanto tutti assieme *sono obbligati (obstringuntur)* per dovere (*officio*) di subordinazione gerarchica e di vera obbedienza, non solo nelle cose che concernono la fede e i costumi, ma ancora in quelle che spettano alla disciplina e al reggimento della Chiesa diffusa per tutto il mondo; per modo che (*ita ut*) custodita l' unità col Romano Pontefice tanto della comunione quanto della professione della fede stessa, il gregge della Chiesa di Cristo sia uno sotto di un solo sommo pastore (*sub uno summo pastore*). Questa è la dottrina della cattolica verità, dalla quale nessnno può deviare, salva la fede e la salute.

» È poi così lungi che questa potestà del Sommo Pontefice pregiudichi (*officiat*) quella ordinaria e immediata potestà di giurisdizione, per la quale i Vescovi, i quali posti dallo Spirito Santo succedettero in luogo degli Apostoli, pascono e reggono come veri pastori ciascnno di loro un gregge particolare a lni assegnato, che anzi la medesima è affermata (*asseratur*), roborata, e rivendicata dal supremo e universale Pastore, conforme a quella sentenza di san Gregorio Magno: « L' onore della Chiesa universale è onor mio. Mio onore è la solida vigoria de' miei fratelli. Allora io sono veramente onorato qnando l' onore dovuto non è negato a chiunque (di loro) ad uno ad uno (1).

» Certamente da quella suprema potestà del Romano Pontefice ne consegue che esso ha il diritto di *governare* la Chiesa universale, di comunicare liberamente coi pastori e coi greggi di tutta intera la Chiesa nello esercizio di questo suo ufficio, affinchè i medesimi possano essere istruiti e retti da lui nella via della salute. Per lo che condanniamo e riproviamo le opinioni di coloro, i quali dicono che si possa impedire lecitamente questa comunicazione del Capo supremo coi pastori e col gregge, o rendono soggetta la medesima alla potestà secolare, sicchè sostengono che quelle cose le quali sono costituite dalla Sede apostolica o per autorità di lei, non hanno forza e valore, se non sieno confirmate dal placito della potestà secolare.

» E poichè il Romano Pontefice pel diritto divino del primato Apostolico presiede alla Chiesa tutta, insegniamo ancora e dichiariamo che esso è *il giudice supremo dei fedeli* (2) e che in tutte le cause

(1) Ep. ad Eulog. Alex. L. VIII. Ep. XXX.
(2) Conc. aec. Lug. II.

appartenenti al sindacato (*ad examen*) ecclesiastico *si può* ricorrere al giudizio di lui (1); che poi il giudizio della Sede Apostolica, della quale non vi ha maggiore (sede) per autorità, da nessuno abbia da essere ritrattato (*fore retractandum*) e che a chicchessia *non è lecito* GIUDICARE DEL GIUDIZIO *di esso* (2). Per lo che escono dal retto sentiero della verità coloro che affermano *essere lecito* di appellare dai *giudizi* dei Romani Pontefici al Concilio ecumenico, *siccome ad una autorità superiore* al Romano Pontefice.

«« Pertanto se alcuno dirà che il Romano Pontefice ha solamente » un ufficio d'ispezione o direzione, ma non piena e suprema potestà » di giurisdizione sulla Chiesa tutta (*universam*) non solo nelle » cose che concernono la fede e i costumi, ma ancora in quelle che » appartengono alla disciplina e al reggimento della Chiesa diffusa per » tutto il mondo; o che egli ha solamente le parti principali (*potiores*) » ma non tutta la pienezza di questa suprema potestà; o che questa » potestà di lui non è ordinaria, sia su tutte e singole le Chiese, sia » su tutti e singoli i pastori e fedeli; colui sia anatema. »»

CAPO IV

Dell' infallibile magistero del Romano Pontefice.

» Che poi nello stesso primato Apostolico, cui il Pontefice Romano, come successore di Pietro principale (*principis*) degli Apostoli, tiene sulla Chiesa tutta, vi sia compresa ancora *la suprema potestà del magisterio*, lo professò sempre questa Santa Sede, lo comprova l'uso perpetuo della Chiesa, e *lo dichiararono* gli stessi Concilî ecumenici, quelli principalmente, nei quali l'Oriente concordava coll'occidente nell'unione della fede e della carità. Imperocchè i Padri del Concilio IV Costantinopolitano, seguendo le orme dei maggiori, emisero questa professione di fede: « Prima salute si è, custodire la regola della retta fede. E perchè non si può trascurare la sentenza del Signor nostro Gesù Cristo che dice: Tu sei Pietro, e sovra questa pietra io edificherò la mia Chiesa, queste cose che sono state dette, sono provate dagli effetti delle cose, perchè nella *Sede Apostolica* è stata conservata sempre la cattolica religione, e *celebrata* la santa dottrina. Adunque desiderando noi di non essere separati

(1) Pius. P. VI. Brev. *Super solidae* d. 28 novem. 1786.
(2) Ep. Nic. I ad Michaelem Imp.

dalla fede e dalla dottrina di questa, speriamo di meritare di essere *nella comunione una*, che la Sede Apostolica predica, nella quale è la solidità integra e vera della religione cristiana (1). Approvante poi il Concilio Lugdunense II, i Greci professarono: « Che la santa romana Chiesa tiene sulla Chiesa cattolica tutta il sommo e pieno *primato* e *principato*, cui riconosce veracemente di avere essa ricevuto colla pienezza di potestà dallo stesso Signore nel B. Pietro principale (*principe*) ossia vertice degli Apostoli, del quale il Romano Pontefice è il successore; e che, siccome a preferenza di tutti gli altri esso è tenuto a difendere la verità della fede, così ancora, se nasceranno alcune questioni intorno alla fede, debbono essere definite col suo giudizio (*judicio suo*). » Finalmente il Concilio fiorentino definì: « Il Pontefice Romano essere vero Vicario di Cristo, capo di tutta la Chiesa, e padre e dottore di tutti i Cristiani; e a lui nel B. Pietro essere stata data dal Signor nostro Gesù Cristo la *piena potestà di pascere reggere e governare* la Chiesa universale.

» Al fine di adempiere questo pastorale incarico i nostri predecessori diedero sempre opera indefessa affinchè la dottrina salutare di Cristo fosse propagata appresso tutti i popoli della terra, e con uguale sollecitudine vigilarono perchè fosse conservata sincera e pura colà, dove fosse stata ricevuta. Per lo che i Vescovi del mondo tutto ora come singoli, ora adunati nelle Sinodi, seguendo la *lunga consuetudine delle chiese* e la forma della regola antica, di quei pericoli specialmente che si palesavano nei negozi della fede, diedero conto *(retulerunt)* a questa Sede Apostolica, *affinchè quivi si riparassero i danni della fede, dove la fede non può sentire mancamento* (2). I Pontefici romani poi, come il consigliava la condizione dei tempi e delle cose, ora convocati i Concilii ecumenici, ora esplorata la sentenza della Chiesa sparsa pel mondo, ora mediante Sinodi particolari, ora usati altri sussidii, quali erano forniti dalla divina provvidenza, quelle cose definirono da tenersi, le quali essi, coll'aiuto di Dio, avevano conosciuto consentanee alle sacre Scritture e alle Tradizioni apostoliche. Imperocchè lo Spirito Santo non è stato promesso ai successori di Pietro in modo che, lui rivelante (il Santo Spirito), facessero palese una dottrina nuova, ma affinchè, lui assistente, custodissero santamente e fedelmente esponessero la rivelazione tràdita per mezzo degli Apostoli, ossia il deposito della fede. L'apostolica

(1) Ex formula S. Horm. PP. prout ab Hadriano II Patr. Concil. Oecum. VIII, Constan. IV proposita et ab ipsis subscripta est.

(2) C. f. S. Bern. Ep. CYC.

dottrina dei quali (pontefici predecessori) tutti i venerabili Padri per verità abbracciarono, e i santi Dottori ortodossi venerarono e seguirono. Ben sapendo che *questa Sede di S. Pietro* dura sempre illibata da ogni errore, secondo la divina promessa del Signore Salvator nostro fatta al principale *(principi)* de' suoi discepoli: «« Io pregai per te, affinchè non venga meno la tua fede, e tu una volta convertito conferma i tuoi fratelli »».

« Adunque cotesto carisma di verità e fede che mai non vien meno, è stato conferito divinamente a Pietro e ai successori suoi in questa Cattedra, affinchè esercitassero l'eccelso loro mandato per la salute di tutti, affinchè tutto quanto il gregge di Cristo distolto *per mezzo* di loro dal cibo velenoso dell'errore, fosse nudrito col pascolo della celeste dottrina, affinchè tolta l'occasione di scisma tutta la Chiesa si conservasse una, e poggiata sul suo fondamento stesse immobile contro le porte dell'inferno.

» Perchè poi in questa età, nella quale quanto mai possa dirsi *(vel maxime)* si richiede la salutifera efficacia di questo ufficio Apostolico, si trovano non pochi, che si oppongono alla sua autorità; giudichiamo essere *assolutamente necessario* di affermare (*asserere*) solennemente una prerogativa, che l'unigenito Figliuolo di Dio si è degnato di *congiungere col* SOMMO *ufficio pastorale.*

»» Pertanto Noi, inerendo fedelmente alla tradizione ricevuta *(perceptae)* dall'origine della fede Cristiana, a gloria di Dio nostro Salvatore, ad esaltazione della religione cattolica, e salute dei popoli Cristiani, approvante il sacro Concilio, insegniamo e definiamo essere domma divinamente rivelato: Che il Romano Pontefice quando parla *ex Cathedra*, vale a dire, quando fungendo l'ufficio di Pastore e Dottore di tutti i Cristiani, per *(pro)* la suprema sua autorità Apostolica definisce *una dottrina* (può tradursi anche *la dottrina)* circa la fede e i costumi da tenersi da tutta la Chiesa, per mezzo dell'assistenza divina, a lui promessa nel B. Pietro, gode *(pollere*, che proprio dovrebbe tradursi avere in copia) di quella infallibilità, della quale il Redentore divino volle che fosse fornita *(instructam)* la sua Chiesa nel definire una dottrina (ovvero *la dottrina)* circa la fede o i costumi; che perciò le definizioni del Romano Pontefice fatte a quel modo *(ejusmodi)* sono *irreformabili per sè stesse* (ex sese) non in seguito al consenso *(ex consensu)* della Chiesa »».

»» Se poi alcuno presumerà di contraddire a questa Nostra definizione; il che tolga Dio, quegli sia anatema »».

» Data a Roma, nella pubblica Sessione celebrata solennemente nella Basilica vaticana, l'anno 1870 dell'Incarnazione del Signore, il giorno decimo ottavo di luglio.

» Anno ventesimo quarto del Nostro pontificato.

» *Così è — Giuseppe Vescovo di S. Ippolito segretario del Concilio Vaticano.* —

Tale si è questa famosa costituzione, che doveva poi cagionare tanta agitazione, e suscitare nuove divisioni nella Chiesa di Cristo. Ora dobbiamo esaminarla imparzialmente, e riconoscere se e fino a che limite si abbiano fondamento le opposizioni assai gravi che sono state mosse contro cotesto decreto, che il Primate propose e la maggioranza del Concilio approvò. Prima di entrare in cotesto esame, come conclusione del presente articolo, giova notare che il foglio ufficiale della Santa Sede, superiormente citato, al frontispizio della costituzione aggiungeva: *Approvata da tutti i Padri, eccettuati due.*

Sta di fatto che nella sessione pubblica del 18 di luglio 1872, due soli Vescovi, e questi italiani, risposero col *non placet.* Ma diversamente erano passate le cose nella sessione privata del 13 luglio. In questa si manifestò un'opposizione molto grande. Nell'appello nominale si ebbero.

Padri che risposero: *non placet*	88
Padri che risposero: *non placet juxta modum*	62
Padri che si erano allontanati o astenuti dal votare	70
Totale . . .	210

Gli oppositori, vedendo come si spingessero le cose agli estremi, si appigliarono ad un espediente che la storia deve notare.

Tenuto consiglio fra loro vennero nella risoluzione di formulare un indirizzo-protesta al Pontefice, presentarlo e lasciar Roma. Ecco il testo dell'indirizzo firmato da 120 Padri, e certamente i più rispettabili fra di loro, quali il Card. Rauscher Arcivescovo di Vienna, il Cardinale Schwarzenberg Arcivescovo di Praga, il Primate di Ungheria, Mons. Darboy Arcivescovo di Parigi, Mons. Arcivescovo di Milano ed altri di chiese principali.

« *Beatissimo Padre*

» Nella Congregazione generale tenuta il dì 13 corrente mese, noi demmo i nostri suffragi sopra gli schemi della prima costituzione dogmatica intorno alla Chiesa di Cristo.

» È noto alla S. V. che 88 furono i Padri, i quali per istimolo di coscienza e mossi da amore per la Santa Chiesa emisero il loro suffragio colle parole *non placet:* 62 altri votarono colle parole *non placet juxta modum;* finalmente circa 70 furono quelli che si allontanarono dalla Congregazione e si astennero dal dare il suffragio.

» A questi vanno aggiunti anche altri che, spinti da malattie od altre più gravi ragioni, ritornarono alle loro diocesi.

» In tale maniera alla S. V. ed a tutto il mondo furono manifesti i nostri suffragi, ed apparve manifesto da quanti Vescovi la sentenza nostra sia approvata; ed in tal modo adempimmo l'ufficio e il dovere a noi spettanti.

» Da questo giorno nulla è accaduto da farci mutare parere; che anzi molte e gravissime cose avvennero, le quali ci confermarono nel nostro proposito.

» E perciò *dichiariamo di rinnovare e confermare i suffragi già da noi dati.*

» Confermando perciò con questa scrittura i nostri suffragi, stabiliamo di astenerci dalla sessione pubblica, che deve tenersi il dì 18 di questo mese.

» Imperocchè l'amore e la riverenza figliale che testè trassero alcuni delegati nostri ai piedi della Santità Vostra, non ci permettono di dire palesemente ed in faccia al Padre *non placet* sopra un argomento, che tanto da vicino concerne la persona della Santità Vostra.

» E d'altronde i suffragi da darsi nella sessione solenne non faranno che ripetere i suffragi emessi nella Congregazione generale.

» Torniamo perciò senza indugio in mezzo al nostro gregge, cui, dopo lunga assenza, per timore della guerra e per gli urgentissimi bisogni spirituali, siamo sommamente necessari; dolenti di dovere, per la tristizia dei tempi in cui versiamo, trovare tra i nostri fedeli turbata anche la pace e la tranquillità delle coscienze.

» Frattanto, raccomandando di tutto cuore alla grazia ed alla difesa di N. S. G. C. la Chiesa di Dio e la S. V., alla quale profes-

Digitized by Google

siamo intemerata fede ed ubbidienza, siamo della Santità Vostra devotissimi ed obbedientissimi.

(Seguivano le firme al numero di 120)

Questo deve aggiugnersi per la verità storica alla frase del giornale ufficiale: *Approvata da tutti i padri eccettuati due.* Ora passiamo all' esame critico e giuridico di questi atti conciliari.

Digitized by Google

CAPO VII.

Art. 1.

Delle contraddizioni dei Vescovi oppositori.

Se in ordine teologico la risoluzione presa dai Vescovi firmatari della protesta, superiormente riportata, abbia un valore e quale non lo cercheremo ora: certo è che in ordine giuridico essi pigliavano una strada non sapiente, anzi erronea. È principio di diritto pubblico, universalmente riconoscinto, che quanto si faccia fuori di un' aula legislativa (quando la legge è fatta da una rappresentanza sociale che n' ha ricevuto il mandato) non ha alcun valore giuridico. Fra i Padri firmatari della protesta vi erano uomini di molto sapere, e si deve anzi ammettere che da questo lato fossero i più eminenti del Concilio; ma si deve anche aggiugnere che la loro non sia stata la scienza vivente del mondo attuale: essi paiono aver avute idee di altre età, di altre scuole, che non sono quelle dei tempi nostri. Una protesta, seguita dal ritiro in massa per parte di chi facesse un' opposizione parlamentare, se in ordine politico sarebbe un fatto assai grave, in ordine giuridico non avrebbe valore alcuno, quando l' altra parte, e che rimane, fosse in numero legale per votare una legge, e la votasse effettivamente. Dovevano prevedere i reverendissimi Padri che queste idee, ora prevalenti, sarebbero sfruttate dai loro avversari, e quindi che la loro protesta rimarrebbe effettivamente priva di ogni valore.

Ma vi ha molto di più. I Padri dell' opposizione non ignoravano le dottrine dei decretalisti. Furono accennate più volte; ma giova

Digitized by Google

ripeterne la parte culminante. Ecco le testuali parole che si leggono in Fagnano (*De Pactis*. Cap. *Antigonus* n. 28 e seg.): *Romanus Pontifex est supra Concilium.... et in Concilio potest Constitutionem facere etiam sine Concilio, etiam in materia dogmatum.... E converso existentes in Concilio non possunt aliquid statuere sine auctoritate Papae.... Ipse habet plenitudinem potestatis.... Papa non subjicitur canonibus nec ab his auctoritatem habet, sed e contra.* E per coloro che non fossero pratici del latino vuol dire:

« Il Pontefice Romano è sopra (superiore) al Concilio.... e nel » Concilio può fare una Costituzione anche senza il Concilio, anche » in materia di dogmi.... Per contrario quelli che sono in Concilio non » possono statuire alcuna cosa senza l' autorità del Papa.... Esso ha » la pienezza di potestà.... Il Papa non è soggetto ai canoni, nè riceve » da questi l' autorità, ma al contrario ».

I reverendissimi Padri potevano facilmente conoscere che nella Curia romana si seguivano queste idee fino allo scrupolo, e con vigorosa fermezza: che ciò posto nè la loro protesta nè il loro ritiro produrrebbero alcun effetto: che anzi abbandonando il terreno legale agevolavano la vittoria dei loro avversarii. Se veramente nel dì 13 di luglio avevano risposto il *non placet* per convinzione e dovere di coscienza, dovevano continuare infino all' ultimo. Questo era loro imposto dall' ufficio di Vescovi adunati in Concilio, e dà quegli interessi della Chiesa e della Sede Apostolica medesima, ai quali si trattava di provvedere. La dichiarazione di rinnovare e confermare i suffragi già dati, legalmente non ha effetto, quando il facevano fuori della sessione solenne: la dichiarazione di astenersi in appoggio di quella prima li metteva legalmente in condizione sempre peggiore. I loro avversarii vi riconoscerebbero *il fare rivoluzionario;* e poichè si tratta di materie attenenti all' ordine sovranaturale, erano in diritto di opporre ai dissenzienti questo per loro perentorio argomento. — Cristo ha promesso la sua assistenza alla Chiesa: lo Spirito Santo è quello che l' illumina quando è legittimamente adunata ne' suoi rappresentanti al Concilio; ma se l' assistenza di Cristo e i lumi dello Spirito Santo sono promessi al Concilio, deve ben capirsi che questi lumi sono specialmente promessi nel momento supremo e definitivo. Dunque, si concluderà dagli approvatori della Costituzione, era dovere di coscienza venire in Concilio nella solenne sessione, perchè era là dove si aveva la certezza dei divini carismi, e pei quali voi medesimi avreste facilmente riformato il vostro giudizio. È un argomento formidabile contro i Vescovi dell' opposizione, specialmente dacchè (salve rarissime eccezioni)

Digitized by Google

tutti poi hanno accettato la decisione vaticana. La protesta dei Padri opponenti è qualche cosa che fa compassione e insieme disdegna. Essi conoscono e prevedono certi i tristi effetti delle risoluzioni che vanno a prendersi: dichiarano di tornare alle loro sedi *dolenti di dovere, per la tristizia dei tempi in cui versiamo, trovare tra i fedeli* (a loro commessi) TURBATA ANCHE LA PACE E LA TRANQUILLITÀ DELLE COSCIENZE. Dunque erano certi che quanto si è verificato, avverrebbe, e per tutto rimedio si pongono in nn terreno illegale? Pronunzio una parola che è severa fino all' acerbità, ma non posso nè debbo tacerla. Che coscienza, Dio buono, si avevano questi Padri? Essi veggono lo scisma sovrastare alla Chiesa, veggono la perdizione delle anime redente da Cristo: e che fanno? *Il buon pastore dà la sua vita per le sue pecorelle, e il mercenario invece, e chi non è pastore vede venire il lupo, e fugge:... fugge perchè mercenario, e non gli importa delle pecorelle:* sono parole autentiche di Gesù Cristo. Se davvero, come dee ritenersi, col loro *non placet* avevano ubbidito al severo dettame della coscienza; se *nulla era avvenuto da farli mutare di parere;* se *anzi molte e gravissime cose avvennero, le quali ci confermarono nel nostro proposito,* come dicono nella protesta, era venuto il momento di compiere il dover loro solennemente, a costo ancor della vita.

Quale invece è il motivo per cui si ritirano? Udiamolo da loro stessi: « Imperocchè l' amore e la riverenza figliale, che testè trassero alcuni delegati nostri ai piedi della Santità Vostra, *non ci permettono di dire palesemente e in faccia al Padre* NON PLACET sopra un argomento che tanto da vicino concerne la persona della Santità Vostra ». Non è questione qui di risolvere se avessero torto o ragione: è questione di coscienza, contro la quale non è mai lecito di agire: poniamo anzi che i Vescovi dell' opposizione avessero ogni torto: quando la coscienza imperiosamente loro diceva che la dottrina della Costituzione non poteva approvarsi (fosse pure erronea questa coscienza) il loro dovere, dovere supremo, indeclinabile, era di seguirla rigorosamente fino agli ultimi estremi. Che adducono invece? Umani riguardi! *L' amore e la riverenza figliale....* NON CI PERMETTONO DI DIRE PALESEMENTE E IN FACCIA AL PADRE, **non placet.** Dunque per l' amore e la riverenza verso un mortale si crede di essere dispensati (in ipotesi) dalla confessione della verità, che poi è Dio stesso! *Ego sum Veritas.*

Sì purtroppo, era una risoluzione deplorabile quella, a cui tanti venerabili e dotti Vescovi si appigliarono. Essi mancarono della virtù

cardinale della fortezza, e i loro avversari potevano conoscere fin d' allora che poi non resisterebbero.

Ed è questo che è avvenuto, ed è avvenuto in modo generalmente il più deplorabile. Ci spieghiamo. Molti dei Vescovi oppositori avevano pubblicati libri, pastorali o che altro, in cui, nella previsione di quanto poi era per avvenire, avevano detto perchè sentissero in coscienza di non poterne convenire: ve n' erano anzi che avevano messo come un vanto in queste loro precedenti opposizioni. All' ultimo istante protestano e partono; ma il fanno in modo giuridicamente nullo: tornati alle loro sedi, aderiscono invece; ma non uno che siasi preoccupato di distruggere il suo passato confutando con nuovi libri quanto prima aveva sostenuto: si stanno paghi di una semplice dichiarativa di adesione. Alcuni, fuori d' Italia specialmente, fanno anche peggio: senza darne una ragione al mondo passano dalle proteste contro i decreti allo zelo dei neofiti per la loro propugnazione, e colla foga onde essi fanno dubbie ritrattazioni, si avventano contro gli antichi alleati, e postergata ogni mitezza ecclesiastica, imperano dispotici, e scomunicano senza discutere. Eppure Sant' Isidoro parlando degli uffici del Vescovo vi pone questo, e lo pone in grande rilievo: *Nullum damnare nisi comprobatum, nullum excommunicare nisi discussum.* Che ne dirà il mondo del loro zelo neofito, che ne diranno i colpiti da loro, uomini potenti per ingegno e di tanto sapere?

Usi a riverire chiunque è insignito della dignità episcopale, sinceri estimatori dell' Episcopato germanico in ispecie, splendido per dottrina, non è senza grave rammarico che ci sentiamo costretti a scrivere parole di biasimo, nè poco severe; ma se ad altri può garbare, non piace a chi scrive di posporre la verità ad umani riguardi: laonde non esita a manifestarsi severo anzichè no verso questa parte dell' Episcopato, che non si mostrò nè abile veramente, nè consentaneo a se medesimo, nè curante gli alti interessi della religione.

Non possiamo in generale lodarne la condotta prima del Concilio: non ne avevano la necessità, eppure avanti di lasciare le loro diocesi molti vollero parlare, emettere dichiarazioni, vincolare se stessi nelle future deliberazioni: meno possiamo approvarli durante la loro dimora in Roma, e le ragioni le abbiamo addotte. Se erano convinti, dovevano fare come i due, che francamente si recarono nell' aula della pubblica Sessione, e risposero il *non placet*. Meno poi possiamo approvarli dopo la partenza loro da Roma; perocchè mutata ancora la convinzione, e aderendo ai decreti vaticani, dovevano procedere col piede di piombo, usare ogni mezzo onde persuadere gli antichi loro

compagni di convincimento, discutere con loro in tutta la mitezza dell' evangelica carità, rimovendo il grave pericolo dello scisma, che fatalmente si minacciava. Che fecero invece, quelli forse che più avevano da usare moderazione e tolleranza? Furono impazienti, imperiosi, intolleranti di ogni indugio. Disse pur bene l'Apostolo, quando parlando del Vescovo scrisse: *Bisogna che non sia neofito.* Guai a certi convertiti, che sentono bisogno di farsi perdonare un passato che li rimorde, e che, comunque sia, loro pesa!

Lo sappiamo, ai dì nostri, vi ha un mezzo sicuro, perchè tutto venga dimenticato, rimesso, cancellato. Basta fare il *temporalista.* Due mesi appena dopo la famosa sessione del 18 luglio, per la breccia di Porta Pia il Governo italiano entrava in Roma, e compiuta l' unità della penisola vi stabiliva la propria capitale. Vi era un potente partito, sedicente cattolico, che aveva mosso cielo e terra per adunare il Concilio, ma ciò faceva in vista di certe sue idee, che mediante il Concilio si dovevano consolidare. Realmente questo partito non ha che fare colla Chiesa, quale fu istituita da Gesù Cristo; ma esso invece afferma di rappresentare la Chiesa di Cristo: nel fatto desso è prevalente su molti, sui più anzi che nel Concilio rappresentavano la Chiesa, e vi davano voto. Era questa una singolarissima circostanza. Non appena cotesto partito, impetuoso e signoreggiante all'ombra dell' influenza pontificia e conciliare, credette assicurata quella sua potenza e dominazione, esso, attraverso a vicende inopinate e inaudite, vide crollare anche l' ultimo avanzo di quelle istituzioni, per assodare le quali aveva mosso ed agitato cielo e terra, e non aveva nè anche esitato di far precipitare risoluzioni ancora immature e, per lo meno, quanto mai inopportune. Sbalordito dai grandi eventi che in un mese solo avevano annichilita la Francia ritenuta fino là la prima potenza del mondo, troppo tardi si accorgevano che il colosso politico, ma in sembianza religioso da loro inalzato, aveva i piedi di creta e fragilissima.

Non era però gente da darsi vinta. Sapevano che i Vescovi oppositori non solo non dissentivano, ma erano fautori degli interessi temporali della Romana Sede, nè meno ardenti che nol fossero la Curia e tutti i suoi numerosi seguaci. I Cardinali Arcivescovi di Vienna e di Praga in Austria, i Vescovi o Arcivescovi di Magonza, di Colonia, di Monaco in Germania, Monsignor Dupanloup nella Francia non erano meno solleciti della temporale dominazione dei Papi, che nol fosse il più caloroso curiale di Roma. Gli atti loro, precedenti e susseguenti al Concilio, lo dimostrano fino alla evidenza.

Ecco dunque una circostanza, che sarebbe sfruttata con grande abilità e calore. L' impetuoso Vescovo di Orleans aveva lamentato, più forse di ogni altro, la mancanza di libertà nelle discussioni, che venivano troncate senza riguardo di sorta e in modo che non si tollererebbe in una divisa e cozzante assemblea politica: era avvenuto di più: il potere temporale unito allo spirituale aveva prestato mezzo per vincere anche materialmente alcune resistenze: vi erano stati momenti, nei quali alcuni Vescovi stranieri non si erano creduti sicuri, se non invocando la protezione dei diplomatici accreditati in Roma dalle grandi potenze europee.

Questi fatti i quali dimostrano i fini politici che il partito prevalente nascondeva sotto l' egida del Concilio, dovevano far aprire gli occhi ai Padri della Sinodo, e ammonirli su quell' amalgama pericoloso, che si riuniva nella persona del Primate cattolico, ma effettivamente era sfruttato dai curiali: ma gli uomini rinunziano a tutto fuorchè ai pregiudizi succhiati col latte. Non vediamo noi presentemente il signor Thiers, che è la prima personalità politica della Francia, volere ad ogni costo risuscitare il protezionismo economico e finanziario in questo anno di grazia 1872? Ecco una prova la più luminosa di questa verità: — che un uomo invecchiato in un' idea rinunzia a tutto fuorchè ai pregiudizi suoi. Altrettanto è avvenuto dei Vescovi oppositori. Invecchiati nella falsa idea che il potere politico e un fantasma di sovranità sia cosa necessaria per l' autorità religiosa del Pontefice, incapaci di capire e capacitarsi della efficacia della civiltà e della libertà civile e politica, questi uomini discenderanno nella tomba, ma non muteranno le loro storte idee.

Ragionando come filosofi della storia, nessuna meraviglia perciò che, veduta la cessazione di questa temporale signoria del Papa e la caduta di questo fantasma di regno temporale, o spontanei, o destramente insinuati a ciò fare, abbiano aderito alle decisioni vaticane, sulle quali era molto facile persuaderli, se non convincerli atteso lo stato loro degli animi. Non avevano avuto il coraggio evangelico di recarsi alla Sessione pubblica del 18 di luglio e ripetervi il *non placet:* confessavano che n' erano stati trattenuti da un affetto reverenziale *verso il padre:* ora che questo padre comune aveva perduto quel trono, che esso e tutti loro reputavano *necessario* per l' indipendenza religiosa, avrebbero la fermezza di restar saldi, dato che la loro coscienza il comandasse, fosse pure una coscienza erronea? Era prevedibile che no; e già tutti o molti almeno lo dissero, che, aderendo

alle decisioni vaticane, si affrettavano a dare una prova di affetto al Pontefice, che aveva perduto il suo trono, e n' era desolato.

Qualunque opinione si abbia intorno a ciò, niuno potrà non vedere come, prima e poi, circostanze e intendimenti, motivi e fini politici si amalgamavano a ciò, che avrebbe dovuto contenersi nel campo strettamente religioso. E, checchè altri voglia dire, anche ora si continua in questa fatale confusione di idee; anzi è questa sciagurata confusione che più principalmente mantiene la discordia. Gli oppositori dei vaticani decreti, sebbene i più di loro fossero prima ardenti *temporalisti*, ora hanno abbandonata cotesta idea: quelli che li promossero o li accettarono dopo la pubblicazione della costituzione *Pastor aeternus* sono ancora *temporalisti* inflessibili.

E lo sono talmente che ne sono tenaci più del Papa stesso e dei Cardinali e Prelati di Roma. In Germania si è fatta la legge che devolve alla potestà civile la sorveglianza della istruzione. Legge identica, già in vigore nel resto del Regno d' Italia, è stata pubblicata in Roma e sua provincia. Mentre scriviamo sono avvenuti fatti significantissimi. Alcune scuole dirette da religiosi o da monache si sono ricusate di ricevere gli ispettori civili, e furono chiuse; ma il Cardinale Vicario ed altri prelati, che n' erano i veri direttori o tutori, si sono affrettati a sconoscere l' imprudente e impolitica condotta dei loro subalterni; hanno dichiarato che mai non avvisarono di impedire l' azione legittima dell' ispezione civile, e così hanno riconosciuta l' autorità della legge del Regno: in seguito a che le scuole sono state riaperte. Presentemente (31 agosto) un numero considerevole di preti, frati e monache frequenta le conferenze magistrali onde mettersi in regola colla patente di insegnanti. Anzi le religiose hanno chiesto al Ministero il favore di essere esaminate da commissioni speciali nei loro conventi; favore che lodevolmente si è accordato. Così in Italia, in Roma stessa, fu terminata con prontezza questa contesa della sorveglianza sull' insegnamento. Avvenne altrettanto in Germania e nell' impero austro-ungarico? Bisogna dirlo: colà sono tenaci e incaponiti più degli stessi cardinali e monsignori romani.

Ma onde ciò? Il senno pratico degli italiani conosce intuitivamente che la pretesa di una Chiesa ufficiale non è seriamente sostenibile: quelli medesimi che più ci tengono, sentono la debolezza delle loro persuasioni, e quindi si rassegnano ai nuovi destini. Non è così fuori d' Italia: l' Episcopato francese, tedesco, austriaco resiste a tutta oltranza, nè lascia sperare che sia per adattarsi ancor esso

Digitized by Google

alle nuove condizioni politiche e sociali, che si sono prodotte in Europa.

Volendosi conoscere la causa intima di questo fenomeno tanto singolare, è facile discoprirla. La confusione fra Stato e Chiesa è molto più radicata negli animi dell' Episcopato straniero, che non nell'italiano. I Vescovi di Francia non sanno dimenticare i molti secoli in cui il clero costitul il primo dei tre *Stati generali;* quelli di Germania non sono meno tenaci della reminiscenza dei loro principati ecclesiastici, e del posto che avevano nelle Diete nazionali. La nazione presso la quale il ministero ecclesiastico, e segnatamente l'Episcopato, da molto tempo ha cessato in generale di essere un ordine anche politico, è l'Italia. A Bologna, per esempio, dove scriviamo, il Vescovo acquistò largo potere politico sulla città e suo contado (ora provincia) in sulla metà del secolo decimo, lo perdette fino dal 1233 come si può ben desumere dal Sigonio *(De Ep. Bon. Lib. II).* Nelle provincie stesse che già componevano lo *Stato pontificio*, benchè il clero vi fosse potere dominante, nessuno però vi teneva autorità politica perchè Vescovo o comunque dignitario con locale giurisdizione ecclesiastica. Bologna ebbe in Arcivescovi dei Cardinali, ma non vi era un *Cardinale Arcivescovo principe di Bologna*, come si aveva il *Vescovo principe di Trento,* il *Vescovo Elettore* di Magonza, di Treveri, di Colonia, i *Vescovi principi* di Costanza, di Augusta, di Salzburgo, di Bamberga e tanti altri, che troppo lungo sarebbe l'annoverare.

Conscii o no che ne sieno que' Vescovi non italiani, il fatto è che sono predominati da coteste politiche tradizioni, e non sanno risolversi ad abbandonarle. L'Italia conta grandi città, e in proporzione ne conta più di ogni altra nazione; ma chi ha più ricordanza di un Arcivescovo principe a Milano, a Torino, a Genova, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo? Potentissimi furono gli Arcivescovi di Milano; ma quella potenza secolaresca è discomparsa da secoli, e nessuno oggidì riconoscerebbe nel Metropolita lombardo un successore di quell' Ariberto che fu inventor del Carroccio, o di quell' Ottone Visconti, che vi fondò la potenza politica della sua casa. Il tempo, grande distruggitore di tutte le cose umane, ha cancellate ancora queste memorie in quanto possono influire sulla vita pratica del nostro Episcopato. Indi questo fenomeno alquanto singolare, che qui dove è il centro di quella istituzione, la quale ha ceduto per ultima sotto i colpi demolitori di nuovi tempi, minore assai ne sia la commozione, se si confronti l' Episcopato italiano collo straniero. Nelle ultime scelte di Vescovi non si è trascurato di promovere uomini più di passione che

di riflessione; ma fu studio vano. Il terreno fra noi non si presta, e quelli che se lo hanno creduto, vivono in quello stesso errore, in cui ha confessato di essere vissuto il Presidente della repubblica francese. Ha detto testè che si era ingannato sul popolo italiano, e che nol credeva capace di compiere un sì grande rivolgimento con tanta calma. Rendiamo leale ossequio alla schiettezza del signor Thiers; ma ci consentirà di dirgli la causa del suo errore. È perchè in Italia il medio-evo è morto da secoli; perchè la civiltà vi è molto più vecchia che non presso qualunque altra nazione; perchè la feudalità che altrove è troppo ancora viva nella memoria e nelle abitudini, fra noi da molte generazioni non è più che una storica reminiscenza.

Questo errore non è proprio tuttavia del solo Thiers: vivono nel medesimo e, più ancora di lui, i Vescovi delle altre nazioni, i quali poi hanno il torto di non ravvedersene e confessarlo. Per questo la loro vita non è che un avvicendarsi continuo di errori: oppositori al Concilio, ma temporalisti e per di più incorreggibili: vivono ancora fra le memorie feudali.

Art. 2.

L' introduzione ai quattro capi della Costituzione
Pastor aeternus.

Pigliando ad esaminare la Costituzione *Pastor aeternus,* sentiamo anzitutto il bisogno di apporre alcune annotazioni ad alquante frasi che si incontrano nell' introduzione ai quattro *Capi* onde è composta.

La prima nota che ci è d' uopo premettere concerne questo periodo: « Affinchè poi lo stesso Episcopato fosse *uno* e *indiviso,* e » l' universa moltitudine dei credenti, per mezzo dei sacerdoti uniti » vicendevolmente fra loro, si conservasse nell' unità della fede e della » comunione, proponendo il beato Pietro agli altri Apostoli istituì in » lui il principio *e il fondamento visibile,* sulla cui saldezza *(fortitudinem)* si innalzasse *il tempio eterno* (ovvero *un tempio eterno*) » e la sublimità della Chiesa, che deve elevarsi fino al cielo, si in- » nalzasse nella fermezza di questa fede ».

A questo punto si cita l' autorità del Pontefice S. Leone Magno nel Cap. 2 del Sermone IV (terzo secondo alle altre edizioni) sul giorno della sua assunzione *(in diem natalis sui).* Poichè le ultime parole sono bensì desunte da S. Leone Magno, ma alquanto riformate

Digitized by Google

per adattarle al discorso papale, torna opportuno riferire il testo autentico del grande Pontefice.

Prima di tutto va notato che S. Leone discorre oratoriamente, e non fa una discussione teologica da scuola; laonde alla maniera sua di parlare può accordarsi una certa latitudine di forma filologica, specialmente metaforica ed allegorica. che non si potrebbe accordare con altrettanta facilità in una sentenza dommatica, quale è destinata ad essere la Costituzione pontificia. Ciò prenotato, è da avvertirsi che il Magno Leone commenta il testo di S. Matteo al capo XVI, nel quale è narrata la celebre confessione di Pietro: e premesso come in ciò rifulge la preminenza di esso Apostolo *che è primo nella confessione del Signore, quale è primo nell' apostolica dignità*, così prosegue: » Il quale (Pietro) avendo detto: *Tu sei il Cristo, il figliuolo di* » *Dio vivo*, gli rispose Gesù: *Beato sei, o Simone, figliuolo di Giona,* » *perchè la carne e il sangue non rivelarono a te, ma il Padre* » *mio che è ne' cieli.* Cioè, per questo sei beato, perchè il padre mio » ti ha ammaestrato, e non ti ingannò l' opinione terrena, ma ti istruì » l' ispirazione celeste: e non la carne ed il sangue, ma a te mi fece » conoscere quegli, del quale sono il figlio unigenito. E soggiunse: *Io* » *dico a te:* vale a dire, siccome il padre mio ti ha manifestata la » mia divinità; così ancor io ti faccio nota la tua eccellenza, il per- » chè tu sei Pietro. Cioè, essendo io la pietra inviolabile, io la pietra » angolare, *che delle due cose ne faccio una sola*, io il fondamento, » che nessun altro può porre, tuttavia anche tu sei *pietra*, perchè sei » reso solido per la mia virtù, affinchè le cose che io ho per potestà » propria, a te sieno comuni per partecipazione con me. *E su questa* » *pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell' inferno non la* » *potranno vincere.* Su questa fortezza, egli dice, costruirò un tempio » eterno; e la sublimità della mia Chiesa che deve elevarsi fino al » cielo, si innalzerà nella saldezza di questa fede ».

Come vede il lettore, questo ultimo periodo solamente, riformato per adattarlo alla locuzione, appartiene al sermone di Leone Magno: non gli sarà ancora sfuggito il modo oratorio, che non è il più adatto alla rigidezza della forma dommatica.

Intanto se attentamente si rifletta alle parole di S. Leone, noi vi troviamo testualmeute, *che la pietra inviolabile, la pietra angolare che delle due cose ne fa una sola, il fondamento, che* NESSUN ALTRO PUÒ PORRE è Cristo: in quanto poi a Pietro il santo Pontefice e Padre della Chiesa così ne parla in bocca sempre di Cristo. — *Tuttavia* ANCHE TU SEI PIETRA, *perchè sei reso solido per la mia virtù, affinchè*

Digitized by Google

le cose che io ho per propria potestà, a te sieno comuni per partecipazione con me. Le alte prerogative di Pietro, costituito primo fra gli Apostoli e con primato di giurisdizione, non si potrebbero enunciare nè con maggiore convinzione, nè con linguaggio più vivo, di quello che faccia il grande Pontefice. *Anche Pietro è* PIETRA, perchè rassodato per la virtù di Cristo: però è notata la differenza grandissima. Gesù è Dio e tutto ha di potestà propria: Pietro è uomo, e quanto gli è comune, è solamente per la compartecipazione con Cristo.

Nella Costituzione invece leggiamo che Gesù Cristo preponendo Pietro agli Apostoli, *istituì in esso* IL PRINCIPIO PERPETUO *e il fondamento visibile dell' una e dell' altra unità;* di quella cioè dell' Episcopato, che fosse uno e indiviso, e di tutta la moltitudine dei credenti che fosse una per la coesione dei sacerdoti fra loro. Quanto al *fondamento visibile* dell' unità, ciò consuona con quelle parole di Paolo agli Efesini (II, 19-20): « Voi non siete dunque più ospiti e pere-
» grini, ma siete concittadini dei santi, e siete della famiglia di Dio:
» edificati sopra *il fondamento* degli Apostoli e dei Profeti, *pietra*
» *maestra angolare essendo lo stesso Cristo Gesù* ». Se gli Apostoli sono il fondamento generale dei credenti in Cristo, è indubitato che il *primo* fra loro è *il fondamento* VISIBILE dell' unità: ma può accettarsi con uguale facilità la frase *principio perpetuo* dell' unità? La parola *principio* in queste materie non è mai usata nei libri divini che in ordine a Cristo, ed a lui solo, *Verbo di Dio, per mezzo del quale furon fatte tutte le cose* (Jo. I, 3). Laonde richiesto dai Farisei (Jo. VIII, 25). *Chi se' tu? Gesù disse loro:* IL PRINCIPIO, *io, che a voi parlo.* Vi consuona l' Apostolo S. Paolo nella lettera ai Colossesi, che così parla di Gesù (I, 18): *Ed egli è il capo del corpo della Chiesa, ed* EGLI IL PRINCIPIO, *il primo a nascere dalla morte; onde egli abbia in ogni cosa il primato.* E similmente nell' Apocalissi (I, 8 e XXII, 13): *Io sono l' alfa e l' omega, il principio ed il fine.*

Non essendo mai lecito di discostarsi dalla forma comune di parlare quando si vuole essere intesi, ciò diventa un' assoluta necessità in un linguaggio di ordine dommatico, siccome è quello della Costituzione. Or bene col nome di *principio,* allorchè si riferisce alla casualità siccome nel caso nostro, non altro si intende se non *ciò da cui è,* ovvero *procede qualche cosa,* e in cui perciò *è contenuta la ragione dell' essere di una cosa.* Per lo che il *principio* è diverso affatto dal *mezzo,* siccome la *condizione sine qua non* lo è dall' essere delle cose. Che il primato di Pietro sia il fondamento visibile

dell' unità, il mezzo pel quale è mantenuta, e la condizione *sine qua non* della unità visibile della Chiesa, è certissimo, e senza esitazione diciamo che oltre essere di evidenza logica: perchè la Chiesa è una società perfetta, è ancora un domma della fede cattolica; ma che si possa con linguaggio ineccezionabile chiamarlo il *principio perpetuo* non sapremmo convenirne. Il *principio*, ossia *la ragione dell' essere della fede* è il Cristo: idea che, per non sortire dai luoghi riferiti, si trova chiaramente espressa nei testi già riportati, ma specialmente in quelle parole di Paolo agli Efesini: *Edificati sul* FONDAMENTO *degli Apostoli e dei Profeti,* PIETRA MAESTRA ANGOLARE ESSENDO LO STESSO CRISTO GESÙ. Laonde S. Leone Magno commentando la primazia di Pietro così parla in bocca di Cristo: *Cioè essendo io* LA PIETRA INVIOLABILE, *io* LA PIETRA ANGOLARE *che delle due cose ne faccio una sola, io* IL FONDAMENTO, CHE NESSUN ALTRO PUÒ PORRE, *tuttavia anche tu* SEI PIETRA PERCHÈ RESO SOLIDO PER LA MIA VIRTÙ. Anzichè *principio* cotesta prerogativa di Pietro è un *principiato,* giacchè la natura *di pietra* non è in lui dall' essenza sua soggettiva, come in Cristo, il che dovrebbe essere per chiamarsi principio ossia *ragione* dell' essere; ma per comunicazione partecipata da Cristo, il che ci dà l' idea vera di un *principiato:* ecco infatti il proseguimento del testo leonino, in cui della primazia di Pietro è discorso sotto il rapporto di fine anzichè di principio: *Affinchè le cose che io ho* PER POTESTÀ PROPRIA (ecco il vero principio) *a te* SIENO COMUNI PER PARTECIPAZIONE CON ME (idea vera di principiato).

Insistiamo su queste considerazioni perchè, ove le si ommettessero, facilmente si darebbe occasione agli avversarii della fede cattolica di combatterla in una delle sue verità fondamentali, cioè l' origine immediatamente divina dell' Episcopato, e per contenenza di causa del Sacramento dell' Ordine. Conseguenza erronea, ma che gli eterodossi ci potrebbero facilmente opporre, se si scambiasse il *fondamento visibile ed estrinseco* dell' unità col suo *perpetuo ed intimo principio.*

Ommettiamo ancora di notare come il brano del testo leonino, che viene adattato al riferito paragrafo della Costituzione, muta notevolmente di senso; imperocchè nel *sermone* di S. Leone Magno è una spiegazione del testo: *E su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell' inferno non la potranno vincere* (testo contenente una promessa indefettibile di Cristo) mentre nel contesto della Costituzione vaticana le parole assumono ragione di fine. E similmente tralasciamo di notare come nell' insieme del discorso o commento leonino la parola *pietra* è comprensiva della *pietra maestra ed angolare per*

sua essenza, che è Cristo, e della *pietra per comunicata partecipazione*, che è Pietro; laonde la frase *fermezza* DI QUESTA FEDE non si potrebbe mai riferire al solo Pietro come *pietra*, ma, principalmente almeno, deve riferirsi alla rivelata *partecipazione* di questa natura di *pietra* fatta a Pietro da Cristo, siccome mezzo alla conservazione esteriore e visibile dell'unità.

Volendo seguire minutamente queste sottili disquisizioni, dovremmo sortire dai limiti che ci siamo proposti. Per ora almeno, basti l'averne dato un esempio, e ciò per mettere sull'avvertita il lettore circa le difficoltà e i pericoli che possono emergere dall'uso omai invalso troppo leggermente, di adattare, trasformandole, le parole dei Padri della Chiesa che sono i testimonii della conservata tradizione, ad una idea che in genere conviene col sentimento dei Padri stessi, ma non ne mantiene rigorosamente il senso specifico, siccome è necessità che avvenga quando si vuole precisare dommaticamente un concetto.

La Costituzione vaticana viene poi a correggere se medesima colle parole che seguono: *E poichè le porte dell' inferno per rovesciare la Chiesa insorgono ogni dì più con maggior odio contro il fondamento di lei; Noi ecc.* Qui si è usata la parola *fondamento*, lasciando l'altra di *principio:* ed era necessità il farlo onde non alterare l'idea vera che volevasi definire dommaticamente; ma perciò tanto più viene posta in rilievo la non rigorosa esattezza della frase precedente, dove sono accomunate in una stessa proposizione composta *il principio perpetuo* e *il fondamento visibile.*

Parimenti non ci intratterremo a lungo sulla clausola *sacro approbante Concilio*, linguaggio sconosciuto alla Chiesa, finchè i Concilii si tennero in Oriente, cioè per più di mille anni. Probabilmente ci avverrà di doverne discorrere più avanti: qui faremo perciò poche, ma non per questo men gravi considerazioni.

Tutta l'opera della Costituzione *Pastor aeternus* e il grande suo fine erano di condannare formalmente la quarta delle proposizioni gallicane, la quale per il valore dommatico di una decisione pontificia richiedeva il susseguente consenso della Chiesa, che almeno tacitamente l'accettasse. Ecco testualmente essa quarta proposizione dei gallicani. « Nelle questioni di fede principali essere le parti del Sommo » Pontefice, e i suoi decreti riguardare tutte e singole le Chiese, *e* » *tuttavia non essere un giudizio irreformabile, se non vi si aggiungerà il consenso della Chiesa* (nisi Ecclesiae consensus accesserit) ».

Digitized by Google

Noi abbiamo superiormente notato come sia erronea questa idea dei gallicani (1), nella quale si involverebbe il soggettivismo della verità rivelata e per conseguenza un supposto completamento della rivelazione divina, che sarebbe da accordarsi al Papa secondo gli uni, al Concilio secondo gli altri; laonde non ci ripeteremo. Qui chiederemo soltanto quale debba giudicarsi il senso preciso della frase *sacro approbante Concilio*, che leggiamo nella Costituzione vaticana, o in altri termini quale ne sia il valore teologico e canonico?

La Costituzione emana dal Pontefice quale primate della cattolicità: checchè altri ne possa pensare, giuridicamente si ha da riguardare come parola sua ed esercente il suo magistero primaziale: parlante insomma *ex cathedra*, ossia quale fungente l'uffizio di Pastore e Dottore di tutti i cristiani, definiente una dottrina da tenersi in tutta la Chiesa circa la fede. Questa Costituzione partiva da lui prima di essere sottoposta comunque al Concilio, e nella sessione solenne era pronunziata da esso nella sua qualità di parlante *ex cathedra*. Quale dunque si ha da riguardare il valore dell'approvazione conciliare? Questa approvazione entra necessariamente a costituirne la validità dommatica, cosicchè ove i Padri avessero risposto negativamente (almeno nella loro maggioranza), perdesse naturalmente ogni suo valore dommatico? Ovvero dessa era invece un di più, un puro accessorio, sicchè anche *non approvando il Concilio* fosse un atto legittimo, e quindi avente tutta la efficacia di una sentenza irrevocabile, ed irreformabile per se stessa?

Nella prima ipotesi ognuno vede che la Costituzione già prima compiuta da parte del Pontefice acquista il suo valore per accessione del consenso dei Vescovi, rappresentanti legittimi delle singole Chiese, che unite formano la Chiesa universale o cattolica: quindi l'*assenso successivo* posto avanti dai gallicani, espulso per la porta, come suol dirsi, rientrava per la finestra: l'atto papale sarebbe realmente un giudizio reso irreformabile accedendo il consenso della rimanente Chiesa rappresentata dal resto dell'Episcopato.

Se poi, anche dissentendo i Padri uniti in Concilio, la sentenza papale sortiva il suo effetto dommatico *ex sese*, allora si avrà eretta in domma la dottrina dei decretalisti, che riferimmo dal Fagnano nell'articolo precedente, che *il Papa.... nel Concilio può fare una Costituzione anche senza del Concilio, anche in materia di dommi*. Dottrina che susciterebbe un incendio inestinguibile in seno della

(1) Vedi pag. 247 di questo volume.

Chiesa, e il cui esito, ora imprevedibile, non potrebbe essere che sommamente fatale.

Ci studiamo di mettere in rilievo questi conflitti delle idee, rampollanti dal linguaggio, affinchè si conosca quanto sia pericoloso e contrario alla sapienza legislatrice il chiudersi in certe forme del dire prettamente umane, e che necessariamente seguono il destino mutevole di ogni linguaggio; le cui parole si rinutano perennemente a somiglianza delle foglie, diceva il poeta, che spuntano in primavera e cadono periodicamente in autunno. Nella scienza dommatica denno evitarsi le *novità profane degli uomini*, siamo perfettamente d'accordo; ma è vero altrettanto che urge necessità di parlare con proprietà e chiarezza onde rimovere ogni pericolo di equivoco. Poche riflessioni metteranno in evidenza queste verità.

La prima adunanza che merita nome di Conciliare, in quanto a risoluzioni dommatiche, fu quella degli Apostoli tenuta a Gerosolima l'anno 51 dell'èra volgare, per l'abolizione delle legalità mosaiche, e narrataci negli *Atti degli Apostoli* (Capo XV). La circoncisione, il divieto di certi cibi prescritto da Mosè ed altri antichi precetti dovevano osservarsi ancora dai nuovi convertiti al Cristianesimo? Ecco la questione che era nata. Questione che si risolveva in quest'altra. Queste opere, prescritte nella legge mosaica, erano tuttavia necessarie per la giustificazione dei nuovi credenti? I tenaci del mosaismo detti *giudaizzanti*, dicevano di sì, altri invece sostenevano che no. Le cose si erano spinte tant'oltre che ad Antiochia si era venuto alla lotta aperta (*non piccolo contrasto* dice il testo). Si risolve dunque di appellarsene agli Apostoli che erano in Gerusalemme. Si mandano rappresentanti delle due parti; e ricevuti dagli Apostoli e dalla Chiesa tutta di Gerosolima, che ancora si riguardava per la Chiesa madre, espongono la dibattuta questione. A questo punto così prosegue lo storico degli Atti: « E si adunarono gli Apostoli e i sacerdoti per » esaminare questa cosa. E dopo matura discussione alzatosi Pietro » disse loro ». Qui Pietro ripete la visione ricevuta in Joppe, narrata nel Capo X di essi Atti, e nella quale Dio avevagli dimostrato che quello dei giudaizzanti era un errore. Appresso le parole di Pietro *la moltitudine si tacque:* parlano invece Paolo e Barnaba narrando le meraviglie da Dio operate fra i gentili. Da ultimo prende la parola Giacomo, e appresso il suo discorso conchiude (v. 19): « Quindi *io* » *giudico* che non si inquietino quelli, che dal gentilesimo si convertirono a Dio; ma che scrivasi a loro che astengansi dalle immondezze degli idoli e dalla fornicazione e dal soffocato e dal sangue.

» Imperocchè Mosè fino dagli antichi tempi ha in ciascuna città chi » lo predica nelle sinagoghe, dove vien letto ogni sabbato ». Allora piacque *agli Apostoli e ai sacerdoti con tutta la Chiesa* di scrivere ai fedeli antiocheni la famosa lettera nella quale a nome comune si leggeva: « È paruto bene allo Spirito Santo e a noi di non imporre » a voi altro peso, fuori di queste cose necessarie ».

A Gerosolima si compirono dunque cotesti atti: 1.° Vengono gli inviati delle due parti antiochene, ed espongono la questione. 2.° In conseguenza di ciò *si adunano gli Apostoli e i sacerdoti per disaminar questa cosa.* 3.° Si fa una grande discussione *(magna conquisitio).* 4.° Dopo ciò sorge Pietro e reca la prova della famosa visione, di già loro nota (Cap. XI), ed era prova che Dio aveva rivelata la cessazione della obbligatorietà delle prescrizioni mosaiche. 5.° La prova induce la convinzione, onde il consenso, e per cui *tutta la moltitudine si tacque.* 6.° Paolo e Barnaba rincalzano la prova data da Pietro, narrando le meraviglie operate da Dio in Antiochia. 7.° Ultimo vi parla Giacomo, Apostolo ancor esso e Vescovo di Gerosolima. Perchè parla? Si sa che esso, anche dopo questa risoluzione, teneva molto alle pratiche mosaiche, e mandava suoi visitatori, che ne curassero l'adempimento (ad Galat. II, 12): adunque Giacomo stava a capo dell'opposizione, e bisognava bene che manifestasse il suo parere. Per questo prende la parola, e formula esso medesimo la proposizione da stabilirsi come sentenza definitiva: *Io giudico che non si inquietino.* Però tiene anche molto alle sue vecchie persuasioni, e propone di conservare disciplinarmente alcune delle legalità, abolite poi più tardi. Ne dà la ragione, cioè a motivo che fino dai tempi antichi Mosè ha chi lo predica in ogni città nelle sinagoghe e lo legge ogni sabbato. 8.° Comparisce la formola: *Piacque agli Apostoli e ai sacerdoti con tutta la Chiesa* (v. 22), attestazione della unanimità di consenso. 9.° Viensi all'atto scritto, e qui si legge la formola sacramentale: *È paruto allo Spirito Santo e a noi.*

Questa formola attesta la convinzione comune, come attesta la coscienza di avere presa la risoluzione sotto l'influsso immediato dello Spirito Santo. Va però notato che la rivelazione ancora non era chiusa; che anzi non si chiuderebbe se non quasi mezzo secolo dopo: il perchè nel caso degli Apostoli non solo vi era l'assistenza divina preservante da errore, ma poteva esservi, all'uopo, la rivelazione effettiva; la quale seconda garantigia ora non può più avverarsi.

Raccogliendo in breve, nel Concilio apostolico si ebbe: L'esposizione della questione — la convocazione apposita per esaminarla —

Digitized by Google

la discussione matura — la prova della verità data da Pietro, Paolo e Barnaba, basandosi sulla rivelazione fatta al primo in Joppe, e sui prodigi che i secondi attestano avvenuti in Antiochia — la persuasione manifestata di Giacomo stesso — la sentenza formulata da questo, e quindi deliberata da tutti, così essendo *paruto*, cioè tutti essendo persuasi della risoluzione da prendersi.

Dove si rende chiaro più della luce solare che tutto riposa sul consenso unanime, precedente alla sentenza, e che da questo consenso emana anzi la proposizione formulata da Giacomo capo degli oppositori. Spicca luminosamente altresì la sapienza che considera l' opportunità, lasciando ancora taluna delle legalità, perchè Mosè ha molti che lo predicano e lo leggono ogni sabbato.

Ma non vi ha nulla che somigli ad una proposta di una parte alla quale acceda il consenso dell' altra, a meno che non si confonda la conclusione dedotta dalle sue premesse con una tesi posta per argomento di una discussione. Doveva essere molto tardi, cioè nel soggettivismo proprio delle società esordienti (quale fu il medio-evo in cui morì l' antica civiltà e se ne venne formando una novella) che le nuove forme prendessero piede.

E qui non è inutile il considerare come l' idea gallicana, formante la quarta delle famose proposizioni (siasi avvertito o no, qui non cale) emanava per logica natura da questa formola divenuta abituale nei Concili di occidente, e nei quali si statuì per costituzioni pontificie, *sacro approbante Concilio*. L' idea nasce spontanea che tali proposte del Pontefice acquistino la validità loro o la forza legittima dal consenso aggiunto dell' Episcopato rimanente, il quale assente ad una proposta già formulata dal Primate. Logicamente dunque se ne doveva concludere che, quando non fosse adunato il Concilio, vi si potesse supplire col consenso della Chiesa, ossia dell' Episcopato sparso pel mondo. Non sappiamo quanti dei lettori saranno in caso di vedere al fondo in queste avvertenze, ma chi ha l' abitudine di questi studii riconoscerà egualmeute che l' opinione dei gallicani discende logicamente dalla formola nuova, e non bene determinata, che invalse nei Concilii dell' occidente. Tanto è pericoloso mutare di strada. Finchè però si userà cotesta formola delle Costituzioni *sacro approbante Concilio*, bisogna attenderne conseguenze non buone. L' Episcopato è uno e consta di tutti i Vescovi uniti col Primate, ed è tutto assieme, unito e concorde, che rappresenta la Chiesa. Rettamente perciò negli Atti leggiamo il *visum est Spiritui Sancto et nobis*, che è un atto collettivo, senza distinzioni di parti. Invece quando facciamo del Primate

Digitized by Google

un proponente e del resto dell' Episcopato un accettante che approva, scindiamo l' Ordine in due parti, che per di più involvono un certo antagonismo: ne rampolla quindi la facile divisione, e con questa germogliano le idee gallicane: idee erronee, ma che non saranno abbandonate, finchè ne sarà conservata la causa produttrice: nè questa sarà tolta finchè non si ritorni al modo delle Sinodi primitive, siccome si farà anche più palese dal seguito dell' esame, che veniamo istituendo sulla *Pastor aeternus.*

Art. 3.

Del primo e secondo capo della Costituzione Pastor aeternus.

Il primo capo della Costituzione *Pastor aeternus* comincia dallo stabilire che *giusta le testimonianze del Vangelo, il primato di giurisdizione su tuttaquanta la Chiesa di Dio fu promesso e conferito da Cristo Signore immediatamente e direttamente al beato Pietro.* Intesa la proposizione per modo che non ne venga lesa l' autorità ugualmente divina dell' Episcopato, siccome fu lungamente spiegato (1), non vi ha eccezione da fare. Non sarebbe così se l' Episcopato si volesse trasformare in un puro e semplice vicariato del Papa. Laonde le parole *primato di giurisdizione* su tutta quanta la Chiesa di Dio.... *conferito*.... immediatamente e direttamente *al B. Pietro* vanno intese per modo che si sottintenda: *in quanto spetta all' ufficio primaziale, integra rimanendo l' autorità ordinaria episcopale, quale fu dirinamente da Cristo istituita, ancor essa immediatamente e direttamente:* chè a tutti gli Apostoli disse pure Gesù: « In » verità vi dico: Tutto quello che legherete sulla terra, sarà legato » anche nel cielo » (Matt. XVIII, 18); come tutti, essi e i successori loro, *li ha posti lo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio* (Atti XX, 28).

Nel quale senso va parimenti intesa quest' altra frase, che viene subito dopo: « E al solo Simon Pietro Gesù dopo la sua risurrezione » conferì la giurisdizione di *sommo* pastore e reggitore su tutto il » suo ovile ». Certamente che l' incarnata Sapienza non conferiva a più d' uno *la giurisdizione di* sommo *pastore*, perocchè allora quel

(1) V. Vol. presente, in ispecie pag. 3, 29, 57 e 169 col seguito.

Digitized by Google

Gesù che disse: *Ogni regno in sè diviso sarà desolato,* avrebbe egli dato l'esempio di porre la *divisione* causa di desolazione. Ma si avverta che la parola *sommo* è un superlativo, e che per necessità importa una relazione ad altro termine, e suppone il *fondamento della relazione,* che è la giurisdizione di *pastore e reggitore ordinario. Un primo* non sarebbe nemmeno concepibile senza la correlazione di *secondi:* allora sarebbe *unico* non *primo.* La giurisdizione di un pastore e reggitore *unico* distrugge ogni altra, non così quella di un primo.

Nella dottrinale esposizione (relativamente al testo scritturale che viene citato: *Pasci li miei agnelli: pasci le mie pecorelle,* ed al precedente pure della potestà delle chiavi) si soggiunge la clausola: *come dalla Chiesa cattolica è stato sempre inteso.*

Qui siamo perfettamente d'accordo: la primazia deriva da queste scritturali testimonianze *come la Chiesa* (custode della rivelazione divina) *le ha sempre intese.* Ma siamo da capo col parlare relativo: rimane fermo il quesito: In che modo questa primazia siasi intesa sempre dalla Chiesa. Non vi è stato punto della dottrina cattolica più dibattuto di questo, e già il nostro umile lavoro quasi per intero fu applicato a dimostrare quanti eterogenei elementi siensi introdotti nell'idea della potestà primaziale; e ponendo studio a sceverare l'oro fine dalla scoria impura, ci adoperammo a mettere in luce una dottrina, che ora soggiungeremo da chi presa, sbugiardando qualcheduno che disse non basarci noi sulla *teologia positiva.* Il celebre Melchiorre Caro ha questa testuale proposizione *(De locis theol. L. VI C. III):* » L'istituito da Cristo sommo pontefice nella Chiesa ha *tanta* autorità, *quanta* è necessaria per contenere nella fede, nella religione, » nel dovere i cittadini della Cristiana Repubblica »: dunque non più del bisogno: ossia il diritto è esteso quanto il dovere a cui corrisponde, non più oltre. Sostenevamo noi altra verità, quando dicemmo essere necessaria una potestà suprema, che informi ad unità un consorzio d'uomini, e più di credenti; che ordinatamente vigilando sui minori assicuri dovunque e per parte di tutti il regolare andamento del suo governo, contenendo le potestà sottordinate, se trapassino il loro mandato, o costringendole se postergatrici del loro dovere?

Il perchè, dopo queste avvertenze, è manifesto e confessiamo sinceramente come IL SOLO *Pietro a preferenza degli altri Apostoli, o separatamente presi, o tutti assieme, fu insignito del vero e proprio* PRIMATO DI GIURISDIZIONE. Sarebbe stato errore costituirne più d'uno; e non vi sarebbe primazia giuridica, se questa non esistesse,

così rispetto ai singoli altri, come alla collegialità loro, la quale non potrebbe mai essere legittima senza uno che per diritto vi tenga autorità presidenziale, come non vi è corpo senza capo, benchè al capo sieno necessarie le membra. Ai dì nostri sono idee comuni, e coloro che non sanno capirle hanno il torto di non vivere nel nostro secolo.

Siamo altresì di pienissimo accordo quando si dice che il primato fu conferito da Cristo immediatamente e direttamente a Pietro, non alla Chiesa, e da questo a lui quale suo ministro. Negli ordinamenti umani, di loro essenza imperfetti, è agevole il riconoscere che l' investito della sovranità riceve il mandato dal popolo arbitro egli di sè, laonde le forme politiche variarono poi all' infinito; ma questo concetto non reggerebbe in una società fondata immediatamente da Dio, che nel suo Verbo le ha dato, ma completa, la sua fondamentale costituzione. Qui vi potrà essere mutabilità negli accessorii, mai nella sostanza, perchè le opere compiute immediatamente da Dio sono necessariamente perfette.

Adunque traducendo la voce *principem* col senso di *principale* non di *imperante* come d' ordinario si intende presso i politici (senso che è escluso da Cristo medesimo, il quale disse: « I re delle genti » signoreggiano su di loro, ma non così voi; ma chi è maggiore sia » servo » e da Pietro che vietò di *dominare sui cleri*) non vi ha che dire in contrario sul canone che chiude questo primo capo della Costituzione.

Non taceremo tuttavia quanto più utile opera si sarebbe fatta, se nella parte dottrinale precedente il canone, invece di un linguaggio pieno di relazioni, se ne fosse adoperato uno assoluto, più diffuso, ma esplicante largamente il concetto. Non può dissimularsi che per gli animi preoccupati cotale forma di linguaggio facilmente viene fraintesa, e vi leggeranno non l' idea vera della primazia, ma quella di un assolutismo sbrigliato. Errano; ma non per questo sono scusabili i fabbricatori della Costituzione, che potevano renderla molto più accettevole dicendo le stesse cose e verità. Si sapeva quale e quanta preoccupazione predominasse, e noi avvertimmo come sia ufficio di un perfetto legislatore possedere e mettere in opera la sapienza nella scelta dei mezzi, che denno essere i più opportuni. Ne avrebbe forse patito danno la statuita divinità dell' istituzione della primazia accompagnandone l' esposizione sinodale colla dottrina della istituzione parimenti divina dell' episcopale potestà, e facendo considerare che si trattava puramente del *coordinamento* di queste potestà, tutte istituite da Dio, e per questo *ordinate*, perchè *quelle cose che sono da Dio, sono*

ordinate? Si ignorava forse che non di rado la forma disadatta compromette la sostanza? La grave e severa discussione, che per necessità è conseguita al decreto, metterà in chiaro la verità; ma ora non può avvenire che al prezzo di gravi conturbazioni: facendolo prima, erano mali e ben gravi, che si risparmiavano. Monsignor Hefele fece notare che dovrà poi compirsi l' opera conciliare sulla Chiesa e che allora si farà miglior luce. Lo crediamo anche noi; ma era sapienza far precedere la conclusione alle sue naturali premesse? Il difetto di chiarezza non è l' errore: il sappiamo; ma sappiamo ancora quanto sia grande il pericolo a cui si espone chi non parla chiaro abbastanza, perchè facilmente si avventura ad essere frainteso e così occasionare l' errore.

Il capo II è intitolato *Della perpetuità del primato del B. Pietro nei romani Pontefici.* Questa non è che diretta conseguenza dell' antecedente principio. Posta la perpetuità della Chiesa, di cui Cristo è la pietra maestra ed angolare, posta la perpetuità necessaria dell' Episcopato, che è *uno* come disse un celebre Padre della Chiesa; posto che questa unità dell' Episcopato non sarebbe possibile senza un capo visibile che ne informi la visibile unità, diventa conseguenza inevitabile che l' istituzione della primazia con tutti i suoi doveri, cogli alti uffici e quindi coi diritti correlativi (*tanti, quanti* sono necessari alla conservazione della Società cattolica ossia Chiesa, non più, non meno siccome disse Melchiorre Caro) sia perpetua ancor essa. Come troncato il capo dal corpo ne cessa la vita, così avverrebbe nel corpo mistico della Chiesa.

Perciò niuno, che sappia dirittamente comprendere questa divina istituzione della Chiesa di Cristo, potrà opporre difficoltà ragionevole a quanto è definito nel canone di questo secondo capo: l' oppositore che lo neghi è tanto ragionevole, quanto il sarebbe colui, che accetta le premesse di un raziocinio, ne riconosce la evidenza, e vede manifesta la connessione col conseguente, ma tuttavia si ostinasse a non volere accettare esso legittimo conseguente e rinnegasse il *dunque* che ne forma il nesso illativo.

Premessa così la nostra chiara e manifesta convinzione, non taceremo il difetto di ordine e di lucida chiarezza, che ritroviamo nella parte dottrinale di questo *capo secondo.* La primazia di Pietro non è concepibile senza che in ordine così di ragione come di fatto si comprenda in tutta la sua estensione la Chiesa quale da Cristo fu istituita. La Chiesa è una società; e nell' idea sociale la mente ragionatrice per logica necessità, a dir così, vede anzitutto il corpo com-

plesso, poi colla riflessione e l'analisi del medesimo ascende dalla base al vertice della piramide, salendone i gradi che per noi costituiscono la gerarchia, alla sommità della quale sta chi è Capo, o come diciamo il *Primate*, e in cui si appunta l' unità visibile del corpo sociale. Questo succede per la legge psicologica del pensiero e del raziocinio. È vero, si può procedere sinteticamente ancora, partendo dalla sommità della piramide e discendendo alla base; ma se di Cristo sta scritto che ascenderebbe perchè era disceso, per noi mortali non è proprio il discendere se prima non ascendemmo. Se poi si consideri l' indole del secolo nostro, che è fin anco eccessivo nello spirito analitico, tanto più facilmente si conoscerà come sia grandemente pericoloso il movere dalla cima per discendere, senza prima avere condotto alla sommità ascendendo dalla base.

Eppure è quello che si è fatto nella Sinodo vaticana, quando *la prima Costituzione dommatica sulla Chiesa di Cristo,* come fu chiamata la *Pastor aeternus*, discorse e definì intorno al *Primate*, anzichè sulla Chiesa, per poi ascendere al Primate suo. Per quanto possa ciò essere erroneo, questo metodo discensivo troppo facilmente fa luogo al dubbio che nella esaltazione della primazia siasi voluto infirmare quanto è di autorità sottordinata, la quale ancor essa è di istituzione immediatamente divina. Quando poi gli animi erano allarmati (e ognuno sa qnanto lo fossero) la più volgare sapienza bastava per conoscere che, tenendo questo metodo, le menti preoccupate vi avrebbero trovato pietra di inciampo, e il sa Dio quanto grave. Tutto questo si sarebbe evitato statuendo prima le dommatiche sentenze intorno alla Chiesa, e specialmente sulla divina istituzione dell' Episcopato, per quindi salire poi al Primate. La nostra schiettezza vuole che lo diciamo: noi medesimi, che per divino favore mai non abbiamo dissentito o esitato un istante sulla cattolica dottrina della primazia di Pietro e perpetuamente de' successori suoi; che perciò eravamo predisposti dalla stessa coscienza religiosa a riconoscere subito la verità di cotesta definizione dommatica ben altrimenti che nuova; noi istessi, diciamo, ebbimo necessità di porci in guardia, di non precipitare, e anche oggidì sentiamo il bisogno di riflessiva attenzione per non confondere l' idea primaziale, fornitaci dalla parte dottrinale del capo, con una dittatura sulla Chiesa, che certamente Gesù Cristo non ha costituito. Egli è in causa di cotesta inversione, onde le definizioni dommatiche sul primato sonosi anteposte a quelle sulla Chiesa, che la mente quasi involontariamente corre alla confusione di due entità perfettamente distinte, parendole di vedere che si insegni il *Primate* essere

Digitized by Google

la Chiesa. Illusione massima perchè la parola stessa *primate* involve la distinzione perfetta delle due parti, essendo voce che esprime una relazione colla Chiesa siccome corpo e quindi di capo non mai confondibile colle altre membra di questo corpo morale.

Perchè si conosca quanto sia necessario che massimo sia il rigore del linguaggio, non intralascieremo una nota, che realmente fa ridere, eppure nelle presenti circostanze ha prodotti effetti molto sinistri.

Cristo disse a Pietro: *E io darò a te le chiavi* DEL REGNO DEI CIELI. Nella esposizione dottrinale di questo secondo capo si dice che Pietro *dal Signor nostro Gesù Cristo, Salvatore e Redentore del genere umano ricevette* LE CHIAVI DEL REGNO, ommettendo il genitivo *dei cieli*, esplicante e insieme determinante cotesto regno. Sanno fino i comincianti che le parole *claves regni coelorum* indicano il potere in ordine alla società religiosa istituita da Cristo, che diciamo Chiesa, regno quindi spirituale. Non vi ha dubbio che il Concilio intendesse di parlare qui della potestà religiosa; ma chi il crederebbe? Molti, e ne abbiamo udito noi stessi, hanno ritenuto che in questa locuzione siasi adoperato artificio: che perciò nella costituzione siasi voluto insinuare una potestà del Pontefice di ordine anche politico, quale nel medio-evo fu affettata, allorchè il successore di Pietro, scambiandolo con un successore di Augusto e di Costantino, si disse arbitro dei regni politici, nn *rex regum et dominus dominantium*. Tanto è pericolosa la non rigidità del linguaggio!

Prosegue la Costituzione esponendo come Pietro *vive e presiede, ed esercita il giudizio* ne' suoi successori, e in prova si riferisce all' azione III del Concilio efesino, terzo fra gli ecumenici, tenutosi l' anno 431. Uopo è che ci tratteniamo su questo luogo, e vediamo che siasi propriamente fatto nel Concilio di Efeso.

Adunque, secondo la pontificale sentenza, gli atti di quella sessione dell' Efesino comprovano che *Pietro ne' suoi successori, Vescovi della santa romana Sede, da lui fondata e consacrata col suo sangue,* VIVE SEMPRE, E PRESIEDE, ED ESERCE GIUDIZIO.

In genere deve accettarsi che Pietro viva ne' suoi successori, che presieda e giudichi ancora; ma per antivenire ogni equivoco deve bene avvertirsi di nuovo che certe qualità furono in Pietro (e specialmente la divina ispirazione, per cui fu agiografo) le quali non passarono nei suoi successori. In questi passava il Primato, ma nella forma e nei limiti, che volle Cristo istituirlo, non altrimenti: forma e limiti che denno accertarsi non colle oratorie dizioni, ma colle severe della

Digitized by Google

scienza. Non vi è cosa più dispiacevole di una certa forma oratoria, sovente iperbolica e talvolta anche goffa, che da tempo suole prevalere negli scribi della romana Curia, ed è poi cagione di inesattezze, che danno ansa ai nemici della verità cattolica per combattere questa con parvenza di buona ragione.

Ma veniamo a quella azione III del Concilio efesino, a cui si riferisce la Costituzione. Celestino I Papa, conosciuta l'eresia di Nestorio, erasi data cura di raccogliere in Roma un Concilio, per farne esame e giudicarne. La dottrina nestoriana, che specialmente negava a Maria Vergine il titolo di *Madre di Dio,* eravi stata riconosciuta eretica e quindi condannata.

Adunato il Concilio ecumenico ad Efeso, Papa Celestino vi mandò suoi legati, che furono i Vescovi Acadio e Proietto, e Filippo presbitero della Santa romana Chiesa (veggasi il Baronio all'anno 431). Ai Legati, siccome era già costume, consegnava una lettera pei Padri del Concilio, nella quale informava della condanna del nestorianesmo già fatta nel particolare Concilio di Roma.

I tre legati giungevano solamente allorchè si era per tenere la III sessione del Concilio (secondo altri era la quarta); avendo presieduto alle precedenti S. Cirillo Patriarca di Alessandria. Entrati nella Sinodo fu letta la lettera del Papa nel suo testo latino, poscia, tradotta in greco, fu letta di nuovo.

Firmo, Vescovo di Cesarea di Cappadocia, informò a nome della Sinodo di quanto si era fatto prima dell'arrivo dei legati, e come il già operato fosse conforme agli atti del Pontefice.

Il presbitero Filippo fu quegli che rispose a nome dei legati, ed è nel suo discorso che si leggono queste parole dirette ai Padri del Concilio. « La vostra beatitudine non è ignara che il beato Pietro fu » Capo di tutta la Chiesa e degli altri Apostoli ». E poichè essi legati avevano dovuto tardare, soggiunse: « Preghiamo di ordinare che ci » sieno fatti manifesti gli atti, che in questa santa Sinodo sono stati » compiuti prima del nostro arrivo; affinchè *secondo la sentenza del* » *santissimo nostro Papa,* E DELLA PRESENTE ASSEMBLEA *noi ancora* » *li confirmiamo col nostro suffragio, e li approviamo col nostro* » *calcolo* ». (Traduciamo letteralmente la voce *nostro calcolo* usata dal porporato annalista invece della parola *voto*).

Al legato e presbitero Filippo rispose Teodoro Vescovo di Ancira, commendando la sollecitudine e sapienza di Papa Celestino.

Il giorno seguente, che era l'11 di luglio del 431, vi fu altra sessione del Concilio, nella quale il medesimo legato Filippo presbitero

riprese la parola nei termini seguenti: « Non vi è dubbio per alcuno, » anzi da secoli è noto a tutti che il santo e beatissimo Pietro, prin- » cipe e capo degli Apostoli, e colonna della fede, fondamento della » Chiesa cattolica ha ricevute le chiavi del REGNO DE' CIELI (non del » regno, come è detto nella *Pastor aeternus*) dal Signore, Salvator » nostro Gesù Cristo, e Redentore del genere umano; e che usò della » potestà di sciogliere e di legare, che aveva ricevuta; non che per » i suoi successori *vivere esso fin qui, ed esercere giudizio, ed essere* » *per vivere sempre*. Pertanto il suo ordinario successore e Vicario, » il santo e beatissimo Papa e Vescovo nostro Celestino, mandò noi » quasi Vicarii in sua vece a questa santa Sinodo ».

Sono questi gli atti del Concilio efesino, a cui il Pontefice si riporta nella sua Costituzione: le parole AD HOC USQUE TEMPUS ET SEMPER IN SUIS SUCCESSORIBUS, *episcopis sanctae Romanae Sedis ab ipso fundatae, ejusque consecratae sanguine* VIVIT, ET PRAESIDET, ET JUDICIUM EXERCET sono tolte quasi testualmente dal discorso del legato Filippo presbitero.

Senza punto badare se gli atti dell' Efesino abbiano potuto soffrire alterazione in più di quindici secoli, e concedendone anzi l'autenticità, va ben notato che un discorso pronunziato da un legato, il quale per di più era semplicemente prete, non è da confondersi coi decreti di un Concilio, e per sè non costituisce punto dottrina di fede. Non si può anzi non provare certa meraviglia vedendo come invece dei Vescovi parlasse solennemente e con precedenza un presbitero.

Ma nè anche di ciò occupandoci, perchè usciremmo in troppo lunghe digressioni, non mancando antiche accuse contro le pretese dei romani presbiteri in queste occasioni, vuolsi notare che le parole del legato non possono avere maggior valore di quelle del Papa, che era suo mandante. Invece dunque di occuparci dei sermoni recitati da qualche individuo sedente nell' assemblea, e dai quali si possono trarre conseguenze troppo late, torna meglio osservare la lettera di Celestino.

Il santo Pontefice esordisce dal commemorare come Gesù abbia detto che là, ove due o tre fossero congregati in suo nome, ivi egli sarebbe in mezzo a loro colla sua divina assistenza, onde proteggerli dall' errore. Soggiunge che questa promessa è fatta a tutti gli Apostoli e loro successori e quindi ne deduce la riverenza dovuta ad ogni Concilio, e per conseguenza l' autorità del medesimo. Vanno riferite le sue parole su questo mandato generale di Cristo: eccole, dirette ai Padri del Concilio: *La vostra fraternità deve avvertire che abbiamo ricevuto un generale mandato: imperocchè Quegli volle che tutti*

noi operassimo, il quale comandò l' ufficio in comune, cioè la grande missione in questo modo: Andate, ammaestrate ogni gente.

E prosegue dicendo come tutti i Vescovi abbiano in comune con quello di Roma la missione dell' apostolato, nel quale magistero però non possono oltrepassare limite alcuno fissato dagli Apostoli.

Riassumendo il discorso del Papa esso viene tessendo un' argomentazione *a minori ad maius*, concludendo che se lo Spirito Santo assiste anche i pochi adunati nel nome di Cristo, *a fortiori* egli assisterà una così grande adunanza, come la Sinodo ecumenica.

Perciò egli dichiara di intervenirvi mediante i suoi legati; ma qui le sue parole vogliono riferirsi testuali e le traduciamo letteralmente, quasi macchinalmente, stante la loro importanza. « Per la nostra sol-
» lecitudine spedimmo i santi fratelli, e nostri consacerdoti, unanimi
» con noi, e uomini provatissimi, Arcadio e Proietto convescovi, e
» Filippo nostro presbitero: *ai quali non dubitiamo che sia per es-*
» *sere prestato assenso dalla vostra santità,* QUANDO CIÒ CHE VIENE
» LETTO SI VEGGA (videatur) DECRETATO PER LA SICUREZZA DELLA CHIE-
» SA UNIVERSALE ».

Il lettore conoscerà l' importanza somma della condizione, con che il Papa Celestino chiude la sua lettera, e che abbiamo sottosegnata. Esso non dubita che il Concilio efesino consentirà in quanto egli aveva fatto nel Concilio di Roma, e negli atti interceduti fra lui, S. Cirillo patriarca di Alessandria e Teodosio imperatore; ma egli non lo giudica per sua personale prerogativa: esso dice: Sono certo che presterete l' assenso, quando avrete veduto che tutto è verità.

È dunqne lo stesso Celestino che invoca sui proprii atti l' esame del Concilio; è desso che ordina alla Sinodo di accertarsi come tutto sia fatto per la sicurezza della Chiesa: Voi, dice ai Vescovi, consentirete con noi e con quanto vi esporranno i miei Legati; ma come e perchè? *Quando id quod legitur,* VIDEATUR *pro universalis Ecclesiae securitate decretum.*

Niuno negherà che ad Efeso non si professasse la fede del Primato per divina istituzione; ciascuno accetterà gli atti di qnella Sinodo ecumenica come una riprova di questa verità; ma niuno potrà mai convenire che i Padri efesini professassero le idee sostenute poi dalla Curia e dai decretalisti. La fiducia di Celestino: che i Padri troveranno conforme a verità quanto in proposito erasi da lui fatto in Roma, è ben diversa dalla certezza della verità dommaticamente già definita, secondo alcune teorie degli infallibilisti, quali ci avverrà di ravvisarle discorrendo del capo IV.

Il perchè se da una parte è verissimo che Pietro vive, presiede ed esercе giudizio ne' successori suoi secondo la natura della primaziale potestà, quale da Cristo venne costituita, non si può nè anche dall'altra non riconoscere come fosse poco avveduto il citare il Concilio efesino, da cui anzi si ricavano prove le più convincenti contro la infallibilità *soggettiva o personale*, come contro le pretese dei decretalisti, che più volte abbiamo riferito: le quali vengono a dirci che può il Papa emettere sentenza dommatica senza unità di consenso attuale colla Chiesa, o come è stato detto recentemente, senza essere in congiunzioue vitale colla Chiesa. Ma tutto è provvidenzialmente disposto, e i disegni di Dio si renderanno palesi nel tempo da lui prefinito.

Art. 4.

Del Capo III della Pastor aeternus. — *Definizione del Concilio fiorentino sul Primato.*

Serie difficoltà incominciano a presentarsi col capo III, che ha l' epigrafe *De vi et ratione primatus R. Pontificis.* Non è gradevole di scontrare la parola *vi*, che richiama idee assolutiste, e di chi signoreggi ancora colla violenza; ma questo ommettendo, veniamo alla dottrina contenuta in questo capo.

Il Pontefice dunque dice in primo luogo che poggiato alle testimonianze delle sacre lettere e inerendo agli elaborati e chiari decreti così de' suoi predecessori, che dei Concili universali, rinnova *la definizione del Concilio ecumenico fiorentino, per la quale si deve credere da tutti i fedeli di Cristo:*

« Che la santa Sede Apostolica e il Romano Pontefice tengono » il primato sul mondo tutto, e che lo stesso Pontefice romano è suc- » cessore del beato Pietro, Vicario vero di Cristo, capo di tutta la » Chiesa, ed è padre e dottore di tutti i Cristiani: che a lui è stata » consegnata nel beato Pietro dal Signor nostro Gesù Cristo piena » podestà di pascere, reggere e governare la Chiesa universale; *come* » *si contiene ancora negli atti dei Concilii ecumenici e nei sacri* » *canoni* ».

La citazione della Sinodo fiorentina, della quale si dichiara rinnovarsi il decreto, e di cui si riferisce il testo, la manifesta professione di poggiarsi alle testimonianze della Scrittura, dei Pontefici

preceduti e dei generali Concilii ci impone di farne accurato esame, e vedere come poi la promessa fu attenuta.

Non ci diffonderemo ad esporre la lunga storia delle calorose disputazioni, che ebbero luogo sulla estensione giuridica del Primato apostolico di Pietro e de' suoi successori: ne rimettiamo il lettore agli scrittori ecclesiastici, e può trovarle per esempio in *Natale Alessandro* alla *Dissertazione VIII sulla Storia ecclesiastica dei secoli XV e XVI.*

Accenneremo dunque come ai 25 di giugno dell' anno 1439 i Greci convennero nella formola seguente, che traduciamo alla lettera:

« Intorno al Primato del Papa confessiamo lui Sommo Pontefice » e Procuratore, Luogo-gerente e Vicario di Cristo, e Dottore di tutti » i Cristiani, reggente e governante la Chiesa di Dio, *salvi i privi-* » *legi e i diritti dei Patriarchi di Oriente.* E che il Costantinopo- » litano è il primo dopo il Papa, dippoi l' Alessandrino, dopo questo » l' Antiocheno, da ultimo il Gerosolimitano ».

Questo documento fu consegnato dai Greci come loro *ultimatum.* Eugenio IV ricevendolo non fece opposizioni: fu quindi preparato lo schema della definizione dommatica. Ma in questo si trovarono frasi, che non garbavano ai Greci: venutosi in cognizione della seguente: Che il Papa possedeva i suoi privilegi *secondo la determinazione della Sacra Scrittura e i detti dei Santi,* l' imperatore Giovanni III Paleologo, che era presente a Firenze, ne fu scontento, perchè *se alcuno dei Santi onora il Papa in una Lettera, forse egli addurrà ciò come privilegio?* E il malcontento fu tanto che Cesare fece sapere ad Eugenio doversi correggere la frase, ovvero aspettarsi la sua partenza coi Vescovi orientali.

Ricominciati i compromessi e le discussioni dei teologi, i Greci formularono da parte loro lo schema circa il fondamento e la forma giurisdizionale del Primato con le seguenti parole: « Doversi avere » dal Papa i suoi privilegi *secondo i Canoni, e i detti dei Santi, e* » *la Sacra Scrittura e gli atti delle Sinodi* ». Richiesero perciò che questa formola si inserisse nella definizione.

Eugenio IV annuì alla loro dimanda, e si uniformò alla loro sentenza. Fu quindi preparata la formola della definizione, che poi venne statuita ad unanimità nel Concilio. Giova ripetere essa formola letteralmente, essendo questo decreto fiorentino, che il Pontefice ha riportato nella Costituzione.

« Parimenti definiamo che la santa apostolica Sede e il Romano » Pontefice tengono il primato sul mondo tutto; e che lo stesso Pon-

» tefice Romano è successore del beato Pietro principe degli Apostoli
» e vero Vicario di Cristo; e che è Padre e Dottore di tutti i Cri-
» stiani: che a lui è stata consegnata nel beato Pietro dal Signor
» nostro Gesù Cristo piena podestà di pascere, reggere e governare
» la Chiesa universale *a quel modo, che si contiene e negli atti dei*
» *Concili ecumenici e nei sacri canoni* ».

Questa è la precisa definizione contenuta nella Costituzione *Laetentur coeli,* redatta in doppio originale greco e latino, e letta nel Concilio, pei Greci dal Bessarione Arcivescovo di Nicea, e pei Latini dal Cardinal Giuliano Cesarini, già Legato a Basilea. Essa fu approvata ad unanimità e sottoscritta dal Papa, dai Cardinali, dall' Imperatore, dai Vescovi ed Abati dell' una ed altra Chiesa, cioè orientale ed occidentale. Uno solo degli orientali, Marco Vescovo di Efeso, ricusò di sottoscriverla.

Il lettore avrà avvertite le parole sottolineate, colle quali si chiude la definizione sul Primato del Papa e sulla pienezza di sua potestà nel pascere, reggere e governare la Chiesa universale. Siccome diversamente si leggono nei testi latino e greco eccoli raffrontati.

Latino	Greco
Come ancora si contiene negli atti dei Concilii ecumenici e nei sacri canoni.	In quel modo, che si contiene e negli atti dei Concilii ecumenici e nei sacri canoni.

Consideri il lettore quanta e capitalissima differenza vi sia fra i due testi. Se fosse autentico il latino, il Papa possederebbe questa podestà primaziale in modo da potersi confondere con una vera dittatura che tutto assorbe. Le parole *come ancora si contiene negli atti dei Concili ecumenici e nei sacri canoni* potrebbero intendersi unicamente in prova della verità e realtà del Primato conferito da Cristo a Pietro e suoi successori: invece posta l' autenticità del testo greco, esse costituiscono una clausola fondamentale, una condizione *sine qua non* che determina i limiti dentro cui il Papa ha la podestà primaziale di pascere, reggere e governare la Chiesa universale; cioè nella forma e nei limiti contenuti *e negli atti dei Concilii ecumenici e nei sacri canoni.* Col testo latino il Pontefice tiene la pienezza assoluta di *pascere, reggere e governare la Chiesa, come ancora è contenuta negli atti dei Concilii e nei sacri canoni.* Col testo greco egli possiede la pienezza di podestà, ma esercibile solamente nella forma e

Digitized by Google

nei limiti, che si contengono *e negli atti dei Concilii, e nei sacri canoni.*

Nella forma latina al Papa è dunque tribuibile una vera dittatura universale: nella forma greca egli è Capo supremo; pasce, regge, e governa la Chiesa universale, ma quale mandatario di Cristo, e colle norme legittimamente stabilite, vuoi nella rivelazione, vuoi *negli Atti dei Concilii ecumenici e nei sacri canoni.*

Ebbene, quale adunque delle due formule è la vera ed autentica, la latina o la greca?

Da molti secoli si disputava acerbamente sulla estensione della suprema podestà del Primate: a Costanza ed a Basilea, in quelle Sinodi tanto temute si era professata la dottrina della superiorità del Concilio al Papa: i Greci alla loro volta si tenevano divisi dalla Sede Apostolica e dal Romano Pontefice in causa principalmente del potere illimitato del Papa, il quale secondo le idee dei *decretalisti* poteva tutto *praeter jus, supra jus, contra jus,* ed è *legibus solutus,* come abbiamo riportato dal celebre Fagnano. Si dolevano i Greci che per questo assoluto potere del Papa scomparissero i diritti dei loro Patriarchi, e quindi venisse scompaginata radicalmente l'antica e veneranda disciplina della Chiesa universale. Per questo, e convinti che siffatto potere del Papa non gli sia stato conferito da Cristo in modo così assoluto e dittatoriale, essi ricusarono di accettare a niun patto le idee e le pretensioni dei romanisti. Indi quelle dispute vigorose, e ardentissime, che in parte ho memorato, e gli *ultimatum* che i Greci consegnarono a Papa Eugenio. Quando finalmente anche questo e seco i Latini convennero nelle verità sostenute dai Greci, allora si potè formulare la definizione dommatica. Perchè non cadesse dubbio, si formulò, si lesse ed approvò in entrambe le lingue; ma la formola latina discendeva al rango di traduzione; la quale in tanto sarebbe vera, in quanto tradurrebbe con rigorosa esattezza le idee della formola greca.

Ora la formola latina presenta due radicali difetti; perocchè in primo luogo l'idea cardine *a quel modo che è contenuto* si tradusse colla voce *quemadmodum,* che ha diversi significati, e può corrispondere così agli avverbi modali, e congiuntivi-relativi ad un tempo, *come, siccome,* ed alla frase latina *ad quem modum,* e più veramente *juxta eum modum qui,* come io ho tradotto, cioè *in quel modo che (è contenuto),* ecc.

In secondo luogo la congiunzione copulativa dei greci *καὶ*, corrispondente all'*et* dei latini, è stata sorgente di altra falsa traduzione. Essa, come l'*et* dei latini, può pure avere il significato di *anche,*

ancora; non però quando si ripete in istretto senso copulativo, come nel caso nostro, dinanzi alle frasi — *negli atti dei Concilii ecumenici* — *nei sacri Canoni*, — nel quale caso si deve assolutamente tradurre *e*, col significato che questa congiunzione prende nel discorso di cui facciamo l' esame.

Ei si fu per queste forme equivoche, che si alterò dai latini il senso della definizione dommatica fiorentina. Invece di rendere in latino la frase greca colle parole AD EUM MODUM QUI ET *in gestis oecumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibus continetur*, si scrisse colle seguenti QUEMADMODUM ETIAM *in gestis*, ecc. Il che fatto, non c' è chi non veda quale profonda alterazione si operi.

Vorremmo potercene dispensare, ma nol possiamo a cagione della suprema importanza di questo fatto. Si è ricercato dagli eruditi se la versione latina, quale il Pontefice l' ha usata nella Costituzione *Pastor aeternus* che si esamina, sia quella propriamente, che fu letta dal Cardinale Giuliano nella sessione solenne del Concilio fiorentino, e firmata dai Padri, come dal Papa e dall' Imperatore. Non si è potuto ancora accertare se il *quemadmodum* fosse o no adoperato in forma di voce composta, ovvero siasi scritto *ad quem modum* o meglio *justa eum modum qui;* ma gli instancabili ricercatori di queste materie hanno constatato che la congiunzione *et* doppiamente ripetuta si trova indubbiamente nei testi primitivi, e che l' altra formula *quemadmodum etiam* è un' adulterazione che essi laboriosi indagatori rinfacciano ai romanisti (1).

La forma adulterata della definizione del Concilio fiorentino assume poi una maggiore importanza per la condizione in cui si trovava in allora il Diritto canonico. Le false decretali di Mercatore, che avevano servito di principale fondamento a quelli, che i Greci chiamavano *privilegi del Papa,* erano in pieno vigore: niuno ignora come si pro-

(1) La frase genuina si legge nello storico Flavio Biondo (Lib. X, Dec. 3) identicamente trasmessaci dal Cardinale Marco Vigerio, dal Fisher Vescovo di Rochester, da Eck, dal Pighio. L' alterazione fu ben presto scoperta, come si conosce da Launoy, Bossuet, Natale Alessandro, Pietro De Marca, Maimbourg gesuita e Duguet. Breguigny avrebbe dimostrato inoltre nelle *Memorie dell' Accademia delle iscrizioni* (1, 43: pag. 306 e seg.) che nell' esemplare inglese, mandato dallo stesso Papa Eugenio IV, manca affatto questa definizione sul *primato;* mentre poi esso esemplare inglese è il solo originale che resti. Così gli autori del *Janus*, pag. 281 dell' edizione italiana di Torino-Firenze 1869.

cedesse con estremo rigore contro quei dissidenti, che ne ponevano in dubbio l' autenticità.

Adunque il romanismo, che non aveva lasciato mezzo intentato per costituire del Papa un vero dominante sulla Chiesa con ispecie di dittatura spirituale, si adoperò a tutt' uomo perchè la formola da esso adulterata corrispondesse allo spirito delle decretali mercatoriane ed altre *pie frodi*, come si sogliono dire, e poneva studio a definire la estensione della podestà primaziale colla immensa latitudine, che da questi apocrifi documenti era capace di ricevere. Quando perciò Eugenio IV e i sostenitori delle vedute della sua Curia rispondevano al Paleologo: La podestà primaziale non potersi definire meglio che dagli scritti dei Santi, in buona fede sì, ma essi partivano dal concetto che si deduceva principalmente dalle lettere decretali del pseudo-Isidoro, le quali erano tribuite appunto ai santi Pontefici dei primi secoli, i più martiri della fede. Ma ove si rifletta che quei documenti erano una impostura, ben si vedrà quanta ragione avessero i Greci di volere definita la primazia papale *juxta tenorem Canonum*, non *secundum dicta dicta Sanctorum*.

Su questa ardente questione stiamo paghi di ciò; ma chiederemo lealmente se, in tanta agitazione e adombramento degli animi, era buon consiglio venire a questi estremi; massimamente dacchè la Germania si era cotanto allarmata e aveva proprio costituito *in mora* la Sinodo colla pubblicazione del *Janus*. Riconosciamo che in questo lavoro vi sono errori; ma non per questo doveva mettere meno in serio pensiero: la scuola storica dei tedeschi è più che mai da temersi in queste materie.

Riferita la formola della definizione fiorentina, ma non genuina, si prosegue in esso capo III colle seguenti parole:

« Insegniamo perciò e dichiariamo che la Chiesa romana, disponendolo il Signore, tiene il principato di *ordinaria podestà* su tutte » le altre, e che questa podestà di giurisdizione del Romano Pontefice, » la quale *è veramente* EPISCOPALE, *è immediata:* verso la quale i » pastori e i fedeli di qualunque rito e dignità, tanto separatamente » come singoli, quanto tutti insieme, sono vincolati pel dovere della » subordinazione gerarchica, e della vera obbedienza, non solo nelle » cose che appartengono alla fede e ai costumi, ma ancora in quelle » che concernono la disciplina e il regime della Chiesa per tutto il » mondo ».

Non sappiamo a quanti dei lettori suonerà gradita la frase che *la Chiesa romana.... tiene il principato di ordinaria potestà sulle*

altre, ecc. Il martire S. Ireneo usò più propriamente la parola *principalità:* doveva essere proprio in questi difficili tempi che si ricorresse a forme inopportune del linguaggio. Le parole traggono il loro significato dall' uso, che è *arbitro, giudice* e *norma del dire*, siccome insegnò l' antico precettore. È verissimo che nel latino (e ne fanno fede i vocabolari) *principatus* significa il *primo posto;* ma è vero altresì che questa voce, ancora presso gli antichi, fu significativa di sovranità in senso di dominazione, e che ai nostri tempi l' uso comune l' ha ridotta al significato di dominazione tenuta da qualcheduno. Il perchè adesso è parola che ha significato poco almeno conciliabile col comandamento di Pietro, che vietò di essere *dominanti sui cleri*. Ben sappiamo che il senso ortodosso del decreto non è questo; ma gli animi, fatalmente prevenuti, corrono a questo significato, e si alienano sempre più dalla verità. Peggio poi quando alla parola *principatum* tien dietro il genitivo *ordinariae potestatis*. Il primato è senza dubbio una potestà emanante dalla istituzione sua divina; costituente un divino ordinamento, e quindi *ordinaria*, cioè derivante dall' *ordine* proprio o grado in cui fu costituito da Cristo; ma non è men vero per questo che siamo da capo con parole sulle quali, per l' uso comune dei tempi nostri, può facilmente essere equivocato. Le definizioni dommatiche sono regola della fede per tutti, e quindi è necessario che sieno talmente chiare da non potersi fraintendere. Ora come la parola *principato* adesso ha un significato comune diverso dal suo antico, così è della frase *potestà ordinaria:* nove almeno su dieci di coloro ai quali il decreto interessa come regola della fede, leggendo le parole *potestà ordinaria* corrono col pensiero alla potestà che ogni Vescovo legittimo ha nella sua diocesi: laonde le parole dottrinali di questo terzo capo della Costituzione: *La Chiesa Romana tiene il principato della ordinaria potestà su tutte le altre*, specialmente essendo seguite da queste altre: *e questa potestà di giurisdizione del R. Pontefice, la quale è veramente episcopale, è immediata*, comunemente sono state intese nel senso che il Papa sia Vescovo immediato di ciascuna diocesi, avente egli solo la potestà ordinaria di Vescovo in ogni Chiesa, cosicchè i Vescovi preposti alle medesime non abbiano alcuna potestà ordinaria episcopale, ma unicamente vicariale e per delegazione del Papa che loro la trasmette a beneplacito: dal che ne deducono che siasi annichilita l' istituzione divina dell' Episcopato, nè più sia vero che lo Spirito Santo li pose Vescovi a reggere la Chiesa di Dio. Chi ha pratica di queste materie sa bene che siccome la parola *principatum* (riferita alla Chiesa romana,

che è la Chiesa madre) va intesa nell' antico senso latino, che cioè tiene il *primo posto*, così le parole *potestà ordinaria* si riferiscono alla natura e al fine della primazia, cioè secondo l' ordine e grado proprio e in quanto non cessa mai, a differenza di una potestà *straordinaria* che o dura a tempo o non ha effetto che eccezionalmente: sa che le parole *è veramente episcopale* non vanno intese nel senso che sia esautorazione della potestà divina conferita ai Vescovi legittimamente istituiti nelle loro Chiese, ma sì [in quanto è una facoltà di ispezione positivamente ordinata a mantenere l' unità visibile della Chiesa, conservando il vigore delle ecclesiastiche discipline, frenando chi ecceda, costringendo chi trascura l' ufficio suo, sicchè tutto vi proceda con ordine, e coll' ordine regni la pace: sa che non è solo una distinzione d' onore, o di ispezione puramente caritativa e senza giuridica potestà di correggere e togliere gli abusi: ben sa che essa è *immediata*, cioè inerente alla istituzione divina, della quale al Pontefice *pro-tempore* è commesso l' esercizio, e questo per l' ordinamento stabilito da Cristo, non per un mandato umano-ecclesiastico conferito dalla Chiesa, che ne farebbe un' istituzione puramente disciplinare: sì, tutto questo sa chi abbia una sufficiente dottrina teologica, e lo comprende ancora con facilità, se sia abituato al linguaggio scolastico; ma quanti sono che posseggano questa sufficiente dottrina? Non chiederemo quanti la posseggano del laicato, ma sì quanti si crede che la posseggano fra lo stesso clero?

Il perchè limitatissimo è altresì il numero di coloro, che sieno capaci di comprendere nella sua piena verità quel *dovere di subordinazione gerarchica e di* VERA *obbedienza*, da cui i costituiti nei gradi minori sono obbligati verso il Primate, vuoi come singoli, vuoi presi assieme, e ciò « non solo nelle cose che appartengono alla fede ed alla morale (sottintendasi rivelata) ma ancora alla disciplina ed al regime della Chiesa sparsa per tutto il mondo », come dice il seguito del terzo capo. È naturale che dove si ha gerarchia, ivi necessariamente sia dipendenza, perchè alla *superiorità* è correlativa *la sottordinazione*, ma vero è altresì che al modo stesso onde *ordinate* furono le potestà che sono da Dio, ugualmente è *ordinata* l' obbedienza, che non è passiva e *perinde ac cadaver*. Chi ha pratica di queste materie sa facilmente rilevare che la *ragionevolezza dell' ossequio*, come Paolo disse, può rilevarsi con abbastanza chiarezza dallo indicarsi come *causale*, nel seguito immediato di esso capo, che *custodita l' unità tanto della comunione quanto della professione della stessa fede col Romano Pontefice* UNO SIA *il gregge della Chiesa di Cristo sotto l'* UNO

sommo pastore: cioè tanta essere la subordinazione e ubbidienza, quanta è necessaria per mantenere questa unità. Il che, lo confessiamo, non vuol dire nè cieca, nè irragionevole ubbidienza che distrugga la potestà egualmente divina dell' Episcopato; ma lo chiederemo pur sempre: quanti vi sono che sappiano comprendere questi veri in tutta la loro estensione, dappoichè fu adoperata quella forma di esposizione che è stata prescelta? Peggio poi quando gli animi erano sinistramente preoccupati e diffidenti.

La cagione principale è sempre lo avere voluto mandare innanzi il Primato, che è conseguenza, alla dottrina dommatica sulla Chiesa, alla quale è pure necessità di riferirlo, come suo correlativo, e che per di più ha nella Chiesa, come ente morale che tutto abbraccia, il suo logico antecedente.

Uopo è dire che gli estensori medesimi della Costituzione si accorgessero essi medesimi dei difetti del linguaggio da loro usato, perchè sentirono il bisogno di far seguire subito questo brano: « Tanto » è poi lungi che questa potestà del Sommo Pontefice leda quella po- » testà di giurisdizione episcopale, *ordinaria e immediata*, per la » quale i Vescovi, che posti dallo Spirito Santo successero in luogo » degli Apostoli, come veri pastori singoli pascono e reggono i singoli » greggi loro assegnati, che la medesima è asserita, roborata e ven- » dicata dal supremo e universale Pastore, secondo quella sentenza di » S. Gregorio Magno: L' onore della Chiesa universale è onor mio. » Mio onore è la solida vigoria de' miei fratelli. Allora io sono ono- » rato veramente, quando il debito onore non è negato a ciascuno di » loro in particolare ».

Cotesto correttivo però, che avrebbe avuto grande influenza se le definizioni dommatiche sulla Chiesa in generale fossero precedute, bisogna riconoscerlo, non ne ha esercitato nessuna avendo premesse quelle sul *Primato:* bisogna aggiungere anzi che in generale non servirono che a ribadire le contrarie prevenzioni onde gli animi erano sinistramente preoccupati: il perchè allorquando la storia imparziale (non quella che ora si sa manipolarsi dai RR. PP. Gesuiti, custodi veri e soli degli atti vaticani, *ad usum Delphini*, come ne abbiamo le più serie informazioni da chi è in posizione di non essere ingannato) giudicherà gli uomini che presero parte all' assemblea vaticana, farà grande giustizia a quelli che risposero il *non placet juxta modum*. Praticamente non si potevano condurre le cose con maggiore difetto di sapienza. Parte umana cotesta, e nella quale non è garantita l' assistenza divina, la quale non va oltre ad assicurare che in

Digitized by Google

un Concilio legittimamente operante non sia sentenziato formalmente l'errore. Confessiamo che errore non vi è nelle vaticane sentenze ridotte al severo linguaggio della teologica dottrina; ma non esitiamo altresì ad aggiugnere che, in quanto al modo loro, sono grandi e ben molto i difetti. I fini di Dio sono impenetrabili; ma sapendosi che egli mette gloria nel resistere ai superbi, non è arduo il conoscerne gli arcani consigli. Anche i ciechi possono vedere come uomini altieri, dominati da umane passioni e da spirito di intrigo, esercitarono una sinistra influenza sui Padri. Ora Dio ha umiliati costoro, serbandoli ad essere testimoni della fallita opera loro, e quindi della propria umiliazione. Come Concilio, lo ripetiamo, Dio ha preservati i Padri da errore, giusta la promessa di Cristo, ma grande in sua arcana sapienza ha pure disperso ogni intendimento e fine umano, che un partito sciagurato e fatale si era proposto all'ombra di un Concilio ecumenico.

Poichè i giudizi di Dio sono sublimi e terribili ad un tempo egli ha permesso che solamente attraverso a nuove lotte sieno raggiunti i reconditi suoi fini; ma chi negherà che dal 18 di luglio 1870, giorno della sessione solenne, data appunto la precipitosa ruina di coloro che vollero ad ogni costo spuntarla nei loro divisamenti? La verità, come Dio, starà eterna: ma gli uomini che ne vogliano fare sgabello alle loro macchinazioni, cadranno nella fossa, che da loro stessi si sono scavata. Lo ha detto Iddio che non falla.

Art. 5.

Continuazione dell' articolo precedente.

Prosegue la Costituzione deducendo dal Primato il diritto di libera comunicazione con tutta la Chiesa, riprovando coloro che dicono potersi soggettare a restrizioni per parte della podestà politica. Confessiamo candidamente che ciò non ci riguarda punto, giacchè se avvi persona al mondo, che aborra dalle così dette *regalie*, e le voglia distrutte, surrogandovi la piena e vicendevole libertà fra Chiesa e Stato, noi siamo qui dessi.

Non si può tuttavia fare a meno di notare come debbano essere partigiani di questi ceppi tutti coloro, che sono fautori dei *concordati*. Se la disciplina del Tridentino non ha potuto essere attuata in diverse

Digitized by Google

provincie cattoliche, egli è appunto per questi pretesi diritti, che si stipularono nei concordati.

Strana contraddizione! L' Arcivescovo di Colonia, suddito della Prussia protestante, fu libero di pubblicare quanto volle ai cattolici della sua diocesi, compresa la costituzione *Pastor aeternus;* quello di Monaco invece, suddito di Governo cattolico, nol potè fare colla medesima libertà! Si possono vedere più assurde anomalie! Eppure nella romana Curia, ove si professa la potestà dittatoriale del Papa, si tiene ai Concordati! Ma abbandoniamo la questione del merito. Il Pontefice vuole libertà, e ha ragione, e noi, ultimi nel mondo, siamo con lui di tutto cuore: solamente pregheremo che non la si cerchi nei *concordati,* i quali non possono essere senza vicendevoli restrizioni a quella libertà, che appunto non deve soffrirne alcuna, dentro la sfera naturalmente del lecito e dell' onesto.

Viene indi nella Costituzione a dedurre le conseguenze dalle premesse, e la prima è questa: « Che in virtù della sua primazia, per » la quale *presiede* alla Chiesa universale esso è *giudice supremo* » di tutti i fedeli; e in tutte le cause appartenenti all' esame eccle- » siastico potersi ricorrere al suo giudizio ».

Il senso molto indeterminato di queste parole, almeno quando il principio si vorrà tradurre alla pratica, è capace di ridestare le più vigorose opposizioni. È invalso l' uso che, sotto nome del Pontefice, si richiami alle Congregazioni romane qualunque causa ecclesiastica, rendendo pienamente illusoria la potestà ancor essa *ordinaria* e *immediata* dei Vescovi, ai quali spetta di conoscerne in primo grado. A quest' ora abbiamo già lette discussioni varie, e al solito abbiamo dovuto concludere esservi due opposte sentenze, le quali hanno calorosi propugnatori. Sostengono gli uni il Pontefice essere l' *unico* giudice nelle cause appartenenti all' esame ecclesiastico, e gli altri non avere potestà giuridica, se non in quanto sia loro delegata dal Pontefice massimo: negano gli altri, propugnando che ogni Vescovo è giudice ordinario nella propria diocesi, e questo in conformità del diritto canonico, pel quale sono stabilite le regole del procedimento nelle cause a trattarsi.

È vano il dire che noi siamo sostanzialmente con questi secondi: vano poi è ancora di più dirne il perchè: intero il trattato che fin qui abbiamo svolto ha per iscopo di mettere in rilievo la parte umana che per le vicende di tanti secoli, e per l' influenza del cesarismo imperiale, poi del feudalismo, si è introdotta nell' istituzione divina della primazia. Scriveremmo almeno altrettanto, se volessimo riconfermare

il già dimostrato con un esame critico del pontificio diritto raccolto nelle decretali, anche limitandoci ai soli due titoli *De officio judicis ordinarii* e *De officio judicis delegati*. Quanto sia antica cotesta lotta il lettore se lo ricorderà, specialmente se rilegga gli articoli nei quali si riferirono la contesa degli Africani con Roma nella causa di Apiario e l' altra sui canoni sardicensi (1).

Abbiamo detto però sostanzialmente, perchè non tutto, che si afferma dai consenzienti con noi, è da noi accolto; ma lo è solamente in quanto consuona colle idee largamente svolte, e dalle quali per nostra parte deduciamo le pratiche conseguenze.

La prima parte è formulata così: *Insegniamo e dichiariamo ancora che esso* (il Pontefice) *è giudice* SUPREMO *dei fedeli*. Non vi può essere *un giudice* SUPREMO, se non ve ne sono dei *non supremi*, costituiti bensì in *grado gerarchico minore*, ma non per questo godenti meno di una potestà ordinaria e legittima di giudicare i fedeli. Se le parole hanno un significato, il Concilio ha definito che il Pontefice costituisce il supremo tribunale, dinanzi a cui in ultimo appello si portano le cause dei fedeli.

A questa tesi si farà un' obbiezione. Quelli che sono imbevuti delle idee gallicane, diranno che al di sopra del Primate sta il Concilio ecumenico. Noi chiederemo se vi possa essere un Concilio ecumenico, vale a dire *universale* dei Vescovi, quali rappresentanti delle Chiese tutte particolari onde l' universale o cattolica è composta, se vi manchi il rappresentante di quella che è principale, cioè la Romana, e alla quale *a motivo* appunto *della sua principalità tutte le altre debbono far capo* (convenire), siccome fino dai tempi suoi scriveva il celebre Ireneo? (*Advers. haeres.* L. III, C. 3).

Nè ci si opponga il caso eccezionale della Sinodo di Costanza: prima di tutto anche quella Sinodo fu adunata per opera di chi era Pontefice. In secondo luogo la rappresentanza di una Chiesa non cessa mai, benchè, ogni Vescovo essendo mortale, si succedano le vacanze e talora non brevi. Questo logico principio era già avvertito fino dalla metà del terzo secolo, e lo professò il clero romano scrivendo a quel grande luminare dell' Africa, che fu S. Cipriano. Anche nella Chiesa di Roma necessariamente si succedono le vacanze, ma col Papa *pro-tempore* che cede al comun fato dei mortali, non muore la Chiesa. Il suo clero, oggi il collegio dei Cardinali (che sono poi il clero inamovibile — *incardinato* — della romana Chiesa) ne continua la rappre-

(1) V. questo Volume, pag. 43 e 102.

Digitized by Google

sentanza. E il fatto si fu che al Costanziense questa Chiesa di Roma, *Chiesa Principale*, come la disse Ireneo, vi aveva la sua rappresentanza anche dopo deposto Giovanni XXIII.

Ma vi ha di più. La incontrastata ecumenicità dei celebri Concilii orientali fu dedotta principalmente da questo, che tanto a sollecitarne la convocazione, quanto a presenziarne l' adunanza vi concorsero o personalmente o per legati loro, i cinque Patriarchi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme: le quali Chiese, meno quella di Costantinopoli, erano tutte Apostoliche, cioè per serie non interrotta risalenti agli Apostoli loro immediati fondatori. Le vicende dei tempi, le invasioni degli infedeli hanno mutato dolorosamente le condizioni delle orientali, e la loro apostolicità fu interrotta forzatamente. La sola Chiesa romana, prima fra le patriarchie, serba ancora intatta l' apostolicità. Come dunque (messa ancora a parte la primazia) vi potrebbe essere Concilio ecumenico senza la partecipazione del Patriarca di Occidente, solo rimasto col carattere Indubitato dell' Apostolicità fra tutte le patriarchie?

Torna quindi superfluo il ricorso al Concilio ecumenico, siccome quello che non può essere attuato nè senza il concorso del Vescovo della Chiesa di Roma, alla quale per ragione della principalità debbono far capo tutte le Chiese, nè senza il Patriarca latino nè tanto più senza il Primate cattolico.

Del resto niuna cosa potrebbe essere più irragionevole quanto il pretendere che si avesse da adunare il Concilio per giudicare le cause dei privati. Imperocchè, va ben notato, qui non essere questione del magistero dottrinale, ma sì della potestà giudiziaria: per migliore intelligenza la questione può tradursi così: « Se il Primate della Chiesa in virtù della sua dignità sia il tribunale ecclesiastico supremo, al quale si possano deferire le cause dei fedeli? Siccome nessuno dubita che il Vescovo costituisca il primo grado giudicante, che il Metropolita sia tribunale di primo appello, che il Patriarca formi una terza istanza, così non si potrà negare che in ultimo definitivo appello le cause dei fedeli si deferiscono al Pontefice. Se il nostro lettore sia compiacente di rifarsi su quanto dicemmo dei Canoni sardicensi, poco sopra citati, vedrà che fin d' allora questa era l' idea fondamentale della primazia.

Ci accorgiamo bene dove sia il perno della difficoltà. A furia di esaltare le prerogative papali e di concentrare nella persona come qualità soggettiva, quanto è dell' ufficio, i più sono indotti, forse inconsciamente, a vedere nel Primate non un ufficio, ma una volontà arbitraria, il *quod vult lex est* dei decretalisti, il *potest immutare*

quadrata rotundis, il *de eo quod nihil est aliquid facit* del Baldo e dell' Hostiense. Rispondiamo che il cervello malato di questi esageratori non è la dottrina di Cristo. Più poi adeguatamente rispondiamo che qui il decreto conciliare discorre della *competenza del foro* non della procedura che debba seguirsi da questo supremo giudice. A Sardica due cose si statuirono, l' una concernente la competenza del foro supremo, e qui fu dove si disse *Honoremus b. Petri memoriam:* la seconda poi concernette la procedura, e qui come diritto positivo fu stabilito che il Papa fungerebbe quasi come Corte di cassazione, risolvendo se si dovesse o no rinnovare il giudizio; nel quale secondo caso era stabilito che esso potesse mandare alcuni suoi Legati, i quali giudicassero insieme coi giudici locali.

Questa seconda parte della disciplina sardicense era costitutiva di un diritto positivo processuale, i cui modi potrebbero mutarsi secondo le opportunità dei tempi: la prima invece riguardava la primazia in sè, e si riconosceva per diritto fondamentale *giudice supremo* nelle cause a lui riferite. Se il successore di Pietro avesse riconosciuta la giustizia della sentenza, quello che già fosse stato giudicato, resterebbe immutabile, irrevocabile di sua natura, non essendovi altro appello per un fedele.

Altra è dunque la competenza del foro, ed altro il modo del procedimento. Il Primate costituisce il tribunale supremo nelle cause dei fedeli: il modo poi secondo il quale debba giudicare è già determinato nelle Decretali stesse (Tit. *De Constitut. Cap. 1*) ove è detto: « Ciò » che è statuito dai canoni, sia osservato da tutti, e *nessuno* NELLE » AZIONI, O NEI GIUDIZI ECCLESIASTICI *si conduca di suo arbitrio* (suo » sensu) MA COLLA LORO AUTORITÀ ». Uopo è dunque di non confondere la competenza del foro colla procedura in un giudizio dinanzi al foro competente: è della prima che si parla qui, e si risolve che per competenza il *supremo tribunale* dei fedeli è il Primate, e se ne dice anche la ragione: *poichè per diritto divino del primato Apostolico il Romano Pontefice* PRESIEDE (non è despota, è presidente) *a tutta quanta la Chiesa* (ecco la causa), *insegniamo e dichiariamo che desso è il giudice* SUPREMO *dei fedeli* (ecco il causato): dove ognuno vede essere in virtù di quella presidenza su tutta la Chiesa che esso è giudice; il che costituisce la ragione detta dai logici *causa causati.*

Dopo le quali considerazioni non farà più difficoltà la seconda proposizione componente la copulativa: *e che in tutte le cause spettanti all'esame ecclesiastico si può ricorrere al giudizio di lui.* Le fantasie commosse facilmente ricorrono all' idea che il Primate

possa a capriccio avocare a sè ogni causa, turbando l'andamento regolare di ogni altro giudizio ecclesiastico. Non è questione di ciò che pensino alcuni: si tratta di conoscere il decreto in se, e questo non dice che *possa egli avocare a se ogni causa;* sibbene che *in ogni causa ecclesiastica si può ricorrere al giudizio di lui.* Noi che sappiamo che sieno gli appelli e i ricorsi in materia giudiziaria, specialmente alle corti di Cassazione, ben sappiamo comprendere quale sia il significato di queste parole. Esse dicono che, qualunque sia la causa spettante all'esame ecclesiastico, e decisa ancora da più sentenze conformi in grado inferiore, non può mai essere impedito il ricorso a questo giudice o *tribunale supremo.* Il Primate poi, come tribunale supremo, procederà secondo le norme di ragione e di giustizia, onde la verità e il diritto sieno accertati e rivendicati; ma questo è altra cosa dalla facoltà di appellare o ricorre al suo giudizio. È questa, che qui è definita, non il modo che poi egli seguirà nel giudicare.

Queste elucidazioni ci fanno comprendere altresì il sinodale significato di queste altre parole. « Il giudizio poi della Sede Apostolica, » della autorità della quale non ve n'ha una maggiore, non doversi » ritrattare da alcuno, nè a chiunque essere lecito il giudicare del » giudizio di essa. » Se si considera che in un ordinamento giudiziario uopo è di arrivare ad un tribunale irrevocabilmente supremo, apparisce chiaro che nella Chiesa nessun altro tribunale ha competenza contro o al di sopra del suo. Non sarà inopportuno fare attenzione alle frasi *judicium non retractandum* e *de ejus judicio judicare.* Si *ritratta* ossia *si tratta di nuovo* un giudizio, quando ha luogo l'appello ad un tribunale superiore. Adunque le parole suonano che non vi ha tribunale competente a cassare una sentenza del Primate giudicante come tribunale supremo, rinviando la causa dinanzi ad altro giudice, nè può esservi appello da lui costituente il supremo tribunale.

Le parole della Costituzione, come quelle che debbono riferirsi alla competenza del foro, non sono che esplicazione e complemento di ciò che si fece a Sardica, e si espresse colla frase *honoremus b. Petri memoriam.* Se poi alcuni ci dimandi come il Primate compirà questo ufficio di giudice supremo, noi francamente risponderemo che questa è diversa questione, e che la maniera di procedere nei giudizi, dopo accertata la competenza del foro, costituisce il codice della processuale procedura. Che perciò il Primate, *qui jura tuetur,* secondo la formola stessa delle Decretali, primo deve dare l'esempio di quanto è stabilito nelle Decretali stesse, ove è detto: « Ciò che è statuito

» nei canoni sia osservato da tutti, e *nessuno nelle azioni o nei* » *giudizi ecclesiastici si conduca* (proceda) *di suo arbitrio, ma* » *colla loro autorità* ».

Dopo queste spiegazioni non vi ha più bisogno di trattenerci su questa conclusione dottrinale: « Per lo che deviano dal sentiero della » verità coloro che affermano essere lecito *appellare* dai giudizii del » R. Pontefice al Concilio ecumenico come ad una autorità superiore » all' autorità del Pontefice Romano ». Pretesa che equivarrebbe per noi italiani a cotesta stranissima, cioè di appellarsi dal giudizio del tribunale supremo civile, che sentenzia applicando la legge, al Parlamento che è il potere legislativo.

Se poi alcuno ci dimandi se il linguaggio adoperato per esprimere coteste idee circa l' ordinamento giudiziario in seno alla Chiesa, sia il più opportuno, diremo ingenuamente che si poteva usarne uno più adatto ai tempi nostri. Ma questo non vuol dire che nella Costituzione si professi dottrina aliena da verità. Nè il lettore si farà caso di questi difetti in ciò che è umano. Più volte abbiamo notato come in questo nostro secolo di avvocatismo sia difficile farsi intendere pianamente, se non si chiamino in aiuto gli studii giuridici col linguaggio corrispondente. In Roma parlavano e scrivevano specialmente i teologi, e i medesimi canonisti andavano più dietro al linguaggio teologico che al giuridico. Indi la difficoltà per molti a comprendere il senso delle parole da loro usate.

Da ciò ne venne pure che, se si guardi alla materialità delle parole, non è agevolissimo di afferrare la corrispondenza logica fra il canone chiudente questo terzo capo e la sua precedente esplicazione dottrinale. Lo traduciamo novellamente.

« Se alcuno dirà che il Romano Pontefice ha solamente l' ufficio » di ispezione e direzione, ma non la potestà piena e suprema di giu- » risdizione sulla Chiesa tutta, non solo nelle cose che appartengono » alla fede e ai costumi, ma ancora in quelle, che concernono la di- » sciplina e il governo della Chiesa sparsa per tutto il mondo; o che » egli abbia solamente parti principali, non la pienezza intera di questa » *potestà suprema;* o che *questa* sua potestà non sia ordinaria e im- » mediata ossia sovra tutte e singole le Chiese, ossia su tutti e sin- » goli pastori e fedeli, quegli sia anatema ».

Essendo un canone molto complesso gioverà notarne partitamente gli obbiettivi, ai quali forse era meglio far corrispondere altrettanti canoni. Si statuisce dunque:

Digitized by Google

1.° Che il R. Pontefice, in virtù del primato divinamente istituito, ha l' *ufficio di ispezione e direzione* su tutta la Chiesa così nelle materie di fede e dei costumi, come nelle disciplinari.

2.° Che non solo ha cotale ufficio di ispezione e direzione, ma *piena e* SUPREMA *potestà di giurisdizione* sulla Chiesa stessa e nelle stesse materie.

3.° Che di *questa* potestà suprema (di giurisdizione) non ha solamente le parti principali, ma *tutta la pienezza.*

4.° Che *questa sua potestà* (suprema di giurisdizione) è *ordinaria e immediata* così su tutte e singole le Chiese, come su tutti e singoli i pastori e fedeli.

Col primo di questi pnnti si volle indicare specialmente il potere supremo amministrativo della Chiesa, quello principalmente proprio del sovrano da cui move tutta l' azione governamentale, e ad un tempo riprovare l' opinione che gli neghi libertà nell' esercizio della sua cura pastorale ed all' ecclesiastico reggimento, o pretenda che l' intrinseca validità ed efficacia degli atti suoi ecclesiastici dipenda dal beneplacito della potestà politica. Cogli altri poi si risolve circa il potere o tribunale supremo giudicante in seno alla Chiesa. Mentre infatti nella prima parte si discorre di *ufficio di ispezione e direzione,* atti proprii di chi sopraintende all' amministrazione reggente una società, in seguito si discorre di *giurisdizione.* È vero che in senso lato la parola *giurisdizione* suole anche usarsi per indicare persone, cose e luoghi, sui quali il potere amministrativo esercita il suo mandato; ma non conviene dimenticare che in senso più rigoroso la parola *giurisdizione* significa le materie, le persone e i luoghi, sui quali esercita la sua autorità il potere giudiziario. Chi, non estraneo agli studii giuridici, abbia avuto occasione di analizzare gli articoli 5.° e 6.° dello *Statuto nazionale italiano* in ordine al potere esecutivo, poi il 68.° e 71.° in ordine al giudiziario, quegli potrà più agevolmente conoscere di che si tratti in questo capo terzo della *Pastor aeternus.* È vero, siamo nel campo delle analogie non delle identità, ma la somiglianza avvertita delle idee ne agevola sempre la cognizione.

La primazia di Pietro e de' suoi successori emana direttamente da Cristo, nè umana potestà può indurvi mutamento. I modi estrinseci di esplicamento (forme accidentali) possono variare, ma la sostanza è immutabile. La Chiesa romana che si rannoda a Pietro colla successione de' suoi Vescovi, è quella a che tutte debbono far capo *a motivo della sua principalità,* come disse Ireneo. Il suo Vescovo perciò rappresenta nell' ordine religioso cattolico cotesta *principalità*, che nel

linguaggio politico diciamo *sovranità*. Se negli ordini politici è dnra necessità di procedere per antagonismi, siccome disse uno dei nostri sommi pubblicisti, Gian Domenico Romagnosi, e porre opera di ricavare il bene mediante un certo equilibrio fatto sortire dal conflitto delle passioni umane, le sole su di che effettivamente possa calcolare l'ordinatore di uno Stato siccome insegnava il Vico; non deve essere così nell'ordine religioso, in cui si deve partire dall'influenza della divina grazia. Il perchè se negli ordinamenti costituzionali, architettati dagli uomini, sovente si è ricorso alla irresponsabilità del sovrano, addossandola invece ai ministri suoi; se qui ha potuto invalere la massima che la giustizia emana dal sovrano, ma esso non piglia parte alcuna diretta ai giudizi, affinchè sia rimosso il pericolo di un dispotismo sfrenato e irresponsabile; non doveva essere così nell'ordine religioso, nel quale ognuno è necessariamente e personalmente responsabile.

È certo che il Primate della Chiesa, nel fatto, non potrà compiere tutto personalmente; e sotto questo rapporto viene poi nel mezzo la questione del procedimento nell'esercizio de' suoi poteri amministrativo e giudiziario; ma questa non è la questione nostra. Il fatto è che desso è personalmente responsabile in faccia a Dio (e può anche esserlo in faccia alla Chiesa) del severo disimpegno de' suoi uffici, e dell'esercizio de' poteri a lui confidati. Che possa accadere anche di lui, se l'esercizio della sua potestà anzichè *in edificazione fosse in distruzione,* lo fece conoscere l'opera del Concilio di Costanza.

Forse alcuno ci chiederà se in qnesto conciliare decreto sia compreso altresì il potere legislativo, e questo ancora, come potere supremo, sia riconosciuto al Pontefice. Usi a veder funzionare i Governi parlamentari siamo portati quasi per natura a fare di cotali ricerche. Certamente che nell'*ufficio di ispezionare e dirigere* vi ha l'ufficio di provvedere anche perchè non manchino le buone leggi pel retto governo della società; perchè sieno riformate quelle che hanno perduto della loro opportunità; perchè sieno abolite quelle che fossero divenute nocive al corpo sociale; perchè, esercitandosi quello che civilmente diciamo diritto di grazia, sia temperato il rigore riconoscinto non utile delle leggi in casi particolari, o dispensando all'uopo da qualche prescrizione delle medesime, o interpretandole acconciamente alle mutate condizioni sociali. Ancora questo è certamente compreso nell'uffizio di *ispezione e direzione* governamentale, ed in quello di *giurisdizione suprema* nelle materie giudiziarie. Tuttavia se voglia parlarsi di potere legislativo nel senso comune moderno della parola, inquantochè

si ricerchi il potere legislativo nei Concili, che sarebbero il parlamentarismo ecclesiastico, uopo è convenire che in questo capo terzo della Costituzione si conserva il silenzio. Ad ogni modo non è qui che dovremmo istituire la questione, ricercandosi ora quale sia il senso di questa parte della Costituzione stessa, ossia quali materie si sieno chiaramente definite. Qui sono stabiliti esplicitamente due soli principii; cioè che in virtù del suo primato il Romano Pontefice è il capo *supremo* governante la Chiesa, e che egli costituisce il *supremo* suo tribunale nelle cause ecclesiastiche, le quali perciò diventano inappellabili dopo giudicate presso di lui, nè quindi sono devolvibili ad altro tribunale quando per esso fu pronunziata o riconosciuta come suprema una sentenza.

Si decide poi che *questa potestà suprema di giurisdizione è immediata* in lui, in quanto non è una delegazione, o un mandato conferitogli dalla Chiesa come società a così dire sovrana, ma una potestà conferita da Cristo direttamente all' istituzione primaziale, e quindi per diritto divino esercibile dalla persona che sia stata costituita in primate secondo le norme canoniche. Si dice poi *ordinaria* perchè il suo esercizio, in quanto è suprema, non riguarda casi eccezionali o straordinarii, ma il costante e immanchevole reggimento della Chiesa. E qui ripeteremo che queste parole *ordinaria* ed *immediata* non si riferiscono al potere giurisdizionale comune di ogni Vescovo, che anzi si afferma essere *ordinario e immediato ancor esso;* ma sì, riferirsi al *supremo* potere in questa società, quale *primo nell' Episcopato* e come suo centro e capo, al quale incombe l' uffizio supremo di mantenere l' ordinato e salutare governo della Chiesa di Cristo. In breve si tratta degli uffici e poteri supremi sociali che (analogamente parlando) sogliamo dire poteri sovrani politici, amministrativi e giudiziarii, con questa differenza poi che nella Chiesa l' istituzione è di origine divina, nè il funzionario può oltrepassare il mandato ricevuto da Cristo, siccome precedentemente abbiamo discorso.

I lettori ci perdoneranno della insistenza che abbiamo posta in queste considerazioni; ma a nostro avviso l' errore comune, onde tanti sono allarmati, sta appunto qui che non si avverte come le parole *potestà piena e suprema* sono di significato relativo, e suppongono una potestà ancora *non piena* e *non suprema*. Cristo aveva ogni potestà in cielo ed in terra: anche tra gli uomini non vi ha potestà, che non sia da Dio; ma con questo che, da Dio procedendo, sono *ordinate*, cioè mediante la loro sapiente graduazione sono disposte in quell' ordine, che corrisponde al fine per cui sono state istituite.

Lo ripeteremo finendo: tutto l' allarme è causato dallo invertito ordine, essendosi voluto definir prima circa il Primato, riserbando al poi le definizioni circa la Chiesa, che avranno luogo Iddio sa quando. Procedendo altrimenti si sarebbero evitate le fatali commozioni. Adoriamo gli arcani consigli di Dio, il quale forse attraverso a dure vicende vuole così punire un cieco partito, che sotto manto di religione covava fini e passioni umane.

Nè questo è fatto unico o nuovo nella storia. Se il lettore vorrà rifarsi sulle vicende attraversate dalla Chiesa, e delle quali ci siamo occupati in questo e più ancora nel precedente trattato, ne avrà prova manifesta. Non saliremo fino all' analisi psicologica del cuore umano, perchè ciò farebbe deviare dalla meta a cui intendiamo; ma questi germi malefici esistono purtroppo in noi mortali, e sono più che facili a gettare profonde radici, e svilupparsi giganti. I Farisei autori della morte di Cristo, se morirono come uomini, non sono spenti nello spirito sciagurato che li animava.

Digitized by Google

CAPO VIII.

Art. 1.

Il Capo IV della Costituzione. La citazione del Concilio VIII.

Eccoci alla parte gravissima della Costituzione, il quarto suo Capo, intitolato: *Dell' infallibile Magistero del Romano Pontefice.*

L' ordine logico serbato nella costituzione è il seguente. Si dice in prima « Nello stesso Primato Apostolico poi, che il Romano Pon-
» tefice tiene sulla Chiesa tutta, quale successore di Pietro principale
» degli Apostoli, contenersi ancora la suprema potestà del magistero,
» lo professò ognora questa Santa Sede, lo comprova l' uso perpetuo
» della Chiesa, e lo dichiararono gli stessi Concilii ecumenici, quelli
» in prima, nei quali l' Oriente si trovava d' accordo coll' Occidente
» nell' unione della fede e della carità. »

La costituzione, a dir breve, fa appello alla tradizione, attestata prima dalla Sede Apostolica, ossia dalla Chiesa di Roma, poi dalla Chiesa tutta e confermata nei Concili degli Orientali uniti cogli Occidentali. Per darne la prova si esordisce dall' Ottavo concilio ecumenico, quarto costantinopolitano, tenutosi l' anno 869, in cui i padri emisero la nota professione di fede, che di nuovo traduciamo, quale si riferisce a principio di esso capo.

» La prima salute è, custodire la regola della retta fede. E perchè
» non si può pretermettere la sentenza del signor nostro Gesù Cristo,
» che dice: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa,
» queste parole che sono state dette, sono comprovate dagli effetti

Digitized by Google

» delle cose; perchè nella Sede Apostolica sempre è stata *riservata*
» la cattolica religione, e celebrata la santa dottrina. Adunque desi-
» derando di non essere separati dalla fede e dottrina di questa, spe-
» riamo di meritare di essere nella comunione una, cui la Sede Apo-
» stolica predica, nella quale è il consorzio integro e vero della re-
» ligione Cristiana. »

Questo paragrafo è tolto dalla celebre formula di fede di Papa Ormisda ripetuta da Adriano II, ma essendovi alcune ommissioni, uopo è di farne diligente esame, richiamando i fatti.

In sul finire del quinto secolo della Chiesa Acacio Patriarca di Costantinopoli si era fatto autore di scisma. L' orgoglio lo aveva talmente accecato, che per non avere ricevute le lettere sinodiche da Giovanni Talaia costituito patriarca di Alessandria, si dichiarò fautore di Pietro Moggo, che, già deposto altra volta dalla giurisdizione episcopale, la fazione eretica aveva preteso di surrogare al defunto patriarca (anno 482). Acacio, onnipotente presso l' Imperatore Zenone, conseguì colla violenza quanto i canoni divietavano: inoltre esso aveva indotto l' Imperatore a pubblicare l' *Enotico*, cioè un editto col quale esso Cesare, facendosi giudice delle quistioni religiose, voleva concordare fra loro gli eretici eutichiani e i cattolici. Coloro che si beano della religione dello Stato, e della ufficialità di una Chiesa, in forza di cui la podestà civile pone la sua mano profana nelle cose di religione, possono vederne i frutti sino dalla rimota antichità.

La condotta di Acacio, che già prima si manteneva in comunione col deposto Pietro Moggo, e la sua soscrizione all' Enotico gli avevano naturalmente procurato la riprovazione dei Papi Simplicio e Felice I. Ma lo scismatico Acacio per ben cinque anni si era riso dei moniti pontifici, laonde l'anno 483 S. Felice Papa, inteso a mettere fine allo scisma alessandrino, mandò suoi legati, che costringessero Acacio a scomunicare l' eretico Moggo, richiedendo la restituzione del cattolico Patriarca Giovanni nella sua sede di Alessandria.

Acacio spinse la violenza fino a fare imprigionare i Legati, tolte loro le credenziali, il pontificio mandato e la lettera diretta dal Papa ai cattolici dell' oriente. Il timore e la violenza fecero prevaricare i legati, che si posero in comunione con Acacio e coll' eretico Moggo.

Tale eccesso non poteva rimanere nè occulto nè impunito. Informato il Papa di questi fatti convocò in Roma un concilio (28 luglio 484) dove, appresso l' audizione di testimoni autorevolissimi, si procedette a due atti principali.

1.° Riconferma della deposizione dell' eretico Moggo.

2.° Gravissima riprensione di Acacio, che aveva siffattamente conculcata l' ecclesiastica disciplina.

Acacio continuando pertinacemente nella sua condotta, il Papa convocò altro Concilio, nel quale l' indegno patriarca fu scomunicato e deposto. Tutto ciò si compiva l' anno 484. Ma Acacio, sostenuto dall' imperatore, si rise della sentenza, e continuò nello scisma fino alla sua morte, avvennta l' anno 488.

Non esporremo minutamente tutte le fasi di quell' infelice litigio fra le due Chiese di Costantinopoli e di Roma, il quale aveva gettato discordia e conturbamento fra tutte le chiese orientali. Verremo quindi all' epoca, nella quale vi fu posto fine. Salito alla Cattedra di Pietro Sant' Ormisda, e gli affari politici dell' impero rendendo gli animi inchinevoli alla concordia, si cominciò a negoziare. La causa non terminò definitivamente che l' anno 519.

Ei fu durante queste trattative, che Papa Ormisda, inteso ad agevolare l' unione e togliere lo scisma, siccome già era venuto in costume nelle cause ecclesiastiche, stese la sua formula di fede, che il Baronio riporta all' anno 517. I Vescovi scismatici od eretici, che volevano rientrare nella Chiesa cattolica, dovevano sottoscriverla.

Mette bene avvertire come i dissidenti orientali, a molte altre colpe di che erano rei, univano lo sconoscimento delle sentenze pronunziate dal Concilio ecumenico calcedonense così in materia di fede, come in fatto di disciplina giudiziaria, specialmente in punto a deposizione di Vescovi eretici. Ciò non potevasi ammettere; laonde prima di rientrare nell' unità cattolica era indispensabile di accettare puramente e semplicemente le leggi ecclesiastiche, fatte in tanto ecumenico Concilio.

La formula di Ormisda contiene dunque due parti ben distinte, l' una relativa alla fede, l' altra concernente i giudizii di fatto, legittimamente pronunziati contro chi fu chiarito reo. Ciò premesso ecco la formola di Ormisda: le parole in corsivo non sono nella Costituzione *Pastor aeternus*, che stiamo esaminando, o sono diversamente poste: il lettore farà il confronto.

« Prima salute è, custodire la regola della retta fede, *e non de-*
» *viare mai dalle ordinanze* (constitutis) *dei Padri.* E perchè non
» può pretermettersi la sentenza del Signor nostro Gesù Cristo, che
» dice: Tu sei Pietro, e su questa Pietra edificherò la mia Chiesa ecc.
» queste parole che sono state dette, sono comprovate dagli effetti
» delle cose; perchè nella Sede Apostolica la religione *è stata sempre*
» *conservata integra.* Adunque desiderando di non essere separati *da*

» *questa nella speranza e nella fede, e seguendo in tutto le ordi-*
» *nanze* (constituta) *dei Padri, anatemizziamo tutti gli eretici: prin-*
» *cipalmente l' eretico Nestorio, che, una volta fu Vescovo del-*
» *la città di Costantinopoli, fu condannato nel Concilio efesino*
» *da* CELESTINO PAPA DELLA CITTÀ DI ROMA, E DA S. CIRILLO ANTI-
» STITE DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA: *insieme con lui anatemizzando*
» *Eutiche e Dioscoro alessandrino, condannati nella santa Sinodo*
» *Calcedonese, che seguitiamo. A questi aggiungendo Timoteo par-*
» *ricida, cognominato* EULURO, *ed ancora il suo discepolo e se-*
» *guace Pietro* (Moggo) *ed Acacio, che permanse nella società della*
» *loro comunione: perchè egli meritò simile sentenza nella con-*
» *danna di coloro, alla comunione dei quali mescolò sè. Condan-*
» *nando tuttavia Pietro Antiocheno coi seguaci di lui e di tutti li*
» *soprascritti.*

» *Per lo che riceviamo ed approviamo tutte le lettere del beato*
» *Leone Papa, che egli scrisse intorno alla religione cristiana. Onde,*
» *siccome abbiamo detto prima, seguendo in tutto la Sede Aposto-*
» *lica, e predicando tutti i suoi costituti, spero* (parole in bocca di
» ogni Vescovo all' atto di firmare) *che meriterò di essere con voi*
» *nell' una comunione, cui la Sede Apostolica predica,* NELLA QUALE
» *(comunione) è il sodalizio integro e vero della religione cristiana.*
» *Io poi ho sottoscritta di propria mano questa mia professione,*
» *e l' ho offerta a te Ormisda santo e venerabile Papa della città*
» *di Roma. — Dato a Roma il XV giorno prima delle calende di*
» *aprile, essendo Agapito console della città di Costantinopoli* ».

Tale si è questo memorabile documento, che il Baronio ci afferma avere egli tolto dal codice vaticano. Come però la Costituzione *Pastor aeternus* si riferisce al Concilio IV costantinopolitano, ottavo ecumenico, così uopo è occuparcene in ordine a questo, non avendo rincrescimento di risovvenire i fatti, che diedero origine a queste *formole di fede*, come suol dirsi.

Essendo Papa Nicolò I, erasi agitata la causa dl Fozio, Patriarca di Costantinopoli, il quale somigliante ad Acacio, aveva fatto deporre da quella sede il santo Patriarca Ignazio per mettersi lui al suo posto. Così turbamenti e divisioni simili a quelli, che provocarono la formola di Papa Ormisda, agitavano l' Oriente.

Per metter fine alle discordie si convocò l' anno 869 il menzionato Concilio ecumenico, al quale Adriano II Papa mandò suoi Legati muniti delle occorrenti istruzioni per rappresentarlo. Fra queste trovavasi una formola di fede, che gli scismatici dovrebbero sottoscrivere.

Digitized by Google

Il Baronio preavvisa che questa formola non è propriamente di Adriano, ma era stata stesa prima da Nicolò Papa, e spedita da lui a Costantinopoli, nella speranza che i dissidenti si ritrattassero, e firmandola si ponesse termine allo scisma senza bisogno del Concilio, come era avvenuto ai tempi di Papa Ormisda. La formola è ricalcata su quella di Ormisda, ma non essendo identica, la riferirono traducendola dal Baronio (Ann. 869).

« Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Imperando i piissimi e perpetui Augusti Basilio Augusto e Costantino » suo figlio, coronati da Dio pacifici e grandi imperatori, l' anno III, » nel mese di ottobre, Indizione III.

» Prima salute è, custodire la regola della retta fede: *dippoi* non » deviare giammai dalle ordinanze *(a constitutis)* di Dio e dei Padri. » Imperocchè l' una di queste cose appartiene alla fede, l' altra al bene » operare: conciossiachè siccome è scritto — Senza la fede è impossibile piacere a Dio, — così parimenti si legge — La fede senza » le opere è morta. — E perchè non può pretermettersi la sentenza » del Signor nostro Gesù Cristo, che dice: Tu sei Pietro, e su questa » pietra edificherò la mia Chiesa; queste parole, che sono dette, si » comprovano dagli effetti delle cose: perocchè nella Sede Apostolica » la religione cattolica è stata conservata sempre immacolata, ed è » stata celebrata la sana dottrina. Adunque desiderando di non essere » separati dalla fede e dottrina di questa, *e seguendo* in tutte le cose » le ordinanze *(constituta)* dei Padri, e principalmente della Sede Apostolica, anatemizziamo tutte le eresie insieme cogli iconomachi: anatemizziamo ancora Fozio, il quale *contro le sacre regole, e i sacri » decreti dei santi romani Pontefici,* tolto d' improvviso dall' amministrazione curiale e dalla secolare milizia essendo superstite il » Patriarca Ignazio, è stato istituito nella Chiesa di Costantinopoli » intrusoriamente, anzi tirannicamente da alcuni scismatici o scomunicati e deposti, finchè egli, perseverando contrario alla *sanzione » Apostolica,* disprezzerà la sentenza di lui (il Papa) tanto in ordine » a sè, quanto del nostro Patriarca Ignazio, e differirà di anatemizzare gli atti del conciliabolo, che è stato congregato, lui autore, » contro la riverenza della Sede Apostolica.

» Seguiamo poi ed abbracciamo la santa Sinodo, che Papa Nicolò » di beata memoria celebrò dinanzi al corpo sacratissimo di Pietro, » l'esimio degli Apostoli, alla quale tu stesso o coangelico sommo Pontefice Adriano hai sottoscritto. Insieme conserveremo con venerazione quella (Sinodo) che tu poco fa hai tenuto ivi sullo stesso

» (corpo) e tutte le cose, che in queste (Sinodi) sono state statuite
» secondo la moderazione del vostro decreto; ricevendo (nella comu-
» nione) quelli che essi ricevono e condannando tutti quelli, che in
» esse sono stati condannati, e principalmente il già detto Fozio, e
» Gregorio Siracusano, cioè i parricidi, che non temettero di scuotere
» ogni freno della lingua contro il loro padre spirituale; pur tuttavia
» giudicando i loro seguaci, perseveranti nello scisma, non che quelli
» che rimasero nella loro società, degni tutti della grazia della co-
» munione con essi, se però ubbidiranno a voi (il Papa). Imperocchè
» chi si mescolò alla loro comunione, meritò simile sentenza nell'as-
» soluzione o nella condanna. Leghiamo poi con vincoli indissolubili
» di anatema le sinagoghe dei malignanti, anzi la spelonca dei ladroni
» e conventicola dei sanguinari e fabbricatori di menzogne e inven-
» tori di perversi dommi, le quali due volte cospirarono faziosamente
» sotto Michele Imperatore contro il beatissimo Patriarca Ignazio, ed
» una volta contro il principato della Sede Apostolica: e giudichiamo
» degni della medesima sentenza di anatema, fino alla soddisfazione
» ed obbedienza, coloro che difendono quelle cose, o nascondono le
» stesse opere loro, e piuttosto trovandole non le bruciano ed anate-
» matizzano.

» Inoltre con tutto l'animo seguiamo, e con religiosa divozione
» veneriamo, e con ogni nostra scienza e potere, con pia intenzione
» e spirituale combattimento difendiamo quanto l'autorità della vostra
» Sede apostolica decretò intorno al nostro venerabile Patriarca Ignazio
» e a coloro che sono della parte di lui. Poichè, siccome abbiamo
» suesposto, seguendo in tutto la Sede Apostolica, e osservando tutte
» le sue ordinanze *speriamo* di meritare di essere nella *comunione*
» *una*, che la Sede Apostolica predica, nella quale (comunione) è
» l'integro e vero sodalizio della religione cristiana; promettendo an-
» cora che i nomi dei separati dalla Comunione della Chiesa cattolica,
» cioè di coloro che non sono uniti alla Sede Apostolica, non debbano
» essere recitati fra i sacri misteri. Questa mia professione poi io
» stesso Vescovo della *tale* Chiesa scrissi di propria mano, e l'offrii
» a te, beatissimo e santissimo, coangelico signore, sommo pontefice
» e Papa universale Adriano, per mezzo de' tuoi Legati, cioè Donato
» e Stefano Vescovi e Martino Diacono della santa, cattolica ed apo-
» stolica Chiesa di Roma nel giorno ... del mese, ecc. — *Sotto-*
» *scritto* NN. »

Per completare la storia di questo negozio ecclesiastico diremo che dopo letta questa formola nel Concilio fu richiesto sulla medesima

Digitized by Google

il voto della Sinodo *(rogata de eo (libello) totius Synodi sententia)* scrive il Baronio, aggiungendo che fu lodata ed approvata ad unanimità *(omnium una voce)*. Anche allora l'adunanza dei Vescovi dava prova formale dell'unità di consenso, riconoscendo che nel documento esibito a nome del Romano Pontefice era espressa la dottrina cattolica. Non dobbiamo tuttavia tralasciare che il chiedersi il giudizio sinodale circa la formola, elaborata solennemente in Roma dal Primate cattolico, rimove ogni pretesa in questo di imporre cosa alcuna come atto soggettivo dell'uomo. Egli agisce quale testimonio della dottrina rivelata, presa obiettivamente. Nè si deve dimenticare come i Romani Pontefici procedessero sempre unitamente al Concilio, da loro convocato o come Diocesani di Roma, o come Primati d'Italia, o come Patriarchi di Occidente; Concili che si dicevano ora *romani*, ora *occidentali*.

V'ha di più. Nella Sinodo VIII, a che si riferisce la *Pastor Aeternus*, fu esposto tale concetto della Chiesa, che non possiamo ommettere, poichè nessuno fecevi opposizione, compresi i legati di Adriano II. Eccone le parole (Azione VIII — 5 novembre 869):

« Iddio pose la sua Chiesa nelle cinque Patriarchie, e definì nei » suoi Evangeli, che giammai non vengano meno del tutto, per que- » sto che elleno sono i Capi della Chiesa. Imperocchè quello che è » scritto — e le porte dell'Inferno non prevarranno contro di essa, — » richiama quest'altro: Quando due cadranno, ricorrano alle tre » (altre); quando poi per disavventura cadranno quattro, l'una che » resta ritta in Cristo Iddio nostro Capo di tutte, richiami di nuovo a » sè il rimanente corpo della Chiesa. Ora poi che è unanime tutto il » mondo, non hai alcun pretesto di scusa ».

Queste parole del patrizio Bahane non essendo che ripetizione di quanto avevano detto i legati delle sedi orientali, a cui esso Bahane aveva chiesto perchè non avessero convenuto Fozio, giova riferire ancora il loro testo profferito nell'Azione I:

« Lo Spirito Santo pose nel mondo i Capi patriarcali, affinchè » per mezzo loro si esaminassero gli scandali pullulanti nella Chiesa » di Dio, e contro di questi si faccia una pacifica costituzione. Adun- » que Fozio non essendo mai stato ricevuto (in comunione) dalla » vecchia Roma *precedente e presidente*, e neppure dalle tre sedi » di Oriente, cioè di Alessandria, di Antiochia e di Gerosolima, non » era d'uopo di richiamarlo ad esame o nuovo giudizio *(rejudicatio- » nem)*. Imperocchè tali procedimenti sogliono usarsi con coloro, che » sono stati ricevuti nelle Chiese di Dio, e in tutte le Sedi. Su coloro

» poi, che giammai non furono riconosciuti nella vecchia Roma e » nelle altre sedi, *non devesi avere di niuna guisa un giudizio » iterato* ».

Compiamo il concetto con quanto fu detto conformemente nel canone XXI circa le Patriarchie, la Romana Sede e il Concilio Ecumenico:

« Se poi sarà congregata la Sinodo universale, ed anche intorno » alla Santa Chiesa dei Romani sorgerà una qualunque incertezza, o » controversia, si deve dimandare spiegazione sulla proposta que- » stione, serbata la debita venerazione e riverenza, e riceverne la » soluzione, o compirne il procedimento, ma non (si deve) pronun- » ziare audacemente sentenza contro i Sommi Pontefici della vecchia » Roma ».

Tali erano le idee e le dottrine di mille anni fa, chiaramente professate in un Concilio ecumenico; e tali saranno ora e sempre, essendo dottrina della Chiesa. Lasciamo quindi giudice il lettore circa la citazione di questo Concilio VIII. Egli risolverà se quello che si usò fosse il modo più opportuno, onde mettere termine alle contese. Siamo a qualche cosa di somigliante colla citazione del decreto del Fiorentino sul primato. Anzi poichè in calce alla citazione si legge in nota: « Dalla formola di Sant' Ormisda Papa, siccome da Adriano » fu proposta ai Padri del Concilio ecumenico VIII, Costantinopoli- » tano IV e da loro sottoscritta » riteniamo debito nostro di porre a confronto il testo ricevuto nell' ottavo Concilio col riferimento fatporto nella Costituzione *Pastor Aeternus*, limitatamente però alle varianti principali.

ORIGINALE	COSTITUZIONE PASTOR AETERNUS
» Prima salus est rectae Fidei » regnlam cnstodire. *Deinde a » Constitutis Dei et Patrum nul- » latenus deviare* ». . . .	» Prima salus est rectae Fidei » regnlam custodire ». Il resto e elimiuato, prosegneudosi *uno contextu* come qui segne:
» Et quia non potest Domiui » nostri J. C. praetermitti senten- » tiam dicentis: Tu es Petrus et » super hanc petram aedificabo » Ecclesiam meam; haec quae di- » cta snnt, rernm comprobantur » effectibns; qnia in Sede Aposto- » lica immaculata est semper ca- » tholica *servata* religio, et sancta » celebrata doctriua. Ab hujus er-	» Et quia nou potest Domini » nostri J. C. praetermitti seuten- » tiam dicenti: Tu es Petrus et » super hauc petrsm aedificabo » Ecclesiam meam; haec, quae di- » cta sunt, rernm comprobantur » effectibus, quia iu Sede Aposto- » lica immaculata est semper ca- » tholica *reservata* religio, et san- » cta celebrata doctrina. Ab hujus

Digitized by Google

» go Fide atque doctrina separari
» minime cupientes, *et Patrum et*
» *praecipue sanctorum Sedis apo-*
» *stolicae Praesulum sequentes in*
» *omnibus Constituta, anathemiza-*
» *mus omnes haeres*, etc. . . .
» *Quoniam, sicut praedixímus*
» *sequentes in omnibus Apostoli-*
» *cam Sedem et observantes ejus*
» *omnia constituta* speramus ut in
» una comunione, quam Sedes
» Apostolica praedicat, esse mer-
» camur, in qua est integra et
» vera Christianae religionis soli-
» ditas ».

» ergo fide et doctrina separari
» minime cupientes . . . . . .
Qui è ommessa tutta la parte sottolineata qua contro, poi congiuntivamente si prosegue, frapposta semplicemente la virgola, colle parole . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . speramus ut in
» una comunione quam Sedes
» Apostolica praedicat, esse mere-
» amur, in qua est integra et
» vera Christianae religionis soli-
» ditas ».

Sono questi i punti più salienti, ma se il lettore vorrà rileggere intera la formola di Adriano II pel Concilio VIII ecumenico, vedrà che ve ne sono altri non meno importanti, e la cui soppressione muta non poco il senso del documento.

E per verità, quanta radicale differenza fra le parole della Costituzione *Pastor aeternus:* PRIMA SALUTE È, CUSTODIRE LA REGOLA DELLA RETTA FEDE, indi far seguire le parole di Cristo a Pietro, e il testo originale, che dice:

« Prima salute è, custodire la regola della retta fede. Dippoi non
» deviare di niuna guisa dalle ordinanze *(Constitutis)* di Dio e dei
» Padri. Di queste regole poi l'una appartiene alla fede, l'altra al bene
» operare; imperocchè siccome sta scritto — Senza fede è impossibile
» piacere a Dio, così parimenti si legge, — la Fede senza le opere è
» morta ».

Le parole poi concernenti Pietro Apostolo, che fanno seguito, e sono: « E perchè non può trascurarsi la sentenza del Signor nostro
» G. C. che dice: Tu sei Pietro, ecc. » chi non vede quanto diverso significato assumano nei due luoghi?

Ma ciò che più salta agli occhi è l'ommissione della seconda regola di salute: *Non deviare dalle ordinanze*, o come più rigorosamente si deve dire *leggi costituite di Dio e dei Padri.* E quali sono queste leggi costituite dai Padri? I Canoni dei Concilii ed ogni altro, che per volontà manifesta della Chiesa universale passarono in legge della cattolica comunione, e da chiunqne si debbono osservare.

E perchè non siavi dubbio ci si permetta di richiamare anche una volta le *Decretali:* abbiamo dunque il Capo I nel titolo *De Constitutionibus,* tolto dal Concilio Meldense che dice: « Gli statuti dei

» Canoni si custodiscano da tutti. E nessuno nelle azioni o nei giu-
» dizii si conduca di suo arbitrio, ma per loro autorità ». Il *Capo V* poi del titolo stesso, tolto da S. Girolamo, dice: « Non appoggiarti alla
» tua prudenza. Si appoggia alla prudenza propria colui, che *antepone*
» *ciò che a lui sembra da farsi o da dirsi* AI DECRETI DEI PADRI ». E Gregorio IX *(De electione, Cap. 57)*: « .... Finalmente lo sta-
» tuito da un generale Concilio.... non deve tradursi a disprezzo od
» altro che non è di forma,... cosicchè ciò che si conosce stabilito
» altrove, non si vegga sovvertito con una parola. Imperciocchè *non*
» *si deve mai presumere che il Romano Pontefice (il quale di-*
» *fende i diritti) abbia voluto sovvertire con una parola ciò che*
» *altra volta fu escogitato e trovato con molte veglie* ».

Non fu senza grave rincrescimento che ci siamo trattenuti su questi confronti e paralellismi. Il fine a cui si intendeva, si sarebbe raggiunto ugualmente; forse meglio, riportando con severo rigore i documenti a cui si voleva fare ricorso: perchè dunque non essere esatti? Ignoravasi forse dai minutanti conciliarii che gli oppositori accusano la Curia romana di adulteratrice dei testi più importanti? Perchè ancora qui fornire appiglio agli avversarii? Se si fosse citato puramente il Concilio VIII senza riferirne il testo, non vi sarebbe che dire, o almeno le difficoltà non sarebbero serie; ma così, la è proprio cosa singolarissima e non meno dolorosa. Eppure non vi era punto bisogno di far ciò! Egli è che in quanto si volle compiere, entrò anche la passione, lo spirito di parte, e Dio non ha voluto lasciare impunito il difetto degli uomini. Oh! sì, tremendi i giudizi di Dio!

ART. 2.

Dell' invocata autorità del Concilio Lugdunense II e del Florentino.

La Costituzione vaticana passa quindi al secondo Concilio da essa citato, il Lugdunense II. Ecco le sue parole:

« Approvandolo poi il Concilio Lugdunense II, i Greci professa-
» rono: La santa Romana Chiesa tenere il primato e principato sommo
» e pieno sull' universa Chiesa cattolica, cui essa riconosce verace-
» mente e umilmente di avere ricevuto con pienezza di potestà dallo
» stesso Signore nel beato Pietro, principe ossia vertice degli Apo-
» stoli; e siccome a preferenza delle altre è tenuta a difendere la

Digitized by Google

» verità della fede, così ancora se alcune quistioni nasceranno intorno
» alla fede, debbono essere definite per suo giudizio *(suo debent ju-*
» *dicio definiri)* ».

Ancora qui non possiamo dispensarci da un esame abbastanza largo di questo Concilio e del ricorso che vi si è fatto. Il lettore ci permetta dunque di intrattenerci sul medesimo: gli uomini veramente conoscitori di queste materie sono sì pochi, mentre sono tanti coloro che hanno la pretesa di giudicarne!

Le sollecitudini di Nicolò I e di Adriano II non erano state fortunate: nel Concilio IV costantinopolitano, di cui ebbimo ad occuparci nell' articolo superiore, fu sopito momentaneamente lo scisma; ma morto il Patriarca Ignazio e succedutogli Fozio, che aveva saputo farsi rimettere nella comunione, il fatale scisma fu pienamente consumato.

Dopo lunghe e molte vicende, specialmente ai tempi delle crociate; dopochè i Latini ebbero conquistata e dominata la stessa Costantinopoli; Michele Paleologo, riavuta Bisanzio e messo fino alla dominazione latina, si mostrò disposto all' opera della riunione delle due Chiese.

Due Pontefici specialmente se ne occuparono, Urbano IV e Clemente IV. A Costantinopoli si riteneva buono espediente adunare un Concilio ecumenico, nel quale si ricomponesse l' unità cattolica: Clemente IV aveva diversa opinione, e stimò più opportuno di stendere una esposizione della fede cattolica ed inviarla al Paleologo. Qnesta nuova formola si trova negli annali ecclesiastici del *Raynaldus*, in continuazione del Baronio, all' anno 1267.

In questa sua esposizione Clemente IV riassume capo per capo la fede già definita circa la Trinità, e l' Incarnazione e sulla processione dello Spirito Santo: fa seguire il domma della Chiesa *una, santa, cattolica, apostolica:* passa quindi al Battesimo, al Purgatorio, alle pene eterne, all' enumerazione dei Sacramenti; indi (N. 78) così prosegue sul primato del Romano Pontefice:

« La stessa sacrosanta Chiesa Romana tenendo *(obtinens)* il
» sommo e pieno primato e principato sulla Chiesa cattolica tutta; il
» quale (primato) riconosce veracemente ed umilmente di avere rice-
» vuto con pienezza di potestà dallo stesso Signore nel beato Pietro
» principe ossia vertice degli Apostoli, di cui è successore il R. Pon-
» tefice; e come a preferenza delle altre è tenuta a difendere la ve-
» rità della fede, così ancora se alcune questioni nasceranno circa la
» fede, si devono definire col suo giudizio *(Sic et si quae de fide*

» *subortae fuerint quaestiones, suo debent judicio definiri).* Alla
» quale chiunque, gravato nei negozi appartenenti al foro ecclesia-
» stico, può appellare. Ma ancora in tutte le cause spettanti all'esame
» ecclesiastico si può ricorrere al giudizio di lei; ed a lei sono sog-
» gette tutte le Chiese, e i loro prelati, e le devono obbedienza e ri-
» verenza: presso la quale la pienezza di podestà esiste così, che essa
» ammette tutte le altre Chiese a parte della sollecitudine: molte delle
» quali, e principalmente le patriarcali, essa romana Chiesa ornò di
» privilegi: però salva la sua prerogativa tanto nei Concilii generali,
» quanto in ogni altro ».

Il lettore ha veduto come la prima parte di questo documento forma letteralmente il brano, che l'autore della Costituzione pone in bocca dei Greci nel Concilio lugdunense II; ma esse parole non sono dei Greci, sibbene di Papa Clemente IV, che, opposto all'idea di Concilio, aveva spedita quella formola all'Imperatore, affinchè la facesse sottoscrivere dai Vescovi del suo impero come ritrattazione dei loro errori e scismi, con che sarebbe fatta l'unione. Ora proseguiamo succintamente la storia.

Questa clementina professione di fede conteneva due parti molto diverse: una era la compendiosa esposizione dei dommi, l'altra l'estensione del potere primaziale, che veniva prendendo proporzioni sconosciute all'antichità.

E per verità mentre nel Concilio ecumenico di Costantinopoli dell'anno 869 si professava che *lo Spirito Santo aveva costituite le cinque patriarchie,* come ne furono riportate le testuali parole, qui per contrario si affermava che le patriarchie erano state insignite dei loro privilegi dalla Chiesa romana, e per conseguenza dal Vescovo di Roma, Papa della cattolicità. Ma è questa veramente la storia sull'origine dei Patriarcati? Basterà risovvenirsi del patriarcato di Costantinopoli, quando si aggiunse ai precedenti, e si uguagliò a quelli di Roma, Alessandria ed Antiochia: imperocchè non vi fu resistenza che Roma non facesse, nè cedette, se non molto tardi, quando ogni ulteriore resistenza le tornava pericolosa.

Come mai si poteva affermare che il grado maggiore della gerarchia, il quale vien dietro subito alla Primazia universale, sia un privilegio partito dal Papa, quando noi troviamo ben chiari gli ordinamenti gerarchici nei *canoni* detti *apostolici,* apocrifi sì, ma antichissimi, e ritraenti la disciplina dei tempi apostolici? Come potrebbe affermarsi ciò di fronte al canone VI del primo Concilio ecumenico, quello di Nicea, che nominatamente vuole integra l'autorità premi-

Digitized by Google

nente dei Vescovi di Alessandria ed Antiochia come di Roma? Chi scrive ha sotto gli occhi le tante versioni fatte di quel famoso canone: ha la romana precedente alla dionigiana, alla quale è preposto il titolo *De primatu Ecclesiae Romanae, vel aliarum civitatum Episcopis:* ha la versione dionigiana, e quella di Isidoro Mercatore, il famoso fabbro delle pseudo-decretali: ha quella detta comunemente arabica, che fu troppo visibilmente inventata per sostenere l' ultrapotenza del romanismo: ha la versione alessandrina trascritta dal codice del Collegio maronita di Roma: ha l' edizione dei Melchiti, e quella dei Maroniti; ma qualunque si prescelga, è sempre provato ad evidenza che nel Concilio Niceno I, e primo ecumenico, si costituiva con giure scritto e positivo quello che già era vetusta consuetudine.

Adunque l' affermazione di Clemente IV discorda dall' antico e incontrastato giure dei canoni, nè i Greci l' avrebbero accolta di leggieri. Ma proseguiamo la storia. Nè Urbano IV nè Clemente IV erano riusciti a comporre le dissidenze. Le pseudo-decretali e quella specie di *thesaurus Patrum* che l' anno 1261 era stato rimesso ad Urbano IV come conferma tradizionale circa le dottrine sul primato, avevano avuta troppa influenza sui latini, a cominciare dai Pontefici, perchè fosse agevole intendersi cogli orientali. Clemente IV respingeva fino la proposta di un Concilio a cui avvisava l' imperatore. Ma più arrendevole si mostrò Gregorio X suo successore, che gli stessi autori del *Janus* riconoscono per il miglior Papa de' suoi tempi, e la Chiesa ha noverato nel catalogo dei santi. Egli dunque salito sulla sede di Pietro, coltivò l' idea del Concilio e l' indisse a Lione in Francia, dove si tenne realmente l' anno 1274.

Michele Paleologo, imperatore di Oriente, risoluto di riuscire all' unione, spedì a sua volta la professione di fede (che si emetteva da lui come principe) al Papa presidente il Concilio. Vi parlava a nome dei Greci, come sogliono fare i principi assoluti, e ricalcava essa professione sulla formola ricevuta sette anni prima da Clemente IV. In essa quindi si leggevano letteralmente le parole, che sono state riportate nella Costituzione *Pastor aeternus*, ma insieme a tutto il resto, che fu superiormente tradotto. Le differenze sono sì piccole, che non valgono la pena di essere avvertite. Noteremo solamente che nella professione imperiale si facevano alcune riserve, come di proseguire al modo antico nella recita del simbolo niceno, cioè ommettendo la parola *Filioque*, pure accettandola in sè, e di consacrare il pane fermentato.

Digitized by Google

Ma da chi veniva questa professione di fede? Forse dai Vescovi, almeno dal Patriarca di Costantinopoli, che abbandonasse personalmente lo scisma? Veniva dall'Imperatore, che non può rappresentare la Chiesa: invece il Patriarca greco Giuseppe fu irremovibile.

E qui si deve notare come l'anno 1273 l'Episcopato orientale si era adunato in Sinodo, onde appunto risolvere sul da farsi. Naturalmente vi si esaminò la formola di Clemente IV; ma nessuno l'accettò puramente in ciò che concerne il Primato romano. Alcuni stettero per l'unione: altri dissentirono interamento. Quelli che stettero per l'unione scrissero a Gregorio pel Concilio: pochi poi, anzi una sola delegazione vi intervenne con alcuni ufficiali dello Stato. Se dunque al Concilio di Lione siasi avuta una confessione dei greci (e qui dobbiamo intendere l'Episcopato greco) intorno al Primato del Papa, la dovremo per lo meno riscontrare nella lettera dei Vescovi unionisti. Or bene, ecco la parte della loro lettera, che riguarda questo argomento: è tolta, come la formola clementina, dagli *Annali* del Raynalds (anno 1274):

« Sappiate che noi vogliamo che tutta la pienezza della Sede pon-
» tificale (di Costantinopoli) con tutto il venerabile clero e con tutti
» gli ufficiali *(ufficiarii)* sacerdoti, diaconi e lettori della santissima
» Chiesa di Dio convenga *in uno* (mediante l'unione sinodale); af-
» finchè tribuisca prontamente alla Santità Vostra ed alla Sede Apo-
» stolica ciò, che appartiene all'onore (della stessa), nè saremo mai
» per denominare altri *primo e sommo Pontefice di tutte le Chiese;*
» ma abbiamo riconosciuto *(agnovimus)* l'antica pratica *(confectio-*
» *nem)* degli internunzi, che i nostri padri serbarono *(attenderunt)*
» per tutto il tempo passato fino al presente: laonde abbiamo scon-
» giurato il nostro Patriarca e per conseguenza tutti gli altri (sci-
» smatici) quanti sono convenuti, affinchè aderissero all'unità, e sta-
» bilissero la concordia della Sede....

» Per lo che se Vostra Grandezza ammetta solamente quelle cose,
» che risultano dalla legazione *(quae legationi sunt, admittat)* non
» vi è ragione di perdere tempo, e noi prontamente ci inchiniamo, e
» ci sottomettiamo alla Vostra Altezza, e molto lietamente affermiamo
» quanto è proprio della spirituale soggezione: e *nulla ricusiamo*
» *di ciò, che prima dello scisma prestavano i nostri padri a quelli,*
» *che reggevano la Sede Apostolica; ma subito anche noi lo tri-*
» *butiamo....* » (Loc. cit. N. 17).

Quanto è differente questo documento dall'imperiale! I Vescovi greci intendono di tornare *a ciò che prima dello scisma prestavano*

i loro padri a quelli, che reggevano la Sede Apostolica. Vero è che si riferivano alla legazione spedita al Concilio; ma la clausola susseguente: *Ciò che prima dello scisma prestavano i nostri padri,* muta radicalmente lo stato della questione. Riportandosi nella *Pastor aeternus* parole, che effettivamente sono in una lettera imperiale, ma non nella lettera dei Vescovi, che pure favorivano e promovevano l' unione, può egli dirsi che quella fosse la professione di fede fatta dai greci? Bisogna ben dire che i minutanti del Vaticano Concilio facessero a tutta fidanza colla poca scienza di chi leggerebbe poi la Costituzione. È vero che non sono molti i dotti nella storia ecclesiastica, ma non si pensava almeno che si provocherebbe la curiosità, e molte cose, andate in oblio, sarebbero rimesse in voga ed a portata di tutti? Eppure, lo ripeteremo ancora, ciò non occorreva punto per riuscire al fine, a cui si intendeva.

Si cita per terzo il decreto del Concilio di Firenze, che noi abbiamo già esaminato superiormente (1). Non ne rifaremo quindi l'esame, e staremo paghi di riflettere che se vi furono tante difficoltà per riuscire ad intendersi in esso Concilio di Firenze, ciò accadeva appunto perchè a Roma si fabbricava con un materiale, che i greci rifiutavano, opponendo sempre che nulla di ciò era noto alle loro Chiese.

È con queste citazioni dei tre Concilii, *Costantinopolitano IV* (869), *Lugdunense II* (1274) e *Florentino* (1439) che si suppone provata la proposizione messa in fronte a questo Capo IV, *comprendersi* (nel Primato) *anche la suprema potestà del magistero,* e ciò essere confermato dalla tradizione della S. Sede, dall' uso perpetuo della Chiesa, e dalle dichiarazioni degli stessi Concilii ecumenici, *nei quali l' Oriente conveniva coll' Occidente nell' unità della fede e della carità.* Il perchè esse citazioni degli atti delle tre Sinodi, secondo i collaboratori della Costituzione, sono la prova giuridica dello avveramento del principio *quod semper, ubique et ab omnibus creditum est.*

Persuasi della verità del definito, come presto faremo vedere, non possiamo non deplorare cotal modo di prova giuridica. Gli oppositori non si piegheranno, perchè la perpetuità di una tradizione bisogna mostrarla risaliente fino agli Apostoli, e per loro a Cristo. Qui invece non si reca documento anteriore all' 869, e se ancora si riferisca a Papa Ormisda, siamo sempre al primo quarto del sesto secolo. Realmente si poteva trarre largo partito dalla formola di Ormisda, colle-

(1) V. Capo VII, Art. 4.

Digitized by Google

gandola ad atti precedenti, nè sappiamo renderci ragione perchè non siasi fatto. Più poi è rammaricante che i testi riportati non corrispondano alla genuità loro, e sieno talmente spogliati delle circostanze onde il loro senso veniva precisato, che questo rimanga molto alterato. Quando poi consideriamo come un nucleo di scienziati tedeschi metteva addirittura in mora i romanisti della Curia colla pubblicazione *Il Papa e il Concilio* del pseudonomo *Janus*, ci diventa inesplicabile che siasi adoperato come fu fatto. Eppure non troviamo che ve ne fosse ragione alcuna. Ora torniamo alla Costituzione.

Proseguesi adunque esponendo come i Pontefici per soddisfare all' ufficio della primazia diedero opera alla propagazione della fede, e vigilarono alla sua purezza ed integrità. Perciò i Vescovi della cattolicità *ora singolarmente, ora congregati nelle Sinodi, seguendo la lunga consuetudine delle Chiese, e la forma dell' antica fede, riferirono alla Sede Apostolica quei pericoli specialmente, che si palesavano nei negozi della fede; affinchè dove la fede non* PUÒ SENTIRE *difetto, ivi fossero riparati principalmente i danni della fede. I Romani Pontefici poi*, SECONDOCHÈ LO CONSIGLIAVA LA CONDIZIONE DEI TEMPI E DELLE COSE, ORA CONVOCATI I CONCILII ECUMENICI, OD ESPLORATO IL SENTIMENTO DELLA CHIESA SPARSA PEL MONDO, ORA MEDIANTE SINODI PARTICOLARI, **ora adoperati altri sussidii**, SECONDOCHÈ LA DIVINA PROVVIDENZA LI OFFRIVA, DEFINIRONO QUELLE COSE DOVERSI TENERE *che coll' aiuto di Dio* AVEVANO CONOSCIUTO *consentanee alle sacre scritture, ed alle Apostoliche Tradizioni.*

Facciamo l' esame di queste parole, nelle quali si enumera una serie di mezzi, che sono altresì fatti storici. La comunione dell' Episcopato col Primate essendo necessaria all' unità per divina istituzione, essa diventa vicendevolmente diritto ed obbligazione; cosicchè a vicenda si comunichino quanto riguarda o la fede e la sua integrità, o il buon governo della Chiesa, che è cattolica mediante l' unione delle sue parti, unione che è realizzata col mezzo di questa perpetua comunione. Va notato anzi che ciò deve essere non solo fra i Vescovi ed il Primate, ma gerarchicamente fra ciascheduno di loro; perocchè il Vescovo deve tenersi in comunione perenne col Metropolita, questi col suo Patriarca, e il Patriarca col Papa. È lecito ancora ad ogni Vescovo riferirsi *ufficiosamente* a qualunque altro Vescovo, o Metropolita, o Patriarca fuori del proprio: può farlo sempre col Primate; ma la disciplina veneranda dei Padri richiede tuttavia che non si esca dalla via gerarchica, affinchè si conservi la perfezione dell' ordine, che

Digitized by Google

è prima condizione di una buona società. È poi un fatto che i Vescovi adunati in Concilio (particolare però, giacchè l' ecumenico non può aversi se non sono congregati Episcopato e Primate, nel qual caso si ha congiunzione attuale, non relazione comunicativa) si riferirono sovente alla Santa Sede; ma va aggiunto che non di rado fecero altrettanto coi Patriarchi, che non facevano parte del Concilio. È parimenti un fatto che sovente in materia di fede si riportarono alla Santa Sede, come quella che tiene il primato per divina istituzione: e lo dovevano fare affinchè il giudizio emanasse più completamente da una rappreseutanza legittima della Chiesa; ma è vero altresì che soventi volte fecero altrettanto con ogni sede patriarcale. Questa è la storia della Chiesa, la quale però non lede, ma riconferma l' autorità suprema del primate: imperocchè se in questo riferirsi alle Sedi maggiori nei più gravi negozi, prima si riferì ai Patriarchi, poi al Primate con ispecie di appello, ciò ne constata la superiorità. Il che riesce tanto più manifesto, se si consideri che, ciò facendo, si aveva coscienza di cercare un giudizio superiore in autorità, non di puro ed elettivo arbitrato. Il lettore vorrà ricordarsi in proposito la sentenza genuina di Sant' Agostino nella causa dei Pelagiani: *Due Concilii* (cioè gli atti loro) *furono inviati alla Sede Apostolica,* INDI ANCORA VENNERO I RESCRITTI: DUNQUE LA CAUSA È FINITA: *Dio voglia che si finisca anche l' errore.* Il che prova il solenne riconoscimento della Primazia e dell' alto suo magistero, meglio anzi, così a noi sembra, che non il ricorso fatto alle tre Sinodi precitate, le quali realmente poi non unirono le due Chiese, se non al più per breve intervallo, susseguito da più grave separazione: unione che secondo ogni presumibilità non si cercava di buona fede, ma per solo calcolo politico.

Intanto non è vano il riflettere come qui accennando a forme diverse, ed aggiunti che tutti sono estrinseci alla individualità pontificia, notandosi come il Primate usò aiuti *(adhibitis auxiliis)* ne viene escluso quel senso di *personale infallibilità,* che gli esageratori della primazia vorrebbero inteso nelle parole del decreto; e in pari tempo siamo ammoniti che un decreto dommatico, qualunque ne sia la sorgente, appartiene al campo obiettivo della verità, non al subbiettivo dei pensamenti umani: imperocchè usando mezzi che sono estrinseci al soggetto definiente, e dei quali anzi questo si serve a provare la verità obiettiva della sua sentenza, ne viene escluso il soggettivismo. A dir breve la verità non è l' effetto della definizione, ma causa di questa. Constatato che il vero di cui è questione, fu rivelato a Dio,

si sentenzia che il dubbio non è più possibile senza negar fede alla rivelazione divina.

Non manca tuttavia qualche difetto di storica esattezza in cotesto linguaggio. Chi non sia molto addentro nella storia degli errori e delle condanne loro, facilmente intenderà che ognora sia partita dal Papa *pro-tempore* la diretta e immediata proposta delle sentenze condannatrici fatte poi o mediante il Concilio o in altro modo, sicchè sempre siasi atteso questo impulso del Primate. Storicamente non è così: specialmente finchè i Concilii si tennero in Oriente, promotori e sollecitatori furono altri, e in particolare i Cesari bizantini maniaci di teologizzare. Errano coloro che, scambiando queste sollecitazioni colla convocazione giuridica, dicono che i primi e principali Concilii furono indetti dagli imperatori, e da loro presieduti. Concilio ecumenico non avrebbe potuto esservi mancando la Patriarchia occidentale, e meno poi mancando l' assenso e l' intervento del Primate, capo visibile e centro dell' unità sensibile della Chiesa. Del resto la verità è che le definizioni dommatiche furono e saranno sempre la conseguenza della vicendevole comunione dell' Episcopato col Primate, e di questo con quello, essendo essi i testimonii vicendevoli della genuina tradizione, onde nasce il consenso, che è precedente e concomitante esse definizioni. Se ne dirà ulteriormente ancora.

Art. 3.

Delle frasi — Sede Apostolica, Sede di Pietro e somiglianti.

Pare che i redattori medesimi della Costituzione sentissero di essersi spinti troppo oltre, perchè fanno susseguire queste parole, il cui valore è molto grave: « Imperciocchè lo Spirito Santo non è pro-
» messo ai successori di Pietro in modo che, lui rivelante, manifestas-
» sero una nuova dottrina; ma affinchè, lui assistente santamente cu-
» stodissero, e fedelmente esponessero la rivelazione tràdita per mezzo
» degli Apostoli, ossia il deposito della fede ».

Non solo non vi è opposizione da fare a questa parte della Costituzione; ma vi sarebbe da aggiugnere. Il *custodire santamente ed esporre fedelmente* il deposito della fede è il grande e impreteribile dovere di ogni Vescovo. Tanto più perciò di chi è primo fra loro, capo visibile, e centro di unità dell' Episcopato della Chiesa. La rivelazione

è chiusa; nè quindi un solo iota può esservi aggiunto: il perchè l'assistenza dello Spirito Santo non può essere rivelatrice, ma solamente mezzo di grazia e provvidente perchè l'autorità ecclesiastica non sia tratta in errore da illusioni o passioni, quando risolve inappellabilmente su questo deposito della fede.

Perchè ad alcuno faranno ostacolo queste altre parole della Costituzione: « La dottrina *apostolica* dei quali (i successori di Pietro) » per fermo tutti i venerabili Padri l'hanno abbracciata, e tutti i » santi Dottori ortodossi l'hanno venerata e seguita: sapendo (essi » Padri e Dottori) pienissimamente che questa Sede di Pietro dura » sempre illibata da ogni errore, secondo la divina promessa del Si- » gnore Salvator nostro, fatta al principale dei suoi discepoli: *Io* » *pregai per te, affinchè la tua fede non manchi, e tu una volta* » *ravveduto, rassoda i tuoi fratelli* »: perchè, diciamo, queste parole faranno ostacolo, tratteniamovici brevemente. Tre affermazioni sono contenute in questo brano della Costituzione. 1.° Che Padri e Dottori ortodossi hanno sempre accolta e seguita la *dottrina apostolica* dei successori di Pietro. 2.° Che ciò fecero perchè la Sede di Pietro dura sempre immune da errore. 3.° Che ciò avviene in virtù della promessa di Cristo a Pietro: « Pregai per te, onde la tua fede » non manchi, e tu una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli ».

È indubitato che i Padri e Dottori ortodossi hanno sempre seguita la dottrina apostolica, e non solamente quella che da Pietro e Paolo sia stata depositata alla Chiesa di Roma, che è la principale, la Chiesa madre; ma la seguirono ovunque fu predicata dagli Apostoli tutti, Pietro e Paolo compresi, e conservata dal loro successori nelle Chiese, che per essere state fondate da loro si dissero apostoliche in senso stretto. Sarebbe così lungi che la *dottrina apostolica* sia stata quella sola che ebbe Pietro per autore, che tale opinione starebbe contro il canone stesso dei libri genuini della Bibbia. Quando Giovanni scriveva il suo Vangelo, le tre sue lettere e non molto prima l'Apocalisse, Pietro e Paolo erano morti da circa trent'anni. Anche la lettera di S. Giuda è scritta dopo la loro morte. Non sarebbe forse apostolica, anzi divina tale dottrina? Dobbiamo confessare che questo paragrafo della Costituzione non ci riesce molto chiaro. Le Chiese dette apostoliche, perchè fondate da alcuno degli Apostoli, posero ogni studio in conservare la dottrina, che ciascuna aveva ricevuto dal proprio fondatore: appresso questa sollecitudine conservatrice ebbero cura di comunicarsi a vicenda la dottrina di cui ciascuna era depositaria, e questa comunicazione fu base e fondamento dell'unanime tradizione

chè si formò e quindi si perpetuò nella Chiesa universale. Non vi ha dubbio che per la *principalità* sua, come disse Ireneo, tutte queste dottrine e tradizioni furono comunicate, e quindi vennero in possesso anche della Chiesa, che è la prima e madre delle Chiese: non vi ha dubbio che i suoi Vescovi, primati della cattolicità, avessero il dovere di conoscere cotale dottrina, ed esserne i più vigili custodi; ma con tutto ciò non ci sembra la più felice delle espressioni quella adoperata nella Costituzione. Quando ancora si ammetta che alla morte di Pietro e Paolo la Chiesa di Roma fosse in possesso di tutti gli altri libri costituenti il *Nuovo Testamento*, e che Pietro avesse esaminato se tutto era vero, e autenticamente rivelato, è certo che non potè essere in possesso nè dell' Apocalisse, che fu scritta assai dopo, e meno poi del Vangelo e delle lettere di Giovanni. Come dicemmo, anche la lettera di S. Giuda non potè essere conosciuta da Pietro. Giovanni scrisse l' Apocalisse quando era rilegato a Patmos, il Vangelo poi e le lettere furono scritte in Efeso. Quando questi libri della rivelazione poterono essere conosciuti a Roma, reggeva questa Chiesa il terzo almeno dei successori di Pietro. Altronde Giovanni dirige la grande rivelazione, volgarmente nota col nome di Apocalisse, alle sette Chiese della provincia d' Asia, detta ancora *Asia proconsolare*, della quale Efeso era metropoli. Il suo Vangelo fu scritto per combattere gli errori nascenti di Cerinto, di Ebione e dei Nicolaiti, che possono dirsi i primi razionalisti, neganti la divinità di Cristo. Non l' Oriente perciò da Roma, ma Roma dall' Oriente ricevette questa parte della rivelazioni, e seco le tradizioni onde era accompagnata. Non ne facciamo disputa, ma il buon senso ci apprende che le altre Chiese dette poi patriarcali, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme, non da Roma più lontana per loro, ma dalla provincia d' Asia ove ancora viveva quell' ultimo degli Apostoli, ebbero la cognizione di queste ultime parti della rivelazione e tradizione apostolica-divina. Vi ha di più. Secondo l' opinione più attendibile, allorchè S. Giovanni scrisse i suoi libri canonici, era Vescovo in Roma e Papa S. Clemente, Patriarca di Alessandria era Cerdone, il martire Ignazio lo era di Antiochia, e Simeone di Gerosolima. Forsechè Giovanni avrà dovuto soggettare a quei Patriarchi i suoi scritti canonici prima di renderli pubblici, o almeno avrà dovuto sottoporli a S. Clemente Vescovo della prima sede?

Come si diportassero gli antichi Padri è noto ancora ai comincianti: non una, ma all' uopo tutte le Chiese apostoliche erano consultate; e sebbene fosse in materia disciplinare, noi ne vedemmo un bell' esempio nella famosa causa di Apiario. quando i Legati del Papa

avendo scambiati i canoni di Sardica coi niceni, gli africani mandarono una legazione alle patriarchie orientali per venire in chiaro su quel punto per loro capitalissimo.

Leggendo le parole della Costituzione salta agli occhi l' idea che nei successori di Pietro siasi voluto riconoscere non il primo, ma l' unico depositario e custode, non il primo ma l' unico ed esclusivo maestro della dottrina apostolica, laonde da loro e da loro soli i Padri e i Dottori ortodossi l' abbiano ricevuta, venerandola e seguendola; quasichè fosse apostolica non perchè predicata dai santi Apostoli, e da loro venuta fino a noi. ma perchè loro partecipata dai Vescovi di Roma, custodi e maestri non primi ma unici.

Non diciamo che sia questo ciò che si è voluto dire nel dottrinale della Costituzione: diciamo solamente che questa è l' idea che ci ricorse alla mente leggendo quelle parole. Padri e Dottori ortodossi certamente accolsero la dottrina apostolica della Chiesa di Roma, Chiesa prima e madre, e della quale il Vescovo suo, primate cattolico, era l' espositore; ma l' accolsero (come esso l' esponeva) perchè apostolica, e non già diventava apostolica perchè esposta dal primate, o accolta dai Padri e Dottori.

La seconda affermazione asserisce una prerogativa speciale della Sede Apostolica di Roma; che cioè fu sempre immune da errore. Fu censurata la dottrina che distingue fra la *Sede* e il *sedente*. Eppure noi l' abbiamo qui letteralmente, e formante una causale: conciossiachè le parole della Costituzione, ridotte a forma logica rigorosa, danno la proposizione seguente: « Padri e Dottori ortodossi hanno sempre accolta e seguita la dottrina apostolica dei successori di Pietro, perchè sanno che questa Sede di Pietro permane sempre esente da ogni errore ». La sostituzione delle parole *Sede di Pietro* alle altre *dei successori di Pietro* nella seconda proposizione componente è così spiccante, che nol potrebbe essere di più.

Ma che dobbiamo intendere colla frase *Sede di Pietro?* La Sede, materialmente presa, ci richiama una seggiola, fosse pure un trono d' oro, su che Pietro e i successori suoi si fossero assisi: sarebbe questo il senso scientifico delle parole? Abbandoniamo idee che sarebbero insulse. La Chiesa di Roma riconosce in Pietro il suo fondatore, coadiuvato da Paolo: questa Chiesa che è la prima, la madre delle Chiese, ha le sue tradizioni, che risalgono fino ai due Apostoli suoi fondatori, e per loro risalgono a Cristo. Notammo già che gli individui muoiono, ma con loro non si estinguono le istituzioni. Il lettore ricorderà ancora come, nella vacanza di una Chiesa, il suo

Digitized by Google

clero è quegli che ne assume la rappresentanza, e ne custodisce lo tradizioni. Variarono coi secoli i modi, secondo cui questa rappresentanza fu esercitata giuridicamente, e oggi in Roma si raccoglie nel Collegio dei Cardinali; ma la sostanza è sempre la stessa.

Ora nelle altre Chiese patriarcali per le vicende dei tempi e le barbariche invasioni la successione fu interrotta, ma non così nella Chiesa di Roma, che dura senza interruzione da Pietro a noi. La serie de' Vescovi suoi non è stata interrotta, come quelle di Alessandria, di Antiochia, di Gerusalemme. Or bene, quale è sempre la posizione di un Vescovo novello? Egli, come requisito della sua assunzione, deve possedere la scienza necessaria pel suo ufficio, ma non gli basta la scienza sacra in genere: costituito Vescovo, insieme alla predicazione del Vangelo e alla custodia della dottrina cattolica, deve prendere cognizione speciale, e quindi essere geloso custode delle tradizioni anche particolari della propria Chiesa. Nella comunione cogli altri Vescovi e specialmente col Primate (e viceversa di questo con quelli) egli conoscerà se le tradizioni particolari della Chiesa alla quale è preposto, sono conformi colle tradizioni delle altre Chiese, ovvero se ne differenziano.

Per lo che in ultima analisi la parola *Sede* riferita ad un Vescovo è sinonimo della Chiesa da lui governata; e se ne cerchiamo il significato particolare, non altro viene a dirci nel caso nostro, se non l' insieme delle tradizioni e dottrine, che si conservano in una Chiesa, in quanto le medesime sono note al clero e popolo, e sono poi conosciute dal Vescovo che la regge, e dopo di averle apprese, n' è primo custode e perpetuatore.

Non senza grave ragione perciò per secoli molti i Vescovi, nominati dal clero e popolo della città ove risiedevano, si elessero ordinariamente dal grembo della Chiesa stessa, che dovevano governare. Allora con ragione si poterono dire i perpetuatori nati della dottrina e della tradizione della loro Chiesa. Chi o era nato nel seno di questa, o vi era naturalizzato per lunga dimora e spirito religioso, non poteva certamente non conoscere quanto vi si professava fino dall' origine.

Allorquando, prima ancora della Pentecoste, si diede un successore all' empio Giuda, Pietro pel primo fornì questo esempio. Esso invitò l' adunanza a fare la scelta, ma fra coloro che avevano seguito Gesù fino dall' epoca del battesimo di Giovanni. E perchè? *Affinchè sia costituito testimone con noi della risurrezione di lui* (Att. I, 22). È così: ogni Vescovo deve essere testimone della dottrina e tradizione

della Chiesa alla quale è preposto. Ma come lo sarà, quando vi sia mandato Vescovo chi le tante volte non vide mai nè anche la città di sua residenza? Lo sappiamo: i Vescovi assunti dal R. Pontefice sono veri e legittimi Vescovi a senso del canone Tridentino: ma questo non toglie che, ciò facendosi, e mandandoli a Chiese loro sconosciute, si disconosca la disciplina splendida della Chiesa. Noi vedemmo come primi corruttori furono gli orientali che, sottratta la scelta del nuovo pastore al clero e popolo del luogo, la devolvettero alla Sinodo, che ora diciamo provinciale (1). Vedemmo che all' opposto i Pontefici furono lungamente i più solleciti custodi di questa disciplina, e ricordammo la lettera 21.ª di S. Leone Magno, e come in Roma stessa nulla fu innovato fino al 1049. Questo però non impedisce che tanta gloria del romano pontificato siasi appannata ancor essa, e ora Vescovi sieno mandati a chiese, che essi non conoscono. Ma quali ne sono i risultati? Ognuno lo vede. Chi scrive si occupò alquanto della storia della sua Chiesa particolare; ma cotale storia si riassume in poche parole: la Chiesa bolognese fu gloriosa finchè i suoi pastori si scelsero dal suo grembo, perchè o qui nati o da tempo naturalizzati: il suo splendore si ecclissò, quando un seguito di Vescovi a lei estranei vennero mandati al suo governo. Sigefredo, immessovi da Enrico IV imperatore (1073) vi portò lo scisma: lui espulso e tornata la scelta al clero e popolo, comincia un' epoca delle più splendide (1083-1260). Ma i suoi pastori sono gli eletti della città, sono suoi figli, uno solo eccettuato, Ottavio Ubaldini, da Mugello in quel di Firenze, ma già naturalizzato qui, poichè era prima Arcidiacono della Cattedrale. Dopo, e per oltre un secolo e mezzo (1261-1417), Bologna vide invece mandarsi Vescovi d' ogni paese, fiorentini, romani, piacentini, milanesi, napoletani, sulmonesi, veneti, e fino da Cahors, Narbona, Limoges in Francia. Ma quella è l' epoca nebulosa di questa nobile chiesa. E se in sul termine suo comincia qualche raggio di luce, è quando a clero e popolo sono eletti Fr. Bartolomeo Raimondi, oriundo veneto, ma qui abate nel famoso monastero dei Ss. Felice e Nabore (1392-1406), e anni dopo (1412-1417) il bolognese abate di S. Procolo, a nome Giovanni. L' epoca seguente (1417-1582) ondeggia fra contrarie alternative. Il beato Nicolò Albergati, i tre Campeggi, il Paleotti divenuto primo Arcivescovo (uno de' già quattro Consultori al Tridentino) sì, sono uomini che Bologna nè dimenticò, nè dimenticherà in avvenire, ma eglino sono figli suoi: pegli altri non è sempre così. Tredici Ar-

(1) V. sopra pag. 99 e seg.

civescovi occupano i duecento diciotto anni che passano dall'erezione in Metropolita (1582) alla morte del Gioannetti (1800). Meno due, Scipione Caffarelli Borghese (1610-1612), che mai non venne alla sua Sede, e Girolamo Colonna (1632-1665), tutti gli altri sono concittadini: e tra questi concittadini spiccano i cognomi Albergati, Ludovisi, Boncompagni, Lambertini, sì noto poi col nome di Benedetto XIV. Ma questa è l'epoca nella quale il titolo di *dotta*, meritamente dato alla città pel suo Ateneo, poteva applicarsi al suo clero altresì. Quando il Lambertini diventò Papa, due altri Cardinali, il Davia e il Gotti, celebri per la loro dottrina ancor essi, e come il Lambertini figli della Chiesa bolognese, papeggiarono, come suol dirsi. E ora?...

Col 1800 si chiude la successione degli Arcivescovi indigeni, e con questa data comincia pure il tramonto della già splendida gloria di questa Chiesa particolare. L'ultima sinodo diocesana bolognese porta la data 2, 3 e 4 settembre 1788: sono già suonati ottantaquattro anni, dacchè il Gioannetti, ultimo Arcivescovo cittadino, l'ebbe tenuta, e niuno vi ha pensato mai più. Eppure il Concilio di Trento così ordinava: « Anche le Sinodi diocesane sieno celebrate ogni anno.... Che » se in queste cose tanto i Metropolitani, quanto i Vescovi e gli altri » sopranomati saranno negligenti, incorrano le pene sancite dai sacri » Canoni ». *(Sess. 24. De Ref. C. 2)*. Poveri Padri di Trento! potevano ben risparmiarsi questa inutile ingiunzione: piace troppo il comandare assoluto, perchè si pensi ad impicciarsi con delle Sinodi! Non ci vorrebbe proprio altro che rifar capo a questi parlamentini anche nelle materie ecclesiastiche!... Ma i frutti delle neglette discipline della Chiesa sono ben conti, e noi chiederemo senza umani riguardi, che sia divenuta questa Chiesa bolognese in soli ottant'anni di governo d'uomini a lei estranei, qua mandati o perchè così piacque ad un potente e prepotente, o alla romana Curia. Ci si indichi un avanzo un po' splendido del suo glorioso passato. Essa conta un solo Vescovo suo concittadino in tutto l'Orbe cattolico, il Cardinal Guidi: è nome riputato nelle scienze religiose, ma può dirsi figlio di questa Chiesa particolare? Ne sortì anzi assai giovane, e la dottrina andò a cercarla altrove, nel ritiro del chiostro. Ecco i frutti delle neglette discipline, che sarebbero veramente apostoliche.

Ora tornando all'argomento, questa è la conclusione, che ogni Vescovo dovendo essere custode e perpetuatore delle dottrine e delle tradizioni professate dalla sua Chiesa, non sarà mai sapiente la scelta, se egli non sia eletto dal grembo della medesima. A lei estraneo, potrà portarvi le tradizioni di altre Chiese a lui cognite, ma quelle

Digitized by Google

che sono proprie della Chiesa, alla quale è destinato, dovrà esso pel primo impararle; e poi diventarne maestro se avrà tanto di vita.

Del resto va ben notato che cotesto deposito delle dottrine e delle tradizioni di ogni chiesa non emana dal Vescovo che personalmente la regge: egli n' è custode, testimonio e perpetuatore coll' insegnamento, allorchè se ne sia impossessato; ma in se medesimo il deposito è fatto alla congregazione tutta dei fedeli diretta dal suo clero, ente morale che mai non muore; e questo è realmente che lo serba indefettibile, a meno che per tristi vicende non venga a cessare la perpetuità o incorruttibilità di essa congregazione o chiesa.

Così può dirsi che dottrine e tradizioni sono un deposito che sta presso la Sede, in quanto cotesta parola è sinonimo di Chiesa. Il perchè nelle parole: *Questa Sede di S. Pietro durare sempre illibata da ogni errore*, non altro possiamo e dobbiamo intendere, se non la Chiesa stessa romana, fondata dai due Apostoli Pietro e Paolo e consacrata dal loro sangue glorioso, è la fortunata custode della loro dottrina; la quale nè per volgere di secoli, nè per succedersi di vicende vi ha patito interruzione. I suoi Vescovi, ciascuno durante il suo episcopato, per dovere di coscienza sono custodi e maestri della medesima dottrina e tradizione, perpetuamente serbata nella loro Chiesa che è *prima e madre delle Chiese;* ma siamo sempre allo stesso punto: essi la ricevono dalla Chiesa, alla quale sono preposti, non la conferiscono a lei: è un prezioso e sacro deposito che, a dire così, trovano integro presso la Sede, nella quale vanno ad assidersi, non è un dono che essi recano a lei. Pietro e Paolo predicarono il Vangelo in Roma, che per la morte di Pietro colà avvenuta diventava la sede primaziale: per la comunione di tutte le Chiese, che convennero sempre colla romana a motivo della sua principalità, colà si conobbe mano mano la dottrina e la tradizione di ogni altra chiesa, e se ne fece tesoro, come a volta loro la dottrina e le tradizioni della romana Chiesa furono conosciute dalle altre sedi esse pure apostoliche: col quale scambio, anche per luoghi, si formò l' unità intima della dottrina e della tradizione *cattolica* (universale) ed *apostolica*, cioè risaliente agli Apostoli e per essa a Cristo.

Il perchè non vi ha opposizione di sorta per riconoscere che un immenso e prezioso tesoro di dottrina e tradizione apostolica si formò presso la Chiesa romana, e che bene studiato è più che atto a farci conoscere la dottrina e tradizione anche della Chiesa universale. E ci pare sia in questo senso che va intesa la precedente asserzione che *i venerabili Padri e i santi Dottori ortodossi hanno venerata e*

seguita la dottrina dei successori di Pietro. Non per gli nomini in sè, come persone mortali o insegnanti dottrina propria: ma in quanto pel loro ministero si comunicò ognora cotesto sacro deposito della dottrina apostolica, raccolta principalmente nella Chiesa di Roma, la sola che dagli Apostoli a noi non abbia mai patita interruzione.

Ed in questo senso deve pure intendersi la frase che *la Sede di Pietro durò sempre immune da ogni errore.* La romana Chiesa ha sofferto ancor essa innumerevoli vicende, ebbe pastori indegnissimi anche lei, patì scismi desolatori; ma non si potrà mai dimostrare che in lei sia venuta meno, quasi spegnendosi, la dottrina apostolica: i vizi e le passioni degli nomini ne offuscarono la gloria, ma come Chiesa non tramontò mai, nè mai ne' suoi figli (clero e popolo) discomparve la professione della retta fede, la conservazione della sana dottrina: molti hanno errato, ma tutti non mai; e come la parte sana di una società è quella che n' è razionalmente la rappresentanza legittima, così è un fatto che la Chiesa romana fu sempre immune da errore. Sia pure che molti, pretendendo di essere la Chiesa romana, abbiano fuorviato; ma essi non erano quello che dicevano, e la Chiesa di Roma stava in quelli, che fermi durarono nella dottrina e tradizione apostolica: parte sana che non venne mai meno, e che perciò era la custode e perpetuatrice della sua illibata dottrina.

Così intesa questa parte della Costituzione, non crediamo che siavi alcuno che ne dissenta. All' uopo si consideri tuttavia che qui si tribuisce l' inerranza alla *Sede* non al *sedente,* siccome suol dirsi, e che a questa Sede (che poi si identifica colla romana Chiesa) si riferisce l' ultima affermazione; vale a dire, questa inerranza della romana Sede essere l' effetto della promessa fatta a Pietro: « Pregai per te onde non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli ». Altrove abbiamo esaminato cotesto luogo del Vangelo (1) e cercammo quale ne debba essere l' intelligenza. Gesù non parlava della indeficienza esteriore della fede, perchè anzi nella notte medesima Pietro rinnegò Cristo, e, come ora si dice, nel foro esterno sarebbe divenuto eretico. Abbandonando la questione di fatto, ognuno sa che tutti i teologi ammettono la possibilità di eresia nel Pontefice, personalmente considerato siccome uomo. La disputa si risolve nell' unica ipotesi del Pontefice *loquente ex cathedra* siccome suol dirsi; nel qual caso egli non rappresenta una sua particolare dottrina, ma assume la qualità di relatore (ci si permetta la frase)

(1) V. sopra pag. 208 e seg.

Digitized by Google

della dottrina della Chiesa, per lui constatata, e accertatosi nei debiti modi che quella è dottrina da Dio rivelata, e dalla Chiesa custodita incorrottamente nel deposito della rivelazione. Più in breve: il magistero del Pontefice, che è il tema di questo quarto capo della Costituzione, si riferisce non alla fede subiettiva di Pietro e dei successori suoi, ma a quella obiettiva della fatta rivelazione, conservata incorrotta fino ai giorni nostri, e che passerà tale a tutte le generazioni.

Sotto il quale rapporto non vediamo che le parole di Cristo rivolte a Pietro sieno proprio il fondamento dell' inerranza primaziale. Se alcuno ci dica essere questa l'opinione di una scuola teologica, diremo, *passi;* ma un'opinione può bene creare una probabilità, non mai la certezza: e noi, quando si tratta di dommi, dobbiamo avere la certezza irrefragabile.

Vi sono però altri luoghi della Scrittura che costituiscono miglior prova. Il benevolo lettore si rifaccia su quanto dicemmo intorno alla collazione dell' Episcopato insieme alla Primazia (1): consideri attentamente il confronto che ivi si fece dei testi degli Evangelisti. Gesù, prima di ascendere al cielo, conferisce la divina missione agli Apostoli: missione data in comune, ma missione limitata a *quanto ha loro insegnato.* Li conforta, ammonendo che a Lui *è data ogni potestà in cielo ed in terra*, e che *sarà con loro fino alla consumazione dei secoli.* S. Giovanni ci informa che dà loro, sempre in comune, la facoltà di sciogliere e di legare (Jo. XX); e quando tutto è compiuto in comune, il quarto Evangelista (che scriveva circa trent'anni dopo la morte di Pietro, cioè quando si poteva mettere in dubbio la trasmissione della primazia ne' suoi successori) è sollecito di narrarci l' episodio della trina interrogazione e della trina risposta colla ingiunzione sempre trina di pascere le pecorelle e gli agnelli. Che importa questo fatto sì grave? Gesù parla ed opera sempre con uomini israeliti, pei quali anche il semplice dubbio, — se nella nuova Chiesa vi sarebbe stato un *Sommo Sacerdote,* capo supremo della gerarchia e primo maestro dei credenti, sarebbe stato delitto (2). Il Primato di Pietro era già stato dichiarato da Cristo fin prima della passione, allorchè il primo Apostolo fece la celebre confessione: *Tu sei il Cristo, il Figliuolo dell' Iddio vivente.* Ora prima di lasciare la terra ecco l'ultimo fatto di lui narrato: avuta l'affermativa dell'amore che Pietro gli porta, gli comanda di pascere *le pecorelle e gli agnelli.* Ebbene,

(1) V. sopra pag. 251.
(2) Cap. I, Art. 3 di questo volume.

Digitized by Google

quella divina promessa: *A me fu data ogni potestà in cielo ed in terra.... ed ecco io sono con voi fino alla consumazione dei secoli,* non riguarderà anche Pietro, anzi lui specialmente, al quale sono fatti comandamenti particolari, ed è imposto così alto e speciale dovere? Se Gesù avesse permesso che questo *Sommo Sacerdote* della nuova Chiesa negli atti *ufficiali* della sua carica potesse diventare *ufficialmente* fonte di errore, avrebbe egli provveduto con divina sapienza al buon governo della nuova società dei credenti? Se quella Chiesa particolare, che sarebbe depositaria della dottrina di Pietro, e santificata col sangue suo, e alla quale per la sua principalità doveva far capo ogni altra chiesa, avesse potuto cadere in errore, dove sarebbesi ito per cercare illibata la dottrina immacolata trasmessaci dagli Apostoli?

Noi crediamo perciò che inopportunamente siasi fatto ricorso ad un testo che si riferisce a Pietro ancora non solo fallibile, ma che fallò, e poco dopo si udì chiamar *Satana* dallo stesso Gesù; mentre da altri luoghi, e meglio dal contesto loro, si poteva dedurre logicamente la medesima conclusione: imperocchè cotesto dell'inerranza dei Pontefici, nel modo che siamo per soggiungere, è uno dei dommi che diremmo di *conseguenza*, cioè dedotto da superiori principii, non *domma-principio*, come altre verità della fede si ponno chiamare. Il nostro pensiero sarà posto in chiaro nei seguenti ultimi articoli.

Art. 4.

Sulle conclusioni della Costituzione Pastor aeternus.

La Costituzione, venendo a conclusione, così parla: « Adunque » cotesto carisma di verità e di fede non deficiente fu divinamente » conferito a Pietro ed ai successori suoi in questa cattedra, affinchè » esercitassero l'eccelso loro ufficio per salute di tutti; affinchè tutto » quanto il gregge di Cristo, distolto per loro mezzo dall'esca vele- » nosa dell'errore, fosse nudrito del pascolo della celeste dottrina; » affinchè tolta l'occasione di scisma, la Chiesa intera si conservasse » una, e poggiata sul suo fondamento si reggesse immobile contro le » potestà dell'inferno.

» Perciò, ai nostri tempi, in cui si richiede quanto mai dire si » possa la salutevole efficacia dell'ufficio Apostolico, trovandosi molti, » che detraggono all'autorità sua, giudichiamo assolutamente neces-

Digitized by Google

» sario di affermare solennemente la prerogativa, che l'Unigenito figlio
» di Dio si degnò di unire al sommo pastorale ufficio ».

Non dissimuliamo le gravi difficoltà che possono emergere da questo linguaggio. Mentre nelle premesse fu parlato della *Sede*, che poi compendia la Chiesa di Roma, Chiesa principale, a che tutte le altre debbono convenire, e con ciò se ne fa il centro primo e la suprema custode della dottrina rivelata e dell'apostolica tradizione: dottrina e tradizione di cui i Pontefici *pro-tempore* sono interpreti e ministri perpetuanti la stessa, quali essi le ricevono salendo sulla Cattedra di Pietro, il che costituisce un ordine obiettivo di verità relativamente al primate; mentre, diciamo questo è detto nelle premesse, qui si passa ad un ordine subiettivo, perocchè si afferma il *carisma di verità e di fede non mai deficiente conferito divinamente a Pietro ed ai successori suoi nella Cattedra*. Francamente lo diciamo, qui si incappa nella infallibilità soggettivamente personale, e non possiamo negare che il senso letterale si presta a dedurne ancora una specie di permanente e divina ispirazione, per la quale *l'infallibilità fosse una proprietà* PERSONALE *del Papa;* in virtù di che i pronunziati del medesimo sieno ognora infallibili, quasi dipenda dalla sua personale volontà emettere definizioni di fede. *Questo carisma di verità e di fede non definiente* ha tutto l'aspetto di un dono fatto alla persona direttamente, e che la costituisca soggettivamente infallibile.

Presa a questo modo la dottrina della Costituzione sarebbe insostenibile, e la ragione passerebbe tutta nel campo dei dissidenti, che diconsi *vecchi cattolici*. Pietro medesimo non solo negò Cristo nella gran notte precedente la sua morte, eppure Gesù gli aveva detto *pregai per te, affinchè la tua fede non venga meno*, ma fu da lui rimproverato col nome di Satana; e anche dopo ricevuto lo Spirito Santo, anzi dopo la solenne definizione del Concilio di Gerosolima, per fiacchezza umana giudaizzò in modo sì grave, che Paolo ebbe a resistergli in faccia, cioè a fargli severa riprensione. Questo è tale fatto e di tanta gravità, che basterebbe da sè a creare difficoltà insormontabili. Peggio poi quando veniamo alla storia dei Papi, lungo la quale si presentano difficoltà inestricabili. Si sarebbe forse voluto con ciò risolvere dommaticamente le famose contese su Marcellino, che dicesi avere offerto incenso agli idoli, su Liberio e la formola ariana, che è fama sottoscrivesse, circa Onorio che si accusa di avere partecipato all'errore dei Monoteliti? Si sortirebbe dal seminato; chè alla Chiesa non è data infallibilità nelle questioni di fatto umano. Noi medesimi

ricordammo i fatti di Papa Stefano VI (VII secondo altri) contro Formoso (1), e come torni impossibile scolparlo non solo dai delitti esterni, ma in ordine alla verità della dottrina cattolica nelle annullate collazioni dell' Ordine sacro fatte da Formoso, e invece dichiarate valide dal successore di Stefano. Nè ommettemmo di riflettere che Stefano sentenziava in un Concilio romano, come in seno ad nn Concilio romano il suo successore annullò quelle sentenze. Se il *carisma di verità e di fede indeficiente* si ha da intendere del soggetto, che successe a Pietro, come si potrebbe riconoscere in Papa Stefano, che dichiara invalidamente ordinati i promossi da Formoso. ma poi sono riconosciuti validamente ordinati dal suo successore? La validità o meno di un sacramento amministrato non sarebbe forse una delle questioni riflettenti la fede o i costumi? Torna adnnque impossibile lo ammettere in senso semplice od assoluto cotesta proposizione.

E qui ci corre obbligo di soggiungere che questa locuzione costituisce non una proposizione semplice, ma la prima componente di una triplice causale. Si afferma dato questo carisma a Pietro e successori suoi nella cattedra: 1.° Perchè lo esercitassero nell' eccelso loro ufficio a salute di tutti. 2.° Perchè nudrissero tutto il gregge col cibo della celeste dottrina, distoltolo dai pascoli velenosi. 3.° Perchè tolta l' occasione di scisma si conservasse l' unità della Chiesa, resa incrollabile sul proprio fondamento.

Ora la verità di una proposizione composta causale richiede queste tre condizioni indispensabili: 1.ª Che sia vera la causa in sè. 2.ª Che sia vero il causato. 3.ª Che sia vera la causa in quanto da essa procede il causato. Adunque per la verità logica della proposizione vaticana occorre: 1.° Che sia vero il conferimento divino del carisma di verità e di fede immanchevole, fatto a Pietro ed ai successori suoi; 2.° Sia vero che Pietro e i successori suoi esercitino il loro eccelso ufficio a salute di tutto il gregge; quindi per mezzo di loro distolto dai pascoli velenosi e nudrito del cibo della celeste dottrina, laonde tolta per tal modo l' occasione di scisma si conservi l' unità della Chiesa, resa così invincibile contro le porte d' inferno: 3.° Sia vero che Pietro e i successori suoi ricevono divinamente questo carisma di verità e fede non deficiente per la causa o ragione finale del provvedere alla salute di tutti, nudrire della dottrina celeste il gregge tutto di Cristo, e conservare l' unità indistruttibile della Chiesa.

(1) V. Vol. I, pag. 188.

Digitized by Google

Senza andare soverchiamente per le lunghe noteremo che mentre la prima parte della proposizione, relativa al *carisma di verità e fede non deficiente* (la quale tiene posto di causato) veste carattere di senso personale e soggettivo, nella seconda, che poi è la causa, si passa invece nel campo oggettivo della salute di tutti, della conservata integrità della dottrina celeste di che il gregge sia nutrito, della mantenuta unità della Chiesa. Facendone anzi un' analisi rigorosa la proposizione diventa comparativa-condizionale, e si trasforma così: Che Pietro e i successori suoi hanno ricevuto divinamente questo dono o carisma di verità e fede non deficiente in tanto, in quanto è necessario pel triplice fine di provvedere alla salute di tutti, di nudrire il gregge colla celeste dottrina, distogliendolo dall' errore, e di mantenere inconcussa l' unità della Chiesa, tutta rimossa l' occasione di scisma.

E questo è veramente il senso che consuona col canone finale dommatico. Laonde quel dono o carisma di verità e di fede non è una permanenza divina dello Spirito Santo in Pietro e suoi successori, quasi specie di unione ipostatica, sicchè ogni sillaba egrediente dal loro labbro sia parola divina; ma è promessa immanchevole di aiuto divino, e pel quale, in ogni caso che il Primate cattolico debba operare a quel triplice grande fine, egli sarà conservato immune da errore: attesochè se Dio permettesse che egli errasse, non sarebbe provveduto a che il Primate esercitasse il suo alto ufficio per salute di tutti, il gregge di Cristo non sarebbe pasciuto della celeste dottrina distogliendolo dall' errore, nè sarebbe conservata l' unità della Chiesa, lasciandosi occasione di scisma. Più brevemente ancora: questo carisma non è conferito da Dio in senso assoluto, ma relativamente e condizionatamente al triplice fine che si soggiunge.

Perchè poi, così si prosegue, ai dì nostri molti impugnano questa autorità, mentre più che mai ne necessita l' efficacia, si giudica indispensabile di asserirlo solennemente. Questa seconda causale formava lo scoglio di quelli che contrastavano l' opportunità del solenne decreto. In verità in questi tempi di sbrigliato razionalismo è difficile di scorgere quanta efficacia potrà avere nel caso pratico l' esercizio di questo alto magistero del Primate. Quelli che sono credenti non hanno bisogno di tante definizioni dommatiche: coloro invece che non sono credenti non se ne danno pensiero alcuno.

Si dirà che mediante l' efficace esercizio di tale ministero si avrà una regola sicura per la fede da professarsi e la morale da seguirsi. In senso oggettivo sarà, ma soggettivamente non sapremmo vedere

questo color di rosa. Prima di tutto essendo un assieme condizionale, come letteralmente dice il decreto, si farà sempre la pregiudiziale: « Se proprio il Pontefice abbia compiuto una definizione dommatica, ossia abbia parlato *ex-cathedra* ». In secondo luogo ci è molto a temere che il clero cattolico (il quale consta pur sempre di prole adamitica, poco amante della sentenza divina: « Mangerai il pane nel sudore della tua fronte ») si creda dispensato dal procurarsi una scienza adatta a lottare contro l'errore; standosi agevolmente pago dell' *ipse dixit* venuto di Roma: modo assai acconcio per sottrarsi alla penosa fatica di un improbo studio. I sintomi sono assai gravi: dacchè è invalso l'uso di chiedere la luce quasi unicamente dalle Congregazioni romane, noi vediamo in quanta inferiorità siasi posto il clero cattolico nell' universale scientifico movimento, onde siamo circondati.

Intanto per maggiore chiarezza giova notare come le ultime parole, concludenti questa seconda causale, parlano di *ufficio*, non più di persona: eccole di nuovo. « Giudichiamo assolutamente necessario » di affermare una prerogativa, che l' unigenito Figlio di Dio si è de- » gnato di unire col *sommo ufficio pastorale* ». Dunque non al soggetto personalmente è conferito il dono, *il carisma, la prerogativa di verità e fede non deficiente*, ma alla carica, all' ufficio pastorale, o come più propriamente si deve dire *all' istituzione*. Non è piacevole di dover mettere in luce questi conflitti del linguaggio adoperato in un atto così rilevante; ma diremo pur sempre: *amicus Plato, sed magis amica veritas.*

Ma affrettiamoci al fine. Un canone dommatico è il riassunto di una dottrina rivelata, indubitatamente contenuta nel deposito della rivelazione, e chiaramente esposta. Esso deve essere indubitabile in sè, e conseguente logico, dedotto dal premesso dottrinale, che ne forma l' antecedente. Ora ecco il famoso canone sul magistero infallibile del Primate: « Pertanto noi inerendo fedelmente alla tradizione appresa dal- » l' esordio della fede cristiana, a gloria di Dio nostro Salvatore, ad » esaltazione della religione cattolica e salute dei popoli cristiani, » *approvando il sacro Concilio*, insegniamo e definiamo essere domma » divinamente rivelato: — Che il romano Pontefice quando parla dalla » Cattedra, cioè quando fungendo l' uffizio di Pastore e Dottore di tutti » i Cristiani per *(pro)* la suprema sua autorità Apostolica definisce » una dottrina (può tradursi anche *la dottrina*) circa la fede o i » costumi da tenersi dalla Chiesa tutta, per mezzo dell' assistenza di- » vina a lui promessa nel beato Pietro, gode *(pollere)* di quella in- » fallibilità, della quale volle fornita la sua Chiesa nel definire una

» dottrina (ovvero anche *la dottrina*) circa la fede e i costumi; e
» perciò che tali definizioni del R. Pontefice sono irreformabili per
» se stesse *(ex sese)*, e non in seguito al consenso della Chiesa *(non*
» *autem ex consensu Ecclesiae)* ».

Si afferma di poggiarsi alla tradizione *appresa dall' esordio della fede cristiana;* eppure mentre si poteva risalire ben più in alto, non si è recata autorità antecedente all' ottavo Concilio ecumenico, che fu tenuto l' anno 869 dell' èra volgare. Si richiama la formola di papa Ormisda; ma ad ogni modo questa non risale più oltre del primo quarto del sesto secolo. E altronde noi vedemmo quali difficoltà storiche emergerebbero dalla variata lezione dei testi.

Si dice di pubblicare la Costituzione *Sacro approbante Concilio* (approvando il sacro Concilio). Nella precedente Costituzione *sulla Fede cattolica* è detto invece:

» Ora poi sedendo e *giudicando* insieme con Noi i Vescovi di
» tutto il mondo, congregati nello Spirito in questa Sinodo ecumenica
» per nostra autorità, appoggiati alla parola di Dio scritta e tradita,
» COME LA RICEVEMMO SANTAMENTE CUSTODITA E GENUINAMENTE ESPOSTA
» DALLA CHIESA CATTOLICA, da questa Cattedra di Pietro, al cospetto
» di tutti, abbiamo stabilito di professare e dichiarare la salutare
» dottrina di Cristo, proscritti e condannati i contrarii errori colla
» potestà a noi data da Dio ». (Dove il *nobis* lo troviamo senza l' iniziale maiuscola, in segno del riferirsi a tutti i Vescovi uniti col Primate).

La testimonianza della verità vuole che queste differenze si pongano in luce. Al 25 di Aprile si afferma dal Primate che i Vescovi di tutto il mondo *seggono e giudicano con lui:* ai 18 del luglio successivo il Concilio si dice solamente *approvante.* La diversità di linguaggio è troppo grande, perchè non ferisca gli occhi, e colla diversità delle parole la diversità ancora dei concetti. Al 25 di aprile si professa sinodalmente di sentenziare sul fondamento della rivelazione scritta e tradita, quale Primate e Vescovi *l' hanno ricevuta* SANTAMENTE, CUSTODITA E GENUINAMENTE ESPOSTA DALLA CHIESA CATTOLICA, cioè universale: adunque tutto in senso obbiettivo, e come testimoni di un deposito inviolabile, che ciascuno di loro trova presso la sua sede, e del quale si assume la rigorosa custodia ricevendo il governo della propria chiesa. Al 18 di luglio il linguaggio rimane involuto fra il soggettivo e l' oggettivo, nè raramente sei indotto a pensare che la dottrina emani dal Primate, non già che la sua autorità

derivi in lui dalla dottrina rivelata e costituente l' istituzione primaziale per atto immediatamente divino.

Uopo è dirlo: chi è sinceramente cattolico non può a meno di sentirsi addolorato di queste differenze di linguaggio, mentre questo doveva ricevere anche nella forma materiale la più rigorosa unità. Se mai vi era caso in cui la formola *con noi sedendo e* GIUDICANDO *i Vescovi di tutto il mondo,* col rimanente della Costituzione *Dei Filius,* si fosse dovuta adoperare, era nel decreto del 18 luglio, in cui si veniva a statuire sulle prerogative del Primate. Quei Padri che ai tredici di quel mese risposero *non placet juxta modum* ne avevano le più gravi ragioni. Adottando il loro prudenziale consiglio grandi mali si sarebbero risparmiati alla Chiesa. La forma letterale della Costituzione aveva bisogno ancora di studio ben grave e serio, affinchè la poca esattezza del linguaggio non fosse occasione di meno rette interpretazioni, siccome sciaguratamente è avvenuto con tanta iattura della unità della Chiesa.

Si procede poi asserendo che il Papa gode di quella stessa infallibilità, di che Cristo volle fornita la Chiesa nel definire una dottrina sulla fede e i costumi, quando però parla *ex cathedra, vale a dire allorchè esercitando l' officio di Pastore e Dottore di tutti i Cristiani, per la suprema sua autorità Apostolica definisce una dottrina circa la fede e i costumi da tenersi da tutta la Chiesa.*

Qui abbiamo simultaneamente due proposizioni composte; cioè l' una relativa o comparativa, asserendosi che il R. Pontefice *gode di* QUELLA *infallibilità,* DI CHE *il Redentore divino volle fornita la sua Chiesa nel definire una dottrina circa la fede e i costumi:* l' altra poi è proposizione condizionale, perocchè di tale infallibilità gode, *se parla ex Cathedra, ossia come Pastore e Dottore di tutti i Cristiani, e in virtù della suprema sua autorità* APOSTOLICA.

Perchè alla verità logica di una proposizione relativa o comparativa occorre che vi sia realmente la relazione, quale si enuncia, e di più che il fondamento di essa relazione, comune ad entrambi gli estremi, sia manifesto e non dubbio nel *termine,* onde sia chiaramente riconoscibile nel *soggetto* che ad esso vien riferito, tratteniamoci brevemente su ciò. Qui il *soggetto* è il Pontefice, e il *termine* è la Chiesa, il fondamento della relazione è l' infallibilità dommatica. Tradotta in rigore logico, la proposizione risulta della forma seguente: *Il Pontefice è infallibile nel modo stesso, che lo è la Chiesa.* Conosciuto il modo, in cui la Chiesa è infallibile nel magistero domma-

Digitized by Google

tico definiente, noi per l' identità di attributo conosciamo subito ancora in che modo sia infallibile il Pontefice.

Ebbe dunque pienissima ragione Monsignor Hefele quando interrogato dal suo clero quale fosse il senso di cotesto decreto, rispose che, l' infallibilità del Papa asserendosi quella stessa della Chiesa, bisogna attendere che questa fosse definita: che ciò si sarebbe fatto se non si fosse prorogato il Concilio: ora doversi attendere che sia definito che cosa si intenda per infallibilità della Chiesa. Ed è così. Noi chiniamo la fronte dinanzi ai giudizi imperscrutabili dell' Eterno; ma non taceremo per questo che non si poteva patire maggiormente difetto di logica, come fu fatto mandando innanzi il soggetto di una comparazione, rimettendosi al termine suo, da cui se ne deve desumere la nozione, e non determinando questo, che di tutto è ragione e fondamento. Sfidiamo impavidi tutti i teologi dell' universo a dirci quale sia questa infallibilità del Papa, che nel decreto è detto essere *quella della Chiesa*, se prima non ci dicano quale e quanta sia questa infallibilità della Chiesa. Il decreto è ancora da farsi: doveva farsi, ma non fu fatto; e finchè esso pure non sia pubblicato solennemente, niuno potrà dire quale e quanta sia effettivamente questa infallibilità del Pontefice. L' autorità legittima della Chiesa riempirà questo vuoto quando il crederà o le sarà possibile; ma finchè non sia riempito niuno può giuridicamente colmarlo. Si potranno avere delle dottrine poste avanti dai teologi, e noi medesimi non finiremo senza dire in qualche modo come ci sembri doversi intendere; ma queste dottrine teologiche, che ponno essere verissime in sè, e riteniamo lo sieno, non sono una *definizione*, ossia un giudizio solenne e irreformabile della Chiesa.

Ma passiamo oltre, ed esaminiamo la proposizione condizionale. Essa, ridotta a forma logica, va enunciata così: *Se il Papa parla ex Cathedra, vale a dire, se fungendo l' uffizio di Pastore e Dottore di tutti i Cristiani per, ossia in virtù (pro) della sua autorità Apostolica, definisce una dottrina circa la fede e i costumi da tenersi da tutta la Chiesa, gode* (pollere) *di quella autorità, della quale il Redentore divino volle fornita la sua Chiesa nel definire la dottrina circa la fede e i costumi.* La quale prerogativa esso la gode *per mezzo della divina assistenza a lui promessa nel b. Pietro.*

Sànno ancora gli studentucci di logica che nella proposizione condizionale va distinta la *condizione* o *antecedente* dal *condizionato* o *conseguente:* sanno altresì che la verità logica di cotali proposi-

zioni sta tuttaquanta nella connessione delle due parti componenti: sanno che esse due componenti possono essere vere, eppure essere falsa la proposizione composta, come sarebbe il caso di questa proposizione: *se l' uomo è animale, esso è ragionevole:* è vero che è animale, è vero che è ragionevole, ma la ragionevolezza non è il conseguente della animalità, ma sì della sostanza spirituale, che lo informa; sanno altresì che le due componenti possono essere entrambe false, eppure esser vera la proposizione composta, come sarebbe questa: *se l' anima umana è corporea, essa è mortale:* l' anima è spirito, non corpo; essa è immortale; ma è vero che se fosse corporea, sarebbe mortale.

Non implicheremo il lettore nella selva di queste analisi logiche, applicate alla lettera del canone vaticano; giova passare in altro campo, contenti di avere avvertito quanto si potrebbe dire.

Negli atti condizionali l' accertamento della condizione, in ordine al suo avveramento, è di tale e tanta importanza, che ne dipende tutto il valor suo. Nella pratica il decreto vaticano dipende dunque dalla condizione accertata che il Pontefice parli *ex Cathedra*, espressione per sè vaga, e che ora ebbe una determinazione, ammonendone il vaticano decreto che detta frase va intesa così: — *Cioè, quando il R. Pontefice esercitando l' ufficio di Pastore e Dottore di tutti i Cristiani, per la suprema sua autorità Apostolica definisce una dottrina da tenersi da tutta la Chiesa.* — Ottimamente; ma quali sono i criterii, pei quali i fedeli saranno assicurati che esso parla in tale sua qualità, e non altrimenti? Questi criterii li abbiamo cercati con ogni sollecitudine studiando da capo a fondo la Costituzione; li abbiamo cercato leggendo, per quanto ci fu possibile, ciò che molti hanno stampato in proposito, ma non ci venne mai fatto di trovarli. Eppure nè mai fummo, nè siamo, nè saremo detraenti a questa prerogativa dei Primati cattolici: questa convinzione era in noi prima del decreto, vi è ora dopo la sua promulgazione, ma per ragioni che al decreto sono estrinseche. Studiando sulla Costituzione quale è stata redatta, confessiamo che ci occorse tutta la calma dell' animo, e tutta la diligenza per noi possibile onde non passare nel campo di coloro, che assolutamente la respingono. Sarà nostra insufficienza, ma il fatto è così.

Chi dirà ai credenti in Cristo ecco un atto dommatico del Pontefice perchè parlò *ex Cathedra*, eccone uno non infallibile, perchè non parlò *ex Cathedra?* Sarà egli il Primate che dirà: Badate che ora definisco *ex Cathedra?* Cotale determinazione dipenderebbe dalla

sua volontà, sicchè debba ancora qui ripetersi col Fagnano: *quod vult, lex est,* ovvero ha da essere l' effetto di altre cagioni? E date ancora questo secondo caso, coteste cagioni, non confondibili coll' arbitrio della volontà, sono intrinseche alla persona, ovvero estrinseche alla medesima? E dato che sieno estrinseche, sono tali che il Pontefice, come soggetto parlante *ex Cathedra*, possa esercitarvi sopra un' influenza, ovvero sono tali che ne venga assolutamente determinato, e non possa mutarne minimamente l' azione? In altre parole, è desso causa, o concausa almeno dell' intrinseco valore della definizione, ovvero n' è causa unicamente istrumentale, sicchè sia egli puramente l' organo, mediante cui un vero, già comprovato certo nell' ordine proprio, viene solennemente confermato? In altre parole ancora: Quando definisce una verità da tenersi da tutta la Chiesa circa la fede e i costumi, è desso un docente che ammaestra dalla sua cattedra, ovvero un giudice che sentenzia dal suo tribunale, e questo supremo ed inappellabile, per cui la sentenza sia di sua natura irreformabile? Il vero da esso lui definito diventa intrinsecamente tale per la definizione che egli ne fa, o invece lo definisce perchè già prima accertato, e quindi nell' atto suo definiente comprovato indubitabile? Ecco una serie di quesiti che il vaticano decreto, veduto nella materiale sua forma fa nascere, ed ai quali nel dottrinale non è fatta risposta adeqnata. I Vescovi di Germania nella celebre pastorale collettiva del maggio 1871 così si spiegano: « Il Con-
» cilio... pronunzia solamente che l' infallibilità sia promessa al Papa
» *nel supremo esercizio* ESATTAMENTE DETERMINATO *della suprema*
» *potestà di insegnare;* esso dichiara in questo atto l' infallibilità
» *siccome una grazia* DELL' OFFICIO... esso dichiara che *il Papa nel-*
» *l' esercizio del suo supremo magistero* È TENUTO *ai medesimi*
» *mezzi* PER CONOSCERE LA DOTTRINA **della fede della**
» **Chiesa** *in generale e in particolare*, ai qnali è tenuta la
» Chiesa stessa; SIA CHE LO FACCIA DENTRO O FUORI DELLA SINODO ».
Sono parole d' oro, ma insufficienti ancora a sciogliere le difficoltà. Che dirne adunque? Ci studieremo chiarire le idee nel seguente articolo.

Art. 5.

Del procedimento in un giudizio ossia definizione dommatica.

Il Cattolicismo è una società, che ha per sua base una fede, siccome è proprio delle religioni. Questa fede consiste in una credenza di ordine interiore, ed una confessione esteriore, siccome fu ripetuto assai volte. Ma non è una fede arbitraria. Al suo appoggio ha la rivelazione, perocchè « Dio avendo parlato molte volte e in molti modi nei padri e profeti, da ultimo ha parlato a noi nel Figliuolo ». (Agli Ebr. I).

Ora cotesta rivelazione, sulla quale dobbiamo ragionare come fondamento giuridico di questa società, essendo opera di Dio ha da essere perfetta: e come altrove fu detto, ogni società stando su alcuni principii fondamentali, e da essi come tanti corollari deducendosi poi le molte norme di un retto reggimento, che diciamo leggi positive, così per natura delle cose avviene della società religiosa.

Questo assieme di principii e di conseguenza da essi dedotte forma sostanzialmente una dottrina sociale, che riguardata in ordine a coloro, i quali vi dedicano i loro studii prende nome di scienza. Quindi è che negli ordini prettamente umani si ha la scienza del diritto, la quale dalla filosofia del medesimo discende fino allo sviluppo pratico nei codici; e in ordine alla religione o Chiesa cattolica abbiamo la Teologia e il Diritto canonico, l'una e l'altro elevati al rango di scienza, e svolgentesi prima nei principii (dottrina fondamentale) poi nelle conseguenze (diritto canonico specialmente).

Per la rivelazione i principii si riconoscono nel misteri che, incomprensibili dalla ragione umana, vanno creduti sull'autorità di Dio rivelante. Ma questi misteri, la cui traduzione in espressione logica-teologica costituisce il domma nel senso stretto della parola, non sono tutti di una stessa natura per la mente umana che li apprende e li crede sull'autorità di Dio rivelante. A quella guisa che nell'ordine umano vi sono verità intuitive, ossia che si manifestano per sè alla mente percipiente nella loro chiarezza innegabile, siccome l'assioma *il tutto è maggiore della sua parte*, e vi sono verità dimostrative, ossia chiarite evidenti soltanto mediante il raziocinio che le addimostra tali, siccome il teorema matematico *i tre angoli di un triangolo sono uguali a due retti;* così va detto in ordine ai dommi rivelati. Alcuni vanno accolti unicamente sull'autorità di Dio, e non ammet-

Digitized by Google

tono possibilità di dimostrazione logica, per la quale si possono chiarire derivati da altri dommi posti come fondamento logico di un raziocinio: altri invece possono dimostrarsi come logica conseguenza di quei primi, posti i quali non si possono negare i secondi senza cadere in contraddizione pari a quella di colui il quale ammessa la divisione della lira in parti centesime volesse poi negare che novanta centesimi sono meno di una lira.

I primi dommi sono fondamentali, e per seguire l'uso comune del ragionare ci sembra doverli chiamare *dommi principii;* gli altri poi derivando dai primi, come il conseguente dal suo antecedente, ci sembra che rettamente si chiamino *dommi conseguenze.*

Non iscrivendo un trattato di teologia, staremo paghi di chiarire la verità con alcuni esempi, ma che gettino luce incontrastabile.

La fede cattolica ha il primo e massimo domma-principio in quello dell' *Unità e Trinità di Dio.* Iddio *uno nella sostanza e trino nelle persone* è il fondamento supremo, il principio sommo, sul quale si regge tutto lo sviluppo effettivo della rivelazione cattolica. Negato questo mistero, non è più possibile ammettere alcun' altra delle verità rivelate, che si attengano al mistero. Allora Gesù Cristo non sarebbe più Dio e Uomo, la grazia non sarebbe più quello che è, i sacramenti diventano pure cerimonie e riti simbolici umani.

Appresso il domma della *Unità* e *Trinità* di Dio viene l' altro della Incarnazione del Verbo, la cui unione ipostatica colla natura umana costituisce il fondamento di tutta l' opera grande e misteriosa della redenzione del genere umano. Ancora questo adunque è un supremo principio della fede e quindi di tutto l' edifizio cattolico.

Questi due misteri sono affatto incomprensibili se si riguardano in se medesimi. Da se stessa la mente umana non arriverà mai a capirne intrinsecamente nulla: le è indispensabile di accettarli unicamente e immediatamente pel fatto chiaro della rivelazione, ossia immediatamente ed unicamente perchè Dio rivelante ci fa certi che è così.

Da questi misteri però, che mentre sono incomprensibili in sè, spandono un fiume di luce atta a chiarirci innumerevoli verità, che altrimenti si rimarrebbero in un buio impenetrabile e costituente la disperazione dell' umanità sitibonda del vero e del bene, eppure travolta nell' errore e nei mali, da questi misteri diciamo sono deducibili delle conseguenze incomprensibili in sè ma evidenti per la deduzione logica. La storia dei dommi ce ne offre esempio splendidissimo. Nella persona unica di Gesù Cristo vi ha la natura divina e la natura umana, l' una e l' altra perfetta nell' ordine suo. Il Verbo Eterno

congiungendo a sè la natura umana nel seno purissimo di Maria, univa a sè tutta la nostra natura, cioè un' anima e un corpo, siccome è in ogni uomo. Questa verità rivelata costituisce il domma-principio della Incarnazione.

Ora la sostanza spirito ha per sua essenza intelletto e volontà: sono gli attributi fondamentali, le proprietà essenziali della sostanza spirituale. Ebbene, poichè nell' unica persona di Gesù Cristo vi era il Verbo di Dio, Spirito increato, eterno, onnisciente e volente, e vi era un' anima siccome vi ha in ciascuno di noi, spirito creato, intelligente e volente ancor esso, come ogni spirito informante l' uomo, nasceva spontaneo il quesito: « Se in Cristo vi fosse una sola, o due volontà ».

Stette qui l' errore dei monoteliti, cioè di coloro che sostenevano essere in Cristo una volontà sola non due, comunque le due volontà non potessero venire a conflitto per la misteriosa unione della natura umana colla divina. Questa esistenza delle due volontà senza possibilità di conflitto, eppure capace ciascuna di azione propria, divina l' una e l' altra umana, è un mistero che noi pei primi diciamo incomprensibile; ma una volta che era messo fuori di dubbio pel domma dell' Incarnazione che « Gesù Cristo Figlio di Dio è Dio e uomo. È Dio » generato prima dei secoli dalla sostanza del Padre; ed è uomo nato » nel secolo dalla sostanza della madre. *Dio perfetto,* UOMO PERFETTO, » *sussistente* DI ANIMA RAZIONALE *e di carne umana....* Il quale sebbene sia Dio e uomo, però non è due, ma un solo Cristo; uno non » per la conversione della divinità in carne, ma per l' assunzione dell' umanità in Dio: uno assolutamente non per confusione di sostanza, ma per unità di persona. Imperocchè siccome l' anima ragionevole e la carne sono un sol uomo; così Dio e l' uomo sono un » solo Cristo *(Simbol. Athanag.)* »: una volta, diciamo, posto cotal domma dell' Incarnazione, e posto come principio fondamentale della fede ortodossa, e dichiarato che Cristo è *uno assolutamente* NON PER CONFUSIONE DI SOSTANZA, MA PER UNITÀ DI PERSONA, si poteva egli negare che in Cristo vi fossero due volontà, come vi erano l' anima umana di sua natura intelligente e volente, e il Verbo Eterno intelligenza e volontà divina? Il negarlo diventa una formale rinunzia alla logica. Si può capire l' eresia di Ario negante la divinità di Cristo, e divenuto quindi massimo patriarca del razionalismo; ma non è comprensibile la negazione delle due volontà, una volta ammesso come principio il domma della Incarnazione.

Digitized by Google

L' errore dei monoteliti era dunque precipuamente una negazione della logica. Non mancano le prove deducibili dal deposito della rivelazione a favore delle due volontà; ma dato ancora che queste non si avessero, non sarebbe men certo che la negazione delle due volontà è un errore. Per asserire ciò, bisogna prima di tutto negare che Cristo sia *Dio perfetto* e *uomo perfetto,* come è detto nel simbolo atanagiano. Si obbietti finchè si vuole essere incomprensibili queste due volontà: qui sta appunto il mistero; ma in caso non sono le due volontà quelle che formino la difficoltà, ma le due nature, *Dio perfetto* e *uomo perfetto* unite ipostaticamente nell' unica persona del Cristo. Non si può ammettere il principio dell' Incarnazione coll' unione ipostatica, ma *senza confusione di sostanza,* e poi rigettarne la conseguenza delle due volontà. Le leggi logiche del raziocinio sono inesorabili come ogni legge della natura.

Adunque cotesto domma delle due volontà nella persona unica del Cristo è uno dei *dommi conseguenze,* poichè si deduce con logica evidenza da quello dell' Incarnazione; e l' errore dei monoteliti va classificato principalmente fra quelli che emanano da incapacità logica.

Confessiamo di tener molto, anzi di tenervi nel modo il più assoluto, a cotesta forma di scienza teologica. Abbiamo dovuto procurarcela da noi, chè nemmeno da lungi ci venne accennata in quello eunuco insegnamento che ricevemmo giovani ancora e discenti; ma per questo sentiamo anzi di doverne a Dio grazie tanto maggiori, perchè fino dalla prima virilità ci servì a sciogliere certe difficoltà dinanzi alle quali altri naufragarono circa la fede. Nella serie dei dommi della nostra ortodossia ve n' ha alcuno, che per lo meno torna difficilissimo il chiarirli da Dio rivelati colla Scrittura alla mano, o colla rivelazione tràdita; ma che importa ciò, se tali dommi discendano logicamente e quindi con evidenza deduttiva da altri che sono indubitatamente rivelati da Dio? Nella sostanza nulla di nuovo può aggiungersi al sacro deposito della rivelazione: lo sappiamo, ed è questa una verità assoluta; ma forsechè per questo la mente umana cessa di possedere intelligenza e potenza logica?

Si consideri invece che l' errore, antico come l' umanità, nella sostanza è sempre lo stesso: qui ancora può dirsi: *Nulla di nuovo sotto del sole;* ma forsechè non si presenta ammantato perennemente di nuove forme, e così nuove ed appariscenti, che proprio sembra novità anche nella sostanza? Ebbene, potrà non seguirlo la scienza vera che lo combatte, e vestire ancor essa nuove forme, sebbene nella sostanza duri identica come la verità oggettiva da lei sostenuta? Il sistema

cattolico è immutabile nella sostanza, ma nel modo onde si svolse forma ancor esso un progredimento continuo. Ed è necessità che ciò sia, costretto come è di seguire le interminabili evoluzioni dell'errore, suo capitale avversario. Guai perciò agli apologisti suoi, se pretendano di immobilizzarsi in una forma determinata. Così non fecero mai gli splendidi luminari della Chiesa. Da Giustino ed Ireneo a Girolamo ed Agostino; da questi a Gregorio Magno ed Isidoro di Siviglia; da Gregorio ed Isidoro a Beda ed Incmaro di Rems; da questi a Pier Damiani, Ivone ed Anselmo, e via via a Bernardo di Chiaravalle, Pier Lombardo, Bonaventura, Tommaso d'Acquino, Giovanni Dun Scoto, Pietro D'Alliac, Gersone, Melchiorre Caro, Bossuet e i cento e cento altri, che hanno illustrata la scienza cattolica, è immensa la differenza e perenne la mutazione della forma. Così fu e così dovrà essere sempre, perchè sappiamo che sarà perpetua la lotta colle interminabili metamorfosi dell'errore.

Fia dunque possibile che in questa interminabile discussione non vengano in aperto molte conseguenze, che prima non si ebbe occasione di avvertire, perchè l'errore non aveva accampate ancora le loro contraddittorie?

Ma basti su ciò; perocchè o dovremmo fare un libro addirittura, o dobbiamo starci contenti di un ordine puramente espositivo, quale appunto è richiesto dalla natura del nostro lavoro. Basti avere avvertito che vi sono *dommi di conseguenza*, e che questi, creduti implicitamente, come si credettero le due volontà in Cristo prima dei monoteliti, possono avere poi bisogno di essere determinati esplicitamente, provocando a ciò l'errore contrario, che tenta nuove vie per conseguire l'agognata vittoria. Ora diamo un altro passo in avanti.

Ogni domma cattolico deve essere contenuto nella rivelazione, la quale, come tutti sanno, è scritta e tràdita. Ora diverso è il modo, secondo cui vi possono essere contenuti. In primo luogo un domma può esservi noto esplicitamente, ovvero implicitamente, in quanto cioè si deduca logicamente da una verità manifestamente rivelata. In secondo luogo può essere contenuto o nella rivelazione scritta, o nella tràdita, ovvero in tutte due le parti della rivelazione. In terzo luogo è possibile che il linguaggio con cui la rivelazione fu scritta sia chiaro, cioè significhi chiaramente l'idea, ovvero che per le difficoltà non lievi di esprimere nozioni divine con linguaggio umano, vi sia della oscurità, e faccia d'uopo di precisarne il senso. Da ultimo è possibile che tutti questi casi si combinino fra di loro in proporzioni diverse.

Digitized by Google

Comunque le cose volgano in ordine di fatto, questo è il canone logico-critico: Che nessuna proposizione può essere costituita in domma da qualsivoglia autorità, se non consti o pel senso chiaro della rivelazione in sè, o almeno per logica evidenza deduttiva dalla medesima, che quella è una verità rivelata da Dio, e che ciò è indubitato in ordine di fatto.

Per lo che, e bisogna bene non dimenticarlo, le verità dommatiche sono prima chiarite certe, poi allora definite come di fede, e non rese certe per la definizione: procureremo anche di essere più chiari. Prima della definizione debbono essere indubitate, e dopo diventano indubitabili: prima non vi ha di fatto alcun dubbio, sebbene non sia tolta la possibilità di dubitarne senza ledere l' unità della fede; dopo è rimossa ancora la possibilità di dubitarne, a meno che non si rompa l' unità accertata della fede cattolica.

E si noti bene che questo vale per chiunque sia il soggetto definiente, sia pure il Concilio. Lo ripetiamo: il Concilio stesso non può aggiugnere un iota al deposito inviolabile della rivelazione. Il suo ufficio, la legittimità degli atti suoi sta unicamente in questo: Constatato che una proposizione esprime una verità contenuta nella rivelazione, accertato previamente il fatto, esso con solenne sentenza dichiara non potersene più dubitare; e chiunque osi impugnare e la verità in sè, e la sentenza sua definitiva, quello sarà reo di violata unità della fede, e quindi postosi da sè fuori della comunione dei credenti. Ma siamo sempre là: il Concilio definisce perchè la verità è già certa, non diventa certa cotesta perchè definita. Chi sia uso alle analisi logiche, e conosca la differenza fra *indubitato* e *indubitabile*, cioè fra l' esclusione del dubbio come un fatto, e l' esclusione della possibilità ancora del dubbio, quegli capirà agevolmente tutta la forza di questo ragionamento.

Ci si risponderà che secondo questa teoria o dottrina non solo il Concilio, non solo il Papa, ma ogni Vescovo, un prete semplice, fino un laico possono dirsi infallibili; perchè anche il privato può conoscere l' evidenza logica di una verità. Rispondiamo che non va confusa la filosofia colla giurisprudenza, la ragione umana colla convivenza sociale. Un esempio calzante chiarisca l' idea, già altrove esposta. Ogni privato può conoscere fra due litiganti chi abbia la ragione e chi il torto, e quindi decidere razionalmente la verità giuridica, ossia circa il diritto dedotto in contesa. Diremo anzi che un sommo giureconsulto facilmente conoscerà questo vero meglio che un tribunale giudicante, ma composto di mediocri giuristi. Nell' ordine razionale il suo giudizio

sarà attendibile anche più della sentenza del tribunale, a cui spetta di decidere il piato; ma nell' ordine giuridico non potrà mai essere così. Il giudizio privato del sommo giureconsulto ci rende certi che la ragione è di colui al quale esso la tribuisce; ma non esclude il dubbio che la sentenza del tribunale competente possa essere diversa: si è certi *indubitatamente* di chi ha la ragione, ma non si è certi *indubitabilmente*, rimanendo ancora la possibilità di opposta sentenza. Quando poi questa sentenza del giudice competente sia venuta in atto, e dia la ragione a chi già vedevasi che l' aveva, ma non era giuridicamente accertata, allora è che viene tolta anche la possibilità di dubitare circa il vero giuridico, o il diritto debitamente accertato.

Chi potrebbe negare che quando il celebre Sant' Agostino confutava vittoriosamente i Donatisti e i Pelagiani, e poneva in evidenza logica i loro errori, la verità cattolica non fosse resa indubitata mediante le opere insigni di quel sommo? Ma quella certezza era dessa giuridica, e assolutamente indubitabile? No: bisognava che il giudice competente facesse sua la dimostrazione del celebre Padre, e dal suo tribunale, nel modo legittimo, mutasse in sentenza giuridica quella che prima era puramente dimostrazione scientifica. Per chi ha pratica della giurisprudenza le sono cose manifeste per sè e financo rudimentali; pure come questi sono il minor numero, la grande maggioranza cade in equivoco, e da due anni specialmente non si leggono che confusioni fra il giudizio scientifico del soggetto che discute, col giudizio giuridico del tribunale che sentenzia. Ripetiamolo anche una volta: nè il Concilio, cioè l' Episcopato unito al Primate, nè il Primate solo sono accademici che discutono, ma tribunale che sentenzia: le loro conclusioni non sono opinamenti soggettivi, che si vogliano imporre, ma sentenze intorno a veri già noti e previamente accertati, che passano in cosa giudicata per la manifesta ragione della già nota verità da Dio rivelata. Il giudizio è sempre di fatto, non di ragione teoretica.

Alla definizione dommatica deve dunque precedere l'accertamento che di fatto Iddio ha rivelata quella verità. Ora qui può variare grandemente il modo. Se la verità definienda è chiaramente ed esplicitamente contenuta nella rivelazione, allora basta il senso comune per avere la certezza della fatta rivelazione. Se invece si tratti di logica conseguenza, che si debba dedurre dai dommi già certi, e ciò con logica evidenza, allora è indubitato che un eminente teologo, nel campo scientifico, vale almeno quanto il Papa e i Vescovi del mondo tutto. Storicamente parlando questo fu il caso del grande Atanagio nella causa dell' Arianesimo e più ancora di Agostino in quella dei Pela-

giani. I Concilii che condannarono quegli errori non fecero che tradurre in definizione dommatica, che poi è la sentenza inappellabile del supremo tribunale della Chiesa, le conclusioni evidenti di quei Padri. Non si dice nulla di nuovo, nè alieno da verità, affermando che nell' ordine conoscitivo Atanagio ed Agostino valevano quanto i Concilii (forse più di loro) che adottarono le conclusioni dell' Alessandrino e dell' Ipponense; ma se l' autorità legittima non avesse lei sentenziato come tribunale giudicante, si sarebbe ben potuto dire che le dottrine di Ario e di Pelagio erano erronee, contrarie alla rivelazione divina, ma non mai che fossero giudicate dalla Chiesa, e quindi scomunicati, cioè dichiarati fuori della comunione visibile della Chiesa coloro, che le professavano. Vale qui in certo modo la teoria forense che niuno può dichiararsi reo prima della sentenza del giudice: sarà un imputato di crimine, non un reo nel senso giuridico.

Ma che avverrà se l' accertamento del vero rivelato debba consistere in ciò, che venga precisato il senso non chiaro del linguaggio della rivelazione scritta, ovvero la verità di fatto della rivelazione tràdita? Nel primo caso possono darsi due principali ipotesi: cioè o che la verità debba emergere da uno studio accurato di ermeneutica e di esegesi; ovvero che si debba ricorrere alla testimonianza vivente delle singole Chiese per conoscere in che senso venga inteso cotale linguaggio esprimente la rivelazione. Parimenti nel secondo caso due principali ipotesi possono presentarsi: o che la tradizione si debba raccogliere dai Padri che, essendone testimoni, la inchiusero nelle loro opere, ovvero che la si debba accertare mediante la testimonianza di coloro, presso i quali si conservò oralmente.

Se cotale accertamento dipenda da studio ermeneutico, o esegetico, ovvero patristico, si ritorna da capo coi teologi eminenti, che valgono quanto ogni Vescovo, non escluso il primo di loro; perocchè in questo caso l' Episcopato non fungerebbe che quale privato dottore, siccome dicono, ossia come scienziati che sudano alla ricerca del vero coi mezzi che sono proprii delle scienze in generale e delle teologiche in particolare.

Volge altrimenti la bisogna se uopo sia di ricorrere alla tradizione oralmente conservata. Qui si è nel caso di un tribunale, il quale deve accertare la verità del diritto mediante i testimoni *de visu* o *de auditu*. Non giova nulla contorcersi il cervello sui codici, investigare scientifiche ragioni, consultare documenti, dare opera ad interpretazioni: bisogna sentire i testimoni, e risolvere in base alle loro dichiarazioni.

Se la Chiesa fosse una piccola società, non sarebbe difficile di convocarla in corpo, e interpellare anche tutta l'adunanza, discuterne in comune, siccome fecero gli Apostoli nel famoso Concilio di Gerusalemme per l'abolizione delle legalità giudaiche; ma questo è impossibile, e perciò diventa inevitabile venire ad una rappresentanza delle singole chiese. Già fino dall'epoca del memorato Concilio degli Apostoli ne troviamo l'esempio. La contesa era avvenuta in Antiochia, e appunto perchè tutti i cristiani di quella grande metropoli non avrebbero potuto fare un viaggio di quasi settecento chilometri, si mandarono delegati; ma chi furono? Non sono menzionati quelli dei giudaizzanti, ma per l'altra parte essi furono i due Apostoli Paolo e Barnaba: due Vescovi adunque. (Atti XVI, 1).

Ecco dimostrato per l'autorità medesima degli *Atti Apostolici* chi sieno i testimonii della tradizione, e che all'uopo possono e debbono farne fede: i Vescovi, il cui primo ufficio è di conoscerla esattamente, e con ogni sollecitudine conservarne l'integrità. Se dunque o il senso delle parole nella rivelazione scritta, ovvero la rivelazione tràdita si debba accertare di fatto mediante la prova testimoniale, i Vescovi sono quelli che debbono farne fede, e per usare una frase calzante, essi ne sono i testimoni giuridici. Sono quindi indispensabili le loro audizioni e deposizioni, come dicesi in linguaggio forense; e chi procedesse altrimenti, non procederebbe in modo legittimo.

Tali sono le diverse ipotesi possibili, le quali poi si possono richiamare a due capi soli; cioè l'accertamento per dimostrazione (campo della teologia) e l'accertamento per le prove testimoniali.

Le quali ultime si possono raccogliere in due modi: o convocando i testimoni per udirli immediatamente in giudizio ovvero, se lontani, ricercarne la testimonianza singolarmente con ispecie di delegazione a chi deve riceverne la deposizione autentica.

Nell'un caso però e nell'altro occorre di ricercarli positivamente e legalmente, non essendo sufficiente una testimonianza negativa, cioè in quanto essi mantengano il silenzio dinanzi all'affermazione del fatto, che deve essere accertato come oggetto del giudizio.

Vede il lettore che tutta questa operazione, o dimostrativa o probatoria, concerne il procedimento per avere la certezza giuridica, la quale sia base della sentenza da pronunziarsi irrevocabilmente. Ma chi è il giudice ossia il tribunale, che poi compia il giudizio e pronunzi la sentenza? Risponderemo nel prossimo articolo.

Digitized by Google

Art. 6.

Del Giudice competente in un giudizio o definizione dommatica.

È incontrastato che il Concilio ecumenico, legittimamente congregato, cioè l' episcopato unito col Primate, costituisce il supremo tribunale della Chiesa cattolica. A chi mai si potrebbe appellare in una causa decisa dal Concilio, da questo grande Areopago della cattolicità. Colà sono i Vescovi e là si trova il Primate o personalmente o per delegati suoi, muniti del mandato legittimo. Facoltà questa che la storia dei concilii ci addimostra legittima non solo nel Papa e Patriarca occidentale, ma in altri ancora, che talora si fecero rappresentare al Concilio. Per lo che intorno alla Sinodo ecumenica non essendovi disputa, data sempre la sua legittimità, non ce ne occuperemo più oltre.

La questione verte dunque sul Primate, e dopo quanto fu già discorso, si raccoglie nel seguente problema. Se il R. Pontefice, quale Primate della Chiesa cattolica, e in virtù della sua Primazia debbasi riguardare come giudice altrettanto competente e tribunale supremo, siccome lo è il Concilio; cosicchè o la sentenza emani dal Concilio, cioè dall' Episcopato unito col Primate, ovvero da questo solo, ma ufficialmente agendo come Primate, sia ugualmente suprema, inappellabile, e per la divina promessa di assistenza che lo conservi immune da errore, sia ugualmente infallibile?

Intendiamoci in prima sulla natura di questa divina assistenza, che è base dell' infallibilità. Sarebbe tale che dispensi da quello studio, onde coi doni naturali dell' intelligenza siamo atti a conoscere la verità? Nessuno lo ha mai sognato. Può ritenersi che dispensi dal mettere in uso tutti i mezzi che sono atti a produrre la certezza intorno alla verità medesima? Senza insistere sull' affermazione tanto esplicita dei Vescovi germanici, che dissero esservi tenuto il Pontefice, come vi è tenuta la Chiesa stessa, noteremo che questo è dichiarato nella medesima Costituzione *Pater aeternus;* imperocchè ivi leggemmo: « I Romani Pontefici poi, come la condizione dei tempi e delle cose lo persuadeva, *ora convocati i Concilii ecumenici, ora esplorato il sentimento della Chiesa sparsa per tutto il mondo, ora per mezzo di Sinodi particolari,* ORA ADOPERATI ALTRI SUSSIDII, *quali erano forniti dalla Provvidenza divina definirono doversi*

tenere quelle cose, che aiutandoli Dio, AVEVANO CONOSCIUTO *consentance alle Sacre Scritture e alle Tradizioni apostoliche* ».

Facciamo di ben comprendere queste parole e tutta la importanza loro. Prima di tutto si professa apertamente che alla definizione deve precedere la cognizione della conformità della proposizione definienda colla rivelazione divina scritta o tradita; imperocchè le parole *Sacre Scritture e Tradizioni apostoliche* non si debbono intendere altrimenti, che significative della *rivelazione divina scritta e tràdita:* il linguaggio poteva, anzi doveva essere più preciso: si doveva mantenere sempre la frase *rivelazione, o parola di Dio, scritta e tràdita*, siccome si trova nell' introduzione dell' altra Costituzione, ove il Primate professa di mantenersi *appoggiato alla parola di Dio scritta e tràdita, quale* L' HA RICEVUTA, SANTAMENTE CUSTODITA **e genuinamente esposta,** DALLA CHIESA CATTOLICA; imperocchè è notissimo che i sinonimi non esprimono mai precisamente lo stesso concetto: e in verità se la frase *divine Scritture* è equipollente a quest' altra *parola di Dio scritta*, non è così della frase *tradizioni apostoliche*, distinguendosi la tradizione in *divina, apostolica ed ecclesiastica.* Dove mette bene avvertire che la *parola di Dio tràdita* in senso rigoroso è bensì equipollente alla *tradizione divina,* ma non all' *apostolica* se non in quanto gli Apostoli furono strumento della rivelazione loro fatta da Dio. E per verità quando a cagione d' esempio l' Evangelista Giovanni narrava la predizione di Gesù intorno alla morte di Pietro, egli registrava parola di Dio tradita ad essi Apostoli, e che in lato senso può dirsi apostolica, ma che a rigore verte su di un oggetto divino: quando invece San Luca narra negli Atti la elezione di Mattia e quella dei sette diaconi, esso registra una tradizione vertente sovra Atti degli Apostoli senza immediato intervento di parola di Cristo: e questa è tradizione rigorosamente e oggettivamente apostolica. Ci dispensiamo dall' avvertire che tutta la rivelazione fatta da Cristo vivente nel mondo, in prima fu tradita, e quella che poi fu scritta, nol fu che anni dopo, e secondo le circostanze. Quando l' evangelista Giovanni scrisse la rivelazione che Gesù fece a Pietro del suo futuro martirio, erano decorsi quasi settant' anni dalla sua manifestazione, e trenta circa dalla morte di Pietro. Quanto abbiamo detto, basta per conoscere la differenza che passa fra tradizione divina e tradizione apostolica. Quanto è di tradizione divina è ancora di tradizione apostolica; ma non è tutto di tradizione divina quanto è di tradizione apostolica; quello solamente lo è che ha detto e fatto Gesù, e dopo lui asceso al cielo fu rive-

Digitized by Google

lato dallo Spirito Santo, e di cui gli Apostoli non furono che mezzo, o strumento. Per lo che la tradizione divina, in quanto significa la parola di Dio tradita, è immutabile, mentre la tradizione apostolica non fu sempre immutabile. Se non fosse così, mai si sarebbe potuto variare, nella scelta dei Vescovi ed inferiori ministri della Chiesa, da quella forma che leggiamo negli Atti degli Apostoli per l' assunzione di Mattia all' Apostolato, e per la nomina dei sette diaconi.

È così, e deplorando che i compilatori degli atti conciliari si curassero tanto poco della proprietà del linguaggio teologico, non ne faremo tuttavia le meraviglie. Essi non erano la Sinodo, e non siamo tanto ingenui da ignorare che per loro parte avevano intendimenti varii, e non tutti propriamente conciliari.

Tornando all' assunto il lettore fissi la sua attenzione sulle parole, qui sopra riferite, dell' altra Costituzione parimenti dommatica intorno alla fede cattolica. Il Pontefice vi professa di fondarsi sulla *parola di Dio scritta e tradita, quale l' ha ricevuta*, SANTAMENTE CUSTODITA **e genuinamente esposta**, DALLA CHIESA CATTOLICA. Egli dunque, cotesto Primate, non è che un ministro, un organo come suol dirsi di questa dottrina rivelata; ma egli personalmente nulla può mutarvi, aggiugnere, o levarne: nè ciò solo, chè il deposito della rivelazione è *custodito* ed *esposto dalla Chiesa cattolica*, cioè universale, e per essere più chiaro, da tutte le Chiese, le quali assieme congiunte nell' unità della fede formano la *cattolica* ossia *la Chiesa universale:* dunque il custode ed espositore immediato e indefettibile non è il Primate, ma la Chiesa: non è nè anche *la sola* Chiesa Romana, tuttochè sia principale e Chiesa madre, colla quale perciò debbono convenire tutte le altre a motivo di questa principalità: la custode santa e la genuina espositrice della parola divina scritta o tradita, come afferma la costituzione *Dei Filius*, è la *Chiesa cattolica.*

Ora tornando al capo quarto della Costituzione *Pastor aeternus* ripieghiamoci sulla frase: « definirono ciò, che *avevano conosciuto* » *consentaneo* alle sacre Scritture ed alle Tradizioni apostoliche ». Adunque alla definizione deve precedere la certezza della consentaneità di questa colla parola di Dio scritta e tradita. Ma quale il fondamento di questa certezza, quali i mezzi onde fu raggiunta? Si professa la coscienza del divino aiuto *(Deo adiutore)* e sta bene; ma qui non è tutto: mezzo a conoscere questa conformità della proposizione definienda colla rivelazione divina sono sempre stati, *quando i Concili ecumenici, quando l' esplorato sentimento della Chiesa*

sparsa per tutto il mondo, quando le Sinodi particolari, quando altri sussidii quali fornivali la provvidenza divina. Certamente che alla condanna del Pelagianesimo, per esempio, il mezzo più efficace fornito dalla Provvidenza divina fu l' ingegno potente e le opere scritte dal sommo Agostino.

Adunque, per venir pure a conclusione, quale si è il valore logico e giuridico di queste parole? Si afferma che i Pontefici *definirono* le verità di fede a tenersi; ma è dal soggetto, dalla persona, qual uomo ragionatore, che parte l' atto effettivo? Il deposito della parola divina scritta e tradita il Primate lo riceve dalla Chiesa cattolica, sola custode ed espositrice adeguata: prima di venire alla definizione deve avere conosciuta la sua conformità colla rivelazione divina: questa cognizione non la trae dal fondo proprio soggettivo, ma estrinsecamente e mediante o i Concilii ecumenici, o l' esplorato sentimento della Chiesa dispersa pel mondo, o le Sinodi particolari, od altri sussidii forniti dalla Provvidenza divina, come furono Atanagio nella causa di Ario, Agostino in quella di Pelagio.

In breve quando o la evidenza logica della verità già chiarita dai luminari della Chiesa, o il sentimento unanime della Chiesa hanno accertato il Primate che una tale proposizione è conforme alla rivelazione divina, allora ha luogo l' atto del Primate definiente. Al quale (si noti bene, che sono parole della Costituzione) « non è promesso » lo Spirito Santo per modo che, lui rivelante, manifestasse una nuova » dottrina, ma per modo che assistendo esso (Spirito Santo) santa- » mente custodisse, e fedelmente esponesse *la rivelazione conse-* » *gnata per mezzo degli Apostoli, ossia il deposito della fede* ».

Nelle quali parole in primo luogo è determinato il campo del magistero, cioè *la rivelazione consegnata per mezzo degli Apostoli, ossia il deposito della fede.* In secondo luogo viene escluso ogni soggettivismo od influenza di volontà personale: tutto è ministeriale, atto ufficiale, esercizio di una funzione. Le quali condizioni se si uniscano alla certezza della verità, che deve essere previamente (si badi bene certezza, che è l' effetto di dimostrazione o di prova, non probabilità che viene dall' opinione, supponente l' incertezza) ed al modo onde questa certezza viene acquistata, modo che è estrinseco per le stesse parole della Costituzione, non già soggettivo (modo tale che in definitivo si risolve o fa capo al previo consenso della Chiesa tutta) si conoscerà agevolmente che in effetto il Pontefice definiente non è che il promulgatore ufficiale di una verità rivelata,

già prima *indubita*, e che d' allora in poi diviene ancora *indubitabile* senza sconoscere l' unità della fede.

Il Concilio ecumenico stesso non opera, nè può operare diversamente: l' equivoco nasce dall' uso comune di usare la parola *maestro*, anzichè di *giudice;* conciossiachè l' idea di maestro, dottore o docente, lascia luogo a supporre che l' uomo vi possa aggiugnere qualche cosa del suo personalmente, e ci risveglia l' idea di chi parla a discenti da una cattedra scientifica, anzichè di un giudice che pronunzia la sentenza *juxta allegata et probata.*

Eppure se i redattori della Costituzione fossero stati altri uomini meglio adatti all' arduo ufficio, si sarebbero accorti che essi medesimi avevano accennato a migliore strada. Vedemmo già come in questa Costituzione si richiami il Concilio Lugdunense II: vedemmo come le parole riferite fossero dell' imperatore, non dell' Episcopato greco; ma vedemmo altresì che l' imperatore le aveva trascritte dalla formola di Papa Clemente IV. Ora nel brano stesso riportato della Costituzione, tolto da quella formola, noi leggiamo in ordine al Primate cattolico: *Si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent* JUDICIO *definiri* (se insorgeranno questioni circa la fede, si debbono definire col giudizio di lui): nessuno sarà cotanto ignorante da supporre che le parole *suo judicio* vogliano significare avviso, opinione, sentimento od altro di somigliante: qui la parola *judicium* ha il significato forense, e denota gli atti di un tribunale, su cui siede un giudice legittimo. Se i redattori della Costituzione si fossero sempre ricordato di ciò; se non avessero tanto leggermente dimenticato che nel precedente capo terzo si era detto, che il Pontefice *è giudice supremo dei fedeli, e che in tutte le cause spettanti all' esame ecclesiastico si può ricorrere al* GIUDIZIO *di lui*, è da presumersi che avessero saputo usare un linguaggio maggiormente proprio e atto a prevenire qualunque non retta interpretazione. Era ignoranza, o leggerezza, o spirito di partito, concitato da fini estranei alla fede cattolica, che operava in loro? A Dio il giudicarne, a lui che vede il cuore: per nostra parte non possiamo che deplorare queste imperfezioni del dire; massime quando gli animi erano cotanto allarmati. Oh! quei Padri specialmente che il dì 13 risposero il *non placet juxta modum*, n' avevano ben donde! Non si volle udire il consiglio della prudenza, e ora si piangono le divisioni nella Chiesa, che deve essere una.

Venendo alle strette, e così chiarite le cose, ripetiamoci il quesito — Se il Primate debbasi riguardare come giudice altrettanto com-

Digitized by Google

petente e tribunale supremo, siccome lo è il Concilio? Noi rispondiamo candidamente che sì; e ce ne confortano due ordini di ragioni; le une storiche, le altre razionali. Nessuno potrà negare che vi sieno stati errori contro la fede condannati dal Pontefice, e la cui sentenza sia passata in cosa giudicata, siccome suol dirsi, e quindi nel fatto sieno state per se stesse irreformabili. Ma passandoci della storia, veniamo alle altre più calzanti e stringenti. Se non fosse così; se anche una suprema sentenza del Primate, il quale in ultima analisi non fa che promulgare ufficialmente quanto è già nella coscienza di tutta la Chiesa, non potesse essere inappellabile, irreformabile per se stessa, Gesù Cristo avrebbe egli provveduto con piena efficacia di mezzi alla incolumità della fede? Rispondiamo che no, e che anzi avrebbe lasciata nella sua Chiesa un' immensa lacuna, un difetto radicale.

E vaglia il vero: gli errori pullulano incessantemente, ed è quindi una triste necessità che senza posa sia accertata la verità. Nell' ordine scientifico questo si fa mediante la discussione e colla pubblicazione delle confutazioni dottrinali; ma questo è sufficiente nell' ordine sociale? Quale società reggerebbe mai contro la dissoluzione anarchica, se dovesse limitarsi alla sola morale influenza delle dottrine? I precetti stessi della morale sono insufficienti, ed è necessità convertirli spesso in precetto giuridico, sancito dalle penalità, onde il corpo sociale non rimanga esposto a perire. Questo è inevitabile in ogni società, e di certo non può farne eccezione una così estesa, come la cattolica.

Supponendo che negli ordinamenti civili la forza materiale consenta ognora di avere ricorso all' azione o dei parlamenti o dei tribunali collegiali competenti, dimanderemo se ad ogni circostanza sia possibile di ricorrere al Concilio; e dato ancora che fosse possibile, se fosse sapiente ognora lo avervi ricorso. Ritorneremo ad un esempio, che sappiamo ha fatta diversa, ma ognora grande impressione. Quando Pio VII legittimava la nuova circoscrizione delle diocesi francesi, e obbligava i vecchi Vescovi a fare oblazione di sè alla pace della Chiesa gallicana, memori che *il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle,* forse avrebbe anche potuto radunare il Concilio: diciamo forse, perchè è dubbio almeno che avesse potuto riuscirvi in mezzo a quel turbinoso uragano della politica. Ma data ancora la possibilità, sarebbe stata sapienza il tentarlo? Ricordiamoci di Pasquale II, e quali immeritate amarezze ebbe da sostenere. È presto detto, Concilio, Concilio; ma anche i Vescovi sono uomini, e ben lo si vide ai tristi giorni

Digitized by Google

di Papa Pasquale. Forse quando la libertà politica e la ben intesa separazione fra Chiesa e Stato avranno trionfato ovunque, il Primate potrà convocare il Concilio a suo beneplacito; ma quanti sono i Governi, i quali abbiano stabilito per legge che « È abolita ogni restri- » zione speciale allo esercizio del diritto di riunione dei membri del » clero cattolico » ? Che ci sappiamo non vi è che il solo regno d' Italia, almeno fra gli Stati detti cattolici, il quale ne fece l' articolo 14 della legge sulle guarentigie del Papa e i rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Altrove sarà conseguenza del diritto generale di associazione; ma il Papa non potrebbe intimare il Concilio per esempio in Francia od Austria senza prima ottenere il permesso del Governo: solamente in Italia può farlo, quando e dove gli piaccia; e sa che può financo esigere a suo beneplacito la tutela pubblica, affinchè il Concilio non sia turbato da esterne violenze. (Art. 6 leg. cit.) Sa ancora che il luogo in cui sia adunato il Concilio ecumenico gode l' immunità, come la sua pontificale residenza o luogo di temporaria dimora, e nessuno ufficiale può penetrarvi, *se non autorizzato dal Pontefice o dal Concilio.* (Art. 7). Tutto questo però nel solo vilipeso regno d' Italia; chè altrove non vi ha nulla di questo.

Ancora dunque l' anno di grazia 1872, e forse per molti ancora fuori d' Italia, non vi è libertà giuridica per tenere il Concilio. Se un Thiers qualunque, o un principe Bismark dica ai Vescovi: *Non vi moverete,* il Concilio non può aver luogo.

Ebbene, come sarà provveduto se al Papa non sia consentito di adunare il Concilio? Era forse il Verbo Eterno venuto fra noi in forma d' uomo ignaro di ciò? E tutto sapendo fino *ab eterno*, eppure non avendo voluto impedirlo colla sua onnipotenza divina, non gli correva l' obbligo (ci si passi la frase) di provvedere altrimenti?

Ma come? Allo spuntare di un errore vi si opporrà il Vescovo diocesano o solo, o convocando la Sinodo (se ha libertà di farlo, perchè tutto il mondo non è Italia): egli chiarirà l' errore e lo condannerà; ma la sentenza sua non è inappellabile, nè quindi irreformabile. La causa passerà al metropolita, e questi o solo, o colla Sinodo provinciale (se ha libertà di farlo, perchè tutto il mondo non è l' Italia), rifarà il giudizio, e l' errore sarà condannato; ma nemmeno il suo è tribunale inappellabile, nè la sentenza irreformabile. Più in alto adunque. Se vi sia Primate nazionale, si porterà la causa a lui, e da questo al Patriarca: tutti sentenzieranno; ma niuno è tribunale supremo. Più in alto dunque, e si invochi il Concilio, come tribunale supremo. E se il Concilio non si possa convocare? Legittimamente deve convo-

Digitized by Google

carlo il Papa; e perciò la causa necessariamente sarà deferita a lui, con preghiera, in ipotesi, di convocare il Concilio. E se egli sia costretto dire: Io lo farei; ma la forza, la violenza me lo impedisce: voi lo vedete: allora come sarà provveduto? Una società, istituita immediatamente da Dio, somma sapienza, mancherà dei mezzi necessari per provvedere alla propria incolumità? Ripugna alla ragione, e ripugna a Dio stesso.

E dunque? Dunque sarà necessario che il Primate sia giudice in ultimo appello, giudice supremo, come si dice nel capo III della Costituzione, e decida egli, *usando quei sussidii, che la Divina Provvidenza metterà a sua disposizione, e confidando nel divino aiuto*, come appunto è detto nel capo IV, e noi già vedemmo. E sarà ancora necessario che la sentenza da lui pronunziata, quella che in teologia dicono *definizione*, sia *irreformabile per se stessa*, e non già che debba attendersi ancora il consenso della Chiesa, come volevano i gallicani: imperocchè, ciò posto, si sarebbe da capo e converrebbe ammettere come pregiudiziale che i Vescovi avessero prima da esaminare la sentenza del Primate, e rifarsi sul merito della causa: giudizi che sarebbero giudicabili a volta loro, niun Vescovo od anche Concilio particolare costituendo il tribunale o giudice supremo nella Chiesa cattolica.

Sentiamo l' obbiezione che ci verrà fatta. Ci si dirà: voi supponete una serie di giudizi già premessi all' Apostolico del Primate; e coi giudizi venite a dirci che già prima l' unanime consenso della Chiesa sparsa pel mondo aveva giudicato l' errore; ci dite perciò che il Primate non fa che legittimare e pubblicare quanto già era deciso e accertato vero assai prima: questo fu il caso degli africani e della famosa sentenza di Agostino: *Già due Concilii* (i loro atti) *furono mandati a Roma: anche di là vennero i rescritti: dunque la causa è finita: Dio voglia che finiscasi anche l' errore.*

È quello appunto che noi diciamo; ma che diciamo noi? Questo è detto nelle Costituzioni vaticane medesime: il linguaggio avrebbe potuto essere più proprio, e meglio ordinato logicamente; ma questi difetti umani, inseparabili dalla natura delle formole conciliari, e che si possono trovare in tutti i Concilii o poco meno (testimonio il simbolo detto niceno, attorno cui si rifecero successivamente più Concilii ecumenici), non distruggono la verità obiettiva, eterna, divina. Lo avvertimmo già, ma torna bene rifarvici sopra. Nella Costituzione *Dei Filius* si professa di appoggiarsi *alla parola di Dio scritta e tràdita, quale* (prout) *la ricevemmo* CUSTODITA *santamente ed* ESPOSTA

fedelmente dalla Chiesa Cattolica, cioè dalla *Chiesa universale:* dunque i Vescovi, e con loro il Primate, ricevono questo deposito *dalla Chiesa, custode santa ed espositrice fedele,* non lo portano essi con sè, non ne sono di niuna guisa gli autori. In seguito, nella Costituzione *Pastor aeternus*, dopo accennato ai mezzi onde il Primate conosce prima la conformità fra la dottrina definienda e le Scritture o le tradizioni, si afferma che *lo Spirito Santo non gli è promesso in modo che, lui rivelante, manifesti una nuova dottrina, ma affinchè, lui assistente, custodisca santamente ed esponga fedelmente la consegnata rivelazione, ossia il deposito della fede.* Consegnata? Da chi. Dalla Chiesa che già sappiamo esserne la santa custode e la fedele espositrice. Potrebbe forse venire esposta dal Primate, come da qualunque Vescovo, altrimenti dall'esposizione che la Chiesa indefettibile ne ha fatta da Cristo a noi? Allora chiunque si fosse l'espositore, sarebbe eretico. Per lo che ogni successore degli Apostoli, compresi i successori di Pietro, cadrebbe in eresia se lo facesse.

Purtroppo molti dei successori degli Apostoli deviarono dalla fede: in quanto ai successori di Pietro nella Costituzione si afferma che allora quando, in conseguenza del loro ufficio, sono posti nella necessità di pronunziare una suprema decisione circa la fede o la morale da Dio rivelata (giacchè vedemmo parlarsi di esposizione fedele della consegnata rivelazione *(traditam per Apostolos revelationem))* mediante l'assistenza divina saranno preservati da errore. Si deve ammettere che sì? Ancora qui non facciamo questione se il linguaggio avesse potuto essere più proprio; noteremo invece un fatto. Questo dono dell'inerranza è quello stesso che è conferito alla Chiesa; ma non è per questo dispensata dal porre in opera tutti gli altri mezzi possibili per conoscere e porre in chiaro la verità. La divina assistenza non solo non va confusa colla ispirazione rivelante, ma si afferma positivamente che è diversa da questa. Che è dunque, in che consiste? In questo che Dio sapientissimo disporrà le cose per modo che un concorso propizio di circostanze impediranno di cadere in errore: azione piuttosto negativa, che positiva: se così fosse lecito di parlare, Iddio esercita una specie di *jus cavendi.*

Non crediamo di offendere, anzi siamo persuasi di rendere testimonianza alla verità, se diciamo che il Concilio vaticano n'è l'esempio più luminoso. Che vi fossero uomini, anzi un partito il quale avesse dei fini ben altrimenti che religiosi; che proponendo e spingendo avanti questo gravissimo argomento dell'inerranza papale si avessero da taluni intendimenti partigiani, è chiaro più che la luce del giorno. Ma

Digitized by Google

vi era un' opposizione gagliarda, e questi mestatori il sapevano. Conveniva dunque bordeggiare, virare di fianco, e studiare le frasi, e quelle abbandonare che avrebbero fornito argomento troppo forte all' opposizione: in ogni caso temperarle in modo con altre, che ne modificassero il significato. Due luoghi sono evidentissimi. Dopo detto che la potestà del Primate è *ordinaria e immediata* su tutta la Chiesa, si soggiunge subito che non lede, anzi convalida quella dei Vescovi, *ordinaria* e *immediata* ancor essa. La prima dunque è *ordinaria* e *immediata*, non in quanto il Papa sia il Vescovo immediato e ordinario delle singole diocesi, ma in quanto è Primate sia per tutte unite che per le singole. L'autorità ordinaria e immediata dei Vescovi è proposizione da prendersi *simpliciter*, come si dice in logica; quella del Papa in ordine alle diocesi tutte o singole è da intendersi *secundum quid*. Intendendola altrimenti si cade nel comune sofisma *a dicto secundum quid ad dictum simpliciter*. I mestatori avrebbero forse fatto a meno volentieri di aggiugnere il periodo circa l' autorità ordinaria e immediata ancor essa dei Vescovi, e pel quale quella del Primate è chiarita doversi intendere *in quanto è tale*, non che sia l' ordinario e immediato Vescovo di ogni diocesi, il che sarebbe una specie di panteismo religioso; ma vedevano bene che allora l' opposizione sarebbe invincibile e prima e poi. Adunque costretti dalla necessità aggiunsero il correttivo: lo avranno fatto contro voglia: che importa a noi? Per noi questo è manifesto che fu il mezzo onde Iddio si servì per impedire che il Concilio cadesse in errore.

Lo stesso va detto della clausola apposta al capo IV, che lo Spirito Santo non è promesso come rivelante nuova dottrina, ma soltanto assistente perchè sia custodita ed esposta fedelmente quella che il Primate stesso ha ricevuta dalla Chiesa cattolica. In verità senza questo correttivo nasceva il dubbio di una tale assistenza promessa, che fosse rivelante: forse i mestatori avrebbero desiderato di avviluppare così la vera dottrina rivelata; ma l' opposizione sarebbe divenuta invincibile prima e poi: dunque chinare il capo e mettere il correttivo. Purtroppo gli ignoranti e fanatici non baderebbero a ciò, e direbbero ancora che *lo Spirito Santo inesiste*, cioè ha posta dimora nel Romano Pontefice, facendone quasi un' unione ipostatica: ma quanti sono tremendi i giudizi di Dio!

Col massimo dolore noi deploriamo che tanti egregi uomini, fino là fulgidi astri nella scienza cattolica (in Germania specialmente) si sieno posti in una spiacevolissima posizione; ma ci si consenta di dirlo, ancor essi sono uno di questi mezzi provvidenziali, che preser-

vano dall' errore. Senza questa indomabile opposizione che è conseguita al Concilio, i calcolatori che divisavano di servirsene a fini tutt' altro che religiosi, avrebbero potuto ingarbugliare il mondo; ma come farlo oggidì? La celebre pastorale dall' Episcopato germanico pubblicata nel maggio 1871, che fu colpo sì fatale alle mene dei tristi, non si sarebbe veduta senza questa lotta dei vecchi cattolici. E non sarà sola. Altri atti solenni le verranno dietro, e coloro che avevano intendimenti profani e capziosi si vedranno riuscire ad un fine diametralmente opposto.

Sì, diametralmente opposto, perchè poi nell'atto pratico non sarà possibile l' esercizio di cotale prerogativa primaziale senza che ne sia noto e sentito il bisogno, e lo si invochi dalla Chiesa universale. Finchè nulla era deciso irreformabilmente, anche per sorpresa si potevano pubblicare dei Sillabi; imperocchè giovava sempre ai mestatori. Era troppo bel gioco poter tribuire agli atti pontificali l' inerranza, o negarla secondo l' opportunità: i ciuchi e servili si sarebbero potuto manovrare a talento dei brigatori. Ora l' equivoco dovrà essere tolto, e si dovrà mettere in evidenza che la definizione pontificale *espone fedelmente* la rivelazione *traditam per Apostolos*, deposito inviolabile che esso ha ricevuto dalla Chiesa cattolica, la quale per divina istituzione n' è la santa custode, e la fedele espositrice.

Una luce splendida sarà recata a queste verità dalla lotta, altronde lagrimevole, che si è inaugurata per questo celebre decreto; ma questo fia sempre uno dei mezzi provvidenziali, di cui Dio si serve per impedire che l' errore possa mai avere un definitivo trionfo.

Ci ripugna all' animo sinceramente cattolico di cercare quali intendimenti si avessero i macchinatori, ma ci è grato di veder chiaro e dire francamente il fine certo a cui metteranno capo. Essi hanno ucciso se medesimi e dato l' ultimo crollo al partito, cui fatalmente rappresentano. Si credevano di renderne eterna la vita, come sognarono i Farisei facendo crocifiggere il Cristo di Dio; e invece hanno perduto se medesimi come perì la Sinagoga rea di tanto delitto. Oh! infelici! riconoscete la giustizia di Dio, e umiliatevi sotto la sua mano potente!

Sì, lo diciamo sostenuti dalle ali immanchevoli della fede, il vecchio e ruinoso edifizio delle profane macchinazioni, fatte passare sotto l' augusta bandiera della religione, poteva ancora sostenersi con destri puntellamenti: ora la caduta è certa ed immediata. I segni precursori sono più che visibili, e tutto, già ruinoso pel tempo, si sfascia e crolla.

E dalla catastrofe, dalla tremenda convulsione ne spunteranno nuovi cieli e nuova terra. L' autorità venerabile n' uscirà appurata, e

cara a tutti nella sua benefica influenza, ma svanirà fino l'ombra di onnipotenza e di infallibilità soggettiva o personale, come i tristi la vollero dare a credere.

E per verità si è detto universalmente che non vi sarà più bisogno di adunare Concilii, perchè il Papa infallibile farà da sè. Niente anzi di questo. Il Papa nè prima, nè ora, nè poi fece o farà da sè; ma come procedette, così dovrà procedere *ora adunati i Concilii ecumenici, ora esplorata la sentenza della Chiesa sparsa per tutto il mondo, ora mediante le Sinodi particolari, ora usando altri sussidii, come li fornisca la Provvidenza,* e così accertare sè, e accertare la Chiesa che egli espone fedelmente la rivelazione tràdita per mezzo degli Apostoli, e che desso *ha ricevuto, quale dalla Chiesa cattolica è santamente custodita e fedelmente esposta.* Egli all' uopo definirà, ma nulla traendo dal soggetto, sibbene tutto pigliando oggettivamente dalla rivelazione divina: egli pronunzierà le definizioni, ma non recando esso la certezza in ciò che sia dubbio per sè, sì rendendo indubitabile quello che già era indubitato: egli definirà, ma perchè l' universale consenso della Chiesa avrà già posto fuori di ogni incertezza la dottrina rivelata, o il suo senso genuino, nè altro manca se non la sentenza suprema che renda giuridica la verità già scientificamente certa nell' ordine suo: egli definirà, ma quando il bisogno di tale sentenza suprema, inappellabile, irreformabile per se stessa sia sentito, e non quasi a diletto, a capriccio, confondendosi con uno scienziato speculativo che si compiace di formulare teorie, od architettare sistemi: egli definirà, ma come promulgatore giuridico di ciò che è già universalmente noto e creduto dottrinalmente, anzichè a forma di un cattedratico docente, che pone avanti le sue personali filosofiche speculazioni: egli definirà, ma quando la scienza teologica avrà dimostrato evidentemente o il senso della rivelazione, sicchè niuno può più dubitarne ragionevolmente, o la inferenza logica di una verità conseguente da un domma di già accertato, laonde niuno può contraddirvi senza rinnegare le facoltà logiche della mente umana: egli definirà, ma quando, ove si tratti di verità rivelata e tradizionalmente conservata, o la scienza patristica avrà dimostrato che la tradizione divina ed apostolica fu raccolta integra e a noi tramandata dai santi Padri, o quando, se la tradizione perduri ancora e solo oralmente, avrà avuta la testimonianza di tutte le Chiese, o per esplorata loro sentenza così sparse pel mondo, o radunati i loro Vescovi a Concilio per esserne testimoni giuridici. Sì, egli definirà, ma quello che è già certo e indubitato nella coscienza di tutta la Chiesa, e non

Digitized by Google

attende che il pronunziamento della sentenza che traduca in vero giuridico un vero già certo per sè, e che egli inoltre definendolo deve accertare recandone le prove o dimostrative o testimoniali, secondo che la natura del vero definito richieda.

Questo lo farà secondo il bisogno, secondo le circostanze, ed è allora che Dio provvidente disporrà le cose per modo, che fungendo l' ufficio del sua ministero Apostolico, questo primo funzionario e giudice supremo della cattolicità non isdruccioli nell' errore. Se però egli vorrà agire con volontà soggettiva, e secondare l' animo proprio, anzichè lasciarsi guidare dal bisogno universalmente sentito, e dalle aspirazioni e dai desiderii ben noti della Chiesa; se pretenderà di trarre esso dal fondo proprio personale la cognizione della verità, anzichè ritrarla dal consenso unanime e manifesto della Chiesa, allora la sua sarà opera tutta umana, non garantita dalla divina assistenza: allora potrà avvenirgli come ad Onorio Papa, che rispondeva ad una consultazione ommettendo i mezzi, ai quali è condizionata la promessa della divina assistenza.

Sta qui tutto il nodo della questione. Niuna assistenza è promessa all' uomo siccome tale, tutto ed esclusivamente è dell' ufficio: vi ha di più: anche all' ufficio non è fatta incondizionatamente cotale promessa, ma sì quando avrà posto in uso quei mezzi che sono atti a mettere fuori di dubitazione la verità secondo l' ordine proprio; mezzi, il ripeteremo colla pastorale dei Vescovi germanici tante volte citata, *ai quali è tenuto,* e sono i medesimi *ai quali è tenuta la Chiesa stessa.* Lo abbiamo già detto cento volte: i dommi si definiscono perchè già veri e certi notoriamente, non diventano tali perchè definiti: la definizione non fa che renderli *indubitabili* di già *indubitati* che erano.

Poche parole delle contese frasi *irrefragabiles ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae.* Non è possibile definizione vera e valida, sia che parta dal Concilio, sia che venga dal Primate, se già prima non sia certa e roborata del consenso universale della Chiesa: è il *quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est.* Ciò posto, e pubblicata la definizione, non è più possibile dubbio alcuno. Il giudizio supremo sarà fatto o nel Concilio, o dal Primate secondo il bisogno e le circostanze il consentano, ma sarà sempre un atto supremo che traduce in sentenza giuridica un fatto prima accertato, che cioè nella parola di Dio scritta o tràdita si trova quella determinata dottrina. Come potrebbe essere reformabile? Bisognerebbe che non fosse un fatto e già riconosciuto prima dal consenso universale della

Chiesa, il che sta contro la natura delle sentenze dommatiche. Adunque *tali definizioni sono irreformabili di loro natura* (ex sese).

Errore si è quello dei Gallicani, che ammettono un consenso posteriore della Chiesa: la verità che è obiettiva dipenderebbe, da un atto subiettivo degli uomini.

Qui però onde essere esatti bisogna distinguere. Emanata una definizione solenne in due modi vi si può esercitare sopra la scienza critica; cioè rimettendo in problema la verità definita, e rifacendo un giudizio di merito sulla causa, ovvero cercando puramente se vi sia o no il concorso delle condizioni, a così dire processuali, e dalle quali si desume con certezza se quel tale atto abbia gli estremi, che di fatto costituiscono una definizione di fede, una sentenza di tribunale supremo. La prima ipotesi non è ammissibile: sarebbe un nuovo giudizio di tribunale che avrebbe ad essere superiore, ed è a questa che si oppone la sentenza vaticana dichiarando *tali definizioni*, cioè quelle compiute con tutti gli estremi costituenti la inerranza, *irreformabili per se stesse:* non è così dell' altra, che mira non a rifare un giudizio del merito, ma unicamente ad accertare il fatto, che realmente si intese di pronunziare una sentenza suprema e irreformabile. Questo esame critico di puro fatto deve anzi essere compiuto, e non solo in ordine al Primate, ma in ordine ai medesimi Concilii. L'ossequio non cessa mai di essere ragionevole.

In questo, lo diremo finendo questo ultimo articolo, la Costituzione *Pastor aeternus* ha una grande lacuna; lacuna che altronde non può essere colmata finchè non sia definita ancora l' infallibilità di cui è fornita la Chiesa. Il canone contiene in termini una proposizione relativa: *ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrinam de fide vel moribus instructam esse voluit.* Ebbene, questa è la natura delle relazioni, che mentre non si può pensare l' una cosa senza pensarne anche l'altra, non può comprendersi il soggetto della relazione senza l'esatta cognizione del termine a cui quello si riporta. Qui il Romano Pontefice è il soggetto, e la Chiesa è il termine: dunque conoscere quella a fondo, senza conoscere l'infallibilità di questa è logicamente impossibile. Peggio poi quando, in ordine al Papa, è condizionale, cioè se parla *ex Cathedra, vale a dire quando fungendo l'ufficio di Pastore e Dottore di tutti i Cristiani definisce in virtù della suprema sua autorità Apostolica.* La quale spiegazione della frase *ex Cathedra* se non è più oscura, o indeterminata, certo non ha chiarezza maggiore della prima.

Digitized by Google

Vi ha un altro scappuccio che nasce dalla natura della lingua. La parola *doctrinam* si può tradurre coll' articolo indeterminato *una dottrina*, dandole così un senso particolare, equivalente alla frase *alcuna dottrina*, può tradursi *la dottrina* coll' articolo determinato, nel qual caso equivale alle frasi *ogni dottrina* o *qualunque dottrina*. In che senso va intesa? Profondamente diverso n' è il valore secondo che si prenda o in senso particolare o in senso universale. In pratica l' abbiamo veduta tradotta da varii Vescovi quando in uno, quando in altro modo. Quale dunque è il retto senso? Lacuna ancora qui.

Il lettore che ha pratica delle scienze rigorose comprenderà quanto sia grave quest' ultima riflessione. Da sola basterebbe a creare difficoltà le più gravi: imperocchè si tratta di sapere se il magistero del Primate sia competente da solo in tutte le questioni, anche allora quando si tratti della testimonianza dei Vescovi, chiamati a deporre formalmente della tradizione conservata oralmente nelle singole Chiese; o per usare il linguaggio forense, quando si tratta di prove testimoniali viventi, che fa bisogno di udire nel giudizio. Il contesto della Costituzione esclude cotesto senso, alloraquando accenna i mezzi diversi onde si accertò lungo i secoli il consenso della Chiesa, e si ricordano quando i Concilii, quando le consultazioni dei Vescovi delle singole Chiese sparse per tutto il mondo. Tanta oscurità può indursi per una semplice frase! E uopo è dirlo, qui sta realmente racchiusa.

Ma basti, e veniamo a conclusione chiara ed esplicita.

Digitized by Google

CONCLUSIONE

Il lettore sente già quale sia per essere la conclusione del presente trattato. Il primato di giurisdizione di Pietro e de' successori suoi sulla Cattedra romana, che rettamente si dice Sede Apostolica, perchè senza interruzione risale fino ai santi Apostoli Pietro e Paolo, che l' hanno fondata, è di istituzione divina. Il passaggio dall' antica alla nuova legge, la quale seconda è un compimento della prima per attestazione di Cristo che disse: *Non veni legem solvere sed adimplere*, n' è prova la più luminosa. I testi del Vangelo non possono separarsi dalle idee e dal sistema religioso degli israeliti, che avevano come domma fondamentale della gerarchia un Sommo Sacerdote, o noi diciamo Pontefice Massimo.

Disposizioni particolari esistevano presso i diversi popoli, secondo le quali più o meno facilmente cotesto domma sarebbe accolto. Tralasciando i popoli primevi, che si ravvolgono troppo nelle tenebre dell' antichità, fu veduto come disposizioni favorevoli si trovavano presso i Romani, le cui tradizioni e il pubblico diritto ammettevano il pontificato massimo: diverse invece si avevano presso i Greci, e più fra i Germani, laonde pel filosofo della storia non fa meraviglia che questi sieno stati più restii in accettarlo, o più tardi abbiano consumato lo scisma. Fatto da noi deplorato, e che non infirma l' istituzione da Cristo compiuta, ma fatto reale.

Quasi proseguendo le idee svolte nel primo trattato sui rapporti fra Chiesa e Stato, e chiamando ancora qui in aiuto la storia, e più

Digitized by Google

particolarmente la storia del diritto, si diede opera a scernere diligentemente le cause estrinseche, prodottesi per lunghe e svariatissime vicende umane, che alterarono il concetto istituzionalmente divino di questa primazia colla intromissione di elementi umani, e quindi eterogenei.

Non sarebbe da uomini esperti meravigliarsi di ciò, perchè tutto subisce l' influenza dei tempi, e d' altra parte gli uomini sono proclivi ad abusare di tutto. Comunque però di questo non dobbiamo meravigliarci, e possa ancora concedersi che in date circostanze eccezionali questo amalgama di umani elementi abbia giovato a sorreggere l' istituzione divina, non ne consegue che l' eccezionalità di luoghi, di tempi e di persone si abbiano da confondere colla normalità dell' istituzione. Divina è l' opera di Cristo, e immutabile perchè appunto divina; mutabile invece è ogni opera degli uomini, perchè figlia del tempo e delle circostanze sociali, che ad ogni istante si cambiano.

Fu quindi nostro studio di ben secernere il divino dall' umano, l' istituzione in sè dal suo pratico esercizio: quella è intangibile; ma questo segue il consiglio della sapienza, che comanda di secondare le condizioni sociali, e così servire al precetto di Cristo che ha data la potestà, ma in edificazione non in distruzione.

Accostandoci poscia al fine principale di questo arduo trattato ci studiammo di porre in luce le attribuzioni della primazia, quale Cristo l' ha istituita, non dimenticando però i confini, dentro i quali esso volle circoscriverla. Forse in ciò non abbiamo soddisfatto a nessuno degli opposti partiti, perchè gli uni probabilmente avrebbero voluto vedere, se non distrutta, di molto scemata la potestà del Primate, mentre le esigenze degli altri sarebbero state all' opposto, cioè che se ne facesse una dittatura religiosa, identificando la Chiesa col Primate e ribadendo una specie di panteismo chiesastico. Esigenze tutte false, perchè la ragione teologica da una parte e la rivelazione letteralmente dall' altra ci convincono che il Capo non è il corpo, e non può dire ai piedi *non siete necessari per me:* frase che testualmente leggiamo in Paolo Apostolo. *(Ad Cor. XIII, 21).*

Così, mentre fermamente professiamo il domma ortodosso della primazia di Pietro e de' successori suoi, ci siamo studiati di porre in luce la verità combattendo le asserzioni erronee degli opposti partiti, entrambi esageratori.

Ci rimaneva a discorrere *del valore giuridico del Vaticano Concilio*, argomento scottante, perchè le sne conclusioni vennero tratte a contrarie sentenze con grave iattura della verità: contrarie diciamo

non contraddittorie, essendochè gli uni sconoscono tutto, mentre gli altri pretendono di includere nei decreti vaticani quello che nè vi è incluso, nè può esservi compreso senza mandare a catafascio la cattolica ortodossia. Probabilmente ancora qui non avremo fatto che spiacere ai contendenti partiti, ma di questo non ci preoccupiamo. Quando le passioni si saranno calmate, ci sarà resa migliore giustizia, e confidiamo che allora si comprenderà che il vero senso delle conciliari sentenze fu messo in luce con sufficiente chiarezza.

Ci ponno essere fatte alcune obiezioni. Non esitammo a pubblicare una critica, severa anzichè no, sulla sapienza degli uomini che predisposero e diressero gli atti della Sinodo vaticana: senza esitazione esponemmo come alcuni documenti recati in appoggio delle conclusioni, ossia dei canoni dommatici, o non ne fossero l'adeguata ragione teologica, o discordassero dalla genuità o integrità loro: a rigore di logica può quindi esserci opposto che l' accettazione delle sentenze conciliari per parte nostra è l' accoglienza fatta ad una conclusione discordante dalle premesse.

Non lo disconosciamo, tuttavia non crediamo di essere appuntabili. La verità logica, è vero, consiste nel nesso fra l'antecedente e il conseguente, fra le premesse e la conclusione: è possibilissimo tuttavia che manchi il nesso logico in un raziocinio, e che tuttavia la conclusione sia vera in sè, e riferita alla sua obbiettività; mentre è possibilissimo ancora che in un raziocinio vi sia il nesso logico, e tuttavia la conclusione sia falsa. Chi ha pratica delle forme logiche, ben lo sa, e qui sarebbe fuori di luogo il dimostrarlo a chi non ha l' abitudine di questi studii.

Da parte nostra anche prima eravamo convinti così della divinità dell' istituzione primaziale, come della irreformabilità propria di una sentenza pronunziata *ex Cathedra* dal Primate parendoci di conoscere a sufficienza e i libri canonici del Nuovo Testamento, e la dottrina dei Padri, e la storia ecclesiastica: dalle quali fonti complessivamente si deduce che non può esservi sentenza pronunziata *ex Cathedra*, come suol dirsi, se non siavi preventivamente il consenso della Chiesa, che n' è il fondamento. Non si dimentichi mai che le verità teologiche si costituiscono in dommi formalmente perchè vere in sè, e riconosciute per tali, e non viceversa. Nessuna difficoltà dunque ad ammettere come suprema così la sentenza del Primate come quella di un Concilio ecumenico, dappoichè l' uno e l' altro definiscono, o sentenziano, perchè la verità è già certa nell' ordine suo. Cotale decisione è una vera sentenza di un tribunale: nulla aggiunge o toglie intrinsecamente alla

Digitized by Google

verità: il suo effetto è tutto estrinseco e giuridico: dopo la sentenza non è lecito rinnegarla senza incorrere nelle estrinseche conseguenze che ne provengono, quali sono le censure ecclesiastiche.

Cotali giudizi supremi e non più discutibili sono necessari in ogni società, e questo sotto pena che tutto cada nell' anarchia e nella dissoluzione. Quando si tratta di giudizio di ordine umano, non può escludersi la fallibilità, anche quando sono irrevocabili: invece nei giudizi di ordine religioso cattolico, allorchè sono supremi, siamo certi della infallibilità in virtù della promessa di Cristo.

Ma dove cade propriamente cotesta promessa? Ogni giudizio ha due parti: la prima sta nei motivi, sui quali il giudice fonda la sua conclusione o sentenza; la seconda consiste nella sentenza medesima. Ora negli ordini umani accade le cento volte che il giudice si poggi a motivi non inattaccabili, ma pure che la sua sentenza sia giusta, e ciò perchè la sua mente ragionatrice patì difetto di logica rigorosa. Or bene, questo conflitto o difetto di logica può avvenire anche nell' ordine religioso? La storia sta là per provarcelo. Non è egli vero che pronunziata la definizione di un domma, che gli avversarii seguono a combattere, la scienza ortodossa escogita sempre nuove ragioni che ne dimostrano la verità, e talora si lasciano in disparte quelle che erano sembrate sufficienti per la sua definizione? Non è forse un fatto che molte volte i contraddittori, i quali non si piegarono dinanzi a queste ragioni per loro non sufficienti, si diedero per vinti in cospetto dell' evidenza delle posteriori ad essi opposte? Questa è tutta la storia della teologia polemica. Vi ha di più: non si può negare che talvolta in giudizi solenni, veri, verissimi, chi li formulò si poggiasse ancora o su documenti, che poi si discopersero o apocrifi o alterati, o sovra opinioni, che poi si chiarirono non sussistenti. Il raziocinio non era buono logicamente, ma la verità della sentenza, obiettivamente considerata, non veniva meno per questo.

Per parte nostra, lo diciamo schiettamente, fu il caso delle vaticane sentenze. Alcuni dei motivi, sui quali si vollero poggiare, logicamente non ci quadrano, e se dovessimo accettarle come logica deduzione e perchè logica deduzione dai medesimi, confessiamo candidamente che ci avremmo una ripugnanza irresistibile. Come sanno ora i lettori, punto non contraddiciamo alle conclusioni vaticane: ogni censura od osservazione versa sul nesso logico, e sono motivi in buona parte diversi da quelli che sono posti nei documenti conciliari che ce le fanno accettare teologicamente.

Digitized by Google

Per questo siamo forse impntabili o dinanzi alla coscienza, o nel foro che diciamo esterno? Niente affatto; perchè la promessa divina dell' infallibilità sia in ordine al Concilio, sia in ordine al Primate riguarda la proposizione definita in sè, non il lavoro logico, mediante cui si dà opera a dimostrarne prima la verità con raziocinio scientifico, che poi è opera nmana. La vera, solida e fondamentale prova sta in questo, che già la Chiesa con generale consenso professa quella verità, e la professa come rivelata da Dio: consenso precedente, concomitante, non snccessivo come dicono i Gallicani, perchè questa posteriorità di consenso in radice distruggerebbe tutta l' economia di tali giudizi. Il modo onde cotesto consenso si è prodotto, può essere stato vario: può averlo prodotto il senso manifesto e chiaro della rivelazione scritta: può emanare dalla rivelazione tràdita, e questa o attestata dai santi Padri, o vivente nelle singole Chiese, che unite formano l' universale o cattolica: può essere l' effetto di logiche dednzioni da dommi incontrastabili, come le due volontà in Cristo, che si negavano dai Monoteliti. Ragion vnole che procedendosi ad una sentenza dommatica si premetta la prova o dimostrazione sua, consistente appunto nell' esporre il fondamento di tale consenso. Ma questo raziocinio, come lavoro logico, è operazione umana, e non è a questa che è promessa l' infallibilità in modo assoluto. Colla storia medesima dei Concilii sarebbe agevole dimostrare come i Padri o personalmente o in gruppi diversi si mostrarono persnasi di una stessa verità, ma per ragioni che non sono le stesse. È anzi comune il chiamare *pareri* qnanto essi adducono in prova della loro convinzione. Non è qui dunque, dove si deve cercare l' avveramento della divina promessa; ma sibbene nella proposizione in sè, e indipendentemente dal modo logico onde fu dedotta come conclusione. Se i motivi del giudizio non abbiano tutta la forza logica, si può essere certi che la discussione posteriore troverà quelli, che sieno irrefragabili anche nell' ordine logico.

Ma basti di ciò, perchè l' insistere maggiormente porterebbe a ripetere buona parte del già stampato. Poche parole di un' altra difficoltà assai grave.

Si è fatta seriamente questione se nel Concilio siasi avnta dai Padri la debita libertà, specialmente della parola; poi si è chiesto se per una votazione dommatica occorra l' unanimità, o basti la maggioranza.

Gli oppositori del Vaticano Concilio hanno fatte pubblicazioni per dimostrare che libertà conciliare non l' ebbero i Padri. Noi speravamo di vedere pubblicata dalla parte opposta una storia del Concilio, che

Digitized by Google

sapevamo commessa ad un canonico fiorentino; ma finora siamo alla sola speranza. Un primo volume che si è detto compiuto, non andrebbe più in là dei preparativi. Per indole siamo alieni dal pronunziare giudizio, se prima non possiamo conoscere le ragioni di ambe le parti: perciò non facemmo parola di questa contesa.

Ma ci si dirà: quale può essere il valore giuridico di un Concilio, se non è certa la libertà di parola nei Padri? Se, come si afferma, questa libertà non fu lasciata, fu errore e in verità molto grave, perchè si apre l'adito ad impugnare gli atti dal lato del procedimento. Abituati però alle considerazioni giuridiche, faremo lealmente un'osservazione. Nell'ordine giudiziario la lesione della procedura infirma sì il giudizio in quanto al modo, ma non in ordine alla verità reale del diritto. Non adempiendo le forme processuali, la sentenza viene cassata, e quindi non sorte l'effetto, ma cassandola non si pronunzia sul merito della causa, che suolsi risolvere poi con altro giudizio. Non è rado, anzi è comune che la nuova sentenza sia conforme alla cassata per difetto di forma; il che sta a riprova della bontà e verità intrinseca della prima sentenza, alla quale non mancarono che le formalità estrinseche.

Nell'ordine forense queste sono tristi necessità, ma chiederemo se in coscienza si potesse impugnare una verità, teologicamente certa in sè, per solo difetto di forma processuale nella sua definizione? Fede, coscienza e ragione ci dicono di no. Per questo, almeno fino a quando non avremo le pubblicazioni opportune anche da parte dei difensori della Sinodo vaticana, abbiamo evitato ed eviteremo di entrare in siffatta questione di forma, che altronde non avremmo ommessa. Non disconosciamo che mentre in faccia alla coscienza e alla verità obiettiva questa pregiudiziale della libertà dei Padri non ha peso, ne può avere molto in quello che dicesi foro esterno; però dobbiamo aggiugnere che a nostro avviso la coscienza e la verità reale debbono prevalere senza esitazioni.

Non taceremo un'osservazione. I testimonii più attendibili di questa mancata libertà sono i Vescovi, che furono dell'opposizione, e lasciarono Roma prima della sessione pubblica del 18 luglio 1870, e nol fecero senza una protesta che riferimmo nel *Capo VII, Articolo 1.* Ora questi medesimi hanno generalmente riconosciuta la validità delle vaticane sentenze: o bisogna dichiararli senza coscienza, o questa è una difficoltà insormontabile per chi sostiene quella mancanza di libertà, e quindi ne deduce l'invalidità giuridica degli atti vaticani.

Digitized by Google

Lo stesso è da dirsi circa l'unanimità morale dei voti ovvero la validità della maggioranza. Gli oppositori si ritirarono, mentre, se erano convinti che la sentenza fosse erronea, nol potevano fare a costo ancor della vita. Il fatto è singolare, forse unico nella storia dei Concilii; ma non è meno singolare che poi i dissenzienti hanno accolta la decisione e ora ne sono i propugnatori, mentre il loro contegno fu illegale del tutto, e nol tacemmo nel precitato *Articolo 1* del *Capo VII.* Le astensioni e il non intervento, per chi è membro di un corpo legislativo, in nessuna assemblea parlamentare di questo mondo può infirmare il voto emesso dai presenti, che formano la rappresentanza legale. Crediamo anche noi che se i Vescovi oppositori fossero intervenuti e tutti avessero risposto formalmente il *non placet* nell'aula Conciliare, la questione giuridica sarebbe molto diversa; ma quando lasciarono Roma e non votarono formalmente, la loro opposizione non ha valor giuridico di sorta alcuna: la legalità è per quelli che stanno fermi al loro posto, ed operano in conformità della legge.

Per le quali considerazioni tutte la buona logica ci costringe a conchiudere pel valore giuridico di esso Concilio vaticano, e ciò senza disconoscere gli errori di forma che si sieno commessi; non tali però che possano invalidarne le decisioni.

Altronde l'errore e i difetti non sono nelle sentenze conclusionali o verità dommatiche: gli errori consistono nel senso che un partito vuol dare ad essi decreti, senso che non è il vero dinanzi alla scienza rigorosa: i difetti stanno nella mancanza di logica frà le conclusioni, vere in sè, ma non derivanti a filo di raziocinio dai motivi, ai quali di fatto si sono volute poggiare: errori e difetti sono nei maneggi di un partito, che non va confuso coll'Episcopato cattolico, e voleva arrivare ad intenti, i quali non hanno che fare colla fede ortodossa. Questa è la causa vera del male, onde è rampollato uno scisma fatale. Finchè certe arti di mestatori potranno avere un'influenza, le costoro esagerazioni e macchinazioni saranno per molti pietra insormontabile di inciampo, nè i separati faranno ritorno all'unità.

Ma purtroppo è vero che — anche gli scandali è d'uopo che avvengano, affinchè si rendano manifesti coloro, che son messi alla prova. — Vi ha gente numerosa e potente, per cui opera la sublime istituzione di Cristo, cotesta religione di carità e tutta celeste, è affogata nelle cure mondane, e fatta strumento ad ogni sorta di cupidigie: di costoro parlando si può dire con tutta verità: *Ora è la potestà delle tenebre.* Il cuore sinceramente devoto alla sublime dottrina di Cristo se ne sente straziato, e non può che piangere amaramente

sulle enormi ruine che ne vengono e alla religione e all'umanità nello stesso ordine naturale. Però il dolore non può nè deve essere quello della disperazione: sollevando la mente nella contemplazione delle vie provvidenziali, la stessa veemenza del male forma il conforto migliore della speranza in un prossimo e felice risorgimento. Nella misteriosa economia della Provvidenza non v' è remissione che pel sacrificio; ma la risurrezione è tanto più vicina, quanto è più grande l' acerbità della passione. Quei tristi che mandarono Gesù sul Calvario, materialmente sono morti, ma lo spirito sciagurato non disparve secoloro dal mondo: purtroppo ebbero ed hanno dei successori ognor pronti a rinnovarne l' opera nefasta. Altronde uomini deboli, di mente ottenebrata, solleciti di null' altro che di mondana potenza e grandezza come Pilato, non mancano nemmen essi. Sono arcani misteri; ma la storia ci prova che gli uni e gli altri, mentre si avviluppano nei cupi loro disegni, o cedono vilmente, servono al trionfo della verità e della giustizia, facendo capo unicamente alla ruina di sè, e degli stolti e sciagurati che li seguono. Fidenti nelle vie sublimi della Provvidenza attendiamo dunque il trionfo non lontano della risurrezione, che ci farà dimenticare i dolori e i mali presenti. È una colpa, ma siamone certi, in mano di Dio finirà coll' essere *colpa felice*. Frange il cuore il vedere come gli uomini, che primi dovrebbero tutto immolare, sieno i più restii, e tutto spingano agli estremi; ma poichè tale è l' andamento dell' umanità, viviamo nella speranza, pregando Lui che può tutto, ad abbreviare i mali presenti, ed affrettare il desiderato trionfo della verità e della giustizia. Senz' ira quindi o affetto di parte facciamo quanto è da noi per cooperare ai disegni di Dio provvidente.

Digitized by Google

911166

Digitized by Google

INDICE DEL PRESENTE VOLUME

Al lettore . . . . . *Pag. III*

Capo I.

Art. 1. Preliminari sulla questione . . . . . » 1
» *2. Di alcuni altri criteri per lo svolgimento della tesi* . . . . . » 12
» *3. Il Primato di giurisdizione secondo le idee israelitiche apostoliche* . . . . . » 24
» *4. Disposizioni di altri popoli a favore o contro il Primato del Papa* . . . . . » 33

Capo II.

Art. 1. Antagonismo fra l' idea di Primato dataci dal Vangelo e quella praticata dagli uomini . . » 43
» *2. Primato di onore e Primato di giurisdizione* . » 54
» *3. Dell' estensione del Primato di giurisdizione* . » 67
» *4. Cause storiche onde fu alterata l' istituzione divina della cattolica primazia* . . . . . » 79

Capo III.

Art. 1. Parallelismo sull' origine del diritto romano e canonico . . . . . » 91

Digitized by Google

Art. 2. I canoni sardicensi e le azioni di legge, la Pretura e il Pontefice . . . . . *Pag. 102*
» *3. Somiglianza dei Concilii Apostolici colle leggi e le elezioni comiziali di Roma* . . . . . » *114*
» *4. I Senato-consulti e i Concilii* . . . . . » *124*
» *5. L' Imperatore col Senato, i Pontefici nel Concilio* . . . . . » *133*
» *6. Gli storici ricorsi dell' Impero e del Pontificato*. » *144*
» *7. La Costituzione e l' autorità del Collegio dei Cardinali* . . . . . » *155*

Capo IV.

Art. 1. Riepilogo — L' Episcopato primaziale. . . . » *168*
» *2. La Primazia non può ledere l' istituzione divina dell' Episcopato* . . . . . » *179*
» *3. Di alcuni atti supremi del R. Pontefice* . . . » *189*
» *4. Alcuni principii sull' attributo della veridicità della Primazia cattolica*. . . . . » *199*
» *5. Dei poteri legislativo, amministrativo e giudiziario* . . . . . » *210*
» *6. Dell' alterazione avvenuta nell' esercizio del potere ecclesiastico* . . . . . » *221*

Capo V.

Art. 1. Dei limiti della Primazia e della vera base dell' esercizio di un potere sociale . . . . . » *230*
» *2. Del fondamento su cui regge il ministero infallibile della Chiesa* . . . . . » *240*
» *3. Della collazione divina dell' Episcopato insieme colla Primazia docente e governante* . . . » *251*
» *4. Della collazione delle varie potestà jeratiche*. . » *262*

Capo VI.

Art. 1. Potestà di giurisdizione — Compendio della Costituzione Dei Filius . . . . . » *273*
» *2. Della mancata sapienza nei promotori e direttori del Concilio Vaticano* . . . . . » *282*

Art. 3. Testo della Costituzione sul Primato e l' infallibilità del Papa. . . . . . *Pag. 290*

Capo VII.

Art. 1. Delle contraddizioni dei Vescovi oppositori . . » *301*
» *2. L' introduzione ai quattro capi della Costituzione* Pastor aeternus . . . . . » *309*
» *3. Del primo e secondo capo della Costituzione* Pastor aeternus . . . . . » *318*
» *4. Del capo III della* Pastor aeternus — *Definizione del Concilio fiorentino sul Primato* . . . . » *327*
» *5. Continuazione dell' articolo precedente* . . . . » *336*

Capo VIII.

Art. 1. Il capo IV della Costituzione — La citazione del Concilio VII. . . . . . » *347*
» *2. Dell' invocata autorità del Concilio Lugdunense II e del Fiorentino* . . . . . » *356*
» *3. Delle frasi — Sede Apostolica, Sede di Pietro e somiglianti* . . . . . » *364*
» *4. Sulle conclusioni della Costituzione* Pastor aeternus . . . . . » *374*
» *5. Del procedimento in un giudizio ossia definizione dommatica* . . . . . » *384*
» *6. Del Giudice competente in un giudizio o definizione dommatica* . . . . . » *393*

Conclusione . . . . . » *408*

Digitized by Google

Proprietà letteraria

Digitized by Google

Digitized by Google

Prezzo — Lire 5.

Digitized by Google

Digitized by Google

Legatore di Libri
FIRENZE
Via Ventisette Aprile 1

B.22.-.26
BNCF FIRENZE

Digitized by Google